



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2305

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

18/12/2022 - 06:24

| | |
|---|-----|
| 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/10/2021 | 216 |
| 1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) | 218 |
| 1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021 | 219 |
| 1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) | 234 |
| 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021 | 235 |
| 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021 | 253 |
| 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021 | 264 |
| 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021 | 268 |
| 1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) | 288 |
| 1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del 21/09/2021 | 289 |
| 1.4.2.4.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021 | 292 |
| 1.4.2.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) | 300 |
| 1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 176 (pom.) del 21/09/2021 | 301 |
| 1.4.2.6. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) | 308 |
| 1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 256 (pom.) del 21/09/2021 | 309 |
| 1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 257 (ant.) del 22/09/2021 | 313 |
| 1.4.2.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) | 315 |
| 1.4.2.7.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/10/2021 | 316 |
| 1.4.2.8. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) | 317 |
| 1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 262 (ant.) del 06/10/2021 | 318 |
| 1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 263 (pom.) del 12/10/2021 | 324 |
| 1.5. Trattazione in Assemblea | 336 |
| 1.5.1. Sedute | 337 |
| 1.5.2. Resoconti stenografici | 338 |
| 1.5.2.1. Seduta n. 368 del 19/10/2021 | 339 |
| 1.5.2.2. Seduta n. 372 del 28/10/2021 | 413 |

1. DDL S. 2305 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2305
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Iter

28 ottobre 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2751](#)

approvato

S.2305

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [163/21](#) del 8 novembre 2021, GU n. 276 del 19 novembre 2021.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro dell'università e ricerca [Gaetano Manfredi](#) (Governo [Conte-II](#))

Natura

ordinaria

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2021.

Include relazione tecnica.

Relazione tecnica pervenuta il 12 ottobre 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **24 giugno 2021**; annunciato nella seduta n. 341 del 24 giugno 2021.

Classificazione TESEO

DIPLOMI DI LAUREA , ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Articoli

FARMACISTI (Art.1), VETERINARI (Art.1), ODONTOIATRI (Art.1), PSICOLOGI (Art.1), APPRENDISTATO (Artt.1, 2, 5), CORSI DI LAUREA (Artt.1, 2, 3), GEOMETRI (Art.2), PERITI AGRARI E DOTTORI AGRONOMI (Art.2), PERITI INDUSTRIALI (Art.2), ESAMI DI ABILITAZIONE (Artt.3, 4), COMMISSIONI DI ESAME (Artt.3, 4), COLLEGI E ORDINI PROFESSIONALI (Artt.3, 4), REGOLAMENTI (Artt.3, 4), TECNOLOGI ALIMENTARI (Art.4), SCIENZE AGRARIE E FORESTALI (Art.4), ASSISTENTI SOCIALI (Art.4), CHIMICI (Art.4), GEOLOGI (Art.4), BIOLOGI (Art.4), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.5), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 3 agosto 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) nominato nella seduta pom. n. 265 del 13 ottobre 2021 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Annunciata la relazione orale il 18 ottobre 2021.

Assegnazione

Assegnato alla **7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede referente il 7 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 343 del 7 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2305

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2305

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'università e della ricerca** (MANFREDI)

(V. Stampato Camera n. 2751)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 2021*

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
126-bis del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e
psicologo)*

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Art. 3.

(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante)

abilitanti)

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
 - a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;
 - b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
 - c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
 - d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;

- e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);
- f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5.

(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7.

(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché

le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.2.2. Relazione 2305-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2305-A

Relazione Orale

Relatore Pittoni

TESTO PROPOSTO DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti
presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**
e dal **Ministro dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 2751)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 2021*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del
Regolamento*

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Parrini)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

5 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, si rileva la singolarità della disposizione di cui all'ultimo periodo, che
esclude la sottoposizione dello schema di decreto ministeriale al parere delle Commissioni
parlamentari competenti;
- all'articolo 5, comma 1, appare opportuno indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla
norma, in analogia a quanto previsto dagli articoli 1 e 2;
- all'articolo 6:
 - al comma 1, ai sensi del quale la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 (in tema di lauree abilitanti) si
applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti
rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, valuti la Commissione di merito
l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti solo per gli studenti che si
iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti, istituiti sulla base dei

regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;

- al comma 2, sarebbe opportuno specificare che la disciplina transitoria ivi prevista non riguarda i corsi di laurea magistrale in psicologia per i quali è prevista una specifica disciplina transitoria all'articolo 7.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.0.2, parere non ostativo, a condizione che il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* sia riformulato analogamente all'emendamento 1.0.1;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Gallicchio)

sul disegno di legge e su emendamenti

12 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.

su ulteriori emendamenti

13 ottobre 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**PARERE DELLA 9a COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**

(Estensore: Biti)

sul disegno di legge

22 settembre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)**

(Estensore: Croatti)

sul disegno di legge

21 settembre 2021

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge, esprime parere favorevole.

**PARERE DELLA 12a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITA')**

(Estensore: Iori)

sul disegno di legge

22 settembre 2021

La Commissione,
esaminato il disegno di legge;

considerato che il provvedimento è volto a semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante e riducendo quindi i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione: si valuti l'opportunità - con riguardo a tutte le professioni menzionate dal disegno di legge e in particolare a quelle sanitarie - di specificare a quali classi di laurea magistrale si intenda fare riferimento e di chiarire quali siano le modalità di conseguimento dei titoli abilitanti.

**PARERE DELLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

(Estensore: Pazzaglini)

sul disegno di legge

5 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: Casolati)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

12 ottobre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, e gli emendamenti ad esso riferiti; considerato che la finalità del disegno di legge è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa; rilevato che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021. Si tratta in particolare della riforma 1.6 nell'ambito della missione 4, componente 1, misura 1 (M4C1R1.6), destinata al « Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione ». La riforma 1.6 prevede « la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva »; rilevato altresì che la relazione di monitoraggio e stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021, presentata al Consiglio dei ministri il 23 settembre 2021, dà conto che la riforma di cui al disegno di legge rientra tra quelle che costituiscono un obiettivo del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, ferma restando la valutazione di competenza degli organi europei; valutato che, nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF) 2021, il disegno di legge è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica 2022-2024; valutato che il provvedimento è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma

1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data. La riforma 1.5 prevede « l'aggiornamento dei *curricula* universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti ». La riforma 4.1 « mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca" »;

si ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1;

b) parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone modificazioni, si veda lo stampato n. 2305.

1.2.3. Testo correlato 2305-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2305-A

Relazione orale
Relatore PITTONI
ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 2021

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro dell'università e della ricerca**

(V. Stampato Camera n. 2751)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 giugno 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 2021*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo
126-bis del Regolamento*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

IANNONE, DRAGO

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo" *con le seguenti:* "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico."

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.";

c) *alla rubrica, dopo la parola:* "psicologo", *aggiungere le seguenti:* "chimico e fisico".

1.2

IANNONE, DRAGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Con riferimento al tirocinio relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i regolamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani".

1.3

BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.»

1.0.1

SBROLLINI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente legge.»

1.0.2

STABILE

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.

Art. 2

2.1

DE LUCIA, TRENTACOSTE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

2.2

VERDUCCI, RAMPI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio.»."

2.3

SBROLLINI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".»

2.4

DE CARLO, IANNONE, DRAGO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".

Art. 3

3.1

DAMIANI, CANGINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali", inserire le seguenti: "o territoriali";*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio";*

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."*

3.2

DAMIANI, CANGINI

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali" inserire le seguenti: "o territoriali".

3.3

DAMIANI, CANGINI

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio".

3.4

DAMIANI, CANGINI

Ritirato

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."

3.0.1

DRAGO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.

3.0.2

VERDUCCI, RAMPI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106."

3.0.3

SBROLLINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.».

3.0.4

DE LUCIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

3.0.5

SBROLLINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di Stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'Albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a seguito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.».

3.0.6

DRAGO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di Stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato ac-

quisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

Art. 4

4.1

CANGINI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: « sentito il» con le seguenti: «previo assenso del».

4.0.1

PIARULLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

4.0.2

IANNONE, BARBARO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ambito di applicazione)

«1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.»

Art. 5

5.0.1

BITI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050).»

Art. 6

6.1

IANNONE, DRAGO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.»

1.2.4. Testo approvato 2305 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2305

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 ottobre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Art. 1.

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale-classe LM-13 e in medicina veterinaria-classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio-classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Art. 3.

(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;
- b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
- c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
- d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
- e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);
- f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Art. 5.

(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 7.

(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

22 ottobre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (2305)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.0.2

STABILE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

— 2 —

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.».

Art. 2

2.4

DE CARLO, IANNONE, DRAGO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".».

— 3 —

Art. 3

3.0.1

DRAGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.».

Art. 4

4.0.2

IANNONE, BARBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.».

— 4 —

Art. 6

6.1

IANNONE, DRAGO

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accREDITAMENTO dei medesimi corsi di studio.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2305
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 247 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 252 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

[N. 256 \(pom.\)](#)

8 settembre 2021

[N. 184 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 257 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede referente

[N. 258 \(pom.\)](#)

15 settembre 2021

[N. 260 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

[N. 265 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 247 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 14 LUGLIO 2021
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni e per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di inserire all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana, l'esame in sede referente del disegno di legge n. [2305](#), di iniziativa governativa e collegato alla manovra di bilancio, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nonché l'esame in sede consultiva della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. [LXXXVI, n. 4](#)) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (Doc. [LXXXVII, n. 4](#)). Si è inoltre convenuto di chiedere il deferimento in un nuovo affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali; è stato infine definito il programma del ciclo di audizioni informali in merito ai disegni di legge n. [2285](#) e connessi.

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Restituzione di beni culturali illecitamente esportati (n. 566)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 47*)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 settembre 2020.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola alla relatrice.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) ricorda l'*iter* della procedura in titolo, le audizioni svolte e la documentazione acquisita. Presenta quindi e illustra una proposta di risoluzione a conclusione dell'affare assegnato, pubblicata in allegato, che è stata anticipata informalmente ai componenti della Commissione e che tiene conto di richieste di riformulazione sollecitate dal Ministero della cultura, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero della giustizia.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

[\(2166\)](#) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Discussione e rinvio)

La relatrice [RUSSO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge n. 2166, con il quale si propone di dichiarare monumento nazionale l'Arco di Traiano di Benevento, di cui ricorda le vicende, il significato storico e l'importanza culturale. Richiama quindi la disciplina normativa che regola la dichiarazione di monumento nazionale, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *d*), del Codice dei beni culturali, nonché i casi in cui si è proceduto - come si propone con il disegno di legge in titolo - con norma di rango primario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

[\(50\)](#) MARINO e NANNICINI. - Norme per l'educazione alla cittadinanza economica

[\(1154\)](#) DAMIANI ed altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie

[\(2307\)](#) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) ringrazia in primo luogo i proponenti per le iniziative in titolo, sulle quali è lieta di svolgere l'incarico di relatrice, considerando l'educazione economica e finanziaria uno strumento indispensabile. Dopo aver ringraziato gli Uffici per l'ottimo lavoro di supporto, passa a illustrare il disegno di legge n. [50](#), volto a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della collettività in età adulta. Viene istituito presso il Ministero dell'istruzione un Comitato tecnico-scientifico che, opera al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di attuazione della legge e al fine di valutare gli effetti delle politiche educative realizzate sullo sviluppo della cittadinanza economica dei cittadini. Si prevede la definizione di un programma formativo di educazione alla cittadinanza economica rivolto ai giovani, con obiettivi di accrescimento di capacità, conoscenze e competenze, per formare cittadini in possesso delle richiamate competenze economiche, attivando una sperimentazione che coinvolge le scuole di ogni ordine e grado, incluse quelle di istruzione primaria.

Quanto all'educazione alla cittadinanza economica per gli adulti, si prevede l'attivazione di una

sperimentazione, da realizzare in favore delle fasce deboli "altrimenti escluse dal mercato del lavoro": si prevede uno specifico programma educativo rivolto in particolare alle donne, ai giovani in cerca di prima occupazione ed agli anziani, finalizzato a ridurre gli elementi di vulnerabilità alle truffe ed ai comportamenti economicamente rischiosi.

Passa quindi a illustrare il disegno di legge n. [1154](#), volto a disciplinare l'educazione economica e finanziaria come "processo" attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una "consulenza adeguata e oggettiva", sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate. Il disegno di legge n. 1154 punta esclusivamente sull'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria nelle istituzioni scolastiche, come materia curriculare.

Illustra infine il disegno di legge n. [2307](#), che propone una novella alla legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica", ampliando le finalità di tale insegnamento, chiamato così a contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole anche alla vita economica; si prevede che l'educazione civica sviluppi nelle istituzioni scolastiche la conoscenza anche dell'educazione finanziaria. Vengono adeguate poi altre disposizioni della legge n. 92 a tali finalità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) manifesta innanzitutto apprezzamento per l'avvio della discussione congiunta delle iniziative in titolo, che riprendono un percorso avviato nella precedente legislatura. Ricorda le molte iniziative in materia già realizzate sul territorio e nell'ambito di percorsi extracurricolari nelle scuole, anche a seguito delle crisi degli ultimi anni e alla luce della cattiva gestione di strumenti finanziari venduti ai risparmiatori. Sostiene l'importanza dell'insegnamento rivolto anche ai bambini più piccoli e segnala come il disegno di legge di cui è primo firmatario sia stato depositato prima della approvazione della legge in materia di educazione civica, di cui tiene invece conto il disegno di legge n. 2307; appare ragionevole che, nel considerare unitariamente le varie proposte, quest'ultimo possa essere preso a riferimento, manifestando l'intenzione di aggiungere la propria firma a tale disegno di legge.

Ha quindi la parola il senatore [MARINO](#) (*IV-PSI*), il quale ricorda un'iniziativa a sua prima firma e sottoscritta da tutti i Gruppi parlamentari che nella scorsa legislatura è stata approvata in forma di emendamento: ritiene che i temi sottesi ai disegni di legge in titolo abbiano natura trasversale e auspica che anche in questo caso si possa registrare pertanto un'ampia condivisione: alla luce di quanto accaduto a danno dei risparmiatori a partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008, è infatti necessario assicurare gli strumenti di conoscenza che consentano ai cittadini, sin dalla più giovane età, di non essere soggetti passivi ma attivi nella gestione delle proprie finanze.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il proprio favore ai disegni di legge in titolo, ritenendo assai utile assicurare ai più giovani, ma anche agli adulti, quelle conoscenze che consentono di fronteggiare i fenomeni assai complessi dell'economia e della finanza e le continue sollecitazioni a ricorrere a strumenti finanziari che promettono facili guadagni, spesso forieri invece di gravi danni. Nel ribadire il favore per il recupero di valori che si erano persi, come il significato del risparmio, auspica che la relatrice possa prefigurare una soluzione di sintesi eventualmente con la presentazione di un testo unificato.

Il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) ritiene corretto l'obiettivo di sollecitare nei giovani lo spirito di impresa e condivide la necessità di educarli alla complessa realtà economica odierna, un'esigenza che riguarda anche i meno giovani. Evidenzia tuttavia alcune criticità: la previsione di un eccessivo numero di ore

da dedicare all'educazione economica rischia di occupare tutto l'orario ora riservato all'educazione civica; esprime inoltre perplessità per la previsione dell'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole primarie, ritenendo che i bambini debbano essere educati piuttosto ad esercitare la fantasia, la creatività e il sogno.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) premette di non riconoscere un valore negativo al concetto di guadagno; il problema vero è, a suo avviso, insegnare ai giovani, sin dalla più tenera età, il valore del denaro, contrastando così l'ignoranza finanziaria troppo diffusa e sollecitando uno spirito critico nei confronti della realtà. Considera peraltro prioritario far maturare le persone rafforzando il loro spirito critico, concentrandosi non tanto sui contenuti propri delle materie economiche e della finanza, quanto sull'uso della logica.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) condivide i dubbi espressi dal senatore Marilotti, soprattutto per quanto concerne l'introduzione dell'insegnamento in questione nella scuola primaria. A suo avviso, occorrerebbe accentuare l'attenzione sulla formazione degli adulti e sulla formazione permanente; in proposito, richiama i gravi avvenimenti che hanno riguardato molti risparmiatori nel territorio di origine della relatrice, ossia la provincia di Vicenza. Si unisce nel ritenere eccessivo il monte ore da dedicare all'educazione economica, sottolineando come la scuola non possa essere un contenitore destinato a riempirsi di qualunque materia e segnalando l'esigenza di rafforzare la scuola superiore di primo grado.

Ha quindi la parola la senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), la quale esprime perplessità in merito ai tre disegni di legge in discussione, con i quali si propone di aggiungere un'ulteriore disciplina di studio prevedendo l'invarianza della spesa e senza incrementare il numero di ore. L'applicazione della legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica ha dimostrato l'insuccesso cui si va incontro quando si opera in tal modo. Condivide che la scuola non può essere considerata un contenitore da riempire in modo indiscriminato, ritenendo che l'educazione economica possa essere svolta tra le attività extracurricolari.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara di convenire con molte delle osservazioni formulate. Non nega le difficoltà incontrate nell'attuare la legge n. 92 del 2019 in materia di educazione civica e concorda che occorrerebbe sempre incrementare le risorse per la scuola. A tale ultimo riguardo segnala il Piano RiGenerazione Scuola con il quale saranno stanziati risorse aggiuntive; quanto all'educazione civica, ricorda che l'educazione alla cittadinanza implica insegnamenti trasversali, tra i quali rientrano la materia ambientale e il digitale. Ritiene che il disegno di legge n. 2307 risponda in maniera più soddisfacente all'esigenza di rivolgere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria nelle scuole ai ragazzi di tutte le età; il Comitato tecnico scientifico declinerà tale insegnamento nei vari gradi della scuola, adattando alle diverse età i processi di alfabetizzazione economica, educando i più piccoli alla differenza tra valore e prezzo e introducendo più avanti le nozioni di bioeconomia ed economia circolare, con l'obiettivo di superare l'economia dello scarto e mirare all'economia del riciclo. Conclude dichiarando il favore per la richiesta formulata dalla senatrice Vanin di una maggiore attenzione per la formazione degli adulti.

Interviene quindi la relatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) che ringrazia i senatori finora intervenuti e il sottosegretario Floridia. Occorre a suo avviso evitare di aggravare ancor più i problemi della scuola e valorizzare pertanto l'educazione alla cittadinanza come concetto nel quale sono inclusi molti aspetti differenti e dunque quale disciplina nell'ambito della quale assicurare l'educazione economica. Condivide quanto suggerito dalla rappresentante del Governo in merito alla possibilità di modulare tale insegnamento per le differenti fasce di età, auspicando che possa essere così recuperato il divario registrato rispetto ai giovani di altri Paesi. Propone sin d'ora di adottare a base della discussione congiunta il disegno di legge n. 2307 e di svolgere inoltre un breve ciclo di audizioni informali.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare nella giornata di martedì 20 luglio il termine entro il quale avanzare proposte di audizione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Discussione e rinvio)

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 1684, che novella la legge n. 211 del 2000 che ha istituito il Giorno della Memoria, individuato nel 27 febbraio, giorno in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz. Nel discutere tale iniziativa si riprende un percorso avviato su tali temi con l'approvazione del disegno di legge n. [1658](#) e con l'istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

Dopo aver sottolineato come negli ultimi venti anni l'esigenza di trasmettere la memoria della Shoah non sia venuta meno, come purtroppo registrato dal 'Rapporto Italia 2020' dell'Eurispes, chiarisce che l'articolo unico del disegno di legge intende assicurare una maggiore partecipazione ai "viaggi nella memoria" ai campi di concentramento nazisti da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tali viaggi sono destinati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, "al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all'estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah". A tal fine si istituisce presso il Ministero dell'istruzione un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi in questione.

Il Presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) ricorda che in Italia viene celebrata sia la Giornata della memoria, richiamata dalla relatrice, sia il Giorno del ricordo, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata; ricorda altresì come nel corso del disegno di legge n. 1658 fosse emersa l'esigenza di ricordare e celebrare tutti coloro che sono stati oggetto di persecuzioni di qualunque natura. Invita quindi a svolgere una riflessione sull'opportunità di prevedere come destinazione esclusiva dei viaggi della memoria i soli campi di concentramento connessi alla Shoah.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.
566
(DOC. XXIV, N. 47)**

La Commissione,

a conclusione dell'affare assegnato sulla restituzione dei beni culturali illecitamente esportati (atto n. 566), il cui esame è stato avviato nella seduta del 22 settembre 2020;

alla luce della rapida ma esauriente attività conoscitiva svolta dalla Commissione con le audizioni svolte, dal 1 al 16 giugno 2021, e alla luce della documentazione acquisita, sia quella depositata nel corso delle audizioni, sia quella comunque trasmessa;

considerato che lo scopo della procedura era quello di approfondire la problematica del rientro in Italia dall'estero di reperti archeologici e altri manufatti d'interesse culturale accomunati dall'essere stati fatti uscire illecitamente dal Paese, in un passato più o meno remoto, sovente dopo la sottrazione ai legittimi proprietari: allo Stato, se provenienti da scavi illeciti, altrimenti ad edifici pubblici, ecclesiastici o privati;

preso atto che:

una criminalità organizzata internazionale specializzata in reati a danno del patrimonio culturale ricava notevoli profitti dal traffico illegale e dalla contraffazione degli stessi, esponendosi, per di più, a un rischio limitato rispetto a quello che comportano le attività illecite connesse al traffico d'armi, di stupefacenti e di esseri umani, poiché le legislazioni nazionali, al netto dei lodevoli sforzi di armonizzazione compiuti nell'ultimo ventennio, e nonostante l'azione sempre più spesso coordinata delle polizie internazionali (che condividono anche le banche dati), sono accomunate da una sottovalutazione del fenomeno foriera, ancora troppo spesso, del mancato riconoscimento dei reati specifici o della previsione dell'irrogazione, ove riconosciuti, di sanzioni e pene troppo blande per funzionare come reale deterrente;

quanto sopra vale anche per l'Italia che, tuttora grande fonte di approvvigionamento per i trafficanti d'opere d'arte, pur avendo alcuni secoli di esperienza in fatto di tutela (si pensi a Raffaello, prefetto alle antichità di Roma), richiede una normativa più rigorosa che metta le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria in grado di opporsi realmente al malaffare: al riguardo si segnala che il disegno di legge contenente "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" approvato alla Camera dei Deputati il 22 giugno 2017, ora Atto Senato n. 882, che riprende il testo dell'iniziativa del Governo Gentiloni il cui *iter* di approvazione non si era concluso nella precedente legislatura e che prevede modifiche al codice penale introducendo, con il titolo VIII-*bis*, molti nuovi reati (oltre alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e inasprendo le pene, solo nel 2021 ha cominciato il proprio *iter* in Senato;

l'efficacia delle leggi di contrasto al fenomeno in esame è un obiettivo imprescindibile poiché, su scala mondiale, il circolo vizioso domanda-offerta non accenna ad esaurirsi. Lo alimenta la circolazione sul mercato illegale di una notevole quantità di oggetti provenienti, da un lato, dai circuiti 'tradizionali' del saccheggio dei siti archeologici e del furto d'arte, dall'altro dalle razzie rese invece possibili dai 'piccoli' conflitti bellici che episodicamente si accendono nelle regioni più instabili del pianeta, dove l'autofinanziamento mediante vendita di reperti archeologici (sottratti a musei o frutto della devastazione premeditata di siti ed edifici pluristratificati), spesso dissimulata con il pretesto dell'intolleranza religiosa, è una pratica comune a tutti i contendenti;

d'altro canto, l'interesse sempre molto vivo nei confronti del genere di manufatti che qui interessa non nasce, di solito, da genuine ragioni di ordine culturale, eventualmente soddisfatte anche attingendo a canali impropri. Nasce, invece, da una prassi ben roduta, soprattutto negli Stati Uniti d'America, di compravendita di reperti e manufatti artistici presso gallerie specializzate e successiva cessione degli stessi, a titolo oneroso o gratuito, a musei anche di primissimo piano. Tale mezzo è usato per ottenere legalmente cospicue agevolazioni fiscali, acquistando o incrementando al contempo il proprio prestigio sociale grazie a un fittizio mecenatismo, oppure è utilizzato da soggetti dalle disponibilità finanziarie pressoché illimitate (anche frutto di condotte criminali) per riciclare enormi quantità di denaro;

considerato che:

nonostante le convenzioni UNESCO che, dal 1970 in poi, impegnano molti Stati a contrastare il

riciclaggio e l'illecita esportazione delle opere d'arte rubate o sottratte a siti archeologici, e nonostante l'approccio etico che i grandi musei internazionali hanno accettato più o meno di buon grado di far proprio da alcuni decenni, gli sforzi dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) per accertare e, se esportati illegalmente, porre all'attenzione dell'apposito "Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali" del Ministero della Cultura (MiC) manufatti che morfologia e/o iconografia e/o caratteristiche chimico-fisiche assicurano provenire dall'Italia, al fine di poterne richiedere la restituzione, si scontrano e sono spesso vanificati dalle difficoltà di vedere riconosciute nelle sedi legali estere le ragioni italiane, soprattutto per il diverso approccio e le differenti tutele assicurate alla proprietà privata nei Paesi di *civil law* rispetto a quelli di *common law*;

in generale, il contenzioso attivato dal MiC per il recupero di un bene culturale esportato illegalmente ha l'obiettivo di ottenerne la confisca: uno strumento di tipo obbligatorio che, già previsto dalle leggi di tutela del 1909 (legge 20 giugno 1909, n. 364, cosiddetta "legge Rosadi") e del 1939 (legge 1 giugno 1939, n. 1089, cosiddetta "legge Bottai"), è ora contemplato anche dall'articolo 174 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Di contenuto ripristinatorio nei confronti del patrimonio della Nazione, detto strumento è specialmente prezioso perché valido anche in caso di prescrizione del reato, nonostante alcune pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo;

i tempi lunghi della giustizia penale italiana, però, inducono talvolta ad attivare procure estere specializzate, come quella di New York, che garantiscono procedimenti più rapidi e snelli rispetto all'Italia, dove manca una Procura nazionale dedicata e che, negli uffici giudiziari, le pratiche inerenti alla materia oggetto di questo Affare assegnato sono affidate con lo stesso criterio rotatorio utilizzato per le altre, nonostante la specificità del diritto dei beni culturali, la cui tutela penale è oggi affidata parte al codice penale e parte al Codice dei beni culturali e del paesaggio;

valutato che:

come hanno dimostrato molti casi delle passate stagioni, oltre e anche al di là del contenzioso, la cosiddetta "Diplomazia Culturale" è spesso lo strumento più efficace per superare situazioni di stallo che altrimenti rischiano di farsi permanenti e di compromettere, in aggiunta, i rapporti dell'Italia con l'istituzione museale da cui si pretende la restituzione del bene culturale illecitamente sottratto ed esportato (si pensi al caso del cd. "Atleta di Fano", tuttora trattenuto dal "Jean P. Getty Museum" di Los Angeles nonostante la sentenza della Corte di Cassazione di dicembre 2018, depositata a gennaio 2019);

l'intensità e l'efficacia dell'azione diplomatica sono condizionate dalla spinta che essa riceve dal decisore politico, dunque dall'approccio culturale al problema;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative affinché la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, inserisca tale tematica nella propria programmazione, in modo da riservare uno spazio alla divulgazione e al coinvolgimento dei cittadini su questa materia;

a favorire l'inserimento nei corsi di laurea e di specializzazione atti a formare professionisti dei beni culturali, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento di Archeologia Giudiziaria, in modo da mettere precocemente a contatto gli studenti con un fenomeno criminale molto radicato e diffuso capillarmente che i professionisti del settore non possono permettersi di ignorare;

a dare uno spazio adeguato, nei percorsi di formazione dei futuri magistrati, al diritto dei beni culturali;

a valutare l'opportunità di attribuire le funzioni di cui all'articolo 51, primo comma, lettera a), del codice di procedura penale quando si tratta di procedimenti per reati contro i beni culturali all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, favorendo una maggiore specializzazione nell'attività di indagine nella materia.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 252 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2336) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RAMPI](#) (PD) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, che reca misure urgenti in materia di cybersicurezza ed è diretto a rafforzare la protezione delle infrastrutture strategiche del Paese dagli attacchi *cyber*, che rappresentano una crescente minaccia a livello internazionale.

Ricorda che la sicurezza cibernetica del Paese costituisce uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): la cybersicurezza è infatti uno dei sette investimenti programmati nell'ambito della Digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è il primo asse di intervento della componente 1 («Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA»), a sua volta compresa nella Missione 1 («Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo»). Dà quindi conto degli investimenti previsti, diretti alla creazione e al rafforzamento delle infrastrutture preposte alla protezione cibernetica del Paese.

Gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge in esame definiscono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, che ha al suo vertice il Presidente del Consiglio dei ministri, cui è attribuita l'alta direzione e la responsabilità generale delle «politiche di cybersicurezza» e cui spetta l'adozione della relativa strategia nazionale, oltre che la nomina e la revoca del direttore generale e del vicedirettore generale della costituenda Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è poi istituito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza, composto dal Presidente del Consiglio, dall'Autorità delegata, ove istituita, e da nove ministri, tra cui il Ministro

dell'università e della ricerca.

L'articolo 5 istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela degli interessi nazionali in tale ambito, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dell'Agenzia, che è composta dal direttore generale, con competenze gestionali, e il collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito delle seguenti categorie, fra cui professori universitari di ruolo. Le funzioni dell'Agenzia sono disciplinate dall'articolo 7. Sul punto, segnala che l'Agenzia persegue obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca, nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche. A seguito di una modifica introdotta in prima lettura, a supporto di alcune delle funzioni dell'Agenzia, presso quest'ultima è istituito un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza e di proposta, presieduto dal direttore generale e composto da altro personale della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e delle associazioni del settore della sicurezza, designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell'articolo 8 presso l'Agenzia è costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Del Nucleo fanno parte, oltre al direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato con funzione di presidente, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare anche rappresentanti di università o di enti e istituti di ricerca.

L'articolo 12 riguarda la disciplina del personale dell'Agenzia, che può avvalersi di un contingente di esperti, non superiore a cinquanta unità, composto da personale proveniente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche. In caso di assunzione di professori universitari di ruolo o di ricercatori universitari confermati, è previsto che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 12 del DPR n. 382 del 1980, che disciplina l'autorizzazione ai professori universitari chiamati alla direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che, al di là dei limitati aspetti di competenza della Commissione, il tema della cybersicurezza riveste un ruolo di rilevante importanza per il Paese. Nell'osservare che l'impianto del provvedimento ruota intorno alla costituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, plaude alla disposizione, contenuta nell'articolo 14, che prevede il coinvolgimento del Parlamento sull'attività svolta dall'Agenzia medesima: al riguardo, ritiene che il Parlamento debba svolgere un effettivo ruolo di controllo. Auspica inoltre che siano evitate sovrapposizioni di compiti e di ruoli con altri organismi già preposti alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Anche alla luce delle recenti notizie di attacchi informatici avvenuti al *server* della Regione Lazio, ritiene che l'Agenzia debba interloquire con enti territoriali, università, enti pubblici, nonché con i privati e le PMI. Da ultimo, si dichiara d'accordo con la proposta dell'Accademia della Crusca di italianizzare il termine «cybersicurezza» in «cibersicurezza».

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) si associa alla senatrice Saponara nel ritenere di grande rilievo il provvedimento in esame, anche alla luce della manifesta inadeguatezza tecnologica a difendere dati sensibili dimostrata da *server* istituzionali, come testimoniato purtroppo dalla vicenda che ha colpito quello della Regione Lazio. Giudica necessari controlli ferrei da parte dei servizi e delle Agenzie all'uopo costituite sull'uso dei dati da parte dei *server*, considerato che l'uso pervasivo dei dispositivi digitali fa sì che l'insieme di dati di ogni singolo individuo sia spesso racchiuso in file facilmente esposti a furti e soggetti al rischio di usi impropri. Anche in merito all'utilizzo delle intercettazioni

telefoniche, le cui registrazioni sono affidate a società private, occorre a suo giudizio una riflessione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e cede la parola al relatore la formulazione della sua proposta di parere.

Il relatore [RAMPI](#) (PD) propone di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime avviso conforme al relatore.

Non essendoci richieste di intervento in dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento, d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento del Senato, che è stato approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 18 giugno 2021. La finalità è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante. In tal modo, non essendo più necessario il superamento dell'esame di Stato, si riducono i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Tale provvedimento si ricollega ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il disegno di legge si compone di 8 articoli. L'articolo 1, al comma 1, dispone che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. Il comma 2 stabilisce che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le richiamate classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio, esse sono individuate nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Con specifico riferimento alla professione di psicologo, ai sensi del comma 3, una parte delle richiamate attività formative professionalizzanti può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. Tale classe di laurea è conseguentemente adeguata a quanto previsto all'articolo 3, con specifico riferimento al tirocinio pratico-formativo. L'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilita all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Il comma 1 prevede che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell'articolo

17, comma 95, della legge 127/1997):

- 1) l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame;
- 2) le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 1, comma 2, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Su quest'ultimo aspetto, è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale. Specifica che sul richiamato decreto ministeriale non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti (invece previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997). Il comma 3 dispone che le università siano tenute ad adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo, per quanto attiene ai corsi di studio in esame, tramite lo strumento del decreto rettorale.

L'articolo 4 demanda ai regolamenti di delegificazione la possibilità di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate titoli universitari fra quelli per i quali è previsto l'accesso all'esame di Stato abilitante senza la necessità di svolgere un tirocinio *post lauream*. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicabilità della citata disposizione le professioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le quali l'esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea. Ai sensi del comma 1, ulteriori titoli universitari possono essere resi abilitanti, con i richiamati regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Quanto alla proposta, essa spetta al Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il richiamato Ministro vigilante. In tale procedura si prevede il coinvolgimento degli ordini o dei collegi professionali, i quali possono assumere l'iniziativa tramite specifica richiesta (da rivolgere al Ministro) o, se ciò non accade, devono obbligatoriamente essere sentiti nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti. Il comma 2 demanda ai richiamati regolamenti la disciplina: 1) degli esami finali, a conclusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-valutativo; 2) della modalità di svolgimento e di valutazione di una prova pratica valutativa, da tenersi nell'ambito dei richiamati esami finali, ai fini del conseguimento della laurea abilitante; 3) della composizione della commissione giudicatrice, all'interno della quale occorre assicurare la presenza di professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Il comma 3 prevede che i regolamenti debbano provvedere: al riordino della disciplina dettata dai regolamenti di attuazione della riforma del settore universitario (di cui alla legge n. 4 del 1999) per adeguarla alle disposizioni di cui alla presente legge (comma 3, lettera a)); alla semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa (lettera b)); alla determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea (lettera c)); all'eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi (lettera d)); a garantire uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica (lettera e)); a definire una composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale (lettera f)).

Il comma 4 rimette ai medesimi decreti di delegificazione la ricognizione delle disposizioni che risultano abrogate dalla data di entrata in vigore dei medesimi regolamenti, in quanto incompatibili con essi e con la presente legge.

In analogia a quanto previsto, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, con riferimento alle lauree rese abilitanti elencate agli articoli 1 e 2, il comma 5 rinvia:

- 1) l'adeguamento della disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
- 2) l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo da parte delle università a decreti rettorali (da

adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341).

L'articolo 5 reca norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante. Le richiamate professioni sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. Nell'ambito delle classi di laurea si prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo e il superamento di una prova pratica valutativa (comma 1). Sulla base di quanto disposto al richiamato articolo 4, si procede all'adeguamento della disciplina delle richiamate classi di laurea magistrale nonché all'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo.

Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni transitorie e finali. L'articolo 6 stabilisce, al comma 1, che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Ciò vale anche per i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previo accreditamento dei medesimi corsi di studio abilitanti. Il comma 2 contempla modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti dal disegno di legge in base ai previgenti ordinamenti didattici (privi del carattere abilitante). A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo. L'introduzione delle citate misure semplificate è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio. Invero la disciplina parrebbe non applicarsi alla laurea magistrale in pedagogia, tenuto conto che per essa sono previste specifiche disposizioni transitorie (all'articolo 7).

Tenuto conto che ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate nel disegno di legge è centrale l'adeguamento dei regolamenti didattici, nel rispetto dell'autonomia universitaria, il comma 3 reca disposizioni dirette a contrastare eventuali forme di inerzia da parte degli atenei. Esso stabilisce infatti che per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, si procede alla sospensione dei finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria. I richiamati finanziamenti sono peraltro riattivati nel momento in cui le università, una volta adottati i predetti regolamenti, li inviano al Ministero dell'università e della ricerca.

Quanto all'articolo 7, esso reca una disciplina transitoria per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Al comma 1, si stabilisce che i richiamati studenti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Quanto alla durata e alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, esse sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Al comma 2 si prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale (ai sensi della normativa vigente, ex articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328) acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice, sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che della procedura informativa che sta per iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 5)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) ricorda i tratti salienti della sua proposta di documento conclusivo, presentata nella seduta del 27 luglio scorso, e le motivazioni delle conclusioni ivi formulate, che intendono consegnare alla Commissione alcuni elementi utili, soprattutto in funzione della discussione del disegno di legge n. [2285](#) e dell'esame della prossima legge di bilancio, in cui potrà svolgersi il dibattito sul rafforzamento del diritto allo studio. Presenta quindi e illustra una nuova proposta di documento conclusivo, pubblicata in allegato, che contiene alcune limitate integrazioni rispetto al testo precedente, alcune delle quali tengono conto delle osservazioni che la senatrice Corrado gli ha informalmente fatto pervenire, di cui dà conto.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) prende nuovamente la parola per formulare innanzi tutto un sentito ringraziamento al Presidente, a tutti i componenti della Commissione, agli Uffici e segnatamente al Servizio Studi. Esprime grande soddisfazione per l'approvazione del documento conclusivo, sottolineando come, sin dall'avvio dell'indagine conoscitiva, tutta la Commissione fosse consapevole della sua importanza e auspicando che il documento possa da subito essere utile al rilancio effettivo del diritto allo studio, dell'università e della ricerca pubblica, mettendo questi temi al centro dell'agenda politica e del modello di sviluppo del Paese, nonché del dibattito pubblico.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi conclusa l'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,40.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA CONDIZIONE STUDENTESCA NELLE UNIVERSITÀ
E IL PRECARIATO NELLA RICERCA UNIVERSITARIA
APPROVATO DALLA COMMISSIONE
(Doc. XVII, N. 5)**

Introduzione

La Commissione istruzione ha deliberato, in data 9 aprile 2019, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento del Senato, sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

La Commissione ha ottenuto l'autorizzazione della Presidenza del Senato sia allo svolgimento della stessa sia ad un'ampia pubblicità dei lavori mediante la trasmissione audiovisiva delle audizioni sul circuito interno, sul canale satellitare e sulla *web tv*, nonché tramite la redazione del resoconto stenografico mediante la trascrizione delle registrazioni audiovideo delle singole sedute.

Con la presente procedura conoscitiva, la Commissione ha inteso indagare le criticità del sistema universitario italiano, con particolare riferimento a due ambiti strategici: la condizione degli studenti e il precariato nella ricerca universitaria.

Il Capitolo I del presente documento è dedicato ad un rapido raffronto internazionale di tipo statistico che consente un inquadramento del sistema italiano nel contesto dei sistemi degli altri Paesi OCSE.

Per quanto riguarda il primo ambito dell'indagine, al quale è dedicato il Capitolo II, si è inteso delineare lo stato dell'arte del diritto allo studio a distanza di vent'anni dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che ha ridefinito i rapporti fra lo Stato e le regioni anche in tale ambito, e di quasi dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n.68 del 2012^[1], che, a tutt'oggi, costituisce la disciplina legislativa di riferimento in materia.

Nel far ciò, la Commissione adotta un'accezione ampia del diritto allo studio che, partendo dall'erogazione di provvidenze economiche e servizi diretti agli studenti meritevoli, ancorché privi di mezzi, copre anche altri aspetti che incidono sul benessere degli studenti, quali la qualità della didattica, l'assistenza sanitaria e il diritto di voto ai non residenti. Nell'indagine sono stati individuati i punti di forza e di debolezza del sistema, anche grazie ai preziosi contributi degli auditi, fra cui le rappresentanze studentesche, e vengono illustrate alcune proposte per un rafforzamento degli istituti. Al precariato nella ricerca universitaria è dedicato il Capitolo III, che, a oltre dieci anni dalla legge n.240 del 2010^[2], opera una disamina dei rapporti di lavoro e delle prospettive di coloro che si incamminano nel percorso professionale della ricerca e della docenza universitaria. A tal fine la Commissione ha fatto tesoro dei contributi e delle riflessioni degli auditi e ha acquistato elementi utili, anche funzionali all'esame del disegno di legge A.S. 2285, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, e dei disegni di legge ad esso connessi^[3].

Nell'ambito dell'indagine sono intervenuti in audizione, in ordine cronologico:

- per l'Associazione studentesca Link, Francesco Pellas coordinatore e Ismail El Gharras rappresentante eletto nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
- per l'Associazione studentesca Azione Universitaria - Studenti per le libertà, Nicola D'Ambrosio consigliere nazionale degli studenti universitari 2016-2019, Claudio Barjami, consigliere nazionale degli studenti universitari 2019-2021 e Rosaria Lauro consigliere studentesco;
- per la Confederazione degli studenti, Mariachiara Pollola, rappresentante della Confederazione;
- per l'Unilab Svoltati Studenti, Matteo Giugovaz, rappresentante dell'Unilab;
- per Vento di cambiamento-Fenix, Erminio Vincenzo Talia, coordinatore dell'Associazione, Edoardo Subiaco e Giuseppe Santangelo, membri del Senato Accademico dell'Università degli studi di Roma La Sapienza e Antonio Stalteri, consigliere nazionale degli studenti universitari;
- per l'Unione degli universitari (UDU), Enrico Gulluni, coordinatore nazionale e Raffaele Dubbioso, membro dell'esecutivo nazionale;
- per la Primavera degli Studenti, Daniele Tagliacozzo, membro del coordinamento nazionale e neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), Tommaso Ovoli, coordinatore di studenti alla Terza (associazione universitaria dell'Università Roma Tre aderente a Primavera degli Studenti) e Luigi Contessini, membro di Primavera degli studenti;

- per l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio (ANDISU), il direttore generale di Er.Go, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia Romagna e membro del Comitato esecutivo, Patrizia Mondin, il presidente di Disco Lazio, Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza del Lazio e membro del Comitato esecutivo, Alessio Pontillo e il delegato del Rettore del Politecnico di Milano per il diritto allo studio e la contribuzione studentesca, Maurizio Zani;
- per l'Ente nazionale per il diritto allo studio (Fondazione ENDISU), il presidente Maurizio Natali e il referente IT e progettazione europea della Fondazione, Andrea Baldin;
- per il Coordinamento liste per il diritto allo studio (CLDS), il rappresentante degli studenti al Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e capogruppo del gruppo consiliare CLDS - Obiettivo Studenti, Andrea Milillo e il segretario Gianluca Porta;
- Luigi Chiapparino, presidente del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);
- per la FLC CGIL, il segretario nazionale Giuseppe Di Lullo e il membro del centro nazionale Annunziato Russo;
- per la CISL Università, il segretario generale Francesco De Simone Sorrentino, il segretario nazionale Domenico Carlomagno e il segretario nazionale Olga Beffa;
- per la Federazione UIL Scuola RUA il dirigente sindacale Claudio Amicucci;
- per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Massimo Inguscio, presidente;
- per l'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), Daniele Pinchera, segretario nazionale;
- per il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), Marco Merafina, Coordinatore Nazionale e Daniele Rinaldi, membro del Direttivo Nazionale;
- per la Rete 29 aprile, Ludovico Pernazza e Alessandro Pezzella;
- per i Precari del CNR, Giuseppe Mattioli, Marica Oliviero, Claudia Caddeo, Lorenzo Marconi, Francesco Cappelli e Giovanni Maria Sardi;
- Vito Mocella in rappresentanza di ricercatori del CNR;
- per l'Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI), Luca Dell'Atti, Segretario nazionale;
- per il Segretariato italiano giovani medici (SIGM), Luigi Cardia, Coordinatore del Dipartimento Medici Ricercatori e per il Comitato per la Valorizzazione del Dottorato, Fulvio Musto, Presidente;
- per il Consiglio universitario nazionale (CUN), il presidente Antonio Vicino;
- per la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il componente della Giunta Francesco Ubertini;
- la dottoressa Federica Laudisa, ricercatrice IRES, ex membro dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario;
- il dottor Giuseppe De Biase, segretario generale della FIR CISL (Federazione innovazione e ricerca);
- la dottoressa Marcella Gargano, direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca;
- per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'assessore della Regione Toscana Alessandra Nardini, coordinatrice della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca.

Nelle conclusioni si dà conto degli esiti dell'indagine e si formulano alcune proposte con riferimento agli ambiti di analisi.

Capitolo I - Il sistema italiano dell'istruzione terziaria in chiave comparata

Prima di entrare nel merito degli istituti oggetto dell'indagine conoscitiva e dei contributi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni, si procede ad un inquadramento del sistema di istruzione terziaria italiana in una prospettiva internazionale comparata^[4], al fine di trarre elementi per una prima valutazione dei punti di forza e di debolezza del sistema.

I.1 Livelli di istruzione

Il punto di partenza scelto per l'inquadramento è quello del livello di istruzione terziaria posseduto dalla popolazione adulta.

Nella Figura 1, nello specifico, sono messi a confronto i livelli di istruzione terziaria (colore arancione), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento generale o senza distinzione per orientamento (colore blu), di istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria ad orientamento professionalizzante (colore celeste) e di istruzione inferiore a quella secondaria di secondo grado (colore grigio).




Figura 1- Livello di istruzione degli adulti 25-34 anni nel 2019. Fonte OCSE (2020), pag. 44

Come si evince dalla Figura, circa il 45% degli adulti compresi tra i 25 e i 34 anni, considerando la media dei Paesi OCSE ("OCSE average"), possiede un'istruzione di tipo terziario. Analoga percentuale si registra con riguardo alla media dei Paesi dell'Unione europea considerati (cioè quelli contemporaneamente appartenenti all'OCSE, d'ora innanzi "EU23", si veda il valore "EU23 average"). Per quanto riguarda l'Italia, la percentuale di giovani adulti in possesso del livello di istruzione terziario è significativamente inferiore (è pari al 28%), ciò che suggerisce una minore capacità del sistema universitario e post universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo.

Tale evidenza statistica pare in linea con quanto emerso dalle audizioni svolte nel corso della presente indagine conoscitiva. Al riguardo, il professor UMBERTINI, in rappresentanza della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), ha rilevato, nel proprio intervento, che "in termini di attrattività [...] il nostro sistema universitario non ha gli *standard* europei"[\[5\]](#).

[1.2 Istruzione terziaria e occupazione](#)

Al fine di comprendere l'efficacia di un sistema di istruzione terziario, occorre tener conto delle effettive *chances*, da parte dello studente che ha concluso il relativo ciclo di studi, di trovare un impiego. In proposito, si rinvia alla Figura 2 in cui si confrontano i tassi di occupazione dei giovani adulti a seconda del percorso formativo (più elevato) concluso.

I dati riportati nella Figura evidenziano che in media, nei Paesi OCSE, il tasso di occupazione è pari al 61% fra i giovani adulti (25-34 anni) che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado, al 78% fra coloro che sono in possesso di un'istruzione secondaria di secondo grado o post-secondaria (ma non di quella terziaria), e all'85% fra coloro che vantano un'istruzione di tipo terziario. Invero occorre tener altresì presente che chi possiede livelli di istruzione bassi percepisce stipendi mediamente inferiori, si occupa di attività spesso di tipo routinario che possono essere in prospettiva oggetto di automazione, con conseguente crescita del rischio di disoccupazione, e più in generale risulta un soggetto più vulnerabile.

Rispetto alla correlazione positiva fra livello di istruzione e tasso di occupazione che si riscontra, in media, a livello di Paesi OCSE, in Italia essa è meno accentuata. Più precisamente il tasso di occupazione dei giovani adulti con istruzione terziaria, pari a quasi il 70%, è infatti inferiore, anche se di poco (e non superiore come ci si sarebbe potuti attendere), al tasso di occupazione dei giovani adulti che hanno concluso un ciclo di istruzione secondario di secondo grado o post-secondario ad orientamento professionale.

Lo scenario che si registra in Italia non trova molti riscontri negli altri Paesi OCSE: rispetto agli Stati con un tasso di occupazione comparabile a quello dell'Italia, analogie ci sono solo con la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca e, in minor misura, con la Grecia. I richiamati dati lasciano intendere che il sistema di istruzione terziaria in Italia, oltre ad essere - come segnalato in precedenza - poco attrattivo, parrebbe essere meno efficace nell'assicurare le migliori competenze per il mercato del lavoro.

Invero, anche se si tratta di una constatazione che esula dall'ambito della presente indagine, è significativa anche la circostanza che l'Italia sia l'unico Paese fra quelli presi in esame in cui a coloro che non possiedono neanche un'istruzione secondaria di secondo grado è associato un tasso di occupazione superiore (anche in questo caso di poco) rispetto a coloro che hanno concluso positivamente un percorso formativo secondario di secondo grado di carattere generalista.




Figura 2tassi di occupazione dei giovani adulti (25-34 anni) secondo il livello di istruzione. Fonte OCSE (2020), pag. 73

I.3 Spesa in istruzione terziaria

Proseguendo nell'inquadramento internazionale del sistema italiano, la Figura 3 dà conto della spesa complessiva in istruzione registrata nel 2017, distinguendo fra quella di livello terziario e le altre tipologie.




Figura 3 Spesa totale (inclusiva dei settori pubblico, privato e proveniente da fonti internazionali) in istruzione terziaria e non terziaria in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 284

Come si vede, in media i Paesi OCSE investono nell'istruzione il 4,9% del PIL, di cui circa l'1,5% in quella terziaria. Tali valori flettono solo leggermente considerando la media dei Paesi dell'Unione europea (EU23). Quanto all'Italia, essa (intesa come somma fra il settore pubblico e quello privato) investe meno della media dei Paesi OCSE in istruzione e, per quanto qui interessa, nell'istruzione terziaria: la spesa complessiva è infatti pari al 3,9%, di cui solo lo 0,9% è destinato all'istruzione terziaria.

Con specifico riguardo alla spesa in istruzione terziaria, la Figura 4 illustra le componenti pubblica e privata in percentuale del PIL.




Figura 4 Spesa in istruzione terziaria con distinzione fra la componente pubblica (colore celeste) e quella privata (colore arancione) in % del PIL nel 2017. Fonte OCSE (2020), pag. 287

A livello medio, la componente pubblica della spesa in istruzione terziaria nei Paesi dell'OCSE è pari all'1% del PIL, nei 23 Stati dell'Unione europea (EU23) è pari allo 0,9%, mentre in Italia è pari allo 0,6%. Pertanto, anche la quota di risorse pubbliche dirette nel settore dell'istruzione terziaria è al di sotto della media OCSE.

I.4 Tasse universitarie e sostegno al diritto allo studio

Un altro ambito rilevante di raffronto è il livello della tassazione universitaria nel settore terziario, che è riportato nella Figura 5, in cui si distingue fra master, lauree e lauree brevi.

Quanto al livello di tassazione complessivo, si registra ampia eterogeneità nei Paesi considerati: vi sono infatti alcuni Paesi OCSE (circa un terzo) in cui non sono previsti oneri a carico degli studenti: fra questi la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, la Norvegia, la Repubblica Slovacca, la Slovenia e la Svezia. In altri Paesi gli oneri sono consistenti (ad esempio Inghilterra e Stati Uniti). Quanto all'Italia, essa detiene una posizione (l'undicesima) intermedia, con oneri attorno ai 2.000 dollari, che - pur essendo considerevolmente inferiori rispetto ad alcuni sistemi (ad esempio quelli di derivazione

anglosassone) - risultano superiori rispetto a Paesi (fra cui Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia) che, come evidenziano i confronti internazionali richiamati in precedenza, si distinguono per una capacità attrattiva maggiore, una migliore spendibilità della formazione acquisita nel mercato del lavoro e che investono maggiormente nel settore dell'istruzione terziaria. Il confronto suggerisce che il livello della tassazione universitaria italiana sia eccessivo avendo riguardo alle politiche adottate da altri Paesi europei.

Considerando la distinzione fra i percorsi formativi del terziario, emerge che, nel complesso, l'onere più elevato è sostenuto per i master, indi per la laurea e infine per la laurea breve. Invero tale distinzione è molto accentuata in alcune realtà (ad esempio negli Stati Uniti) e meno in altre (fra cui l'Italia).




Figura 5 Media delle tariffe annuali corrisposte dagli studenti per l'istruzione terziaria con distinzione fra laurea breve, laurea e master nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 323

Nella Figura 6 si confronta la quota di studenti che ha ricevuto un sostegno finanziario pubblico, in termini di borse di studio o di prestiti garantiti dallo Stato, nell'a.a. 2017/2018 e nell'a.a. 2007/2008. Ciò consente di verificare in quale direzione si siano mossi i sistemi di istruzione terziari nell'ultimo decennio.




Figura 6 - quota degli studenti dell'istruzione terziaria che beneficiano di sostegno finanziario pubblico: confronto fra l'a.a. 2007/2008 e 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 328

Rispetto ai 13 Paesi di cui sono disponibili statistiche in proposito, l'Italia presenta nell'a.a. 2017/2018 un livello di sostegno superiore a quello assicurato in Belgio, Portogallo, Austria e Svizzera, ed inferiore a tutte le altre realtà considerate. Si segnala tuttavia che l'Italia è il Paese europeo che, rispetto all'a.a. 2007/2008, ha incrementato in modo più significativo la quota di studenti beneficiari. I dati evidenziano che il percorso intrapreso dall'Italia in termini di sostegno al diritto allo studio stia andando nella giusta direzione, anche se il *gap* con molti Paesi continua a sussistere. Andando ad operare un raffronto rispetto alla tipologia di sostegno pubblico condotta su 22 Paesi (si veda la Figura 7), si nota che, in circa la metà, prevale lo strumento del prestito garantito o effettuato dal settore pubblico e, nell'altra, lo strumento dei sussidi diretti o borse di studio.




Figura 7- Importi annuali medi ricevuti dagli studenti dell'istruzione terziaria sotto forma di borse di studio o prestiti pubblici: nell'a.a. 2017/2018. Fonte OCSE (2020), pag. 329

Si nota che nei Paesi in cui prevale lo strumento del prestito, trova spazio (più o meno ampio) anche lo strumento delle sovvenzioni/borse di studio, con l'unica eccezione della Lituania.

Di contro, in numerosi Stati in cui prevale tale ultimo strumento, il ruolo dei prestiti è del tutto marginale o inesistente. È il caso dell'Italia, in cui il sostegno pubblico si esplica attraverso lo strumento delle borse di studio (fermo restando che, come si dirà nel seguente capitolo, nell'ordinamento è comunque previsto il c.d. prestito d'onore). Il raffronto internazionale suggerisce che in Italia potrebbe essere avviata una riflessione sull'opportunità di rafforzare il sostegno pubblico al diritto allo studio anche mediante lo strumento dei prestiti. In proposito, alcuni studi (si veda OCSE, 2020, pag. 329) ne evidenziano i vantaggi, ed in particolare la circostanza che con le medesime risorse pubbliche si può riuscire a raggiungere una platea ben più vasta di beneficiari, e gli aspetti negativi, e nello specifico la minore efficacia ad attrarre nel percorso di studi gli studenti che appartengono a nuclei con reddito particolarmente basso.

Lo strumento dei prestiti è assente anche in altri Paesi: Austria, Portogallo, Belgio, Estonia, Repubblica Slovacca.

I.5 Rapporto tra studenti e personale docente

Fra gli ambiti di raffronto internazionale pertinenti ai fini dell'indagine vi è il rapporto fra il numero di studenti e il personale docente. Come si vede dalla Figura 8, in cui è considerata la quasi totalità dei Paesi OCSE, i rapporti tra studenti e personale docente sono molto diversificati: si passa da realtà in cui tale rapporto è estremamente basso (4,4 in Lussemburgo, 9,4 in Norvegia, 10,1 in Svezia) sino a Paesi in cui esso è particolarmente elevato (27,7 Colombia, 27,3 in Indonesia e 25,1 in Turchia). L'Italia si colloca fra i Paesi in cui detto rapporto è più elevato (20,3). Se si considerano esclusivamente i Paesi appartenenti all'Unione europea, tale rapporto è inferiore, peraltro di poco, solo all'Irlanda (20,4) e al Belgio (21). Rispetto alla maggior parte degli Stati, esso è, in alcuni casi anche di molto, superiore: in Germania (12), Spagna (12,3), Portogallo (14,3), Regno Unito (15,4) e Francia (16,8).




Figura 8 Rapporto fra studenti e personale docente nell'educazione terziaria nei Paesi OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021)

<https://data.oecd.org/teachers/students-per-teaching-staff.htm>

I dati appena richiamati lasciano supporre che in Italia sia necessario rafforzare il personale docente al fine di pervenire ad un rapporto studenti/docenti in linea con i principali Paesi europei.

I.6 Età media dei docenti

Proseguendo nel sintetico raffronto internazionale, un dato rilevante è costituito dall'età media dei docenti nel settore dell'istruzione terziaria.

La Figura 9 prende in considerazione la percentuale dei docenti con almeno 50 anni sul totale dei docenti nei Paesi OCSE considerati.

Come si evince dalla Figura 9, in Italia la quota di tali docenti costituisce il 55,6% del totale ed è la più elevata in assoluto. Volendo restringere il paragone ai principali Paesi dell'UE, in Germania tale rapporto è pari al 26,9%, in Olanda al 32,7%, nel Regno Unito al 40,3%, in Spagna al 44,2% e in Portogallo al 44,5%.




Figura 9 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età pari o superiore ai 50 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021) <https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart>

Nella Figura 10 sono presi in considerazione i docenti con età inferiore ai 30 anni in rapporto al totale (individuati graficamente con dei pallini) e i docenti con età compresa tra i 30 e i 39 anni sul totale (rappresentati graficamente con dei rombi).




Figura 10 Rapporto fra docenti dell'istruzione terziaria con età inferiore ai 39 anni sul totale dei docenti nel medesimo Paese OCSE (dati disponibili 2016- 2018). I pallini rappresentano il rapporto tra docenti con meno di 30 anni sul totale, mentre i rombi il rapporto fra docenti di età compresa tra i 30 e i 39 sul totale. Fonte: rielaborazione su dati della Banca dati OCSE (2021)
<https://data.oecd.org/teachers/teachers-by-age.htm#indicator-chart>

Come si evince dalla Figura, in Italia la quota di docenti con meno di trent'anni è estremamente bassa (0,8%) ed è la più bassa con la sola eccezione della Slovenia. È inferiore, fra l'altro, rispetto alla Germania (24,6%), alla Norvegia (19,8%), all'Olanda (17,9) e anche ad alcuni Paesi, per molti aspetti comparabili con l'Italia, in cui tale rapporto è decisamente inferiore alla media, come la Spagna (4%) e Portogallo (3,8%).

Anche considerando i docenti di età compresa tra i 30 e i 39 anni, la situazione, in termini comparati, non muta. Il rapporto tra tali docenti e il totale è infatti pari a 13,5%, superiore solo a quello della Slovenia (11,8%) e inferiore, fra l'altro, a quelli di Germania (30%), Olanda (28,2%), Regno Unito (24%), Spagna (19,8) e Portogallo (19,2%).

I dati illustrati nella Figura 9 e nella Figura 10 restituiscono il quadro di un Paese con un personale docente nel settore dell'istruzione terziaria con età molto avanzata e con un sistema universitario che offre ai giovani molte meno opportunità professionali rispetto a quanto accade negli altri Paesi OCSE.

Capitolo II - La condizione dello studente

Partendo dal raffronto dei dati dei Paesi OCSE esaminati nel precedente capitolo, in cui si sono evidenziate alcune criticità del sistema di istruzione terziaria, a partire dalla sua minore attrattività nei confronti degli studenti, la Commissione ha ritenuto di dedicare uno dei due filoni dell'indagine conoscitiva alla condizione studentesca nelle università, con particolare riferimento al diritto allo studio (all'altro, relativo al precariato nella ricerca universitaria, è dedicato il successivo capitolo). La condizione studentesca implica una visione complessiva del benessere dello studente e più in generale dello stato del mondo accademico, che nel presente capitolo sarà prevalentemente declinata con riferimento al diritto allo studio, sebbene non si esaurisca in quest'ultima. Sulla condizione studentesca influiscono infatti anche (e per alcuni versi soprattutto) la qualità della didattica e della docenza, nonché - più in generale - la capacità del sistema di istruzione terziaria di far acquisire agli studenti le conoscenze elevate e l'alta professionalità richieste da una società sempre più dinamica e competitiva. Sotto tale profilo appare pertanto strettamente connesso anche il tema del superamento del precariato e dell'esigenza di rendere più attrattiva la carriera universitaria nei confronti dei più capaci.

Con queste premesse, nel presente capitolo sono prese in esame le basi giuridiche, a partire dalla Costituzione italiana, su cui si fonda il diritto allo studio universitario; si illustrano i principali strumenti di cui beneficiano gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi; si dà conto delle novità normative degli ultimi anni e delle risorse effettivamente erogate; infine si analizzano le criticità del sistema e, facendo tesoro dei contributi conoscitivi emersi nel corso dell'indagine, si formulano alcune indicazioni per migliorare la condizione dello studente e rafforzare l'esercizio del diritto allo studio.

II.1 Il diritto allo studio universitario: gli articoli 3 e 34 della Costituzione

Il diritto allo studio universitario ha un solido fondamento nella Costituzione italiana ed in particolare negli articoli 3 e 34.

Quanto all'articolo 3, esso statuisce, al primo comma, la pari dignità sociale dei cittadini e la loro eguaglianza davanti alla legge e, al secondo comma, che alla Repubblica spetta il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Si tratta di principi che, pur avendo un carattere generale, impongono alla Repubblica, nelle sue componenti, la predisposizione di un sistema di istruzione aderente a tali principi.

Centrale per ogni ragionamento sul diritto allo studio è l'articolo 34 della Costituzione, che declina in favore degli studenti proprio i contenuti dell'articolo 3, stabilendo che: i) i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (terzo comma); ii) e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (quarto comma).

L'articolo 34 riconosce dunque agli studenti capaci e meritevoli, a prescindere dalle condizioni economico-sociali loro o delle loro famiglie, il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi, che includono pertanto i percorsi universitari e postuniversitari, e pone in capo alla Repubblica il preciso dovere di rimuovere, attraverso misure di sostegno anche di carattere economico, gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo godimento di tale diritto.

Le misure di sostegno consistono in:

- i) borse di studio;
- ii) assegni famigliari;
- iii) altre provvidenze. Per l'attribuzione di tali ultime misure^[6], l'articolo 34 prevede che essa debba avvenire a seguito di un "concorso", sicché l'ampia discrezionalità demandata ai pubblici poteri nella definizione delle "altre provvidenze" è temperata dalla necessaria previsione di una procedura

selettiva per l'assegnazione delle stesse.

Sul punto la Corte costituzionale (si veda la [sentenza n. 2 del 2013](#)) chiarisce la portata del riferimento al "concorso", affermando che "[s]e la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente".

Tale rilievo ha consentito alla Corte di dichiarare incostituzionale una legge della Provincia autonoma di Bolzano che aveva subordinato l'accesso alle prestazioni per il sostegno al diritto allo studio, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, al requisito della residenza quinquennale ininterrotta nel territorio provinciale.

Quanto all'espressione "capaci e meritevoli", essa deve essere intesa come diretta a disporre un sostegno in favore di coloro che, privi di mezzi, si impegnino negli studi con profitto. Pur spettando al legislatore definire in concreto le modalità per accedere ai benefici, la norma costituzionale, in combinato disposto con l'articolo 3 della Costituzione, si presta ad essere interpretata nel senso di favorire coloro che, se avessero goduto di una condizione economica e sociale migliore, avrebbero senz'altro proseguito con profitto gli studi, senza che se ne debba trarre la richiesta di capacità eccezionali. In caso contrario, il principio di eguaglianza sostanziale, cui mira la disposizione, sarebbe compromesso perché agli studenti privi di mezzi verrebbero richiesti risultati formativi superiori rispetto a quelli che si richiedono alla generalità degli studenti (cioè, ai sensi dell'art.33, quinto comma, della Costituzione il superamento di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi).

Importanti contributi ermeneutici sono offerti dalla giurisprudenza costituzionale. Nella sentenza n. 274 del 1993, la Corte costituzionale - nel censurare una disposizione legislativa nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. a favore dei figli maggiorenni infraventiseenni che avessero intrapreso un percorso di studi universitario, se in possesso di un reddito proprio, ancorché insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento - offre un'interpretazione dell'art. 34, terzo comma, in cui si segnala la centralità del concetto di profitto e la discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle modalità di verifica del raggiungimento del profitto.

La richiamata disposizione costituzionale, ad avviso della Corte, riconosce il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli", "la cui valutazione, come si ricava anche dai lavori preparatori della Costituzione, implica un riscontro relativamente al . Ciò varrebbe ad escludere, fra l'altro, che la tutela finisca per incoraggiare i casi di tante formali iscrizioni seguite da un inadeguato (o nessuno) impegno". La Corte peraltro riconosce al legislatore ampi margini di discrezionalità nell'individuare la modalità con cui debba verificarsi il profitto, che può consistere nella mera frequenza (per la scuola media e professionale), l'iscrizione (per l'università) o un'effettiva dedizione (con riferimento alla disciplina di cui all'art.19 della legge n.191 del 1975, allora vigente, relativa al rinvio del servizio di leva per gli studenti universitari).

Sulla discrezionalità del legislatore, la Corte costituzionale (con la [sent. n.359/1995](#)) torna ad esprimersi, giudicando infondate le censure di costituzionalità della richiamata legge n.191/1975 (in relazione all'art.19, comma 5) che non consentiva ad uno studente iscritto all'università il rinvio del servizio di leva se avesse già ottenuto di ritardare il medesimo servizio di leva per più di due anni.

Occorre peraltro rilevare, utilizzando le parole della Corte costituzionale ([sent. n.215/1987](#))^[7], che l'obiettivo dell'art.34 è soprattutto quello di "garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona" e che in esso "l'accento è essenzialmente posto sugli ostacoli di ordine economico, giacché il Costituente era ben consapevole che è principalmente in queste che trova radice la disuguaglianza delle posizioni di partenza e che era perciò indispensabile dettare al riguardo espressioni prescrittive idonee a garantire l'effettività del

principio di cui al primo comma".

II.2 Il riparto di competenze fra Stato, regioni e università

Il riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni in materia di diritto allo studio è definito dall'articolo 117 della Costituzione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la riforma costituzionale del 2001.

Al fine di inquadrare gli elementi portanti dell'assetto costituzionale in materia di riparto di competenza nel diritto allo studio, pare opportuno un breve richiamo al riparto previsto nel testo originario della Costituzione.

a) Il riparto prima della riforma del Titolo V della Parte II (2001)

In precedenza, sin dal 1948, il diritto allo studio rientrava nell'ambito delle materie "beneficenza pubblica" e "assistenza scolastica" per le quali era prevista una competenza legislativa di tipo concorrente. Alle regioni infatti spettava la disciplina legislativa da esercitare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato "sempreché le norme stesse non [...] [fossero] in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni" (art.117, primo comma).

Il primo provvedimento organico con cui il Legislatore ha dato attuazione al dettato costituzionale è stato approvato solo nella parte finale degli anni Settanta. Si tratta dell'art. 44 del DPR 616 del 1977 che disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari (primo comma). L'articolo prefigurava inoltre (al secondo comma) il conseguente trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni, dei beni e del personale delle opere universitarie (di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni), poi disciplinato con il decreto-legge n.536 del 1979 che ha previsto che lo stesso avvenisse sulla base di specifici principi, fra cui in particolare il "rispetto dell'autonomia delle università degli studi garantita dall'articolo 33 della Costituzione" e i "limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'articolo 34 della Costituzione".

Le regioni hanno indi disciplinato la materia, peraltro autonomamente ed in modo non omogeneo in assenza di una normativa statale di riferimento, poi intervenuta all'inizio degli anni Novanta (la legge n.390 del 1991, "Norme sul diritto agli studi universitari", v. il *box* che segue).

La prima legge-quadro sul diritto allo studio (legge n.390 del 1991)

La legge n.390 del 1991, adottata prima della riforma costituzionale del 2001 e non più vigente, ha introdotto una prima disciplina-quadro in attuazione degli articoli 3 e 34

della
Costituzione, con
l'obiettivo di
"rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e
sociale che di
fatto limitano
l'uguaglianza dei
cittadini
nell'accesso
all'istruzione
superiore e, in
particolare, per
consentire ai
capaci e
meritevoli, anche
se privi di mezzi,
di raggiungere i
gradi più alti
degli studi"
(art.1).
A tal fine ha
definito il riparto
delle
competenze,
attribuendo:
i) allo Stato le
funzioni di
indirizzo,
coordinamento e
programmazione
in materia di
diritto agli studi
universitari;
ii) alle regioni gli
interventi volti a
rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e
sociale per la
concreta
realizzazione del
diritto agli studi
universitari;
iii) alle
università il
compito di
organizzare i
propri servizi,
compresi quelli

di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. In tale contesto, sono state previste forme sinergiche fra i richiamati attori istituzionali da perseguire anche mediante accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività. La legge demanda ad un DPCM, da adottare con cadenza triennale e sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'istituenda Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, la definizione dei criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi

contemplati dalla
medesima legge
e non destinati
alla generalità
degli studenti,
nonché le
tipologie minime
e i relativi livelli
per la concreta
realizzazione del
diritto allo studio
di competenza
delle regioni.
Quanto alle
condizioni
economiche, esse
vanno
individuate sulla
base della natura
e dell'ammontare
del reddito
imponibile e
dell'ampiezza del
nucleo familiare.
Fra gli strumenti
individuati dalla
legge si
rammentano i
prestiti d'onore
(art.16), destinati
a sopperire alle
esigenze di
ordine
economico
connesse alla
frequenza degli
studi, da
rimborsare
ratealmente,
senza interessi,
dopo il
completamento o
la definitiva
interruzione
degli studi; il
Fondo per
l'erogazione di
borse di studio
finalizzate
all'incentivazione
ed alla

razionalizzazione
della frequenza
universitaria
(art.17). Inoltre
la legge
contemplava, fra
le altre, norme
per favorire la
realizzazione di
alloggi
universitari,
nonché la stipula
di convenzioni
fra Regioni e
università per
assicurare
prestazioni
sanitarie agli
studenti
all'interno delle
università.

b) Il riparto nel testo vigente della Costituzione (art.117, secondo comma, lettera m), e quarto comma)

Con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001) il diritto allo studio diviene di competenza esclusiva delle Regioni.

Nell'ambito del riparto delle competenze legislative sancito dall'art.117 della Costituzione, nel testo vigente, la materia non è compresa né fra gli ambiti di competenza esclusiva statale, né (come in precedenza) fra quelli di competenza concorrente. La titolarità del potere legislativo pieno spetta pertanto alle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117, che reca una clausola di attribuzione residuale a queste ultime della competenza legislativa sulle materie non elencate nei precedenti due commi. La Regione, nell'attuazione del richiamato diritto sociale, vanta anche una competenza in ordine all'organizzazione amministrativa, che legittima la stessa ad individuare le modalità operative, inclusa l'individuazione delle strutture a tal fine preposte.

Poiché tuttavia il diritto allo studio costituisce un diritto sociale, allo Stato permane la competenza (di tipo esclusivo) per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (d'ora innanzi LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il livello nazionale (art.117, secondo comma, lettera m)).

In quanto competenza trasversale, la stessa può essere esercitata in modo anche molto incisivo sino ad "invadere" alcune materie riservate alla competenza delle regioni. Essa deve tuttavia rispettare il principio della leale collaborazione e non può in ogni caso spingersi sino ad ingerirsi direttamente sull'assetto organizzativo e gestorio riservato alla potestà legislativa delle Regioni, "alle quali compete l'individuazione degli standard organizzativi e qualitativi degli enti operanti nel campo dei servizi educativi e di istruzione" ([sent. n.87 del 2018](#), Considerato in diritto n.3.2).

Con specifico riferimento al principio di leale collaborazione, la giurisprudenza costituzionale ritiene necessario il suo rispetto nel momento in cui una disciplina statale si inserisce (ad esempio nel caso in cui si rinvenga l'esigenza di un intervento unitario secondo i canoni della c.d. chiamata in sussidiarietà [8]) in ambiti materiali caratterizzati da un intreccio di competenze statali e regionali; e ciò vale anche

con riguardo a normative statali sul diritto allo studio.

È stata pertanto ritenuta ammissibile la determinazione diretta da parte dello Stato (con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) dei fabbisogni finanziari regionali ai fini del riparto delle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, che concorre (assieme ad altre fonti finanziarie) a rendere effettivo il diritto sociale che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, a condizione che essa sia frutto di un'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, non essendo sufficiente il mero parere (sent. n.87/2018, *v.infra*).

È stata altresì considerata legittima la previsione di un'erogazione di una prestazione relativa al diritto allo studio direttamente da parte dello Stato^[9] in favore degli studenti che ne hanno diritto, nel presupposto che la chiamata in sussidiarietà sia "giustificata dall'esigenza di rafforzare, in modo uniforme sul territorio nazionale, l'effettività del diritto allo studio" e che il coinvolgimento delle Regioni sia comunque garantito, nell'ottica della leale collaborazione, nella fase attuativa della disposizione tramite lo strumento dell'intesa.

Si veda in proposito la sentenza n. 87 del 2018, con la quale, fra l'altro, la Corte ha censurato la previsione normativa (art. 1, comma 271, della legge 11 dicembre 2016, n. 232), con cui era stata disposta l'istituzione di un unico ente per il diritto allo studio a livello regionale, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «previa intesa» con la medesima Conferenza. La Corte ha censurato altresì l'art. 1, comma 275, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che la «Fondazione Articolo 34», entro il 30 aprile di ogni anno, bandisca almeno 400 borse di studio nazionali «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché «d'intesa» con la medesima.

In attuazione del dettato costituzionale, la legge n.240 del 2010 ha delegato il Governo, tramite lo strumento del decreto legislativo alla revisione, fra l'altro, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e alla contestuale definizione dei LEP erogati dalle università statali (art.5, comma 1, lettera *d*)).

Nell'esercizio della delega si prevedeva il rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (art.5, comma 6):

- a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
- b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- c) definire i criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (*v.supra*);
- d) favorire il raccordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
- e) prevedere la stipula di specifici accordi con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

Dando seguito alla delega legislativa, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 68 del 2012, cui è dedicato il successivo paragrafo.

[II.3 La disciplina legislativa in materia di diritto allo studio: il d.lgs. n. 68 del 2012](#)

Lo strumento normativo cardine del diritto allo studio è costituito dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega contenuta nella richiamata legge n.240 del 2010.

L'articolo 3, nel definire le attribuzioni in materia, in linea con il precetto costituzionale prefigura un sistema integrato di strumenti e servizi al quale partecipano:

- i) lo Stato, cui spetta la determinazione dei LEP;
- ii) le regioni, che esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di tale diritto, che include la facoltà di integrare la gamma degli strumenti e dei servizi definita dal d.lgs. (all'articolo 6). In tale contesto normativo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome esercitano le proprie competenze in materia ai sensi dei rispettivi statuti (che come noto sono fonti di rango costituzionale) e delle norme di attuazione dei medesimi statuti;
- iii) le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci, sono chiamate a svolgere attività ancillari al diritto allo studio: organizzando i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli studi; promuovendo le attività di servizio di orientamento e tutorato delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi universitari legalmente riconosciuti; agevolando la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali e nei giorni festivi di biblioteche, laboratori e sale studio; sostenendo attività culturali, sportive e ricreative, incluse quelle autogestite dagli studenti; curando l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione, al fine di favorire la mobilità anche internazionale degli studenti e promuovendo interscambi di studenti con università italiane e straniere; pubblicizzando gli interventi in materia di diritto allo studio.

Gli ulteriori contenuti del d.lgs. sono illustrati nell'ambito dei seguenti paragrafi, in cui sono descritti gli strumenti del diritto allo studio.

[II.4 Gli strumenti del diritto allo studio](#)

[II.4.1 Borse di studio](#)

Si tratta del principale strumento per la realizzazione del diritto allo studio, disciplinato dagli articoli 7, 8 e, nelle more della definizione dei LEP, 18 del D.lgs. 68/2012.

Ai sensi dell'art.7, le borse di studio rientrano nell'ambito dei LEP da assicurare in modo uniforme sul territorio nazionale. L'importo *standard* della borsa andrebbe pertanto quantificato sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per gli studi universitari tenendo conto anche delle differenziazioni territoriali.

I richiamati costi devono riguardare le spese per il materiale didattico, per il trasporto, per la ristorazione, per l'alloggio, nonché per la frequenza ad eventi culturali.

La spesa standard è quantificata avendo riguardo a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino al 20 per cento superiore al limite

massimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alla borsa di studio, computata su undici mesi.

Per accedere alla borsa occorre il possesso di specifici requisiti, sia di merito che di condizione economica, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca [\[10\]](#) (art.8), non ancora adottato. La norma legislativa, in termini di requisiti di merito, stabilisce che questi debbano anche tener conto della durata normale del corso di studi; mentre in termini di condizione economica occorre avere riguardo all'indicatore della situazione economica equivalente e della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Sono inoltre previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Sebbene la disciplina in esame assimili a tutti gli effetti l'erogazione delle borse ad una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, l'art.7, comma 1, secondo periodo, specifica che la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili". In tal modo la disposizione ammette implicitamente la possibilità che la prestazione sociale, che dovrebbe essere garantita a tutti gli aventi diritto, non lo sia qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti.

Tale vincolo determina un vero e proprio ribaltamento della *ratio* sottesa alla disciplina sui LEP, per la quale le risorse finanziarie dovrebbero essere individuate a valle (e non a monte) della determinazione dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio.

La Corte costituzionale non è stata chiamata a giudicare la fondatezza di censure riferite alla disposizione in questione, in cui si prevede che la concessione delle borse di studio è assicurata nei limiti delle risorse a disposizione. Ciò premesso, occorre segnalare che, nella [sentenza n. 275/2016](#), la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della regione Abruzzo nella parte in cui prevedeva che "solo nei limiti delle disponibilità finanziarie" si potesse soddisfare il diritto allo studio degli studenti disabili. In quell'occasione ha affermato che "[è] la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione".

Il d.lgs. 68/2012 ha peraltro previsto una disciplina transitoria, la cui operatività, come noto, si è protratta sino ad oggi, vista la perdurante mancata definizione dei LEP.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 18 (come modificato dall'art. 2, comma 2-ter, del d.l. n. 104/2013), nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal d.lgs. n. 68/2011 di attuazione del federalismo fiscale, al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità, si provvede attraverso:

- i) il fondo integrativo statale (FIS) per la concessione delle borse di studio, da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- ii) il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio (articolata in tre fasce di reddito);
- iii) le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto alla richiamata tassa regionale), che devono essere di ammontare almeno pari al 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS.

Nel corso dell'indagine è stata fermamente stigmatizzata (in particolare da EL GHARRAS, STALTERI, D'AMBROSIO, GIUGOVAZ, GULLUNI, MONDIN, CHIAPPARINO, LAUDISA, DE SIMONE SORRENTINO, VICINO) la richiamata disposizione relativa ai cosiddetti "idonei non beneficiari", ossia come detto studenti che pur avendo titolo, ai sensi della disciplina vigente, alla borsa di studio, se la vedono negare in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziare, situazione che - come è stato osservato - rappresenta un *unicum* del nostro Paese nell'area OCSE.

A tal proposito, la Commissione, nel condividere l'opportunità di riconsiderare tale disciplina per il suo carattere per alcuni aspetti elusivo del dettato costituzionale (art.34, terzo comma) che attribuisce a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, evidenzia con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale registrato negli ultimi anni a partire dalla scorsa legislatura che ha sia, nella sostanza, attenuato (sebbene non eliminato) in modo significativo il fenomeno degli idonei non beneficiari, sia, più in generale, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio. Tale fenomeno è stato illustrato dalla dott.ssa LAUDISA[11], la quale ha ricordato che il FIS è quasi duplicato negli ultimi dieci anni e che il problema dell'idoneo non beneficiario, a livello nazionale, è oggi molto contenuto, sebbene, a livello regionale, continuano a sussistere elementi di criticità. Si veda in proposito la Tabella 1, in cui si rappresenta il numero delle borse di studio attribuite agli studenti nel sistema di istruzione terziario a partire dall'a.a. 2015/2016 sino a quello 2019/2020:

| Anni | Università | | Istituti AFAM | Idonei | Borse | TOTALE IDONEI |
|-----------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------|---------|---------------|
| | Corsi di laurea | Corsi post laurea | | | | |
| 2015/2016 | 131.240 | 875 | 4.783 | 4.129 | 141.003 | 150.504 |
| 2016/2017 | 162.020 | 915 | 6.032 | 4.044 | 171.119 | 179.809 |
| 2017/2018 | 173.441 | 916 | 6.734 | 3.783 | 180.934 | 187.787 |
| 2018/2019 | 185.566 | 1.000 | 7.581 | 3.771 | 200.730 | 213.201 |
| 2019/2020 | 203.500 | 912 | 9.017 | 3.470 | 220.299 | 228.787 |
| Var. % | | | | | | |
| 2015/2016 - 2019/2020 | 55,3% | 4,2% | 88,3% | -10,3% | 58,3% | 52,3% |
| 2019/2020 | | | | | | |

Tabella 1 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei (la differenza è data dagli idonei non beneficiari) - Fonte Miur - "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7

Come si evince dall'ultima riga della tabella, la differenza in percentuale fra il numero delle borse erogate fra il primo e l'ultimo degli anni considerati è pari al 58,3%, cioè l'incremento delle borse è pari a poco meno del 60%. Il fenomeno è peraltro particolarmente accentuato nei corsi degli istituti AFAM, in cui il numero delle borse assegnate si è accresciuto di oltre l'88 per cento. Quanto al numero degli idonei non beneficiari in rapporto al totale degli idonei, esso si è ridotto drasticamente, passando

dal 6,29% nell'a.a. 2015/2016 al 2,4% nell'a.a.2019/2020.

Si tratta di un *trend* di assoluto rilievo, che sottende un impegno delle Istituzioni nei confronti del diritto allo studio. Nella valutazione complessiva dell'efficacia dello strumento in esame, come si avrà modo di tornare nel prosieguo del documento, occorrerebbe tuttavia avere riguardo anche ad altri aspetti, quali in particolare l'adeguatezza sia dell'importo delle borse, sia dei livelli reddituali e patrimoniali delle famiglie degli studenti richiesti per l'accesso al sostegno pubblico.

Nella Tabella 2 si riporta la distribuzione regionale delle sole borse di studio erogate dalle università (che come si evince dalla tabella precedente rappresentano circa il 94% del totale delle borse erogate). Nella settima colonna è riportato il rapporto percentuale fra il numero dei borsisti ed il totale degli idonei e pertanto un valore pari al 100% implica l'assenza di idonei non beneficiari. È ciò che accade in 16 regioni, mentre in altre 3 detta percentuale è prossima al 100% e in una (in Molise) è comunque pari al 93%. Solo in Sicilia si registra una criticità significativa, in quanto il 25,5% degli aventi diritto non percepiscono la borsa.

| Regione | N. Idonei | N. Borse concesse | % rispetto a tipologia di studente | | | % di copertura rispetto ad idonei | % borsisti rispetto a iscritti regolari | Spesa | |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| | | | In sede | pendolare | fuori sede | | | Totale (migliaia di euro) | Euro per beneficiario |
| Piemonte | 13.108 | 13.108 | 15,6 | 36,5 | 47,9 | 100,0 | 14,2 | 39.368 | 3.025 |
| Valle d'Aosta | 146 | 146 | 51,4 | 16,4 | 32,2 | 100,0 | 17,3 | 294 | 2.228 |
| Lombardia | 23.971 | 23.779 | 18,7 | 35,5 | 45,7 | 99,2 | 10,1 | 72.728 | 3.324 |
| Provincia Aut. di Trento | 2.097 | 2.097 | 10,5 | 25,3 | 64,2 | 100,0 | 15,7 | 7.649 | 3.314 |
| Provincia Aut. di Bolzano | 1.009 | 1.009 | 10,7 | 51,2 | 38,1 | 100,0 | 31,7 | 1.904 | 1.887 |
| Veneto | 13.520 | 13.341 | 23,3 | 41,7 | 35,0 | 98,7 | 15,4 | 41.344 | 3.345 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5.291 | 5.291 | 17,7 | 41,4 | 40,9 | 100,0 | 22,4 | 15.539 | 2.939 |
| Liguria | 3.175 | 3.175 | 26,1 | 29,5 | 44,3 | 100,0 | 13,6 | 7.850 | 2.684 |
| Emilia-Romagna | 21.225 | 21.225 | 33,6 | 12,3 | 54,1 | 100,0 | 16,3 | 71.636 | 3.530 |
| Toscana | 13.639 | 13.639 | 10,3 | 21,4 | 68,3 | 100,0 | 16,9 | 41.945 | 3.279 |
| Umbria | 4.326 | 4.326 | 22,0 | 20,9 | 57,1 | 100,0 | 22,1 | 15.212 | 3.503 |
| Marche | 5.051 | 5.051 | 4,3 | 13,8 | 81,9 | 100,0 | 14,6 | 20.372 | 3.846 |
| Lazio | 19.687 | 19.687 | 19,0 | 16,5 | 64,4 | 100,0 | 11,1 | 66.145 | 3.714 |
| Abruzzo | 5.615 | 5.615 | 30,8 | 19,1 | 50,2 | 100,0 | 17,7 | 15.462 | 2.936 |
| Molise | 771 | 717 | 19,9 | 50,8 | 29,3 | 93,0 | 14,3 | 2.273 | 2.870 |
| Campania | 22.250 | 22.250 | 23,8 | 68,9 | 7,3 | 100,0 | 18,5 | 100.423 | 5.141 |
| Puglia | 17.587 | 17.587 | 15,4 | 64,8 | 19,8 | 100,0 | 29,6 | 54.404 | 3.280 |
| Basilicata | 1.180 | 1.180 | 36,9 | 39,2 | 24,0 | 100,0 | 29,3 | 3.095 | 2.341 |
| Calabria | 10.245 | 10.197 | 11,0 | 23,2 | 65,8 | 99,5 | 37,3 | 33.163 | 3.777 |
| Sicilia | 20.841 | 16.366 | 29,6 | 45,8 | 24,6 | 78,5 | 21,3 | 31.836 | 2.154 |
| Sardegna | 10.114 | 10.114 | 22,4 | 25,2 | 52,4 | 100,0 | 36,8 | 32.900 | 3.820 |
| ITALIA | 214.848 | 208.800 | 20,8 | 36,4 | 43,7 | 97,7 | 18,6 | 876.642 | 3.488 |

Tabella 2 - Numero di borse di studio assegnate e numero di studenti idonei per regione nell'a.a. 2019/2020- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nel corso delle audizioni è stata rilevata un'ulteriore criticità collegata a differenze territoriali anche con riguardo alla definizione di soglie reddituali, con particolare riferimento al calcolo dell'ISEE e

dell'ISPE (fra gli altri, D'AMBROSIO, STALTERI, LAUDISA). Sul punto è stato espresso l'auspicio di un maggiore coordinamento delle procedure per l'erogazione delle borse ed è stato avanzato il suggerimento di prevedere un'unica piattaforma online per la richiesta di borse di studio (LAUDISA). Al riguardo, la disomogeneità territoriale è stata messa in relazione con i diversi modelli di *governance* degli enti del diritto allo studio (CHIAPPARINO[12]). In particolare, alcune Regioni si distinguono per un'accentuata decentralizzazione, a livello di singoli atenei (è il caso della Lombardia); altre sono caratterizzate dalla presenza di enti regionali unici. Sul punto il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) si è espresso in favore di maggiore unitarietà nel modello di *governance* degli enti regionali e, soprattutto, della necessità di assicurare un'efficace rappresentanza studentesca all'interno degli stessi, a salvaguardia della corretta rappresentazione delle esigenze degli studenti. Al fine di rendere ancora più efficace lo strumento, è stata richiamata l'attenzione sulla duplice esigenza (MONDIN[13]):

i) da un lato, di assicurare la stabilità in ordine alle risorse su cui le regioni o gli enti che lo gestiscono possono contare, anche al fine di consentire una maggiore tempestività nell'erogazione della borsa. Sul punto si segnala una valutazione positiva, a questi fini, da parte della Corte dei Conti[14] circa l'impatto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.798 del 2017 che, grazie alla semplificazione delle procedure e degli strumenti, ha consentito di effettuare il riparto del FIS entro la fine dell'esercizio finanziario di riferimento (novembre/dicembre) e, quindi, in concomitanza con l'inizio dell'anno accademico negli anni presi in considerazione (2017, 2018 e 2019);

ii) dall'altro, di prevedere un'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, ferma restando la verifica dell'impegno dello studente nel proprio percorso di studio, evitando la logica della graduatoria annuale.

L'eterogeneità territoriale non è stata peraltro stigmatizzata solo con riferimento all'erogazione delle borse di studio: come si avrà modo di precisare anche in seguito, è stato affermato che essa può determinare sperequazioni con riguardo alla fruibilità effettiva del diritto allo studio, sì da rendere necessaria una disciplina quadro nazionale (RUSSO), che peraltro il legislatore già ha dettato prevedendo la determinazione dei LEP, di cui appare prioritaria l'adozione (fra gli altri, DE SIMONE SORRENTINO[15]).

Nel corso dell'indagine è stata anche segnalata l'opportunità di un approfondimento sotto il duplice aspetto dell'adeguatezza delle soglie reddituali che consentono l'accesso alle borse di studio e dell'entità delle stesse. Al riguardo la CONFERENZA DELLE REGIONI[16]: i) sottolinea che le soglie reddituali e patrimoniali fissate annualmente dal MUR sono eccessivamente basse (secondo il DM n.65 del 2020 il livello ISEE deve essere inferiore a 23.626,32 euro e quello ISPE deve essere inferiore a 51.361,58 euro). Al riguardo, si aggiunga che le soglie ISEE e ISPE effettivamente applicate differiscono da Regione a Regione e questo costituisce, come sottolineato nel corso della procedura informativa, un elemento ulteriore di criticità del sistema; ii) l'importo delle borse di studio è eccessivamente contenuto rispetto ai costi effettivamente sostenuti dagli studenti, che spesso sono costretti a svolgere attività lavorative che ne rallentano il percorso formativo.

Circa il tema della frammentazione regionale nell'erogazione delle prestazioni, va segnalata la volontà, nelle more dell'attuazione dei LEP, di migliorare il livello di partecipazione e coinvolgimento dei soggetti coinvolti, che ha condotto alla costituzione[17] di un apposito Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, composto da 4 rappresentanti del MUR (allora MIUR), 6 rappresentanti della Conferenza delle Regioni, 2 rappresentanti del MEF ed 1 rappresentante dell' ANDISU. Gli esiti di tale sinergia sono stati raccolti nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2017, prot. n. 798, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si è provveduto a definire i criteri per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la conseguente ripartizione ed erogazione del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (FIS). Allo scadere del triennio di vigenza di detto decreto interministeriale, il tavolo, nuovamente convocato al fine di verificare l'attuazione del medesimo decreto tre anni, ha formulato specifiche proposte che sono state recepite nel

decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che ha vigenza triennale a partire dall'anno 2020 e, comunque, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 68/2012.

Il Fondo integrativo statale (FIS) è uno degli strumenti finanziari, ai sensi dell'art.18 del d.lgs. 68/2012, attraverso cui si mira ad assicurare il pieno successo formativo degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi. Invero esso è stato inizialmente istituito dalla l. n. 390/1991 (art. 16, comma 4) come strumento finanziario diretto alla concessione dei prestiti d'onore per il merito e, solo in un secondo tempo, il suo ambito è stato esteso al finanziamento delle borse di studio^[18]. L'obiettivo di tali interventi era quello di assicurare la copertura delle spese di mantenimento durante il corso di laurea, nelle diverse sedi.

A lungo la disciplina di riferimento è stata dettata dal d.p.c.m. del 9 aprile 2001^[19], che disponeva, fra l'altro, che il contributo venisse ripartito fra le regioni sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla spesa destinata alla concessione delle borse di studio da parte delle Regioni, delle Province autonome ed eventualmente delle università e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, erogate agli studenti iscritti alle università con sede legale nel territorio regionale, per l'anno accademico in corso, allo svolgimento di attività a tempo parziale degli studenti presso gli organismi regionali di gestione ed alla erogazione di contributi per la mobilità internazionale degli studenti nell'esercizio finanziario di riferimento; b) il 35 per cento in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2; c) il 15 per cento in proporzione al numero di posti alloggio, in gestione diretta o indiretta, degli organismi regionali di gestione effettivamente disponibili (art.16). Ogni regione era penalizzata nel caso in cui avesse ridotto l'ammontare delle proprie risorse destinate al diritto allo studio, fermo restando il principio secondo cui nessun ente territoriale poteva

ricevere un importo del fondo statale inferiore all'80 per cento di quello dell'anno prima.

Dopo l'intervento del d.lgs. 68/2012 e nelle more dell'emanazione del decreto ivi previsto (all'articolo 7, comma 7), la richiamata legge n.232/2016, all'art.1, comma 271, ha, da un lato, ribadito che il riparto del Fondo deve avvenire in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e, dall'altro, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei fabbisogni finanziari regionali.

Il [decreto interministeriale n. 798 dell'11 ottobre 2017](#) definisce il fabbisogno finanziario regionale e le modalità di riparto del FIS.

Il fabbisogno deriva dalla sommatoria dei seguenti addendi (art.1): i) il prodotto fra il numero medio (annuale) di studenti idonei nel precedente triennio e l'importo minimo della borsa come definito dal d.P.C.m. 9 aprile 2001 (distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede); ii) il prodotto fra la media dei posti letto assegnati nel triennio accademico a studenti fuori sede idonei alla borsa e l'incremento figurativo per i servizi di alloggio determinato nella misura standard di 1.100 euro per ciascun posto; iii) il contributo per la mobilità internazionale destinato a studenti idonei alla borsa di studio che siano stati in mobilità nell'ambito del programma ERASMUS o di altri programmi internazionali nella misura standard di 750 euro *pro capite* e in termini percentuali pari al 4% della media degli studenti idonei negli ultimi tre anni accademici; iv) il contributo per la media degli studenti con disabilità non inferiore al 66% degli ultimi tre anni accademici, determinato nella misura standard corrispondente al doppio della borsa minima per la relativa erogazione di servizi, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede.

Ai fini della ripartizione del FIS, il fabbisogno finanziario "netto" delle Regioni è determinato sottraendo dal fabbisogno finanziario complessivo il gettito standard della tassa regionale per il diritto allo studio (pari ad un importo di 140 euro per studente iscritto).

Il fabbisogno finanziario così calcolato è coperto:

- per il 71,43% dal FIS in proporzione al fabbisogno stesso;
- per il 28,57% dalle risorse proprie delle Regioni, le quali sono tenute a contribuire in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione del FIS.

Nell'accezione delle risorse proprie rientrano gli importi effettivamente erogati dalle regioni nell'anno accademico precedente per borse di studio, le ulteriori erogazioni monetarie, incluse quelle per contributi per mobilità internazionale, per servizi agli studenti con disabilità, nonché per servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100 euro per posto letto).

Quanto al riparto del FIS, esso è effettuato per il 95% in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 5% sulla base della quota premiale. Qualora tuttavia l'incidenza complessiva della spesa per studenti idonei sostenuta dall'insieme delle Regioni che accedono alla quota premiale superi: il 50% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 10%; il 60% del totale della spesa per studenti idonei sostenuta da tutte le Regioni, la percentuale di quota premiale del FIS sarà pari al 15%.

La quota premiale spetta alle sole Regioni che impiegano risorse proprie (alla data del 30 aprile dell'anno del riparto) in misura superiore al 40% dell'assegnazione del FIS registrata nell'anno precedente.

Si segnala peraltro che le risorse del Fondo sono direttamente attribuite al bilancio dell'Ente regionale erogatore dei servizi per il Diritto allo Studio, per la concessione di borse di studio.

Il FIS è allocato sul capitolo 1710 dello stato di previsione del Ministero.

Nell'ambito delle risorse del FIS confluiscono, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del d.l. n. 104/2013, anche il 3% delle risorse che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata versa nel Fondo unico di giustizia (FUG) ai sensi dell'art.48, comma 1, del Codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione rimasta dapprima inattuata in ragione del complicato meccanismo procedurale, ha determinato un incremento del FIS pari a 20.851 euro nel 2020. Si veda in proposito il decreto

direttoriale n.138 del 4 dicembre 2020 (ventiseiesimo capoverso della parte motivata) di riparto del FIS per la concessione delle borse di studio riferito all'anno 2020.

La Tabella 3 illustra l'andamento del FIS dal 2012 al 2019.



Tabella 3. Andamento degli stanziamenti del FIS dal 2012 al 2019. Fonte: Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pag.65

Come si evince dalla Tabella 3, a partire dal 2013 gli stanziamenti del Fondo sono cresciuti in maniera considerevole sino a raggiungere i quasi 247 milioni nel 2019 (+65,4%).

Nel periodo successivo il *trend* di crescita si è persino ulteriormente rafforzato. Il Fondo in commento è stato infatti più di recente incrementato ai sensi:

- 31 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 265, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- 40 milioni di euro per il 2020 ai sensi dell'art. 236, comma 4, del decreto-legge 34/2020.

Tali risorse sono state destinate nello specifico incremento è stato finalizzato a in via prioritaria a sostenere: i) "gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio"; ii) "a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito".

- 70 milioni di euro, a decorrere dall'a.a. 2021 (ciò che rende permanente l'incremento stabilito per il 2020) ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge n.178 del 2020).

Ai sensi del capitolo 1710 dello stato di previsione del MUR, per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2023, le risorse appostate nel FIS sono pari 307.814.548[20].

La tassa regionale per il diritto allo studio è prevista dall'art. 18, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. 68/2012, come uno dei tre pilastri finanziari per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo attraverso l'erogazione delle borse di studio. La medesima disposizione fa rinvio alla disciplina di cui all'art.3, commi 20-23, della legge n.549/1995 (peraltro in parte modificata dal medesimo d.lgs.), con cui era stata introdotta tale tassa[21], definita quale tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome.

La tassa è corrisposta dagli studenti per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale alla Regione o alla Provincia autonoma nella quale l'università o l'istituto hanno la sede legale.

I predetti enti territoriali (ai sensi dell'art.18, comma 8, del d.lgs. 68/2012) stabiliscono l'importo della tassa articolandolo in 3 fasce e la legge stabilisce che la misura minima:

- i) è pari a 120 euro per la fascia più bassa della tassa, che riguarda coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'Isee corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
- ii) è pari a 140 euro per la fascia intermedia, che interessa coloro che presentano un Isee compreso fra il livello minimo ed il doppio del medesimo livello minimo;
- iii) è pari a 160 euro per la fascia più alta, che concerne coloro che presentano un Isee superiore al

doppio del livello minimo.

In ogni caso la tassa per il diritto allo studio non può superare le 200 euro.

Quella in esame costituisce la principale fonte di finanziamento delle borse di studio.

Le risorse proprie delle regioni (ulteriori rispetto al gettito della tassa per il diritto allo studio) costituiscono il terzo strumento finanziario per assicurare l'erogazione delle borse di studio. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. 68/2012, è previsto che le risorse proprie devono contribuire almeno per il 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS. L'art.3 del citato decreto interministeriale n.798 dell'11 ottobre 2017 sui fabbisogni finanziari regionali stabilisce che per "risorse proprie delle Regioni" si devono intendere le risorse destinate alla erogazione di strumenti e servizi agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio, al netto del gettito derivante dalla tassa regionale e della quota del FIS ricevuta nell'anno precedente. La disposizione aggiunge che occorre tenere conto degli importi effettivi relativi all'anno accademico precedente a quello di utilizzo del FIS, riferiti:

- al valore complessivo delle borse concesse in denaro ed eventuali servizi;
- alle erogazioni monetarie per i contributi di mobilità internazionale;
- ad altre erogazioni monetarie;
- ad erogazioni in servizi agli studenti con disabilità;
- alle erogazioni in servizi di alloggio (nella misura standard di 1.100,00 euro per ciascuno dei posti letto concessi a studenti fuori sede idonei alla borsa).

[II.4.2 Graduazione della contribuzione studentesca](#)

Il citato d.lgs. n.68/2012, all'articolo 9, dispone la graduazione dell'importo dei contributi per la

frequenza ai corsi di livello universitario delle università statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica in ragione della condizione economica degli studenti. Circa la disciplina dei medesimi contributi si rinvia alla scheda di approfondimento.



Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, ai sensi dell'articolo 1, comma 252, della legge n.232 del 2016, contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti, comprensivi dei contributi per attività sportive, ma non dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio.

In precedenza erano previsti (ai sensi del d.P.R. n.306/1997) una tassa di iscrizione annuale (fissa) e contributi universitari (determinati autonomamente dalle università), graduati in relazione alle condizioni economiche dell'iscritto.

L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con proprio regolamento sulla contribuzione studentesca[22], che è adottato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni sulla c.d. *no tax area* (v. *supra*). Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati[23], sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.

Fatti salvi il contributo onnicomprensivo annuale, le imposte erariali ed eventuali contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, il comma 260 impone alle università statali il divieto di poter istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio.

Si segnala che la contribuzione studentesca nel complesso non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato (art.5 del d.P.R. n.306/1997). Ai fini della

verifica del superamento di detto limite non vengono computati i contributi dovuti dagli studenti frequentanti le scuole di specializzazione, nonché gli importi della contribuzione studentesca dovuti dagli studenti internazionali e dagli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi corsi di studio (fuori corso).

Con specifico riferimento alla contribuzione di tale ultima categoria di studenti (fuori corso), ai sensi dell'articolo 1-*bis* del citato d.P.R., essa può essere incrementata dalle università secondo limiti e criteri individuati con decreto annuale del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base dei principi di equità, progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università e della specifica condizione degli studenti lavoratori. L'incremento non può comunque oltrepassare il doppio dei limiti stabiliti per gli studenti in corso, o limiti inferiori se lo studente presenta un ISEE familiare inferiore a 150.000 euro. Tali incrementi sono destinati, in misura pari almeno al 50%, a integrare le risorse disponibili per le borse di studio e, per la parte residua, a finanziare altri interventi di sostegno al diritto allo studio.

L'esonero totale dalla contribuzione è riconosciuto in favore:

- i)** degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio;
- ii)** degli studenti con disabilità, in quanto portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l. n.104 del 1992, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;
- iii)** degli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate limitatamente al periodo in cui perdura l'infermità;
- iv)** degli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.

È attribuita peraltro la facoltà alle Istituzioni e alle università statali di prevedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e con il vincolo di tener conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.

[II.4.3 La no tax area](#)

La richiamata disciplina sulla graduazione della contribuzione studentesca è stata recentemente completata dall'introduzione della cosiddetta *no tax area*, che dispone l'esonero dalla contribuzione universitaria degli studenti che presentano contemporaneamente requisiti reddituali (della famiglia di appartenenza) e di merito.

Nello specifico, l'art. 1, commi 255 e 256, della l. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) esonera totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale (oltre agli studenti già esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012), anche gli studenti che rispettano tutti i seguenti criteri:

- a) appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE[24] è inferiore o eguale a 13.000 euro[25] (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*);
- b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- c) abbiano conseguito un numero minimo di crediti formativi. Più precisamente occorre che abbiano ottenuto, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; ovvero abbiano conseguito nel caso di iscrizione ad

anni accademici successivi al secondo, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Per gli studenti appartenenti:

i) a un nucleo familiare il cui ISEE sia superiore a 13.000 euro (a partire dall'a.a. 2020/2021 la soglia è stata elevata, in via amministrativa, a 20.000 euro, v. *infra*) e inferiore o pari a 30.000 euro, a condizione che (se iscritti negli anni successivi al primo) soddisfino i requisiti di cui alle lettere *b*) (sull'iscrizione) e *c*) (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo), il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro (comma 257);

ii) a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro, a condizione che soddisfino il requisito di cui alla lettera *c*) (sul possesso di un numero di crediti formativi minimo) anche se non quello di cui alla lettera *b*), il contributo onnicomprensivo annuale è pari ad almeno 200 euro e comunque non può superare quello determinato ai sensi del precedente capoverso, aumentato del 50 per cento.

I richiamati limiti di importo ISEE, ai sensi del comma 264, sono aggiornati con cadenza triennale a decorrere dall'a.a. 2020/2021.

Va peraltro aggiunto che in sede di legge di bilancio 2017 è stata altresì attribuita la facoltà al regolamento sulla contribuzione studentesca di poter disporre, nel rispetto dei richiamati principi della disciplina della *no tax area* e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, fra l'altro, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale.

Un'ulteriore forma di esonero dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università è riconosciuta agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non siano beneficiari di borsa di studio (comma 262).

Ai sensi del comma 267, le disposizioni in commento trovano applicazione nei confronti delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, chiamate ad adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca.

In sede di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO (di cui all'articolo 5 della legge n.537 del 1993) e del Fondo in favore delle richiamate Istituzioni si tiene conto del numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e del numero di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Come anticipato, la platea dei beneficiari dell'esonero totale e parziale dal contributo dovuto dagli studenti universitari e dagli studenti AFAM, **c.d. no tax area, è stato esteso dapprima in via temporanea con il decreto-legge n.34 del 2020** e, successivamente, reso stabile con la legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). L'art. 236, comma 3, ha a tal fine stanziato risorse, ai periodi primo e secondo, pari a 165 milioni di euro del FFO (tali disposizioni sono state attuate dal DM 26 giugno 2020, n.234) e, ai periodi terzo e quarto, 8 milioni per il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (in attuazione è intervenuto il DM 14 luglio 2020, n. 295).

In sede attuativa le richiamate risorse hanno consentito al Ministro di incrementare, in via amministrativa, la platea dei beneficiari della *no tax area*: i) incrementando il numero degli studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale, innalzando la soglia ISEE delle relative famiglie; ii) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal medesimo contributo degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, compreso tra 20.001 e 30.000 euro. Si veda la seguente Tabella.




Tabella 4 Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale previsto in sede di attuazione del d.l. 34 del 2020 - Fonte: DM 26 giugno 2020, n.234 e DM 14 luglio 2020, n. 295

Ai sensi dei richiamati decreti ministeriali alle università e alle istituzioni è chiesto in relazione alle condizioni specifiche in cui queste ultime si troveranno ad operare nel prossimo anno accademico, ad accordare priorità all'ampliamento dei beneficiari dell'esonero totale (andando oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE) e/o ad un ulteriore incremento dell'entità dell'esonero, fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente [\[26\]](#).

Tali misure, previste e finanziate per il 2020, **sono state portate a regime dalla citata legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 518)** che, a tal fine ha incrementato il FFO di 165 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM di 8 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021.

A distinti decreti ministeriali sono demandata l'individuazione delle modalità di definizione di tali esoneri da parte delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM , nonché dei criteri di riparto delle risorse tra le stesse istituzioni.

La Tabella 5 fornisce alcune utili indicazioni circa il numero di studenti che beneficiano di un esonero totale dal pagamento della contribuzione universitaria nelle tipologie di ateneo considerate (statali, non statali telematici, non statali con esclusione di quelli telematici) e il *trend* registrato nel triennio di riferimento.

| Anno | Statali | Non statali telematici | Non statali esclusi telematici |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2016/2017 | 13,2 | 16,5 | 7,5 |
| 2017/2018 | 15,1 | 22,9 | 10 |
| 2018/2019 | 27,4 | 31,1 | 17 |
| variazione % 2016/2017 - 2018/2019 | 107,4% | 91% | 128,4% |

Tabella 5 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.9, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si evince dalla tabella, la quota di studenti che fruiscono dell'esonero totale dalla contribuzione è aumentato in modo molto significativo negli atenei statali, in cui essa è più che raddoppiata. Anche negli altri atenei si è registrato un incremento della stessa, ma in misura più contenuta (specie in quelli telematici). Da questi dati si evince come lo strumento della *no tax area* concorra in maniera decisiva al rafforzamento del diritto allo studio.

Analoghe considerazioni si possono tendenzialmente trarre dai dati sugli esoneri parziali riportati nella seguente tabella.

Tabella 6 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti per tipologia di ateneo Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.10, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Dalla Tabella 6 emerge un significativo incremento della platea degli studenti beneficiari dell'esonero parziale negli atenei statali nel triennio di riferimento (pari a poco più del 35%), mentre si registra un *trend* opposto negli altri atenei. Anche in questo caso i dati sono in linea con le finalità della disciplina introdotta con la legge di bilancio per il 2017.

La Tabella 7 consente inoltre alcune prime riflessioni circa l'impatto della disciplina della c.d. *no tax area* sul richiamato *trend*, come detto in crescita, del numero di studenti beneficiari dell'esonero totale dal contributo unico. La tabella dà conto degli studenti esonerati (in numero assoluto e in percentuale agli iscritti) distinguendo, nel triennio considerato, le motivazioni dell'esonero (*no tax area*; accesso o idoneità alla borsa di studio; altro).

| Motivazione di esonero totale | 2016/2017 | | | 2017/2018 | | | 2018/2019 | | |
|--|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| | valori assoluti | % iscritti | % esonerati | valori assoluti | % iscritti | % esonerati | valori assoluti | % iscritti | % esonerati |
| | NO-TAX Area (L. 230/10) | | | | 137.128 | 0,0 | 38,0 | 127.787 | 0,0 |
| Beneficiari e idonei/borsa studio (d.lgs. 08/12) (1) | 144.300 | 10,2 | 77,7 | 158.010 | 11,1 | 43,0 | 171.050 | 11,0 | 43,4 |
| Studenti con disabilità (d.lgs. 08/12) (2) | 12.180 | 0,0 | 0,0 | 14.014 | 1,0 | 3,0 | 15.701 | 1,1 | 4,0 |
| Altre motivazioni | 20.138 | 2,1 | 15,7 | 51.172 | 3,0 | 14,2 | 80.830 | 5,0 | 20,4 |
| TOTALE | 186.717 | 13,1 | 100,0 | 300.333 | 25,2 | 100,0 | 308.358 | 27,5 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|---|----------|--------|---|--------|------|
| variazione % rispetto all'a.a. precedente | → | + 04,3% | 92,3% | → | + 0,8% | 0,2% |
| variazione % 2016/2017 - 2018/2019 | → | + 113,4% | 100,0% | | | |

Tabella 7 - Studenti dei corsi di laurea esonerati totalmente dalle tasse negli Atenei statali, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.11, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si evince dalla Tabella 7, la quota degli studenti che beneficiano dell'esonero per ragioni diverse dalla *no tax area* nel triennio, in rapporto agli iscritti, rimane tendenzialmente stabile. In particolare, la quota più rilevante, relativa ai beneficiari delle borse di studio, passa dal 10,2% nell'a.a. 2016/2017, all'11,1% nell'a.a. 2017/2018 all'11% nel 2018/2019.

Pertanto il contributo principale all'incremento della quota dei beneficiari sul totale è attribuibile agli effetti della disciplina sulla *no tax area*.

A conclusioni per molti aspetti analoghe si giunge con riferimento agli istituti AFAM. La Tabella 8 consente di tracciare l'evoluzione, nel medesimo triennio accademico di riferimento, con riguardo alla percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale o di un esonero parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM.

| Tipologia di istituto | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | variazione % 2018/17 - 2018/19 |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | Studenti esonerati totalmente | | | |
| Accademie di Belle Arti | 15,4 | 38,9 | 29,3 | 89,8% |
| Ass. Naz. Arte Drammatica e Danza | 9,3 | 23,0 | 24,9 | 168,5% |
| Conservatori di musica | 7,5 | 22,2 | 21,7 | 191,0% |
| Istituti Sup. per le Industrie Artistiche | 18,3 | 23,2 | 20,7 | 28,0% |
| TOTALE | 11,9 | 29,9 | 25,7 | 116,3% |
| Studenti esonerati parzialmente | | | | |
| Accademie di Belle Arti | 5,4 | 3,7 | 3,5 | -36,2% |
| Ass. Naz. Arte Drammatica e Danza | 19,8 | 8,8 | 11,2 | -42,0% |
| Conservatori di musica | 14,0 | 7,9 | 7,0 | -49,9% |
| Istituti Sup. per le Industrie Artistiche | 4,5 | 3,4 | 0,0 | -100,0% |
| TOTALE | 9,3 | 5,8 | 5,1 | -45,8% |

Tabella 8 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Come si ricava dalla precedente tabella, nel triennio di riferimento la quota di studenti totalmente esonerati è più che raddoppiata, passando dall'11,9% al 25,7%. In termini relativi il contributo maggiore è ascrivibile ai conservatori, in cui tale quota risulta quasi triplicata, anche se è ancora nelle Accademie di Belle arti che si registra la quota più elevata di esoneri totali (pari a poco meno di un terzo degli iscritti).

A differenza di quanto accade negli atenei, la quota degli studenti AFAM che beneficia di riduzione delle tasse risulta significamene in calo (-45,8%).

Prendendo in esame le motivazioni dell'esonero totale (si veda la tabella seguente) si evince che circa la metà (il 47,3%) degli studenti che beneficiano dell'esonero totale nell'a.a. 2018/2019 (e persino il 54,7% nell'anno prima) risulta esentato in quanto appartenente alla *no tax area*.

| Motivazione di esonero | 2016/2017 | | | 2017/2018 | | | 2018/2019 | | |
|--|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| | valori | % rispetto | % rispetto | valori | % rispetto | % rispetto | valori | % rispetto | % rispetto |
| | assoluti | iscritti | esonerati | assoluti | iscritti | esonerati | assoluti | iscritti | esonerati |
| NO-TAX Area (L. 202/10) | . | . | . | 8.144 | 10,4 | 54,7 | 8.200 | 12,1 | 47,3 |
| Borse di studio e borse di ricerca (d.lgs. 08/12/11) | 4.712 | 0,0 | 81,1 | 5.421 | 10,0 | 30,4 | 5.805 | 11,5 | 44,7 |
| Studenti con disabilità (d.lgs. 08/12/12) | 500 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4,2 | 0,0 | 1,3 | 5,0 |
| Altre motivazioni | 505 | 1,2 | 10,2 | 0,0 | 1,4 | 4,0 | 304 | 0,8 | 3,0 |
| TOTALE | 5.807 | 11,9 | 100,0 | 14.887 | 29,9 | 100,0 | 13.182 | 25,7 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---|--------|---|--------|--------|
| variazione % rispetto all'a.a. precedente | ➔ | 150,4% | ➔ | 151,0% | ➔ | -11,5% | -14,2% |
| variazione % 2016/2017 - 2018/2019 | ➔ | | ➔ | 127,0% | ➔ | 118,3% | |

Tabella 9 - Studenti dei corsi AFAM statali esonerati totalmente dalle tasse, per motivazione di esonero negli a.a. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

La Tabella 10, nella quale si prendono in considerazione gli istituti AFAM non statali, mostra che nel medesimo periodo la percentuale degli studenti esonerati totalmente e parzialmente dalle tasse rimane sostanzialmente invariata.

| Tipologie di istituto | 2018/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | variazione % 2018/17 - 2018/19 |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| | Studenti esonerati totalmente | | | |
| Accademie legam. riconosciute | 1,9 | 2,1 | 1,9 | -0,5% |
| Istituti superiori di studi musicali | 8,3 | 8,0 | 7,5 | -18,5% |
| Istit. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212) | 0,9 | 0,3 | 0,4 | -55,1% |
| TOTALE | 2,2 | 2,2 | 2,0 | -10,0% |
| Studenti esonerati parzialmente | | | | |
| Accademie legam. riconosciute | 17,1 | 20,4 | 20,7 | 21,3% |
| Istituti superiori di studi musicali | 0,5 | 7,7 | 6,7 | -28,3% |
| Istit. autorizzate a rilasciare titoli AFAM (art.11 DPR 8.7.2005, n.212) | 8,8 | 7,2 | 6,4 | -27,2% |
| TOTALE | 13,2 | 13,6 | 12,9 | -2,2% |

Tabella 10 - Percentuale degli studenti beneficiari di un esonero totale e parziale dalla contribuzione sul totale degli iscritti negli istituti AFAM non statali - Fonte "La contribuzione studentesca negli Atenei e negli istituti AFAM nell'anno accademico 2018-2019", agosto 2020, pag.18, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica.

Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza dell'istituto della *no tax area* (fra gli altri MONDIN, LAUDISA), in quanto ha consentito un incremento delle iscrizioni, contribuendo in modo significativo all'inversione del *trend* di calo delle immatricolazioni registrato a partire dall'a.a. 2003/2004 (si veda la Figura 11).




Figura 11 - Immatricolati nel sistema universitario italiano negli a.a. 2000/01-2018/19. Alalaurea Rapporto 2020, pag. p.22, .

Considerando l'apprezzamento nei confronti della misura, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'opportunità di ampliare la platea dei beneficiari, tramite un incremento delle soglie reddituali (fra gli altri, RUSSO[27], VICINO[28]), ciò che avvicinerrebbe l'Italia agli altri Paesi europei in cui l'accesso all'istruzione avviene a costi più contenuti o senza alcun onere a carico degli studenti (LAUDISA[29]). In tal modo si favorirebbe la prosecuzione degli studi e l'acquisizione di competenze e qualificazioni richieste dal tessuto produttivo (CHIAPPARINO[30]), a beneficio di un più rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Tale richiesta è stata fortemente sostenuta da parte degli studenti. Al riguardo sia lo stesso CHIAPPARINO[31], a nome del CNSU[32], sia i rappresentanti della Primavera degli studenti hanno avanzato la proposta di innalzare il valore ISEE per l'esenzione totale a 23.000 euro.

II.4.3 Prestito d'onore

Si tratta di uno strumento di sostegno al diritto allo studio (inclusivo della concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e della corresponsione delle quote degli interessi) - concesso in favore degli studenti in possesso dei requisiti di merito - la cui gestione è affidata alle Regioni, alle Province autonome, alle università e agli istituti AFAM, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni e Province autonome (art.3, comma 5, d.lgs. 68/2012).

Ai medesimi soggetti è altresì affidata la concessione di un prestito d'onore aggiuntivo (rispetto alla borsa di studio e di importo non superiore alla medesima) agli studenti in una fase avanzata del percorso di studi e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio. A beneficiare del prestito con modalità agevolate di restituzione, sono, nello specifico, gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato, nonché gli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Allo stato non risulta che il richiamato decreto interministeriale sia stato emanato.

II.4.4 Servizi abitativi

Fra i principali interventi di competenza degli enti regionali per il diritto allo studio si segnalano i servizi abitativi, che si distinguono fra posti alloggio assegnati direttamente ai beneficiari e contributi per l'alloggio.

| Tipologia di intervento | Università Corsi di laurea | Università corsi post-laurea | Istituti AFAM | Altro | Totale |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------|--------|
| Posti alloggio | 34.517 | 472 | 1.349 | 50 | 36.388 |
| Contributi-alloggio | 4.337 | 23 | 200 | 0 | 4.560 |
| Totale | 38.854 | 495 | 1.549 | 50 | 40.948 |

Tabella 11- Numero di interventi per i servizi abitativi nell'a.a. 2019- Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020", aprile 2021, pag.13 - Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

I principali beneficiari di tali misure (pari ad oltre i due terzi del totale) sono gli studenti fuori sede che già ricevono la borsa di studio o che sono stati dichiarati idonei non beneficiari. I restanti sono altri studenti iscritti, studenti Erasmus e coloro che fruiscono dell'alloggio ad uso foresteria.

Come segnalato nella citata pubblicazione del MUR 2021, il numero dei posti-alloggio disponibili si è ridotto nel 2020 (di circa 3.000 unità) per via degli effetti della pandemia da COVID-19, ed in particolare della necessità di assegnare stanze doppie per uso singolo, con una perdita di circa 3.000 posti.

Al fine di affrontare le criticità abitative degli studenti, nell'ambito delle misure adottate in relazione all'emergenza sanitaria, si segnalano i rimborsi dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19.

Il d.l. 34/2020 (all'articolo 29, comma 1-*bis*) ha destinato una quota (pari a 20 milioni di euro) del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione nell'anno 2020 per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti, con ISEE non superiore a 15.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza.

Analoga agevolazione è stata disciplinata anche per il 2021. La legge di bilancio 2021 (la n.178/2020), all'articolo 1, commi 526 e 527, ha istituito nello stato di previsione del MUR un Fondo, con una dotazione pari a 15 milioni per il 2021, finalizzato alla corresponsione di un contributo per le spese di locazione abitativa in favore degli studenti fuori sede (iscritti alle università statali) appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 20.000 euro e residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

In sede di manovra economica per il 2021, sono state altresì stanziati:

- 5 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 a titolo di incentivi per la valorizzazione delle Università a vocazione collegiale da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari (articolo 1, comma 523);
- 4 milioni di euro per l'anno 2021 a titolo di incremento dello stanziamento destinato alle residenze

universitarie statali e ai collegi di merito accreditati (articolo 1, comma 522).

Al di là degli interventi di carattere emergenziale, a livello normativo è prevista una forma di cofinanziamento da parte dello Stato per interventi volti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge n.338 del 2000[33].

In attuazione di tale disposizione, il Ministero allora competente (il MIUR) ha nel tempo emanato una serie di bandi ministeriali, l'ultimo dei quali (il quarto) risalente al 28 novembre 2016 (D.M. n. 937 del 28 novembre 2016).

Nel corso delle audizioni è stata richiamata l'importanza di tale strumento normativo e di proseguire nella sua attuazione "secondo la linea seguita negli ultimi anni" (DE SIMONE SORRENTINO[34]): esso ha infatti contribuito specie nell'arco degli ultimi quattordici anni ad un incremento di circa 14.000 posti letto, fermo restando che il ritardo con gli altri Paesi europei è ancora ampio; inoltre la legge ha definito standard e caratteristiche delle residenze universitarie, assicurando in tal modo "un equilibrato bilanciamento tra il comfort abitativo della stanza e del posto letto e gli spazi dedicati ad aspetti attinenti alla formazione e alle attività ricreative" (MONDIN[35]).

Nel frattempo, in attesa di una maggiore offerta di residenze, sarebbe importante rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni (LAUDISA).

Il cofinanziamento statale si colloca nell'ambito di un'attività sinergica fra i soggetti chiamati ad erogare servizi di diritto allo studio, che è attualmente disciplinata dal richiamato d.lgs. 68/2012.

Quest'ultimointerviene, agli articoli 13 e seguenti, prevedendo la collaborazione fra Stato, Regioni, Province autonome, Università e Istituzioni per il potenziamento dell'offerta abitativa nazionale, "al fine di garantire il soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi", e per la programmazione integrata della disponibilità di alloggi pubblici e privati, anche mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi universitari (art.13, comma 2).

Il medesimo articolo 13 disciplina i requisiti in presenza dei quali le strutture ricettive sono qualificate come strutture residenziali universitarie (al comma 2), stabilisce che queste ultime si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate (comma 3) e le suddivide in:

- a) collegi universitari, consistenti in strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
- b) residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

Gli utenti delle strutture, ai sensi dell'art. 14, sono:

- i) gli studenti universitari cui è destinata la prevalenza delle giornate di presenza (su base annua);
- ii) eventualmente anche i dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca (con la facoltà di stabilire una contribuzione alle spese differenziata);
- iii) soggetti diversi al fine di un uso più efficiente delle strutture residenziali, in particolare nei periodi di chiusura estiva, e ferma restando la priorità da accordare agli studenti.

I servizi abitativi sono assicurati dai collegi universitari, strutture legalmente riconosciute a carattere residenziale, che assicurano a ciascuno studente servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi e che sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi (art.15).

I collegi, ai fini del riconoscimento legale con decreto del MUR, devono, fra l'altro, disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con connessi servizi alberghieri, di attività formative, culturali e ricreative, concepite con alti standard qualitativi (art.16)[36].

La Tabella 12 illustra il numero di alloggi offerti dai collegi statali (si tratta della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e del Collegio Fratelli Cairoli di Pavia), pari a 1.256, e il numero di alloggi offerti dai 16 collegi di merito, pari a 3.861.

| | Collegi statali | | Collegi di merito | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Corsi di laurea | Corsi post-laurea | Corsi di laurea | Corsi post-laurea |
| Candidati presentati alla prova di ammissione | 1.981 | 1.520 | 5.351 | 655 |
| Studenti idonei | 584 | 528 | 2.419 | 225 |
| Studenti ammessi | 222 | 338 | 1.200 | 140 |
| Studenti confermati dall'anno precedente | 344 | 342 | 2.411 | 100 |
| TOTALE STUDENTI OSPITI | 576 | 680 | 3.821 | 240 |

Tabella 12 - Numero di candidati, studenti idonei, studenti ammessi, studenti confermati nell'anno precedente e totale ospiti nei collegi nell'a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag. 7, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

La Tabella 13 offre un quadro delle tipologie di intervento forniti dai collegi statali e dai collegi di merito relativi al sostegno agli alloggi e ad ulteriori interventi afferenti al diritto allo studio.

| Tipologia di intervento | Collegi statali | | Collegi di merito | | TOTALE |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Corsi di laurea | Corsi post-laurea | Corsi di laurea | Corsi post-laurea | |
| Posti alloggio assegnati gratuitamente | 538 | 1 | 289 | 38 | 865 |
| Posti alloggio a tariffa agevolata | 18 | 1 | 2.737 | 183 | 2.937 |
| Posti alloggio a retta intera | 44 | 2 | 628 | 1 | 675 |
| Contributi assegnati per alloggio esterno | 47 | 314 | 0 | 0 | 361 |
| Prestiti agevolati | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| Mobilità internazionale | 107 | 128 | 113 | 10 | 358 |
| Attività di collaborazione a tempo parziale | 88 | 0 | 228 | 1 | 315 |
| Altri sussidi erogati | 578 | 313 | 276 | 45 | 1.212 |
| TOTALE | 1.416 | 757 | 4.274 | 286 | 6.733 |

Tabella 13 - Numero di interventi nei collegi, per tipologia - a.a. 2019/2020 - Fonte: "Il diritto allo Studio Universitario nell'anno accademico 2019-2020), aprile 2021, pag.17, Elaborazioni su banche dati MIUR, DGSIS - Ufficio VI Gestione patrimonio informativo e statistica - MUR

Nell'ambito delle misure di sussidio offerte, nei Collegi statali risulta centrale l'assegnazione di posti-alloggio gratuiti, mentre minore è il peso dei posti a tariffa agevolata e dei contributi per alloggio esterno; nei Collegi di merito è invece prevalente la misura dei posti alloggio a tariffa agevolata, con un ruolo meno significativo dei posti-alloggio gratuiti e dei contributi per alloggio esterno.

Nel corso delle audizioni, il tema degli alloggi a disposizione degli studenti fuori sede è stato indicato come una delle principali criticità nel diritto allo studio (fra gli altri, GULLUNI, TAGLIACOZZO). Al riguardo, è stata richiamata l'attenzione sia sull'inadeguatezza dell'offerta complessiva (STALTERI), anche in termini comparativi con altri Paesi europei, sia sulle differenze che si riscontrano a livello territoriale (EL GHARRAS[37]).

Tale criticità è stata condivisa dalla CONFERENZA DELLE REGIONI[38] che riconosce come "[g]li alloggi destinati ai borsisti fuori sede coprono una parte ancora esigua della domanda" (su 101.000 fuori sede sono solo 29.000 gli alloggi assegnati) e sollecita continuità nel finanziamento della legge n.338 del 2000. Peraltro, in attesa dello svolgimento del prossimo bando, suggerisce che si proceda a destinare risorse ai progetti presentati nell'ultimo bando, non finanziati, procedendo allo scorrimento della graduatoria.

È stato inoltre rilevato (STALTERI[39]) che i bandi degli enti regionali per il diritto allo studio

universitario sono spesso tardivi (e l'alloggio viene messo a disposizione quando l'attività universitaria è già iniziata con evidente penalizzazione specie degli studenti del primo anno) e che l'alloggio eventualmente assegnato è talvolta anche molto distante dall'ateneo.

Anche il sostegno economico fornito per la locazione di alloggi privati viene ritenuto in molti casi inadeguato alla luce delle condizioni di mercato, specie in talune realtà (GULLUNI[40]), e anche tale prestazione strumentale al diritto allo studio presenta significative divergenze a livello territoriale (EL GHARRAS).

L'indicazione che emerge è duplice: per un verso, è necessario rafforzare le risorse nell'edilizia universitaria da impiegare per l'acquisizione di nuovi immobili o per la riqualificazione di strutture pubbliche non più in uso; per l'altro, è irrinunciabile la definizione dei LEP affinché l'eventuale difformità nell'erogazione di servizi connessi al diritto allo studio possa essere consentita, anche in questo ambito, solo per prestazioni ulteriori rispetto a quelle ritenute minime. Tale ultima posizione è stata ritenuta centrale anche da parte delle Regioni (CONFERENZA DELLE REGIONI).

Al riguardo, si segnala che nell'ambito del PNRR, si prevede l'intervento di riforma denominato "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti" (M4-C1-R.1.7), per la cui realizzazione sono destinate risorse pari a complessivi 960 milioni di euro, a partire dal 2022 sino al 2026. L'intervento mira ad incentivare la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di nuove strutture di edilizia universitaria attraverso la copertura anticipata, da parte del MUR, degli oneri corrispondenti ai primi tre anni di gestione delle strutture stesse. L'obiettivo è quello di triplicare i posti per gli studenti fuorisede, portandoli da 40.000 a oltre 100.000 entro il 2026.

[II.4.5 Misure di carattere fiscale per il diritto allo studio](#)

L'ordinamento prevede le seguenti misure di carattere fiscale dirette a favorire il diritto allo studio:

a) detrazioni dei canoni di locazione per studenti fuori sede

Nello specifico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del DPR 917/1986, sono detraibili (per un importo non superiore a 2.633 euro):

- i canoni di locazione sostenuti dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa, corrisposti per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Occorre che detti contratti siano stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;

- i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'UE o, a determinate condizioni, in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

b) esenzione IVA per servizi di vitto e alloggio

L'art. 2-*bis* del d.l. 50/2017 ha incluso nel novero delle operazioni esenti dall'IVA i servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario.

Nello specifico, con una novella recante un'interpretazione autentica dell'art. 10, primo comma, n. 20), del DPR 633/1972, la norma ha chiarito che tra le operazioni esentate dall'IVA che riguardano prestazioni "didattiche di ogni genere [...] rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale" sono "compresi anche i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni".

[II.4.6 Monitoraggio sull'attuazione del diritto allo studio](#)

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 68/2012, è stata prevista l'istituzione, con decreto ministeriale,

dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- creare un sistema informativo, correlato a quelli delle Regioni e delle Province autonome, per il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dal d.lgs., anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio;
- procedere ad analisi, confronti e ricerche sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché sui risultati ottenuti;
- presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.

L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ed è composto da rappresentanti del MUR, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, delle Regioni e delle Province autonome, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi legalmente riconosciuti o ad essi equiparati, e da esperti del settore.

È peraltro prevista la trasmissione al Parlamento, con cadenza triennale, di un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio, che non risulta allo stato effettuata.

[II.4.7 Ulteriori misure per il diritto allo studio](#)

Nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza, condivisa dalla Commissione, di una visione complessiva del *welfare* studentesco, che non si limiti ad esaurire il diritto allo studio in pochi strumenti, fra cui quello, seppur cruciale, della borsa di studio. Sotto tale profilo, è stato evidenziato come la condizione studentesca sia fortemente collegata anche alla possibilità di accedere ad altri istituti, fra cui:

[a\) Assistenza sanitaria](#)

L'art.7, comma 6, del d.lgs. n.68 del 2012 stabilisce che i "livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale" e che gli "studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza". Per quanto riguarda il tema dei costi, essi sono compensati tra le regioni e le province autonome, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria.

Nonostante l'esplicito dettato normativo, nel corso delle audizioni è stata segnalata l'inattuazione della disposizione, con conseguente penalizzazione specie degli studenti fuori sede.

Le disposizioni vigenti subordinano l'assistenza sanitaria nel luogo di studio alla contestuale cancellazione (anche temporanea, per un periodo compreso tra i tre e i dodici mesi) dell'iscrizione al proprio medico di base del comune di residenza.

Le sollecitazioni emerse nell'indagine mirano essenzialmente: a riconoscere agli studenti fuori sede l'assistenza sanitaria, a tal fine consentendo agli stessi la possibilità di richiedere l'assistenza di un medico di base per il periodo di studio, in modo di poter usufruire del medico di base in entrambi i luoghi (TAGLIACOZZO[41]); o, in alternativa, a potenziare i presidi sanitari all'interno dei singoli atenei, sul modello degli atenei di Bologna e di Salerno (D'AMBROSIO[42]).

Sul tema ha espresso il proprio avviso anche la CONFERENZA DELLE REGIONI[43]: nel riconoscere che la possibilità di mantenere nel comune di residenza il proprio medico di base è un'esigenza particolarmente sentita dagli studenti fuori sede i quali, in genere, conservano un forte legame con i luoghi di origine, avverte che, allo stato, "ciò si tradurrebbe in una duplicazione dei costi di assistenza sanitaria". Ritiene pertanto opportuno un approfondimento al fine di individuare un

meccanismo di riparto dei costi per l'assistenza sanitaria.

b) Estensione del diritto di voto agli studenti fuori sede

Nel corso delle audizioni è stata segnalata altresì l'esigenza di rafforzare le agevolazioni tariffarie per il trasporto finalizzato a raggiungere il comune di residenza in occasione di tornate elettorali e di introdurre la facoltà di voto nel comune in cui si effettuano gli studi (D'AMBROSIO[44]).

Tale richiesta è argomentata con lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, ed in particolare dell'impegno della Repubblica alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (STALTERI[45]).

c) Potenziamento del servizio di ristorazione

Altra criticità segnalata nel corso delle audizioni riguarda l'inadeguatezza del servizio di ristorazione universitaria e, in proposito, è stato auspicato il potenziamento dei servizi-mensa (fra gli altri, GIUGOVAZ[46]).

d) Partecipazione a programmi internazionali e in particolare all'Erasmus

Nel corso dell'indagine è stata sottolineata l'importanza di una proiezione internazionale, attraverso la partecipazione degli studenti a programmi di studio all'estero, ed *in primis* al programma Erasmus. In proposito, è stata rilevata in primo luogo l'inadeguatezza dei sostegni finanziari, che rendono in taluni casi insostenibili i costi per gli studenti meno abbienti. Al riguardo, è stato sostenuto l'adeguamento delle borse di studio collegate a detti progetti internazionali.

Le iniziative dirette a favorire il *Welfare* internazionale non si esauriscono peraltro con il potenziamento del sostegno economico. È stata in proposito richiamata l'attenzione sull'esigenza di una maggior flessibilità dei piani di studio universitari (fra cui GIUGOVAZ), al fine di rendere più agevole il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero, che potrebbe rendere più attrattiva l'esperienza di studio internazionale.

Inoltre, si è richiamata l'importanza di talune iniziative da attuare in sinergia con altri Paesi, come ad esempio la Carta europea dello studente che consente agli studenti in mobilità "l'accesso diretto a servizi di base come biblioteche, lavanderie e fotocopiatrici" e persino a "servizi erogati da soggetti non accademici, come per esempio trasporti pubblici o eventi culturali, senza richiedere adempimenti amministrativi da parte dello studente presso l'ateneo di iscrizione[47].

e) Mobilità interna

Nel corso delle audizioni è emersa altresì l'opportunità di favorire la mobilità fra le università italiane, parallelamente a quella internazionale, in un'ottica di arricchimento delle opportunità formative e di crescita dello studente. Si è pertanto chiesto di promuovere un programma per la durata almeno semestrale, indicato con il neologismo "Irasmus" (POLLOLA[48]), evocativo del più noto programma europeo di scambi internazionale (Erasmus).

Al di là dell'esigenza generalizzata di un miglioramento della didattica per rendere la formazione acquisita più coerente con le richieste del mondo del lavoro (*v. infra*), sono state segnalate le specifiche criticità nell'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro specie nelle regioni meridionali, dovute alle difficoltà da parte degli atenei con sede in tali territori di attivare sinergie con il mondo del lavoro (con tirocini, incubatori di impresa e *spin off*) (CHIAPPARINO[49]).

Nel complesso, è stata poi rilevata l'opportunità di un rafforzamento degli strumenti che favoriscono l'incontro fra l'offerta di lavoro e la domanda del settore produttivo, come ad esempio il portale AlmaLaurea (GIUGOVAZ[50]).

Nell'ambito delle proposte dirette ad accelerare l'entrata nel mercato del lavoro, si registra anche la posizione di chi ha messo in dubbio l'utilità di continuare a prevedere esami di Stato per l'accesso a determinate professioni (POLLOLA[51]).

f) [Potenziamento della didattica](#)

Come anticipato, la qualità della didattica è centrale nella condizione studentesca intesa in senso lato e, in proposito, il superamento della precarietà dell'occupazione universitaria e la conseguente maggiore attrattività della professione docente - oggetto del terzo capitolo del presente Documento - rivestono un ruolo rilevante.

Oltre a tale aspetto, ancorché ad esso almeno in parte correlata, nel corso delle audizioni si è posta l'esigenza di promuovere una didattica trasversale e multidisciplinare, che sia in grado di preparare lo studente a meglio comprendere e affrontare la complessità della società contemporanea, attraverso ad esempio l'introduzione di corsi di laurea misti o percorsi formativi sul modello del c.d. Minor[\[52\]](#) (GIUGOVAZ) [\[53\]](#).

Più in generale, è stato chiesto di rafforzare il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) - che costituisce il principale strumento con cui lo Stato contribuisce alle spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica[\[54\]](#) - e di riconsiderare l'efficacia dei meccanismi premiali nel riparto dello stesso. Tali meccanismi infatti, se da un lato, hanno il pregio di incentivare la qualità, dall'altro finiscono per accrescere le risorse delle università che si caratterizzano per livelli di qualità elevata, "lasciando indietro gli atenei maggiormente in difficoltà" (CHIAPPARINO)[\[55\]](#). In altri termini, "[i]l sistema meritocratico attivato con la legge n.240 del 2010 ha premiato chi aveva di più"(DE SIMONE SORRENTINO[\[56\]](#)), con un impatto negativo sugli altri atenei, specie alla luce dei tagli al FFO registrati proprio negli anni successivi all'introduzione di tale disciplina.

Con specifico riferimento all'area medica, è stata infine segnalata l'inadeguatezza del numero dei contratti di formazione medica specialistica per l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Essi creano, nello specifico, una grave condizione di "imbuto formativo" (CARDIA)[\[57\]](#), che potrebbe attenuarsi se aumentasse il numero di scuole accreditate, tenuto conto che un mero aumento del numero di iscritti oltre il limite della capienza delle scuole sarebbe controproducente.

[Capitolo III - Il precariato nella ricerca universitaria](#)

[III.1 Personale della carriera universitaria](#)

L'art. 33, sesto comma, della Costituzione dispone che "le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". Come asserito dalla Corte costituzionale nella [sent. n. 22 del 1996](#), l'autonomia oggetto di tale disposizione non attiene allo stato giuridico dei professori universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare (tale orientamento è stato confermato nella più recente [sent. n. 310 del 2013](#)).

In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari- dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche - sono riconducibili alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., attribuita alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

La ricerca scientifica è altresì ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella [sent. n. 423 del 2004](#), ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un 'valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33

della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati".

La Corte ha pertanto ritenuto ammissibile un intervento "autonomo" statale "in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una 'riserva di legge' statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie".

In coerenza con la qualificazione dell'università quale luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze, che opera combinando in modo organico ricerca e didattica (art. 1 della legge n. 240 del 2010), il personale della carriera universitaria svolge, per disposizione di legge, attività di ricerca scientifica e attività didattica.

Le figure della carriera universitaria (professori, ricercatori e altre figure) sono prese in considerazione, nel presente paragrafo, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle modalità di loro reclutamento, all'attività da essi svolta, alla progressione nella carriera. I rapporti di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, sono stati esclusi dalla contrattualizzazione del pubblico impiego dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale "il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 42"[\[58\]](#).

Sulla base della normativa vigente, il rapporto di lavoro del personale docente universitario è a tempo indeterminato esclusivamente per i professori ordinari e associati che vengono assunti nell'organico accademico (docenti di ruolo) e per i ricercatori a tempo indeterminato assunti prima della data di entrata in vigore della riforma del sistema universitario introdotta dalla legge n. 240 del 2010 (i quali appartengono, dunque, a un ruolo ad esaurimento: cfr. il paragrafo III.1.2).

Con tutte le altre figure della carriera universitaria l'università instaura un rapporto di impiego a tempo determinato.

[III.1.1. Professori di ruolo](#)

Sono professori di ruolo i professori universitari di I fascia (ordinari) e i professori universitari di II fascia (associati).

Costituisce requisito necessario per l'accesso alla I e alla II fascia dei professori l'abilitazione scientifica nazionale (ASN), istituita e disciplinata dall'art. 16 della legge n. 240 del 2010.

Il conseguimento dell'ASN non rappresenta, tuttavia, un titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge n. 240[\[59\]](#).

Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 (cfr. la Tabella 14), la durata dell'ASN è di nove anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo (art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 126 del 2019, il quale ha previsto l'applicazione di tale più lungo termine anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore).

I criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'ASN - distinti per le funzioni di professore di I e di II fascia - tengono conto della qualificazione scientifica del candidato, delle pubblicazioni scientifiche, dei titoli, ai sensi di quanto previsto dal [decreto del Ministro](#)

[dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120.](#)

Il reclutamento dei professori di ruolo è effettuato sulla base delle procedure illustrate in dettaglio nella Tabella 14 che segue.

In sintesi, sono previste: una procedura di valutazione aperta comparativa (ex art. 18 della legge n. 240 del 2010); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010); una procedura di chiamata diretta, che non prevede la pubblicazione di un bando da parte dell'ateneo, ma una proposta nominativa che l'ateneo rivolge direttamente al Ministro dell'università e della ricerca, il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere, in taluni casi, della Commissione per l'ASN (ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005) [60].

Il regime di impegno dei professori universitari di ruolo di I e di II fascia può essere a tempo pieno o a tempo definito, su loro opzione.

I professori universitari hanno l'obbligo di svolgere: **i)** attività didattica e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, quantificata annualmente in non meno di 350 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo pieno e in non meno di 250 ore per coloro che hanno optato per il regime di tempo definito (rispetto a un totale di, rispettivamente, 1.500 e 750 ore, previste quale quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento); **ii)** attività di ricerca e di aggiornamento scientifico (art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 240).

| Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia | | |
|---|---|--|
| Tipo di procedura e fonti | Soggetti ammessi | Elementi di valutazione |
| Procedura comparativa ai fini della chiamata nel ruolo dei professori di I e di II fascia ex art. 18 e art. 29, comma 8, della l. 240/2010 (disciplina specifica stabilita dai regolamenti di ateneo adottati ex l. 168/1989 nel rispetto di principi della Carta europea dei ricercatori [61]) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2. Studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 [62] 3. Professori di I e di II fascia già in servizio 4. Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando [63] | Valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività |
| Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia ex art. 24, comma 5, della l. 240/2010 | Sono sottoposti di diritto alla procedura i titolari di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. <i>b)</i> , della l. 240/2010, che abbiano conseguito l'ASN, nel terzo anno del contratto (con facoltà dell'università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno del contratto) | Valutazione interna che si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri con DM del 4 agosto 2011 [64] (ai sensi del regolamento di ateneo) la valutazione riguarda l'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore. Nel caso di anticipazione della valutazione |

| | | |
|--|---|--|
| | | primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica |
| Procedura interna di valutazione (da parte dell'università in cui prestano servizio) ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I e di II fascia ex art. 24, comma 6, della l. 240/2010. La procedura è prevista transitoriamente fino al 31 dicembre 2021 (decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della l. 240/2010[65]) | L'università può sottoporre alla procedura i professori di II fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN | Valutazione interna che si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri con DM del 4 agosto 2011 (cfr. <i>supra</i>) |
| Chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato ex art. 1, comma 9, primo periodo, della l. 230/2005 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere 2. Studiosi che abbiano già svolto, per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. 3. Studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'UE o dal Ministero dell'università e della ricerca[66] | L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale, con delibera, rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione per l'ASN (il parere non è richiesto nella ipotesi di cui al punto 3, qualora la verifica sia effettuata entro 3 anni dalla vincita del programma) |
| Chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario , ex art. 1, comma 9, secondo periodo, della l. 230/2005 | Studiosi di chiara fama[67] | L'ateneo formula la proposta al Ministro dell'università e della ricerca il quale, con delibera, rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione per l'ASN |

[Tabella 14](#) - Modalità di reclutamento dei professori di I e II fascia

[III.1.2. Ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori con contratto a tempo determinato](#)

Ricercatori a tempo indeterminato

A seguito della legge n. 240 del 2010 (art. 29, comma 1), la copertura dei posti di ricercatore (al pari di

quelli di professore e di assegnista di ricerca) deve essere effettuata esclusivamente con le procedure di cui alla medesima legge n. 240, tra le quali non è prevista l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato[68] (è stato fatto salvo un periodo transitorio, fino all'adozione dei regolamenti di ateneo, durante il quale le università hanno potuto continuare ad avvalersi delle disposizioni previgenti).

Pertanto il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, assunti prima della data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è un ruolo ad esaurimento[69].

I ricercatori a tempo indeterminato possono accedere a procedure di trasferimento tra sedi universitarie, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1998.

I trasferimenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicità della procedura.

Il trasferimento è effettuato esclusivamente su domanda degli interessati e dopo tre anni accademici di loro permanenza in una sede universitaria (anche qualora in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

Ricercatori con contratto a tempo determinato

I ricercatori a tempo determinato svolgono attività universitaria sulla base di un rapporto contrattuale regolato dalla legge n. 240 del 2010.

La legge n. 240 prevede due figure di ricercatore a tempo determinato:

§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) (cd. di tipo A), titolare di contratto di durata triennale, prorogabile, per una sola volta, per ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il [decreto ministeriale n. 242 del 24 maggio 2011](#) ha disposto che la valutazione ai fini della proroga del contratto abbia ad oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare[70].

La posizione del ricercatore di tipo A corrisponde a un passaggio intermedio fra la posizione del titolare di assegno di dottorato o di post-dottorato e la carriera accademica, e può aprire l'accesso alla posizione di ricercatore di tipo B.

§ Il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) (cd. di tipo B), titolare di contratto triennale [71], riservato ai candidati: **i)** che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*) (cfr. punto precedente); **ii)** che hanno conseguito l'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia; **iii)** che sono in possesso del titolo di specializzazione medica; **iv)** che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449[72] o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 (cfr. *infra*), o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398[73], ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; **v)** che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005[74] (*ex art.* 25, comma 9, della legge n. 240).

Nella Tabella 15 si propone un quadro riassuntivo delle tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera.

Dalla Tabella 15 sono escluse le procedure di chiamata diretta dei ricercatori *ex art.* 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, illustrate nel paragrafo III.2.4.

| | Ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento) | Ricercatore a tempo determinato di tipo B (art. 24, | Ricercatore a tempo determinato di tipo |
|--|---|--|--|
|--|---|--|--|

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| | | co. 3, lett. <i>b</i>), l. 240/2010) | 24, co. 3, lett. <i>a</i>), l. 2 |
| Procedure di accesso | Con la legge n. 240/2010 è venuta meno la procedura per l'accesso al ruolo . Sono ammessi a procedure di trasferimento tra sedi universitarie ex art. 3 della l. 210/1998 (cfr. <i>supra</i>). | Tipo di procedura Procedure pubbliche di selezione disciplinate con regolamento di ateneo | Tipo di procedura Identica al ricercatore B |
| | | Candidati ammessi Procedura riservata a determinate categorie di candidati (cfr. <i>supra</i>), tra cui coloro che sono stati ricercatori a tempo determinato di tipo A | Candidati ammessi Sono ammessi alle procedure coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, o per i settori interessati diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo |
| | | Valutazione Valutazione preliminare di titoli, curriculum e produzione scientifica; discussione pubblica con la commissione in merito a titoli e produzione scientifica; prova orale per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera | Valutazione Identica al ricercatore B |
| Attività | Regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito (su opzione). | Identico al ricercatore a tempo indeterminato | Identico al ricercatore B |
| | Svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito (art. 6, comma 3, della legge n. 240). | Svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. | Identiche al ricercatore tipo B |
| | Ai ricercatori a tempo indeterminato (che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della | | |

| | | | |
|----------------------------|---|--|---|
| | <p>legge 19 novembre 1990, n. 341[75]) sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il loro inquadramento, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, con la conseguente attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli[76] (art. 6, comma 4, della l. 240/2010).</p> | | |
| <p>Progressione</p> | <p>Inquadramento nel ruolo di professore</p> <p>1. Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di partecipazione alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex art. 18 della legge 240/2010.</p> <p>2. Qualora in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia e fino al 31 dicembre 2021, l'università in cui prestano servizio può ammetterli alla procedura di valutazione interna, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di I o di II fascia (art. 24, comma 6, della l. 240/2010). La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011.</p> | <p>Inquadramento nel ruolo di professore</p> <p>1. Al terzo anno di contratto (salva facoltà dell'università di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto[77]), se in possesso dell'ASN, sono sottoposti di diritto alla valutazione interna ai fini della chiamata nel ruolo di professore II fascia. La valutazione si svolge in conformità ai criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, definiti con DM 4 agosto 2011. In caso di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto, è richiesto lo svolgimento di una prova didattica.</p> <p>2. Qualora in possesso dell'ASN, possibilità di partecipazione alla procedura comparativa per la chiamata nel ruolo dei professori di I o di II fascia ex art. 18 della legge 240/2010.</p> <p>Valutazione del contratto come titolo preferenziale Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli; tuttavia l'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.</p> | <p>Ammessi alla procedura di selezione per ricerca tempo determinato B</p> <p>Valutazione del contratto come titolo preferenziale B Identica al ricercatore B</p> |

[Tabella 15](#) Raffronto fra le tre tipologie di ricercatori con riferimento alle modalità di accesso alla posizione, alla disciplina dell'attività svolta dai ricercatori, alle possibilità di progressione di carriera

[III.1.3. Figure non strutturate a tempo determinato](#)

I dati [\[78\]](#)

Oltre al personale docente di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, nell'università italiana sono presenti diverse altre figure che collaborano alle attività di ricerca e di docenza.

Come emerge dai dati riportati nella Tabella 16, riferita alle università statali, il ricorso a tali figure si è intensificato nel corso degli anni.

[Tabella 16](#) Figure professionali nell'università ulteriori rispetto ai ricercatori Fonte: Elaborazione Cortei dei conti su dati MUR

La categoria più rappresentata è costituita dagli assegnisti di ricerca, i quali hanno raggiunto nel 2019 le 13.930 unità (con un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2013).

Con riferimento agli assegnisti, è stato rilevato il progressivo innalzamento della loro età media che, nel 2017, è risultata pari a 34,5 anni. Gli assegnisti con meno di 40 anni, nel 2013 pari all'87 per cento

del totale, nel 2017 sono diventati l'82 per cento del totale (Corte dei conti, [Referto sul sistema universitario](#), maggio 2021).

Risultano in diminuzione tra il 2018 e il 2019 i docenti per attività formative, che passano dalle 14.009 unità alle 8.717 unità.

Il ricorso ai docenti a contratto è prevalente nelle università non statali (oltre che, sotto altri profili, negli atenei del Nord-Ovest e nei corsi di laurea triennale).

Nel *Focus* a cura del MIUR [Il personale docente e non docente nel sistema universitario italiano-a.a 2017/2018](#), pubblicato nell'aprile 2019, è riportato che negli atenei non statali i docenti a contratto costituiscono il 68 per cento del totale del personale impiegato in attività didattiche, mentre negli atenei statali tale valore si attesta intorno al 28 per cento.

Nel complesso, i docenti a contratto rappresentano comunque una risorsa indispensabile per coprire l'offerta formativa programmata dagli atenei.

Sulla base di quanto evidenziato nel [Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca](#), pubblicato dall'ANVUR nel 2018, essi sostengono il 24,9 per cento del totale delle attività didattiche e il 18,7 per cento delle ore di didattica totali.

L'ANVUR fornisce inoltre i seguenti dati relativi alla distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario (Tabella 17):

| Distribuzione percentuale delle attività didattiche nell'anno accademico 2016/2017 | |
|---|-------|
| Professori ordinari | 14,9% |
| Professori associati | 23,5% |
| Ricercatori a tempo indeterminato | 17,2% |
| Ricercatori a tempo determinato | 6,1% |
| Docenti a contratto | 24,9% |
| Altre figure non strutturate | 13,4% |

[Tabella 17](#) Distribuzione delle attività didattiche tra personale docente universitario. Fonte: rielaborazione su dati ANVUR

Professori a contratto

Sono denominati "professori a contratto" i titolari di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240 del 2010.

I contratti in questione sono previsti ai fini dello svolgimento delle seguenti attività didattiche:

§ Attività di insegnamento di alta qualificazione, in relazione alle quali l'università intende avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I contratti hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Possono essere a titolo gratuito ovvero oneroso. In tal caso per un importo non inferiore a quello fissato con il decreto ministeriale che stabilisce il trattamento economico per i titolari di contratti di cui al punto successivo (art. 23, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

§ Specifiche esigenze didattiche, anche integrative. I relativi contratti sono stipulati a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti (art. 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010).

La disciplina del trattamento economico spettante ai titolari dei contratti in questione (e che costituisce parametro di riferimento per l'importo dei contratti per insegnamenti di alta qualificazione: cfr. punto precedente) è stata definita con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 luglio 2011, n. 313](#).

Ai sensi del decreto ministeriale n. 313, il trattamento economico è determinato da ciascuna università,

anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, tra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento - al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e comprensivi del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto agli studenti e verifica dell'apprendimento - sulla base dei seguenti parametri: la tipologia dell'attività didattica o integrativa; il numero degli studenti; l'eventuale qualificazione scientifica e/o professionale richiesta; le disponibilità di bilancio.

§ Insegnamenti tesi a favorire l'internazionalizzazione, per i quali le università possono stipulare contratti con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. In questo caso il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee (art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010).

Assegnisti di ricerca

Gli assegni di ricerca - originariamente introdotti dall'art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997[79] e il cui importo era stato da ultimo determinato con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 febbraio 2004 \[80\]](#) - costituiscono ora oggetto di disciplina dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010.

Gli assegni - di durata compresa tra uno e tre anni, rinnovabili per una durata complessiva comunque non superiore a quattro anni (ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso) - possono essere conferiti, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, da università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del DPR n. 382 del 1980.

Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle predette università e istituzioni.

I soggetti conferitori possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, detti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

Gli assegnisti di ricerca, quindi, unitamente ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, rappresentano le posizioni di postdottorato (*post doc*) che aprono l'accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni cumulata con la durata dei contratti di ricercatore a tempo determinato (anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con i suddetti enti) non può superare i 12 anni anche non continuativi.

L'importo degli assegni è determinato dal soggetto conferitore sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2011, n. 102](#), l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22, è stato determinato in una somma pari a 19.367 euro, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante. La determinazione dell'importo tiene conto del fatto che i soggetti titolari degli assegni in questione partecipano ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore (ex art. 18, comma 5, della legge n. 240), con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione della connessa attività tecnico-scientifica.

Sotto il profilo dell'attività svolta, in sede di audizione, è stato evidenziato che, per quanto la normativa indirizzi gli assegni allo svolgimento di attività di ricerca, non di rado gli assegnisti

svolgono attività didattica (si veda, in particolare, il documento del Consiglio universitario nazionale acquisito agli atti della Commissione).

Borsisti di ricerca

Sulla base della disciplina vigente (art. 1 della legge n. 398 del 1989), le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono borse di studio:

§ per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto;

§ per i corsi di dottorato di ricerca;

§ per i corsi di perfezionamento all'estero.

Si è discusso, in dottrina, se dovessero ritenersi soppresse o meno le borse di ricerca *post* dottorato in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 4 della legge n. 398 (disposta dall'art. 29, comma 11, lett. b), della legge n. 240 del 2010).

La tesi della sopravvivenza alla riforma del 2010 di borse di ricerca da destinare (anche) a coloro che fossero in possesso del titolo di dottorato si è fondata principalmente sui seguenti elementi: la mancata soppressione, all'art. 1 della legge n. 398 del 1989, del riferimento alle borse per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato; la persistente vigenza dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, il quale dispone l'applicazione di talune norme (in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario) "alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea"; l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, il quale ha previsto che le borse di studio universitarie *post lauream* confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge n. 243 del 1991, alle università non statali legalmente riconosciute.

Le soppresse borse di studio per attività di ricerca post-dottorato (art. 4 della legge n. 398) rappresentavano uno dei possibili percorsi *post doc*, che la legge n. 240 ha inteso probabilmente assorbire negli altri due percorsi degli assegni di ricerca e della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A.

Se questa era l'intenzione del legislatore del 2010, la normativa vigente (di dubbia interpretazione^[81]) ha sortito un effetto diverso, in quanto gli atenei, sulla base delle loro autonome discipline (regolamenti di ateneo), hanno continuato ad erogare borse *post lauream* in cui la laurea è stata considerata soglia minima per l'accesso alla borsa, e non requisito esclusivo. In tal modo la borsa *post lauream* è diventata equivalente a una "borsa di ricerca" indirizzata anche a laureati già in possesso del titolo di dottore di ricerca^[82].

L'istituzione di tali borse è stata finanziata: con fondi attribuiti dall'ateneo in coerenza con la programmazione delle attività di ricerca; con fondi derivanti da progetti di ricerca sostenuti dall'Unione europea o da altre istituzioni, nazionali o straniere; con fondi esterni, disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti, donazioni o contributi provenienti da soggetti pubblici o privati.

Collaboratori ed esperti linguistici

Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) - a tempo indeterminato o, per esigenze temporanee, a tempo determinato - con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza (tali figure hanno sostituito i lettori di madre lingua straniera inizialmente previsti dall'art. 28 del DPR n. 382 del 1980^[83]).

L'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici - effettuata tramite selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti - è finalizzata a fare fronte

alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche.

I collaboratori ed esperti linguistici sono assoggettati a una procedura annuale di valutazione dell'attività svolta, con riguardo agli obblighi contrattuali, da parte dell'università presso cui prestano servizio, all'esito positivo della quale è subordinata la continuità del rapporto di lavoro.

[III.1.4 Borse di ricerca, dottorato di ricerca, assegni di ricerca e ricercatori universitari nel DDL all'esame del Parlamento \(A.S. 2285\)](#)

In data 6 luglio 2021 la Commissione ha avviato l'esame, in sede redigente, dell'A.S. 2285 recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", già approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge reca disposizioni relative all'attività di ricerca e al reclutamento dei ricercatori nelle università (università statali e università non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, e gli istituti di istruzione universitaria, anche ad ordinamento speciale) e negli enti pubblici di ricerca (di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 2016)[\[84\]](#).

Si rinvia al paragrafo III.2.2 per la illustrazione delle misure - recate dall'art. 6 del disegno di legge - relative al reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca.

Borse di ricerca post lauream

L'art. 2 del disegno di legge è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream* - denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca - conferite da università ed enti pubblici di ricerca per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.

Si è, infatti, avuto modo di evidenziare nel paragrafo III.1.3 come la legge n. 240 del 2010 abbia lasciato in vigore, al riguardo, una normativa che ha suscitato dubbi interpretativi.

I destinatari delle borse di ricerca sono individuati in coloro che siano in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero, in discipline coerenti con l'attività di ricerca per cui è bandita la borsa di ricerca.

E' escluso dal conferimento delle borse il personale di ruolo delle università e degli enti pubblici di ricerca, i ricercatori a tempo determinato e chi è già in possesso del titolo di dottore di ricerca.

La disciplina delle procedure per il conferimento delle borse di ricerca è demandata ai regolamenti dell'università ovvero dell'ente pubblico di ricerca, sulla base di alcuni elementi essenziali legislativamente definiti: una procedura di valutazione comparativa secondo i principi di pubblicità e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*); la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca e da altri due membri designati dall'università o dall'ente pubblico di ricerca; al termine della procedura di valutazione comparativa, la formazione di una graduatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.

La durata delle borse è compresa tra 6 e 12 mesi, prorogabili fino a 36 ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. I 36 mesi costituiscono la durata massima complessiva di fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da più università o enti pubblici di ricerca (con esclusione dal computo delle sospensioni per maternità o paternità o per gravi motivi di salute).

Alle borse di ricerca si applica il divieto di cumulabilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 398, l'esclusione dall'impegno in attività didattiche di cui al medesimo art. 6, comma 5, nonché le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali e di collocamento in congedo straordinario, di cui ai commi 6, *6-bis* e 7 del medesimo art. 6.

E' espressamente previsto che le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro

subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

Le nuove disposizioni sono coordinate: **i)** con l'art. 1 della legge n. 398 del 1989 (dove viene soppresso il riferimento alle borse *post* dottorato); **ii)** con l'art. 4, comma 3, della legge n. 210 del 1998; **iii)** (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del disegno di legge) con l'art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Le università sono tenute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ad adeguare alle nuove disposizioni i propri regolamenti recanti disciplina di borse di studio *post lauream* per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca (art. 8, comma 2).

Dottorato di ricerca

L'art. 3 del disegno di legge intende procedere a un riordino delle disposizioni in materia di dottorato di ricerca, per certi aspetti, peraltro, anticipato dal decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.

Nello specifico: **i)** le modificazioni all'art. 4 della legge n. 210 del 1998 (orientate ad ampliare gli sbocchi professionali del dottorato di ricerca) risultano ad oggi superate dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; **ii)** la modificazione all'art. 5, comma 2, secondo periodo, della legge n. 508 del 1999 (relativa alla introduzione del dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM) è ad oggi superata dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 10; **iii)** le modificazioni all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (relative alla valutazione del titolo di dottore di ricerca ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche) sono parzialmente superate dalle disposizioni di cui al medesimo art. 3, comma 8.

A differenza del decreto-legge n. 80 del 2021, il disegno di legge intenderebbe introdurre una disciplina del punteggio che il titolo di dottore di ricerca conferisce ai fini del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento alle Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale, l'art. 3 del disegno di legge prevede la possibilità di attivazione dei corsi di dottorato di ricerca (già introdotti dal decreto-legge n. 80 del 2021) a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (demandando al Ministro dell'università e della ricerca la definizione, con proprio decreto, delle modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi).

Demanda altresì al Governo l'adeguamento del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

L'articolo interviene, infine, per autorizzare la spesa di 1,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2022, da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Assegni di ricerca

L'art. 4 del disegno di legge apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca recata dall'art. 22 della legge n. 240 del 2010.

Il vigente art. 22 prevede che le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca (*ex* art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) - nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio - possano conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.

I bandi (da pubblicare anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea) devono contenere informazioni dettagliate sulle funzioni, sui diritti e i doveri

relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnatario.

Il disegno di legge in esame intende:

§ restringere la platea dei soggetti destinatari degli assegni di ricerca, corrispondenti, nel testo vigente, a tutti gli "studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca". Si propone, infatti, che siano destinatari degli assegni esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca (i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio), ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione;

§ estendere le categorie di personale escluse dal conferimento degli assegni, individuate, nel testo vigente, nel personale di ruolo di università, istituzioni ed enti che conferiscono gli assegni. Si propone, al riguardo, che sia escluso dall'assegnazione il personale in servizio titolare di contratto di lavoro a tempo sia determinato che indeterminato, presso le università, istituzioni ed enti conferitori degli assegni;

§ in relazione alla durata del singolo assegno di ricerca, che resta fissata in un massimo di quattro anni, compresi gli eventuali rinnovi, eliminare lo scomputo dalla durata complessiva di quattro anni del periodo di fruizione in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso;

§ fissare in 4 anni la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli altri enti conferitori. La durata di 12 anni prevista nel testo vigente (art. 22, comma 9, primo periodo) si riferisce cumulativamente ai rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca e ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010. Con disposizione transitoria (art. 8, comma 3) viene tuttavia previsto che il limite di durata non superiore a 12 anni continui ad applicarsi ai rapporti di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato instaurati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dei vigenti articoli 22 e 24 della legge n. 240. Al riguardo, nel corso dell'esame del disegno di legge la Commissione potrà valutare di approfondire i contenuti della disciplina transitoria, esaminando i nodi che appaiono problematici riguardo ad una parte consistente degli attuali ricercatori di tipo A ai fini dell'accesso alla nuova figura di ricercatore in tenure track.

Ricercatori universitari

L'art. 5 del disegno di legge intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (art. 24, comma 3, della legge n. 240) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile.

In relazione alla disciplina della nuova figura di ricercatore a tempo determinato:

§ è introdotto un regime di incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Si ricorda che per gli attuali ricercatori a tempo determinato è previsto esclusivamente il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, qualora dipendenti di amministrazioni pubbliche (art. 24, comma 9-bis, della legge n. 240). Si osserva che il regime di incompatibilità che si intende introdurre per i ricercatori a tempo determinato risulterebbe, per certi aspetti, più restrittivo di quello previsto per i professori di ruolo e per i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano optato per il regime a tempo definito, ai quali la legge n. 240 consente di svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali (art. 6, comma 12, quarto periodo);

§ ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto. Si ricorda che il vigente art. 24 prevede esclusivamente per i ricercatori di tipo B la computabilità, nell'ambito della durata triennale del contratto, del periodo di congedo obbligatorio di maternità, salva la possibilità di chiedere successivamente la proroga del contratto per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità (comma 9-ter). Con l'istituzione della nuova figura viene introdotto un nuovo vincolo di spesa alla programmazione triennale del personale (cfr. il paragrafo III.3.1). Alle università è, infatti, imposto di vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando.

In relazione alla procedura di selezione dei nuovi ricercatori universitari a tempo determinato:

§ in luogo della commissione costituita dai professori di I e di II fascia in servizio presso il dipartimento che indice la procedura (art. 24, comma 2), il disegno di legge prevede la formazione di una commissione giudicatrice costituita da un numero di membri compreso fra 3 e 5, la maggioranza dei quali devono essere professori di ruolo presso università, italiane o straniere, diverse da quella interessata. I membri della commissione devono essere professori di I o di II fascia o dirigenti di ricerca e primi ricercatori in servizio presso enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN, scelti mediante sorteggio operato dall'università, con modalità automatica, tramite il portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca (cfr. *infra*), tra i soggetti iscritti in una banca dati (contenente, per ciascun macrosettore concorsuale, i nomi dei professori di I e di II fascia nonché i nomi dei dirigenti di ricerca e dei primi ricercatori in possesso dell'ASN che abbiano presentato domanda per esservi inseriti). Non possono essere membri della commissione: i rettori in carica; i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del DPR n. 382 del 1980; i professori che hanno optato per il regime a tempo definito; i professori che non abbiano maturato un triennio di servizio nel ruolo di appartenenza; i professori cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare; i professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti. Per i membri della commissione è esclusa la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti;

§ a seguito della deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università, è previsto che il contratto di ricercatore universitario a tempo determinato sia stipulato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, all'università è posto divieto di bandire nuove procedure di selezione per il medesimo macrosettore;

§ con disposizione transitoria (art. 8, comma 4) è conferita facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del vigente art. 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

§ con ulteriore disposizione transitoria (art. 8, comma 5) - fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - (anche) coloro che siano in possesso dell'ASN alle funzioni di professore di I o di II fascia sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge intende introdurre le seguenti modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori di tipo B: **i)** sotto il profilo temporale, si prevede che i ricercatori siano

sottoposti alla procedura di valutazione a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, mentre viene soppressa la possibilità di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto; **ii**) è previsto che la valutazione sia effettuata anche sulla base di una prova didattica; **iii**) all'esito positivo della valutazione, l'inquadramento nel ruolo dei professori associati è immediato (senza che il candidato positivamente valutato debba attendere la scadenza del contratto di ricercatore); **iv**) in caso di esito negativo della valutazione, l'università è tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto; **v**) il ricercatore universitario che ha conseguito l'ASN in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può chiedere di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Su tale istanza l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione.

Per la nuova figura del ricercatore a tempo determinato è previsto il trattamento economico attualmente spettante ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, a sua volta corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento (art. 24, comma 8, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010).

Infine, in ordine all'attività dei nuovi ricercatori universitari, è disposto che la loro attività didattica e scientifica concorra alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ex art. 60, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 (al riguardo, cfr. il paragrafo III.3.4).

L'art. 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, una sezione del quale deve essere dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

Nel portale devono essere pubblicati, a cura delle università e degli enti pubblici di ricerca (pena l'invalidità della procedura di selezione) - entro un termine comunque non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande - i bandi per le procedure di selezione relative alle borse di ricerca di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ai dottorati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti per ricercatore a tempo determinato, nonché ai ruoli di professore di I o di II fascia.

Devono, altresì, esservi pubblicate le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute, nonché gli atti relativi alle procedure di selezione entro 5 giorni dall'adozione.

La disciplina delle modalità di funzionamento del portale è demandata a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[III.2 Profili di criticità dell'attuale sistema di organizzazione della carriera universitaria e proposte formulate nel corso delle audizioni](#)

Nel corso delle audizioni, sono stati rilevati e discussi profili di criticità concernenti il percorso della carriera universitaria, che si snoda, non sempre linearmente, attraverso le posizioni precedentemente illustrate.

Anche nell'ottica di coadiuvare il Legislatore nella soluzione di tali questioni, i soggetti auditi hanno talora formulato proposte di revisione della normativa vigente, che - in relazione a diversi profili - risultano pertinenti e funzionali all'esame dell'A.S. 2285 (cfr. il paragrafo III.1.4).

[III.2.1. La riforma del pre-ruolo e il modello di *tenure track*: dati e proposte](#)

La riforma del sistema universitario operata con legge n. 240 del 2010 ha trasformato la figura del ricercatore universitario, introducendo la posizione del "nuovo" ricercatore a tempo determinato, destinata a sostituire quella del "vecchio" ricercatore a tempo indeterminato (istituita dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382[85]).

Come la Corte costituzionale ha avuto modo di evidenziare nella [sent. n.165/2020](#), le due figure del (vecchio) ricercatore a tempo indeterminato e del (nuovo) ricercatore a tempo determinato di tipo B differiscono in ordine alle modalità di accesso alle rispettive posizioni e ai compiti ad esse attribuiti (su cui cfr. il paragrafo III.1.2), ma l'elemento di più netta differenziazione è rappresentato dalla stabilità ovvero dalla precarietà delle due posizioni.

Tale diversità conduce la Corte ad escludere una violazione dell'art 3 Cost. per disparità di trattamento nella disposizione (art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010) che consente alle singole università di utilizzare transitoriamente la procedura di valutazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 24 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B anche ai fini della chiamata in ruolo, nella posizione di professori associati, di ricercatori a tempo indeterminato.

La disposizione censurata estende transitoriamente (il termine di applicazione è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 126 del 2019) l'applicazione del meccanismo di cui all'art. 24, comma 5, ai ricercatori a tempo indeterminato che siano in possesso dell'ASN di professore di I o di II fascia, per i quali in via ordinaria l'avanzamento è con procedura comparativa (e non interna) ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, che ha sollevato questioni di legittimità dinanzi alla Corte, rileva che la legge lasci discrezionalità all'ateneo sul ricorso alla procedura interna anziché comparativa, a differenza di quanto disposto per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, i quali sono sottoposti di diritto alla procedura di valutazione interna.

A giudizio della Corte, la procedura di cui alla disposizione censurata esprime un bilanciamento tra l'interesse all'accesso alla posizione di professore associato dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo in esaurimento) e gli interessi degli atenei (tra i quali: limitatezza delle risorse, effettive esigenze didattiche e di ricerca).

Inoltre, la Corte non ravvisa nella disposizione una violazione del buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto la legge opera un non irragionevole bilanciamento tra interesse al ricambio generazionale e interesse di progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato.

Il sistema di avanzamento di carriera introdotto dall'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 per i ricercatori a tempo determinato di tipo B è stato assimilato al modello di *tenure track* (già sperimentato in alcuni Paesi europei[86]).

In particolare, la Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha osservato che per i ricercatori a tempo determinato di tipo B la riforma ha disegnato "un sistema di avanzamento nella carriera, da ricercatore a tempo determinato a professore associato, ispirato al modello anglosassone del cosiddetto *tenure track*, cioè a un percorso accademico connotato, alternativamente, dal carattere per così dire automatico dell'avanzamento in presenza di determinate condizioni (abilitazione nazionale ed esito positivo della valutazione dell'ateneo) ovvero dall'uscita dall'università se quelle condizioni non si sono realizzate".

A proposito della procedura automatica di valutazione di cui all'art. 24, comma 5, la Corte osserva che i ricercatori a tempo determinato, se non chiamati, alla scadenza del contratto vedrebbero cessare il loro rapporto di lavoro con l'università e, pur in possesso dell'ASN, in attesa dell'indizione e dello svolgimento delle ordinarie procedure comparative di reclutamento ex art. 18 della legge n. 240, rischierebbero di perdere continuità scientifica (rischio dal quale sono esenti i ricercatori a tempo indeterminato).

La Corte dei conti, in sede di Referto sul sistema universitario (pubblicato a maggio 2021), ha osservato, tuttavia, che - per quanto la riforma introdotta dalla legge n. 240 fosse orientata a condurre i

ricercatori più meritevoli a transitare in tempi brevi nel ruolo degli associati (*tenure track*) - il sistema attuale delinea un percorso caratterizzato da un periodo di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato, al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo.

Nel corso delle audizioni, sono state sottolineate le ricadute sociali del sistema, che "svantaggia le persone che hanno una minore capacità di resistenza alle difficoltà della carriera universitaria, per esempio le persone meno abbienti" (PERNAZZA[87]), nonché le donne, per le quali l'arco di anni del pre-ruolo coincide generalmente con un periodo di intenso impegno familiare.

Peraltro un ulteriore fattore di problematicità ai fini del reclutamento è rappresentato dalla diversità delle tipologie contrattuali presenti nel periodo di pre-ruolo (assegnisti, borsisti, contrattisti, partite IVA, ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B), con doveri e tutele estremamente variegati (PINCHERA[88]).

I dati presentati in sede di audizione

Nel corso dell'indagine conoscitiva, i soggetti auditi hanno depositato presso la Commissione documenti che recano dati aggiornati relativi alla situazione, nell'attuale sistema universitario, delle figure *post doc*: assegnisti di ricerca, ricercatori a tempo determinato di tipo A, borsisti *post* dottorato. L'impegno profuso dagli studiosi dopo il dottorato - spesso per un periodo di anni che oltrepassa i 5 (considerato che 3+2 anni corrispondono soltanto alla durata del contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A e suo eventuale rinnovo) - assai raramente si traduce nella immissione nel percorso di *tenure track* e nella successiva assunzione nei ruoli della carriera universitaria.

Tali figure alimentano il cd. "preariato universitario" e, in buona parte, dopo diversi anni, finiscono per abbandonare il mondo universitario.

In particolare, l'assegno di ricerca è stato richiamato come "paradigma della precarietà", in quanto strumento strutturalmente sprovvisto di qualsivoglia meccanismo di continuità di carriera nonché di garanzie contrattuali minime e uniformi, dipendente dalla disponibilità delle risorse di ateneo e dalle specifiche esigenze dei finanziatori esterni. Sua principale caratteristica è l'intermittenza, specialmente negli atenei cronicamente sotto finanziati, che non risponde alla naturale esigenza di continuità tipica del lavoro di ricerca (DELL'ATTI[89]).

Il documento relativo alla condizione dei ricercatori precari, elaborato dall'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (ADI)[90] sulla base dei dati CINECA, prospetta (con determinati presupposti) che nei prossimi anni sarà espulso dal sistema universitario il 90,5 per cento degli assegnisti di ricerca.

Il medesimo documento prevede altresì che, dei 13.029 assegnisti presenti negli atenei statali, soltanto il 9,5 per cento avrà la possibilità di essere strutturato come professore associato. Il 56,2 per cento è destinato a uscire dal sistema universitario dopo aver fruito di uno o più assegni, il 29 per cento uscirà dall'università dopo un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A e il 5,3 per cento dopo un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo B.

Sulla base dei dati MUR, la media degli assegnisti che nell'arco temporale 2012-2020 hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno e sono diventati ricercatori a tempo determinato risulta pari al 18,6 per cento.

Assegnisti di Ricerca

| Anno | Assegnisti di ricerca in servizio al 31 dicembre | Assegnisti di ricerca che hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno | Quanti di loro sono diventati ricercatori a tempo determinato | Percentuale |
|--------|--|---|---|-------------|
| 2012 | 15.766 | 4.233 | 635 | 15,0% |
| 2013 | 16.391 | 4.619 | 661 | 14,7% |
| 2014 | 16.022 | 5.000 | 737 | 14,9% |
| 2015 | 14.415 | 5.766 | 944 | 16,4% |
| 2016 | 14.015 | 5.219 | 1.207 | 23,7% |
| 2017 | 14.132 | 5.374 | 1.194 | 22,2% |
| 2018 | 14.255 | 6.000 | 1.537 | 25,4% |
| 2019 | 14.733 | 6.225 | 1.374 | 22,1% |
| 2020 | 15.481 | 6.330 | 867 | 13,6% |
| TOTALE | 138.204 | 49.086 | 9.201 | 18,8% |

In media il 18,6 % degli assegnisti che hanno terminato l'assegno nel corso dell'anno sono diventati ricercatori a tempo determinato

Medio periodo 2012-2020

Tabella 18 Esito del percorso professionale degli assegnisti di ricerca.

Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Sotto il profilo numerico, sulla base di un *report* del CUN del 2017, è stato evidenziato come, a fronte di una carenza di personale universitario, gli assegnisti di ricerca abbiano registrato un *trend* in crescita (CHIAPPARINO[91]).

Oltre a non avere alcuna certezza sul futuro, gli assegnisti hanno scarse garanzie dal punto di vista del diritto del lavoro (PERNAZZA[92]) e, in molti casi, ottengono l'assegno ad anni alterni (nella parole di PINCHERA[93] "per un anno hanno l'assegno e l'anno seguente restano praticamente scoperti o comunque devono barcamenarsi fra diversi contratti").

È stata pertanto auspicata la soppressione dell'assegno di ricerca come disciplinato dal vigente art. 22 della legge n. 240 del 2010 (DELL'ATTI[94]).

Con riferimento al settore degli enti di ricerca, si è proposta la sua sostituzione con un "assegno professionalizzante", di durata breve e definita, che, sotto i profili giuridico, economico e previdenziale, corrisponda ai rapporti di lavoro instaurati con tecnologi o ricercatori neoassunti (MATTIOLI[95]).

In ambito universitario, è stato rilevato (cfr. più in dettaglio il paragrafo successivo) come l'introduzione di un'unica figura post-dottorale eliminerebbe la figura dell'assegnista di ricerca (e le

criticità ad essa connesse) e semplificherebbe l'intricato quadro attuale delle figure *post doc* (VICINO [96]).

Analoghe considerazioni riguardo alla figura dell'assegnista di ricerca e, più in generale, dell'attuale percorso che precede l'immissione in ruolo, sono state espresse dalla CRUI (UMBERTINI[97]), che sollecita "una semplificazione delle forme contrattuali pre-ruolo" alla luce di "pratiche poco virtuose" che tendono ad allungare in modo consistente i tempi di accesso alla docenza. Al riguardo, "come avviene nel resto del mondo", "dovrebbe esserci il dottorato e poi una figura di post-dottorato che fa da cuscino fra il dottorato e [le] figure che vanno in *tenure track*".

Con riferimento ai ricercatori a tempo determinato di tipo A, l'Associazione dei ricercatori a tempo determinato (ARTeD) ha espresso disagio per i "buchi" "lungi e sofferti" tra un contratto e l'altro che si pongono lungo il percorso per diventare ricercatore a tempo determinato di tipo B [98] e ha fornito una illustrazione grafica (Figura 12) del "destino" dei ricercatori di tipo A (il 52 per cento dei quali, al termine del contratto triennale e dell'eventuale rinnovo biennale, torna ad essere borsista o assegnista):




Figura 12 Esito del percorso professionale dei RTDA Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Ulteriori considerazioni emergono dai dati offerti, in occasione dell'audizione del 14 aprile 2021, dal

Direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell'università e della ricerca, dott.ssa GARGANO.

Dal 2012 al 2019, la percentuale dei ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati ricercatori a tempo determinato di tipo B è passata dal 64,6 al 60,8 per cento (Tabella 19):

| ANNO | RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 e terminati entro il 31/12/2019 | RTDb avviati tra il 2012 e il 2019 e terminati entro il 31/12/2019 e seguiti sino a dicembre RTDa | RTDa terminati entro il 31/12/2019 che sono diventati RTDb | Percentuale di RTDa che sono diventati RTDb |
|--------|--|---|--|---|
| 2012 | 97 | 13 | 63 | 64,6% |
| 2013 | 80 | 9 | 57 | 67,5% |
| 2014 | 80 | 15 | 49 | 61,3% |
| 2015 | 92 | 13 | 62 | 67,4% |
| 2016 | 100 | 123 | 60 | 60,0% |
| 2017 | 82 | 74 | 46 | 56,1% |
| 2018 | 35 | 170 | 21 | 60,0% |
| 2019 | 71 | 160 | 43 | 60,8% |
| TOTALE | 570 | 625 | 570 | 60,8% |

Tabella 19 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati RTDb. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Se poi si considerano i dati relativi ai ricercatori a tempo determinato di tipo A che sono diventati professori, nel periodo 2012-2019, il MUR registra un calo dal 58,5 all'11,4 per cento (Tabella 20):

| | RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019 | RTDb avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019 | RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019 | RTDb avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019 | RTDa avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019 | RTDb avviati tra il 2012 e il 2019 conclusi tra il 2012 e il 2019 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 97 | 11 | 68 | 68% | 57 | 38% |
| 203 | 89 | 4 | 97 | 67% | 44 | 48% |
| 204 | 81 | 16 | 47 | 58% | 22 | 38% |
| 205 | 92 | 43 | 82 | 68% | 22 | 21% |
| 206 | 100 | 103 | 88 | 68% | 16 | 14% |
| 207 | 82 | 74 | 46 | 62% | 12 | 17% |
| 208 | 95 | 110 | 91 | 68% | 11 | 9% |
| 209 | 71 | 100 | 4 | 30% | 1 | 14% |
| TOTALE | 97 | 103 | 78 | 68% | 184 | 20% |

Tabella 20 Contratti RTDa e RTDb avviati e conclusi tra il 2012 e il 2019 e percentuale dei RTDa che sono diventati professori. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Il MUR ha dato conto, infine, del *trend* in ascesa che ha caratterizzato, negli anni 2012-2019, la presenza di ulteriori tipologie di personale a tempo determinato nella ricerca universitaria:

Altre tipologie di personale a tempo determinato

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Borse studio e ricerca per laureati * | 3.092 | 4.453 | 5.708 | 6.791 | 8.172 | 8.961 | 9.600 | 10.821 |
| Contratti prestazione autonoma per programmi di ricerca | 8.035 | 8.599 | 8.775 | | 8.438 | 8.095 | 9.152 | 9.191 |
| Tecnologi a tempo determinato | | | | | 58 | 90 | 163 | 216 |
| Altro | 670 | 696 | 609 | | 1.229 | 1.414 | 1.220 | 1.440 |
| Totale complessivo | 13.009 | 15.961 | 17.106 | 8.806 | 19.913 | 20.577 | 22.243 | 23.667 |

* art. 10 comma 5 lettera f della legge 240/2010

Tabella 21 Figura non strutturate a tempo determinato dal 2012 al 2019. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

In particolare, è stato sottolineato l'andamento in continua crescita delle borse di studio e di ricerca per laureati:

Dettaglio borse di studio e ricerca per laureati - (art. 18 comma 5, lettera f) legge 240/2010)

L'andamento delle borse di studio per laureati è in continua crescita




Tabella 22 Andamento delle borse di studio. Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

Al riguardo, i rappresentanti delle associazioni sindacali hanno sottolineato che le figure precarie (ricercatori ma anche figure non strutturate, con particolare riguardo agli assegnisti di ricerca) costituiscono, nel Paese, parte integrante dell'offerta formativa degli atenei e sostengono una parte consistente, fondamentale, del carico didattico (cfr. paragrafo III.1.3): "la maggioranza di chi oggi fa didattica e ricerca in Italia è precario: al netto di chi arriva a diventare ricercatore di tipo «B», non c'è un aggancio di *tenure* per poi diventare professore associato" (RUSSO[99]).

E da tale constatazione muove la necessità di valutare l'introduzione di meccanismi di *tenure track* per i precari in servizio.

Resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di salvaguardare, d'altra parte, la qualità della didattica (CHIAPPARINO[100]).

Le proposte formulate in sede di audizione

L'opportunità di riformare il pre-ruolo è stata oggetto, nel corso dell'indagine conoscitiva, di articolati interventi.

Sulla base dei dati sopra illustrati e delle conseguenti considerazioni, ARTeD ha formulato una proposta di riforma del pre-ruolo che contempla due figure di ricercatore: un ricercatore titolare di contratto triennale non rinnovabile, al quale dovrebbero essere affidati esclusivamente compiti di ricerca; un ricercatore *tenure track*, titolare di un contratto di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni, destinato a diventare professore associato se nel corso del contratto (ed eventuale rinnovo) consegue l'ASN.

Il percorso è stato graficamente illustrato (Figura 13) come segue:




Figura 13 Proposta di percorso post doc e pre-ruolo. Fonte: Elaborazione ARTeD presentata in sede di audizione nella seduta n. 186 del 22 settembre 2020

Anche il Presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) unitamente al rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)[\[101\]](#) hanno proposto l'istituzione di un'unica figura post-dottorale a contratto, sostitutiva sia del ricercatore a tempo determinato di tipo A sia dell'assegnista *post* dottorato sia del borsista *post doc*.

La figura unica *post doc* rappresenterebbe lo stadio intermedio tra il dottorato e le figure in *tenure track*, destinate a intraprendere un percorso che, al raggiungimento di determinati risultati, le condurrà ad entrare nel sistema universitario.

Il progetto di riforma condiviso dal CUN e dalla CRUI risponde a diversi obiettivi: ringiovanire il

corpo docente (cfr. il paragrafo III.3.3, nonché la Figura 9 e la Figura 10 in cui è stato presentato un raffronto con i Paesi OCSE da cui emerge tale criticità per l'Italia); semplificare il sistema (introducendo un accesso più rapido alla *tenure*); rendere il sistema di reclutamento maggiormente uniforme a quello degli altri Paesi europei, elemento, questo, essenziale ai fini dell'integrazione europea dei sistemi della ricerca.

In particolare, il CUN ha allegato al documento depositato in sede di audizione una nota, approvata dall'Adunanza in data 25 settembre 2019 e indirizzata al Ministro *pro tempore*, avente ad oggetto l'"Accesso al ruolo alla docenza universitaria-Proposta di riforma".

Nella nota sono specificati i tratti che dovrebbero caratterizzare il nuovo ricercatore *post* dottorato: sarebbe titolare di un contratto triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni (in ogni caso non più di tre nella stessa sede universitaria); non avrebbe compiti di didattica, fatta eccezione per attività di supporto (come nel periodo di dottorato); al termine del contratto, acquisirebbe un titolo (ma non un requisito) ai fini della partecipazione ai bandi di professore junior (la ulteriore figura che il progetto di riforma intende istituire: cfr. *infra*); il medesimo titolo dovrebbe altresì essere valorizzato al di fuori del sistema universitario, nel quadro di un fertile rapporto tra la realtà universitaria, le pubbliche amministrazioni e il sistema produttivo.

La proposta - si precisa nella nota richiamata - è tesa a distinguere il periodo di *post* dottorato, di prosecuzione della formazione o collaborazione alla ricerca, dal periodo finalizzato alla immissione nei ruoli della docenza.

Ai fini del reclutamento della docenza nel sistema universitario, la proposta CUN introduce un'unica figura in *tenure track* con impegno a tempo pieno, il professore junior.

Il professore junior dovrebbe, al contempo, svolgere attività scientifica ed essere titolare di compiti didattici, pienamente riconoscibili ai fini dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio e la valutazione della didattica.

Alle procedure di selezione per il reclutamento di professori junior sarebbero ammessi i candidati in possesso di dottorato di ricerca (o di specializzazione medica) conseguito da non più di sei anni.

Al termine del contratto di durata triennale, il professore junior sarebbe sottoposto alla valutazione di una Commissione costituita, in maggioranza, da membri esterni all'ateneo in cui il professore presta servizio. La valutazione includerebbe lo svolgimento di una prova didattica.

Nell'ipotesi di esito positivo della valutazione, il professore junior in possesso dell'ASN entrerebbe nel ruolo dei professori di II fascia.

In caso di esito positivo della valutazione, ma di mancato conseguimento dell'ASN, il contratto sarebbe rinnovabile per ulteriori due anni.

Nelle ulteriori ipotesi di esito negativo della valutazione ovvero di mancato conseguimento dell'ASN nel corso del quinquennio, il professore junior decadrebbe dal contratto.

Come accennato, la proposta CUN è stata condivisa dalla CRUI, la quale ha altresì suggerito l'introduzione di procedure di reclutamento e di avanzamento di carriera più snelle che privilegino severe verifiche *ex post*.

[III.2.2. I contratti di ricercatore universitario a tempo determinato. Ricercatori universitari e ricercatori degli enti pubblici di ricerca](#)

Nel corso delle audizioni, sono emerse considerazioni in ordine all'attuale sistema di reclutamento dei ricercatori, che prevede esclusivamente contratti a tempo determinato, e, con riferimento a tali figure, è stata considerata la possibilità di introdurre meccanismi di stabilizzazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione per i ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca.

In particolare, è stato posto in evidenza il ruolo esercitato dalle disposizioni della cd. legge Madia (decreto legislativo n. 75 del 2017) nell'affrontare e, almeno in parte, risolvere il problema del precariato negli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Con specifico riguardo al Consiglio nazionale della ricerca (CNR), l'applicazione delle disposizioni di

cui all'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017[102] ha consentito di stabilizzare, alla fine del 2018, oltre 1.000 unità di personale in servizio presso l'ente in regime di precarietà (INGUSCIO[103]).

Sempre in relazione agli enti pubblici di ricerca, è stata evidenziata l'importanza delle disposizioni recate dall'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 218 del 2016[104], il quale ha introdotto la possibilità di trasformare contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa procedura selettiva (per titoli e colloquio), dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, qualora il contratto a tempo determinato o l'assegno di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche. La trasformazione deve essere effettuata in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale dell'ente, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

Il medesimo art. 12-*bis* ha altresì previsto che - al fine di procedere alle suddette assunzioni - gli enti pubblici di ricerca possano, in via transitoria, attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'[articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017](#).

In sede di audizioni, si è auspicato l'esercizio di un'attività di vigilanza che garantisca l'effettiva applicazione dell'art. 12-*bis* da parte degli enti pubblici di ricerca (MATTIOLI[105]).

Sul reclutamento del personale presso gli enti pubblici di ricerca intende intervenire anche l'art. 6 del disegno di legge A.S. 2285 (su cui cfr. il paragrafo III.1.4), inserendo nel decreto legislativo n. 218 del 2016 un articolo 12-*ter*, volto ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sarebbero oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale (art. 7 del decreto legislativo n. 218) e dovrebbero conformarsi alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per ricercatori e tecnologi assunti ai sensi dell'art. 6 del disegno di legge - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - sarebbe previsto un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente dovrebbe valutare il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Le disposizioni dell'art. 6 sono tese, inoltre, ad avviare reciproci flussi di personale tra università ed enti pubblici di ricerca, consentendo:

§ agli enti, la possibilità di assumere, con chiamata diretta, con la qualifica di primo ricercatore, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 240, purché in servizio presso le università con tale qualifica da almeno tre anni (sottoponendoli previamente alla suddetta valutazione);

§ alle università, la possibilità di assumere con chiamata diretta, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore associato, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato introdotto per gli enti di ricerca dalle nuove disposizioni, purché in servizio da almeno tre anni presso gli enti pubblici di ricerca e in possesso dell'ASN.

La conformità al diritto dell'Unione europea della normativa nazionale relativa ai contratti dei ricercatori a tempo determinato

Le questioni relative ai ricercatori titolari di contratti a tempo determinato nonché la comparabilità del loro regime con quello dei ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca sono, al momento, all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù dell'[ordinanza n. 240 del 10 gennaio 2020](#), con la quale il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio su tre ricorsi riuniti e posto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali in ordine alla conformità al diritto dell'Unione europea (in particolare alle clausole 4 e 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,

dalla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999[106]) del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010[107].

Più in dettaglio, il Consiglio di Stato ha evidenziato le seguenti criticità:

§ Il sistema di reclutamento del personale da adibire alla ricerca scientifica universitaria (di regola connessa all'attività didattica di supporto svolta dai ricercatori), articolato nei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge n. 240 del 2010, "trova le sue ragioni oggettive di giustificazione proprio nella non prevedibilità *a priori* di quali e quante linee di attività potranno esser attivate, così come del tipo, durata e contenuto di tale attività didattica". Tuttavia, le misure imposte dall'Accordo europeo potrebbero ostare alla normativa nazionale che consente alle università l'utilizzo, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A (di durata triennale e prorogabili per due anni) subordinarne la stipulazione e la proroga ad alcuna ragione oggettiva connessa ad esigenze temporanee o eccezionali dell'ateneo, permettendo altresì, al termine del quinquennio, di "stipulare con la stessa o con altre persone ancora in contratto a tempo determinato di pari tipologia, al fine di soddisfare le medesime esigenze didattiche e di ricerca", prevedendo, quale unico limite al ricorso a molteplici rapporti a tempo determinato con la stessa persona, solo la durata non superiore a 12 anni, anche non continuativi. E' posto altresì in dubbio il sistema di "reclutare esclusivamente rapporti a tempo determinato", senza subordinare la relativa decisione alla sussistenza di esigenze temporanee o eccezionali.

§ La normativa vigente opererebbe un trattamento discriminatorio tra i ricercatori universitari a tempo determinato e i ricercatori degli enti pubblici di ricerca, ai quali sono state applicate le procedure di stabilizzazione previste dall'art. 24 del decreto legislativo n. 75 del 2017 (cd. "legge Madia"), nonostante la medesima durata massima dei rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato o a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fondata sulla tesi dell'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione dell'impiego anche al personale di ruolo universitario (in contrasto con la [circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017](#) la quale esclude i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 75 del 2017).

La Corte di giustizia dell'Unione europea è tuttavia recentemente intervenuta (con [sentenza del 3 giugno 2021](#) nel caso C-326/19) a definire una precedente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lazio con ordinanza del 20 novembre 2018, vertente sull'interpretazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in merito al rifiuto di prorogare un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A oltre il periodo previsto dall'art. 24 della legge n. 240 del 2010. La richiesta di proroga del ricercatore era finalizzata a ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fondata sulla tesi dell'applicabilità delle disposizioni relative alla stabilizzazione dell'impiego anche al personale di ruolo universitario (in contrasto con la [circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017](#) la quale esclude i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 75 del 2017).

Il sistema italiano di reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A ha superato il vaglio della Corte di giustizia.

A giudizio della Corte, infatti, la fissazione della durata massima del contratto a tre anni e l'autorizzazione a una sola proroga limitata a una durata di due anni (ex art. 24, comma 3, lett. a)) costituiscono - in coerenza con quanto previsto dalla clausola 5, punto 1, dell'Accordo europeo - misure sufficienti per prevenire efficacemente il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato nel caso dei contratti di ricercatore di tipo A.

La Corte di giustizia asserisce, tra l'altro, che "il fatto che le università abbiano un'esigenza permanente di assumere ricercatori universitari (...) non significa che tale esigenza non possa essere soddisfatta facendo ricorso a contratti a tempo determinato".

[III.2.3. Le procedure di reclutamento dei professori di ruolo ai sensi della legge n. 240 del 2010](#)

La legge n. 240 del 2010 delinea due procedure volte al reclutamento dei professori di I e di II fascia: una procedura di valutazione aperta comparativa (ex art. 18); una procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui prestano servizio, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo B e, transitoriamente, ai ricercatori a tempo indeterminato del ruolo ad esaurimento (rispettivamente commi 5 e 6 dell'art. 24).

Nell'applicazione di tali procedure sono state rilevate talune criticità.

Con riferimento all'art. 18, il fatto che il ricorso a una procedura comparativa aperta non impedisca

all'ateneo di assumere in misure preponderante personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto "non sembra garantire" il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240[108] (Corte dei conti, Referto sul sistema universitario, maggio 2021).

Già nel Rapporto del 30 gennaio 2019, [Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio universitario nazionale 2017-2019](#), il CUN aveva formulato la proposta di destinare le procedure comparative di cui all'art. 18 al reclutamento di soggetti non in servizio presso le istituzioni che attivano le procedure, incrementando il vincolo sulle risorse di cui all'art. 18, comma 4, e introducendo incentivi finanziari dedicati.

Per quanto riguarda le progressioni di carriera di cui all'art. 24, il documento del CUN suggerisce un'applicazione permanente della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 a tutte le chiamate di docenti in possesso dell'ASN già in servizio presso l'istituzione di appartenenza, con soppressione del limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.1).

Sempre con riferimento all'art. 24, comma 6, il CUN constatava le diverse modalità di interpretazione/applicazione adottate nei diversi regolamenti di ateneo e auspicava che una chiarificazione della disposizione potesse condurre alla riduzione delle difformità applicative tra atenei (soprattutto in merito alla possibilità di accesso o meno alla procedura per coloro che risultassero in possesso di ASN in settori concorsuali diversi da quelli previsti dal bando ma ricadenti nel medesimo macrosettore).

Anche in sede di audizione, il Presidente del CUN - nel rappresentare la necessità di un piano di incremento dei professori (quantificato in 14.000 unità) da realizzare nel medio periodo (3-4 anni) - ha ipotizzato che 6-7.000 dei posti dovrebbe essere coperti dai ricercatori a tempo indeterminato, i quali sostengono l'offerta didattica e oltre 3.500 dei quali sono in possesso dell'ASN e, quindi, pronti per essere chiamati nel ruolo dei professori associati (VICINO[109]).

Ciò implicherebbe la messa a regime della procedura di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, e la concomitante destinazione di risorse adeguate a consentire l'attivazione di procedure di chiamata per tutti i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN.

In ordine alla copertura dei restanti 7-8.000 posti di professore, è stata ipotizzata la provenienza dal canale di reclutamento ordinario.

Sempre con riferimento ai ricercatori a tempo indeterminato, il CUN ha rappresentato l'esigenza di rivedere le procedure per il conseguimento dell'ASN ("focalizzate su un periodo di attività limitato") al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.

Anche il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU) ha proposto una riforma dei criteri per il conseguimento dell'ASN che tenga conto, oltre che delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica[110].

[III.2.4. Il livello di internazionalizzazione del corpo docente](#)

Il grado di internazionalizzazione del corpo docente costituisce un fattore rilevante di valutazione del livello di internazionalizzazione del sistema universitario, unitamente a diversi altri fattori, quali la mobilità internazionale degli studenti, la partecipazione degli atenei a programmi europei che sostengono la cooperazione e i partenariati tra università europee e di Paesi terzi (Erasmus+[111] e Orizzonte Europa[112]), l'attivazione di corsi di studio internazionali[113], uno dei cui tratti caratterizzanti la CRUI ha individuato proprio nell'erogazione delle attività formative da parte di docenti il cui profilo abbia una caratterizzazione internazionale (CRUI, [L'internazionalizzazione della formazione superiore in Italia. Le università](#), dicembre 2019).

In una pubblicazione del 2017[114] il CUN riportava che la mobilità di docenti e ricercatori verso l'estero, in particolare di giovani, è forte (ben il 16 per cento degli studiosi italiani opera in Paesi stranieri), ma non è accompagnata dalla facilità di rientro nel sistema italiano né da una parallela

mobilità in entrata di ricercatori stranieri (solo il 3 per cento degli studiosi che operano in Italia è di altra nazionalità).

Nelle Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati [\[115\]](#) (sulle quali cfr., più estesamente, il paragrafo III.3.1), l'"Internazionalizzazione" costituisce uno dei cinque obiettivi della programmazione universitaria per il triennio 2019-2021.

L'obiettivo "Internazionalizzazione" è articolato in quattro azioni: Esperienze di studio e formazione alla ricerca all'estero; Corsi di studio internazionali e attivazione di sedi all'estero; Attrazione di studenti internazionali; Chiamate dirette di studiosi dall'estero ex [art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005](#).

La chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 - formulata nei riguardi di studiosi che abbiano acquisito solide e riconosciute qualificazioni di insegnamento e di ricerca all'estero (cfr. la Tabella 14 relativa alle modalità di reclutamento dei professori di ruolo, di cui al paragrafo III.1.1) - costituisce, dunque, la modalità principale per incrementare, in forma strutturata, il livello di internazionalizzazione del sistema universitario.

In attuazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, il MIUR ha provveduto a identificare i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR medesimo, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 ([decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 963 del 28 dicembre 2015](#)).

Sono stati pertanto identificati i programmi finanziati dal MIUR: «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori» e «SIR-Scientific Independence of Young Researchers», e i programmi finanziati dall'Unione europea: «ERC Starting Grants», «ERC Consolidator Grants» e «ERC Advanced Grants», nonché i programmi di durata triennale «International Outgoing Fellowships» o «Individual Fellowships» delle Marie Skłodowska Curie Actions, limitatamente al tipo «Global Fellowships». Per quanto riguarda i programmi finanziati dal MIUR: **i**) i vincitori del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B. Ai fini del reclutamento previsto dal programma, con [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 928 del 23 dicembre 2020](#), sono stati banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato di tipo B in regime di tempo pieno, destinati a studiosi di ogni nazionalità in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale, selezionati da un comitato composto dal Presidente della CRUI e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale nominati dal Ministro; **ii**) i vincitori del SIR sono inquadrati, ai fini dell'espletamento del programma, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo A, e - qualora superino la valutazione per la proroga del contratto di ricercatore di tipo A - possono essere inquadrati da subito, per chiamata diretta, in qualità di ricercatori a tempo determinato di tipo B, previo nulla osta del Ministro dell'università e della ricerca.

Quanto ai programmi finanziati dall'Unione europea, i relativi vincitori possono essere chiamati (ex art. 1, comma 9) nella posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo B, fatta eccezione per i vincitori degli *ERC Advanced Grants*, i quali possono essere inquadrati nel ruolo di professori di I e di II fascia.

Sotto il profilo dei finanziamenti, il [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019](#), di definizione dei criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2019 (cfr. il paragrafo III.3.4), ha destinato 8,5 milioni di euro alle chiamate dirette ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e 5,5 milioni di euro per la prosecuzione del programma «Rita Levi Montalcini per Giovani Ricercatori».

Gli incentivi finanziari previsti in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario hanno reso sempre più frequente, negli anni più recenti, il ricorso alla chiamata diretta.

In relazione alla procedura, il CUN ha avuto modo di porre in evidenza, anche da ultimo, le criticità connesse all'applicazione della normativa (si veda: [Il sistema universitario nelle analisi del Consiglio universitario nazionale 2017-2019](#)).

Sebbene con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016](#) sia stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere, la differenziazione e variabilità nel tempo delle norme che regolano i sistemi universitari e della ricerca negli altri Paesi rende sostanzialmente impossibile predisporre tabelle di equipollenza stabili, complete ed esaustive per tutte le posizioni ricoperte nelle università e negli enti di ricerca esistenti all'estero (del resto il medesimo decreto ministeriale prevede l'acquisizione, da parte dell'ateneo, del parere del Ministero dell'università e della ricerca - il quale si esprime sentito il CUN e, se del caso, gli addetti culturali delle Ambasciate - qualora le corrispondenze risultino di dubbia applicazione, ovvero siano intervenute modifiche ordinarie in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nella tabella).

Il CUN rileva, altresì, l'incongruità di porre quale requisito uno stabile impegno all'estero da almeno un triennio per essere chiamati a ricoprire la posizione di ricercatore a tempo determinato (circa, poi, l'interpretazione del termine "stabile", il CUN osserva come esso non possa essere connesso alla titolarità di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che non sono sempre presenti in università ed enti di ricerca stranieri, soprattutto per le posizioni iniziali e intermedie di carriera).

Il CUN propone, infine, un coordinamento della procedura di chiamata diretta *ex art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005* con l'altro canale privilegiato di internazionalizzazione della docenza universitaria, rappresentato dall'apertura delle procedure comparative per l'inquadramento nel ruolo di professori di I e di II fascia a "studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando" sulla base delle tabelle di corrispondenza adottate dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN (art. 18, comma 1, lett. *b*), della legge n. 240 del 2010).

L'innalzamento del livello di internazionalizzazione degli atenei è anche perseguito mediante il ricorso alle cd. figure non strutturate.

Si tratta, innanzitutto, di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, ai quali le università possono attribuire insegnamenti a contratto tesi a favorire l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge n. 240 del 2010.

La disposizione prevede che il relativo trattamento economico sia stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

L'integrazione di *visiting professors/researchers* è stata perseguita, da diversi atenei, con l'adozione di una disciplina regolamentare in materia di permanenza presso la struttura universitaria di studiosi stranieri, chiamati a svolgere, presso l'ateneo di riferimento, attività didattica e/o di ricerca in qualità di *visiting*.

Inoltre, in esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale (art. 26 della legge n. 240 del 2010).

E', infine, ancora prevista la figura dei collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre (sui quali cfr. il paragrafo III.1.3), selezionati con procedura pubblica, con i quali le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato di diritto privato (disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Università) al fine di provvedere alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche (art. 4 del decreto-legge n. 120 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1995).

Il livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e

internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea) costituisce uno dei parametri sulla base dei quali l'ANVUR è chiamata a condurre la valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei (cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4).

[III.3 Le politiche di reclutamento del personale docente](#)

[III.3.1. La programmazione triennale del personale](#)

I concorsi per l'accesso ai ruoli universitari sono organizzati e banditi dalle università in conformità alle disposizioni legislative vigenti e ai regolamenti di ateneo adottati ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168 del 1989[116].

L'indizione di procedure concorsuali e l'assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato è condizionata all'adozione (ed effettuata sulla base) del Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale, che ogni università predispone annualmente, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio (art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che ha dato attuazione alla delega conferita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010, in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei).

La programmazione triennale del personale - realizzata dall'università nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa - è tuttavia vincolata sia da limiti di spesa sia da parametri di programmazione definiti dalla legge (ovvero da fonti normative in attuazione della legge). I vincoli di spesa sono determinati:

§ dalla necessità di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale, in conformità con il bilancio unico di ateneo di previsione triennale[117];

§ ai sensi della legge n. 240 del 2010: **i)** dalla necessità di vincolare le risorse necessarie per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati di ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di tipo B (art. 24, comma 5); **ii)** dall'obbligo di non utilizzare oltre la metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per la chiamata nel ruolo dei professori di I e II fascia di professori di II fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN (art. 24, comma 6);

§ dalla necessità di rispettare i limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento delle università statali, stabiliti dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012 (attuativo, come si è detto, della delega di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 240), e ridefiniti, per il triennio 2018-2020, dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018](#).

Per quanto concerne i parametri di programmazione del reclutamento, l'art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 prevede che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa (art. 18, comma 4).

Gli indirizzi della programmazione del personale universitario sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49 del 2012.

Il più recente dei decreti adottati - [DPCM del 7 luglio 2016](#) - reca "Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018" e prevede che le università si conformino, tra l'altro, alle seguenti indicazioni: realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la

percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50 per cento dei professori di I e II fascia; provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di tipo B in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori; il numero dei ricercatori di tipo B reclutati non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo.

Infine, con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019](#) sono state adottate le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati (successivamente integrate con [decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020](#)).

Nelle Linee generali le Politiche di reclutamento costituiscono uno dei cinque obiettivi che la programmazione (strategica) del sistema universitario per il triennio 2019-2021 deve perseguire (gli altri quattro sono: la didattica; la ricerca e il trasferimento tecnologico e di conoscenza; i servizi agli studenti; l'internazionalizzazione, trattata nel paragrafo III.2.4).

Nell'ambito dell'obiettivo "Politiche di reclutamento", è prevista l'assegnazione alle università statali di quota delle risorse messe a disposizione per la programmazione (a valere sul Fondo di finanziamento ordinario) in relazione alle seguenti azioni: **i)** attrazione dei ricercatori e dei professori dall'esterno, anche con riferimento agli incentivi previsti dall'art. 7, comma 3, della legge n. 240/2010; **ii)** chiamate dirette (*ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005*); **iii)** reclutamento di giovani ricercatori.

Le Linee stabiliscono che le suddette azioni, relative al reclutamento di docenti, devono prevedere il cofinanziamento da parte dell'ateneo, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, di almeno il 50 per cento del costo quindicennale per i posti di professore e ricercatore di tipo B e del costo della durata del contratto per i ricercatori di tipo A; la restante quota, di cofinanziamento ministeriale, sarà trasferita nel corso del triennio 2019-2021.

Le azioni di reclutamento dei docenti sono valutate sulla base dei seguenti indicatori: proporzione dei professori di I e II fascia assunti dall'esterno nel triennio precedente, sul totale dei professori reclutati; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, sul totale dei docenti; riduzione dell'età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*; chiamate dirette di docenti (*ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005*), con esclusione di quelle dall'estero e non già in servizio presso l'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *b)*, reclutati dall'esterno e non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo; proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)*, che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro ateneo.

[III.3.2. Le facoltà assunzionali delle università e il riparto delle relative risorse](#)

La normativa in materia di *turn over* del sistema universitario nel suo complesso, recata dal comma 13-*bis* dell'art. 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, è stata ripetutamente modificata.

A decorrere dal 2018, il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente.

Sulla base del nuovo regime del *turn over*, il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di audizione, ha presentato una stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 (*Tabella 23*):

| QUALIFICA | PENSIONAMENTI | |
|---------------|--------------------|--------------|
| | (STIMA CESSAZIONI) | |
| | Anno 2021 | Anno 2022 |
| Ordinari | 619 | 464 |
| Associati | 318 | 252 |
| Ricercatori | 426 | 314 |
| Totale | 1.363 | 1.030 |

Tabella 23 Stima delle cessazioni dal servizio per gli anni 2021 e 2022 Fonte: Elaborazione MUR presentata in sede di audizione nella seduta n. 223 del 14 aprile 2021

La legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 978, ha autorizzato per gli anni 2019 e 2020 - nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 - maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale (come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012), inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi (come definito dall'art. 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012) maggiore di 1,10.

Le risorse così individuate, riferite al sistema universitario nel suo complesso, sono annualmente assegnate dal Ministro dell'università e della ricerca ai singoli atenei in termini di punti organico, i quali rappresentano il contingente di spesa disponibile in ciascun ateneo per procedere a nuove assunzioni o a passaggi di qualifica ad esse equiparati.

A ogni unità del personale universitario (sia docente che tecnico-amministrativo) corrisponde un equivalente in termini di punti organico, che esprime il costo medio nazionale per ciascuna categoria di personale universitario.

Per quanto riguarda il personale docente: un professore ordinario corrisponde a 1 punto organico; un professore associato corrisponde a 0,70 punti organico; un ricercatore varia da 0,40 (per quelli di tipo A) a 0,50 punti organico (per quelli di tipo B e a tempo indeterminato).

Ogni ateneo può contare: i) su una quota base di punti organico, pari al 50 per cento dei punti organico derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente, che viene assegnata a prescindere dalle sue *performance*; ii) su punti organico aggiuntivi o premiali corrispondenti al risultato di un calcolo che misura la virtuosità dell'ateneo.

Nello specifico, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono annualmente definiti i criteri per il riparto e l'attribuzione, a ciascuna istituzione universitaria statale, del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del DPCM del 28 dicembre 2018[118].

Ai sensi del DPCM 28 dicembre 2018 (art. 1, comma 3), le università con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria (*ex* articolo 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio.

Per l'anno 2020, alle istituzioni universitarie statali sono stati attribuiti i punti organico indicati nella tabella allegata al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 441 del 10 agosto 2020](#).

Con successivo [decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 925 del 20 dicembre 2020](#) sono state ripartite, per l'anno 2020, le maggiori facoltà assunzionali previste dall'art. 1, comma 978, della legge n. 145 del 2018.

Il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, a decorrere dall'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di ASN, tramite indizione di procedure per la chiamata di professori universitari di II fascia, da espletare, fino al 50 per cento dei posti, ai sensi dell'[articolo 18](#) della legge n. 240, e, per almeno il 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'[articolo 24, comma 6](#), della medesima legge n. 240 (nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022) (art. 6, comma 5-*sexies*, lett. *b)*).

Da ultimo, il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 (tramite novella all'art. 18 della legge n. 240) ha previsto che le università con indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento possano attivare, nel limite di tale percentuale, le procedure di chiamata nel ruolo di professore di I o di II fascia previste dall'art. 18, comma 1, della legge n. 240, dirette e riservate a personale già in servizio presso altre università, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. A seguito della chiamata, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all'università che dispone la chiamata.

[III.3.3. La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni](#)

Il [Rapporto biennale sul sistema universitario e della ricerca](#), pubblicato dall'ANVUR nel 2018, pone in evidenza come il numero complessivo dei docenti universitari abbia registrato un ininterrotto decremento dal picco raggiunto nel 2008 ad oggi (in particolare, nell'anno 2017, il livello quantitativo dei docenti universitari risulta inferiore del 14,9 per cento rispetto al massimo storico).

Con riferimento al più recente quadriennio 2016-2019, la Corte dei conti (nel Referto sul sistema universitario di maggio 2021), nell'ambito degli atenei statali, riporta un passaggio dai 46.314 docenti del 2016 ai 43.988 del 2019 (la cifra era di 53.901 nel 2011).

Tale flessione - che il Rapporto ANVUR pone in relazione con i limiti stabiliti dal *turn over* - ha determinato l'innalzamento del rapporto tra numero di studenti per ciascun docente, che (sulla base dello studio OCSE *Education at a Glance 2017*) si classifica tra i più alti dell'area OCSE[119].

In relazione alle singole posizioni di personale docente universitario, il Rapporto ANVUR evidenzia: il costante decremento dei professori ordinari; a decorrere dal 2016, la cessazione della crescita dei professori associati, i quali, tuttavia, continuano a costituire una fascia consistente di personale docente (di poco inferiore alla fascia dei ricercatori), che si rapporta a un numero ridotto di professori ordinari; la progressiva diminuzione dei ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento); l'incremento dei ricercatori a tempo determinato.

Nella Tabella 24 sono riportati i numeri dei docenti suddivisi per posizioni negli anni dal 2008 al

2017:

| Anno | Professori ordinari | Professori associati | Ricercatori a tempo indeterminato | Totale docenti di ruolo | Ricercatori a tempo determinato | Totale |
|------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|
| 2008 | 1031 | 1125 | 1534 | 4170 | 45 | 4215 |
| 2009 | 1070 | 1165 | 1535 | 4170 | 65 | 4235 |
| 2010 | 1053 | 1193 | 1496 | 3742 | 113 | 3855 |
| 2011 | 1033 | 1163 | 1439 | 3635 | 155 | 3790 |
| 2012 | 1051 | 1145 | 1432 | 3630 | 203 | 3833 |
| 2013 | 1030 | 1165 | 1374 | 3569 | 300 | 3869 |
| 2014 | 1037 | 1193 | 1200 | 3430 | 315 | 3745 |
| 2015 | 1000 | 1165 | 1192 | 3357 | 415 | 3772 |
| 2016 | 1053 | 1193 | 1030 | 3276 | 535 | 3811 |
| 2017 | 1054 | 1205 | 1010 | 3269 | 615 | 3884 |

Tabella 24 Docenti suddivisi per posizioni negli anni dal 2008 al 2017 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Specifiche indicazioni sull'andamento del numero dei ricercatori e dei professori sono state offerte dalla CONFERENZA DELLE REGIONI [\[120\]](#).

In particolare:

§ i ricercatori a tempo determinato introdotti dalla legge n. 230 del 2005 (cd. "legge Moratti") hanno raggiunto il picco di 1.421 unità nel 2011, decrescendo negli anni successivi, fino all'esaurimento della categoria nel 2017;

§ i ricercatori a tempo determinato di tipo A sono aumentati molto rapidamente a partire dal 2011, per poi stabilizzarsi intorno alle 3.000 unità dal 2015. Rispetto ai dati forniti dalla Conferenza delle Regioni, si segnala che tali figure sono poi ulteriormente cresciute, tant'è che ad oggi hanno superato le 5.000 unità[121].

§ i ricercatori a tempo determinato di tipo B sono cresciuti molto timidamente fino al 2015, per poi avere un consistente aumento dal 2016[122];

§ il numero di ricercatori a tempo indeterminato è risultato in leggera diminuzione fino al 2013; dal 2014 si è assistito a un rapido crollo, complice il cosiddetto "piano straordinario associati", grazie al quale alcune migliaia di ricercatori hanno visto il loro passaggio a professore associato[123];

§ specularmente, il numero dei professori associati si è ridotto fino al 2013, per poi aumentare significativamente nel biennio successivo;

§ il numero di professori ordinari, in costante declino dal 2008, solo nel 2016 ha visto una debole ripresa.

Il Rapporto ANVUR evidenzia, altresì, che, accanto ai ricercatori a tempo determinato, hanno acquisito un ruolo sempre più significativo nel sistema della docenza universitaria altre figure non strutturate titolari di contratti a tempo determinato ovvero di assegni o di borse (docenti a contratto, assegnisti, collaboratori di ricerca, borsisti, professori straordinari).

Nel biennio 2016-2017, il numero di assegnisti di ricerca, dopo il calo del 2015, è tornato a salire, e nel 2017 vi erano 14.108 assegnisti, più del doppio dei ricercatori a tempo determinato (il *Focus* del MIUR a.a 2017/2018 registra quasi 27 assegnisti ogni 100 docenti negli atenei statali, con una prevalenza di impiego negli atenei del Nord).

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ritenuto che questo personale precario, unitamente ai ricercatori a tempo determinato, abbia pagato in maggiore misura "questo lungo decennio di tagli e di contrazione del sistema universitario"[124].

Conseguentemente, a giudizio della Conferenza, quale che sarà la scelta che si vorrà adottare in merito al sistema di reclutamento e inquadramento nelle attività di didattica e di ricerca, "il piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che dovrà essere attuato per recuperare il terreno perso negli ultimi anni e per incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a far fronte alle esigenze di istruzione universitaria e di ricerca del Paese, dovrà obbligatoriamente prevedere una fase transitoria, che attivi specifici percorsi di stabilizzazione rivolti agli attuali precari dell'università che permetta loro di essere valutati in percorsi certi e trasparenti e quindi stabilizzati secondo criteri di merito oggettivi" (documento acquisito nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021).

Sotto il profilo delle differenze territoriali, nei dieci anni intercorrenti tra il 2008 e il 2017, la flessione del personale docente universitario è stata nel complesso più sostenuta negli atenei delle Isole (-24,7 per cento) e del Centro (-18,5 per cento).

Il divario tra il decremento verificatosi nelle Isole e quello nazionale si è accentuato nel biennio 2016-2017 (-7,6 per cento a fronte di un -1,2 per cento nazionale).

Gli atenei del Nord-Ovest del Paese si sono caratterizzati per un decremento meno accentuato (-9,3 per cento nel decennio considerato), che si è unito a un netto aumento dei professori associati, e, nel biennio 2016-2017, a una crescita complessiva, seppure limitata, dei docenti.

Ciò non ha tuttavia arginato, nelle università del Nord-Ovest, l'innalzamento del rapporto tra studenti regolari per ciascun docente: nel 2017, a fronte di un valore nazionale di 22,1 studenti per docente, la media negli atenei del Nord-Ovest è stata pari a 24,4 studenti per docente (mentre nelle Isole è stata pari a 17,7 studenti per docente).

Nel Sud, dove la riduzione dei docenti è stata analoga a quella media, il rapporto studenti regolari/docenti è rimasto costante, allineandosi, nel 2017, al valore per l'Italia nel suo complesso. Nella Tabella 25 sono riportati i dati relativi al rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse zone del Paese:

| | Studenti regolari | | | |
|-------------|-------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2013 | 2015 | 2017 |
| MD | 24 | 20 | 27 | 23 |
| Medie | 25 | 20 | 22 | 24 |
| Medi | 23 | 22 | 23 | 20 |
| CENTRO | 23 | 23 | 25 | 22 |
| MEZZOGIORNO | 23 | 25 | 21 | 23 |
| SI | 22 | 27 | 22 | 24 |
| NOI | 27 | 27 | 22 | 27 |
| TOTALE | 23 | 21 | 23 | 22 |

Tabella 25 Rapporto studenti regolari/docenti, negli anni 2010, 2013, 2015 e 2017, nelle diverse aree del Paese Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR e ANS (Anagrafe Nazionale Studenti)

Si è innalzata l'età media dei docenti, nonostante il temporaneo ringiovanimento dei professori associati verificatosi nel triennio 2013-2015.

L'età media del complesso delle posizioni della docenza universitaria si attesta, nel 2017, su 53,5 anni. Soltanto lo 0,2 per cento dei professori ordinari ha un'età al di sotto dei 40 anni e la metà di essi ha più di 60 anni. Dal 2016 l'età media dei professori ordinari ha cessato di crescere, non in ragione di assunzioni di ordinari giovani, bensì a causa dei massicci flussi di quiescenza del biennio 2016-2017. Nel medesimo biennio è tornata a crescere anche l'età media dei professori associati.

Per assenza di nuove assunzioni, è cresciuta, ovviamente, l'età media dei ricercatori a tempo indeterminato.

Nella *Figura 14* è rappresentata l'età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017:




Figura 14 *Età media dei docenti per qualifica negli anni 1988-2017* Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Nel corso delle audizioni, la composizione per classe di età del personale universitario strutturato ha costituito oggetto di approfondimento nella documentazione presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 4 maggio 2021.

Nel documento acquisito, con riferimento all'anno 2019, si evidenzia che quasi il 70 per cento dei professori di I e di II fascia ha più di 50 anni. Di questi quasi il 30 per cento ha oltre 60 anni (si veda la Tabella 26).

| Personale docente e ricercatore nelle università statali per classe di età in Italia- Comp % | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Anno 2019 | Ordinari e Associati | Ricercatori (TI e TD) | Assegni di ricerca |
| < 25 | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 25 - 29 | 0.0% | 0.2% | 22.1% |
| 30 - 34 | 0.1% | 8.3% | 40.1% |
| 35 - 39 | 2.5% | 17.6% | 21.4% |
| 40 - 44 | 10.8% | 19.9% | 9.1% |
| 45 - 49 | 16.7% | 17.6% | 4.1% |
| 50 - 54 | 19.8% | 14.1% | 1.4% |
| 55 - 59 | 20.4% | 10.8% | 0.6% |
| 60 - 64 | 17.1% | 9.4% | 0.3% |
| >= 65 | 12.5% | 2.2% | 0.1% |
| Totale | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Tabella 26 Età media di professori, ricercatori e assegnisti di ricerca Fonte: Elaborazione Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presentata in sede di audizione nella seduta n. 230 del 4 maggio 2021

Nei prossimi 10 anni, si prevede, quindi, "un'importante fuoriuscita per raggiunti limiti di età del personale strutturato destinata ad assorbire circa un quarto dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato oggi in servizio" (documento acquisito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

A giudizio del presidente del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) - auditi nella seduta del 27 ottobre 2020 - il primo obiettivo dell'ampliamento del corpo docente dovrebbe essere quello di ritornare al dimensionamento del 2008.

Al fine di arginare gli effetti negativi della carenza di docenti, con inevitabili ricadute sulla minore qualità della didattica, il documento della CRUI propone, tra l'altro: l'ingresso di 10.000 ricercatori in 5 anni (che condurrebbe a un ritorno al numero dei docenti del 2008).

La presenza femminile tra i docenti universitari risulta ancora minoritaria, con un divario di genere tendente ad ampliarsi nelle posizioni apicali.

Il Rapporto ANVUR registra tuttavia una crescita costante: dal 1988 al 2017, il numero delle donne è passato da 26 a 38 su 100 docenti.

In valori percentuali, dal 2008 al 2017, la presenza delle donne è salita, tra i professori ordinari, dal 19 al 23 per cento; tra i professori associati, dal 34 al 37,5 per cento; tra i ricercatori a tempo indeterminato, dal 45 al 48 per cento.

Nella Figura 15 è rappresentata la variazione percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 (dal 2010 sono esclusi i ricercatori a tempo determinato):




Figura 15 L'andamento della percentuale della presenza femminile sul totale dei docenti negli anni dal 1988 al 2014 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Il divario di genere nel mondo accademico italiano, rispetto a quello europeo, si caratterizza per una presenza maggiore delle donne nel periodo intercorrente tra la conclusione del dottorato e il passaggio degli assegnisti di ricerca alla posizione di ricercatore a tempo determinato.

Proprio al livello di ricercatore a tempo determinato, propedeutico al ruolo e, come sottolineato nel corso delle audizioni, collocato in una classe di età cruciale per lo sviluppo familiare, si registra l'ampliamento del divario di genere.

Tale fenomeno è probabilmente da correlare con il dato della riduzione della presenza femminile negli anni 2014-2017 nelle posizioni di ricercatore a tempo determinato a fronte sia di una più che duplicazione delle posizioni medesime nello stesso arco temporale, sia della crescita costante della presenza femminile (pure esigua in termini assoluti) nei primi anni successivi alla introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge n. 240 del 2010.

Nella Figura 16 è rappresentata la presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 (nel grafico non sono considerati i ricercatori a tempo indeterminato in quanto ruolo ad esaurimento):




Figura 16 La presenza di genere (in quota percentuale sul totale) nei passaggi di carriera accademica negli anni dal 2010 al 2016 Fonte: Elaborazione ANVUR su dati MUR

Per quanto riguarda, infine, la remunerazione del personale universitario, il più recente rapporto OCSE *Education at a glance (EAG) 2020*, nella [scheda Paese relativa all'Italia](#), rileva che in Italia la remunerazione del personale tende a costituire una quota inferiore delle spese correnti per le istituzioni universitarie, a causa dei costi più alti delle strutture e delle attrezzature a livello dell'istruzione terziaria.

In particolare, la remunerazione del personale in Italia rappresenta il 55 per cento delle spese di esercizio nelle istituzioni terziarie, rispetto alla quota media del 67 per cento nei Paesi OCSE. Nel corso delle audizioni, è stata più volte espressa l'esigenza di garantire un livello di finanziamento che sia in linea con gli standard europei.

In particolare, la CRUI ha sottolineato - al fine di creare un'università "più europea" - l'opportunità di introdurre profili salariali più attrattivi a partire dalle posizioni di ingresso.

Si riporta, infine, la sintesi delle tendenze assunzionali negli anni dal 2016 al 2019, presentata dalla Corte dei conti nel Referto sul sistema universitario pubblicato a maggio 2021.

La Corte ha evidenziato: **i)** un incremento delle chiamate di studiosi in possesso dell'ASN ma che

hanno maturato i loro risultati scientifici in istituzioni diverse dalle università; **ii**) la rilevante quota delle chiamate di professori di II fascia, che assorbono più del 75 per cento delle chiamate nel periodo considerato; **iii**) il rilevante numero (corrispondente all'89 per cento degli assunti) di chiamate relative al personale in servizio nella medesima università che bandisce il posto (a giudizio della Corte dei conti, tale fenomeno - che non sembra garantire il rispetto del vincolo posto dall'art. 18, comma 4, della legge n. 240 (cfr. il paragrafo III.2.3) - è da porre in relazione con il sistema di attribuzione dei punti organico, tendente a favorire le chiamate del personale già strutturato nell'ateneo, in quanto suscettibile di assorbire una quota minore di punti organico e, quindi, di risorse); **iv**) una progressiva crescita dei ricercatori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, passati dalle 4.528 unità del 2016 alle 7.901 unità del 2019 (con corrispondente flessione delle assunzioni di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005, che, come detto, è stato abrogato dalla legge n. 240 del 2010). Tale crescita è da porre in relazione con i numerosi interventi normativi di finanziamento delle assunzioni ai sensi della legge n. 240 disposti dalle leggi di bilancio e da altri provvedimenti (cfr. *supra*).

Come sottolineato dalla Corte dei conti, le politiche sottese all'andamento delle assunzioni e alla dinamica retributiva rappresentano un elemento cruciale nella valutazione del sistema universitario. In particolare, esse devono risultare coerenti con l'andamento degli studenti (immatricolati e in corso) nonché con l'evoluzione della domanda di formazione universitaria e dei conseguenti sbocchi nel mercato del lavoro.

[III.3.4. La valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei](#)

Le politiche di reclutamento degli atenei sono soggette a valutazione da parte dell'ANVUR in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49[125].

La definizione dei parametri dà attuazione alla delega conferita (*ex art. 5, comma 1, lett. c*), della legge n. 240 del 2010) in ordine all'introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*.

I parametri di valutazione (già formulati, nel loro nucleo essenziale, all'art. 5, comma 5, della legge delega) fanno riferimento:

§ alla produzione scientifica (elaborata dai professori e dai ricercatori in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari);

§ alla presenza nell'ateneo di personale docente (ricercatori e professori) che ha prestato servizio presso altri atenei (nello specifico: la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei);

§ al livello di internazionalizzazione dell'ateneo (misurato sulla base della percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali, nonché sulla base del grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea);

§ alla struttura dell'organico (personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo), anche tenuto conto degli indirizzi fissati dalla legge ai fini della predisposizione, da parte degli atenei, dei programmi triennali di fabbisogno del personale (*ex art. 4 del medesimo decreto legislativo n. 49*). L'esito positivo della valutazione delle politiche di reclutamento dà luogo all'attribuzione all'ateneodi

una quota non superiore al 10 per cento del Fondo di finanziamento ordinario (*ex art. 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010*).

Il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stato istituito dall'art. 5 della legge n. 537 del 1993 al fine di coprire la quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, nonché per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica (oltre ad altre attività previste da specifiche disposizioni normative).

Il Fondo è suddiviso tra una quota base e una quota premiale (oltre alle risorse destinate a specifiche misure nonché all'intervento perequativo per le università statali previsto dall'art. 11, comma 1, della legge n. 240 del 2010).

La quota base del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, è annualmente ripartita sulla base del costo *standard* per studente delle università statali, definito come costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università (art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017). In attuazione del richiamato art. 12, il modello di calcolo del costo *standard* di formazione per studente è stato determinato, con riferimento al triennio 2018-2020, con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 585 dell'8 agosto 2018](#).

La parte del Fondo ripartita su base premiale (inizialmente individuata in una quota non inferiore al 7 per cento del FFO con la previsione di progressivi incrementi negli anni successivi^[126]) è stata introdotta dall'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009 (come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010) e destinata a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università.

Ai fini della ripartizione della quota premiale l'art. 2 del decreto-legge n. 180 ha definito i seguenti criteri: i) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi; ii) la qualità della ricerca scientifica; iii) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche, per la valutazione delle quali sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale e internazionale assegnati all'ateneo.

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, ha quindi specificato che la quota premiale del FFO delle università di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, è determinata in misura non inferiore al 16 per cento per l'anno 2014, al 18 per cento per l'anno 2015 e al 20 per cento per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2 per cento e fino a un massimo del 30 per cento.

Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 738 dell'8 agosto 2019](#) sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO per l'anno 2019. In particolare, l'art. 3 del decreto ministeriale, relativo alle assegnazioni destinate alle finalità premiali, ha previsto la suddivisione della quota premiale (pari a circa il 26 per cento del totale delle risorse disponibili, al netto degli interventi con vincolo di destinazione) secondo i seguenti criteri e percentuali: 60 per cento sulla base dei risultati conseguiti nella VQR 2011-2014; 20 per cento in base alla valutazione delle politiche di reclutamento relative al triennio 2016-2018, utilizzando i dati relativi alla VQR 2011-2014; 20 per cento in base agli indicatori di risultato definiti dal decreto ministeriale relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio 2019-2021 (per le quali si rinvia al paragrafo III.3.1).

L'art. 60, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013 - oltre a intervenire sulla determinazione quantitativa della quota premiale - ha anche integrato i criteri di ripartizione della quota medesima (definiti all'art. 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, come modificato dall'art. 13 della legge n. 240 del 2010: cfr. *supra*) prevedendone l'attribuzione alle università per almeno tre quinti sulla base dei risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e per un quinto sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento, effettuate a cadenza quinquennale all'ANVUR^[127].

La VQR è svolta dall'ANVUR, con cadenza quinquennale, sulla base di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie[128]. In sede di VQR, l'ANVUR ha avuto occasione di sottolineare la "forte correlazione" tra i risultati della valutazione dei prodotti scientifici e l'attenzione posta a reclutare i ricercatori migliori (cfr. il [Rapporto VQR 2011-2014](#), che costituisce, ad oggi, il più recente dei disponibili[129], nel quale sono illustrati gli specifici indicatori sulla base dei quali è stata condotta la valutazione delle politiche di reclutamento).

Conclusioni

Il raffronto tra l'Italia e gli altri Paesi OCSE restituisce un quadro che evidenzia serie problematiche che richiedono l'attenzione della Commissione e delle Istituzioni tutte. Il numero di giovani adulti (tra 25 e 34 anni) in possesso di un'istruzione di tipo terziario è significativamente inferiore alla media dei Paesi OCSE e degli Stati dell'UE. Ciò indica una minore capacità del sistema universitario e post-universitario di attrarre giovani e di assicurare il completamento del percorso formativo.

Il sottofinanziamento ha configurato un sistema universitario troppo ristretto, con un'offerta formativa angusta e selettiva, incapace di stimolare, sostenere e raccogliere la potenziale domanda di formazione, di studio e di futuro delle nuove generazioni. Qui sta un'enorme questione sociale, che si protrae da molti anni e che è stata aggravata dagli effetti distorsivi della pandemia. L'università italiana appare, agli esiti di questa indagine conoscitiva, chiusa e respingente per larghe fasce sociali di popolazione, con il rischio di una vera e propria crisi di credibilità e di legittimazione sociale nel rapporto con l'opinione pubblica. Troppo ampio è il divario tra le aspettative di chi è in possesso di un'istruzione terziaria e le dinamiche del mercato del lavoro. Questo cortocircuito mortifica ambizioni e potenzialità di molti neolaureati e le cause che lo innescano vanno ricondotte alla mancanza strategica di una sinergia progettuale tra politica universitaria, politiche lavorative e di sviluppo, politica per la pubblica amministrazione.

Elementi di criticità che pregiudicano le potenzialità del nostro sistema Paese, sia in termini economici e competitivi, sia in termini di mobilità sociale e di coesione sociale. Nel tempo della incessante rivoluzione tecnologica che oggi viviamo, sempre più il lavoro è legato a specifiche competenze e dunque poter assicurare il diritto alla competenza è fondamentale per perseguire il diritto sociale al lavoro. Gli effetti innescati in termini di crisi economica, sociale ed educativa dalla pandemia da Covid-19 rischiano di aggravare ingiustizie e disparità già esistenti e di produrne di nuove, in assenza di adeguate misure di intervento pubblico. Occorre impedire che moltissime ragazze e ragazzi possano trovarsi costretti nella condizione di dover rinunciare al proprio percorso di studi. Investire nel diritto allo studio significa dare forza a energie fondamentali non solo per i destini individuali, ma collettivi, per il nostro Paese, per il suo ruolo nel mondo.

Il sistema universitario e postuniversitario risulta destinatario di livelli di investimento in rapporto al PIL, sia pubblici sia privati, inferiori rispetto a quanto accade negli altri Paesi con cui è stato condotto il raffronto. Un sistema ancora fragile, con troppe differenze tra regioni del nord e regioni del sud, che espone al rischio di desertificazione interi territori. Entrando nel merito del diritto allo studio, la tassazione universitaria è superiore alla media, eccessivamente alta, mentre la quota degli studenti che beneficiano di sostegni finanziari pubblici per i loro studi è ancora troppo bassa. L'Italia ha un numero troppo esiguo, tra i peggiori in Europa, di immatricolati, di laureati e di ricercatori. Questo dato statistico impietoso simboleggia l'esistenza di una "questione universitaria" nel nostro Paese.

Analizzando qualitativamente i numeri, emerge una preoccupante barriera sociale: per chi proviene da istituti tecnici e professionali è molto difficile accedere ai percorsi universitari e continuare a studiare, dovendo superare ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico spesso molto più impegnativi rispetto ai loro pari provenienti dai licei. L'"ascensore sociale" legato all'istruzione appare inceppato da troppo tempo. A laurearsi sono nella quasi totalità i figli di chi è già laureato. Investimenti strutturali e massicci nel diritto allo studio possono correggere questa stortura e contribuire in modo sostanziale all'attuazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione.

A fronte delle criticità riscontrate, con riferimento alla condizione dello studente sulla base dell'illustrazione degli istituti in materia di diritto allo studio e della loro evoluzione, le recenti novità normative indicano che l'Italia abbia, negli anni recenti, a partire dalla scorsa legislatura, intrapreso un percorso virtuoso, specie per quanto riguarda l'incremento della platea dei beneficiari delle borse di studio, con la riduzione drastica del numero di "idonei non beneficiari", vero e proprio diritto negato, e la riduzione del livello di tassazione universitaria tramite l'introduzione della cosiddetta *no tax area*.

Quanto al precariato nella ricerca universitaria e negli enti pubblici di ricerca, tutte le audizioni hanno stigmatizzato il sottofinanziamento e la necessità di un intervento normativo che contrasti la dinamica precarizzante indotta dall'attuale sistema. È emerso come il precariato sia strettamente legato all'eccessiva lunghezza del percorso che conduce all'immissione in ruolo del personale docente, articolato in una serie di posizioni a tempo determinato che finiscono con il creare vane aspettative e trattenere i giovani in uno stato di incertezza circa il loro futuro sino alla soglia (e talvolta anche oltre) dei quarant'anni.

Considerando i dati sul personale docente nel settore dell'istruzione terziaria, in Italia si registra, da un verso, un rapporto fra studenti e docenti molto elevato e, dall'altro, un personale docente con età molto avanzata.

Inoltre, la quota premiale dei finanziamenti, se non riequilibrata, piuttosto che innescare e consolidare un meccanismo virtuoso all'interno del sistema rischia di ampliare disparità tra atenei e territori a danno della necessità di costruire un'eccellenza diffusa anziché concentrata in poche realtà.

Sulla base di queste considerazioni, facendo tesoro delle riflessioni e dei suggerimenti che sono emersi nel corso delle audizioni, la Commissione ritiene di poter far proprie le seguenti indicazioni.

1) Risulta necessario attuare la disciplina, recata all'articolo 5, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (e recepita dal d.l.gs. n.68 del 2012, ma rimasta per ora sulla carta), che affida allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP, che le Regioni, titolari della potestà legislativa in materia, sono tenute a garantire agli studenti in termini di strumenti e servizi del diritto allo studio, per il conseguimento del pieno successo formativo e per rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. La definizione dei LEP implica, ai sensi della disciplina vigente, che la borsa di studio, da un lato, debba essere assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilità e, dall'altro, che la determinazione dell'importo minimo *standard* (che le Regioni possono eventualmente accrescere, ma non ridurre) debba essere effettuata sulla base dei costi che occorre effettivamente sostenere per il mantenimento degli studi universitari. Ciò prendendo in considerazione le eventuali differenze in termini di costi della vita (inclusivi delle spese per trasporto, ristorazione, alloggio, etc) che possono variare a seconda della sede dell'ateneo o dell'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2) Tenuto conto che l'erogazione delle borse, così come del resto delle altre provvidenze, costituisce una prestazione sociale in ordine alla quale allo Stato spetta la definizione del livello delle prestazioni che deve essere garantito su tutto il territorio, si ritiene opportuna una riconsiderazione

dell'art.7, comma 1, secondo periodo, ai sensi del quale la concessione delle borse di studio è assicurata "nei limiti delle risorse disponibili" perché questo costituisce il presupposto del fenomeno distorsivo (un vero e proprio diritto negato) dei cosiddetti "idonei non beneficiari" delle borse di studio, peculiarità negativa del nostro Paese. Le risorse finanziarie dovrebbero infatti essere determinate tenendo conto dei fabbisogni effettivi della popolazione studentesca, una volta definiti i livelli minimi di prestazione che si ritiene debbano essere necessariamente assicurati in modo uniforme sul territorio, e non determinate a prescindere da tale processo.

3) Si ritengono necessarie iniziative per ridurre la frammentarietà e la disomogeneità nell'erogazione delle prestazioni, da perseguire, in attesa della definizione dei LEP, *in primis* assumendo ogni opportuna iniziativa per rafforzare momenti di confronto e collaborazione fra Stato, Regioni, enti erogatori e atenei. Un positivo esempio dell'utilità di sinergie tra gli attori è costituito dall'attività del richiamato Tavolo tecnico per lo studio, l'analisi e l'individuazione dei fabbisogni finanziari regionali, in cui sono rappresentati MUR, MEF, Conferenza delle Regioni e dell'ANDISU. Con proprie proposte, il tavolo ha infatti contribuito alla definizione della disciplina transitoria vigente per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la definizione dei criteri di riparto del FIS ai fini della concessione delle borse di studio [\[130\]](#). A tal proposito, si ritiene inoltre opportuno segnalare la necessità da parte dell'*Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario* di produrre la relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio e al Ministro competente di presentare al Parlamento, così come previsto ogni tre anni, un rapporto sull'attuazione del diritto allo studio [\[131\]](#).

4) Nell'ambito della rivisitazione della normativa vigente e delle sue modalità attuative, sempre nell'ottica di una maggiore omogeneità territoriale, si ritengono auspicabili: la proposta del CNSU circa l'opportunità di assicurare, all'interno dei modelli di *governance* regionali per il diritto allo studio, una rappresentanza degli studenti. Al riguardo, si potrebbe provvedere mediante la definizione di una disposizione di principio che faccia comunque salve le prerogative regionali in materia; ii) rendere stabili i finanziamenti destinati al diritto allo studio, anche al fine di poter assicurare un'efficacia pluriennale dell'assegnazione della borsa di studio, evitando la logica dell'assegnazione annuale; iii) assicurare tempestività nel riparto alle regioni delle risorse al fine di evitare disagi in capo agli studenti, proseguendo nella linea tracciata negli ultimi anni - come rileva la Corte dei Conti [\[132\]](#) - anche grazie alle previsioni del citato DI 798 del 2017.

5) Ferma restando l'opportunità di riconsiderare tale disciplina, va rimarcato con particolare favore il consistente incremento del Fondo integrativo statale - FIS registrato negli ultimi anni, già a partire dalla scorsa legislatura, che ha attenuato in modo significativo (sebbene non eliminato) il fenomeno degli idonei non beneficiari e, al contempo, accresciuto la platea degli studenti beneficiari della borsa di studio.

6) Nelle more della definizione dei LEP, occorre pertanto proseguire rafforzando gli stanziamenti al FIS, al fine di annullare la figura degli idonei non beneficiari, e, al contempo, in linea con quanto richiesto dalla Conferenza delle regioni, operare una verifica dell'adeguatezza sia degli importi delle borse di studio, sia delle soglie reddituali e patrimoniali per l'accesso alle stesse. A tal ultimo riguardo, risulta necessario promuovere un'uniformità regionale nell'individuazione delle soglie ISEE e ISPE, ad oggi in alcuni casi molto diversificate fra Regione e Regione.

7) Va segnalata la necessità di un potenziamento del portale del diritto allo studio, in un'ottica sinergica rispetto ai servizi offerti dalle regioni, al fine di prevedere un'unica piattaforma nazionale per l'acquisizione delle informazioni e per la presentazione delle domande di accesso alle borse di studio degli atenei e delle Istituzioni AFAM.

8) Tenuto conto dell'impatto molto positivo dello strumento della *no tax area* in termini di incremento delle iscrizioni, in particolare tra studenti provenienti da famiglie a reddito basso, e di contrasto alle disuguaglianze, si indica l'esigenza di un ampliamento della platea dei beneficiari tramite un innalzamento delle soglie reddituali.

9) Si ritiene che occorra rendere operativo lo strumento dei prestiti d'onore, tanto più che il nostro è tra i pochi Paesi OCSE a non valorizzare tale istituto.

- 10) Nel condividere l'importanza, nell'ambito dell'effettività del diritto allo studio, di un potenziamento dei servizi abitativi, si ritiene indispensabile: potenziare gli investimenti pubblici ai sensi della legge n.338 del 2000 e favorire la partecipazione di investitori privati, anche attraverso agevolazioni fiscali e consentendo l'utilizzo delle residenze ai fini di ospitalità turistica nei periodi in cui non esse non siano utilizzate dagli studenti. In tale ottica, vanno sottolineati gli intendimenti del Governo contenuti nel PNRR, in cui sono stanziati 960 milioni di euro entro il 2026 con l'obiettivo di pervenire a oltre 100.000 alloggi da destinare agli studenti fuorisede.
- 11) Contestualmente all'incremento delle residenze studentesche (pubbliche e private), e soprattutto per il tempo intercorrente al completamento degli interventi, occorre rafforzare lo strumento del contributo per le locazioni.
- 12) Si ritiene necessario rendere effettiva l'assistenza sanitaria agli studenti fuori sede e, a tal fine, si auspica l'istituzione di un tavolo di lavoro con rappresentanti del MUR, del Ministero della salute, del MEF, delle regioni, dell'ANDISU, degli atenei e degli Istituti AFAM e degli studenti, cui demandare l'individuazione delle modalità con cui rendere effettivo tale diritto. Al tavolo spetterebbe la verifica della fattibilità, anche finanziaria, del mantenimento dell'assistenza sanitaria del proprio medico di base nel comune di residenza, oltre a quella del medico scelto nel comune di studio, o della possibilità, in alternativa, che l'assistenza possa essere fornita su iniziativa degli atenei o delle Istituzioni, ferma restando l'assistenza di base nel comune di residenza.
- 13) Si rileva l'esigenza di valorizzare le esperienze di studio internazionali, sia in termini di incremento dei sostegni economici collegati ai progetti di scambio, ed in particolare l'Erasmus, sia di maggiore flessibilità dei piani di studio universitari per facilitare il riconoscimento dei crediti acquisiti all'estero.
- 14) Contestualmente si richiama l'attenzione del Governo sulle richieste, raccolte nella presente indagine, volte all'adozione di misure, anche di carattere sperimentale, per la promozione della mobilità fra atenei italiani, come occasione formativa di studio e di vita da riservare a coloro che non abbiano la possibilità o l'interesse di partecipare a progetti di scambio internazionale.
- 15) Va segnalata inoltre l'esigenza di un ulteriore potenziamento della didattica, da conseguire: i) proseguendo nel *trend* di crescita, registrato negli ultimi anni, della dotazione finanziaria a disposizione delle Università e delle Istituzioni (in particolare attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario - FFO); ii) individuando soluzioni normative che consentano di pervenire ad un bilanciamento fra l'esigenza di mantenere meccanismi premiali nel riparto del FFO a beneficio degli Atenei e delle Istituzioni che si contraddistinguono nella loro attività e, al contempo, la necessità di evitare gli effetti negativi, segnalati nel corso delle audizioni, nei confronti degli enti che, già gravati dalla carenza di risorse umane e finanziarie, non trovano la forza di vincere il circolo vizioso "minore qualità, dunque minori risorse, dunque minore qualità"; iii) potenziando le risorse umane, ed in particolare accrescendo l'organico del personale docente, così da pervenire ad una riduzione del rapporto tra studenti e docenti che oggi appare ingiustificatamente elevato e, al contempo, ad una riduzione dell'età media del corpo docente; iv) assumendo ogni opportuna iniziativa al fine di favorire percorsi di studio flessibili che consentano, anche su iniziativa degli studenti, una loro integrazione con insegnamenti con cui poter acquisire competenze trasversali sempre più ricercate nel mondo del lavoro.
- 16) Con l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede, si invita il Governo ad istituire un tavolo di lavoro che verifichi, anche attraverso il confronto con le misure adottate negli altri Paesi, le modalità con cui poter consentire la piena partecipazione degli stessi alle procedure elettorali.
- 17) Sul precariato nella ricerca universitaria e sulle misure strutturali di contrasto da cui muove l'istituzione della presente Indagine conoscitiva, è stata evidenziata, innanzitutto, la questione della modifica del sistema attuale in quanto caratterizzato da un percorso di pre-ruolo successivo al dottorato di ricerca eccessivamente lungo e costellato da una serie di posizioni a tempo determinato - incluse quelle di natura occasionale, a progetto, di collaborazione, spesso con una durata non in linea con le esigenze dell'attività di ricerca e caratterizzate da forme di tutela inferiori rispetto a quelle

tipiche dei rapporti di lavoro subordinati - al termine di ciascuna delle quali si pone il rischio del mancato rinnovo. Al riguardo, si segnalano alcune priorità: i) la necessità di valorizzare il titolo di dottore di ricerca, sia in ambito di reclutamento universitario sia nel mercato del lavoro e della pubblica amministrazione; ii) la necessità di una radicale revisione dell'attuale disciplina normativa dell'assegno di ricerca. Nel corso delle audizioni, è stato evidenziato con forza come esso costituisca l'anello debole del sistema nazionale di pre-ruolo, con un utilizzo abnorme e surrettizio che ha indotto negli anni una pesante precarizzazione del sistema a scapito della qualità e della potenzialità di migliaia di ricercatori. A tal proposito, è emersa la necessità di potenziare il ciclo del post-dottorato nel suo complesso (evitando, ad esempio, una frammentazione dell'assegno su più annualità) e di rafforzare le tutele contrattuali dei titolari dell'assegno assimilandole, per quanto possibile, a quelle tipiche di contratti subordinati, ossia, in ipotesi, al pari delle condizioni previste per il ricercatore confermato a tempo indeterminato a tempo pieno; iii) al pari dell'assegno di ricerca, assume una posizione di criticità la tipologia A del ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240 del 2010.

18) In virtù di una possibile riforma del pre-ruolo universitario, è stata altresì evidenziata la questione della necessità di introdurre una disciplina transitoria per ricercatori a tempo determinato, assegnisti e borsisti di ricerca che attualmente stanno sostenendo una parte consistente, fondamentale, del carico didattico. Ferma l'esigenza di salvaguardare la qualità della didattica, si è ipotizzata l'introduzione, per i precari in servizio, di meccanismi di *tenure track* ovvero di disposizioni di stabilizzazione analoghe a quelli applicate ai ricercatori a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca, ferme restando le peculiarità dei diversi sistemi e in ogni caso l'esigenza di non ostacolare il ricambio generazionale. A tal proposito, è emerso quale elemento strategico - pur in considerazione delle diverse tipologie di *governance* - l'opportunità di concorrere a una maggiore integrazione e osmosi, sia in termini di ricerca sia di personale, tra il sistema universitario e quello degli enti pubblici di ricerca.

19) Con riferimento al personale universitario di ruolo in servizio, emergono importanti questioni in relazione ai ricercatori a tempo indeterminato (ruolo ad esaurimento). In riferimento alle criticità emerse, appare necessario rendere permanente la procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (applicabile ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, già in servizio presso l'istituzione che attiva la procedura di chiamata), nonché sopprimere il limite, valevole per tale tipologia assunzionale, del 50 per cento delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. Si è ipotizzata, inoltre, una revisione dei criteri di conseguimento dell'ASN, al fine di rendere possibile una valutazione della qualificazione scientifica complessiva per l'intera carriera dei candidati, tenendo in considerazione anche l'impegno nella didattica.

20) È fondamentale rimarcare la necessità di programmare un piano di rilancio ed espansione del sistema universitario che abbia l'obiettivo di recuperare il terreno perduto a seguito di pesanti tagli di risorse e di incrementare la dotazione del personale di ricerca ai livelli necessari a fare fronte alle esigenze del sistema Paese, con l'obiettivo di varare un programma di reclutamento strutturale e pluriennale, superando la logica dei piani straordinari (pure dimostratisi assolutamente importanti per aver consentito di recuperare una parte dei ruoli strutturati che erano andati perduti). Una programmazione assunzionale che consenta il ritorno al dimensionamento del 2008, da conseguire entro 3 anni. L'esigenza di ricorrere ad un reclutamento straordinario e di pervenire quanto prima a forme di reclutamento ordinario con carattere periodico - in connessione anche con la riforma del pre-ruolo - risponde alla necessità e all'urgenza di rafforzare l'investimento nell'alta formazione e nella ricerca, anche in sinergia con gli obiettivi e gli impegni fissati nel Piano italiano del *Next Generation* UE - PNRR, allineando così l'Italia ai principali Paesi OCSE.

Obiettivo di questa Indagine conoscitiva è il rilancio del diritto allo studio, dell'università e della ricerca pubblica, in modo da porli al centro di un nuovo modello di sviluppo che affronti i nodi posti in evidenza dalla crisi pandemica, aprendo un grande dibattito pubblico sul futuro del nostro Paese.

[1] "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".

[2] "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

[3] La Commissione istruzione, in data 6 luglio, ha avviato l'esame congiunto del richiamato A.S. 2285 e dei seguenti disegni di legge ad esso connessi: A.S. 1247, "Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca", d'iniziativa della senatrice Castelloni ed altri senatori; A.S. 1336, "Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca", d'iniziativa dei senatori Verducci ed altri; A.S. 1369, "Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università", d'iniziativa della senatrice Floridia ed altri senatori.

[4] La principale fonte cui si è fatto ricorso per siffatta comparazione internazionale è OECD (2020), *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/69096873-en>.

[5] Si veda il resoconto stenografico della 195ª seduta della 7ª Commissione permanente del 27 ottobre 2020, pag.8.

[6] L'articolo 34, quarto comma, prevede che la "Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". Poiché la Costituzione utilizza il genere femminile, affermando che sono "attribuite" e non che "sono attribuiti", parrebbe di poter escludere che la Costituzione imponga che anche le borse di studio e gli assegni alle famiglie debbano essere attribuiti per concorso. Di tale disposizione è stata tuttavia anche offerta un'interpretazione difforme, nel senso di subordinare al concorso l'erogazione di tutte le misure di sostegno (si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2013).

[7] In tale occasione la Corte giudica illegittime talune disposizioni che non assicurano ai portatori di handicap l'effettività del diritto all'istruzione superiore, affermando che "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione [...] ed il

precludere ad essi l'inserimento negli istituti d'istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità [...] significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in questione".

[8] Si tratta di uno strumento teorico, di matrice giurisprudenziale (elaborato per la prima volta nella sent. n. 303 del 2003) che, sulla base del principio di sussidiarietà ricavabile dall'art.118 della Costituzione, consente di ritenere legittimo un intervento statale in ambiti che l'articolo 117 della Costituzione riserva formalmente alle regioni laddove sussista l'esigenza di soddisfare esigenze di carattere unitario, a cui non sono in grado di provvedere i livelli di governo regionali.

[9] Il riferimento è all'art. 1, comma 275, della L.n.232 del 2016, che demanda alla "Fondazione Articolo 34" il compito di bandire 400 borse di studio nazionali, sentita la Conferenza Stato-Regioni (sent. n.87/2018), dichiarato incostituzionale sul punto (si veda *infra* nel testo).

[10] Il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato - Regioni e Province autonome, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 68/2012. Il medesimo decreto avrebbe dovuto disciplinare sia l'importo della borsa, sia i criteri e le modalità di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

[11] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.4 e seguenti.

[12] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.4.

[13] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.

[14] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

[15] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.

[16] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[17] Con decreto del Capo del Dipartimento del MIUR 29 marzo 2017, n. 662.

[18] L'art. 1, comma 89, della l. n. 662/1996 ("Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha stabilito che il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dalla legge n. 390 del 1991, potesse essere "destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8" della legge n.390 del 1991.

[19] Recante "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

[20] Si veda il decreto del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023.

[21] La tassa veniva istituita contestualmente all'abolizione, disposta al comma 19, del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e della quota di compartecipazione del 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

[22] Il medesimo regolamento stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione (comma 262, secondo periodo).

[23] Ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della l. 549/1995, sono esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore (di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390),

nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

[24] Ai sensi del comma 262, nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali (anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258).

[25] Tale criterio è necessario e sufficiente per l'esonero nel caso di studenti iscritti al primo anno accademico.

[26] Nei richiamati decreti si chiede agli atenei e alle istituzioni AFAM di accordare priorità, in relazione alle condizioni specifiche, altresì: i) all'esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, tenuto conto della carriera universitaria individuale; ii) all'esonero parziale, per gli studenti, con Indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso del requisito di essere iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno tenuto (*v.supra*) ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse.

[27] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.6.

[28] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag.6.

[29] Si veda il resoconto stenografico della seduta n.218 della Commissione, pagg.10 e 11.

[30] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.

[31] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.9.

[32] Si veda la documentazione consegnata nel corso della 103a seduta della Commissione, pag.7.

[33] "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".

[34] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.9.

[35] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.6.

[36] È altresì prevista, dall'art.17 del d.lgs. 68/2012, una specifica procedura per l'ottenimento dell'accreditamento in cui il collegio di merito, riconosciuto da almeno cinque anni, deve dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale. L'accreditamento del collegio universitario di merito è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.

[37] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione, pagine 4 e seguenti.

[38] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[39] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione, pag. 5.

[40] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 4.

[41] Si veda il resoconto stenografico della 106a seduta della Commissione del 1 ottobre 2019, pag. 7.

[42] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.

[43] Si veda la documentazione depositata nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione il 4 maggio 2021.

[44] Si veda il resoconto stenografico della 82a seduta della Commissione del 18 giugno 2019, pag. 7.

[45] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 6.

[46] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 7.

- [47] Si veda il resoconto stenografico della 112a seduta della Commissione del 24 ottobre 2019, pag.9.
- [48] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 11.
- [49] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.6.
- [50] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.
- [51] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 8.
- [52] Si tratta di percorsi tematici interdisciplinari dedicati a specifici temi (di particolare rilievo) che possono essere intrapresi in aggiunta al corso di laurea e che sono riconosciuti con un titolo aggiuntivo.
- [53] Si veda il resoconto stenografico della 103a seduta della Commissione del 24 settembre, pag. 10.
- [54] Cfr., al riguardo, il paragrafo III.3.4.
- [55] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag.5.
- [56] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag.17.
- [57] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pagg.10-11.
- [58] La legge n. 168 del 1989, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al titolo II (articoli 6-9), reca disciplina dell'autonomia delle università e degli enti di ricerca. I principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 421 del 1992 sono stati dettati per l'adozione di decreti legislativi diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività.
- [59] Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 240 del 2010, le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte in relazione a settori concorsuali definiti secondo criteri di affinità e raggruppati in macrosettori concorsuali (con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855](#), sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali). Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari. Per ciascun settore concorsuale è stata prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e di II fascia, di durata biennale (art. 6 del regolamento di disciplina delle procedure per il conseguimento dell'ASN, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2016).
- [60] Si ricorda che la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018), all'art. 1, comma 788, ha abrogato le disposizioni istitutive del "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" (art. 1, commi 207-212, della legge di bilancio per il 2016), destinato al reclutamento per chiamata diretta di professori universitari, selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, secondo procedure che sarebbero state definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mai intervenuto.
- [61] [Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori.](#)
- [62] Sulla base dell'art. 29, comma 8, della legge n. 240 del 2010, nei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 (conseguita, cioè, nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari successivamente non nominati in ruolo) è equiparata all'ASN limitatamente al periodo di durata della stessa (corrispondente a tre anni, decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), della medesima legge n. 210).
- [63] Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 662 del 1° settembre 2016](#) è stata definita la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le corrispondenze garantiscono (anche) l'applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005.

[64] Recante "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".

[65] A seguito della proroga del termine intervenuta con l'art. 5 del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[66] Per l'identificazione dei programmi di ricerca, cfr. il paragrafo III.2.4.

[67] Sulla base del [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 luglio 1997](#), la copertura di posti di professore ordinario mediante chiamata di eminenti studiosi, italiani o stranieri, impone il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: occupare, da almeno un triennio, analoga posizione in università straniere; essere stati insigniti di altri riconoscimenti scientifici in ambito internazionale; aver ricoperto per almeno un triennio incarichi direttivi in qualificati istituti di ricerca internazionali.

[68] Già la legge n. 230 del 2005 aveva limitato l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato alla copertura dei posti banditi non oltre il 30 settembre 2013 (art. 1, commi 7 e 22).

[69] Le modalità di accesso al ruolo di ricercatore a tempo indeterminato erano state, da ultimo, disciplinate dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, il quale aveva stabilito che, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la valutazione comparativa venisse effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale. Dopo tre anni dalla immissione in ruolo, i ricercatori venivano sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale e, nel caso di giudizio favorevole, erano immessi nella fascia dei ricercatori confermati (art. 7 della legge n. 28 del 1980). In tale ruolo - nel quale potevano optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito - erano destinati a restare fino all'eventuale passaggio ad altra posizione accademica o comunque fino alla cessazione del servizio per limiti di età.

[70] Recante "Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge n. 240/2010".

[71] Il contratto è "non rinnovabile" (come precisato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 165/2020). Il titolare del contratto di tipo B può chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

[72] L'art. 51, comma 6, è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[73] L'art. 4 è stato abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010.

[74] L'art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2010 - abrogato dall'art. 29, comma 11, della legge n. 240 del 2010 - prevedeva che le università, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, potessero stipulare (previo espletamento di procedure di valutazione comparativa) contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, comunque in possesso di una elevata qualificazione scientifica. Tali contratti erano di durata massima triennale e potevano essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni.

[75] L'art. 12 della legge n. 341 del 1990 è stato abrogato dalla legge n. 230 del 2005; tuttavia l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ne ha previsto l'applicazione anche per l'anno accademico 2007-2008.

[76] Con riferimento a tale previsione (affidamento di corsi e moduli curriculari), ai ricercatori a tempo indeterminato sono equiparate altre figure della carriera universitaria (professori incaricati

stabilizzati, assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, tecnici laureati) per le quali l'art. 50 del DPR n. 382 del 1980 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica") ha disposto l'inquadramento a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati.

[77] Tale facoltà è stata introdotta dall'art. 19, comma 1, lett. *f*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

[78] La consistenza del personale docente e l'andamento delle assunzioni costituiscono oggetto di una apposita sezione (cfr. il paragrafo III.3.3). Tuttavia si è ritenuto opportuno anticipare in questa sezione alcuni dati relativi alle figure non strutturate impiegate nella docenza universitaria al fine di un migliore inquadramento della loro posizione.

[79] Successivamente abrogato dall'art. 29, comma 11, lett. *d*), della legge n. 240 del 2010.

[80] Nello specifico, l'importo lordo annuo degli assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge n.449 del 1997 - inizialmente determinato in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire) dal DM n. 121 dell'11 febbraio 1998 - è stato rivalutata dal DM del 26 febbraio 2004 in una somma compresa tra un minimo di 16.138 euro e un massimo di 19.367 euro.

[81] Si ricorda, tra l'altro, che l'art. 18, comma 1, lett. *f*), include tra i soggetti cui viene riservata la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università i "titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi".

[82] Si vedano, a titolo di esempio: il [Regolamento per il conferimento di borse di studio *post lauream* e per attività di ricerca dell'Università di Camerino](#) (emanato con decreto rettorale 52/2020 del 12 febbraio 2020, e succ. mod); il [Regolamento per il conferimento di borse di ricerca dell'Università di Genova](#) (emanato con decreto rettorale n. 4143 del 01/10/2019); il [Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca dell'Università di Milano](#) (emanato con decreto rettorale n. 2383/2019 del 6 maggio 2019).

[83] L'art. 11 della legge n. 167 del 2017 ha stanziato risorse, nell'ambito del Fondo di finanziamento ordinario, al fine di consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera assunti nelle università statali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120 del 1995. Ciò in coerenza con l'art. 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n.63 del 2004, che - facendo seguito a una pronuncia di condanna della Corte di giustizia dell'UE (causa C-212/99) - aveva attribuito ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 382 del 1980, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli; tale equiparazione è stata disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente. Ai sensi del suddetto art. 11 della legge n. 167 del 2017, l'incremento del Fondo di finanziamento ordinario è finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti di cui al suddetto art. 28. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 agosto 2019, è stato adottato lo schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e sono stati definiti i criteri di ripartizione del cofinanziamento delle università per la stipula dei relativi contratti.

[84] Le disposizioni, ove compatibili, si applicano anche alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi

dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (ai sensi del quale il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, su conforme parere del CUN, può stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati).

[85] Recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica".

[86] Ad es. la Germania, dove il Junior Professor viene nominato nella prospettiva della successiva transizione al ruolo di Professore.

[87] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 18.

[88] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 11.

[89] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pag. 5.

[90] Documento acquisito dall'ADI in occasione dell'audizione del 21 ottobre 2020, nonché richiamato dalla Federazione UIL Scuola RUA-Ricerca, Università, Afam in occasione dell'audizione del 27 novembre 2019.

[91] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag. 5.

[92] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 17.

[93] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 11.

[94] Si veda il resoconto stenografico della 193a seduta della Commissione del 21 ottobre 2020, pag. 6.

[95] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 21.

[96] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag. 11.

[97] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pagine 11 e 12.

[98] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[99] Si veda il resoconto stenografico della 121a seduta della Commissione del 27 novembre 2019, pag. 7.

[100] Si veda il resoconto stenografico della 119a seduta della Commissione del 26 novembre 2019, pag. 5.

[101] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020.

[102] L'art. 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 ha introdotto misure finalizzate al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, alla riduzione del ricorso ai contratti a termine e alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. In particolare, il comma 1 dell'art. 20 ha consentito alle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di

determinati requisiti (l'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 218 del 2016 ha aggiunto requisiti specifici per la stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca). Il comma 2 ha consentito alle amministrazioni di bandire, fino al 31 dicembre 2021, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda determinati requisiti (tra i quali, aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso).

[103] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 4.

[104] L'inserimento dell'art. 12-*bis* nel decreto legislativo n. 218 del 2016 è stata disposta dal decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.

[105] Si veda il resoconto stenografico della 186a seduta della Commissione del 22 settembre 2020, pag. 22.

[106] Le clausole 4 e 5 dell'Accordo recano, rispettivamente, l'enunciazione del principio di non discriminazione ("Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (...)") e misure di prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (determinazione delle ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; della durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; del numero dei rinnovi).

[107] I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge n. 240 del 2010 sono esclusi dall'ambito di applicazione del capo III (lavoro a tempo determinato) del decreto legislativo n. 81 del 2015 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183").

[108] Ai sensi del quale ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

[109] Si veda il resoconto stenografico della 195a seduta della Commissione del 27 ottobre 2020, pag. 6.

[110] Si veda il documento depositato agli atti della Commissione in occasione dell'audizione del 22 settembre 2020.

[111] Ridisciplinato con regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2021/817/UE del 20 maggio 2021.

[112] Di cui al regolamento del Parlamento europeo n. 2021/695/UE del 28 aprile 2021.

[113] Da modulare nel rispetto del contemperamento - cui la Corte costituzionale richiama nella [sent. n. 42 del 2017](#) - tra l'esigenza dell'internazionalizzazione e i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

[114] CUN, [Università: le politiche perseguite, le politiche attese-II difficile percorso delle autonomie universitarie 2010-2016](#) (gennaio 2017).

[115] Approvate con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 989 del 25 ottobre 2019](#) e successivamente integrate con [decreto ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020](#).

[116] I regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito ed emanati con decreto del rettore (art. 6 della legge n. 168 del 1989).

[117] Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - in attuazione della delega conferita dall'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge n. 240 del 2010 - ha introdotto nelle università un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, il bilancio unico di previsione annuale e di previsione triennale e il bilancio consolidato.

[118] Ai sensi del DPCM del 28 dicembre 2018: a) alle Università con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento o con un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1 è attribuito un contingente assunzionale non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; b) alle restanti università è attribuito un contingente assunzionale base non superiore al 50 per cento della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, che erano stati assunti a valere sul bilancio dell'ateneo; è attribuito altresì un contingente assunzionale aggiuntivo, fino a concorrenza del limite massimo del 100 per cento a livello di sistema della spesa relativa alle cessazioni registrate nell'anno precedente del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, ripartito in misura proporzionale al 20 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

[119] Si veda in proposito anche la Figura 8 illustrata nel Capitolo I.

[120] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 4 maggio 2021.

[121] Nel momento in cui viene redatto il presente Documento (agosto 2021) risultano in servizio 5.279 ricercatori a tempo determinato di tipo A [fonte: <https://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php>]. Di questi 5279 RTDa, circa 2500 possiedono l'Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia, cioè i titoli necessari per potere diventare Professore Associato [fonte: rielaborazione dati dal sito <https://abilitazione.miur.it/public/index.php>].

[122] Al riguardo: **i)** la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), all'art. 1, commi 247-250, ha incrementato il Fondo di finanziamento ordinario di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori di tipo B e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di II fascia; **ii)** la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017), all'art. 1, comma 633, ha previsto un ulteriore incremento del Fondo per il finanziamento ordinario per l'assunzione di ricercatori di tipo B; **iii)** la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), all'art. 1, comma 401, ha disposto che, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario, incrementate dalla legge medesima (comma 400) e in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università sono autorizzate a stipulare contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020; **iiii)** il decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020 (art. 6, commi 5-sexies e 5-septies) ha previsto l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo B, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; **v)** il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 (art. 238, comma 1), ha previsto l'assunzione, nel 2021, di ricercatori a tempo determinato di tipo B, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

[123] Con riguardo alle misure dirette a favorire la chiamata nel ruolo di professori associati dei ricercatori a tempo indeterminato, si ricorda che: **i)** già la legge n. 240 del 2010, al comma 9 dell'art. 29, aveva riservato apposite risorse, per gli anni 2011 e seguenti, ai fini della chiamata di professori di II fascia, anche secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, sulla base di un piano straordinario poi attuato con i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 15 dicembre 2011 e del 28 dicembre 2012; **ii)** l'art. 1, comma 401, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il triennio 2019-2021), nell'adottare misure di sostegno per

l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, ha autorizzato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la copertura di nuovi posti destinati alla progressione in carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'ASN, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Di questi posti, almeno il 50 per cento da coprire con le procedure aperte di valutazione comparativa di cui all'art. 18 della legge n. 240 del 2010 e non più del 50 per cento mediante chiamata secondo la procedura di cui all'art. 24, comma 6, della stessa legge. L'applicazione di questa misura è stata prorogata per l'anno 2021 dall'art. 6, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite di spesa incrementato a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

[124] Si veda il documento depositato presso la Commissione in occasione dell'audizione del 4 maggio 2021.

[125] Recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

[126] Da disporre annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del FFO, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

[127] Ai sensi del medesimo art. 60, comma 01, l'applicazione di tali disposizioni non può determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5 per cento dell'anno precedente.

[128] Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *i-bis*, del regolamento di disciplina dell'ANVUR, di cui al DPR 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 1, comma 339, della legge n. 232 del 2016. Con [decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019](#) sono state adottate le Linee guida per la VQR 2015-2019, successivamente integrate dal [decreto ministeriale n. 444 dell'11 agosto 2020](#).

[129] Non risulta ancora redatto il Rapporto relativo alla VQR 2015-2019 bandito con [decreto del Presidente dell'ANVUR n. 9 del 25 settembre 2020](#).

[130] Si tratta, da ultimo, del citato decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 che reca la disciplina per il triennio 2020/2022 e, ancor prima, del D.I. n.798/2017, che aveva avuto vigenza nel triennio 2017-2019.

[131] Si veda il Capitolo II.4.6 della presente Indagine.

[132] Corte dei Conti "Il Finanziamento delle borse di studio: Il Fondo integrativo borse di studio", deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 23 dicembre 2020, n.16/2020/G, pagg.65 e 112.

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 256 (pom.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a) MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 256^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Intervengono il ministro della cultura Franceschini, il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda il ciclo di audizioni informali svolto e la documentazione acquisita in merito al disegno di legge in titolo; si riserva di presentare, dopo la necessaria interlocuzione con il Governo, eventuali proposte di modifica all'iniziativa in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 settembre il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2020.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo e di fissare alle ore 15 di domani, giovedì 9 settembre, il termine entro il quale far pervenire eventuali richieste di audizione.

Concorda la Commissione.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, tale ciclo di audizioni sarà avviato - se possibile - nella giornata di martedì 14 settembre.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dichiara di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) dichiara di sottoscrivere il disegno di legge n. 1228.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI rinunciano alla

replica.

Il seguito della discussione è rinviato.

(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati

(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani

(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale

(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), interviene sull'organizzazione dei lavori: ricorda di avere anticipato, nella precedente seduta, l'intendimento di presentare un testo unificato per le iniziative in titolo; avverte che è ora assegnato in sede redigente anche il disegno di legge n. [2151](#) recante "Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" - sulla cui congiunzione alle iniziative in titolo egli ritiene opportuna una riflessione - mentre non è ancora assegnato il disegno di legge n. [2306](#) recante "Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi". Riterrebbe utile che l'elaborazione del testo unificato, che a suo giudizio potrebbe essere qualificato come disciplina connessa agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fosse preceduta da un confronto informale con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, con i Vice Presidenti e con i proponenti delle singole iniziative, anche al fine di valutare eventuali congiunzioni o disgiunzioni.

Alla senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), che chiede chiarimenti su coloro che saranno coinvolti nell'elaborazione del testo unificato, risponde il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta di organizzazione dei lavori del Presidente relatore e alla prospettata qualificazione del testo unificato quale disciplina connessa al PNRR, ritenendo che occorra adottare un'ottica di livello nazionale.

Anche le senatrici [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) e [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) condividono le proposte del Presidente e si uniscono all'intervento del senatore Cangini.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) condivide l'obiettivo di elaborare un testo che rafforzi le iniziative del Governo per l'attuazione del PNRR finalizzate a interventi e investimenti aventi ad oggetto beni culturali, architettonici e paesaggistici diffusi nell'entroterra del territorio nazionale. Dichiarò di non avere obiezioni a un confronto informale che consenta di valutare i contenuti dei singoli disegni di legge ai fini dell'elaborazione del testo unificato. Sottolineò infine, in merito al disegno di legge n. 2151 di cui è primo firmatario, che tale iniziativa prevede un riconoscimento morale e politico a favore dei teatri storici delle Marche, di cui ricorda l'importanza e per i quali è stato infatti avviato l'*iter* di riconoscimento quale patrimonio UNESCO, senza stanziare alcun sostegno di carattere finanziario.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si sofferma sulla candidatura quale patrimonio UNESCO dei teatri storici delle Marche, i quali costituiscono un *unicum* non solo a livello nazionale ed europeo ma forse anche a livello mondiale: una candidatura che ella giudica forte. Ritiene che il testo unificato

prefigurato dal Presidente relatore potrà essere un utile strumento anche per il Governo in funzione dell'attuazione del PNRR.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Discussione e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 2317, con il quale si propone di ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal suo rapimento e dal suo omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. Ricordare Giacomo Matteotti, un deputato, uomo politico, studioso che ha interpretato i sentimenti più alti dell'Italia e che non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere soprattutto il significato di un monito a difendere la libertà e la democrazia, sempre e comunque. Illustra quindi l'articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD) condivide l'iniziativa in titolo e ricorda, tra le iniziative già in corso, il progetto editoriale promosso dal Senato della Repubblica, destinato a comprendere anche gli atti del processo-farsa a carico dei responsabili del rapimento e dell'uccisione del deputato socialista, che fu appositamente trasferito alla Corte d'Assise di Chieti. Coglie l'occasione per sollecitare l'avvio dell'affare assegnato sul rilancio del settore archivistico.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ringrazia la senatrice De Lucia per la relazione svolta e si unisce all'intervento che l'ha preceduta; sottolinea l'importanza delle celebrazioni e della memoria di una figura così rilevante e segnala il romanzo che il Presidente ha dedicato a Giacomo Matteotti.

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dichiara il pieno sostegno al disegno di legge in discussione, che egli ha sottoscritto con convinzione: a Giacomo Matteotti va riconosciuto il coraggio di essersi sempre opposto al fascismo, l'importante opera per l'emancipazione dei più poveri e l'aver incarnato quei valori che sono poi stati posti alla base della Costituzione della Repubblica. Considera quindi molto importante trasmettere alle prossime generazioni la conoscenza e la memoria della vita, dell'opera e del pensiero di Matteotti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara, a nome del suo Gruppo, il pieno sostegno al disegno di legge in titolo, testimoniato anche dal ruolo di relatrice svolto dalla Capogruppo.

I senatori [MARILOTTI](#) (PD), [DE LUCIA](#) (M5S), [MONTEVECCHI](#) (M5S), [VANIN](#) (M5S), [CORRADO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC), [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [ANGRISANI](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) e [RUSSO](#) (M5S) dichiarano di aggiungere la firma al disegno di legge n. 2317.

Poiché nessun altro chiede la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di martedì 14 settembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE ([n. 279](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla direttiva UE 2019/789, con cui l'Unione europea intende adeguare la normativa vigente al mutato contesto di riferimento in cui lo sviluppo delle tecnologie digitali e di *internet* hanno trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Come rilevato nelle premesse della direttiva, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, nonché della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.

La direttiva detta disposizioni volte a favorire l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi *online* che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, nonché per la ritrasmissione dei medesimi programmi. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.

La direttiva dispone in ordine all'applicazione del principio del "paese di origine" ai servizi online accessori (inteso come lo Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva), limitandolo ai programmi radiofonici nonché a determinati programmi televisivi - quelli di informazione e di attualità e quelli di produzione propria (che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva). Tale principio non si applica con riguardo alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

Dopo aver ricordato che la Commissione europea ha avviato, lo scorso 26 luglio, una procedura di infrazione (la n. 2021/0269) contro l'Italia (e altri venti Stati membri) per mancato recepimento della richiamata direttiva 2019/789, passa a illustrare l'articolato dello schema di decreto legislativo.

Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza favorevolmente.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. [2064](#) recante "Disposizioni per le celebrazioni del pensiero e dell'opera di Guglielmo Marconi".

Il [PRESIDENTE](#) segnala che tale disegno di legge non risulta ancora assegnato.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine

del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della cultura sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [RAMPI](#) (PD), Orietta [VANIN](#) (M5S), Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro FRANCESCHINI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.4. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 184 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI, DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI (FOFI), DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI (ANAAO ASSOMED), DEL CONSIGLIO NAZIONALE ORDINI ASSISTENTI SOCIALI (CNOAS), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI E DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2305 (TITOLI ABILITANTI)

1.3.2.1.5. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 257 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
257^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, composto da 18 articoli e di 1 allegato, all'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità del Governo di adottare provvedimenti amministrativi di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020. L'articolo 3 dispone, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19. L'accesso ad alcuni servizi e ambiti è subordinato a partire da tale data al possesso della predetta certificazione verde. Con specifico riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che il certificato è richiesto per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive; ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, come biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e mostre; alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e alla pratica degli sport di squadra; ai centri culturali, limitatamente alle attività al chiuso; sono eccettuati i centri educativi per l'infanzia e i centri estivi. L'articolo 4 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, fra le quali la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto e quella sugli eventi sportivi, il cui accesso è consentito, con le dovute limitazioni di capienza, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Tali discipline sono state successivamente modificate dal decreto-legge n. 111 del 2021, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sulle quali il relatore si

sofferma. Per quanto riguarda l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura e delle mostre, il decreto in esame estende alle zone bianche la disciplina finora prevista per le zone gialle, in base alla quale la possibilità di accesso a tali aree è condizionata dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei locali, nonché dai flussi di visitatori, ed è subordinata alla garanzia di evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza fra loro di almeno un metro. Al contempo, viene prevista la necessità di prenotazione *on line* o telefonica con almeno un giorno di anticipo solo per il sabato e i giorni festivi e ai soli istituti e luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione. Infine, resta sospesa la possibilità di libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese. L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'efficacia di una serie di disposizioni elencate dall'allegato A del decreto-legge. Per quanto di interesse della Commissione, segnala la possibilità dello svolgimento in videoconferenza delle sedute di determinati organi, tra cui gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado; l'obbligo per le commissioni d'esame, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari, di tenere conto delle limitazioni dell'attività di ricerca scientifica dovute allo stato di emergenza; l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica; la riduzione da venti a sette giorni del termine entro cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime i pareri; l'autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica; le semplificazioni per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche.

Il presidente [NENCINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) lamenta l'introduzione di forti limitazioni determinate dall'estensione dell'uso del *green pass*, che, a suo giudizio, ledono i diritti costituzionali dei cittadini. Si dichiara altresì contraria alla previsione che consente l'accesso solo con certificazione verde anche ai luoghi di cultura all'aperto, come i parchi archeologici, limitazione non richiesta invece per i servizi di ristorazione all'aperto. Fa presente che l'estensione della validità del *green pass* a 12 mesi, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, contrasta con le indicazioni fornite dalle stesse case farmaceutiche, produttrici dei vaccini, che non garantiscono tale copertura immunitaria nel tempo. Da ciò deriva che la diffusione dell'uso del *green pass* non limita il diffondersi del contagio e non determina sicurezza dal punto di vista sanitario; comporta invece una compressione dei diritti anche per quanto riguarda l'accesso ove praticare sport. Nel ribadire le gravi carenze in termini di ragionevolezza e adeguatezza di tale strumento normativo, ritiene necessario lavorare per cambiare la politica sanitaria finora seguita, non adeguata ad affrontare la situazione emergenziale.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), come esponente di un partito di maggioranza, sottolinea il dovere istituzionale di sostenere le misure sul *green pass* e sulla campagna di vaccinazione, che procede celermente. Ciò non di meno, ritiene che sia compito anche delle forze di maggioranza migliorare il provvedimento d'urgenza in esame, soprattutto con riferimento alle limitazioni imposte per l'accesso ai luoghi di cultura all'aperto e alle strutture sportive, che considera non adeguate. Suggerisce di elevare al 50 per cento la capienza consentita per i luoghi della cultura, per gli spettacoli e le manifestazioni sportive, considerato che essa rappresenta la soglia di sopravvivenza per queste attività e atteso che l'accesso sarebbe consentito ai soli possessori di certificazione verde. Si dichiara d'accordo sulla necessità di perseguire le indicazioni che provengono dall'ambito scientifico, ma ritiene che il Parlamento debba agire in maniera autonoma.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si esprime in senso conforme.

Presente il prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. 288)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'atto in titolo, che recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, testo che nel tempo ha subito notevoli modifiche e integrazioni. Lo schema di decreto in esame mira sia all'elaborazione di un apposito codice in materia di servizi audiovisivi, in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei media digitali, sia alla promozione della diversità culturale, fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori.

Nell'evidenziare gli aspetti di competenza della Commissione, fa presente che gli articoli 1 e 2 riguardano "Oggetto e ambito di applicazione" e "Ambito di applicazione per i servizi di media audiovisivi e radiofonici"; l'articolo 4 contiene le definizioni, tra cui quella di "servizio di media audiovisivo" che mira ad informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche. L'articolo 5 riconosce, quali principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, l'apertura alle diverse tendenze sociali e culturali, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.

All'articolo 6, relativo ai principi generali a garanzia dell'utente, sono state inserite la promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media, promossa anche dal Ministero della cultura. L'articolo 9 definisce i compiti del servizio pubblico e i servizi di *media* in ambito locale al fine di valorizzare le culture regionali, mentre l'articolo 12 conferma al Ministero della cultura le competenze già spettanti in materia di servizi radiotelevisivi.

Gli articoli da 38 al 40 prevedono che i fornitori di servizi di media audiovisivi non possano diffondere trasmissioni gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, pena il pagamento di una sanzione amministrativa. Anche le opere cinematografiche, destinate alla distribuzione in pubblico, sono soggette a tali limitazioni. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, può realizzare campagne scolastiche per un corretto uso del mezzo televisivo. Possono essere trasmessi altresì programmi sportivi anche al fine di contribuire alla diffusione dei valori di leale competizione sportiva tra i giovani.

L'articolo 48, sull'inserimento di comunicazioni commerciali all'interno delle trasmissioni, opera una distinzione circa i programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, per i quali l'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di *media* audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. Nell'ambito dei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

Si sofferma, infine, sul Titolo VII (articoli 52-58) contenente misure per la promozione di opere europee anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi. Giudica che tali disposizioni potranno contribuire a promuovere la diversità culturale e favorire la nascita e lo sviluppo del mercato audiovisivo interno. Sotto tale profilo, particolare attenzione è stata data alla

valorizzazione e promozione di opere europee ed in particolare di opere in espressione originale italiana ovunque prodotte e di opere di produttori indipendenti. Si prevedono (articoli 53 e 54) sia obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale, di cui una quota deve essere riservata a opere (cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari) originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, che obblighi di investimento termini di pre-acquisto, acquisto o produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti. All'articolo 55 è stata prevista la possibilità di richiedere ai fornitori di servizi di media contributi finanziari, proporzionati e non discriminatori, da impiegare per la produzione audiovisiva europea. Propone conclusivamente di esprimersi in senso favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di formulare osservazioni favorevoli è posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di esaminare in una seduta della Sottocommissione pareri che sarà convocata la prossima settimana il disegno di legge n. [2330](#), recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nonché - come già concordato - il disegno di legge n. [2255](#), recante "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani".

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 settembre 2012 n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"; se non ci sono obiezioni, tale disegno di legge sarà esaminato in una seduta della prossima settimana.

Concorda la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è svolto il ciclo di audizioni informali in relazione all'esame del disegno di legge n. 2305 (titoli abilitanti); le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 258 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 14.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde all'interrogazione n. 3-02543 della senatrice Angrisani, sull'inclusione dei corsi di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22, ricordando che i requisiti concernenti i titoli di studio utili all'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che ha adottato il "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", e dal successivo decreto ministeriale del 9 maggio 2017, n. 259, che ne ha disposto la revisione e l'aggiornamento.

Allo stato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", è stata istituita presso il Ministero dell'istruzione una apposita Commissione tecnica incaricata di procedere alla formulazione di una proposta di revisione e di aggiornamento delle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, ivi inclusi i relativi titoli di studio di accesso.

Assicura che in tale sede sarà oggetto di attenta valutazione la revisione delle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016, al fine dell'inclusione dei codici di laurea LS-13 e LM-19, quali titoli di accesso per la partecipazione alle procedure concorsuali per le nuove classi di concorso A-12 e A-22, come auspicato nell'interrogazione in titolo.

La senatrice [ANGRISANI](#) (*Misto-I'A.c'è-LPC*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatta

della risposta. Auspica che la Commissione citata dal Sottosegretario si insedi rapidamente per superare la questione oggetto dell'interrogazione.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA risponde poi all'interrogazione n. 3-02725 a prima firma della senatrice Bottici, sulle disposizioni relative alla mobilità del personale docente, ricordando che l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, come recentemente modificato dal decreto-legge n. 73 del 2021, stabilisce un vincolo di permanenza triennale nell'istituzione scolastica di titolarità per tutti i docenti immessi in ruolo a partire dall'anno scolastico 2020/2021 così da soddisfare le legittime aspettative dei docenti senza ledere il principio della continuità scolastica a garanzia degli studenti e delle studentesse.

Vengono comunque fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero, che dunque legittimano una deroga al vincolo di permanenza attualmente triennale.

Inoltre, rammenta come il vincolo di permanenza non si applica al personale di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, cioè al lavoratore dipendente che, assistendo una persona con *handicap* grave, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa; inoltre non si applica al personale di cui all'articolo 33, comma 6, della legge n. 104, cioè alla persona maggiorenne con *handicap* grave la quale, oltre a usufruire alternativamente dei permessi orari giornalieri o mensili, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

La non applicazione del vincolo di permanenza per tali categorie di personale è comunque subordinata al fatto che le suddette condizioni di *handicap* grave siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali.

La scelta legislativa, in consonanza con l'articolo 3 della Costituzione, origina dall'intento di contemperare il diritto alla tutela del soggetto disabile sancito dalla legge n. 104 con l'interesse al buon andamento e all'imparzialità della pubblica Amministrazione che, in materia di vincoli alla mobilità, si declina nell'esigenza di tutelare i principi del diritto allo studio e della continuità didattica che si realizza attraverso un organico stabile. Inoltre, la decisione del legislatore di consentire la deroga al vincolo soltanto alla categoria di docenti beneficiari dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104, purché le condizioni di *handicap* grave siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali, e non anche quella le cui condizioni di *handicap* grave siano anteriori rispetto alla data di iscrizione ai bandi concorsuali, non determina una disparità di trattamento perché le due categorie sono intrinsecamente diverse e non omogenee, sebbene entrambe beneficiarie dei diritti sanciti dalla più volte richiamata legge n. 104. L'elemento di discriminazione è infatti rappresentato dal momento in cui è intervenuta la condizione di *handicap* grave.

Quanto alla richiesta di attribuire a tutti i docenti che assistono un parente con disabilità grave una priorità nella scelta della sede rispetto alle immissioni in ruolo si precisa che la legge riserva la competenza in materia di mobilità alla contrattazione collettiva nazionale che prevede le quote dei posti da destinare ai nuovi assunti in ruolo, le quote dei posti da destinare ai trasferimenti interprovinciali e quelle da riservare alla mobilità interprofessionale.

Pertanto, sovvertire tale ordine rischierebbe di compromettere il principio dell'autonomia contrattuale che il legislatore, delegando alla contrattazione collettiva la disciplina delle procedure di mobilità, ha dimostrato di voler tutelare.

Infine, ricorda che l'articolo 33, comma 5, della legge n. 104, che attribuisce al genitore o familiare lavoratore che assiste un parente o un affine in condizione di disabilità grave il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La *ratio* della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine disabile, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.

Tuttavia, l'articolo 33, comma 5, non attribuisce al docente un diritto soggettivo incondizionato a

usufruire della mobilità ordinaria e prevalente in modo assoluto sugli altri interessi che vengono in rilievo. Infatti, copiosa giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, valorizza la locuzione "ove possibile", contenuta nell'articolo 33, comma 5, legge n. 104, che prevede: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" per evidenziare che le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del docente vanno comunque bilanciate con le effettive e comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento e di imparzialità come stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), ringraziato il Sottosegretario, esprime soddisfazione in merito alla seconda parte della risposta, concernente le procedure di mobilità interprovinciale. Esprime perplessità, invece, in merito alla prima parte della risposta: si dichiara consapevole della difficoltà insita nel necessario bilanciamento dei diritti costituzionalmente garantiti che sono coinvolti, tra i quali in particolare quello alla salute. Tuttavia, non ritiene fondata l'affermazione, contenuta nella risposta, secondo cui il discrimine temporale indicato troverebbe fondamento nel riferimento a due categorie "intrinsecamente diverse e non omogenee", sottolineando come nel caso in questione si tratti di docenti che hanno comunque già prestato servizio nella scuola. Nel ribadire la necessità di evitare ogni forma di discriminazione, conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella giornata di ieri si è svolto il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge in titolo; poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Acquisito l'assenso del relatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az), il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare alle ore 12 di mercoledì 22 settembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) propone di differire il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo, attualmente fissato alle ore 12 di martedì 21 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), acquisito l'assenso del relatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), propone quindi di

prorogare alle ore 12 di martedì 5 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) sottopone alla Commissione un'integrazione al ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato n. 808 avanzata dalla senatrice Montevercchi, nonché la proposta della senatrice medesima di audire il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'istruzione sul tema oggetto di quella procedura, ossia sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e il paesaggio.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di avviare nel corso della prossima settimana il ciclo di audizioni informali in merito all'affare assegnato n. 916 sui materiali e le caratteristiche degli allestimenti museali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Al senatore [MARILOTTI](#) (PD) che chiede informazioni in merito all'avvio dell'affare assegnato sul rilancio del settore archivistico, risponde il [PRESIDENTE](#).

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.7. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 260 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
260^a Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) ([n. 98](#))
(Esame. Parere favorevole)

La relatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) illustra la proposta di nomina in titolo, sulla quale propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [CANGINI](#) (FIBP-UDC), Maria Domenica [CASTELLONE](#) (M5S), Margherita [CORRADO](#) (Misto-I'A.c'è-LPC), Danila [DE LUCIA](#) (M5S), [IANNONE](#) (FdI), [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [MARILOTTI](#) (PD), Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), [NENCINI](#) (IV-PSI), [RAMPI](#) (PD), Loredana [RUSSO](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e [VERDUCCI](#) (PD).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 15 voti favorevoli.

IN SEDE REDIGENTE

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione del disegno di legge in titolo deve essere rinviata, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca

(1336) VERDUCCI ed altri. - Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca

(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. - Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 luglio.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che si è concluso poco fa il ciclo di audizioni informali sulle iniziative in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore [VERDUCCI](#) (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato alla replica, il [PRESIDENTE](#), avendo acquisito l'assenso del relatore, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 settembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 2285, già approvato dalla Camera, assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 24 emendamenti e 4 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare un'ulteriore seduta domani giovedì 23 settembre alle ore 8,45 al fine di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, ove trasmesso e assegnato in tempo utile. Avverte inoltre che è stato presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*". Propone di esaminare tale disegno di legge, assegnato in sede consultiva, nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prima settimana di ottobre.

Sulle proposte del Presidente concorda la Commissione.

In merito agli interventi nella seduta di ieri concernenti l'attività consultiva della 5a Commissione, il [PRESIDENTE](#) segnala il dibattito che si è svolto in quella Commissione nella prima seduta pomeridiana di ieri e i lavori svolti in sede consultiva, che hanno riguardato anche disegni di legge assegnati alla Commissione 7ª.

Prende atto la Commissione.

Il senatore [RAMPI](#) (PD) interviene brevemente per informare i commissari in merito a un incontro che egli ha avuto con rappresentanti dello *European Research Institute*, fondato da Rita Levi Montalcini, e sui temi affrontati, che a suo giudizio potrebbero essere condivisi dalla generalità dei componenti della Commissione, anche mediante la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 23 settembre, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2305](#)

G/2305/1/7

[Boldrini](#), [Iori](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

all'albo professionale dei biologi, sezione A, possono accedere laureati con titoli Magistrali in Classi (LM) molto diverse tra loro, riferite a molteplici ambiti, come sanità umana ed animale, ambiente, nutrizione, igiene e sicurezza alimentare, ricerca, ecologia, biologia animale, biologia vegetale, biologia marina, genetica umana e animale, biologia forense, botanica, agricoltura, controlli merci origine biologica, economia e capitale naturale, laboratori farmaceutici, etc., peraltro con provenienza da lauree triennali ulteriormente disomogenee, anche con inserimenti da triennali che non

danno accesso all'Albo B della professione;

ciò determina una situazione per cui sia l'ordine professionale, che il Consiglio Universitario Nazionale, hanno previsto la riarticolazione dell'attuale esame di stato in più esami, ciascuno per ambiti diversi, come accade peraltro ad esempio nel caso della professione di ingegnere al fine di andare verso una canalizzazione dei titoli di laurea verso esami abilitanti selettivi, peraltro definendo con precisione i titoli di triennale da possedere in aggiunta e coerenza alla laurea magistrale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di disciplinare l'albo professionale dei biologi in relazione alle diverse classi di laurea, prevedendo altresì con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca la suddivisione delle competenze professionali di cui all'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato.

G/2305/2/7

[Drago, Zaffini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario valutare una revisione generale delle procedure e metodi di selezione dei candidati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

ogni anno il test d'accesso diviene infatti motivo di dibattito per una pluralità di ragioni legate alla presenza di errori nei quesiti, errate formulazioni degli stessi o irregolarità di varia natura, oltre all'ambiguità di quesiti che non risultano oggettivamente funzionali all'accertamento della conoscenza delle materie trattate dal test bensì volte a indurre in errore per favorire una scrematura che perde inevitabilmente le caratteristiche qualitative e attitudinali;

alla luce dell'organica e storica carenza di personale medico arruolato al Servizio Sanitario Nazionale, divenuta drammaticamente evidente nel corso della crisi pandemica, la revisione del sistema di accesso ai corsi universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia acquisisce carattere di necessità e urgenza;

impegna il Governo:

ad avviare una revisione profonda delle modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia volto a favorire una effettiva verifica della propensione e dell'attitudine alla materia sanitaria, ad esempio, posticipando il test d'accesso al termine del primo anno valutando le conoscenze acquisite sulla base dei crediti formativi raggiunti;

a valutare l'opportunità di avviare un graduale ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa, anche attraverso investimenti strutturali, tale da pervenire ad un adeguato soddisfacimento del fabbisogno di risorse umane e strumentali tale da garantire il diritto primario alla salute.

G/2305/3/7

[Drago](#)

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario vagliare le opportunità di superamento delle lacune e criticità inerenti la classe delle lauree magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87;

considerato che:

riguardo alle prospettive di riforma, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84, ha già manifestato nell'ambito delle audizioni svoltesi presso la medesima Commissione 7^a in merito al provvedimento in esame le proprie considerazioni e istanze;

tale Ordine ha in particolare illustrato l'esigenza di innovazione nel campo delle politiche e dei servizi sociali, rivelatosi strategico nel corso della crisi pandemica, e al contempo di adeguare il livello della formazione degli Assistenti sociali in Italia agli standard europei e internazionali, con particolare riguardo alla conformità dei *curricula* degli operatori alle linee guida relative agli standard educativi approvati dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dalla Federazione Internazionale degli assistenti sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguati investimenti sul potenziamento dei tirocini curriculari e assicurare che essi siano svolti in presenza di un professionista assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo;

a prevedere un congruo aumento nei piani di studio delle materie di indirizzo specifico per almeno un terzo dei CFU complessivi.

G/2305/4/7

[Saponara](#), [Alessandrini](#), [Emanuele Pellegrini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti",

premesso che:

per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 102 del decreto "*Cura Italia*" ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, che ha consentito di disporre quanto prima del necessario personale medico abilitato;

le concrete ricadute positive attese da tale innovazione normativa hanno costituito il presupposto per una riflessione sulla necessità di attuare un intervento legislativo di più ampio respiro, volto a semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, non solo in ambito sanitario, per assicurare una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

è questo l'obiettivo fondamentale che il disegno di legge sulle lauree abilitanti persegue, assicurando la presenza di specifici contenuti nei percorsi formativi universitari e garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi della prova abilitativa, il cui superamento consentirà ai giovani di conseguire, al termine del percorso di studi, il titolo di laurea abilitante all'esercizio della relativa professione;

il disegno di legge è stato considerato, anche a livello europeo, una leva fondamentale di accelerazione del percorso unitario di formazione superiore e di successiva occupazione giovanile, tanto da essere stato inserito tra le riforme prioritarie del PNRR, per il rilancio del Paese;

considerato che:

l'esame svolto in prima lettura alla Camera ha consentito di migliorare in modo significativo il testo iniziale del disegno di legge, anche recependo nuove istanze provenienti dai settori professionali, e facendo registrare una piena convergenza di tutte le forze politiche nel sostenere una riforma ritenuta strategica in termini di una nuova e più efficace interconnessione tra il mondo universitario e le rappresentanze associative professionali;

ravvisata l'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in tempi rapidi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo fissato per la rendicontazione, in sede

europea, della prima fase di realizzazione delle riforme previste dal PNRR, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei relativi finanziamenti, tenuto conto che la implementazione del presente intervento legislativo è rimessa all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi dallo stesso previsti per la revisione dei percorsi di laurea in chiave abilitante;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento ulteriore del disegno di legge;

ad attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro normativo di riferimento nel suo complesso.

Art. 1

1.1

[Iannone, Drago](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* "classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo" *con le seguenti:* "classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche - classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico."

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.";

c) *alla rubrica, dopo la parola:* "psicologo", *aggiungere le seguenti:* "chimico e fisico".

1.2

[Iannone, Drago](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Con riferimento al tirocinio relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i regolamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani".

1.3

[Biti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.»

1.0.1

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "Nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente legge.»

1.0.2

Stabile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.

Art. 2

2.1

De Lucia, Trentacoste

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

2.2

[Verducci](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio.»."

2.3

[Sbrollini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".»

2.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Drago](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente :

"1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".

Art. 3

3.1

[Damiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali", inserire le seguenti: "o territoriali";*

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio";*

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."*

3.2

[Damiani](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "rappresentanze nazionali" inserire le seguenti: "o territoriali".

3.3

[Damiani](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo : "Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio".

3.4

[Damiani](#)

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle

rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma."

3.0.1

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.

3.0.2

[Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106.".

3.0.3

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 3-bis .

(Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106.».

3.0.4

[De Lucia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite

dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

3.0.5

[Sbrollini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'Albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a seguito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.».

3.0.6

[Drago](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

Art. 4

4.1

[Cangini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « sentito il» con le seguenti: «previo assenso del».

4.0.1

[Piarulli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

4.0.2

[Iannone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Ambito di applicazione)

«1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.»

Art. 5

5.0.1

[Biti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050).»

Art. 6

6.1

[Iannone, Drago](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.»

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 265 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MERCLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra, per gli aspetti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, adottato allo scopo di introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas, nonché al fine di semplificare la legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

Segnala l'articolo 4, comma 1, che dispone l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'Allegato 1 al decreto-legge, fra le quali segnala l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. La relazione illustrativa chiarisce che l'abrogazione si è resa necessaria poiché il Ministero già da tempo attua in via amministrativa quanto prescritto dalla disposizione in argomento. Viene inoltre abrogato l'articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), con cui era stata demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, peraltro rimasto inattuato. Il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere adottato, a partire dall'anno 2020 e con frequenza biennale, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. La relazione illustrativa al decreto-legge argomenta la scelta dell'abrogazione della disposizione in esame rilevando che la scelta di accorpate gli istituti già esistenti o di ridisegnare gli standard organizzativi rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione. Inoltre la relazione ritiene

che il contenuto recato dalla norma può considerarsi superato alla luce della riforma complessiva degli istituti tecnici superiori, attualmente all'esame del Parlamento. Al riguardo, si tratta del progetto di legge (AS 2333), approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame presso la *nostra* Commissione, recante "Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

È abrogato anche l'articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS). La Relazione illustrativa riconduce l'abrogazione di tale disposizione alla sua "difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento"; che il rinvio al provvedimento ministeriale per la definizione dei predetti criteri - prosegue la Relazione - "non tiene conto del principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione" e segnala che, con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti, la norma generale - ossia l'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - demanda ai singoli atenei la competenza sul riconoscimento dei crediti. Al riguardo fa presente che "la relativa valutazione [è] necessariamente connessa a una indagine concreta sul percorso formativo già svolto dallo studente e alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i crediti formativi andrebbero riconosciuti".

Quanto all'articolo 4 del decreto-legge, il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alla formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; nello specifico, la disposizione sostituisce il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017, che, nel nuovo testo, demanda agli atenei, con propri regolamenti, il compito di adeguamento del corso di laurea in scienze della formazione primaria e del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica alle innovazioni introdotte dal medesimo articolo 12. Nella formulazione precedente alla presente modifica, il comma prevedeva, invece, che con decreto di natura regolamentare venissero definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, oltre ai crediti formativi necessari per l'accesso a quest'ultimo corso di specializzazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta in votazione e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 29 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini
(Esame e rinvio)

La relattrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 2367, che propone una disciplina nazionale dei cammini come itinerari culturali. Si tratta di un disegno di legge, a prima firma del Presidente della Commissione, che è stato sottoscritto da tutti i Gruppi presenti in Commissione: un'iniziativa quindi largamente condivisa, maturata al termine e alla luce di un lungo percorso di approfondimento e confronto.

Raccogliendo infatti i numerosi elementi e le molte sollecitazioni emerse nel corso dell'affare assegnato n. 590, concluso con l'approvazione con voto unanime da parte della 7a Commissione permanente del Senato della risoluzione Doc. XXIV, n. 40, l'iniziativa si propone di delineare una *governance* unitaria di un fenomeno di grande significato e valenza culturale, oltre che religiosa, sportiva, sociale ed enogastronomica, e come emergente fenomeno di turismo lento esperenziale. Nei lavori della Commissione è emersa chiaramente l'esigenza di definire una normativa statale di principio che offra uno strumento di salvaguardia sistemica dei cammini stessi in quanto beni culturali complessi, considerati quindi nella loro unitarietà e per il loro significato di arricchimento della comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, oltre che come opportunità di sviluppo economico dei territori.

Una normativa statale che delinei una disciplina di principio omogenea e valida in tutto il territorio nazionale offrirebbe gli strumenti per favorire il superamento dell'attuale frammentazione e disomogeneità degli interventi, lamentati dalle stesse regioni, dagli enti locali, dagli esperti e dagli operatori del settore con cui ha interloquito la Commissione: nella generalità delle audizioni è stato manifestato un corale favore in questo senso, manifestato anche nella seduta della Commissione del 19 maggio 2021 con riferimento all'eventuale presentazione di un disegno di legge quadro in materia; un impegno assunto con l'approvazione della risoluzione prima ricordata e cui si dà attuazione con il disegno di legge n. 2367.

L'articolo 1 individua l'oggetto del disegno di legge, dettando la definizione dei cammini come itinerari culturali, e le sue finalità, che spaziano oltre la tutela e valorizzazione dei monumenti, dei luoghi e dei siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico interessati e la tutela dell'ambiente e del paesaggio, per abbracciare le finalità di valorizzazione dei borghi, di rilancio dell'attività culturale nei territori attraversati o limitrofi ai cammini e della connessa attività di accoglienza, a sostegno di una strategia nazionale delle aree interne. Tra le finalità di studio sono richiamate anche quelle concernenti aspetti sociali ed enogastronomici, nonché quelli attinenti alla tradizione e all'identità culturale italiana nella sua unitarietà e nelle sue diversificazioni. Non manca la finalità di promuovere corretti stili di vita e la capacità inclusiva delle attività culturali e turistiche specificamente calibrate per persone diversamente abili o con mobilità ridotta.

All'articolo 2 si prevede la definizione della «Mappa dei cammini d'Italia», da realizzare anche in formato digitale, funzionale alla costituzione di una banca dati unica nazionale; si riprende così il percorso tracciato qualche anno fa con l'«Atlante dei cammini», portando a compimento un disegno di promozione del patrimonio dei cammini, in una cornice di completezza e di costante aggiornamento. Si prevede che nella Mappa possano essere inseriti i tratti presenti sul territorio italiano degli itinerari culturali europei riconosciuti dal Consiglio di Europa, i cammini interregionali e, su richiesta delle regioni interessate, i cammini di interesse regionale o locale: l'inserimento nella Mappa comporta il riconoscimento della qualifica di Cammino d'Italia, un brand cui è connesso il riconoscimento di caratteristiche proprie degli itinerari culturali come definiti dall'articolo 1, comma 2, e il rispetto di standard di qualità appositamente individuati e periodicamente aggiornati. La Mappa è infatti aggiornata con cadenza almeno biennale; nelle more dell'aggiornamento, è previsto un meccanismo di temporanea esclusione per il caso che siano venuti meno i requisiti o gli standard di qualità necessari: si tratta di una misura di salvaguardia degli utenti da attivare con celerità, fermo restando che con l'aggiornamento della Mappa l'esclusione potrà essere definitivamente confermata

ovvero revocata. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome a istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

L'articolo 3 prevede l'istituzione della cabina di regia, organismo chiamato ad assicurare, insieme al tavolo permanente di cui all'articolo 5, una *governance* unitaria dei cammini. Un comitato scientifico, formato da esperti, coadiuva la cabina di regia, svolgendo anche le attività di verifica sul campo, di studio e di analisi tecnica utili per le sue determinazioni (articolo 4). La cabina di regia è composta da rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di cammini e da rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni; ai suoi lavori partecipano altresì i rappresentanti di altri Ministeri o amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. La cabina di regia svolge funzioni di proposta dei provvedimenti in materia di cammini, sentiti il tavolo permanente e il comitato scientifico; la generalità dei provvedimenti sono poi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; in alcuni casi, è richiesto il parere delle regioni interessate. Si intende così garantire il massimo grado di coinvolgimento degli enti territoriali, i quali non solo sono presenti nella composizione della cabina di regia e nel tavolo permanente, ma sono pienamente coinvolti anche nella fase di adozione dei provvedimenti. Illustra quindi i numerosi compiti della cabina di regia, che presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 4 disciplina il comitato scientifico, composto da esperti, che opera presso la cabina di regia. Il successivo articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un tavolo permanente, che costituisce una sede stabile di consultazione, di cui fanno parte i componenti della cabina di regia, rappresentanti degli operatori del settore culturale e di quello turistico, rappresentanti delle associazioni, degli enti del Terzo settore e di altri organismi attivi nel settore, rappresentanti delle istituzioni religiose, rappresentanti di associazioni a tutela dei disabili, nonché esperti, al fine di consentire un approccio comune e integrato in materia di cammini. Ai lavori del tavolo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno e altri soggetti esperti sui medesimi provvedimenti e tematiche. Il tavolo permanente favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative. La cabina di regia acquisisce il parere del tavolo permanente sulla generalità delle proprie proposte. Il tavolo presenta al Ministro della cultura una relazione annuale sull'attività svolta.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un «Osservatorio nazionale per i cammini» presso l'Osservatorio nazionale del turismo istituito presso l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, cui è demandato il compito di raccogliere e analizzare i dati concernenti i cammini, con particolare riferimenti ai flussi delle presenze e alla rilevazione delle criticità. Si intende inoltre favorire la creazione di una rete di osservatori regionali dei cammini, anche al fine di consentire l'implementazione dei dati e delle informazioni dell'osservatorio nazionale, favorendo la costituzione di un'apposita banca dati, nonché l'interoperabilità tra osservatori.

L'articolo 7 prevede la promozione di studi e ricerche, anche in collaborazione con università, istituzioni culturali e di ricerca. Il comma 2 dell'articolo prevede che il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione annuale sui cammini, nella quale si dà conto anche di quelle della cabina di regia e del tavolo permanente.

L'articolo 8 estende l'ambito di applicazione della legge n. 717 del 1949, in materia di arte negli edifici pubblici, ai cammini: in tal modo una percentuale delle risorse utilizzate per i cammini sarà destinata al loro abbellimento con opere d'arte.

L'articolo 9 prevede la realizzazione di campagne di promozione dei cammini come itinerari culturali, a livello nazionale e internazionale, allo scopo di incentivare lo sviluppo di un turismo lento sostenibile e diffuso sul territorio.

Passa quindi a illustrare l'articolo 10, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di semplificazione normativa e amministrativa, di semplificazione delle procedure di finanziamento degli

interventi destinati ai cammini stessi e di modifica della legislazione vigente per la realizzazione e la valorizzazione dei cammini, e riferisce sui principi e criteri di delega.

L'articolo 11 reca la copertura finanziaria e il successivo articolo 12 regola l'entrata in vigore.

Conclude auspicando un esame ampiamente condiviso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), premettendo di non aver preso parte ai lavori della Commissione che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge n. 2367, dichiara di apprezzarne i molti aspetti positivi. Esprime tuttavia perplessità per la cifra a suo giudizio eccessivamente dirigistica che connota l'impianto complessivo, con particolare riferimento alla previsione della Cabina di regia nazionale, la cui composizione egli teme possa non aiutare la crescita e la stessa esistenza dei cammini. Al riguardo sottolinea come i cammini siano storicamente nati prima ancora dello Stato: ritiene che occorra riconoscere un ruolo centrale alla partecipazione popolare, che svolge un ruolo fondamentale nella cura del patrimonio culturale e in generale in questo settore, che egli giudica molto importante anche per la sua funzione di inclusione, come evidenziato dal testo in esame. Conclude ribadendo la fondamentale importanza dell'amore popolare per i cammini.

Ha quindi la parola la senatrice [RUSSO](#) (M5S) che ringrazia in primo luogo la relattrice per l'ampia illustrazione del disegno di legge in titolo, con il quale si dà seguito a un lavoro, ricco e ampiamente condiviso, che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'affare assegnato n. 590, sulla promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali. Dopo aver ricordato l'attualità del tema in esame, richiamando in particolare le iniziative in corso nella Regione siciliana, fa presente al senatore Marilotti che le audizioni informali svolte nell'ambito dell'affare assegnato hanno evidenziato la forte presenza e l'ampia partecipazione della società civile nella gestione e promozione dei cammini e del patrimonio culturale ad essi connesso; il disegno di legge, raccoglie le molte sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni: infatti sono state proprio le realtà locali e le associazioni operanti nei territori a chiedere un livello nazionale di regolazione a sostegno dei cammini. La Cabina di regia delineata dal testo in esame prevede peraltro il coinvolgimento di tutti i livelli di governo e di associazioni e organizzazioni espressioni della società civile e del mondo del lavoro connesso ai cammini; sottolinea inoltre come oggetto precipuo della disciplina siano i cammini interregionali, per i quali non può che prevedersi una disciplina e un coordinamento a livello nazionale. Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge n. 2367.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) si unisce alla senatrice Russo nel rimarcare come il disegno di legge in titolo rispecchi il complesso lavoro svolto finora dalla Commissione in materia di cammini. Un lavoro cui ha partecipato tutta la Commissione, come evidenziato dalla sottoscrizione del disegno di legge da parte di tutti i Gruppi. Al senatore Marilotti, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare l'amore popolare per i cammini, fa presente che il disegno di legge è coerente a tale impostazione e intende favorire la fruizione dei cammini e sostenerne la promozione e la gestione. Conclude ribadendo la piena adesione all'iniziativa in titolo, che dà corpo a una delle iniziative promosse dal Presidente e condivise dalla Commissione.

Poichè nessun altro chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(693) Simone BOSSI ed altri. - *Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati*

(1158) RAMPI. - *Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani*

(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale*

(1636) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane*

(2306) Maria SAPONARA. - *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306, 1636 e 2306, disgiunzione del seguito della discussione del disegno di legge n. 1306 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Montavecchi ha richiesto la disgiunzione del disegno di legge a sua prima firma n. 1306.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il relatore, presidente **NENCINI** (*IV-PSI*), avverte che il testo unificato già presentato per le iniziative in titolo, si intende quindi ora riferito ai disegni di legge nn. 693, 1158, 1636 e 2306 e ad esso vanno riferiti gli emendamenti presentati.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il relatore **PITTONI** (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in sede di replica, sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo; un provvedimento strategico, come è testimoniato dal suo inserimento fra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che devono essere approvati entro il 31 dicembre prossimo: da qui scaturisce l'esigenza che il Parlamento proceda con rapidità alla sua approvazione definitiva. Ricorda quindi l'*iter* finora svolto, improntato alla celerità richiesta dall'impegno ora richiamato.

Il ministro Maria Cristina MESSA, intervenendo in sede di replica, ringrazia in primo luogo la Commissione per la celerità assicurata all'esame del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, particolarmente utile in vista della scadenza, ricordata anche dal relatore, del 31 dicembre 2021. Sottolinea come il testo sia volto a semplificare e ridurre i tempi di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e realizzi una forte e positiva interazione con le professioni. In merito alle preoccupazioni espresse dai rappresentanti di alcune professioni e in particolare dal Collegio nazionale degli agrotecnici, assicura che gli interventi richiesti potranno essere realizzati con norma di rango non primario, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; al riguardo

preannuncia l'intendimento di procedere in tempi rapidi a una complessiva revisione della disciplina recata da tale DPR, adottato vent'anni fa, anche con riferimento ad altre professioni, nella prospettiva indicata dal disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultive. Informa che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo; in merito agli emendamenti, la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5, 3.0.6, e parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Avverte che sono pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6; avverte inoltre che sono improponibili per estraneità della materia gli emendamenti 4.0.1 e 5.0.1.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 settembre.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), gli ordini del giorno sono momentaneamente accantonati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Alla senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) che chiede di intervenire per illustrare l'emendamento 3.0.6, il [PRESIDENTE](#) fa presente che tale proposta è inammissibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo si intendono illustrati.

Il relatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda nuovamente l'esigenza che il provvedimento in esame sia definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2021, pena il mancato rispetto di uno degli impegni assunti nel PNRR: tale circostanza rende preferibile non modificare il testo approvato in prima lettura. Dopo aver segnalato la possibilità di intervenire con eventuali correzioni in un momento successivo, se necessario, assicura che - come testimoniato dall'intervento del Ministro - è in corso un fattivo dialogo con il Governo al fine di favorire la rapida attivazione di un tavolo per la revisione e l'aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, consentendo così di dare seguito in quella sede ad alcune importanti istanze provenienti da alcune professioni. Alla luce di tutto ciò, egli invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo e preannuncia il suo parere favorevole sugli ordini del giorno.

Il ministro Maria Cristina MESSA si esprime in senso conforme al relatore.

La senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.1 e 3.0.4.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.2 e 3.0.2.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del relatore, sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4; ritira inoltre l'emendamento 4.1.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 2.3 e 3.0.3.

Si passa quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.0.1 è posto ai voti e respinto.

Con successive distinte votazioni anche gli emendamenti 1.0.2, 2.4 e 3.0.1 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.0.2, sottoscritto dal senatore [BARBARO](#) (Fdl).

Infine, anche l'emendamento 6.1, posto ai voti, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti e che si passa all'esame degli ordini del giorno precedente accantonati.

Il ministro Maria Cristina MESSA dichiara di accogliere tutti gli ordini del giorno.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore Pittoni a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2305, nel testo approvato dalla Camera dei deputati chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2041

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare il titolo del decreto-legge, che fa riferimento solo alle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, integrandolo al fine di tener conto dei contenuti dell'articolo 4, che abroga o modifica disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi in materie non riguardanti il costo dell'energia;
- b) all'articolo 2, comma 4, si segnala l'esigenza di integrare la disposizione al fine di stabilire che il termine di efficacia della disciplina volta ad adeguare il corso di laurea in scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n.66 del 2017 sia differito nel tempo (ad es. a partire dall'anno accademico 2025/2026) affinché si possa dar luogo a una sorta di «regime transitorio» che scongiuri il rischio di possibili effetti distorsivi tra categorie di docenti in termini di aggravamento del percorso di studi, chiarendo altresì quale sia la platea dei soggetti interessati;
- c) si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di programmare l'eliminazione o il contenimento degli oneri di sistema, rendendo la bolletta trasparente, prevedendo che tali oneri siano posti a carico della fiscalità generale;
- d) si invita la Commissione di merito a prendere nuovamente in considerazione l'ipotesi di introdurre una tassa sugli extraprofiti delle concessionarie di servizi pubblici, individuando soluzioni per superare le difficoltà registrate in passato;
- e) si invita infine a ipotizzare un processo di transizione energetica che sia economicamente sostenibile.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [2020](#)

Art. 1

1.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera c), sopprimere le seguenti parole:* ", intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- 2) *alla lettera d), sostituire la parola:"superiore" con la seguente:* "secondaria";
- 3) *sostituire la lettera e) con la seguente:* «e) riordino dei licei musicali prevedendo la più ampia apertura ai nuovi linguaggi e stili musicali contemporanei;»

1.2

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera c), sostituire le parole:* «intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» *con le seguenti:* «intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei musicali»;
- 2) *alla lettera d):*
 - a) *sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «secondaria»;
 - b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei coreutici»;
- 3) *alla lettera e):*
 - a) *sostituire le parole:* «licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508» *con le seguenti:* «licei musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nelle istituzioni AFAM»;
 - b) *sostituire le parole:* «indirizzo jazz» *con le seguenti:* «indirizzo nuovi linguaggi»;
- 4) *alla lettera f), dopo le parole:* «al corso di studi» *inserire le seguenti:* «di livello».

1.3

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla lettera c), sostituire le parole:* «intesa come sostitutiva dei corsi inferiori dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», *con le seguenti:* «intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei musicali»;
- 2) *alla lettera d):*
 - a) *sostituire la parola:* «superiore» *con la seguente:* «secondaria»;
 - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, intesa come formazione di base pre-accademica, che rilascia il titolo specifico attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nei licei coreutici»;
- 3) *alla lettera e)*
 - a) *sostituire le parole:* «licei musicali, intesi come sostitutivi dei corsi inferiori e medi dei corsi ordinamentali dei conservatori di musica, soppressi dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508», *con le seguenti:* «licei musicali, considerati come formazione di base pre-accademica attestante il conseguimento delle competenze necessarie per la prosecuzione degli studi nelle istituzioni AFAM»;

- b) *sostituire le parole*: «indirizzo jazz», *con le seguenti*: «indirizzo nuovi linguaggi»;
4) *alla lettera f)*, *dopo le parole*: «al corso di studi», *inserire le seguenti*: «di livello».

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a)*, *sostituire le parole*: «propedeutica musicale», *con le seguenti*: «educazione alla musica»;

2) *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: «di propedeutica musicale, di pre-danza», *con le seguenti*: «di educazione alla musica, di educazione alla danza»;

3) *alla lettera c)*:

a) *al numero 1)*, *sostituire le parole da*: «lettere a), b), c), d) e f)», *fino alla fine, con le seguenti*: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) *al numero 2)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32» *con le seguenti*: «classi di concorso A030 e A029»;

c) *al numero 3.1)*, *sostituire le parole*: «le discipline musicali», *con le seguenti*: «l'educazione alla musica» e *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

d) *al numero 3.2)*, *sostituire le parole*: «per la pre-danza», *con le seguenti*: «per l'educazione al movimento» e *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «o titolo equipollente»;

e) *al numero 3.3)* *aggiungere in fine le seguenti parole*: «o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;

f) *al numero 4.1)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32», *con le seguenti*: «classi di concorso A30 e A29»;

g) *il numero 4.2)* è *sostituito dal seguente*: «4.2) per l'educazione al movimento: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

h) *il numero 4.3)* è *sostituito dal seguente*: «4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente, in possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;

4) *sopprimere la lettera f)*.

2.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a)*, *sostituire le parole*: «propedeutica musicale», *con le seguenti*: «educazione alla musica»;

2) *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: «di propedeutica musicale, di pre-danza», *con le seguenti*: «di educazione alla musica, di educazione alla danza»;

3) *alla lettera c)*:

a) *al numero 1)*, *sostituire le parole da*: «lettere a), b), c), d) e f)», *fino alla fine, con le seguenti*: «lettere a), b), c), d) ed f), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 gennaio 2011, n. 8 o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;

b) *al numero 2)*, *sostituire le parole*: «classe di concorso A31/A32», *con le seguenti*: «classi di

concorso A030 e A029»;

c) *al numero 3.1), sostituire le parole: «le discipline musicali», con le seguenti: «l'educazione alla musica» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 16 gennaio 2018, n. 18»;*

d) *al numero 3.2), sostituire le parole: «per la pre-danza», con le seguenti: «per l'educazione alla danza» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o titolo equipollente»;*

e) *al numero 3.3) aggiungere in fine le seguenti parole: «o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente»;*

f) *al numero 4.1), sostituire le parole: «classe di concorso A31/A32», con le seguenti: «classi di concorso A30 e A29»;*

g) *il numero 4.2) è sostituito dal seguente: «4.2) per l'educazione alla danza: il diploma accademico di secondo livello conseguito presso l'Accademia nazionale di danza o titolo equipollente, con il possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;*

h) *il numero 4.3) è sostituito dal seguente: «4.3) per le arti visive: il diploma di secondo livello in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti o gli istituti superiori per le industrie artistiche o titolo equipollente, in possesso altresì di specifiche competenze pedagogiche, pari a 24 crediti formativi (CFU/CFA)»;*

4) *sopprimere la lettera f).*

2.3

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: "rientranti nelle attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;", con le seguenti: «per i modelli orari di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;"*;

2) *alla lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) nei corsi di cui alla lettera a), qualora ve ne sia necessità, e nel caso non si possa usufruire del personale docente di cui al numero 1), possano altresì essere impegnati i docenti in possesso dell'abilitazione nelle classi di concorso A29 e A30»;*

3) *alla lettera c), sostituire il numero 4.1) con il seguente: «4.1) per le discipline musicali: gli abilitati nelle classi di concorso A29 e A30»;*

4) *alla lettera c), sostituire il numero 4.3) con il seguente: «4.3) per le arti visive: gli abilitati nella classe di concorso A01 in possesso del diploma di secondo livello o di vecchio ordinamento in arti visive conseguito presso le accademie di belle arti»;*

Art. 3

3.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) attivazione dei corsi di strumento musicale, dalla classe terza della scuola primaria, negli istituti comprensivi ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, utilizzando fino a tre ore aggiuntive settimanali, pari a 99 ore su base annuale, per i modelli orari di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;*

2) *alla lettera b), eliminare le seguenti parole: «, previa verifica attitudinale»;*

3) *alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: "dei titoli" con le seguenti: "dell'abilitazione";*

4) *sostituire la lettera f), con la seguente: «f) rinvio alla contrattazione nazionale della definizione degli obblighi di servizio da espletare in attività di insegnamento e in attività funzionali*

all'insegnamento».

3.2

[Alessandrini](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ove sia attiva la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale,»

3.3

[Alessandrini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «previa verifica attitudinale»

3.4

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale» con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;*

2) *alla lettera d), numero 2, dopo le parole: «in possesso dei titoli per» aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».*

3.5

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b), sostituire le parole: «previa verifica attitudinale», con le seguenti: «previa richiesta della famiglia»;*

2) *alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «in possesso dei titoli per», aggiungere le seguenti: «la classe di concorso A55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) e per».*

3.6

[Alessandrini](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «ai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60» con le seguenti: «ai docenti A056 (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado).»

Art. 4

4.1

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, i commi 1 e 2 sono soppressi».

Art. 5

5.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera b) sostituire le parole: «la disciplina» con le seguenti: «le discipline»;*

2) *alla lettera c), numero 2:*

a) *dopo la parola: «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell'ordine,»;*

b) *sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze artistiche» con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti».*

5.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera b), sostituire le parole: «la disciplina», con le seguenti: «le discipline»;
- 2) alla lettera c), numero 2):
 - a) dopo la parola «conferito», aggiungere le seguenti: «, nell'ordine.»;
 - b) sostituire le parole: «graduato secondo specifiche competenze artistiche», con le seguenti: «tenuto conto dei titoli artistico-professionali posseduti».

Art. 6

6.1

Il Relatore

Al comma 1, apportare, inoltre, le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a)
 - a) sostituire le parole: «licei musicali» con le seguenti: «licei musicali e coreutici»;
 - b) sostituire le parole: «corso di laurea» con le seguenti: «corso di diploma accademico»;
- 2) alla lettera c):
 - a) sostituire la parola: «jazzistico» con le seguenti: «nuovi linguaggi»;
 - b) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) per il primo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi»;
 - c) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) per il secondo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici»;
 - d) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dell'insegnamento relativo ai nuovi linguaggi»;
- 3) alla lettera d) sostituire le parole: «funzione docente a indirizzo jazz» con le seguenti: «funzione docente nell'indirizzo nuovi linguaggi»;
- 4) alla lettera e) sostituire le parole: «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberanti di personale» con le seguenti: «in presenza di specifici aumenti di organico»;
- 5) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis) Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile, su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a indirizzo classico già istituite».

Conseguentemente, nella rubrica sostituire le parole: «Licei musicali» con le seguenti: «Licei musicali e coreutici».

6.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1:
 - a) sostituire la lettera a), con la seguente:
 - «a) ridefinizione delle indicazioni programmatiche previste per i licei musicali e coreutici affinché le stesse risultino allineate alle prove di ammissione al corso di diploma accademico di primo livello delle istituzioni dell'alta formazione musicale;»
 - b) sostituire la lettera c), con la seguente:
 - «c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo nuovi linguaggi, prevedendo che:
 - 1) per il primo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti

classici e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi;

2) per il secondo biennio, la scelta del primo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti relativi ai nuovi linguaggi e la scelta del secondo insegnamento sia effettuata fra gli insegnamenti classici;

3) per l'ultimo anno, sia mantenuto il solo studio dell'insegnamento relativo ai nuovi linguaggi;»

c) *alla lettera d), sostituire le parole:* «funzione docente a indirizzo jazz», *con le seguenti:* «funzione docente nell'indirizzo nuovi linguaggi»;

d) *alla lettera e), sostituire le parole:* «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale», *con le seguenti:* «in presenza di specifici aumenti di organico»;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il nuovo indirizzo di cui al comma 1, lettera c), è attivabile, su proposta degli organi collegiali, nei licei musicali ove è già presente un quinquennio a indirizzo classico, in aggiunta alla sezione o alle sezioni a indirizzo classico già istituite».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Licei musicali e coreutici».

6.3

[Alessandrini](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.4

[De Petris](#), [Laforgia](#), [Errani](#), [Ruotolo](#)

Al comma 1) apportare le seguenti modificazioni:

1) *la lettera c), è sostituita dalla seguente:* «c) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi che prevedano la più ampia apertura ai nuovi linguaggi musicali contemporanei;»;

2) *la lettera d), è sostituita dalla seguente:* «d) individuazione dei diplomi di vecchio ordinamento o accademici di secondo livello necessari per l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella A, allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e s.m.i., contemplando anche i titoli relativi alla musica jazz e ai nuovi linguaggi;»;

3) *sopprimere la lettera e).*

6.5

[Giro](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) per il primo biennio ed al terzo anno resta invariato il piano di studi ad indirizzo classico;»

6.6

[Giro](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al quarto e quinto anno lo studente, per orientarsi nella scelta dei percorsi accademici di primo e secondo livello, può optare per l'aggiunta di un'ora di strumento ad indirizzo jazz e la frequenza di attività laboratoriali di musica d'insieme ad indirizzo moderno/contemporaneo in sostituzione del laboratorio di musica d'insieme;»

6.7

[Giro](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 3).

6.8

[Alessandrini](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis.) individuazione di finalità e programmi di insegnamento di percorsi formativi a indirizzo pop - musica leggera, anche tramite l'attivazione di laboratori e di percorsi finalizzati alla produzione autoriale di testi e musica;»

6.9

[Giro](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «nel limite dell'organico annualmente stabilito e senza creare esuberi di personale;» con le seguenti: «in presenza di specifici aumenti di organico;»

Art. 8

8.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca;»*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti «e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;»*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»*

8.2

[Russo](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Trentacoste](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca;»*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;»*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»*

8.3

[Giro](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

8.4

[Unterberger](#), [Steger](#), [Durnwalder](#), [Laniece](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2305
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 137 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 140 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 257 \(pom.\)](#)

13 ottobre 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 450 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 453 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 455 \(ant.\)](#)

13 ottobre 2021

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 196 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

[N. 197 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 176 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 256 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

[N. 257 \(ant.\)](#)

22 settembre 2021

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 31 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 262 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2021

[N. 263 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 137 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
137ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 16,30.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, rilevando che all'articolo 8, recante la sospensione dell'applicazione di una serie di obblighi che gravano in capo all'imprenditore nel caso di presentazione dell'istanza di misure protettive, sarebbe opportuno integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento, oltre che agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile, anche agli altri articoli del Codice richiamati nel testo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 2, si rileva la singolarità della disposizione di cui all'ultimo periodo, che esclude la sottoposizione dello schema di decreto ministeriale al parere delle commissioni parlamentari competenti;
- all'articolo 5, comma 1, appare opportuno indicare le classi delle lauree magistrali interessate dalla norma, in analogia a quanto previsto dagli articoli 1 e 2;
- all'articolo 6,
 - al comma 1, ai sensi del quale la disciplina recata dagli articoli 3, 4 e 5 (in tema di lauree abilitanti) si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, valuti le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire che i percorsi didattici diverranno abilitanti solo per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo, come adeguati;
 - al comma 2, sarebbe opportuno specificare che la disciplina transitoria ivi prevista non riguarda i corsi di laurea magistrale in psicologia per i quali è prevista una specifica disciplina transitoria all'articolo 7.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.0.2, parere non ostativo, a condizione che il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 1-*bis* sia riformulato analogamente all'emendamento 1.0.1;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Paola Frassinetti ed altri (Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso *b-bis*), con riferimento ai casi di esclusione dalla nomina a componente della commissione giudicatrice, sarebbe opportuno chiarire se il termine temporale di quattro anni ivi previsto si applichi sia ai professori universitari soggetti a sanzioni

disciplinari, sia a quelli che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 3.2 e 3.5 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca» e, limitatamente all'emendamento 3.5, le parole «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «Ministero dell'università e della ricerca»;
- sull'emendamento 5.6 parere non ostativo, rilevando quanto già osservato sul testo del provvedimento;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PARRINI** (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 140 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato l'emendamento 1.0.3 (testo 5), relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver esaminato il provvedimento in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo. Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sull'emendamento 3.1 parere non ostativo, segnalando l'opportunità di specificare il destinatario della comunicazione, da parte del titolare del trattamento o gestore del sito *internet* o del *social media*, di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 257 (pom.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
257ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 285](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), proposto lo schema di parere favorevole condizionato pubblicato in allegato, dichiara aperta la discussione.

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S) chiede un rinvio per approfondire la tematica.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritiene che il tema sia delicato e divisivo e pertanto auspica il mantenimento del parere all'interno dei confini tracciati dalla direttiva; ritiene che l'atto del Governo recepisca in maniera equilibrata la direttiva; auspica che il parere non rappresenti l'occasione per aprire spaccature che facciano emergere le differenze, su questo tema, all'intero della maggioranza.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur condividendo l'opinione dei colleghi sulla delicatezza del tema, aderisce pienamente al testo del parere proposto: ritiene che in esso siano stati invocati principi importanti, più volte affermati nella nostra Costituzione, ed auspica pertanto un confronto proficuo. Ciò nella speranza che non si perda l'occasione propizia per dare, finalmente, una veste alle garanzie dell'imputato, così tanto enfaticamente riconosciute dalla Costituzione.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) condivide l'opinione del senatore Cucca, ritenendo che non si debba perdere questa occasione per dare attuazione finalmente ai principi costituzionali; condivide pienamente la proposta di parere ed in particolare le condizioni poste dal relatore; preannuncia il proprio voto favorevole ed auspica che il testo del parere non venga modificato perché lo ritiene, allo stato, pienamente condivisibile.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), richiamata l'importanza del principio di non colpevolezza, ritiene necessaria l'apertura di un approfondito dibattito sul recepimento della direttiva europea. Esprime tuttavia perplessità su alcuni aspetti della proposta di parere che paiono escludere che gli ufficiali di polizia giudiziaria diano informazioni alla stampa: in determinate circostanze, il Procuratore della Repubblica dovrebbe poter autorizzare tali soggetti a parlare, al limite in sua presenza.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) precisa la differenza tra il concetto di presunzione di innocenza, che è prevista dalla direttiva europea, e la nozione di presunzione di non colpevolezza, cui si riferisce invece la nostra Costituzione all'articolo 27. Esprime perplessità su alcuni aspetti del parere paventando il rischio che, accogliendo le condizioni proposte, si possa porre il bavaglio all'informazione. Ritiene invece necessario intervenire sulla disciplina deontologica dei giornalisti e di coloro che spesso usano il potere dei mezzi di informazione: auspica pertanto che sia questo il terreno in cui trovare un equilibrio, tra diritto all'informazione e presunzione di non colpevolezza. Pertanto condivide l'opinione del senatore Mirabelli circa il fatto che il testo proposto al Governo rappresenti già una sintesi equilibrata.

Interviene il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) condividendo l'opinione del senatore Cucca circa la necessità di difendere a spada tratta le garanzie dell'imputato; ritiene necessario che i processi non si svolgano "nelle edicole" ma nelle aule di tribunale. Condivide pertanto la proposta di parere, che anzi reputa per certi versi eccessivamente moderata; denuncia la pericolosità delle dichiarazioni "ad orologeria" rilasciate talvolta da organi inquirenti e magistrati agli organi di informazione proprio a ridosso degli appuntamenti elettorali. Non solo può esservi un uso distorto degli strumenti di indagine per finalità di opposizione politica: spesso le campagne mediatiche possono influire anche sull'opinione del giudicante condizionando l'esito di un processo penale importante.

Preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La relatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) e preso atto che il Governo ha annunciato alla Camera dei deputati di aver accordato una proroga di un'altra settimana, come conferma il sottosegretario SISTO, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame ad altra

seduta.

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (n. 290)

(Esame. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 29 della legge 22 aprile 2021 n. 53. Parere non ostativo)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto. L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 13-*bis* della direttiva, contiene le definizioni di alcuni termini o sigle utilizzati nel decreto legislativo. L'articolo 2 recepisce le disposizioni di cui all'articolo 13-*octies* della direttiva (UE) 2017/1132, così come modificata dalla direttiva 2019/1151, concernente la costituzione *online* delle società, attuando gli specifici criteri di delega contenuti nell'articolo 29 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).

In particolare si prevede (comma 1): la possibilità che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, sia ricevuto dal notaio - mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato - per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse; l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni della legge notarile (legge n. 89 del 1913) relative all'atto pubblico redatto con procedure informatiche (art. 47-*bis* e 47-*ter*) e alla sua sottoscrizione (art. 52-*bis*); l'esecuzione dei conferimenti mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato.

Specifiche disposizioni (comma 2) sono dedicate alla piattaforma telematica del Consiglio nazionale del notariato, tramite la quale si realizza: l'accertamento dell'identità; la verifica dell'apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; la verifica e l'attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà.

Per le predette finalità si prevede che la piattaforma: utilizzi mezzi di identificazione elettronica aventi un livello di garanzia significativo o elevato ai sensi della disciplina europea in materia di identificazione elettronica (di cui al regolamento (UE) 910/2014), assicuri il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell'atto da sottoscrivere, l'apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell'atto mediante collegamento con la struttura di cui all'articolo 62-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e il tracciamento di ogni attività; consenta, ai fini della sottoscrizione dell'atto, il contestuale rilascio alle parti della firma elettronica riconosciuta. Si dispone inoltre la possibilità che gli atti costitutivi siano ricevuti dal notaio per atto pubblico informatico anche mediante l'uso di modelli uniformi - redatti anche in lingua inglese e pubblicati sul sito istituzionale delle camere di commercio - adottati con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame. È fissato, in caso di utilizzo dei modelli, un limite massimo al compenso per l'attività notarile (comma 3). Con riguardo alla redazione degli atti costitutivi ricevuti in videoconferenza: nell'ipotesi in cui le parti siano residenti all'estero qualsiasi notaio italiano potrà ricevere l'atto; nel caso di cittadini residenti in Italia è previsto che gli stessi si rivolgano a notai del luogo in cui almeno una delle parti intervenute ha la residenza o la sede legale.

Si prevede infine (commi 5 e 6) che il notaio: interrompa la stipula dell'atto in videoconferenza e chieda la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, in caso di dubbio sull'identità del richiedente o se rileva il mancato rispetto delle norme sulla capacità di agire o di rappresentare una società; abbia facoltà di rettificare un atto informatico mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico formato con modalità informatica.

L'articolo 3 riprende la disciplina della pubblicità delle informazioni inserite nel registro, ribadendo il

testo dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2017/1132, come modificato dalladirettiva(UE)2019/1151; ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (previo parere del Garante per la protezione dei dati personali), sono rimesse le modalità di dettaglio per l'interscambio di dati mediante il sistema di interconnessione dei registri.

L'articolo 4 interviene in materia di *Business Registers Interconnection System* (BRIS), ossia il sistema di interconnessione dei registri delle imprese. A seguito di questa interconnessione, nei casi di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana, non si applica l'articolo 2197, ultimo comma, del codice civile, che richiede all'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero di l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale. L'articolo 5 è dedicato alle modalità di sottoscrizione (firma elettronica o digitale) delle istanze di iscrizione o deposito di atti o dati nel registro delle imprese, prevedendo che il deposito avvenga tramite la modulistica elettronica approvata dal Ministro dello sviluppo economico; le modalità di sottoscrizione dell'atto di deposito richiedono un livello di sicurezza "significativo". L'articolo 6 apporta alcune modifiche al codice civile in materia di società. L'articolo 7 prevede l'obbligo a carico dell'ufficio del registro delle imprese di fornire, mediante il BRIS, le informazioni richieste dall'autorità di un altro Stato membro sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c. a carico degli amministratori di società di capitali aventi sede nel territorio dello Stato, al fine di evitare che un soggetto interdetto in uno Stato membro dall'assumere la carica di amministratore possa aggirare tale divieto mediante l'assunzione di identica carica in un altro Stato. Specifiche disposizioni sono dedicate al trattamento dei dati personali con riguardo alle informazioni sulla cessazione dalla carica di amministratore della persona interessata. Secondo quanto specificato dall'articolo 12, l'efficacia di tali disposizioni decorre dal 1° agosto 2023. L'articolo 8 contiene la disciplina relativa alla consultazione gratuita degli atti e dei dati tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), nonché dei parametri applicabili per determinare i diritti di consultazione. L'articolo 9 prevede che le copie e degli estratti di documenti e informazioni detenuti dagli uffici del registro delle imprese: siano rilasciati in formato elettronico; siano autenticati, salvo che il richiedente vi rinunci, secondo le procedure di cui al Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), dal conservatore del registro delle imprese che ne attesta la provenienza dallo stesso registro e la conformità ai documenti ed alle informazioni in esso conservati. L'articolo 10 dispone l'obbligo per gli uffici del registro delle imprese di rendere consultabili tramite il BRIS gli atti e le informazioni relativi alle società di capitali, di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 1132/2017 (comma 1). Si prevede inoltre che i medesimi uffici del registro delle imprese rendano consultabili, tramite il BRIS, anche informazioni e atti relativi a società diverse da quelle di capitali (comma 2). L'articolo 11 contiene la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall'attuazione del decreto legislativo in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 12 dispone il differimento al 1° agosto 2023 dell'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 7 relative alle informazioni sull'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità degli amministratori.

La Commissione conviene unanime sullo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, proposto dalla Relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13a Commissione. Esame sul testo e sui relativi emendamenti e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo con riferimento all'articolo 5

che introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali; viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco e si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante - quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi - e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

Presenta infine lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è non ostativo con osservazione sul testo e in parte non ostativo in parte ostativo sugli emendamenti di competenza.

Dopo interventi del senatore [MIRABELLI](#) (PD), del senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) e del sottosegretario SISTO, il seguito dell'esame è rinviato.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che pone rimedio ad una grave anomalia del contenzioso elettorale politico, che registra un vuoto di tutela in ragione del conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario, giudice amministrativo e autodichia delle Camere; il disegno di legge n. 2390 intende corrispondere alle istanze presenti nella sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2021, depositata il 26 marzo 2021. Con tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha invitato il legislatore a porre in essere un necessario intervento che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali, quali i provvedimenti di ricusazione di liste o di incandidabilità. Già nella sentenza n. 259 del 2009, la Corte aveva ricordato come - con l'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - si sarebbe potuta introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: ma i termini di quella delega decorsero senza che il Governo la esercitasse.

La soluzione prefigurata nel disegno di legge riproduce in buona misura il testo allora proposto dalla commissione del Consiglio di Stato e poi inopinatamente stralciato dal Governo. Il riparto di giurisdizione, che rimonta alla legge di devoluzione del 1865, è sormontato seguendo l'indicazione della citata sentenza n. 259 del 2009, secondo cui "l'introduzione di un nuovo caso di giurisdizione esclusiva può essere effettuata solo da una legge - come prescrive l'articolo 103, primo comma, Costituzione, e nel rispetto dei principi e dei limiti fissati dalla [sentenza n. 204 del 2004](#) di questa Corte". Piuttosto, è l'altro discrimine - quello verso il giudizio di convalida delle Camere - a rendere necessaria una apposita clausola di salvaguardia della competenza degli organi di verifica dei poteri, puntualmente presente all'articolo 1 del disegno di legge: essa rispecchia la giurisprudenza costituzionale di deferenza verso la ricognizione con cui le Giunte delle Camere ritengono di conoscere di ogni fase del procedimento elettorale, compresa quella precedente l'apertura dei seggi, ma esclusivamente ai fini del giudizio sulla corretta composizione dell'organo elettivo.

Alla giurisdizione esclusiva si aggiunge, nel testo, l'accentramento delle impugnazioni presso il TAR del Lazio, sede di Roma: si tratta di una individuazione del foro coerente con il fatto che le decisioni di ricusazione di liste o di dichiarazione d'invalidità delle candidature, adottate dagli Uffici centrali circoscrizionali, hanno una prima sede di riesame presso l'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso al TAR andrà proposto a due giorni dalla pubblicazione della decisione dell'Ufficio, con celebrazione dell'udienza entro i successivi due giorni e pubblicazione della decisione nello stesso giorno. I termini per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato sono identici, sicché è possibile definire l'intero giudizio entro otto giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Illustra infine lo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato.

Dopo interventi dei senatori [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) e [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo. Gli articoli 1 e 3 del decreto-legge in titolo dispongono, per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività del medesimo soggetto - sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. Per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie

Per le ipotesi in cui un lavoratore (non esente) comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, le norme in esame prevedono in primo luogo (capoverso 6 dell'articolo 1, comma 1, e capoversi 6 e 7 dell'articolo 3, comma 1) che il soggetto sia assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione della retribuzione o degli altri compensi o emolumenti (comunque denominati). Inoltre, viene escluso che le suddette assenze diano luogo a conseguenze disciplinari - mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi (capoverso 7 dell'articolo 1, comma 1, e capoverso 8 dell'articolo 3, comma 1) - e viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore - a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l'esclusione di sanzioni disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione (capoverso 7 citato dell'articolo 3, comma 1); tale sospensione, in ogni caso, non può avere una durata superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, fermo restando il suddetto limite temporale del 31 dicembre 2021 (e ferma restando, entro quest'ultimo limite, l'applicazione tassativa - a prescindere dalla sospensione - del regime suddetto di assenza ingiustificata).

Riguardo alle norme sanzionatorie per le violazioni dei divieti o obblighi di cui agli articoli 1 e 3 in esame - norme stabilite dai capoversi da 7 a 9 dell'articolo 1, comma 1, e dai capoversi da 8 a 10 dell'articolo 3, comma 1, e dai richiami ivi posti - si rileva che per le suddette ipotesi di violazione del divieto di accesso da parte del lavoratore, di mancata definizione, da parte del datore di lavoro, entro il

15 ottobre 2021, delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche o di mancato svolgimento delle verifiche (anche a campione), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; i limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro, ovvero a 600 e 1.500 euro nella fattispecie suddetta di violazione del divieto di accesso; per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione. Le disposizioni oggetto di richiamo pongono altre norme o rinvii normativi, riguardo alla disciplina della sanzione e della relativa irrogazione; in particolare, riguardo alla misura della sanzione, si fa rinvio, per il pagamento in misura ridotta, alle norme di cui all'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di conseguenza, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Le sanzioni in esame sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione medesima. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con riferimento alla destinazione dei proventi delle sanzioni in oggetto. In base a tale rinvio, è devoluto allo Stato l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, mentre è devoluto alle regioni, alle province e ai comuni l'importo delle sanzioni in caso di accertamento della violazione da parte di funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Per la suddetta violazione del divieto di accesso, sia per i lavoratori pubblici sia per quelli privati possono trovare applicazione anche sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi.

L'articolo 2, attraverso l'inserimento nel decreto-legge n. 52 del 2021 prevede che i magistrati anche onorari per poter accedere agli uffici giudiziari, debbano possedere ed esibire le certificazioni verdi. Nel dettaglio l'articolo 9-*sexies*, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, prevede che dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari, ove svolgono la loro attività lavorativa, se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione è considerata assenza ingiustificata, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Ancora, il comma 3 configura come illecito disciplinare l'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari senza le certificazioni verdi. Tale illecito è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 e quelle di cui ai commi 2 e 3 - in quanto compatibili - si applichino anche ai magistrati onorari. Il comma 5 attribuisce ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria la responsabilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, consentendo agli stessi di avvalersi di delegati. Per gli uffici giudiziari ordinari, tali funzioni sono svolte dal procuratore generale presso la Corte d'appello. Ulteriori modalità di verifica possono essere stabilite con circolare del Ministero della giustizia. Ai sensi del comma 6 l'accesso agli uffici giudiziari in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la violazione degli obblighi di controllo previsti dal comma 5 sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 7 richiama espressamente l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-*quinquies*. Il comma 8 esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni su illustrate per i soggetti diversi dai magistrati anche onorari che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo. L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi. In particolare esso proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici

rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Per le farmacie vengono anche stabilite, in caso di inosservanza, le relative sanzioni amministrative; in particolare il testo impegna le farmacie - in cui vengono svolti test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2 - ad assicurare, sino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2. In caso di inosservanza di tali disposizioni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 e il Prefetto territorialmente competente, tenendo conto delle esigenze di continuità del servizio di assistenza farmaceutica, può disporre la chiusura dell'attività per una durata non superiore a cinque giorni.

Dopo un intervento [PRESIDENTE](#), la RELATRICE si riserva di avanzare una proposta complessiva di parere alla luce anche degli emendamenti che dovessero essere trasmessi, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione di merito per la loro presentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante il decorso del termine regolamentare per l'espressione del parere sul disegno di legge n. 2305, la Commissione di merito ha proceduto alla conclusione dell'esame. Il [PRESIDENTE](#) avverte che non vi è quindi materia per deliberare.

IN SEDE REFERENTE

[\(1948\) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero](#)
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di dare per acquisita la relazione, già svolta in sede redigente sul provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il disegno di legge in titolo, per le sue caratteristiche di ordine generale, prosegua in modo disgiunto rispetto ad altri disegni di legge. Dopo un intervento della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), precisa che nulla impedisce che le audizioni, che l'Ufficio di Presidenza integrato dovrebbe tenere, possano riguardare l'intera questione della revisione della geografia giudiziaria.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) illustra la genesi del suo disegno di legge n. 2356, in attesa di assegnazione, e non si oppone a che intanto si svolgano le audizioni prefigurate dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver invitato i Gruppi ad indicare i soggetti da audire, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Sul complesso delle proposte del Presidente la Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il **PRESIDENTE** comunica che è convocato, al termine della seduta plenaria, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 285

La 2a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

premessi che:

- la relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che, alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla direttiva(UE) 2016/343, «con il presente decreto legislativo vengono dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario» in relazione ai soli articoli 4, 5 e 10 della direttiva;
- il recepimento della direttiva rappresenta una grande occasione per il nostro ordinamento per assicurare concretamente il rispetto della presunzione di innocenza; a tal fine, è opportuno identificare tutte le norme che possono ledere tale principio, sia nella lettera che nella loro interpretazione giurisprudenziale, alla luce del complesso delle disposizioni contenute nella direttiva;
- l'articolo 2 della direttiva definisce l'ambito di applicazione specificando che essa si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento; il capo II, rubricato "presunzione di innocenza", oltre a prevedere che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza (articolo 3), dispone all'articolo 4 in merito ai riferimenti in pubblico alla colpevolezza, prevedendo inoltre che gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo;
- sull'attuazione dell'articolo 4 della direttiva si concentra in particolare lo schema di decreto legislativo; nello specifico, l'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole" prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna; la violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa, al netto dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno e di eventuali sanzioni penali o disciplinari;

- il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, all'articolo 2, comma 1, lettera v) prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni del magistrato "pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonché la violazione del divieto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106";
- l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, con l'introduzione della possibilità per il procuratore della Repubblica di mantenere rapporti con gli organi di informazione, nei casi di "particolare rilevanza pubblica dei fatti", tramite conferenze stampa;
- introdurre specificatamente tale facoltà, attualmente non prevista in modo testuale nell'ordinamento, non risulta coerente con quanto stabilito dalla direttiva; ancora meno coerente è il riferimento alla "particolare rilevanza pubblica dei fatti", formula equiparabile ad "interesse mediatico" dei fatti e totalmente estranea dal concetto di "interesse pubblico" come declinato dalla direttiva al considerando 18; la possibilità di tenere conferenze stampa, inoltre, non è in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 attualmente vigente - sul quale l'atto in esame non è intervenuto - che dispone che "ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento";
- lo stesso articolo 3 dello schema prevede che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita, oltre a quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, quando ricorrono "altri rilevanti ragioni di interesse pubblico": qualora non venisse chiarito quale interesse pubblico prevale sul diritto alla presunzione di innocenza, tale formulazione si presterebbe a un'applicazione differenziata e discrezionale;
- l'articolo 5 della direttiva reca norme per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica: le modifiche apportate all'articolo 474 del codice di procedura penale appaiono quindi in linea con il disposto della direttiva;
- l'articolo 6 della direttiva sull'onere della prova prevede l'obbligo per il giudice o il tribunale competente di ricercare le prove sia a carico sia a discarico, il diritto della difesa di produrre prove e che ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato;
- l'articolo 7 della direttiva tutela il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi: seppure si tratti di diritti riconosciuti nel nostro ordinamento, la giurisprudenza talvolta fa discendere dal loro esercizio effetti sulla commisurazione della pena, sulla concessione delle attenuanti e sulla riparazione per ingiusta detenzione;
- in riferimento all'articolo 8 della direttiva che disciplina il diritto di presenziare al processo, il disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo penale reca principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato proprio al fine di adeguarla alla direttiva oggetto di recepimento con il presente schema di decreto legislativo;
- l'articolo 10 prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla direttiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) quanto all'attuazione dell'articolo 4 della direttiva sui riferimenti in pubblico alla colpevolezza:
 - all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano soppresse le parole "oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa";
 - al fine di rendere effettivo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.106 del 2006 attualmente vigente, che prevede che le informazioni fornite siano attribuite in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento, sia previsto il divieto di comunicazione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati;
 - all'articolo 3, comma 1 lettera c), si preveda che la facoltà di interlocuzione con gli organi di informazione sia esclusiva del procuratore della repubblica e che gli ufficiali di polizia giudiziaria o gli uffici stampa delle forze di polizia non siano autorizzati a fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato;

- 2) quanto all'articolo 7 della direttiva sul diritto al silenzio e sul diritto a non autoincriminarsi:
 - si chiarisca che nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti non possono essere tratte conseguenze dal silenzio o dall'assenza;
 - sia specificato all'articolo 314 del codice di procedura penale che la condotta dell'indagato che in sede di interrogatorio si sia avvalso della facoltà di non rispondere non costituisce, ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia cautelare subita;

- 3) quanto all'articolo 10 della direttiva sui mezzi di ricorso, sia modificato il comma 4 del nuovo articolo 115-*bis* in merito all'istanza di correzione e di opposizione sostituendo le parole "al giudice che lo ha emesso" con le seguenti: "all'ufficio del giudice che lo ha emesso".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 290

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, viste anche le osservazioni espresse dalla 10ª Commissione, esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere:

- non ostativo sul testo dell'articolo 5 del testo e sugli emendamenti 5.36 (Papatheu), 5.37 (De Petris), 5.38 (De Petris), 5.39 (Faraone), 5.40 (Nugnes), 5.41 (Moronese), 5.42 (De Petris), 5.43 (Auddino), 5.44 (Gaudiano), 5.45 (De Petris), 5.46 (L'Abbate), 5.47 (Taricco), 5.48 (De Petris), 5.49 (Bergesio), 5.50 (La Pietra), 5.51 (Durnwalder), 5.52 (Pavanelli), 5.53 (Abate), 5.54 (Moronese), 5.55 (L'Abbate), 5.56 (L'Abbate), 5.57 (Bruzzone), 5.58 (Arrigoni), 5.59 (Mirabelli), 5.60 (L'Abbate), 5.61 (Bruzzone), 5.62 (Faraone), 5.63 (L'Abbate), 5.64 (Moronese), 5.65 (Abate), 5.66 (L'Abbate), 5.67 (Pavanelli),

- 5.68 (Gallone), 5.69 (Abate), 5.70 (Pavanelli) e 5.71 (Abate), ad esso riferiti;
- non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera b), con la seguente osservazione: prestare la massima attenzione alle due circostanze attenuanti ad effetto speciale (nuovi sesto e settimo comma nella disposizione novellata), poiché si rischia di alterare l'equilibrio tra le parti del processo. Il medesimo parere non ostativo con osservazione si estende agli emendamenti 6.1 (Fenu), 6.4 (De Petris), 6.5 (Naturale), 6.6 (Taricco), 6.7 (La Pietra), 6.8 (Durnwalder), 6.9 (Bruzzone), 6.10 (L'Abbate), 6.11 (L'Abbate), 6.12 (L'Abbate), 6.13 (De Petris), 6.14 (Bruzzone), 6.15 (Gallone), 6.16 (Ferrazzi), 6.17 (De Petris) e 6.18 (De Petris), ad esso riferiti.
 - non ostativo sul testo dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e sugli emendamenti 6.3 (De Petris), 6.19 (De Petris), 6.20 (Pavanelli), 6.21 (L'Abbate), 6.22 (Zaffini), 6.23 (Nugnes), 6.24 (Taricco), 6.25 (La Pietra), 6.26 (Durnwalder), 6.27 (Naturale), 6.28 (Gallone), 6.29 (L'Abbate) e 6.30 (De Petris), ad esso riferiti;
 - non ostativo sugli emendamenti 6.2, 6.31, 6.39, 6.0.1 nonché, nella misura in cui la Commissione di merito ritenga utile la previsione di un nuovo reato, gli emendamenti 6.32 (Nugnes), 6.33 (Gallone) e 6.34 (Nugnes);
 - ostativo sugli emendamenti 6.35 (De Petris), 6.36 (Gallone), 6.37 (Gallone) e 6.38 (Nugnes), ma soltanto perché fuoriescono dalla *sedes materiae* per affrontare temi attualmente oggetto della Commissione primaria della Commissione giustizia;
 - ostativo sugli emendamenti 6.40 (De Petris), 6.41 (De Petris), 6.42 (De Petris) e 6.35 (De Petris), ma solo perché affrontano il tema dell'estensione del nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, appena introdotto dall'articolo 2 della legge 27 settembre 2021, n. 134 ([Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari](#), prima della sua stessa entrata in vigore (19 ottobre 2021)).
- Sulla restante parte del disegno di legge e sugli altri emendamenti nulla da osservare, per quanto di competenza.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2390

La Commissione, esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

Considerando che:

1) come ricorda la relazione illustrativa, il disegno di legge intende ispirarsi alla delega contenuta nell'articolo 44 della legge n. 69 del 2009: si deve ricordare che in quell'occasione la delega legislativa attribuiva al giudice amministrativo il contenzioso in materia elettorale solo a titolo di giurisdizione esclusiva. Occorre allora dirimere la questione se vi sia, nel testo in esame, l'individuazione di quel fascio inestricabile di situazioni giuridiche soggettive che giustificano l'esplicita attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. Si nota, anzitutto, che l'articolo 2, nell'introdurre l'articolo 128-bis, definisce il suo ambito di applicazione ("gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti, inclusi gli atti di accertamento dell'incandidabilità") in termini più ristretti rispetto alla parallela disposizione dell'articolo 129 del c.p.a., valida tra l'altro per le elezioni al Parlamento europeo ("provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio"): la discrasia non appare

un buon indizio, in ordine alla necessità di fuoriuscire dal criterio di riparto del "doppio binario", che, come è noto, opera nelle controversie in materia di elezioni amministrative. Per esse, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva (Cassazione, sez. unite, ord. 20 ottobre 2016, n. 21262). Per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 126). La stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del D. Lgs. n. 80/1998, ha ribadito il ruolo primario del criterio di riparto fondato sulla consistenza delle posizioni giuridiche azionate in giudizio, individuando l'esistenza di determinati limiti costituzionali alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva. Detti limiti, a giudizio della Corte, sono da rinvenire nel concetto di "particolari materie" di cui all'art. 103, primo comma, Cost.: in sostanza, questa norma, nello stabilire che le materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del G.A. devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, intende affermare che esse devono partecipare alla loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la P.A. agisca come Autorità. Queste particolari materie, dunque, si debbono caratterizzare per la compresenza di interessi legittimi e diritti soggettivi strettamente connessi tra loro, ossia, a voler riprendere esplicitamente quanto detto dalla Corte, per "la inscindibilità delle questioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo, e per la prevalenza delle prime". In tal senso, la Corte costituzionale, rimarcando come il criterio principale fondato sulla causa petendi sia tutt'altro che superato, ha rammentato che il legislatore ben potrebbe ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, ma a condizione che ciò avvenga "con riguardo a materie (in tal senso particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità". Da ciò consegue che né la mera partecipazione della P.A. al giudizio, né il generico coinvolgimento nella controversia di un interesse pubblico sono sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del G.A., che resta comunque strettamente collegata con l'esercizio del potere pubblico.

2) sulla scorta dei citati principi si è affermato che spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, perché anche in tali ipotesi la decisione verte direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo. Né viene meno la giurisdizione del giudice ordinario per il fatto che la questione sottoposta a giudizio sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, in quanto in ogni caso non si discute dell'annullamento dell'atto amministrativo impugnato bensì della sussistenza dei diritti di elettorato. Inoltre, la giurisdizione del giudice ordinario non trova limitazioni o deroghe nel caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti o di impugnazione dell'atto di proclamazione, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato. Va ricordato anzi che, con la pronuncia 28.5.2015, n. 11131, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la giurisdizione in merito ai provvedimenti di sospensione di diritto dalle cariche elettive adottati ai sensi del d.lgs. 31.12.2012, n. 235 spetta al giudice ordinario. In queste ipotesi, infatti, verrebbe in rilievo una attività totalmente vincolata della pubblica amministrazione inerente il diritto soggettivo all'elettorato passivo. Pertanto, si segnalano dubbi e criticità in merito alla previsione dell'articolo 2, nella parte in cui attribuisce alla competenza inderogabile del tribunale amministrativo regionale per il Lazio gli atti di accertamento dell'incandidabilità previsti dall'articolo 2 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive

di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il problema della giurisdizione sulla incandidabilità in generale, e, di conseguenza, anche sulla sospensione, presenta alcuni profili problematici a dispetto del consolidato criterio di riparto sopra illustrato. Infatti, la norma contenuta nel già citato art. 129 c.p.a. devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo l'impugnazione dei «provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento preparatorio per le elezioni». Occorre ricordare che la incandidabilità non è perfettamente assimilabile alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità. Infatti, l'incandidabilità - a differenza della ineleggibilità, che dà luogo all'eventuale decadenza dell'eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale - comporta l'impossibilità di prendere parte, fin dall'inizio, alla competizione elettorale; l'incandidabilità, quindi, preclude l'inserimento del nominativo dell'incandidabile in qualsiasi lista. Si potrebbe, quindi, trattare di un contenzioso pre-elettorale per cui in questa ipotesi potrebbe venire in rilievo proprio l'art. 129 c.p.a. Peraltro, questa norma viene richiamata dallo stesso d.lgs. n. 235/2012 con riguardo all'accertamento della incandidabilità per il Parlamento europeo (mentre le controversie relative al procedimento preparatorio per le elezioni politiche della Camera e del Senato sfuggono fino ad oggi alla giurisdizione sia del giudice ordinario sia di quello amministrativo). Si esprimono pertanto perplessità sulla creazione di una giurisdizione del giudice amministrativo che si presume possa essere esclusiva rispetto alle ipotesi di mera incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012, che apparirebbe distonica rispetto al divieto di creare ipotesi di giurisdizione esclusiva per blocchi di materia come teorizzato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004;

3) suscita perplessità la previsione dell'istituendo articolo 128-bis, comma 2, nella parte in cui attribuisce tale contenzioso alla competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma. Occorre, infatti, specificare che esistono due tipi di competenza inderogabile: quella per territorio di cui all'articolo 13, e quella funzionale di cui all'articolo 14;

4) l'indipendenza del giudice è principio costituzionale fondamentale che, nella determinazione dei collegi giudicanti sul procedimento che porta all'elezione della controparte costituzionale dell'Esecutivo, non può sopportare anche solo l'apparenza della parzialità. Per la Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo nella sentenza *Agrokompleks c. Ucraina* (ric. n. 23465/03, § 125), del 6 ottobre 2011, «per determinare se un tribunale possa essere considerato "indipendente" ai fini dell'art. 6, § 1 della Convenzione, occorre tener conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: il modo di nomina dei suoi membri e la durata del loro mandato (...)»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) alla luce del Considerando (1), visto che la sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 19 ottobre 2009 ribadisce che per le controversie - che hanno ad oggetto il diritto di un candidato partecipare alla competizione elettorale - il contenzioso potrebbe essere attribuito al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva, l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge come prescrive l'articolo 103, primo comma, della Costituzione. Si suggerisce pertanto di intervenire sulla formulazione dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo aggiungendo - dopo la lettera z-septies - una previsione espressa di attribuzione della giurisdizione esclusiva sul contenzioso elettorale oggetto del disegno di legge in titolo;

b) alla luce del Considerando (2), sarebbe difficilmente conciliabile la disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui il provvedimento di incandidabilità ex d.lgs. n. 235/2012 riguarda un candidato al Parlamento, per il quale appunto si verrebbe a creare una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e l'ipotesi in cui riguarda un candidato alle elezioni comunali o provinciali per il quale rimarrebbe attribuita pacificamente la giurisdizione del giudice ordinario in mancanza di un diverso intendimento da parte del legislatore. Perciò si suggerisce di precisare per quest'ultima ipotesi

(incandidabilità conseguenti al d.lgs. n. 235/2012 o ineleggibilità) che rimane salvo il criterio di riparto della giurisdizione di cui all'art. 7 del codice del processo amministrativo;

c) alla luce del Considerando (3), si suggerisce di chiarire se la competenza inderogabile del Tar Lazio di Roma è quella per territorio di cui all'articolo 13 o quella funzionale di cui all'articolo 14 c.p.a. e, in tal caso, di intervenire sulla previsione dell'articolo 135 del codice del processo amministrativo;

d) alla luce del Considerando (4), nel testo va precisato che i collegi del Consiglio di Stato, investiti dei ricorsi di cui al disegno di legge, non devono includere, neppure in posizione minoritaria, i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186. Valuti, anzi, la Commissione di merito se il principio non vada generalizzato per tutte le elezioni, mediante un comma aggiuntivo all'articolo 1 che collochi la previsione tra le Disposizioni comuni al contenzioso elettorale, di cui al capo I del Titolo VI del Libro IV del c.p.a.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
450ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5a Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

IN SEDE CONSULTIVA

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacità consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresì, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le

proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera b), che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali - per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini

del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire

un'integrazione della relazione tecnica.

Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.

Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.

Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (già 26.0.6).

Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (già 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (già 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di

funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia); con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in

relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di

lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera a), dell'articolo 4 - modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di test alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.

Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che "le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021" e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.

Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea ["Anche al fine (...)"], non risulta esaustiva.

Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero

incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudentiale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.

Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.

In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.

Analogamente, in relazione all'articolo 11 si chiedono elementi ulteriori a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione

del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) (n. 299)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il software già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive; in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti".

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).

Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.

Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2

e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,40.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
453ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo - come riportato nel parere reso alla Commissione di merito l'11 maggio scorso - la relazione tecnica aggiornata segnalava che, qualora il provvedimento in titolo non fosse stato definitivamente approvato entro il 1º giugno 2021, sarebbe stato necessario aggiornare gli oneri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 (articolo 3 del testo in esame, recante "Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100"), con le conseguenti necessarie modifiche alla disposizione e alla relativa relazione tecnica. Occorre pertanto valutare l'aggiornamento degli oneri e della copertura di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del testo in esame. Segnala poi che all'articolo 10, comma 1, il punto 1.1 della lettera d) risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso in data 22 giugno 2021 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), si propone di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Si propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2), identico all'emendamento 8.21.

Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.101, in tema di riparto delle risorse stanziare a copertura degli oneri per il superamento del contenzioso instaurato dagli *ex* lettori di lingua straniera.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici.

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di formulare l'avviso del Governo, rappresentando che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice in merito al costo degli elicotteri AW 139, indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, illustra una nuova proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo *hardware* (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
 - relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
 - per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;
- per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a

risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma;

preso altresì atto che, con riguardo alla tabella recante il dettaglio del riparto tra le Amministrazioni interessate dello stanziamento di cui all'articolo 2, riportata nella relazione tecnica, viene precisato che i 15 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tre elicotteri AW 139 non sono riferiti al costo complessivo, bensì alla quota parte finanziata con il decreto-legge in titolo per l'anticipo sul valore del contratto per un totale di 45 milioni di euro, e che il rimanente costo sarà coperto con fondi di investimento già in dotazione al Ministero dell'interno, con la specificazione dei capitoli di spesa su cui sono allocate le risorse finanziarie necessarie per alimentare le procedure di acquisizione, i relativi piani gestionali e la modulazione temporale, e con l'assicurazione che i capitoli indicati sono coerenti con la finalità della spesa e risultano capienti rispetto all'utilizzo specificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.1 - che modifica in più punti l'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.22, al fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate senza oneri per la finanza pubblica.

Occorre altresì valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.32 - che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che 0comporta maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie risorse. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 che rimodulano la distribuzione delle risorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Segnala che comportano, altresì, maggiori oneri gli emendamenti 2.12 e 2.13. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione di indennità aggiuntive derivanti dall'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili del fuoco. Chiede conferma dell'assenza di oneri di oneri derivanti dalla

proposta 2.15. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.17 (analoghe all'emendamento 1.47). Rileva inoltre che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analogia portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre valutare la proposta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadempienti rispetto all'approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Osserva che occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadempienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione civile. Analogamente, rileva l'opportunità di valutare la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti. Osserva che occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il periodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Fa poi presente che risulta necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interessati. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analogo all'emendamento 1.0.2). Fa presente poi che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.12. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4.14, con riguardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei comuni. Fa presente che occorre inoltre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 milioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non coperti. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.3, laddove prevede l'integrazione delle commissioni per l'autorizzazione paesaggistica. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.28 e 5.29. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.48, con riguardo all'attività di monitoraggio attribuita alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre inoltre valutare gli effetti derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti 5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizionalità connesse alla gestione della politica agricola comune. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che occorre valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22, che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso, la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l'obbligo per il condannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2, che autorizza il Ministero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate dal rischio di compimento di reati connessi all'incendio boschivo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conservazione dei boschi. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che appaiono suscettibili di

determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione all'emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni causati dall'attività dell'Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l'applicazione agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente. Deve altresì valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bostrico nei territori alpini, segnala che occorre valutarne la portata finanziaria, ferma restando l'onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di contributi ai comuni stanziati per il 2019. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimboschimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, rileva la necessità di valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Fa presente che occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino agli enti no profit, mediante l'indizione di appositi bandi. Rileva la necessità di valutare i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e gestori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell'Arma dei carabinieri. Sull'emendamento 8.7, segnala che occorre valutare la gratuità delle suddette convenzioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle risorse stanziata ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il contrasto degli incendi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi di prevenzione e ripristino territoriali. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **TESTOR** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni del relatore.

Giacché non vi sono richieste di intervento, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, chiede conferma che dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, i quali estendono l'ambito applicativo della disposizione alla filiera ortofrutticola, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 1.5, ove si prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita, occorre valutare i profili finanziari connessi allo svolgimento di tale attività, di cui andrebbe chiarito il soggetto incaricato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, posto che non può escludersi che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori per

la finanza pubblica.

Sulle restanti proposte emendative, conformemente alla valutazione del relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che include tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale anche gli accertamenti diagnostici genetici realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.1 che esclude dal versamento a carico delle aziende farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani le spese sostenute per attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.1 che esclude i farmaci orfani innovativi dal ripiano - posto in capo a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio - della spesa per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sull'emendamento 4.1, che potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, nonché sulle proposte 11.1 e 12.0.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Concorda infine con il relatore sull'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 14.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 11.1 e 12.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella

memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo abbia completato l'istruttoria sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO risponde che sono in corso gli approfondimenti volti a dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice sul testo.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver segnalato che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si riserva di predisporre una scheda di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stata messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione consegnata dal Governo nella seduta del 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2009\)](#) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che sono ancora in corso le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede alla sottosegretaria Sartore se sia in grado di fornire i chiarimenti sulle osservazioni da lui formulate in merito alle valutazioni espresse dal Governo nella seduta del 5 ottobre sul testo e sulle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i rilievi avanzati dal senatore Mininno sono stati trasmessi al Ministero della difesa, da cui si attendono le risposte.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*), nel rilevare che, a quanto risulta dalla precedente seduta, il Governo avrebbe da segnalare, per criticità finanziarie, ulteriori emendamenti rispetto a quelli individuati dalla Commissione, ritiene che la sottosegretaria Sartore potrebbe utilizzare la presente occasione per indicare di quali si tratta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno acquisire i chiarimenti richiesti al Governo, al fine di procedere nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito esame emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) richiama i rilievi già sollevati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che risulta necessaria un'ulteriore interlocuzione con il Ministero competente sulle proposte 1.1, 3.0.5, 3.0.6 e 1.3, al fine di confermare la loro sostenibilità finanziaria in base alla legislazione vigente.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.2.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, nonché sugli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3,

3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ([n. 291](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) richiama i rilievi già formulati sull'atto del Governo in titolo.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti alle questioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 455 (ant.) del 13/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021
455ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **CALANDRINI** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 15 e 20 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 15 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 20 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare. Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 12 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente. Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 9, 11 e 20 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito

del proprio bilancio.

In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(2222) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti intervenuti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, concordando con il relatore, non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta.

(2405) *Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso di nulla osta su tutti gli emendamenti.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento 2.1, nella parte in cui richiama ogni mezzo idoneo per assicurare la libertà e la segretezza del voto. A suo avviso, potrebbe essere opportuno valutare al riguardo l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la proposta emendativa in questione sembra presentare un carattere essenzialmente ordinamentale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), alla luce degli interventi, formula una proposta di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, propone di ribadire il parere non ostativo su tutti gli emendamenti, già espresso alla Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme.

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(2060-A) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Fantetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti acquisiti in sede di espressione del parere alla Commissione di merito e considerato che è stata recepita la condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a modificare la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 22, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il [PRESIDENTE](#), nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2390) PARRINI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame delle proposte 1.1 e 1.3, nonché degli analoghi emendamenti 3.0.5 e 3.0.6.

La sottosegretaria SARTORE, all'esito delle interlocuzioni con il ministero competente, da cui risulta che le misure proposte non sono attuabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, rappresenta l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti accantonati.

Interviene per chiedere chiarimenti la senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), a cui risponde il [PRESIDENTE](#), ricordando che il provvedimento in esame è collegato alla manovra finanziaria.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.1, 1.3, 3.0.5 e 3.0.6, precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione."

La proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, una relazione tecnica aggiornata del provvedimento, negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il **PRESIDENTE** (*M5S*), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **STEGER** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
 - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
 - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la

valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ([n. 302](#))
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ([n. 305](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.
In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:
- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ([n. 306](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex ante allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ([n. 308](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ([n. 309](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ([n. 311](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ([n. 312](#))
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 196 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021

196ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PUGLIA](#) (M5S) illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Il provvedimento interviene con una serie di misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, al fine di integrare il quadro normativo ed operativo esistente.

Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto l'articolo 1 che disciplina un nuovo strumento di programmazione statale a fini di coordinamento nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa di tali azioni.

Il comma 3 in particolare prevede l'approvazione di un Piano nazionale di coordinamento con tali finalità, avente validità triennale, aggiornabile annualmente ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di concerto di un novero di Ministri, tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tale Piano nazionale è redatto sulla base degli esiti di una ricognizione condotta dal Dipartimento della protezione civile, che a tal fine, ai sensi del comma 2, si avvale di un Comitato tecnico di cui fanno parte "qualificati rappresentanti" dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, nonché, tra gli altri, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 2 stanziava 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Di tali risorse, 4,6 milioni sono destinati alle esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli

incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2).

Ai fini dell'individuazione degli interventi in questione, tale comma dispone che l'istruttoria sia effettuata con il coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della SNAI, e con la partecipazione del Dipartimento della protezione civile, del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché del Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Infine l'articolo 8 destina 150 milioni di euro disponibili nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, componente 4, alle misure di lotta contro gli incendi boschivi, e in particolare alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio.

Ricorda che la Missione 2 concerne i temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento e che le risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica sono allocate nella componente 4 della Missione 2, per un importo complessivo di 15,06 miliardi di euro.

Il relatore invita infine i colleghi ad inviare eventuali osservazioni e rilievi sul disegno di legge utili ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **BITI** (PD) illustra il disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), che è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati lo scorso 18 giugno 2021. Fa presente inoltre che la Commissione di merito ha fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 22 settembre, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il provvedimento, d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, ha come finalità quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante; in tal modo, non essendo più necessario il superamento dell'esame di Stato, si ridurrebbero i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Il disegno di legge, composto da 8 articoli, si ricollega ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per quanto concerne le disposizioni di interesse della Commissione agricoltura, segnala l'articolo 2 il quale stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03) abilita all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

La relatrice segnala in conclusione che il contenuto del disegno di legge, per quanto attiene agli argomenti di interesse della Commissione, risulta piuttosto chiaro. Invita comunque i colleghi a trasmettere eventuali osservazioni di cui terrà conto per la predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente **VALLARDI** avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 2243 (disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina), di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole

e organismi della cooperazione, svoltasi il 14 settembre scorso, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 197 (pom.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
197ª Seduta

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02744, presentata dal senatore Bergesio ed altri, ricordando che il Ministero segue con particolare attenzione la tematica della siccità, ben illustrata dagli interroganti, e condividendo le preoccupazioni espresse.

Su questo delicato tema evidenzia che il Ministero partecipa costantemente alle sedute degli osservatori permanenti sugli usi idrici istituiti con appositi protocolli d'intesa a partire dall'estate 2016 per ciascuno dei sette distretti idrografici presenti sul territorio italiano.

Le predette riunioni, che avvengono con cadenza quindicinale in caso di alta severità idrica, hanno l'obiettivo di analizzare lo stato climatico e meteorologico dei vari territori; di monitorare l'impiego delle risorse; di predisporre gli scenari di utilizzo e sviluppare il cosiddetto modello proattivo di gestione della scarsità idrica, che contiene le misure di limitazioni degli usi, nonché le deroghe alle ordinarie modalità di gestione degli invasi, a sostegno delle attività agricole e dell'approvvigionamento ad uso potabile.

In tale contesto, il Mipaaf fornisce elementi utili al funzionamento degli osservatori, anche per il tramite del CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avvalendosi in particolare del centro politiche e bioeconomia.

Riguardo ai danni causati dal fenomeno di cui oggi si discute, evidenzia che già in altre occasioni il Ministero si è attivato per indennizzare gli agricoltori colpiti da calamità naturali mediante il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 102/2004; inoltre, con la misura n. 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, è stata prevista un'agevolazione, fino al 70 per cento della spesa, per i premi sostenuti dagli agricoltori nella sottoscrizione delle polizze a copertura dei rischi da avversità atmosferiche sulle produzioni agricole, tra cui vi rientra anche la siccità.

Si è consapevoli che il riscaldamento globale e le calamità naturali sono sempre più una costante che mina la produzione agricola; per questo è importante ragionare assieme sulle politiche di sostegno agli agricoltori ed immaginare nuovi strumenti di tutela, che siano più adeguati a fronteggiare le emergenze dei nostri tempi.

Occorre passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo *ex post* ad un sistema preventivo di sostegno del reddito. Ormai il cambiamento climatico non porta più a ritenere come estremi e intermittenti gli eventi atmosferici e le calamità quali gelate, siccità, alluvioni e grandinate. Sempre più spesso in tutta Italia si verificano eventi di grande portata che riducono la produzione agricola e non è possibile immaginare di affrontare tali fenomeni con l'approccio occasionale ed emergenziale, come è stato fatto fino ad ora.

Passando ora all'altra questione segnalata dagli onorevoli interroganti, relativa al settore irriguo e al presidio del territorio, rappresenta che il Dicastero ha già da tempo avviato una strategia programmatica di lungo periodo, volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico, che vede coinvolti diversi Ministeri in un'azione sinergica e coordinata finalizzata alla tutela del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Negli ultimi anni il Mipaaf, da sempre attento anche alle esigenze ambientali, si è fatto parte attiva avviando diverse programmazioni ed impegnando circa 826 milioni di euro tra Fondo investimenti, PSRN e Fondo sviluppo e coesione.

Informa inoltre che, a partire dal 2022, verranno finanziati ulteriori investimenti irrigui, utilizzando sia le risorse messe a disposizione sul PNRR, pari a 880 milioni di euro, sia le ulteriori assegnazioni di fondi nazionali, previste dalla legge n. 178 del 2020, pari a 440 milioni di euro.

Si tratta di un piano di investimenti di grande portata con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle emergenze climatiche in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, grazie all'apertura di numerosi cantieri sull'intero territorio nazionale.

L'innovazione delle infrastrutture deve diventare il presente e il domani del comparto primario. Alle luce delle crescenti difficoltà che incontrano gli agricoltori, in seguito alla variabilità climatica e a sempre più frequenti situazioni di siccità estiva, intento del Ministero è orientare l'Agricoltura 5.0 verso obiettivi di sostenibilità in sinergia con la tutela ambientale, sia individuando le migliori tecniche per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua negli impianti microirrigui, sia mettendo a punto le soluzioni più sostenibili per gli impianti climatizzanti, in grado di garantire prodotti di qualità con il minor impiego d'acqua irrigua.

Spetterà agli enti irrigui presentare progetti di qualità e di immediata cantierabilità, in modo da soddisfare le crescenti esigenze del mondo produttivo e del Paese. Il Ministero, come sempre, farà la sua parte per sostenere finanziariamente queste iniziative, ricorrendo alle misure appena illustrate.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto.

Ricorda come la siccità che negli ultimi mesi ha investito il Paese per la prima volta ha recato danni anche in aree precedentemente non toccate da tale problematica come ad esempio in alcune zone del Piemonte.

Sottolinea con piacere le cospicue risorse messe a disposizione con il PNRR e da parte del Ministero, così come ritiene importante avviare una riflessione sul tema degli invasi, per i quali vanno risolte una

serie di problematiche di tipo autorizzativo e, più in generale, vanno individuate misure di semplificazione di sburocratizzazione.

Ritiene in conclusione che nella fase attuale, in cui la disponibilità di risorse è sicuramente maggiore che in passato, diventi fondamentale il modo in cui le iniziative verranno realizzate e portate a conclusione.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato. Fa presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive.

Propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. - Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che ieri si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), d'accordo con la relatrice, propone di fissare tale termine per il giorno 14 ottobre p.v. alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la Commissione potrebbe procedere all'illustrazione degli emendamenti, restando comunque in attesa di ricevere da parte delle Commissioni in sede consultiva i prescritti pareri.

Il relatore [LA PIETRA](#) (*FdI*), considerato l'esiguità del tempo a disposizione, stante l'imminenza della ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Invita altresì il Presidente ed i colleghi tutti a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva che ancora debbono fornire il loro parere ed in particolare la Commissione bilancio, in modo tale da poter procedere poi rapidamente alla votazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendo pervenuti i prescritti pareri, la Commissione sarebbe nelle condizioni di procedere alla votazione del disegno di legge.

Comunica che il relatore ha presentato 5 emendamenti (pubblicati in allegato), diretti a recepire i rilievi formulati sul testo dalla Commissione bilancio. Fa presente tuttavia che, stante l'imminente ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, non vi sarebbe tempo sufficiente per procedere alla votazione di tutto il complesso degli emendamenti.

D'accordo con il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'illustrazione del disegno di legge.

La relatrice [BITI](#) (*PD*) fa presente di non aver ricevuta alcuna osservazione da parte dei Gruppi e pertanto, anche a seguito di interlocuzioni avute con senatori della Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, in considerazione del fatto che l'articolo 2 del disegno di legge,

che interessa direttamente la Commissione agricoltura, non presenta alcun profilo di criticità.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo tuttavia presente che alcuni ordini professionali interessati dalla riforma hanno segnalato degli aspetti problematici che sarebbero presenti nel disegno di legge; ciò premesso ritiene che la Commissione non debba farsi coinvolgere in interessi di parte nell'esaminare il provvedimento.

Anche il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e fa presente che eventuali proposte di modifica al testo andranno più opportunamente presentate sotto forma di emendamenti presso la Commissione di merito.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo mentre il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo ritenendo che il provvedimento presenti aspetti che nel merito non siano convincenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1583](#)

Art. 1

1.1

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-*ter*. - (Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola)

1. Al fine di superare le criticità produttive del settore, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato;
- b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
- c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
- d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera ortofrutticola;
- e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato;
- f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;
- g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica".»

1.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 1, capoverso: «Art. 6-ter.» apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: "agrumaticola" con la seguente: "ortofrutticola";*
- 2) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: "mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita";*
- 3) *alla lettera f), sopprimere la parola: "agrumaticolo";*
- 4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

"g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica."

1.3

[Magorno](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *la parola «agrumaticola» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «ortofrutticola»;*
2. *alla lettera a), le parole «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita» sono soppresse;*
3. *alla lettera f), la parola «agrumaticolo» è soppressa;*
4. *la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

«g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica».

1.4

[Naturale](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

[Taricco](#), [Biti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "la fissazione di prezzi minimi di vendita", con le seguenti: "il monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione individuati ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed i prezzi medi di vendita, forniti dalle Organizzazione dei produttori e dalle Organizzazioni professionali, al fine di individuare criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuandone e definendone strumenti di intervento e di sanzione;"

1.6

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) sostenere e promuovere le attività di ricerca, compresa la ricerca di mercato, anche con riferimento alle nuove tecnologie riguardanti la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti agroalimentari, al fine di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.»

1.7

[Caligiuri](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticole rappresentative a livello nazionale, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Istituto di servizi per il

mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.8

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.9

[Magorno](#)

Al comma 2, dopo le parole «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,», sono aggiunte le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.10

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Al comma 2, dopo le parole: «alimentari e forestali», inserire le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale,».

1.11

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».

Art. 2

2.1

[Magorno](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Laniece](#)

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [878](#)

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 5», con le seguenti: « articolo 6».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: « Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», con le seguenti: « Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».

5.101

Il Relatore

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo».

5.102

Il Relatore

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato», con le parole: « a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

1.4.2.5. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 176 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Intervengono le sottosegretarie di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani e per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ([n. 288](#))

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore [COLLINA](#) (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo, pubblicato in allegato, dichiarando di avere svolto ampi confronti con la Commissione di merito.

La sottosegretaria ASCANI ringrazia il relatore per le precisazioni rese nello schema di osservazioni, assicurando che saranno affrontate nella sede di merito, e manifesta un orientamento favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, in relazione alle modalità di calcolo dell'intensità elettrica e del consumo nel caso in cui il periodo di riferimento ricomprenda un'annualità in emergenza COVID-19 (n. 303)

(Parere al Ministro della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) illustra l'atto del Governo in titolo, ricordando che l'articolo 19, comma 2, della legge europea n. 167 del 2017 ha previsto che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, fossero: ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le relative agevolazioni; definiti criteri e modalità con cui l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede all'attuazione della misura, per gli ambiti di competenza; definite le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale individuata a livello settoriale; definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti nn.189-190 delle Linee guida recanti disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

Fa presente quindi che per attuare l'articolo 19, comma 2, della legge europea 2017 e i suoi presupposti europei è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, cui l'ARERA ha dato attuazione con la deliberazione 921/2017/R/eel.

Sottolinea poi che, a seguito dell'emergenza sanitaria degli anni 2020 e 2021, si è registrato un forte calo dei prezzi dell'energia elettrica. La Commissione europea ha pertanto avviato un processo di revisione delle citate Linee guida, provvedendo nel frattempo - con la Comunicazione C(2020)4355 del 2 luglio 2020 - a prorogare fino al 31 dicembre 2021 le suddette Linee guida; ciò ha consentito, tra l'altro, di calcolare l'intensità elettrica delle imprese tenendo conto della media aritmetica dei dati relativi al valore aggiunto lordo (VAL) calcolata su due anni scelti tra gli ultimi tre (in modo da poter escludere eventuali effetti paradossali relativi al 2020), ovviamente a condizione che il metodo sia applicato nello stesso modo a tutti i beneficiari. Osserva pertanto che il calo dei prezzi dell'energia elettrica potrebbe comportare una riduzione dell'intensità di energia elettrica delle imprese che, conseguentemente, perderebbero incolpevolmente il diritto alle agevolazioni per gli energivori. Venendo all'articolato, illustra l'articolo 1 che introduce un regime temporaneo legato alle condizioni imprevedibili che sono seguite all'emergenza sanitaria. Si tratta di un regime derogatorio rispetto a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto 21 dicembre 2017, in applicazione dell'allegato 4 alle Linee guida, come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4355, ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL e al fatturato, nonché del consumo medio di energia elettrica, nel caso in cui il periodo di riferimento triennale ricomprenda un'annualità per la quale è stata dichiarata l'emergenza COVID-19. Evidenzia dunque che il VAL, il consumo e il fatturato sono presi in considerazione ricorrendo alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020. Il consumo medio di energia elettrica dell'impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso alle agevolazioni di 1GWh l'anno, viene parimenti assunto con riferimento alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020. Ai fini del calcolo del livello di contribuzione, è analogamente utilizzata la media aritmetica del VAL calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020. Si tratta degli oneri di sistema per il finanziamento degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili.

Avviandosi alla conclusione, precisa che per le imprese per le quali sono disponibili esclusivamente i dati di consumo di energia elettrica, VAL e fatturato dell'anno 2020, vengono utilizzati questi ultimi. Per l'anno di competenza 2022, il prezzo dell'energia elettrica utilizzato per calcolare l'intensità elettrica è determinato dall'Autorità con riferimento all'anno 2019 e non all'anno precedente. Si tratta del parametro utilizzato per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL.

Coglie infine l'occasione per domandare al rappresentante del Governo se siano state effettuate valutazioni di impatto e stime degli oneri.

La sottosegretaria GAVA riferisce che il Dicastero non ha svolto una valutazione di impatto, avvalendosi delle stime del Ministero dell'economia e delle finanze. Si riserva comunque di svolgere gli approfondimenti richiesti.

In discussione generale prende la parola il senatore [COLLINA](#) (PD), rivendicando l'esigenza di svolgere anzitutto valutazioni politiche sulla particolare situazione in corso. Premettendo che il provvedimento tenta di affrontare i problemi delle aziende energivore, per le quali attualmente non esistono alternative al gas, pone l'accento sulle previsioni in termini di competitività dei prodotti italiani.

Dopo aver accennato alle questioni connesse al prezzo del petrolio, si domanda se l'atto in titolo sia sufficiente ad incidere in modo significativo rispetto a tali dinamiche. Concorda peraltro sull'esigenza di conoscere il valore dell'abbattimento dei costi, tanto più che vi sono previsioni differenti in merito alle prossime stagioni di crescita. Si augura perciò che la Commissione possa compiere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az), ricollegandosi alle affermazioni del senatore Collina, concorda con l'assunto per cui la competitività delle aziende italiane dipende anche dalla loro capacità di far fronte alle spese. Rammenta peraltro che la Commissione ha ancora all'esame l'affare in merito alla transizione energetica, il ruolo del gas e delle altre fonti, la sicurezza e la competitività degli approvvigionamenti nell'attuale quadro di mercato, anche con riferimento allo stato degli investimenti nel Paese (atto n. 400).

Il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S) ricorda a sua volta che è tuttora aperto l'affare assegnato n. 397, sulla razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e sugli effetti in bolletta in capo agli utenti, nell'ambito del quale andranno affrontati i temi della trasparenza e degli oneri. Fa presente infine che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo scade il 15 ottobre.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SULL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE MATERIE PRIME

Il senatore [MARTELLI](#) (Misto-I-PVU) reputa utile approfondire non soltanto le questioni connesse al costo dell'energia, ma anche quelle correlate ai costi delle materie prime, tenuto conto che - a quanto gli consta - non vi sono intoppi o giustificazioni tali da spiegare la carenza che si verifica alla fonte. Né può dirsi a suo giudizio che l'aumento del prezzo dell'energia sia correlato al carbone o al rame. Ritiene dunque necessario conoscere se esistano eventuali accordi di fornitura, se vi siano tensioni in merito all'approvvigionamento delle materie prime e quali siano i costi in più per le imprese.

Il presidente [GIROTTO](#), dopo aver affermato che sono rinvenibili alcuni stress oggettivi al sistema, rammenta che è in corso l'affare sulle problematiche inerenti alla difficoltà di approvvigionamento

delle materie prime agroalimentari ed agroindustriali (atto n. 772), in sede di Commissioni riunite 9ª e 10ª, nel quale possono essere discussi i temi illustrati dal senatore Martelli. Riferisce peraltro di aver sollecitato le amministrazioni competenti a fornire un quadro aggiornato dell'andamento dei prezzi relativi al petrolio e al gas.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CROATTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, la cui finalità è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante. In tal modo, non essendo più necessario il superamento dell'esame di Stato, si riducono i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. Sottolinea che il provvedimento in esame si ricollega ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e si compone di 8 articoli.

Illustra quindi l'articolo 1, secondo cui l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria, nonché della laurea magistrale in psicologia abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. L'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e in professioni tecniche industriali e dell'informazione abilita all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato. Dà indi conto dell'articolo 3, che disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione del carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Il comma 1 prevede che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

Evidenzia poi che il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca: l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame; le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari (CFU), della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Su quest'ultimo contenuto del decreto è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Passa poi all'articolo 4, che demanda ai regolamenti di delegificazione la possibilità di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate ulteriori titoli universitari fra quelli per i quali è previsto l'accesso all'esame di Stato abilitante senza la necessità di svolgere un tirocinio *post lauream*. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicabilità della citata disposizione le professioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le quali l'esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea. In tale procedura si prevede il coinvolgimento degli ordini o dei collegi professionali, i quali possono assumere l'iniziativa tramite specifica richiesta (da rivolgere al Ministro) o, se ciò non accade, devono obbligatoriamente essere sentiti nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti. Sottolinea in particolare che il comma 2 demanda ai richiamati regolamenti la disciplina: degli esami finali, a conclusione di un corso di studi inclusivo di un tirocinio pratico-

valutativo; della modalità di svolgimento e di valutazione di una prova pratica valutativa, da tenersi nell'ambito dei richiamati esami finali, ai fini del conseguimento della laurea abilitante; della composizione della commissione giudicatrice, all'interno della quale occorre assicurare la presenza di professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

L'articolo 5 - prosegue il relatore - reca norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante. Nello specifico, le richiamate professioni sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che in base all'articolo 6 la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Il comma 2 contempla modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti dal disegno di legge in base ai previgenti ordinamenti didattici privi del carattere abilitante. A tal fine, le università sono tenute a riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

Propone infine di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Non essendoci osservazioni, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, recante un complesso di disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. L'articolo 1 enuncia le finalità del disegno di legge, inteso a tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire: l'uniformità dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani; il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nonché l'aggiornamento periodico dell'elenco delle malattie rare; il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare; il sostegno della ricerca. Descrive quindi i contenuti dell'articolo 2 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 concernenti l'individuazione delle malattie rare, nonché di quelle ultra rare. L'articolo 3 reca la nozione di farmaco orfano, mentre i commi da 1 a 3 dell'articolo 4 riconducono ad un piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato le prestazioni ed i trattamenti già garantiti ai pazienti affetti da malattie rare. L'articolo 5 - prosegue la relatrice - concerne l'erogazione dei farmaci relativi alle malattie rare. L'articolo 6 istituisce il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con una dotazione - a decorrere dal 2022 - di 1 milione di euro annui.

Illustra altresì l'articolo 7, concernente il Centro nazionale per le malattie rare, l'articolo 8, relativo all'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare, nonché l'articolo 9, riguardante l'adozione dei Piani nazionali per le malattie rare e la definizione del riordino della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare.

Evidenzia inoltre che l'articolo 10 concerne i flussi informativi dalle reti - regionali e interregionali - per le malattie rare al suddetto Centro nazionale per le malattie rare, mentre l'articolo 11 prevede, a decorrere dal 2022, ulteriori risorse, a valere su un incremento dei versamenti da parte delle aziende

farmaceutiche, per la ricerca nel settore delle malattie rare e dei farmaci orfani e per lo sviluppo di questi ultimi.

Fa presente poi che i commi da 1 a 4 e 7 dell'articolo 12 introducono, a decorrere dal 2022, un credito d'imposta per le spese relative all'avvio e alla realizzazione di progetti di ricerca per lo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare o per la produzione di farmaci orfani, in favore di soggetti, pubblici o privati, che svolgano tali attività di ricerca o che finanzino i progetti in oggetto, svolti da enti di ricerca, pubblici o privati. I commi 5 e 6 dell'articolo 12 prevedono che, a decorrere dal 2022, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendano svolgere studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possano beneficiare degli interventi di sostegno alla ricerca oggetto dei bandi o avvisi emessi dal Ministero dell'università e della ricerca. L'articolo 13 dispone che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le regioni e le province autonome promuovano la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

In conclusione, si sofferma sull'articolo 14, relativo a diverse attività di informazione e di comunicazione, sull'articolo 15, recante le norme di copertura finanziaria, e sull'articolo 16. Propone infine di esprimere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Non essendoci osservazioni, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nella settimana in corso potrebbe essere convocata una ulteriore seduta plenaria per l'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 111 del 2021 (Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti), attualmente all'esame della Camera dei deputati, ove assegnato, nonché per gli ulteriori provvedimenti già all'ordine del giorno e non conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 288

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato,

premesso che il provvedimento recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

considerato che l'atto in esame sostituisce dunque il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rafforzando alcuni principi importanti sia per gli utenti che per il mercato audiovisivo;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli col seguente rilievo:

al fine di rendere più flessibile il sistema degli obblighi di investimento, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 55, comma 2, lettera *b*), prevedendo che gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, siano pari al 15 per cento; analogamente, si invita a valutare l'opportunità di modificare il medesimo articolo 55, comma 3, prevedendo che solo gli obblighi di investimento, previsti al comma 2, lettera *b*), e non anche quelli di programmazione (di cui al comma 2, lettera *a*)), si applichino anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.

1.4.2.6. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.6.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 256 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
256ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [IORI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il provvedimento - d'iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica - è stato approvato in prima lettura dalla Camera lo scorso 18 giugno 2021. La finalità dell'intervento legislativo è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante. In tal modo, non essendo più necessario il superamento dell'esame di Stato, si persegue l'obiettivo di ridurre i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro.

Il Governo, nella relazione d'accompagnamento del disegno di legge originario (A.C. n. 2751), ricorda che il primo passo in questa direzione è stato compiuto con l'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale disposizione ha introdotto, a regime, la laurea abilitante in medicina e chirurgia, per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, manifestatasi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale ha imposto la necessità di disporre quanto prima di personale medico abilitato e ha reso oggettivamente complesse le modalità di svolgimento delle prove dell'esame di Stato.

Il disegno di legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, dispone che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51), abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo. Il comma 2 stabilisce che, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le richiamate classi di laurea magistrale, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di

studio. Quanto alle specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio, esse sono individuate nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio. Con specifico riferimento alla professione di psicologo, ai sensi del comma 3, una parte delle richiamate attività formative professionalizzanti può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24.

L'articolo 2 concerne le lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Il comma 1 prevede che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza, designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997): 1) l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante interessate dal provvedimento in esame; 2) le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, compresa la determinazione dei crediti formativi universitari (CFU) di cui all'articolo 1, comma 2, della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice. Su quest'ultimo aspetto, è richiesto il concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente e il parere delle rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale. Il comma 3 dispone che le università siano tenute ad adeguare i propri regolamenti didattici di ateneo, per quanto attiene ai corsi di studio in esame, tramite lo strumento del decreto rettorale.

L'articolo 4 demanda a regolamenti di delegificazione la possibilità di rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate titoli universitari fra quelli per i quali è previsto l'accesso all'esame di Stato abilitante senza la necessità di svolgere un tirocinio *post lauream*. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicabilità della citata disposizione le professioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le quali l'esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea.

L'articolo 5 reca norme specifiche per l'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo, introducendo per queste la previsione della laurea abilitante. Le richiamate professioni sono esercitate, in base alla disposizione in esame, previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. Nell'ambito delle classi di laurea si prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo e il superamento di una prova pratica valutativa (comma 1).

Gli articoli 6 e 7 recano disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 7, in particolare, reca una disciplina transitoria per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. Al comma 1, si stabilisce che i richiamati studenti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Quanto alla durata e alle modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, nonché alle modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, esse sono da individuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

Al comma 2 si prevede che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale (ai sensi della normativa vigente, ex articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328) acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta

durante il medesimo tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice, sono da stabilire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 8 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, la Relatrice esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, pur segnalando l'opportunità, per ciò che concerne la professione di biologo, di specificare a quali classi di laurea si riferisca l'articolo 5 e di chiarire quale siano le modalità di conseguimento dei relativi titoli abilitanti.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) si dice perplessa riguardo all'esigenza di chiarimento manifestata dalla Relatrice. Fa rilevare che il disegno di legge in esame dispone sulla falsariga delle innovazioni già introdotte, in materia di titoli abilitanti, dal decreto-legge «Cura Italia».

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) sottolinea che il problema di fondo è rappresentato dalla pluralità di sbocchi distinti che caratterizza ogni corso di laurea. Richiama al riguardo, a titolo esemplificativo, i corsi di laurea in biologia e in psicologia.

In termini più generali, manifesta la preoccupazione che il tirocinio possa essere privato di parte della sua valenza formativa per effetto dello svolgimento *ante lauream*.

Osserva che il risultato potrebbe essere quello di far confluire profili diversi all'interno di una abilitazione unitaria, rimandando l'acquisizione delle competenze specifiche alla successiva esperienza "sul campo".

Il senatore [DORIA](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver fatto proprie le considerazioni della precedente oratrice, invita a tenere presente che non tutte le lauree hanno carattere professionalizzante.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) ritiene fondato il rilievo avanzato dalla Relatrice, tenuto conto della congerie di classi di laurea in biologia.

Il senatore [MARINELLO](#) (M5S) dichiara di condividere la posizione espressa dalla senatrice Castellone e sottolinea che il provvedimento in esame può costituire, proprio grazie all'anticipazione dei tirocini, una risposta al problema della carenza di personale qualificato in diversi settori cruciali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [IORI](#) (PD), in sede di replica, ribadisce che, a suo avviso, sarebbe opportuno inserire nel redigendo schema di parere un'osservazione specifica riferita all'articolo 5.

Dopo un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono le senatrici [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [CASTELLONE](#) (M5S), la Commissione conviene sulla proposta della [PRESIDENTE](#) di rinviare la presentazione dello schema di parere e la successiva votazione alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che nella giornata di domani potrà essere convocata anche una seduta

pomeridiana, per esaminare - ove trasmesso dalla Camera e assegnato - il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.6.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 257 (ant.) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
257ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la discussione generale e che la relatrice è già intervenuta in replica.

La relatrice [IORI](#) (PD) dà lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazione - pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema predetto è posto in votazione e risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, occorrerà probabilmente dedicare la seduta antimeridiana di domani, *in primis*, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che dovrebbe essere licenziato oggi dalla Camera, rinviando lo svolgimento delle interrogazioni già iscritte all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305**

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che il provvedimento è volto a semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante e riducendo quindi i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità - con riguardo a tutte le professioni menzionate dal disegno di legge, e in particolare a quelle sanitarie - di specificare a quali classi di laurea magistrale si intenda fare riferimento e di chiarire quali siano le modalità di conseguimento dei titoli abilitanti.

1.4.2.7. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.7.1. 13^aCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 31 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021
31^a Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 17,35

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 7^a Commissione:

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati :
parere non ostativo.

alla 8^a Commissione:

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282) :**
osservazioni non ostative.

1.4.2.8. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.8.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 262 (ant.) del 06/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ([n. 282](#))
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice [BOTTO](#) (*Misto*), presenta uno schema di osservazioni sull'atto in titolo, ritenendo che esso provveda a dare piena attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936 mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Ritiene, tuttavia, che se, da un lato, lo schema di decreto legislativo dimostra la particolare attenzione dell'Unione europea sulla materia, ponendosi come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento entro il 2030 del numero dei feriti gravi rispetto al 2020, dall'altro appare carente per diversi aspetti, in relazione a questioni note, che scontano i gravi ritardi del nostro Paese, in termini di sicurezza e dei servizi offerti agli utenti stradali, nonché del gap infrastrutturale, che caratterizzano negativamente il sistema dei trasporti e della mobilità in Italia da decenni.

Al riguardo, propone di segnalare la necessità di prevedere un Piano nazionale sulla sicurezza stradale, con massicci investimenti, e norme più severe in termini di penalità nei riguardi dei concessionari stradali e autostradali, per inadempimenti in caso di mancata ottemperanza o per violazioni dei propri obblighi. Tali interventi costituiscono una base imprescindibile per i prossimi anni, finalizzati a innalzare i livelli di sicurezza e di efficienza della circolazione stradale sull'intera rete nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi.

Ritiene che il provvedimento contenga le opportune disposizioni finalizzate alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, al rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento, e alla prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse, senza porre profili di criticità in riferimento all'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole, invitando tuttavia a valutare l'opportunità, in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 8, di specificare la scansione temporale dello stanziamento, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alla realizzazione del sistema di monitoraggio nell'ambito del PNRR si ripartiscono sugli anni 2022-2026.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (n. 295)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 8a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD), relatore, presenta uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, sulla base della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche i principi e criteri specifici di delega.

Ricorda, al riguardo, che il tema del diritto d'autore ha occupato una parte importante dei lavori di approfondimento svolti dalla 14a Commissione in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea, da cui sono scaturiti 29 ordini del giorno, accolti dal Governo, su specifici aspetti concernenti l'attuazione della direttiva, volti ad integrare e precisare i 15 criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 9 della legge delega.

Ha ritenuto quindi doveroso svolgere un lavoro di confronto e verifica per valutare l'effettivo riscontro, nello schema di decreto legislativo, degli impegni assunti dallo stesso Governo con gli ordini del

giorno accolti o approvati.

Dal lavoro svolto, ha ritenuto di segnalare l'opportunità di valutare ulteriormente le indicazioni contenute negli ordini del giorno nn. 8, 19, 20, 35, 43, 42, 44, 54 e 59, ritenendo gli che altri ordini del giorno siano sufficientemente riscontrati nelle disposizioni dello schema di decreto legislativo. Inoltre, dal punto di vista redazionale, propone di invitare a valutare l'opportunità di riferire la disposizione di cui al comma 1 del nuovo articolo 43-*bis* della legge sul diritto d'autore, direttamente all'articolo 1 della legge n. 317 del 1986, come modificato dal decreto legislativo n. 233 del 2017, e di valutare l'opportunità di specificare quali siano le attività connesse al servizio di *monitoring* ivi citate.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*Misto*), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ritiene eccessivamente carente lo schema di decreto, rispetto agli ordini del giorno e ai contributi emersi durante l'esame in Commissione della legge di delegazione. Preannuncia, pertanto, il suo voto di astensione.

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di poter svolgere un approfondimento sul riscontro degli ordini del giorno a firma dei senatori del Gruppo Lega nel provvedimento in esame, nonché di tenere conto anche degli ordini del giorno non accolti.

Il relatore [MARCUCCI](#) (*PD*) ritiene di aver svolto una verifica attenta su tutti gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione, ma svolgerà comunque un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, la cui finalità è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa.

Il provvedimento in esame dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tale documento è stato assunto un impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021. Si tratta in particolare della Riforma n.1.6 nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 (M4-C1-R.1.6) destinata al "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione".

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2021, è stato approvato dalla Camera lo scorso 18 giugno 2021 in prima lettura.

L'articolo 1 prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina veterinaria (classe LM-42), nonché della laurea magistrale in psicologia (classe LM-51), abiliti all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo.

L'articolo 2 stabilisce che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02), e in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe

LP-03), abiliti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

L'articolo 3 disciplina le modalità di adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante richiamate agli articoli 1 e 2 in funzione dell'innovativo carattere abilitante del titolo di studio conseguito a seguito dei relativi esami finali. Si prevede che gli esami finali delle richiamate classi di laurea includano lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto nell'ambito dei relativi corsi di studi. La commissione giudicatrice dell'esame finale è, a tal fine, integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

L'articolo 4 delinea un procedimento per rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate - senza l'ulteriore intervento della fonte primaria, ma attraverso un regolamento di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, legge 400/1988) - ulteriori titoli universitari conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*. Sono pertanto escluse dall'ambito di applicabilità della facoltà le professioni (quali avvocato, notaio, commercialista, revisore legale) per le quali l'esame di Stato è preceduto da un tirocinio successivo alla laurea.

L'articolo 5 reca disposizioni specifiche per le professioni di chimico, fisico e biologo, che possono essere esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti, le quali prevedono lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una nuova prova pratica valutativa.

L'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali. Al comma 1 si stabilisce che la disciplina del carattere abilitante dell'esame finale delle lauree di cui agli articoli 3, 4 e 5 avrà decorrenza dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo ai sensi del disegno di legge in esame. Il comma 2 contempla modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea previsti.

L'articolo 7 reca una disciplina transitoria per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice, quindi, avverte che, presso la Commissione di merito sono stati presentati emendamenti al testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta prevista per domani 7 ottobre, alle ore 11, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53); considerato che la direttiva (UE) 2019/1936 modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ampliando l'ambito di applicazione della normativa anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN e a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane, completato mediante fondi dell'UE;

considerato, inoltre, che la direttiva:

- prevede, oltre all'attuale attività di "ispezione di sicurezza stradale", la nuova procedura di "valutazione della sicurezza stradale a livello di rete", su cui gli Stati membri devono presentare relazioni quinquennali, la prima delle quali entro il 31 ottobre 2025;
- introduce una consequenzialità tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa, e la nuova attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie, oggetto della direttiva 2004/54/CE;
- stabilisce la nuova definizione di "utenti della strada vulnerabili", quali in particolare ciclisti, pedoni e motociclisti, che hanno costituito, nel 2017, il 47% delle vittime di incidenti stradali nell'UE e che pertanto richiedono una particolare attenzione nell'applicazione delle procedure previste dalla direttiva;
- misure per migliorare la riconoscibilità della segnaletica stradale orizzontale e verticale, sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936 mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

lo schema di decreto legislativo, se da un lato dimostra la particolare attenzione dell'Unione europea sulla materia, ponendosi come obiettivo strategico l'avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 e come obiettivo intermedio il dimezzamento entro il 2030 del numero dei feriti gravi rispetto al 2020, dall'altro appare carente per diversi aspetti, in relazione a questioni note, che scontano i gravi ritardi del nostro Paese, in termini di sicurezza e dei servizi offerti agli utenti stradali, nonché del *gap* infrastrutturale, che caratterizzano negativamente il sistema dei trasporti e della mobilità in Italia da decenni.

Al riguardo, si ravvisa la necessità di prevedere un Piano nazionale sulla sicurezza stradale, con massicci investimenti, e norme più severe in termini di penalità nei riguardi dei concessionari stradali e autostradali, per inadempimenti in caso di mancata ottemperanza o per violazioni dei propri obblighi. Interventi che costituiscono una base imprescindibile per i prossimi anni, finalizzati a innalzare i livelli di sicurezza e di efficienza della circolazione stradale sull'intera rete nazionale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

La 14ª Commissione permanente, considerato che il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi;

considerato che le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento (integrandone l'assetto, quale definito dalla vigente legge-quadro in materia di incendi boschivi: legge n. 335 del 2001), a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei

rischi; rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse; valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in riferimento all'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione: in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 8, si valuti l'opportunità di specificare la scansione temporale dello stanziamento, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alla realizzazione del sistema di monitoraggio nell'ambito del PNRR si ripartiscono sugli anni 2022-2026.

1.4.2.8.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 263 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021
263ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ([n. 295](#))

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 8a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il senatore [MARCUCCI](#) (PD), relatore, in riferimento alla richiesta del senatore Bossi, formulata nella precedente seduta, di tenere conto anche di eventuali ordini del giorno respinti o non accolti dal Governo, precisa che, in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, non vi sono stati ordini del giorno, in materia di diritto d'autore, che non siano stati accolti o approvati, né che vi siano stati ordini del giorno a firma di senatori appartenenti al Gruppo Lega, inerenti all'articolo 9 di tale disegno di legge, relativo al recepimento della direttiva sul diritto d'autore.

I senatori [CANDIANI](#) (L-SP-PSd'Az) e [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az) prendono atto ed esprimono apprezzamento per l'approfondimento svolto dal Relatore.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi.

Ricorda che la Commissione ha espresso parere sul testo del provvedimento il 6 ottobre 2021. Ritenuto che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni su testo. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

La senatrice [CASOLATI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge e ricorda che la finalità del provvedimento è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro.

Evidenzia, quindi, che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021, destinata al "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" (M4-C1-R.1.6), per la semplificazione delle procedure nell'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine professionale attraverso un apposito esame.

La Relatrice rileva inoltre che la riforma in questione rientra tra gli obiettivi del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, previa valutazione di competenza degli organi europei.

Ritiene, quindi, che il provvedimento sia coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR, e propone di esprimere un parere favorevole sul testo del disegno di legge, con alcune osservazioni, e parere non ostativo sugli emendamenti.

In particolare, nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma 1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data.

La riforma 1.5 prevede "l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti".

La riforma 4.1 "mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca".

Ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge

in titolo e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#), in assenza della relatrice, senatrice Giammanco, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Richiama, inoltre, il parere reso sul testo del provvedimento il 3 agosto 2021, in cui si invitava la Commissione di merito a raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma.

Ritiene, quindi, che gli emendamenti non presentino profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. 285)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2016/343, in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020.

La direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, è composta di 13 articoli che intendono tutelare, in qualsiasi fase dell'indagine o del procedimento, la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia e il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

La Commissione europea, a marzo 2021, ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (COM(2021) 144) in cui, pur evidenziando come la maggior parte degli Stati membri abbia adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale, si indica ancora la presenza di difficoltà, in alcuni Stati membri, nell'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e nel recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni "integrative" volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali.

L'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole", prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto comporta il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2) e l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore.

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni: la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico; il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva.

L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale. In particolare, la lettera *a*) inserisce tra le disposizioni generali del libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-*bis*, rubricato "Garanzia della presunzione di innocenza". In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito e agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa (comma 1); negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento (comma 2).

Se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza (comma 3); in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore.

La lettera *b*) novella l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse.

La lettera *c*), infine, interviene sull'articolo 474 del codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

L'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 11 della direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla direttiva.

Queste ulteriori disposizioni di attuazione di alcuni profili della direttiva sono contenute nel disegno di legge di riforma del processo penale, recentemente approvato dal Parlamento (legge n. 134 del 2021).

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*), relatore, presenta uno schema di osservazioni favorevoli sull'atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge.

Sottolinea che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 e che è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021.

Sui contenuti della normativa, ricorda che la direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce *standard* sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare, al fine di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, attraverso il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri.

Ricorda, inoltre, che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, introduce le definizioni di "acque protette" e di "acque adiacenti alle acque protette", concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008 per indicare le acque dove la navigazione non è considerata navigazione marittima, traendo spunto dalla definizione di "acque tranquille" di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti.

Il Relatore ritiene, quindi, che lo schema di decreto provveda a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/106/CE, nel rispetto dei principi specifici di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, e propone di formulare osservazioni favorevoli per la Commissione di merito.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 292)

(Osservazioni alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [LOREFICE](#) (M5S) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della direttiva (UE) 2001/2018, cosiddetta direttiva RED II, il cui termine di recepimento, stabilito dalla stessa direttiva, è scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini, il 26 luglio scorso la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0266. La delega al Governo per il recepimento della direttiva RED II è contenuta nella legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 5 detta numerosi principi e criteri specifici di delega, molti dei quali si intersecano strettamente con l'attuazione dei progetti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il Piano peraltro profila un futuro aggiornamento del PNIEC, di cui l'articolo 5 della legge di delega costituisce sostanziale attuazione, in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (FER).

Può dunque osservarsi che il recepimento della direttiva RED II, ma anche i più ambiziosi obiettivi delineati dall'Unione all'indomani dell'adozione del *Green Deal* e di *Next Generation EU*, costituisce parte integrante dei progetti e delle riforme di settore contenuti nel PNRR.

Nel PNRR, le previste riforme di settore: "Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili *onshore* e *offshore*, e adozione di un nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno" (M2-C2-R.1.1) e "Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile (biometano)" (M2-C2- R.1.2), incidono sullo stesso ambito di intervento dei criteri e principi di delega di cui al citato articolo 5.

I relativi progetti di investimento, previsti nel PNRR, diretti allo sviluppo delle energie rinnovabili, inclusi i parchi agricoli, la filiera dell'idrogeno, le reti e le infrastrutture di ricarica elettrica, assorbono più di 17 miliardi di euro, senza considerare le risorse per il trasporto locale sostenibile e i bus elettrici e i progetti IPCEI. promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, al fine di soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili (lettera cc).

Anche le riforme di settore "Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno" (M2- C3 - R 3.1) e "Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno" (M2-C3-R.3.), incidono sullo stesso ambito di intervento. Talune misure, adottate a livello interno dopo la direttiva, ne hanno parzialmente attuato i principi, anticipando in parte gli interventi previsti nei criteri direttivi di delega al Governo.

Lo schema di decreto legislativo rientra, dunque, in una serie di provvedimenti volti a conseguire gli obiettivi fissati a livello di Unione europea per la decarbonizzazione, mediante misure di semplificazione e stabilità del sistema degli incentivi, snellimento delle procedure autorizzative, innovazione ed evoluzione del sistema energetico e realizzazione delle infrastrutture connesse.

In tale contesto, il provvedimento mira, da un lato a promuovere un tessuto imprenditoriale forte e strutturato, che possa agire per una forte accelerazione del ritmo di realizzazione, e dall'altro a potenziare il ruolo dei consumatori, rendendoli maggiormente attivi nel processo di cambiamento del sistema energetico, accanto ad un miglioramento delle reti, sia elettriche che del gas, anche per la ricarica di veicoli elettrici e con un occhio allo sviluppo della produzione di idrogeno da energia elettrica e la successiva immissione in rete gas.

Dall'attuazione della direttiva RED II sono attesi vantaggi non solo in termini ambientali e sociali, grazie al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, ma anche di crescita del PIL (con investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile) e dei livelli occupazionali, con un generale sviluppo tecnologico del Paese.

Lo schema di decreto si compone di 50 articoli e 8 allegati. Gli articoli sono divisi in sette titoli. Il Titolo I (articoli 1-3) contiene le finalità, le definizioni e gli obiettivi nazionali. Il Titolo II (articoli 4-17) reca la disciplina dei regimi di sostegno e degli strumenti di promozione. Il Titolo in questione è a sua volta suddiviso nei seguenti 5 Capi: Capo I - Principi generali (articolo 4); Capo II - Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articoli 5-9); Capo III - Regimi di

sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale (articoli 10-12); Capo IV - Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2 (articoli 13-14); Capo V - Progetti comuni e trasferimenti statistici (articoli 15-17).

Il Titolo III (articoli 18-29) è dedicato alle procedure autorizzative, ai codici e alla regolamentazione tecnica ed è suddiviso in 2 capi: Capo I - Autorizzazioni e procedure amministrative (articoli 18-25) e Capo II - Regolamentazione tecnica e obblighi (articoli 26-29).

Il Titolo IV (articoli 30-38) riguarda l'autoconsumo, le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di rete. È suddiviso in 3 Capi: Capo I (articoli 30-33) - Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, Capo II (articolo 34) - Reti di teleriscaldamento e Capo III (articoli 35-38) - Reti elettriche, gas e reti idrogeno.

Il Titolo V (articoli 39-45) regola l'energia rinnovabile nel settore dei trasporti e detta i criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili di massa. È suddiviso in tre Capi: Capo I (articoli 39-41) - Energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, Capo II (articoli 42-44) - Criteri di sostenibilità e Capo III (articolo 45) - Disposizioni in materia di mobilità elettrica.

Il Titolo VI (articoli 46-47) detta norme in tema di informazione, formazione e garanzie di origine.

Il Titolo VII (articoli 48-50) reca le disposizioni finali, suddivise in due Capi: Capo I (articolo 48) Monitoraggio, relazioni e controlli e Capo II (articoli 49-50) Disposizioni finali.

L'Allegato I reca le procedure di calcolo degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

L'Allegato II contiene le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica negli edifici

L'Allegato III contiene le disposizioni tecniche per l'attuazione degli obblighi volti all'incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia negli edifici, con riferimento all'energia elettrica e quella destinata a coprire i consumi per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L'Allegato IV elenca i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento.

L'Allegato V dispone in merito al contenuto energetico dei combustibili e in particolare dei combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili che possono essere prodotti a partire da diverse fonti rinnovabili (compresa la biomassa) e combustibili fossili. La relazione illustrativa dello schema di decreto richiama altresì un diverso Allegato V relativo alla disciplina delle caratteristiche da rispettare per la definizione dei programmi di formazione e riconoscimento del fornitore di formazione per la qualificazione professionale degli installatori. Tale allegato non appare nello schema di decreto legislativo trasmesso.

L'Allegato VI contiene le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili.

L'Allegato VII detta le regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei combustibili da biomassa e i relativi combustibili fossili di riferimento.

L'Allegato VIII elenca le materie prime per la produzione di biogas per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di produzione è calcolato raddoppiato (*double counting*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in

titolo, volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La necessità di un adeguamento della disciplina nazionale è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 TFUE per mancato recepimento della direttiva predetta.

Lo schema si propone di realizzare un livello minimo di armonizzazione delle norme penali previste dagli ordinamenti degli Stati membri in materia di riciclaggio, sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio. Le principali novità riguardano l'ampliamento dei reati presupposto dei suddetti delitti, che viene esteso alle contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e del reimpiego, anche ai delitti colposi.

Lo schema di decreto è adottato in forza della delega legislativa conferita con la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), senza la previsione di criteri specifici di delega.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 - dando attuazione agli articoli 3, 6 e 10 della direttiva - apporta una serie di modifiche al codice penale.

In particolare la lettera *a*) del comma 1 - in attuazione dell'articolo 10 della direttiva - modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. Lo schema modifica ulteriormente l'articolo 9 inserendo i reati di ricettazione e autoriciclaggio.

La lettera *c*) - in attuazione degli articoli 3 e 6 della direttiva - modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale, introducendo due nuovi commi. Il primo commisura la pena quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il secondo stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Ancora, la lettera *c*) dell'articolo 1 dello schema riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale, che disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Conseguentemente, la lettera *b*) modifica, nell'articolo 240-*bis* c.p., relativo ai casi di confisca, il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 c.p., con quello al comma quarto del medesimo articolo.

La lettera *d*) modifica l'articolo 648-*bis* c.p. che disciplina il reato di riciclaggio, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti "presupposto" del reato di riciclaggio.

La lettera *e*) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-*ter* c.p., inserendo una nuova disposizione che prevede che, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. È inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648, di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-*ter*.

La lettera *f*), infine, modifica l'articolo 648-*ter*.1, in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti "non colposi" contenuto nel primo comma; introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la diminuzione di cui al secondo comma; apportando una modifica di coordinamento al terzo comma. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La 14ª Commissione permanente, considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, sulla base della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), che all'articolo 9 reca anche i principi e criteri specifici di delega;

ricordato che il tema del diritto d'autore ha occupato una parte importante dei lavori di approfondimento svolti dalla 14ª Commissione in sede di esame del disegno di legge di delegazione europea, da cui sono scaturiti 29 ordini del giorno, accolti dal Governo, su specifici aspetti concernenti l'attuazione della direttiva, volti ad integrare e precisare i 15 criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 9 della legge delega;

considerato che la direttiva (UE) 2019/790 ha la finalità di modernizzare il quadro giuridico dell'Unione in materia di diritto d'autore, adattandolo all'ambiente digitale contemporaneo e salvaguardando al tempo stesso un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, adeguando la legislazione UE alle sempre nuove modalità di creazione, produzione, distribuzione e sfruttamento delle opere;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/790, apportando le opportune modifiche alla sul diritto d'autore ("Lda"), legge 22 aprile 1941, n. 633, tenendo conto dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 9 della legge di delegazione e ai relativi ordini del giorno accolti in Commissione e in Assemblea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento all'ordine del giorno n. 8, approvato dalla Commissione e accolto dal Governo durante l'esame in Assemblea, si valuti l'opportunità di prevedere esplicitamente esenzioni al diritto di limitare la riproduzione di opere, con riferimento a opere di architettura o di scultura, per la massima valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e di opere incluse in modo occasionale in altri materiali, tra cui forme creative digitali;

in riferimento all'ordine del giorno n. 19, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di assicurare un'adeguata remunerazione ai *foto-reporter* per le riproduzioni delle loro immagini nel mercato unico digitale, secondo accordi preventivi o concordati al momento dell'utilizzo dell'opera da parte dei contenitori digitali e, in mancanza, prevedere il divieto di utilizzo, sia nell'ambito dell'opera giornalistica di cui al comma 2 del nuovo articolo 43-*bis*, sia ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 20, 35 e 43, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente forme di tutela giurisdizionale o di ricorso all'AGCOM, a tutela del diritto degli autori degli articoli giornalistici all'ottenimento della percentuale spettante ai sensi dei commi 13-16 del nuovo articolo 43-*bis*, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo;

in riferimento agli ordini del giorno nn. 42, 44 e 59, accolti dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere in modo esplicito il diritto degli artisti (interpreti o esecutori) di fonogrammi al compenso adeguato e proporzionato, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, compreso lo sfruttamento da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta;

in riferimento all'ordine del giorno n. 54, accolto dal Governo in Commissione, si valuti l'opportunità di prevedere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, termini temporali definiti e certi entro i quali la richiesta di accesso a opere soggette a

misure tecnologiche di protezione debba avere seguito, individuando sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati;
dal punto di vista redazionale, si valuti l'opportunità di riferire la disposizione di cui al comma 1 del nuovo articolo 43-*bis* della Lda, direttamente all'articolo 1 della legge n. 317 del 1986, come modificato dal richiamato decreto legislativo n. 233 del 2017. Si valuti inoltre l'opportunità di specificare ulteriormente quali siano le attività connesse a tale servizio di *monitoring*.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

La 14ª Commissione permanente,
considerato che il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, reca disposizioni volte al contrasto degli incendi boschivi, anche a seguito della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate del 2021, flagellata da estesi e ripetuti incendi;
considerato che le disposizioni muovono lungo alcune direttrici, quali l'articolazione degli strumenti programmatori di coordinamento (integrandone l'assetto, quale definito dalla vigente legge-quadro in materia di incendi boschivi: legge n. 335 del 2001), a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi; rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento; prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo e fattispecie connesse;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in riferimento all'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
in riferimento allo stanziamento di cui all'articolo 8, si valuti l'opportunità di specificare la scansione temporale dello stanziamento, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate alla realizzazione del sistema di monitoraggio nell'ambito del PNRR si ripartiscono sugli anni 2022-2026.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, e gli emendamenti ad esso riferiti;
considerato che la finalità del disegno di legge è quella di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, sì da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo viene contestualmente garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa;
rilevato che il provvedimento dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui è stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 2021. Si tratta in particolare della riforma n. 1.6 nell'ambito della Misura 4, componente 1, misura 1 (M4-C1-R.1.6) destinata al "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione". La riforma 1.6 prevede "la semplificazione delle procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, che richiede l'iscrizione a un ordine

professionale attraverso un apposito esame. La misura contribuirà ad armonizzare l'esame di Stato finale di ciascun corso di laurea e l'esame dell'ordine professionale corrispondente, fornendo in tal modo norme generali e chiare, anche in termini di valenza sostitutiva";

rilevato altresì che la relazione di monitoraggio e stato di attuazione delle misure previste dal PNRR nel 2021, presentata al Consiglio dei ministri il 23 settembre 2021, dà conto che la riforma di cui al disegno di legge in titolo rientra tra quelle che costituiscono un obiettivo del nostro Paese da conseguire entro il 31 dicembre 2021 e a cui è legata l'assegnazione delle risorse del Piano, ferma restando la valutazione di competenza degli organi europei;

valutato che, nella NADEF 2021, il disegno di legge è stato inserito tra i collegati alla manovra di finanza pubblica 2022-2024;

valutato che il provvedimento è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:

nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, la riforma 1.6, da realizzare entro il quarto trimestre del 2021, è abbinata alla riforma 1.5, sulla riforma delle classi di laurea, e alla riforma 4.1, sulla riforma dei dottorati, anch'esse da realizzare entro la medesima data.

La riforma 1.5 prevede "l'aggiornamento dei curricula universitari, riducendo i rigidi confini esistenti che limitano fortemente la possibilità di creare percorsi interdisciplinari. Ci si attende, inoltre, che essa ampli le possibilità di attuazione di programmi di formazione professionale introducendo classi di laurea innovative professionalizzanti".

La riforma 4.1 "mira all'aggiornamento della disciplina dei dottorati, semplificando le procedure per il coinvolgimento di imprese e centri di ricerca in questo ambito e potenziando la ricerca applicata. La riforma proposta integra tutti gli investimenti relativi ai dottorati nell'ambito della missione "Istruzione e ricerca".

Si ritiene quindi necessario che, entro la data del 31 dicembre 2021, siano approvati il disegno di legge in titolo e i provvedimenti normativi di attuazione delle citate riforme 1.5 e 4.1;

b) parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2255

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;

richiamato il parere reso sul testo del provvedimento il 3 agosto 2021, in cui si invitava la

Commissione di merito a raccordare gli obiettivi del disegno di legge con quelli previsti dal

programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 (EU4Health), di cui al regolamento (UE) n. 2021/522, ove si prevedono anche azioni puntuali in tema di malattie rare e alle quali sono associate i finanziamenti del programma;

valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con la normativa dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 281

La 14ª Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, in materia di formazione e certificazione della gente di mare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega contenuti nell'articolo 28 della stessa legge;

considerato che il termine per il recepimento, fissato dalla direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021 ed è pertanto urgente procedere all'adozione del decreto attuativo, il cui termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 8 novembre 2021;

considerato, inoltre, che:

- la direttiva (UE) 2019/1159 modifica la direttiva 2008/106/CE, con cui l'Unione europea aveva recepito la Convenzione internazionale STCW del 1978, che stabilisce *standard* sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia della gente di mare, al fine di facilitare la circolazione della gente di mare all'interno dell'Unione, attraverso il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri;

- le principali modifiche apportate alla direttiva del 2008 riguardano: 1) il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e delle prove documentali, in formato cartaceo o digitale, a comandanti e ufficiali medici; 2) il riconoscimento, su iniziativa degli Stati membri, ad opera della Commissione europea, dei certificati della gente di mare rilasciati da Paesi terzi; 3) il riesame, da parte della Commissione europea, della qualificazione rilasciata dai Paesi terzi; 4) il rapporto di valutazione della Commissione europea, sul regime di reciproco riconoscimento dei certificati e sul progetto di certificati digitali internazionali e di diplomi di eccellenza europei per gente di mare;

considerato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020, introduce le definizioni di "acque protette" e di "acque adiacenti alle acque protette", concetti utilizzati già dalla direttiva del 2008 per indicare le acque dove la navigazione non è considerata navigazione marittima, traendo spunto dalla definizione di "acque tranquille" di cui alla circolare del Ministero della marina mercantile n. 92 del 4 gennaio 1994, relativamente al trasporto passeggeri in zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro limiti operativi ben definiti;

valutato che lo schema di decreto provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159, apportando le opportune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2015, con cui era stata data attuazione alla direttiva 2008/106/CE, nel rispetto dei principi specifici di delega di cui all'articolo 28 della legge di delegazione europea 2019-2020,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2305
XVIII Legislatura

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 368](#)

19 ottobre 2021

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 ottobre 2021
alle ore 13:00

[N. 372](#)

28 ottobre 2021

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 8; accolti odg.*

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

approvato all'unanimità

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 184, contrari 0,
astenuiti 0, votanti 184, presenti 185.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 368 del 19/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

368a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,37).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Il Consiglio di Presidenza, riunitosi oggi, ha deliberato, con efficacia immediata, che è vietato l'accesso a tutte le sedi del Senato al parlamentare che non esibisce il *green pass*. (*Applausi*).

Laddove si verifichi un accesso non consentito, viene irrogata immediatamente la sanzione di divieto di accesso a tutte le sedi del Senato e di interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni. (*Applausi*).

Per tali ragioni il Consiglio dispone, con efficacia immediata, l'irrogazione della sanzione sopra descritta alla senatrice Bianca Laura Granato.

Informativa del Ministro dell'interno sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione svoltasi presso Piazza del Popolo e conseguente discussione (ore 16,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro dell'interno sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione svoltasi presso Piazza del Popolo».

Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, consigliere di Stato Lamorgese.

LAMORGESE, ministro dell'interno. Signora Presidente, onorevoli senatori, rivolgo un sentito ringraziamento a questa Assemblea per avermi offerto l'opportunità di svolgere un'informativa sui gravi disordini verificatisi in occasione della manifestazione contro l'introduzione del *green pass*, svoltasi a Roma il 9 ottobre scorso.

Nella seduta del *question time* di mercoledì scorso alla Camera dei deputati, in un'interrogazione a me rivolta erano stati chiesti chiarimenti riguardo a quella manifestazione, con specifico riferimento alla circostanza che vi fossero presenti esponenti di Forza Nuova. I tempi estremamente contingentati, che connotano lo specifico strumento di sindacato ispettivo, mi hanno consentito di trattare solo molto parzialmente un tema - quello dell'ordine pubblico e delle infiltrazioni criminali nelle manifestazioni di protesta correlate alle misure governative di contenimento della pandemia - che merita certamente una più ampia e approfondita disamina. Per questo motivo ho dato immediatamente la mia disponibilità a riferire anche sui successivi fatti di Milano e Trieste, in considerazione del fatto che essi si inquadrano nello stesso contesto, essendo collegati alle medesime forme di protesta.

Prima di entrare nel merito degli episodi di violenza accaduti a Roma, riguardo ai quali rinnovo la mia solidarietà alla CGIL e la mia vicinanza alle Forze di polizia (*Applausi*), è questa l'occasione per offrire a entrambi i rami del Parlamento una complessiva visione di come è stata impostata, in questi due anni circa di pandemia, la politica dell'ordine pubblico.

È apparso subito chiaro che le restrizioni alla mobilità e i sacrifici imposti dalle misure anti contagio potessero suscitare uno stato di insofferenza diffusa, anche esasperato dalle ricadute di natura economica e occupazionale derivanti dal blocco o dal rallentamento delle attività produttive e commerciali. In questo periodo è stata messa alla prova la capacità di resilienza dell'Italia, che ha reagito in maniera seria e composta, attingendo al patrimonio delle proprie migliori qualità morali e civili.

La tenuta del Paese, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico, deve molto all'elevato senso di responsabilità con cui è stata vissuta e si sta vivendo questa difficilissima prova. Non sono mancate tuttavia nel 2020, e anche nel corso di quest'anno, manifestazioni di acceso dissenso, indirizzate verso le diverse misure che il Governo ha di volta in volta adottato e calibrato in ragione dell'evolversi della curva pandemica ai fini della limitazione del contagio.

È risultato evidente il rischio che la protesta e il malcontento sociale, innescati dagli effetti depressivi della pandemia, potessero essere oggetto di strumentali intrusioni da parte di frange eversive di vario orientamento politico e ideologico, interessate a rilanciare progettualità conflittuali e istanze destabilizzanti, anche canalizzando forme spontanee e trasversali di ribellismo, rimaste finora prive di una regia unitaria.

La consapevolezza di questo complesso scenario ha portato a sensibilizzare, con una mia direttiva dell'aprile del 2020, la rete delle prefetture per monitorare attentamente segnali di criticità e prevenire possibili derive violente in grado di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Con successive indicazioni operative non si è mancato di raccomandare il ricorso a modalità di gestione della piazza improntate al più grande equilibrio, contemperando il diritto a esprimere pacificamente il dissenso con la necessità di salvaguardare l'ordinata convivenza civile.

Non sfugge peraltro come una diversa strategia, che non rapporti l'impiego della forza a questa esigenza di equilibrio, presenti il pericolo di offrire speciosi argomenti a narrazioni antisistema, in grado a loro volta di coagulare e dare copertura alle spinte più decisamente oltranziste.

Vorrei affidare questa mia analisi all'evidenza dei fatti.

Dal febbraio 2020 al 18 ottobre 2021 si sono tenute in Italia 5.769 manifestazioni di protesta contro i provvedimenti governativi di contenimento del virus; più della metà (precisamente 3.668) si sono svolte nel 2021 e di queste 1.526, tenutesi tra il 22 luglio e il 18 ottobre di quest'anno, hanno riguardato la contestazione al *green pass*. Nello stesso periodo 22 luglio - 18 ottobre 2021, lo sforzo di contenimento delle contestazioni di piazza alle certificazioni verdi ha portato all'assegnazione di 17.470 unità delle forze mobili di polizia alle autorità di pubblica sicurezza. La percentuale delle iniziative di protesta che in tale arco tempo temporale hanno registrato episodi di rilievo sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica si attesta al 3,4 per cento, riguardando soltanto 52 manifestazioni.

Il principio per il quale l'ordine pubblico in piazza deve essere gestito sempre con equilibrio lo ritengo un elemento cardine della democrazia. È un principio a cui le forze di polizia si stanno attenendo non da oggi e che risulta imprescindibile se non vogliamo che tra chi manifesta e chi difende il diritto a

manifestare si crei una pericolosa cortina di ostilità o diffidenza.

Passo ora a riferire sulla manifestazione del 9 ottobre, che ha rappresentato senza dubbio l'evento più gravemente critico nell'ambito della mobilitazione nazionale contro il *green pass*. Premetto che nell'immediatezza dei fatti ho chiesto al Capo della polizia e direttore generale della pubblica sicurezza una dettagliata ricostruzione delle evidenti criticità che - occorre riconoscerlo - hanno contrassegnato la gestione dell'ordine pubblico di quelle ore. È palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata dagli elementi più politicizzati e in conseguenza dei quali vi è stata una grave turbativa dell'ordine pubblico. Il successivo 13 ottobre, nella riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica convocata per le misure relative al G20 di fine mese, alla quale hanno partecipato i vertici degli organismi di *intelligence*, il prefetto, il questore di Roma, i rappresentanti del Ministero della difesa, nonché ovviamente i vertici delle Forze di polizia, ho sottolineato l'esigenza che il *deficit* di sicurezza determinato da una situazione che ha superato ogni ragionevole previsione non debba più ripetersi; ciò soprattutto in considerazione della delicata fase che si sta attraversando e per il combinato effetto di diversi fronti: dall'applicazione del *green pass* alle crisi aziendali, fino ai delicati riflessi della protesta dei portuali e degli autotrasportatori sulla logistica delle merci. Ci attende un periodo ancora molto impegnativo che, peraltro, vedrà a fine ottobre - come ho detto - lo svolgimento del vertice dei Paesi del G20.

È da considerare prezioso in questa fase l'apporto informativo volto a focalizzare ogni possibile fonte di rischio e i pericoli maggiori, nonché a indirizzare le stesse attività di mediazione che pure hanno dimostrato in varie occasioni la loro efficacia nell'abbassare la tensione e nel decongestionare la piazza. La mia informativa si baserà sugli elementi fornitimi dal Capo della polizia e si soffermerà su alcuni interrogativi che hanno caratterizzato il dibattito politico e mediatico sviluppatosi nei giorni successivi.

L'iniziativa di Roma ha visto - come è noto - una partecipazione composita e assai eterogenea. Infatti, accanto a esponenti di gruppi e movimenti politici appartenenti sia alla destra radicale che alla galassia della sinistra antagonista e alla componente anarchica, vi hanno preso parte rappresentanti di categorie economiche e anche semplici cittadini intenzionati a contestare le misure di contenimento del Covid, ritenendole l'espressione di un disegno autoritario volto ad affermare la cosiddetta dittatura sanitaria.

Un primo aspetto da chiarire attiene all'adeguatezza del dispositivo di ordine pubblico approntato dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza in rapporto all'elevato numero dei manifestanti, tra le 10.000 e le 12.000 persone riversatesi a Piazza del Popolo e nelle altre strade del centro di Roma. È stata rimarcata, infatti, una sproporzione tra i due elementi in raffronto, al punto da interrogarsi se ci sia stata o meno una sottovalutazione dell'evento, dipesa anche da una carenza del circuito informativo. Chiarisco che gli organizzatori della manifestazione, nel darne il prescritto preavviso alle autorità di pubblica sicurezza, avevano indicato in 1.000 persone il numero orientativo dei partecipanti. Avuto però riguardo al fatto che l'iniziativa si sarebbe tenuta appena una settimana prima dell'introduzione dell'obbligo del *green pass*, le stesse autorità hanno ritenuto che l'affluenza effettiva si andasse invece ad attestare tra le 3.000 e le 4.000 unità. Coerentemente a tale previsione, la forza pubblica messa a disposizione della questura di Roma era di 590 elementi, a cui si andavano a sommare 250 operatori della forza territoriale appartenenti anche all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza. Pertanto, il complessivo dispositivo poteva contare su 840 unità effettive da ritenersi pienamente adeguato in termini di proporzionalità rispetto alle stime previsionali. Non erano poi mancati, nella stessa mattinata del 9 ottobre, diffusi controlli sui caselli autostradali e agli snodi della mobilità cittadina, che avevano portato all'individuazione e identificazione di poco meno di un migliaio di manifestanti, provenienti prevalentemente dalle Regioni del Nord Italia, segnalando un flusso in arrivo in linea con quello preventivato.

Anche la manifestazione di Piazza del Popolo, al pari delle precedenti contro il *green pass* e le altro no vax e no mask, era stata preannunciata da un'intensa campagna informativa lanciata sui più diffusi *social network*. Tuttavia, diversamente dalle precedenti manifestazioni, che pur sostenute dallo stesso ampio *battage* avevano fatto registrare presenze assai contenute e ben distanti dagli enfatici richiami

degli organizzatori, quella del 9 ottobre inaspettatamente ha attirato un numero di partecipanti più che triplicato rispetto a quello previsto, addensatosi in poco tempo in Piazza del Popolo. Peraltro, l'assenza di elementi informativi da qualsiasi fonte non consentiva di prefigurare un indice di partecipazione così anomalo rispetto ai precedenti.

Un altro aspetto critico attiene alla partecipazione di esponenti di Forza Nuova alla manifestazione del 9 ottobre. Tale presenza, che ha complessivamente raggiunto circa 200 unità, non fa che confermare l'acceso interesse di questa formazione, notoriamente appartenente all'area della destra radicale ed estremista, ad acquisire, attraverso l'adesione alla protesta, spazi di visibilità che ne accrescono il bacino di consenso. Gli esponenti di spicco di Forza Nuova che hanno preso parte alla manifestazione si sono poi evidenziati soprattutto nella fase degli scontri e durante l'assalto alla sede della CGIL, come dimostrano le misure cautelari disposte nei loro confronti.

È stata al centro dell'attenzione la presenza in Piazza del Popolo di un noto esponente romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, vice segretario nazionale del movimento. Da più parti, infatti, si è chiesto come sia accaduto che un soggetto ben noto alle Forze dell'ordine per i suoi trascorsi delinquenti, destinatario di un Daspo con divieto di partecipare alle manifestazioni sportive, nonché della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si sia potuto recare a una manifestazione pubblica a cui ha preso parte attiva. Va chiarito che, secondo un rigoroso orientamento che tiene conto dei più recenti esiti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ossia della CEDU e della Corte costituzionale in materia di misure di prevenzione, la facoltà di arresto della persona soggetta a sorveglianza speciale, disciplinata dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011, viene ora correlata alla violazione di quelle prescrizioni che abbiano un contenuto determinato e specifico e che siano quindi compatibili con i principi costituzionali.

Tale più stringente orientamento è stato oggetto di pregresse interlocuzioni con la magistratura requirente, con riguardo proprio all'applicazione nei riguardi del Castellino della generica prescrizione di non partecipare a manifestazioni pubbliche se non dopo averne dato preavviso alle autorità di pubblica sicurezza. In sostanza, solo la ricorrenza, nel pomeriggio del 9 ottobre, di altri validi motivi di legge ne ha poi potuto giustificare a titolo diverso l'arresto.

È stato riportato da diversi servizi giornalistici che Giuliano Castellino, salito sul palco di Piazza del Popolo, ha indicato a tutti i manifestanti, con particolare violenza verbale, che di lì a poco si sarebbero diretti verso la sede della CGIL per assaltarla, sicché ci sarebbe stata una sorta di proclama di un disegno criminoso a cui non si sarebbe data un'adeguata risposta. Di qui una lettura politica che, utilizzando espressioni riecheggianti stagioni drammatiche della storia della Repubblica, tende ad accreditare la tesi secondo cui tale disegno sarebbe stato quasi assecondato, nella sua attuazione, dal comportamento delle Forze dell'ordine.

Devo respingere fermamente questa lettura. (*Applausi*). Essa, oltre a non tener conto del susseguirsi dei fatti, insinua il dubbio che le Forze di polizia, a cui dobbiamo la difesa delle istituzioni e il mantenimento della pace sociale, si prestino a essere strumento di oscure finalità politiche. È un'ingiusta accusa, che getta un'ombra inaccettabile sull'operato delle Forze dell'ordine, le quali nelle manifestazioni del 9 ottobre hanno pagato il tributo di ben 41 feriti, anche per fronteggiare i facinorosi intenzionati ad assaltare le sedi istituzionali.

Si è poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti infiltratisi tra i manifestanti. Sento di dover escludere anche questo inquietante retroscena. Nel dispositivo era prevista - come è normale - la presenza di agenti in borghese appartenenti alla Digos con compiti di osservazione, monitoraggio e anche mediazione con i manifestanti. Agli stessi compiti era addetto anche l'operatore di polizia che in abiti civili compare in alcune immagini diffuse sui *social* e che era presente alle azioni di alcuni esagitati che intendevano provocare il ribaltamento di un furgone della polizia. In realtà, quell'operatore stava verificando che la forza scaricata sul mezzo non riuscisse effettivamente nell'intento. (*Commenti*). Si tratta dello stesso agente che più tardi, aggredito da un manifestante da lui arrestato e tuttora in stato di detenzione... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, lasciate parlare il Ministro e dopo avrete tempo di dire quello che pensate. Prego, ministro Lamorgese.

LAMORGESE, *ministro dell'interno*. Come dicevo, ha reagito in modo scomposto e per questo motivo si è autosegnalato ed ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Ritornando alla figura e al ruolo di Giuliano Castellino, è importante precisare la tempistica dei suoi interventi dal palco di Piazza del Popolo, soprattutto rispetto a un altro punto critico che qui intendo approfondire, ossia l'assalto alla sede della CGIL. Dopo aver preso la parola una prima volta poco dopo le ore 15, senza fare alcun riferimento alla CGIL, Castellino riprende a parlare in pubblico alle ore 16,30, ossia un quarto d'ora dopo che Luigi Aronica, altro esponente di Forza Nuova, facesse richiesta ai responsabili della sicurezza di consentire lo svolgimento di un corteo che, attraversando Villa Borghese, arrivasse fino alla confluenza con Corso d'Italia. Nei pressi della sede della CGIL i manifestanti, secondo la richiesta in quel frangente formulata, ma non autorizzata, si sarebbero soffermati - a loro dire - per scandire slogan di protesta e disapprovazione.

È evidente, dunque, come l'intenzione dei manifestanti di dirigersi verso la sede sindacale non sia stata il frutto estemporaneo dell'incitamento di Castellino, ma fosse emersa già da prima, in quanto oggetto di una esplicita richiesta in corso di valutazione da parte delle autorità di polizia, le quali frattanto avevano invitato i manifestanti ad attendere, anche al fine di indicare loro percorsi e siti alternativi.

Alle 16,45, senza che fosse stata accordata alcuna autorizzazione, un considerevole numero di dimostranti (circa 3.000) iniziava improvvisamente a muoversi in corteo verso Piazzale Flaminio, con l'intenzione di raggiungere Piazzale del Brasile. L'avanzata dei manifestanti è avvenuta in maniera impetuosa e alquanto disordinata, e per un breve momento è riuscita a superare gli stessi operatori di polizia. Ciò ha fatto sì che le Forze dell'ordine abbiano accusato una grave difficoltà di reazione, causata essenzialmente da una situazione venutasi ad accelerare in pochissimi minuti; nondimeno sono intervenute immediatamente per frenare la rapida avanzata del corteo, anche invitando i manifestanti a desistere e, allo stesso tempo, per predisporre la rimodulazione dei servizi al fine di approntare una barriera di contenimento in Piazzale del Brasile, alla confluenza con Corso d'Italia.

In questa fase assolutamente dinamica i funzionari di polizia hanno avuto interlocuzioni anche con Castellino, il quale nel frattempo aveva raggiunto la testa del corteo; interlocuzioni che erano tuttavia esclusivamente funzionali a guadagnare tempo per il rischieramento del personale e dei mezzi.

Alle ore 17, in Piazzale del Brasile si sono schierate sei squadre dei reparti inquadrati, per un totale di 60 uomini, dirette da un funzionario della Polizia di Stato, mentre ulteriori due squadre, per complessive venti unità, andavano a posizionarsi nei pressi della sede della CGIL.

Frattanto, un consistente dispositivo di contenimento veniva disposto verso Via del Tritone per fronteggiare il prevedibile e concomitante tentativo dei manifestanti di raggiungere le sedi istituzionali. Il numero esorbitante dei partecipanti al corteo e anche il loro impeto hanno tuttavia rappresentato una forza d'urto capace di superare lo sbarramento velocemente approntato a Piazzale del Brasile, così aprendo un varco ai manifestanti, dei quali circa 1.500 si dirigevano verso l'ingresso principale della CGIL, mentre gli altri defluivano verso Via Veneto, con il chiaro intento di arrivare a ridosso di Palazzo Chigi e Montecitorio.

Durante questa turbolenta fase di scontro, caratterizzata da un'evidente sproporzione tra la massa di manifestanti e le Forze dell'ordine in campo impegnate a coprire vari fronti, è rimasto seriamente ferito, riportando la frattura di una costola, il funzionario di Polizia che comandava i nuclei in servizio. L'intervento delle Forze di polizia a difesa della sede della CGIL, pur avvenuto in un frangente di estrema concitazione, si è dispiegato almeno inizialmente in maniera tale da non evitare il prevalere dell'azione eversiva. È accaduto perciò che, grazie all'effrazione di una finestra laterale avvenuta alle 17,27, un piccolo gruppo di facinorosi sia riuscito a penetrare all'interno del pianoterra e, conseguentemente, a forzare la porta principale dell'ingresso, consentendo anche ad altri manifestanti, presenti all'esterno, l'accesso all'edificio.

Questo è stato il momento più drammatico di quel sabato pomeriggio, che ha turbato fortemente l'opinione pubblica per la violenza dell'azione distruttiva e per lo sfregio alla democrazia che esso ha rappresentato; un momento durato otto angoscianti minuti e che ha avuto il suo apice dalle 17,32, quando i manifestanti irrompono nella sede sindacale, alle 17,35, allorché le Forze di polizia riprendono il pieno controllo della situazione e liberano i locali della CGIL, proteggendoli dalle

possibili ulteriori pressioni dei manifestanti.

I principali responsabili di questo vile assalto, in virtù dell'istituto della flagranza differita, sono stati tratti in arresto; si tratta di sei persone accusate di devastazione e saccheggio, istigazione a delinquere, danneggiamento, violazione di domicilio aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Tutte le persone arrestate sono ancora detenute in custodia cautelare. Le misure coercitive hanno raggiunto i due capi di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, il loro sodale Luigi Aronica, Salvatore Lubrano, esponente di un'organizzazione della destra radicale, e Pamela Testa, aderente a Forza Nuova, dopo essersi evidenziata in occasione di manifestazioni no mask, e, infine, Biagio Passaro, tra i *leader* del movimento IoAprò.

Informo che sono in corso serrate attività di indagine e verifiche dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza per individuare altri responsabili di condotte penalmente rilevanti in relazione ai fatti accaduti presso la sede della CGIL. Tali attività hanno portato ieri sera all'esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di ulteriori due persone, riconosciute grazie alle immagini che li ritraggono durante l'assalto alla sede sindacale. Si tratta di Massimiliano Ursino e Lorenzo Franceschi, appartenenti entrambi al sodalizio Forza Nuova, accusati di devastazione e saccheggio in concorso con altri e di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Un ulteriore punto da approfondire è poi rappresentato dall'inedito tentativo di portare effettivamente l'assedio a Palazzo Chigi e a Montecitorio, dando così seguito a propositi quasi di carattere insurrezionale, minacciati anche in precedenza attraverso i *social*. Per lunghe ore una fiumana di manifestanti, provenienti in prevalenza da Via del Tritone, ha tentato, a più riprese, di avvicinarsi alla Presidenza del Consiglio dei ministri con intenti palesemente ostili. Gli scontri si sono poi susseguiti nell'adiacente Via del Corso e anche in prossimità di Largo Goldoni, laddove i manifestanti hanno eretto improvvisate barricate al riparo delle quali hanno lanciato oggetti contundenti all'indirizzo delle Forze dell'ordine. Nell'occasione gli assalti, come hanno mostrato le immagini in diretta televisiva, sono stati contenuti con l'impiego di lacrimogeni, di mezzi speciali, idranti; si è dovuto ricorrere a cariche di alleggerimento per disperdere i manifestanti più esagitati allorché i loro tentativi di sfondamento si facevano più intensi e pericolosi. Tra le Forze di polizia si sono alla fine contati - come ho detto - 41 feriti, 11 dei quali appartenenti alla questura capitolina, 21 al reparto mobile di Roma, 3 all'Arma dei carabinieri, 6 alla Guardia di finanza.

In occasione degli scontri si è proceduto all'arresto in flagranza di altre sei persone, cinque delle quali per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e una per lesioni personali aggravate dall'uso di arma impropria. Il dispositivo di sicurezza che ha protetto le sedi istituzionali più rappresentative e quelle del Governo nazionale e del Parlamento ha, dunque, fronteggiato una situazione che, per dimensione, intensità e durata, non ha avuto precedenti.

La giornata del 9 ottobre si è conclusa registrando presso il pronto soccorso del Policlinico di Roma un ulteriore episodio collegato ai disordini avvenuti nel pomeriggio.

Intorno alle ore 24, alcuni familiari di Paolo Marchetti, manifestante rimasto contuso nei tafferugli e sottoposto a *triage* per le cure del caso, cercavano di raggiungere il loro parente, il quale, dopo aver riferito di non essere vaccinato, aveva anche rifiutato di sottoporsi al tampone. I parenti del Marchetti, inveendo all'indirizzo dei sanitari, tentavano anche un accesso forzoso all'interno del pronto soccorso, non riuscito grazie all'intervento degli agenti della Polizia di Stato, presenti occasionalmente sul posto per le necessarie cure mediche determinate dall'incidente avvenuto poco prima.

In quel frangente, lo stesso manifestante dava in escandescenza, aggredendo il personale infermieristico e spintonando un operatore sanitario che tentava di fermarlo. Il Marchetti si è poi allontanato dall'ospedale unitamente ai suoi familiari; la Digos sta svolgendo un'attività di indagine per valutare gli aspetti penali delle condotte venute in rilievo durante l'episodio, che comunque non ha comportato la devastazione dei locali sanitari, come richiamato da alcune testate giornalistiche.

Passo ora a riferire sui fatti accaduti sabato scorso a Milano. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 16, si è radunato a Piazza Fontana un folto numero di manifestanti che protestavano contro l'introduzione delle certificazioni verdi. La composizione dei partecipanti è risultata, come di solito, molto variegata, con la parte più consistente priva di una precisa connotazione e con la presenza di un

gruppo di circa 80 persone riconducibili all'area anarchica. L'iniziativa ha visto l'immediato intervento delle Forze di polizia, le quali hanno provveduto a predisporre nuclei di sbarramento sulle principali vie di uscita dalla piazza, avvertendo i partecipanti che la stessa iniziativa avrebbe potuto proseguire solo in forma statica e delle conseguenze legali della inosservanza di tali indicazioni.

La manifestazione, che ha visto l'iniziale partecipazione di qualche migliaio di persone, già intorno alle 17 raggiungeva le 3.000 unità. Poco dopo i manifestanti, interloquendo con i responsabili dell'ordine pubblico, hanno espresso l'intenzione di volersi indirizzare verso la camera del lavoro, ma è stato categoricamente escluso che tale destinazione potesse essere ricompresa in qualunque forma dinamica della protesta. Alle 17,30 i dimostranti si sono mossi in direzione di Piazza Duomo, ove nel frattempo si era provveduto a proteggere i punti più sensibili, proseguendo quindi per Piazza San Babila e lungo Corso Venezia, sino a giungere in Piazza Oberdan.

In quel frangente, con ulteriori contingenti di forza pubblica, coordinati da funzionari, si è provveduto anche a proteggere la sede del quotidiano «Libero», già oggetto di contestazioni in precedenti analoghe manifestazioni. Vi è da dire che l'iniziativa, intanto, vedeva incrementare i partecipanti, raccogliendo in quel momento 8.000 unità circa. È in questa fase che uno sparuto gruppo di militanti anarchici ha tentato di proseguire verso Corso Buenos Aires. Tuttavia, tale improvvisa deviazione è stata fronteggiata e impedita, grazie all'invio di un ulteriore contingente di polizia, rimasto sul posto fino al completo passaggio dei manifestanti.

Nello stesso momento, circa 80 anarchici, appartenenti al centro sociale Telos di Saronno, raggiungevano la testa del corteo, per tentare un'ulteriore deviazione verso la sede della Regione Lombardia. Anche in questo caso, però, venivano prontamente bloccati, mentre intanto si provvedeva a proteggere quella sede istituzionale con un apposito presidio.

Anche successivamente, i manifestanti, con ripetuti tentativi di deviazione del corteo, hanno provato a indirizzarsi verso altri obiettivi, tra i quali la sede del «Corriere della Sera», la camera del lavoro, il tribunale e Assolombarda. Anche queste continue e ripetute manovre, che intendevano trascinare le Forze di polizia verso uno scenario di guerriglia urbana, sono state contenute e respinte, in virtù di un notevole dispendio di energie necessario a proteggere tutti i vari possibili obiettivi, tra i quali anche quello della Stazione Centrale, opportunamente presidiata.

I fatti accaduti a Milano, durati diverse ore, hanno creato una prolungata situazione di disagio alla cittadinanza sia per il blocco veicolare, che in taluni momenti ha compromesso la circolazione, sia per il clima di tensione che ha interessato le principali vie del centro.

In occasione della manifestazione sono stati eseguiti due arresti in flagranza per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, per i quali è già avvenuta la convalida, nonché otto fermi per identificazione per altrettanti soggetti indagati per i reati di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e mancato preavviso di manifestazione. Informo che eventuali responsabilità verranno accertate anche con riferimento a ulteriori 66 persone, la cui posizione è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Riguardo poi a quanto è avvenuto ieri mattina a Trieste, ritengo sia necessario un preliminare chiarimento.

La manifestazione era stata preceduta da un'intensa attività di confronto e di mediazione che ha visto impegnati, per diversi giorni, il prefetto di Trieste, il presidente della locale autorità portuale in uno strenuo tentativo di scongiurare che l'iniziativa di blocco delle attività dello scalo giuliano venisse attuata e ciò in considerazione dei gravi danni che ne avrebbe sofferto non solo quell'importante sito della logistica, ma anche l'intera filiera produttiva e distributiva che vi è collegata. L'iniziativa era stata assunta dal coordinamento lavoratori portuali Trieste che ha, peraltro, una rappresentanza dei lavoratori minoritaria ed è stata immediatamente oggetto di strumentali adesioni da parte di ambienti ideologizzati, in particolare della sinistra antagonista, sebbene non sia mancata una marginale presenza della destra radicale. Elemento, quest'ultimo, che fa riflettere rispetto a quella trasversalità politico-ideologica della protesta no *green pass*, capace di far convergere formazioni e gruppi anche contrapposti sull'obiettivo comune della violenta opposizione alle istituzioni e alle misure di prevenzione sanitaria. Tengo anche a precisare che la proclamazione dello sciopero indetto per ben cinque giorni, cioè dal 15 al 20 ottobre, era stata oggetto di una comunicazione da parte della

commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ne aveva rilevato l'illegittimità, sia sotto il profilo del mancato rispetto del termine del preavviso sia sotto quello dell'inosservanza della regola della rarefazione oggettiva, preordinata a evitare gravi pregiudizi alla continuità del servizio e relativi riflessi sull'utenza.

Nonostante il richiamo del prefetto di Trieste alla palese illegittimità dello sciopero e ai risvolti di illiceità che vi erano connessi, dal 15 ottobre è stato attuato un presidio al varco 4 del molo VII del Porto di Giuliano, che ha visto nella sua punta massima la presenza di 8.000 manifestanti. Grazie, tuttavia, all'utilizzo degli altri varchi disponibili, le attività portuali - cui ha potuto accedere la stragrande maggioranza dei lavoratori in disaccordo con la protesta - non hanno subito un blocco e hanno continuato a svolgersi regolarmente, seppure registrando alcune criticità.

La presenza a Trieste - divenuta polo di attrazione della protesta contro il *green pass* - di migliaia di manifestanti, provenienti anche da altre Regioni d'Italia, è proseguita anche nelle giornate di sabato 16 e domenica 17, di fatto impedendo a oltre 700 mezzi pesanti di raggiungere l'area portuale per effettuare le operazioni di carico e scarico, nonché di eseguire lo sbarco delle merci da una nave attraccata allo stesso molo VII.

A fronte di tale situazione, nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, il prefetto di Trieste ha indetto un comitato urgente per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei vertici locali della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e dell'autorità portuale nonché del procuratore della Repubblica. Si è condiviso in quella sede di effettuare per la mattina seguente lo sgombero del varco 4, in considerazione dei disagi già accusati e destinati ad aggravarsi.

Alle 8,30 di lunedì 18, pertanto, hanno avuto inizio le operazioni di sgombero dell'area portuale interessata e, nonostante il ripetuto invito del dirigente del servizio di ordine pubblico a liberare il sito, i manifestanti hanno improvvisato un *sit-in*, bloccando l'avanzamento di uomini e mezzi e hanno anche rifiutato la proposta di trasferirsi in un'altra piazza per continuare in quella sede la protesta. Nei momenti di maggiore tensione, in cui si è prefigurato il chiaro pericolo di una degenerazione della situazione dell'ordine pubblico, è stato necessario ricorrere all'uso dei mezzi idranti e dei lacrimogeni, per superare la resistenza opposta dai manifestanti più esagitati. Si è fatto ricorso a un intervento tecnico-operativo, che ha avuto caratteristiche analoghe a quelle già illustrate in relazione ai fatti di Roma, accaduti in prossimità di Palazzo Chigi e Montecitorio.

Anche durante le fasi più concitate, il confronto con i manifestanti è stato sostenuto con moderazione e modalità di contenimento della forza, come dimostra il fatto che nonostante la presenza di migliaia di persone, la gran parte del tutto estranea alle maestranze portuali, non si siano registrati che pochissimi casi di malore - tre soltanto - tra i partecipanti dovuti allo stato di panico per la rissa. Tre operatori del reparto mobile hanno riportato lievi contusioni.

A seguito dello sgombero dell'area portuale, la protesta, con la presenza di circa 200 manifestanti, ha impegnato anche le zone attigue al porto e il centro cittadino in cui, per alcune ore del pomeriggio, si sono registrati tafferugli con le Forze di polizia al cui indirizzo sono stati lanciati sassi e bottiglie.

Allo stato risultano deferite all'autorità giudiziaria quattro persone per i reati di interruzione di pubblico servizio e istigazione a disobbedire alle leggi, nonché per mancato preannuncio di manifestazione. Sono in corso attività di indagine per identificare eventuali altri autori di condotte delittuose.

Nella serata di ieri una delegazione del comitato di coordinamento lavoratori portuali di Trieste insieme ad altri rappresentanti del variegato mondo dei *no green pass* sono stati ricevuti dal prefetto. In quell'occasione è stato chiesto di poter avere un incontro con un esponente del Governo a fronte dell'impegno a non riproporre il blocco delle attività portuali, a liberare Piazza Unità d'Italia, dove nel frattempo era stato istituito un presidio, e a spostarsi in un'area del porto vecchio. Dopo breve tempo è stata comunicata la disponibilità del ministro Patuanelli, sorretta ovviamente dal mantenimento degli impegni assunti.

Informo che attualmente l'area portuale di Trieste è ritornata pienamente agibile e che non si registra alcuna criticità nelle attività dello scalo.

La difesa dell'ordine pubblico ha sempre corrisposto a un impegno severo quanto delicato. Lo è

divenuto in modo particolare in questo difficile periodo, in cui la protesta ha finito per investire minacciosamente pressoché ogni ambito: quello politico e sindacale come quello sanitario e scolastico, facendo emergere nuovi soggetti da tutelare e nuovi obiettivi sensibili da proteggere.

Rileva anche il carattere sfidante di questa protesta, intenzionata a non fermarsi nonostante gli inviti alla moderazione e a proseguire a oltranza per raggiungere il suo scopo, organizzando presidi, fiaccolate e *sit-in*.

L'obiettivo che dobbiamo prefiggerci è guidare il Paese ad uscire dalla pandemia, senza che le effervescenze della conflittualità producano traumi o ferite profonde. L'andamento delle manifestazioni svoltesi nell'ultimo fine settimana fa sì che non si possa in alcun modo abbassare la guardia e anzi induce a mantenere costantemente massima l'attenzione, per garantire che non sia turbata la tranquillità della comunità nazionale. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo è garantire il doveroso equilibrio tra il diritto di manifestare anche il proprio dissenso e la tutela dei diritti di libertà dei cittadini, nel rigoroso rispetto dei principi costituzionali.

Garantisco, nella mia responsabilità di Ministro dell'interno, in coerenza con i valori che hanno accompagnato la mia lunga esperienza al servizio della Repubblica, che tutti i cittadini potranno essere certi che questi due diritti saranno sempre tutelati nel rispetto dei principi democratici che sono alla base del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno.

È iscritta a parlare la senatrice Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI (*Misto-I'A.c'è-LPC*). Signor Ministro, le sue argomentazioni non sono state affatto convincenti.

Dopo aver patrocinato pomposamente una manifestazione che si dichiarava antifascista, il Governo è andato a Trieste in una veste completamente opposta. Gli idranti e i lacrimogeni che hanno colpito i manifestanti pacifici hanno confermato la nascita di un nuovo regime.

Lei, signor Ministro, volendo evitare disordini a Roma, ha scelto di non sbarrare la strada a Forza Nuova nel momento in cui ciò era indispensabile, dicendo di temere conseguenze sull'ordine pubblico, ma, sia a Roma che a Trieste, la polizia è intervenuta senza esitare con cariche e lacrimogeni su una folla di manifestanti miti. Dunque, se da una parte non si è mosso un dito per evitare a Piazza del Popolo le infiltrazioni fasciste che avevano preannunciato la devastazione della sede della CGIL, a Trieste abbiamo assistito a scene degne di un regime autoritario, con la polizia in tenuta antisommossa che punta gli idranti e lancia lacrimogeni contro cittadini inermi, che rivendicavano solo il diritto di manifestare.

Evidentemente le infiltrazioni della destra eversiva non ostacolate erano funzionali allo screditamento di tutta la piazza e dell'intera posizione dei manifestanti no *green pass*, ma il popolo non è caduto nel tranello ed è tornato subito nelle strade per far sentire pacificamente la propria voce. Eppure a Trieste non si è esitato un attimo a sciogliere brutalmente un presidio di lavoratori che non chiedeva altro, se non la revoca di un provvedimento discriminatorio, che limita i diritti fondamentali, rischiando ritorsioni e sanzioni.

Degli eventi di Trieste non mi meraviglia il silenzio complice di quei partiti ligi al neoliberismo senz'anima, che non ama il popolo, il rispetto dei diritti costituzionali e dei lavoratori, di cui Draghi è esponente di prima punta. Ciò che mi rattrista più di tutto è la convivenza di chi si professava diverso e diceva di voler restituire diritti alle fasce deboli e indifese della popolazione, arginando l'azione di poteri forti e *lobby* economico-finanziarie.

Temo seriamente che in questo Paese si sia ormai consolidata la prassi di nascondere politiche a diretto vantaggio di una ristretta classe sociale dietro il manto dell'identità. In questo contesto è l'intero sistema democratico a essere sotto attacco. Lo svilimento del ruolo del Parlamento, organo di mera ratifica delle scelte del Governo, e la gestione delle manifestazioni a Roma e a Trieste rappresentano solo tristi, ma eclatanti esempi.

C'è una sola strada percorribile per lei, signor Ministro, dopo i fatti di Roma e Trieste: le dimissioni. La posta in gioco in questo momento storico è altissima: siamo chiamati a decidere quale modello sociale vogliamo per noi e per i nostri figli nel prossimo futuro e quindi dobbiamo scegliere da che

parte stare e resistere ancora contro ogni sopruso in forme pacifiche e non violente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Gruppo Forza Italia ovviamente coglie questa occasione per condannare i fatti gravissimi che si sono verificati sabato 9 ottobre a Roma, l'aggressione e l'occupazione alla sede della CGIL, le iniziative e le violenze di Forza Nuova, nonché tutte le violenze che si sono susseguite anche a Milano, di cui oggi abbiamo sentito, i cui protagonisti sono stati i gruppi anarchici e dei centri sociali.

Abbiamo sentito la sua ricostruzione, signor Ministro, e mi meraviglia, come ho avuto modo di segnalarle più volte anche in via informale, l'impunità di cui hanno goduto alcuni soggetti, soprattutto sulla piazza romana. I protagonisti che lei ha citato più volte erano stati oggetto di segnalazione delle autorità di polizia e di alcuni settori della magistratura, mentre altri settori competenti non avevano provveduto agli atti necessari. Addirittura il protagonista, che lei ha citato, anni fa fu sorpreso con un quantitativo ingente di cocaina, una quantità rilevante che fu considerata a uso personale, benché fosse una quantità veramente "stupefacente"! Quindi io mi chiedo perché questa sottovalutazione e questa impunità di alcuni gruppi e di alcune realtà. (*Applausi*). Questo attiene anche alla magistratura romana, va detto; impunità che anche altri settori della sinistra hanno avuto. Noi non abbiamo dubbi sulla matrice di quello che è successo a Roma e sulla responsabilità prevalente di gruppi neofascisti e di estrema destra, che hanno trovato l'occasione di una platea vasta, che non era ovviamente tutta composta da loro aderenti (non ne hanno così numerosi) e che hanno potuto in qualche modo orientare, esagitare e strumentalizzare.

Io credo, signor Ministro, che sia giusto vedere a 360 gradi; è quello che il Gruppo Forza Italia ha detto in questi giorni e che penso dirà anche domani. Lei ha citato i 41 poliziotti feriti dagli estremisti a Roma. Io voglio ricordare insieme a loro - e ringraziare quegli appartenenti alle Forze dell'ordine - le centinaia di carabinieri e poliziotti feriti in Val di Susa in questi anni. (*Applausi*). C'è uno stillicidio settimanale, di fronte al quale non vedo invocare scioglimenti, che poi le autorità competenti decideranno se essere attuati o attuabili; noi non abbiamo velo rispetto a questo e non dobbiamo difendere chicchessia.

Un po' di sottovalutazione - diciamo così - c'è stata e la ringrazio per una ricostruzione onesta, perché capisco le difficoltà del suo ufficio. Fare il Ministro dell'interno è un compito gravoso e lei che ha ricoperto tanti incarichi credo che lo abbia in questi mesi constatato. Però indubbiamente invito il Governo a non sottovalutare nessuna situazione. Anche questa estate abbiamo avuto modo di discutere, sia in pubblico che in privato, di *rave party* e di altri eventi; noi riteniamo che lo Stato debba agire con fermezza e con determinazione in tutte le circostanze. E noi saremo con il Governo; se ci sarà fermezza e decisione, non solo non faremo mozioni di sfiducia, ma sosterrremo l'azione del Governo della legalità e della lotta all'impunità. (*Applausi*).

Lo dico anche per i fatti di Trieste. Non ho capito ancora la strumentalizzazione a Trieste, da parte di alcuni portuali, della vicenda del *green pass* e quant'altro. Non c'entrava niente; non era una lotta sindacale di lavoratori per il loro posto di lavoro, che avremmo rispettato. (*Applausi*). Era un'esibizione, un po' maniacale, sinceramente. Per carità, ognuno può fare quello che vuole; però poi c'è la legge e quindi credo che l'intervento sia stato necessario.

Noi invitiamo il Governo a non sottovalutare nulla. Inviterei il signor Ministro e anche il Presidente del Consiglio ad accettare una proposta che Forza Italia fa da tempo: un incontro di maggioranza con i Ministri competenti sui temi dell'ordine pubblico e dell'immigrazione. (*Applausi*). Noi apprezziamo il Presidente del Consiglio, ma ci metta un po' di faccia sui temi dell'immigrazione e della sicurezza. È un Governo nato per vaccinare e per fare i piani per l'Europa; però anche queste sono questioni.

Voglio infine dire, signor Ministro, che noi presenteremo delle proposte per una maggiore tutela delle Forze di polizia, che non possono essere aggredite. (*Applausi*). Oggi durante una manifestazione - ho finito, signor Presidente - con un telefonino si riprende il poliziotto che reagisce, forse eccessivamente. Ma non hanno fatto vedere che a quel poliziotto, cari colleghi, avevano spaccato il naso pochi minuti prima. Le immagini vanno mostrate tutte, anche quelle delle aggressioni ai carabinieri e ai poliziotti. (*Applausi*). Poi, se le reazioni sono improprie, saranno sanzionate; ma non è che si possono usare,

durante le manifestazioni, strumenti da parte di giornalisti o manifestanti per mostrare alcune cose e altre no.

È necessario più controllo anche sui *social*, signor Ministro. Forse bisogna modernizzare qualche apparato; gli strumenti tecnici ci sono e nessuno va censurato, ma chi usa mezzi di progresso e di comunicazione per fomentare la violenza... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, signora Ministra, vorrei iniziare questo mio intervento dichiarando la solidarietà mia e del Gruppo al quale appartengo, il MoVimento 5 Stelle, alle Forze dell'ordine, che hanno subito attacchi e feriti (se ne ricordava prima il numero). Noi siamo assolutamente dalla parte delle Forze dell'ordine. *(Applausi)*. Nel contempo, voglio esprimere solidarietà a tutti quei manifestanti pacifici che hanno esercitato un loro diritto costituzionalmente garantito. Noi siamo in una Repubblica democratica e quindi chiunque deve poter dimostrare e portare avanti la propria voce, anche se nello specifico possiamo non essere d'accordo.

Inoltre vorrei esprimere la solidarietà mia e del Gruppo alla CGIL, che è un simbolo di libertà e di democrazia. L'attacco che ha subito ricorda davvero epoche terribili e buie, in cui si assaltavano le camere del lavoro e i sindacati e si attaccavano i lavoratori. A quei periodi e a quelle epoche non vogliamo più tornare e quindi dobbiamo stare attenti e analizzare ciò che sta succedendo in questo momento. Quello alla sede della CGIL è un attacco di chiara matrice fascista e non lo dico io, ma gli stessi elementi che hanno portato a compimento quel vile attacco, che si dichiarano apertamente fascisti. A volte si definiscono fascisti del terzo millennio o semplicemente fascisti: lo dicono loro. Ebbene, non dovremmo consentire che ci sia questa voglia di nuovo squadrismo e questa voglia di imporre le proprie idee con la violenza. Se si vogliono propalare le proprie idee, si può farlo rispettando i limiti e i principi della nostra Costituzione, giammai utilizzando la violenza.

Peraltro devo anche sottolineare che, nei mesi scorsi, una parte consistente della destra, presente anche in Parlamento, a mio giudizio ha soffiato sul fuoco. Ricordo le parole che sono state ripetute migliaia di volte, in cui si gridava alla dittatura sanitaria e in cui le mascherine che tutti portiamo ancora oggi venivano definite museruole. Quello, dal mio punto di vista, è stato un atteggiamento fortemente sbagliato, che ha avuto un'evidente ricaduta su alcuni gruppuscoli, che non cercano altro che l'occasione per acquisire nel Paese un consenso che non hanno. Ricordo le prime manifestazioni poco dopo il *lockdown*, organizzate da Forza Nuova e da altri piccoli gruppi di estremissima destra, a cui partecipavano 20 o 30 persone. È chiaro che aver soffiato sul fuoco in quel modo per tanto tempo ha portato alla situazione odierna. Credo che, se si vuole essere una forza politica responsabile, che obbedisce alle nostre regole democratiche, non si può un giorno indossare la felpa della Polizia e il giorno dopo parlare, per esempio, di strategia della tensione messa in atto da Forze di polizia. Quindi, signora Ministra, la ringrazio per aver spazzato via questa paradossale interpretazione, da parte di alcuni dei partiti di destra, che gridavano alla strategia della tensione e alla voglia di mettere il Paese in una determinata situazione.

Signora Ministra, lei ha ricordato che dal 2020 ci sono state circa 6.000 manifestazioni e che soltanto nel 3 per cento dei casi circa ci sono stati episodi di violenza: si tratta quindi di un numero bassissimo. Dobbiamo però dirci, sempre per essere chiari con noi stessi, che nell'assalto alla CGIL si sono evidenziate delle falle molto gravi nel sistema di sicurezza e quindi, specialmente in vista di importanti appuntamenti internazionali per il nostro Paese, come per esempio quello del G20, è assolutamente necessario tutelare il diritto a manifestare pacificamente, per prevenire ogni forma di violenza, sia quella fascista, sia quella di qualsiasi altra origine.

Concludendo, signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle chiede di calmierare immediatamente il prezzo dei tamponi e di valutare, nel giro di qualche settimana, la proporzionalità delle misure adottate, alla luce della nuova situazione epidemiologica e del *trend* di vaccinazione. Riteniamo queste valutazioni assolutamente essenziali, proprio per ridare tranquillità al Paese e tener conto di come stanno andando la pandemia e le misure di contrasto messe in atto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dessì. Ne ha facoltà.

DESSI (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, Ministro, ho chiesto di intervenire *in extremis* perché alcune sue parole mi hanno veramente ferito. Lei è riuscita con pochi passaggi del suo discorso a offendere *in primis* le Forze di polizia che lei rappresenta, perché lei non può definire collaudatore di ammortizzatori un poliziotto che sta facendo il suo dovere e quindi fa a pieno titolo il lavoro di infiltrato in una manifestazione che ha al suo interno delle forze criminali. È un poliziotto che si rende credibile agli occhi dei manifestanti. Non è credibile cinque minuti dopo mentre picchia in maniera inconsueta un ragazzo a terra già immobilizzato. Dovrebbe quindi spiegarci le ragioni della seconda fase dell'azione di quel poliziotto.

Quella manifestazione, come lei ha detto benissimo, è stata monopolizzata da 200 criminali che non hanno nulla a che vedere con nessuna forza politica e nessuna azione politica. Penso che il fascismo, anche il più estremo, non abbia niente a che fare con un invasato cocainomane che dovrebbe stare da anni nelle patrie galere.

Mi auguro, Ministro, che dopo questo accadimento la prossima volta lei provveda a prelevare lui e i suoi amici il giorno prima di qualunque manifestazione che si presume pacifica, per difendere i diritti al lavoro e allo spostamento sul territorio nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signora Presidente, signora Ministra, signori Sottosegretari, onorevoli colleghe e colleghi, desidero ringraziare anzitutto la Ministra per la sua presenza in quest'Aula perché è estremamente importante dare il giusto peso agli episodi che sono accaduti. Rinnovo, dal momento che tutte o quasi tutte le forze politiche lo hanno già fatto, e mi associo all'unanime condanna espressa per gli episodi del 9 ottobre.

Giusto per sgombrare qualsiasi equivoco, voglio esprimere piena solidarietà, come abbiamo già fatto, anche alla CGIL, in particolare al presidente Landini, per l'assalto squadrista portato a termine nei confronti della loro sede romana. Ci si deve associare, e sento il dovere di farlo, esprimendo solidarietà a tutte le Forze dell'ordine per l'abnegazione e il senso del dovere che hanno manifestato. Non possiamo dimenticarci infatti che quel che accade, anche episodi che magari parrebbero travalicare le loro competenze, sono frutto della tensione che c'è in quel momento. Come bene è stato detto in precedenza, quando si fanno le riprese bisognerebbe sempre riprendere tutto l'episodio e il contesto nel quale le vicende accadono e non inquadrare invece la reazione di un singolo poliziotto che magari è stato sottoposto ad azioni di violenza poco prima assieme ai suoi colleghi. Questo è necessario dirlo a difesa dell'operato delle Forze dell'ordine che, quotidianamente, a difesa delle istituzioni, mettono a repentaglio la loro vita per tutti quanti noi, per la popolazione e la difesa dei valori democratici che noi siamo obbligati doverosamente a tutelare.

I fatti dello scorso ottobre, come lei ha ricordato con una relazione estremamente esaustiva, sono stati connotati da una violenza e da una gravità inaudita. Quella che avrebbe dovuto essere una manifestazione pacifica contro l'obbligo del *green pass* per i lavoratori si è trasformata in un vero e proprio attacco squadrista a causa della presenza di soggetti appartenenti a Forza Nuova ed altre organizzazioni notoriamente di estrema destra. Prima gli scontri con la polizia, poi i numerosi episodi di violenza che sono culminati con il danneggiamento della sede della CGIL di cui ho parlato, ed anche con le aggressioni al personale sanitario del Policlinico, dove era stato condotto uno dei partecipanti alla protesta in stato di fermo.

Di questi fatti mi hanno colpito soprattutto due elementi. Il primo è l'attacco mirato rivolto ad un'istituzione, la sede della CGIL, che rappresenta i lavoratori. È evidente che quell'attacco voleva arrivare ed è arrivato al cuore del Paese, al lavoro e ad un'istituzione che tutela i lavoratori. La democrazia e la tutela dei lavoratori non sono però cosa da poco, da affrontare a cuor leggero. Lo testimonia, credo in maniera inequivocabile, la manifestazione pacifica che si è svolta sabato scorso e che ha visto protagonisti - per l'appunto - moltissimi lavoratori, le principali sigle sindacali, moltissimi partiti politici e - come dicevo - i lavoratori che attorno al concetto di democrazia si sono ancora una volta stretti assieme a tutti noi. Abbiamo partecipato convintamente a quelle manifestazioni e c'eravamo proprio perché gesti come quelli accaduti il 9 ottobre si pongono in netto contrasto con lo spirito democratico che guida il nostro Paese.

Il secondo elemento che invece mi ha colpito parecchio è il *modus operandi* attuato durante i disordini. Le parole che sono state dette "portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi" sono di una gravità inaudita e dovrebbero davvero farci riflettere su qual è l'ideologia e su quali sono le intenzioni di queste persone. Devo dire che sono state altrettanto estremamente violente le modalità, che lei ha descritto molto bene, con cui i rappresentanti di Forza Nuova sono riusciti a entrare nella sede della CGIL. Senza timore di essere smentito, mi permetto di affermare che questi episodi sono da inquadrare nel canone dello squadristico armato, di cui si avvalese il fascismo (purtroppo ne abbiamo tristi ricordi) quando interveniva per devastare le case del popolo e le sedi sindacali. Senza entrare nel merito dello scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo su cui saremo chiamati a discutere domani, vorrei davvero sottolineare e rimarcare il fatto che si è trattato di un tema di eccezionale rilevanza politica e giuridica, che va ad incidere in un particolare momento storico nel cuore delle istituzioni democratiche di questo Paese. Non posso non pensare che questi episodi si sono verificati nel momento in cui il Paese ha dato segnali di ripartenza. Non posso non pensare che non sia voluto questo attacco al cuore delle istituzioni, soprattutto a una delle principali espressioni della nostra democrazia, cioè il lavoro, proprio nel momento in cui il Paese dava chiari segnali di profonda ripresa, attraverso l'azione straordinaria del nostro Governo.

Speravo ci fosse una condanna unanime delle violenze che ci sono state, così invece non è stato. Mi dispiace dover rimarcare una cosa: io non sono solito criticare in maniera gratuita le affermazioni dei colleghi, perché ho rispetto estremo delle idee di ciascuno, ma francamente mi lasciano molto perplesso e voglio pensare siano il frutto di una scarsa informazione, considerata anche la giovane età. Chi come me ha ormai i capelli bianchi sa cosa vuol dire parlare di strategia della tensione e sa cosa ha voluto dire nel nostro Paese affrontare quel periodo della strategia della tensione. Infatti, riportare alla memoria in maniera del tutto incauta e inappropriata quella terminologia e quel periodo significa non aver rispetto per chi in quel periodo ha dato la vita e ha consentito di arrivare al momento in cui siamo oggi, con le proprie azioni, con la difesa a costo della propria vita. Come dicevo - e lo ribadisco - le Forze dell'ordine, qualunque esse siano, quotidianamente mettono a repentaglio la propria vita nel nostro interesse, nell'interesse dell'intera cittadinanza. Tuttavia è evidente che chi parla a vanvera - mi si passi il termine forse poco cortese - di strategia della tensione non sa di che cosa parla e ho idea che si lanci in affermazioni di questo genere soltanto per cercare di coprire quel che è effettivamente accaduto il 9 ottobre.

Di fronte a questi fatti la nostra condanna è netta. Ribadisco ancora una volta, dopo averlo ripetuto mille volte in quest'Aula, che prima di tutto viene la nostra Costituzione, che noi siamo tenuti ad osservare e difendere a qualunque costo e in qualunque modo.

Chi fuoriesce dal perimetro democratico, insito nel nostro dettato costituzionale, adoperando la violenza come modalità per far sentire la propria voce non può trovare spazio e noi quello spazio lo dobbiamo chiudere e tutti insieme dobbiamo isolare queste persone. I fatti del 9 ottobre vanno condannati. Sui profili penali della vicenda deciderà la magistratura come è corretto che sia, ma è arrivato il momento, qui dentro, di decidere cosa vogliamo fare di queste persone che stanno veramente minando o tentando di minare il nostro sistema democratico. Personalmente, sono convinto che ci riusciremo ancora una volta, perché credo che la coscienza democratica che abbiamo maturato, soprattutto dopo gli anni di piombo, sia assolutamente viva. Credo però che sia opportuno prendere i necessari provvedimenti per isolare queste persone e soprattutto per sciogliere quei movimenti che della Costituzione e della democrazia fanno dei semplici vocaboli senza alcuna volontà di attuazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanchè. Ne ha facoltà.

[GARNERO SANTANCHE'](#) (Fdi). Ministro Lamorgese, innanzitutto le devo dire che noi non le permettiamo di strumentalizzare e di nascondersi dietro le Forze dell'ordine, dietro cui lei cela sue responsabilità, perché questo è profondamente ingiusto. *(Applausi)*. Le Forze dell'ordine hanno tutta la nostra solidarietà sia perché sono state lasciate sole, sia - me lo lasci dire - perché hanno un Ministro come lei come referente. *(Applausi)*.

Ministro Lamorgese, oggi dobbiamo accertare che purtroppo la patologia da cui è affetta questa

meravigliosa Nazione si può definire un disturbo *borderline* di personalità o - per dirla in maniera più chiara - di una personalità sdoppiata. Altrimenti, ministro Lamorgese, non capiremmo come mai il suo Ministero soffre di questa specifica patologia. Non si spiegherebbero altrimenti le due facce del Ministero che lei fa vedere ogni giorno. Da una parte ha mostrato una faccia quando non è riuscita a fermare un *rave* illegale fatto su un terreno privato e dall'altra parte ci ha mostrato un'altra faccia, quando usava i droni per inseguire i *runner*, tutto questo mentre gli esercizi di ristorazione erano chiusi, mentre studiavate questa misura del *green pass*, senza il quale - lei sa benissimo - non si possono accompagnare i bambini a scuola, non si può bere il caffè al bar. Quella faccia, signor Ministro, che in una Nazione così lacerata e sofferente ha lasciato che migliaia di ragazzi italiani e stranieri si riunissero in un *rave* illegale, in quel caso davvero senza alcun tipo di sicurezza, usando qualsiasi tipo di droga in commercio. Il suo Ministero ha fatto vedere quella faccia quando non ha fermato quel *rave* nemmeno quando sono morti dei ragazzi, perché lei ricorderà molto bene che ci ha messo alcuni giorni. Non si spiegherebbero altrimenti le due facce del suo Ministero. Perché accanto al *rave* e alle chiusure per Covid, invece una cosa certa...*(Commenti)*.

Va bene, ma non è importante.

PRESIDENTE. Per cortesia, non c'è bisogno di fare polemica. Faccia continuare la senatrice Garnero Santanché.

GARNERO SANTANCHE' *(Fdi)*. Come dicevo, accanto al *rave* e alle misure per il Covid, Ministro, gli sbarchi degli immigrati, invece, non li ha mai fermati, in barba anche all'emergenza sanitaria, in barba a tutte le misure che gli italiani devono naturalmente seguire.

Peraltro, lei sa benissimo che molti immigrati non vogliono fare il tampone, né il vaccino, ma per loro, come si suol dire, tutto va bene, madama la marchesa. Non va invece bene per gli italiani, cui nulla concedete, mentre avete una simpatia particolare per gli immigrati.

Forse, poi, non si rende neanche conto dell'emergenza sociale che gli italiani stanno vivendo, dell'assenza del lavoro e del problema delle periferie. È stato rotto il patto sociale con i cittadini che si sentono abbandonati, anche perché voi accogliete - o, meglio, abbandonate - gli immigrati nelle periferie. Questa è la ragione della paura degli italiani.

Poi, naturalmente, c'è la faccia del Ministero, che lei ha molto ben rappresentato nell'Aula della Camera quando ha risposto ai quesiti di Giorgia Meloni in merito all'aggressione alla sede della CGIL, cui - lo ribadisco - va tutta la nostra solidarietà. Il corteo era stato autorizzato ad arrivare alla sede del sindacato e lei sapeva che chi lo guidava aveva delle forme restrittive e la Daspo e non aveva quindi alcun diritto di essere lì, peraltro non nascosto tra la folla, ma addirittura sul palco.

Lei sapeva anche che il rischio di degenerazione in atti di violenza era altissimo. Lei, signor Ministro, ha quindi scelto di lasciare sette poliziotti a prendere le botte davanti alla CGIL. Lei, Ministro, ha scelto di non proteggere la sede del sindacato. Lei, signor Ministro, ha scelto di non tutelare chi ha il sacrosanto diritto di manifestare in maniera pacifica per la propria libertà.

Le vorremmo chiedere a chi faceva comodo quell'incidente. A quale propaganda? Forse la stessa che sabato pomeriggio, in piazza, issava bandiere comuniste e pugni chiusi? Mi riferisco alle bandiere del peggior regime del Novecento: il comunismo, signor Ministro.

Poi, però, ha un'altra faccia e, quindi, nel porto di Trieste, anche se non vi è stato alcun tipo di incidente, non si poteva e non si può manifestare. Manifestare contro il *green pass* (che non vuol dire essere contro i vaccini) resta, comunque la si pensi, un diritto inalienabile. Il Ministero cosa fa? Manda gli idranti e i lacrimogeni. Chiedo ai colleghi: se fossimo stati noi a mandare gli idranti e i lacrimogeni, che cosa sarebbe successo? Purtroppo, o per fortuna quella cultura a noi non appartiene; a voi appartiene la cultura degli idranti e dei lacrimogeni. *(Applausi)*.

Allora, qui il pugno duro sì, altrove no. I ragazzi del *rave* le facevano più o meno paura, signor Ministro? Ci faccia capire. Siamo una Nazione in cui, ogni tre venerdì, c'è uno sciopero degli aerei e dei trasporti perché la protesta e gli scioperi sono un diritto. Oppure è cambiato qualcosa e non sono più un diritto lo sciopero, né la protesta? Ci può spiegare quali sono le regole? C'è infatti la protesta violenta su cui chiudete gli occhi finché non degenera (anzi, andate anche oltre) e poi c'è l'altra protesta, pacifica, che va fermata con i lacrimogeni. Ma voi vi dovete vergognare di come state

riducendo questa Nazione! Lo sciopero è legittimo se viene fatto per l'orario di lavoro, mentre è illegittimo e gli idranti vanno bene se si ritiene di avere diritto al lavoro anche senza *green pass*. Ci spieghi quali sono le regole di ingaggio, signor Ministro, perché abbiamo un po' di confusione.

Questo è un Governo che mischia tutto, chiacchiera di sostegno agli anziani e poi taglia le pensioni. È una maggioranza che certifica con i numeri il fallimento del reddito di cittadinanza, ma poi non lo abolisce; una maggioranza - diciamoci la verità - che vorrebbe arrivare all'obbligo vaccinale, ma poi non ha il coraggio politico per imporlo. Questo state facendo: vi state nascondendo dietro il *green pass*, come la coperta di Linus; il *green pass*, infatti, non vi fa affrontare i problemi degli italiani che sono altri e non quelli di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni.

Vorrei sapere, signor Ministro: qual è oggi la sua faccia? Andate forse a sgridare gli scolaretti che buttano per terra la carta davanti alle scuole e magari date una pacca agli spacciatori? Che faccia ci mostra oggi, ministro Lamorgese? Sia chiara una volta per tutte, con parole di verità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signora Presidente, signora Ministra, la ringrazio per la sua relazione puntuale ed esauriente. D'altra parte, i suoi detrattori hanno dovuto parlare di *rave*, di immigrati, di Linus e di altre amenità, perché difficilmente è possibile smentire le cose che ha detto.

Voglio partire da un dato, che è stato citato anche da lei nella sua relazione: dall'inizio della pandemia, nel nostro Paese si sono svolte oltre 5.700 manifestazioni di piazza, di cui 3.700 solo quest'anno. Quasi tutte si sono svolte senza problemi, garantendo la possibilità e il diritto di manifestare a tutti, senza che questo comportasse violenze o danneggiamenti. Se confrontiamo questi dati con ciò che è avvenuto in molti altri Paesi, a partire per esempio dalla Francia dove la gestione delle piazze è stata molto più complicata e gli incidenti molto più frequenti, credo che dobbiamo essere riconoscenti alle Forze dell'ordine e a tutti gli apparati dello Stato, che con equilibrio hanno saputo gestire al meglio situazioni spesso difficili.

Non lo dico per non affrontare o minimizzare ciò che è successo o per nascondere l'assalto alla CGIL o i recentissimi episodi di Trieste e di Milano. Lo ricordo perché, a fronte di una capacità generalizzata da parte delle Forze dell'ordine di garantire l'ordine pubblico in una fase difficile, si stanno usando strumentalmente - l'abbiamo sentito ora - i fatti di Roma per attaccare quotidianamente un'autorità dello Stato, la ministra dell'interno Lamorgese. Si getta discredito su apparati pubblici che per due anni hanno operato bene, con equilibrio, per difendere i cittadini e garantire il diritto di manifestare in un clima sempre più di coesione, sempre più di pacificazione. E lo si fa rischiando di confondere le responsabilità dei violenti e quelle delle Forze dell'ordine.

Gli attacchi continui al Ministro sono talmente strumentali che mi domando se non servano a evitare di fare i conti con ciò che tutti dobbiamo fare: prendere le distanze concretamente e senza ambiguità dai violenti, tutti i violenti. (*Applausi*). La narrazione che, sempre per attaccare la Ministra, si è cercato di imporre e che racconta che è il Ministro dell'interno a decidere i movimenti e le scelte delle Forze dell'ordine in piazza, a comandare la piazza, è palesemente falsa; l'ho sentita raccontare anche adesso. Ricordo solo un precedente drammatico di un Ministro che ha seguito dalla centrale operativa della questura una manifestazione: era il G8 di Genova.

Per il resto, tutti noi sappiamo che quella di Roma era una manifestazione non autorizzata e che la responsabilità delle scelte che vengono fatte per garantire lo svolgimento delle manifestazioni è di chi comanda le Forze dell'ordine in piazza ed è in grado di valutare meglio di chiunque altro la situazione. Oggi il Ministro ha ribadito le ragioni che hanno portato i responsabili della catena di comando a fare le scelte - alcune delle quali discutibili - che sono state fatte a Roma e che hanno portato anche - lo dobbiamo dire - a difendere Palazzo Chigi, a difendere le istituzioni, ma anche ad esporre in misura eccessiva, inaccettabile, la sede della CGIL, fino a consentire l'inaccettabile invasione della stessa.

La solidarietà al sindacato da questo punto di vista non basta. Al Ministro vogliamo chiedere di andare avanti e fare chiarezza su quanto successo, sulle responsabilità e sugli errori, se ce ne sono stati, perché questo ci serve per non ripeterli, sapendo che la fase difficile, la fase di tensione in questo Paese probabilmente non è finita. Se errori ci sono stati, vanno sottolineati e ancora di più, signora Ministra, serve per capire perché non si è potuto prevedere e prevenire ciò che è successo. Noi vogliamo

chiarezza sui fatti, come lei - ci ha spiegato - sta cercando di fare, ma dire che siamo di fronte a una volontà del Governo di provocare incidenti per alimentare tensioni è grave, inaccettabile e indimostrabile. (*Applausi*).

Ancora una volta, facendo così, in nome della propaganda, si mette in discussione la credibilità delle istituzioni, che in questo momento è fondamentale. Si offendono le Forze dell'ordine, perché non si sta con loro. Non si esprime solidarietà alle Forze dell'ordine se poi si pensa che siano parte di un disegno che vuole alimentare tensioni. (*Applausi*).

Le tensioni di questi giorni vanno affrontate, confrontandosi con le ragioni di chi protesta, ma isolando e perseguendo i violenti. Sono loro, le organizzazioni neofasciste che hanno infiltrato e utilizzato la piazza di Roma, il nemico da battere. C'è chi vuole approfittare della rabbia o del disorientamento di alcuni per colpire le istituzioni; sono costoro i nemici, non certo la ministra Lamorgese, che continua a lavorare nell'interesse del Paese. Su questo non possono esserci ambiguità, timidezze o benaltrismi vari e non bisogna abbassare la guardia; anzi, dalle Camere oggi deve uscire un messaggio chiaro agli operatori delle Forze dell'ordine, che si sacrificano ogni giorno per garantire il diritto di manifestare in sicurezza, pacificamente. Dobbiamo dare il messaggio che tutte le istituzioni sono al loro fianco, a fianco dei manifestanti pacifici, a fianco delle Forze dell'ordine. E un messaggio chiaro deve arrivare anche a chi vuol fare delle legittime proteste un'occasione di violenza: le istituzioni sono più forti di loro e sapranno restare unite per contrastare con determinazione ed equilibrio tutti violenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruotolo. Ne ha facoltà.

RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, signori membri del Governo, signor Ministro, colleghe e colleghi, intanto voglio ringraziare il Ministro per la sua corposa ed esaustiva informativa e, a nome delle senatrici e dei senatori del Gruppo Liberi e Uguali-Ecosolidali, voglio esprimere la nostra solidarietà ai 41 agenti rimasti feriti negli scontri del 9 ottobre a Roma.

Sono passati ormai dieci giorni da quel 9 ottobre, ma quella data resterà impressa nella nostra storia. Era già accaduto cento anni fa che squadracce fasciste assediassero e devastassero le camere del lavoro. Allora lo Stato non si oppose e ci fu la marcia su Roma e il regime fascista. Addirittura, Gaetano Salvemini, come è stato ricordato, solo con l'omicidio Matteotti si rese conto di quanto per anni avesse sottovalutato quel tremendo pericolo per la democrazia.

Oggi la reazione c'è stata, con gli arresti, ma anche con la straordinaria risposta popolare di sabato scorso a Roma promossa dai sindacati. Bene ha fatto il presidente Mattarella a evidenziare la fortissima reazione del Paese all'assalto alla sede del sindacato. So bene che all'ordine del giorno di oggi non c'è la richiesta dello scioglimento delle organizzazioni fasciste, che discuteremo domani, ma proprio lei, nella sua ricostruzione del sabato fascista, ci fornisce gli elementi per sostenere la nostra richiesta, forti della disposizione transitoria della Costituzione italiana.

Dunque, vengo alla sua informativa. Sono più che legittimi gli interrogativi sul 9 ottobre. Appare chiaro, innanzitutto, che qualcosa non ha funzionato nella gestione dell'ordine pubblico. C'è stata sottovalutazione e, di conseguenza, inadeguatezza da parte delle Forze dell'ordine nel fronteggiare proprio quelli che lei, a caldo, ha definito segnali eversivi. Proprio lei ha fornito, poco fa, i numeri di quel 9 ottobre.

Non vi aspettavate una partecipazione così numerosa alla manifestazione, perché le altre manifestazioni di no *green pass* e no *vax* dei sabati precedenti non erano state così consistenti. Vi aspettavate 3.000-4.000 persone: ne sono arrivate il triplo e, quindi, gli 840 uomini e donne delle Forze dell'ordine erano insufficienti. Piazza del Popolo questa volta era piena. Piazza del Popolo è stato un errore: troppo vicina ai palazzi delle istituzioni.

Un anno fa, prima del *green pass*, in piena pandemia e *lockdown*, Roberto Fiore, *leader* di Forza Nuova, oggi in carcere, alla vigilia della manifestazione di Napoli, il 24 ottobre del 2020 scriveva in un *tweet*: «Che si accenda a Napoli la prima scintilla di rivoluzione contro la dittatura sanitaria». Quella stessa notte Forza Nuova pubblicò le foto della guerriglia cittadina: «Noi in strada a Roma; da Napoli partita la rivolta».

Certo, è vero ed indubitabile che abbiamo garantito la libertà di manifestare. Lei ha citato 5.700 manifestazioni, ma in questi mesi vanno ricordati anche degli altri episodi violenti avvenuti nei cortei

no vax e no *green pass*. Per brevità ne cito uno: il 28 agosto, a Roma, due manifestazioni, la prima a Piazza del Popolo e l'altra alla Bocca della Verità. A Piazza del Popolo, più di duecento militanti di Forza Nuova tentano di superare lo sbarramento delle Forze dell'ordine, con cariche di alleggerimento per disperdere i neofascisti. Senza dimenticare il *gazebo* distrutto a Milano del MoVimento 5 Stelle. E voglio ricordare anche i numerosi giornalisti, cui va la nostra solidarietà, picchiati e insultati in queste manifestazioni.

Signor Ministro, queste di estrema destra sono frange, lo sappiamo, e non rappresentano l'intero movimento no *green pass*. Commetteremmo un errore a pensare che queste piazze non vadano ascoltate, perché esprimono un disagio sociale con il quale bisogna fare i conti. Non possiamo, però, non sottolineare la gravità della situazione, con le minacce a personalità politiche e del mondo scientifico impegnate nella battaglia contro la pandemia. Campagne di odio sui *social media*, pedinamenti fisici e minacce, come capitato all'infettivologo Matteo Bassetti, primario del San Martino di Genova.

Questi distinguo, anche all'interno della maggioranza, questo cavalcare la protesta da parte della destra, sono pericolosi. Non c'è da contrastare nessuna dittatura sanitaria; non c'è nessuna libertà calpestata. Quanto successo il 9 ottobre a Roma segna un punto di non ritorno. In Corso d'Italia non c'era il popolo disorientato, impaurito dalla pandemia. Il 9 ottobre, sul palco di Piazza del Popolo, c'era il sorvegliato speciale Giuliano Castellino. Il 9 ottobre c'erano Roberto Fiore e Luigi Aronica, tra i fondatori dei NAR di Fioravanti e Mambro.

Lo abbiamo ascoltato tutti Giuliano Castellino arringare la folla e annunciare l'obiettivo della CGIL: come è stato possibile che non sia stato fermato?

Oggi sappiamo, per esempio, che la procura aveva chiesto ad agosto di arrestarlo per le continue violazioni degli obblighi imposti dalla sorveglianza. Abbiamo saputo anche che, però, il giudice aveva detto no. Ecco perché Castellino stava in quella piazza.

Ma perché dopo averlo sentito dire «assediamo la CGIL» non è stato arrestato? E perché la sede della CGIL, obiettivo sensibile, non era ben presidiata dalle Forze dell'ordine per respingere l'assalto? Lei ha parlato, se non ricordo male, di 20 uomini davanti alla sede della CGIL e ce n'erano 1.500 tumultuosi, così li ha definiti nella sua informativa. Certamente, in quel contesto l'arresto in piazza dell'esponente di Forza Nuova avrebbe potuto provocare una reazione violenta; in quelle circostanze vale la regola della riduzione del danno, è vero, ma non possiamo non ribadire qui che l'assalto alla CGIL è stato un attacco alla nostra democrazia e alla nostra Costituzione, che è antifascista.

La *leader* di Fratelli d'Italia ha sostenuto che ci sia una regia dello Stato che ci farebbe tornare agli anni bui, alla strategia della tensione, che Forza Nuova sia stata lasciata di proposito a briglia sciolta: è un goffo tentativo di depistaggio, un far caciara, come dicono a Roma. Noi, invece, stiamo sulla questione; noi esprimiamo solidarietà alle Forze di polizia.

Riprendo un articolo di Paolo Berizzi, il giornalista di «la Repubblica» sotto scorta minacciato dai neofascisti: era il 10 ottobre di un anno fa - scrive Berizzi - quando i capi di Forza Nuova, insieme a no vax e no mask, diedero vita a un esecutivo che nei loro piani avrebbe dovuto sostituire il Governo Conte. Un'iniziativa che, riletta adesso, dopo la violenta azione eversiva del 9 ottobre, con l'attacco ai palazzi delle istituzioni e l'intenzione dei manifestanti no *green pass* di occupare Palazzo Chigi e Parlamento - come poi hanno fatto nella sede del primo sindacato italiano - suona quasi profetica, e comunque piuttosto inquietante.

Per questo, ministra Lamorgese, le rinnovo la nostra solidarietà, chiedendole nello stesso tempo un cambio di passo. Bisogna garantire la libertà di manifestazione, ma non può esserci legittimità per i violenti e i fascisti di questo millennio.

C'è un prima 9 ottobre e ci deve essere un dopo 9 ottobre: sottovalutare quei movimenti rappresenterebbe una tragica replica di momenti già vissuti e le nostre istituzioni non possono, non devono commettere simili errori di cui si porterebbero tutte le responsabilità.

Viva la CGIL, viva il sindacato, viva l'Italia antifascista! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.

[SACCONE](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signora ministra

Lamorgese, noi non le chiederemo le dimissioni, ma questo non ci esime dall'esprimere perplessità sulla gestione dell'ordine pubblico durante la fase finale della campagna elettorale. Abbiamo anche apprezzato la sua presa d'atto nella sua informativa, signora Ministra, ma ci chiediamo allo stesso tempo quanta responsabilità sia da ascrivere alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici che hanno soffiato sul fuoco al punto da rendere protagonisti, loro malgrado, anche le Forze dell'ordine nella competizione elettorale. A quelle donne e a quegli uomini con la divisa va la nostra solidarietà; senza se e senza ma, noi siamo al vostro fianco, da Trieste, passando per Milano, sino alla sede della CGIL di Roma. (*Applausi*).

Siamo al fianco di chi garantisce libertà e diritti di tutti, ma questo deve avvenire nell'alveo delle regole democratiche. Signora Ministra, mi permetta di dirle che, dinanzi a tanta solidarietà, auspico che alle parole seguano i fatti. Si dia luogo finalmente alla chiusura del contratto nazionale e si adeguino i mezzi in dotazione alle Forze dell'ordine. In sintesi, si diano le garanzie funzionali: oggi un carabiniere che va a processo non ha alcuna tutela legale e questo è sperequativo rispetto a ciò che accade ad altri servitori dello Stato.

Nel merito della gestione, signora Ministra, ci sono state troppe falle precedenti alla manifestazione di Roma e troppe durante il suo svolgimento. C'erano solo sette agenti a difesa della sede della CGIL, nonostante gli annunci minacciosi di personaggi troppo noti da essere sottovalutati e persino liberi di circolare. Quelle immagini dei nostri poliziotti malmenati è una ferita che lede la dignità della nostra democrazia. (*Applausi*).

Si è trattato di un'aggressione non solo di neofascisti, ma anche di piccole frange che hanno abbandonato consapevolmente la protesta democratica per dare luogo ad atti criminali. La saggezza e il sangue freddo delle nostre Forze dell'ordine dinanzi a questa deriva di violenza hanno evitato che ci scappasse il morto. La politica non deve versare benzina sul fuoco, perché il rischio di un punto di non ritorno è dietro l'angolo. (*Applausi*).

Attenzione, però, signora Ministra, a non catalogare con definizioni semplicistiche gli oltre tre milioni di lavoratori nostri concittadini che non si sono vaccinati, solo perché magari non credono nell'obbligatorietà del *green pass*. Le maglie larghe tra l'obbligo del *green pass* e la facoltà di vaccinarsi alimentano la narrazione di un Governo che agisce in modo pilatesco, ossia non si assume la responsabilità di rendere obbligatorio il vaccino.

Lo voglio dire con chiarezza: noi rigettiamo queste tesi. Grazie ai vaccini e grazie al *green pass* l'Italia torna libera e torna a vivere, ma nove milioni di nostri concittadini non vaccinati chiedono a tutta la politica un *surplus* di analisi che non può essere archiviato con epiteti o con la messa al bando degli stessi protagonisti.

In termini di legalità, mi permetta un'ultima considerazione non polemica, signora Ministra. La manifestazione indetta dalla CGIL a San Giovanni nel sabato precedente le elezioni, quindi nel giorno del silenzio elettorale, crea un precedente, una deroga che neanche durante il periodo del terrorismo è stata posta in essere. (*Applausi*).

Abbiamo aderito allo spirito della piazza contro ogni forma di violenza, ma perché non condannare anche gli atti violenti provenienti dall'estrema sinistra? (*Applausi*). Perché non condannare in quella piazza gli atti vandalici subiti dal comitato Michetti con la stella delle Brigate Rosse? Neanche una parola di condanna è arrivata da quella piazza. (*Applausi*). Troppo facilmente, nel nostro Paese, quando non si comprende, non si condivide o semplicemente non si apprezza, si ricorre a definizioni semplicistiche. Non esistono soluzioni o definizioni facili, sarebbe un solo *slogan* e noi non parleremo mai per *slogan*.

Mi permetta di ricordare un giornalista (in tanti non hanno mai parlato per *slogan*, ma sono stati vittime dell'onta, quando hanno detto la verità): ricordo Giampaolo Pansa, che ha scritto il libro «Il sangue dei vinti»; ecco, quelli sono uomini coraggiosi, che non hanno paura di raccontare la verità.

In conclusione, signor Presidente, il monito che rivolgiamo al Governo, ma soprattutto all'Assemblea, è questo: uniamoci, senza divisioni manichee, contro ogni forma di violenza, perché il rischio è che si vada fuori controllo e si generi un clima che riporta indietro le lancette del tempo, a cui noi non ci rassegheremo mai. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salvini. Ne ha facoltà.

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, userò anche meno dei dieci minuti che mi sono stati assegnati, per evitare ripetizioni di parecchi passaggi che ho condiviso.

Mi soffermo su quello che è mancato nell'intervento: nessun accenno di autocritica, con lo scarico di responsabilità - non solo in questa occasione, ma anche in altre - su chi sta sotto. È un errore grave, da non commettere.

Ricordo che dieci giorni fa, non di più, il senatore Morra, Presidente della Commissione antimafia, quindi non un passante, ha detto testualmente che in Italia spesso la criminalità organizzata va cercata nelle prefetture. Oibò, da Ministro dell'interno, io avrei chiesto immediatamente o i nomi o le dimissioni. Sono passati dieci giorni. (*Applausi*).

Lei, signor Ministro, ha fatto il prefetto, guida e nomina i prefetti e lascia che qualcuno che ricopre un incarico così importante affermi pubblicamente che nelle prefetture si annidano mafiosi e camorristi? (*Applausi*). Non è normale. Non è colpa dei fascisti: in questo non c'entrano Forza Nuova e i fascisti. È una questione che il Ministro dell'interno, che si occupa di pubblica sicurezza, e il Presidente della Commissione antimafia, che ricopre un ruolo importante, dovrebbero chiarire a codesto Senato, perché da cittadino italiano, se nella mia prefettura di riferimento (quella di Milano) si annidano dei mafiosi, vorrei saperlo: quindi uno dei due è al posto sbagliato nel momento sbagliato. Lascio a voi decidere chi dei due. (*Applausi*).

Gli amici della sinistra sono spettacolari. Ho pensato per trenta secondi ai vostri interventi, se sui banchi del Governo ci fosse stato il ministro Salvini: il ministro Salvini ha permesso che dei fascisti, che non potevano essere in piazza, annunciassero l'assedio alla CGIL e poi ha ordinato ai poliziotti di non intervenire, permettendo dopo un'ora e mezza l'assedio alla CGIL.

Amici del Partito Democratico, c'è qualcosa che non funziona. Quel cretino, quel delinquente - non lo definisco neanche fascista - non doveva essere in quella piazza. (*Applausi*). Perché ce lo avete lasciato? E non è colpa dei questori, della Digos, dei prefetti, dei poliziotti o dei carabinieri: se qualcuno ai massimi livelli fa bene il suo lavoro, onore al merito.

Appositamente non parlo degli sbarchi, dei rimpatri, delle *baby gang*: ne stanno succedendo di tutti i colori. Parlo di quello che è accaduto la settimana scorsa, che ci ha fatto fare una figura meschina a livello mondiale. Signor Ministro, si prenda le sue responsabilità. Se non ha capito che cosa stava succedendo, è grave. Se l'ha capito e l'ha permesso, è ancora più grave. È molto semplice. (*Applausi*).

Se il Sottosegretario con la delega ai Servizi non è in grado di stabilire se in una piazza arrivano 1.000 o 15.000 persone, è un problema. Se con la nostra *Intelligence* l'aveva capito e non gliel'ha comunicato, è un problema ancora più grosso.

Quindi lei, signor Ministro, ha più di un fronte aperto su cui rispondere e non possono essere le 10, 20 o 30 pagine scritte con amore da solerti funzionari pubblici - le scrivevano anche a me - a far passare in secondo piano quella che è stata una *débâcle*: 41 poliziotti feriti non sta né in cielo, né in terra.

Signor Ministro, chieda aiuto a quest'Assemblea, a qualcuno che le può dare una mano; non viva con insofferenza la presenza del Parlamento. (*Applausi*). Non si isoli nei suoi uffici, perché purtroppo ci sono questori e prefetti che si sentono soli; ci sono dirigenti delle questure che si sentono soli; ci sono poliziotti che, se non sono tutelati dal massimo vertice della pubblica sicurezza, fanno il loro lavoro con uno spirito diverso. Se ci sono poliziotti isolati, non tutelati, indagati e non protetti dal loro Ministro, non si garantisce l'ordine pubblico in questo Paese. (*Applausi*). Difenda i suoi uomini e le sue donne, non scarichi su di loro. (*Commenti*).

Sì, è una vergogna, è vero, perché abbiamo parlato per dieci giorni dell'emergenza fascista, mentre l'emergenza di questo Paese è il lavoro, lavoro e ancora lavoro. (*Applausi*). Se non riuscite a isolare venti imbecilli, che tutti conoscono per nome e cognome, vuol dire che non sapete fare il vostro mestiere. Non sono sbarcati da Marte; uno di loro ha il braccialetto elettronico e il Daspo per non andare a vedere la Roma, tuttavia arringava 10.000 persone in Piazza del Popolo. Se uno vuole andare allo stadio senza il *green pass*, lo portate fuori per le orecchie e tuttavia permettete che questi delinquenti mettano a ferro e fuoco una città. C'è qualcosa che non funziona, ma non abbiamo sentito una sola parola di autocritica su questo. (*Applausi*). Speriamo che non succeda più. Quando

arriveranno Biden e gli altri *leader* del mondo, spero che non ci siano quest'approssimazione, questa sciatteria e quest'inadeguatezza, perché non ce le possiamo permettere. La gente si aspetta certezza in questo momento. Certo, chi fa il suo lavoro può sbagliare, per carità di Dio; però a me piacciono quelli che si prendono le responsabilità dei loro atti e che non si nascondono dietro venticinque pagine dattiloscritte da mani altrui.

Sabato mattina andrò con assoluta serenità in tribunale a Palermo per rispondere di quello che ho fatto da Ministro dell'interno (*Applausi*): ci vado orgoglioso di quello che ho fatto da Ministro dell'interno, perché ho scelto di non voltarmi dall'altra parte. Dopo il Covid, penso che questo ruolo sia ancora più delicato, quindi, signor Ministro, le do un consiglio: faccia sentire la sua vicinanza a chi lavora non sotto di lei, ma di fianco a lei. Mai dire: chiedete al prefetto, chiedete al questore, chiedete al funzionario, chiedete al responsabile dell'ordine pubblico di quella piazza. Ma vi pare normale che ci sia stata una manifestazione di parte e di partito il sabato prima del voto a Roma e che ci siano stati lacrimogeni e idranti lunedì con le urne aperte a Trieste? (*Applausi*). Neanche in Cile e in Venezuela, a urne aperte, ci sono le manifestazioni di partito e si usano gli idranti. Noi ce la mettiamo veramente tutta per cercare di limare, di collaborare e di ascoltare; però, a parti invertite, avreste chiesto l'invio dei caschi blu dell'ONU. Non so se vi rendete conto dell'ipocrisia che alberga a sinistra, della profonda ipocrisia che alberga a casa vostra. (*Applausi*). Abbiate almeno il pudore di non esagerare.

Buon lavoro, signor Ministro, se comincerà a fare il Ministro, perché per il momento non ce ne siamo ancora accorti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Piarulli. Ne ha facoltà.

[PIARULLI](#) (M5S). Signora Presidente, ringrazio la signora Ministra per il suo necessario intervento.

Onorevoli colleghi, le immagini dell'assalto alla sede nazionale della CGIL e degli scontri con le Forze dell'ordine avvenuti a Trieste, a Milano e al centro di Roma non possono lasciare nessuno di noi indifferente. Il diritto di manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione, intimidazione e violenza. I valori dell'antifascismo e della resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria rappresentano il fondamento della nostra Costituzione, nata da un accordo trasversale tra forze politiche diverse, basata su principi espressi sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, sia nella relativa disposizione di attuazione prevista dalla cosiddetta legge Scelba, che ha recepito in pieno questa norma. Detto precetto costituzionale, fissando un'impossibilità giuridica assoluta e incondizionata, impedisce che un movimento formatosi e operante in violazione di tale divieto possa in qualsiasi forma partecipare alla vita politica e condizionarne le libere e democratiche dinamiche.

Gli avvenimenti di sabato 9 ottobre, culminati con l'efferato attacco rivolto alla più antica organizzazione sindacale italiana, la CGIL, rappresentano un autentico attentato alla democrazia del nostro Paese, rammentando che i sindacati sono espressione di libertà e tutela della dignità del lavoratore. Quanto accaduto deve imporre a noi tutti una profonda riflessione: risulta necessario e non più rinviabile un forte e decisivo intervento nel fronteggiare un fenomeno sempre più pericoloso e troppo a lungo sottovalutato, ridotto a banale folklore. Occorre programmare in maniera precisa e puntuale le misure di sicurezza da adottare, al fine di prevenire questi drammatici eventi, coinvolgendo tutte le Forze dell'ordine, in modo da evitare che sia messa in pericolo l'incolumità pubblica, ma soprattutto quella dei singoli poliziotti, presenti per motivi di lavoro, e degli stessi manifestanti pacifici, anche con l'ausilio di strumenti tecnologici innovativi.

Un ringraziamento va alle Forze dell'ordine, che spesso si trovano a dover fronteggiare situazioni critiche con scarsità di mezzi, e al personale sanitario, eroe di questa pandemia. Occorre usare senza rinvii la legislazione esistente, per sciogliere finalmente le formazioni che si ispirano alla cultura e alla storia fascista e nazista; occorre dare impulso alla conoscenza del fascismo, delle sue origini e della tragedia che ha rappresentato insieme al nazismo, dando rinnovato vigore alle radici e allo spirito della nostra Costituzione, divulgando tali principi in tutte le sedi e in tutte le istituzioni, iniziando dalle scuole. Occorre con determinazione avere il coraggio di denunciare questa cultura basata sull'odio, sulla discriminazione, sull'intolleranza e sul razzismo, che soffia sul disagio sociale e lo strumentalizza. (*Applausi*).

Occorre tessere nuovamente i fili di una regolare partecipazione democratica, per operare un'organica ricostruzione del Paese, basata sui valori costituzionali, per i quali i nostri Padri costituenti hanno combattuto, per un'idea di *res publica* elevata, scevri da qualsiasi tornaconto elettorale, ricostruendo un'efficace rete di diritti e tutele universali, ridando dignità al lavoro umiliato, frammentato e diviso. Nessuna libertà di pensiero dev'essere adottata a giustificazione di quanto avvenuto.

Per questo, signora Ministra, invito lei e tutte le forze politiche presenti in quest'Aula a perseguire quanto disposto dal dettato costituzionale, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurare livelli maggiori di sicurezza, implementando le Forze dell'ordine esistenti sul territorio e, soprattutto, promuovendo attività di prevenzione, mediazione e sensibilizzazione. Dev'essere fatto per la difesa della nostra... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Piarulli, le ricordo che può consegnare la restante parte del suo intervento, affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro dell'interno, che ringrazio per la disponibilità.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 ottobre.

L'ordine del giorno della seduta di domani, alle ore 9, prevede le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021.

A partire dalle ore 14,30, saranno discusse mozioni su iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e mozioni su iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo. La discussione delle mozioni potrà proseguire, ove necessario, nella seduta di giovedì 21 ottobre.

Martedì 26 ottobre, a partire dalle ore 16,30, avrà luogo la discussione del decreto-legge sugli incendi boschivi. La seduta non prevede orario di chiusura.

Il calendario della prossima settimana prevede inoltre i seguenti argomenti: il seguito della discussione del disegno di legge sul contrasto della discriminazione e violenza per sesso, genere e disabilità, approvato dalla Camera dei deputati; la legge europea 2019-2020, già approvata dalla Camera dei deputati, e connesse relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea; il disegno di legge, collegato alla manovra di bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati, sui titoli universitari abilitanti; la prima deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale di modifica all'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento dello svantaggio derivante dall'insularità.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 ottobre:

| | | | | |
|-----------|----|---------|-----------------------------------|--|
| Martedì | 19 | ottobre | h. 16,30-20 | - Informativa del Ministro dell'interno sui gravi fatti accaduti a Roma il 9 ottobre scorso in occasione della manifestazione svoltasi presso Piazza del Popolo - Comunicazioni |
| Mercoledì | 20 | " | h. 9-20 | |
| Giovedì | 21 | " | h. 9,30 <i>(se necessaria)</i> | |

| | | | | |
|-----------|----|---------|------------|--|
| | | | | <p>del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021 (mercoledì 20, ore 9)</p> <p>- Mozioni su iniziative volte a dare seguito al d e t t a t o costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e Mozioni su iniziative volte a contrastare ogni forma di violenza e di totalitarismo</p> |
| Martedì | 26 | ottobre | h. 16,30 | - Disegno di legge n. 2381 - |
| Mercoledì | 27 | " | h. 9,30-20 | Decreto-legge n. 120, Incendi boschivi (<i>scade l'8 novembre</i>) |
| Giovedì | 28 | " | h. 9,30-20 | - Seguito disegno di legge n. 2005 - Contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Disegno di legge n. 2169 - Legge europea 2019-2020 (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) e connessi doc. LXXXVI, n. 4 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>e d o c . LXXXVII, n. 4 - Relazioni programmatica e consuntiva s u l l a partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Disegno di legge n. 2305 - T i t o l i universitari abilitanti (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>collegato alla manovra di bilancio</i>) - Disegno di l e g g e costituzionale n . 8 6 5 - M o d i f i c a all'articolo 119 d e l l a Costituzione p e r i l riconoscimento d e l l o svantaggio d e r i v a n t e dall'insularità (<i>p r i m a deliberazione del Senato</i>)</p> |
|--|--|--|---|

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2305 (Titoli universitari abilitanti) e n. 865 (Modifica all'articolo 119 della Costituzione per il riconoscimento dello svantaggio derivante dall'insularità) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 22 ottobre.

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 ottobre 2021

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

| | |
|-------------------------|-----|
| Governo | 30' |
| Gruppi 3 ore, di cui | |
| M5S | 32' |
| L-SP-PSd'Az | 29' |

| | |
|------------------------|----------------|
| FIBP-UDC | 25' |
| Misto | 25'+5' |
| PD | 22' |
| FdI | 17'+5' |
| IV-PSI | 16' |
| Aut (SVP- PATT, UV) | 14' |
| Dissenzienti | da definire |

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2381

(Decreto-legge n. 120, Incendi boschivi)

(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | |
|------------------------|-----------------|
| M5S | 54' |
| L-SP-PSd'Az | 49' |
| FIBP-UDC | 42' |
| Misto | 41'+5' |
| PD | 37' |
| FdI | 29'+5' |
| IV-PSI | 26' |
| Aut (SVP- PATT, UV) | 23' |
| Dissenzienti | da stabilire |

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2169

(Legge europea 2019-2020)

e dei connessi documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4

**(Relazioni programmatica e consuntiva
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)**

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Relatori | 40' |
| Governo | 40' |
| Votazioni | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui | |
| M5S | 54' |
| L-SP-PSd'Az | 49' |
| FIBP-UDC | 42' |
| Misto | 41'+5' |
| PD | 37' |
| FdI | 29'+5' |
| IV-PSI | 26' |
| Aut (SVP- PATT, UV) | 23' |
| Dissenzienti | da stabilire |

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esso correlati, in data 24 marzo 2021, ha approvato all'unanimità la relazione sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino, Comune di Grosseto, in Toscana, quella Toscana dove da anni i presidenti regionali, coloro che dovrebbero tutelare il bene comune, sono politici del Partito Democratico. La relazione dovrebbe essere dibattuta in quest'Aula. In sette mesi, però, un argomento così delicato ed evidentemente di appartenenza politica non ha trovato spazio. In quel luogo e in quella Regione ci sono vergognosi guadagni sulle spalle della gente. Dalla relazione emerge infatti un risparmio illecito di ben 237 milioni a fronte di uno sfrontato e accertato inquinamento delle falde acquifere. Perché allora rimandare un argomento così importante, studiato, valutato e condannato da una Commissione il cui ruolo è così svalutato e soprattutto subordinato ai poteri forti di una parte politica?

Si parla in continuazione di *green* e poi sull'inquinamento delle falde acquifere si china il capo davanti al dio denaro; troppa ipocrisia e furbizia politica. Mi chiedo a questo punto se sia ancora utile il ruolo della Commissione e segnalo comunque la necessità che arrivi in Aula la discussione sui gessi rossi, soprattutto ora che le elezioni sono concluse.

Chiudo leggendo le conclusioni oggettive e coraggiose della Commissione: non pare che questo sia l'atteggiamento corretto da tenere da parte dello Stato e delle Istituzioni pubbliche che dovrebbero tutelare l'ambiente. Più correttamente, la soluzione che si sarebbe dovuta adottare era quella di vietare l'uso dei gessi per il ripristino delle ex cave esaurite. Vado oltre, perché la relazione conclude con una frase che schiaffeggia la politica: «Trovato l'inquinamento, la legge lo mantiene».

Rinnovo la necessità di portare in Aula questo argomento, che evidentemente interessa il PD.
(*Applausi*).

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, sento doveroso questo mio intervento per ricordare, prima di tutto a me stesso, la figura di una persona che ieri ci ha lasciato, un sardo che nella sua estrema umiltà ha dato lustro alla Sardegna, guadagnandosi l'appellativo di eroe, che però ha sempre rifiutato. Parlo di Angelo Licheri, l'uomo che, mettendo a repentaglio la propria vita in maniera del tutto gratuita e generosa, aveva tentato di salvare Alfredino Rampi in quelle terribili giornate che a noi tutti sono note e serbiamo nel nostro ricordo.

Angelo Licheri era una persona molto umile, provata nel fisico, senza una gamba a causa del diabete, semicieco e con gravi problemi all'udito. In tutto questo, comunque, continuava a mantenere vivo il ricordo di quella notte e ad avere il coraggio del rifiuto, pur vivendo nell'estrema indigenza: gli avevano offerto 27 medaglie d'oro, ma consapevole - diceva lui - di aver fallito in quell'impresa assolutamente difficile, ha sempre rifiutato.

Ho inteso parlare perché qualche mese fa, assieme al presidente Faraone, abbiamo presentato una mozione per fare in modo che quest'uomo potesse almeno avere la dignità di una vita serena e di una fine vita serena, perché gli era stato rifiutato qualsiasi tipo di aiuto e viveva davvero nell'indigenza, ospite di una casa di riposo. Purtroppo quella mozione non è mai stata portata all'esame dell'Assemblea e non è mai stata discussa. Quest'uomo diceva di essere ricordato soltanto nei giorni dell'anniversario della vicenda di Vermicino e lamentava di non aver mai gli auguri, neanche a Natale né a Pasqua; pertanto, in questo senso, a me rimane il rimorso di non essere riuscito a portare a termine quell'operazione e credo che su questo dovremmo riflettere, perché abbiamo davvero tante figure come Angelo Licheri, che però forse non valorizziamo, non ricordiamo e non aiutiamo abbastanza. Salutiamo quindi anche da quest'Aula, con la solennità che quest'Assemblea merita, la figura di un eroe che ha davvero messo a repentaglio la sua vita in maniera gratuita, semplicemente nel tentativo di salvarne un'altra. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento vuole porre l'attenzione su una realtà estremamente positiva, che rappresenta un successo per i nostri scienziati e le professionalità presenti nel nostro Paese, in particolare, in questo caso specifico, nella mia Regione, la Campania. Vi sono figure di alto profilo nel panorama scientifico e nella ricerca mondiale che confermano ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, le enormi potenzialità e le grandi competenze della nostra ricerca e dei nostri ricercatori.

La necessità di potenziare, supportare e finanziare in tutti i modi la ricerca, al fine di evitare le tante fughe all'estero delle nostre menti migliori, è una priorità. In particolare, in questo caso, dieci bambini hanno ritrovato la vista grazie a una terapia genica, eseguita per la prima volta in Italia nell'azienda ospedaliera dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Napoli. I piccoli erano ipovedenti a causa di una rara forma di distrofia retinica ereditaria legata a mutazioni genetiche. Il risultato ottenuto è il frutto del lavoro certosino e approfondito condotto dalla clinica oculistica universitaria in collaborazione con Telethon e il Children's Hospital di Philadelphia. I bambini non erano campani e provenivano da diverse Regioni italiane.

Vorrei fare una considerazione importante: Napoli diventa punto di riferimento nazionale per il trattamento di malattie rare della retina. Non più quindi solo viaggi della speranza e di emigrazione sanitaria verso le Regioni centro-settentrionali, più organizzate e strutturate dal punto di vista sanitario, capaci di rispondere in maniera più appropriata e veloce alla domanda di salute di cittadini del Sud, le cui Regioni pagano anni di malasanità, carenze strutturali e organizzative e di piante organiche inadeguate. I dieci pazienti trattati oggi possono scrivere, leggere e muoversi in autonomia; la via del trattamento precoce in una patologia degenerativa come questa è fondamentale. Il successo, frutto di anni di lavoro e di ricerca, permette di offrire una speranza reale di vita migliore ai piccoli pazienti. Occorre essere orgogliosi del *team* di ricerca che ha ottenuto questo grande risultato, che pone il nostro Paese all'avanguardia in Europa. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 20 ottobre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 20 ottobre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,53*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bonifazi, Borgonzoni, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, Corbetta, De Poli, Di Marzio, Fede, Florida, Galliani, Garruti, Ghedini, Giacobbe, Iori, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pinotti, Pittella, Pucciarelli, Rojc, Romagnoli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri e Vaccaro.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha inviato la relazione su "Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata", approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 12 ottobre 2021 (*Doc. XXII-bis*, n.

5).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 13 ottobre 2021, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek (*Doc. XXIV*, n. 54). Il predetto documento è inviato al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), il senatore Vallardi ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, la relazione sulla risoluzione, approvata il 13 ottobre 2021, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek (*Doc. XXIV*, n. 54-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Ciprini Tiziana, Tripiedi Davide, Spadoni Maria Edera, Nesci Dalila, Pallini Maria, Aiello Davide, Amitrano Alessandro, Costanzo Jessica, Cubeddu Sebastiano, De Lorenzo Rina, Giannone Veronica, Invidia Niccolo', Perconti Filippo Giuseppe, Segneri Enrica, Siragusa Elisa, Tucci Riccardo, Villani Virginia

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo (2418)

(presentato in data 14/10/2021)

C.522 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.615, C.1320, C.1345, C.1675, C.1732, C.1925, C.2338, C.2424, C.2454);

Onn. Meloni Giorgia, Morrone Jacopo, Mandelli Andrea

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (2419)

(presentato in data 14/10/2021)

C.3179 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.301, C.1979, C.2192, C.2741, C.3058).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Saponara Maria

Dichiarazione di Monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (2416)

(presentato in data 13/10/2021);

senatori Valente Valeria, Papatheu Urania Giulia Rosina, Rizzotti Maria, Laforgia Francesco, Vono Gelsomina, Fedeli Valeria, Rampi Roberto, Pittella Gianni, Giacobbe Francesco, Iori Vanna

Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile (2417)

(presentato in data 13/10/2021);

iniziativa CNEL

Modifiche alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 (2420)

(presentato in data 12/10/2021);

iniziativa CNEL

Delega al Governo per l'integrazione e l'attuazione dello Statuto dei diritti del contribuente attraverso disposizioni ispirate ai principi generali delle tradizioni giuridiche comuni degli Stati Membri dell'Unione Europea ed ai principi costituzionali sull'azione amministrativa, di sussidiarietà orizzontale fiscale, di certezza del diritto, di trasparenza, di tutela dell'affidamento, di partecipazione al procedimento, di motivazione, di chiarezza dei provvedimenti, di efficienza, di equità, di collaborazione e di buona fede (2421)

(presentato in data 12/10/2021);

senatrice Modena Fiammetta

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Pietro Vannucci detto "Il Perugino" (2422)

(presentato in data 14/10/2021);

senatori Binetti Paola, Toffanin Roberta, Rizzotti Maria, Gallone Maria Alessandra, Papatheu Urania Giulia Rosina, Dal Mas Franco, Gasparri Maurizio, Vitali Luigi, Caliendo Giacomo, Saccone Antonio,

Giammanco Gabriella, Floris Emilio, Tiraboschi Maria Virginia, Caligiuri Fulvia Michela, Damiani Dario, Serafini Giancarlo, Cangini Andrea, Mallegni Massimo, Aimi Enrico, Siclari Marco
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (2423)
(presentato in data 19/10/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Dep. Ciprini Tiziana ed altri

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo (2418)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.522 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.615, C.1320, C.1345, C.1675, C.1732, C.1925, C.2338, C.2424, C.2454)

(assegnato in data 19/10/2021).

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Faraone Davide

Istituzione dell'Autorità garante per la trasparenza nei concorsi pubblici (2256)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 15/10/2021);

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Valente Valeria ed altri

Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile (2417)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 19/10/2021);

2^a Commissione permanente Giustizia

Dep. Meloni Giorgia ed altri

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (2419)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

C.3179 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.301, C.1979, C.2192, C.2741, C.3058)

(assegnato in data 19/10/2021);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Montani Enrico ed altri

Costituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Belluno (2389)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/10/2021);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Richetti Matteo

Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti igienici femminili essenziali, nonché istituzione di un credito annuo per il loro acquisto e distribuzione degli stessi negli istituti scolastici (2206)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni

culturali)

(assegnato in data 19/10/2021);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Bottici Laura ed altri

Disposizioni in materia di tratte ferroviarie ad uso turistico (2321)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2021);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Taricco Mino ed altri

Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa (2319)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 15/10/2021);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Vallardi Gianpaolo ed altri

Disposizioni sulla promozione e valorizzazione della dieta mediterranea (2241)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2021);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Vallardi Gianpaolo ed altri

Disposizioni sulla istituzione dell'Albo degli agromeccanici e sull'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico (2349)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2021);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Matrisciano Susy ed altri

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di accesso alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI (2253)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 19/10/2021);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Quarto Ruggiero

Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere (2315)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/10/2021);

Commissioni 1^a e 2^a riunite

Sen. Santangelo Vincenzo ed altri

Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali (2279)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 15/10/2021);

Commissioni 2^a e 12^a riunite

Sen. Montevocchi Michela ed altri

Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, e al codice penale, in materia di assistenza sanitaria nella fase finale della vita (2237)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/10/2021);

Commissioni 7^a e 12^a riunite

CNEL

Norme per l'orientamento permanente e per l'accesso ai corsi dell'area sanitaria e bio-medica con specifico riferimento alle facoltà di medicina e chirurgia (2366)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 19/10/2021).

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Regione Toscana

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (2369)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/10/2021);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Nannicini Tommaso

Interventi per l'equità di genere nel tempo dedicato al lavoro e alla cura dei figli, nonché delega al Governo per l'individuazione di misure di sostegno alla genitorialità per gli iscritti delle casse previdenziali professionali (2125)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 15/10/2021).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2^a Commissione permanente Giustizia

in sede redigente

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore (1770)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede redigente, alla (1^o e 2^o riun.)

(assegnato in data 19/10/2021).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6, 7 e 11 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

al dottor Placido Migliorino, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

ai dottori Fabrizio Corbo e Paolo Puglisi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Andrea De Pasquale, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;

alla dottoressa Antonella Iunti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale,

nell'ambito del Ministero dell'istruzione;

alla dottoressa Giuliana Palumbo, dirigente della Banca d'Italia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico, al dottor Bruno Giordano, di Direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro".

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, concernente la notifica 2021/0612/I relativa allo "Schema di decreto legislativo recante "attuazione della direttiva (UE) 2019/904 DEL Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente". La predetta documentazione è deferita alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 972).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, relativa all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (*Doc.* CLXIII, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, relativa al periodo da luglio 2020 a giugno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc.* CLXXXIII, n. 4).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con lettera in data 8 ottobre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2021/0445, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 116/1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2021) 592 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione sulla migrazione e l'asilo (COM(2021) 590 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione

permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione rinnovato dell'UE contro il traffico di migranti (2021-2025) (COM(2021) 591 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica (2021-2030) (COM(2021) 615 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Autorità di regolazione dei trasporti, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità, aggiornata al mese di agosto 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CCXVI*, n. 3).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 13 e 14 ottobre 2021, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 466);

dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (Fondazione ENPAIA) per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 467);

dell'Agenzia del Demanio, per l'esercizio 2019. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 468).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Basilicata relativo alla stabilizzazione dei parametri del dimensionamento scolastico così come previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (n. 66).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti. Deferimento

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con lettera in data 8 ottobre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione concernente le misure consequenziali adottate in esito alla deliberazione n. 23/2020/G della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Atto n. 971*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 15 ottobre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati internamente

(COM(2021) 627 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 15

ottobre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Daniele Granara da Genova e numerosi altri cittadini chiedono l'abolizione dell'obbligatorietà del certificato verde COVID-19 per il personale della Polizia di Stato (Petizione n. 939, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede modifiche alla disciplina relativa alle pensioni di reversibilità nel senso di includere tra la platea dei beneficiari anche i figli degli assistiti deceduti che si trovano in condizione di disoccupazione o comunque in condizione di indigenza (Petizione n. 940, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece, Bressa e Casini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00422 della senatrice Malpezzi ed altri.

I senatori Steger e Casini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00424 del senatore Nencini ed altri.

Mozioni

[MALLEGGNI](#), [AIMI](#), [BERARDI](#), [BARBONI](#), [PAPATHEU](#), [FAZZONE](#), [VESCOVI](#), [PEROSINO](#) - Il Senato,

premessi che:

il 26 giugno 2019 la Camera dei deputati ha approvato una mozione in cui impegnava il Governo: "a valutare l'avvio e la realizzazione di iniziative finalizzate alla futura adozione, da parte dell'Unione europea, di un embargo verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, prevedendo al contempo consultazioni con gli altri Stati membri dei consorzi internazionali in relazione ai programmi di coproduzione industriale intergovernativi attualmente in essere" e "a continuare ad assicurare un'applicazione rigorosa delle disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, e ad adottare gli atti necessari a sospendere le esportazioni di strumenti di difesa, così come la loro componentistica verso l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace con lo Yemen" (1-00204, testo 2);

il Governo italiano ha adottato, a fine luglio 2019, gli atti necessari per consentire all'UAMA la sospensione di tutte le licenze relative all'esportazione di strumenti di difesa e loro componenti che possano essere utilizzate dall'Arabia Saudita o dagli Emirati Arabi Uniti nel conflitto in Yemen;

il provvedimento deciso dal Governo italiano, di durata di 18 mesi, scadeva a fine gennaio 2021;

il 22 dicembre 2020, la III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera ha approvato una risoluzione (8-00096) che impegna il Governo: "ad adottare gli atti necessari per revocare le licenze in essere, relative alle esportazioni verso i Paesi dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti di bombe d'aereo e missili, che possono essere utilizzate per colpire la popolazione civile, e della loro componentistica" e "a mantenere la sospensione della concessione di nuove licenze per i medesimi materiali e Paesi e a valutare la possibilità di estendere tale sospensione anche ad altre tipologie di armamenti, sino a quando non vi saranno sviluppi concreti nel processo di pace";

il 29 gennaio 2021, il Governo, dando seguito alla risoluzione approvata alla Camera, ha deciso di revocare, e non solo sospendere, le autorizzazioni in corso per l'esportazione di missili e bombe d'aereo verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti;

il 3 agosto 2021, la III Commissione della Camera, nell'ambito dell'esame della "Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni 'Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale - Una nuova agenda per il Mediterraneo' (JOIN (2021) 2 final)", ha approvato un documento finale con il quale, esprimendo una valutazione favorevole, ha segnalato al Governo, tra le altre, l'opportunità "di rafforzare la cooperazione strategica con i Paesi del Golfo che, come nel caso degli Emirati Arabi Uniti, hanno assunto una nuova e più responsabile postura nella regione a sostegno di dialogo, pace e stabilità,

come dimostra l'impegno a fianco dell'Occidente nel contrasto al terrorismo fondamentalista di Daesh ed Al Qaida, il sostegno umanitario devoluto alle Nazioni Unite dagli Emirati per la popolazione yemenita e il ritiro delle forze armate di Abu Dhabi dal conflitto yemenita - dichiarato dalle Autorità emiratine e noto anche alle nostre Autorità - circostanza positiva alla luce della quale rilanciare le relazioni bilaterali, rivitalizzando la cooperazione politica, economica, militare e culturale in tutti i campi di comune interesse, anche superando misure restrittive precedentemente assunte";

alla risoluzione avrebbe fatto seguito un colloquio telefonico del ministro Luigi Di Maio con il Ministro degli affari esteri degli Emirati arabi, sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, considerato che i temi in agenda erano "i rapporti bilaterali e partenariato strategico, e temi regionali";

ad oggi, pare che il Governo abbia dato seguito al superamento delle precedenti restrizioni adottate, attraverso un'informativa proposta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in Consiglio dei ministri, dopo la presa d'atto di una "comunicazione congiunta al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni 'Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale - Una nuova agenda per il Mediterraneo'";

il procedimento appare, quindi, incompleto nei presupposti mancando di fatto un'espressa decisione del Parlamento attraverso una risoluzione uguale e contraria a quella approvata in data 22 dicembre 2020 (8-00096) dalla III Commissione della Camera,

impegna il Governo:

1) ad adottare formali ed urgenti iniziative al fine di revocare formalmente, questa volta su presupposti legislativi chiari ed inequivocabili, le misure imposte il 29 gennaio scorso nei confronti dell'Arabia Saudita e degli Emirati arabi uniti, rispettando le istanze del Parlamento esposte nella risoluzione approvata lo scorso 3 agosto 2021, per il superamento delle misure restrittive precedentemente assunte;

2) a rilanciare le relazioni bilaterali con gli Emirati e a dare nuovo impulso alla cooperazione politica, economica, militare e culturale in tutti i campi di comune interesse.

(1-00426)

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

il Parlamento europeo, il 2 aprile 2009, ha approvato una risoluzione storica, con la quale si equiparano i crimini di tutti i regimi totalitari che hanno operato in Europa, e per la prima volta si riconosce anche l'esistenza delle violenze avvenute ad opera dei regimi comunisti totalitari e antidemocratici nell'Europa centrale e orientale;

tale linea è stata ribadita anche dalla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "La memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa" (COM/2010/0783) e dalla risoluzione del Consiglio d'Europa "Sulla necessità di una condanna internazionale dei crimini dei regimi del totalitarismo comunista" (n. 1481 del 25 gennaio 2006);

lo spirito europeo più autentico, quello che Fratelli d'Italia vorrebbe ritrovare, ha dato vita ad un'integrazione tra popoli e nazioni diverse, ma che vivono sullo stesso continente, in risposta alle sofferenze inflitte da due guerre mondiali e come mezzo per superare profonde divisioni e ostilità, uno spirito che si è perso con l'anteposizione dell'economia ai popoli, della moneta alle nazioni;

le interpretazioni distorte della storia possono generare false convinzioni, come una visione manichea delle responsabilità e la conclusione che il lassismo di una società multiculturale possa essere la panacea di ogni male, minando alla base ogni identità nazionale e negando l'auspicabile convivenza nella pari dignità come sintetizzata nel motto europeistico "uniti nella diversità";

nella storia non esistono narrazioni unilaterali: la storia la fanno i vincitori e, per questo, occorre uno sforzo di onestà intellettuale, sedimentato il tempo della passione e ritrovato quello dello studio, che porti ad essere imparziali affinché nulla si possa ripetere con drammatica inconsapevolezza;

la metabolizzazione del male perché non si ripeta necessita di una memoria sofferta e condivisa;

come evidenziato dalla risoluzione del Parlamento europeo, l'Europa non sarà unita fino a quando non

sarà in grado di creare una visione comune della propria storia e non avvierà un dibattito onesto e approfondito sui crimini perpetrati da tutti i totalitarismi nel secolo scorso, considerando che nel 2019 si celebrerà il trentesimo anniversario del crollo delle dittature comuniste e della caduta del muro di Berlino;

agli inizi della presidenza repubblicana di Nixon, il Senato degli Stati Uniti d'America commissionò tre studi per fare chiarezza su alcuni aspetti oscuri della storia e venne così alla luce, nel 1970, il volume "The human cost of Soviet Communism", un'opera firmata dall'illustre storico britannico Robert Conquest, uno dei massimi studiosi della rivoluzione sovietica;

al netto delle vittime dello sforzo bellico, Robert Conquest quantificò il numero dei morti provocati dal comunismo, nei 20 anni seguenti alla presa del potere di Lenin, in oltre 21 milioni, oltre 15 milioni dei quali morti nei campi di lavoro;

i giustiziati tra il 1919 e il 1923 sono stati stimati invece in 900.000, mentre 2 milioni furono giustiziati dalle purghe staliniane;

in Cina, Mao Tzedong e i comunisti cinesi, per prendere il potere, avrebbero provocato 20 milioni di morti;

per venire ad una storia drammaticamente più vicina, si ricorda che gli ultimi episodi di genocidio e crimini contro l'umanità, in Europa, sono avvenuti nel luglio 1995 nella città di Srebrenica, dove persero la vita oltre 8.000 musulmani bosniaci, per la maggioranza ragazzi e uomini, e che la responsabilità politica di questo eccidio appartiene al *leader* del Partito socialista di Serbia Slobodan Milosevic;

il confine orientale riporta la memoria ad un altro eccidio compiuto, questa volta, ai danni della popolazione italiana dell'Istria e della Dalmazia, oggetto di episodi di negazionismo;

molto spesso si vedono sfilare nei cortei cosiddetti antifascisti le bandiere dell'ex Repubblica sovietica di Jugoslavia, accompagnate da *slogan* che inneggiano con favore ai crimini del regime titino;

vale la pena sottolineare come l'esistenza e la veridicità di tali violenze non sia un'opinione all'interno del territorio dello Stato italiano: con la legge 30 marzo 2004, n. 92, infatti, è stato istituito il Giorno del ricordo, una solennità civile nazionale celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che mira a conservare e rinnovare "la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani dalle loro terre durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato secondo dopoguerra (1943-1945), e della più complessa vicenda del confine orientale"; nella ricerca delle derive totalitaristiche, occorre sottolineare come siano ben altre le esperienze politiche attualmente esistenti e che sono classificate con "non democratiche", tra le quali spiccano sicuramente le nazioni ispirate a ideologia comunista o socialista e quelle soggiogate all'islamismo;

nel mondo ci sono 206 Stati, di cui 196 riconosciuti sovrani. 34 di questi sono guidati dall'ideologia comunista o socialista: 5 (Corea del Nord, Cina, Cuba, Laos, Vietnam) adottano ancora la forma di Stato marxista-leninista, 6 sono socialisti e i restanti hanno un partito comunista al governo o nella maggioranza di governo;

tra questi ultimi, oltre a quelli già menzionati, spiccano "campioni" della democrazia e dei diritti umani come Angola, Bolivia, Repubblica del Congo, Cambogia, Ecuador, Eritrea, Mozambico, Nicaragua e Venezuela;

secondo il rapporto "Freedom in the world 2018" della "Freedom House", benemerita associazione non governativa americana fondata nel 1941 da Eleanor Roosevelt e nota in Italia per le preoccupazioni sullo stato della libertà di stampa, solo il 45 per cento degli Stati mondiali e il 39 per cento della popolazione vivono in una condizione di piena libertà;

il 25 per cento delle nazioni viene classificata come non libera e, ad eccezione del Venezuela, sono tutte collocate nella cintura che unisce l'Africa nera, il Corno d'Africa, il Nord Africa, il Medioriente arabo e arriva alla Cina e al Sudest asiatico;

il 30 per cento delle nazioni, invece, vive in una situazione parziale libertà: tra questi spiccano i Paesi di ispirazione socialista come quelli del Centroamerica, la Bolivia, l'Equador e le nazioni a maggioranza musulmana come i Paesi dell'Africa equatoriale, il Pakistan, l'Indonesia, il Myanmar e la Malaysia;

complessivamente, il 37 per cento della popolazione globale vive in Paesi non liberi e il 24 per cento in Paesi parzialmente liberi;

71 nazioni hanno registrato un deterioramento dei diritti politici e delle libertà civili. Complessivamente, dal 2006 ad oggi, sono 113 le nazioni che hanno registrato un netto deterioramento delle condizioni di libertà;

la Freedom House si è anche prodigata a stilare una classifica delle 10 peggiori nazioni tra le 49 classificate come non libere e sono, in ordine: Siria, Sud Sudan, Eritrea, Nord Corea, Turkmenistan, Guinea equatoriale, Arabia Saudita, Somalia, Uzbekistan, Sudan, Repubblica Centrafricana e Libia;

a ciò si aggiunga il grandissimo e spesso colpevolmente sottovalutato tema della libertà religiosa e delle correlate persecuzioni per motivi religiose;

le persecuzioni religiose sono sempre più diffuse, segnano un momento di recrudescenza e, oggi, comportano gravissime e spesso sanguinarie violazioni dei diritti umani fondamentali;

tra le discriminazioni religiose in particolar modo sono in fase di grande crescita e recrudescenza quelle a discapito dei cristiani nel mondo;

è noto, infatti, che il rapporto "World watch list 2018" dell'organizzazione non governativa "Open Doors", indichi in oltre 215 milioni i cristiani perseguitati nel mondo;

a guidare la classifica dei primi 50 Paesi in cui più si perseguitano i cristiani al mondo vi sono Corea del Nord (al vertice per 16 anni consecutivi) e Afghanistan. Per quanto riguarda specificamente l'aspetto delle violenze, è il Pakistan (5° posto nella classifica generale) ad avere l'infelice primato di Paese con il più alto punteggio;

3.066 cristiani sono stati uccisi a causa della loro fede nel periodo di riferimento tra il 1° novembre 2016 e il 31 ottobre 2017, mentre 15.540 edifici di cristiani (chiese, case private e negozi) sono stati assaltati;

secondo le stime dell'organizzazione, un cristiano ogni 11,5 nel mondo subisce elevata persecuzione;

dal 2010, 125 preti sono stati uccisi nel mondo: una media di 15 all'anno; nei primi sei mesi del 2018 sono stati uccisi 18 sacerdoti; ogni 9 giorni un sacerdote viene assassinato;

in Iraq, dal 2002 ad oggi, i cristiani sono diminuiti da una popolazione di un milione a meno di 300.000, con un'impressionante media di 60-100.000 partenze ogni anno, e se questa tendenza dovesse continuare la comunità cristiana sparirebbe in soli 5 anni;

tra le nazioni inserite nella lista figurano anche, a titolo di esempio: Somalia, Sudan, Arabia Saudita, Maldive, Nigeria, Egitto, Vietnam, Laos, Qatar e Cina;

sono ancora 12 le nazioni in cui è presente il reato di apostasia (che prevede la condanna a morte per chi decide di lasciare la fede musulmana per un'altra fede): Afghanistan, Iran, Malesia, Maldive, Mauritania, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudan, Emirati arabi uniti, Yemen;

molte di queste nazioni sono state classificate anche come "particolarmente preoccupanti" dalla commissione del Governo degli Stati Uniti sulla libertà religiosa a livello internazionale che, nel suo "Annual report", raccomanda al Governo di intervenire nelle sedi opportune contro le violazioni della libertà religiosa;

l'oppressione islamica e il nazionalismo religioso continuano ad essere la fonte principale di persecuzione dei cristiani e di altre minoranze, con l'esempio emblematico del Pakistan;

la maggior parte delle discriminazioni religiose avviene proprio nelle terre della prima cristianità con il neanche sottaciuto scopo di cancellare la presenza cristiana da quelle terre,

impegna il Governo:

- 1) a contrastare in campo internazionale il fenomeno dei totalitarismi chiedendo alla comunità internazionale di intervenire con gli strumenti delle sanzioni e con tutti gli strumenti ritenuti più opportuni;
- 2) a contrastare a livello nazionale qualsiasi fondazione o associazione o movimento che esalti o promuova l'integralismo islamico o altri fenomeni di totalitarismo di qualunque matrice esso sia;
- 3) ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna per contrastare la diffusione della propaganda ideologica basata sull'odio religioso o su altre forme di totalitarismo, con particolare riferimento alle campagne via *web*, anche proponendo campagne di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e

grado;

4) a contrastare ogni forma di violenza e propaganda violenta contro il credo religioso dei singoli cittadini ed ogni forma di esaltazione di attuali regimi di natura totalitaria;

5) ad adottare iniziative volte a contrastare l'utilizzo della simbologia religiosa in chiave di violenta propaganda contro altri credi religiosi, in specie se proveniente da associazioni, fondazioni o movimenti legati all'integralismo islamico.

(1-00427)

[BERNINI](#), [CIRIANI](#), [ROMEO](#), [GALLONE](#), [RAUTI](#), [TOSATO](#), [CANDIANI](#), [MODENA](#) - Il Senato, premesso che:

sabato 9 ottobre 2021 si è tenuta a Roma una manifestazione di protesta contro l'obbligo di possesso della certificazione verde per i lavoratori; secondo i dati della Questura, alla manifestazione hanno partecipato circa 10.000 persone, tra cui moltissime famiglie con bambini;

le istanze pacifiche e democratiche della grande maggioranza dei manifestanti sono tuttavia passate in secondo piano a causa di alcune decine di individui che, dopo essersi staccati dal corteo, hanno preso d'assalto la sede della CGIL, dove sono state danneggiate suppellettili ed impianti; a questo inaccettabile atto di vandalismo e di intimidazione sono seguiti disordini al policlinico Umberto I, dove alcuni medici e infermieri sono stati aggrediti;

per effetto degli scontri con le forze dell'ordine, che hanno riportato diversi feriti, alcuni individui appartenenti a queste frange violente sono stati arrestati; tra loro, sono stati individuati esponenti del movimento di Forza Nuova;

alla luce di tali fatti, è stata avanzata da alcune forze politiche di maggioranza la proposta di sciogliere il movimento neofascista ed è stata richiamata in proposito la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che sancisce il divieto di ricostituzione del partito fascista, e la sua disposizione attuativa, la legge 20 giugno 1952, n. 645, detta "legge Scelba"; nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 18 e 49 della Costituzione, che tutelano i partiti e stigmatizzano tutte le organizzazioni che non sono in linea con i principi costituzionali della democrazia, la legge Scelba contempla la possibilità di scioglimento per decreto come *extrema ratio* rispetto alla mancanza nel sistema ordinamentale di altri strumenti per raggiungere il medesimo obiettivo;

l'ordinamento italiano prevede, sia a livello costituzionale che normativo, forme di controllo e restrizione nei confronti di movimenti sovversivi; nondimeno è importante sottolineare come queste abbiano sempre incontrato un'applicazione restrittiva, in ottemperanza al carattere liberale e democratico del nostro sistema, e coerente al dettato costituzionale nel suo complesso, in particolare con riferimento al nucleo insopprimibile dei principi del nostro ordinamento fondamentale; non è infatti nello spirito del nostro ordinamento costituzionale consentire l'adozione di misure di restrizione delle libertà fondamentali, tanto più di quelle di natura politica, senza un'attenta ponderazione della pluralità di interessi in gioco;

appare convincente, in questo senso, l'interpretazione sostenuta da autorevole dottrina costituzionalistica che riconduce il divieto della XII disposizione transitoria e finale non solo al "disciolto partito fascista", ma ad ogni partito che "sotto qualsiasi forma", perseguendo l'instaurazione di dittature o l'abbandono dei principi democratici, ne richiami le caratteristiche; ciò appare più coerente con lo spirito che i Padri costituenti hanno inteso imprimere alla nostra Carta, nel senso che il contrasto all'ideologia fascista non può essere intesa solo come la resistenza verso una realtà storica ben determinata (le contingenze storiche al momento della sua redazione non potevano che richiedere la presenza di una tale clausola), ma anche nei confronti di tutte le istanze ideologico-programmatiche estremiste e violente;

quanto richiamato emerge con chiarezza anche dalla lettera dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, la cui portata si dispiega nei confronti di movimenti di ogni ispirazione politica nella misura in cui esaltino la violenza come metodo di lotta politica;

sulla base di queste premesse, a livello giurisprudenziale, sono state enucleate alcune condizioni pratiche per l'applicazione della misura di scioglimento così delicata e radicale, che incide intensamente sugli spazi di libertà degli individui; tra queste condizioni rientrano la presenza di una

condotta violenta, la chiara intenzione di ricondurre tale violenza al sovvertimento dell'ordine costituzionale e la concreta pericolosità del movimento;

questi criteri sono stati concepiti e utilizzati nei tre casi di scioglimento di associazioni neofasciste che si sono verificati nella storia repubblicana, tutti peraltro operati su impulso dell'autorità giudiziaria e non su iniziativa del Governo; data l'estrema delicatezza dell'oggetto, la magistratura e il Governo, come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, sono dunque chiamati ad applicare la normativa sulla condotta politico-eversiva "secondo lo spirito della Costituzione per una adeguata applicazione al caso concreto" (sentenza n. 74 del 1958);

non va dimenticato che nel nostro ordinamento esistono altre fattispecie di reati politici atte proprio a reprimere condotte associative sovversive non specificamente riconducibili al fascismo: è il caso del delitto di associazione sovversiva, previsto dall'articolo 270 del codice penale; l'assalto alla sede della CGIL portato avanti da esponenti di Forza Nuova costituisce non solo un grave atto contro l'ordine pubblico, ma anche un'intollerabile lesione dei valori costituzionali del nostro sistema;

episodi di violenza simili non sono, purtroppo, sconosciuti nella storia recente del nostro Paese, si pensi ai disordini causati a Genova dai centri sociali legati alla rete "Indymedia" durante il G8 del 2001; e più recentemente, alle devastazioni in seguito ad un corteo antifascista promosso dal centro sociale "Kavarna" di Cremona (25 gennaio 2015); al pestaggio da parte di una quindicina di esponenti dei centri sociali torinesi di due militanti del gruppo studentesco "Aliud" (12 novembre 2019); all'assalto contro il Comune di Torino, ricoperto di uova e vernice, e al rogo dell'effigie del Presidente del Consiglio dei ministri (Torino, 10 ottobre 2021); alle violenze dei "no TAV" contro le forze dell'ordine e i simboli delle istituzioni; alle decine di aggressioni ad esponenti del centrodestra e della sinistra parlamentare negli ultimi anni;

questi fatti di assoluta violenza ingenerano nell'opinione pubblica allarme sociale e minacciano la convivenza libera e democratica tra i cittadini;

altrettanto gravi episodi di violenza sono da imputarsi a organizzazioni ed associazioni legate tanto alla sinistra estrema quanto all'estrema destra e al radicalismo islamico, attivamente impegnate nella propaganda antisemita indirizzata strumentalmente contro lo Stato d'Israele, certamente perseguibili ai sensi della legge Scelba, e, soprattutto, ai sensi dell'articolo 270 del codice penale;

dalla Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri si evince, inoltre, che «le evidenze raccolte dall'Intelligence nel 2020, sistematicamente condivise con le Forze di polizia, fanno stato di come l'anarco-insurrezionalismo resti la componente eversiva endogena più vitale», con 98 attentati terroristici riconducibili all'area anarchica nel 2019 e 24 attentati e 52 arrestati nel 2020;

ad ogni modo, è necessario evitare pericolose strumentalizzazioni all'interno del dibattito politico-istituzionale, distinguendo in maniera chiara il piano della tutela della salute e delle resistenze alle azioni governative relative alle misure adottate in tale ambito, da quello più strettamente politico, legato a contrapposizioni di tipo ideologico che rischiano di compromettere i successi registrati nel fronteggiare l'emergenza sanitaria che consentono la ripartenza del Paese,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare tempestivamente ogni misura prevista dalla legge per contrastare tutte, nessuna esclusa, le realtà eversive che intendano perseguire il sovvertimento dei valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale e, di conseguenza, che rappresentano un concreto pericolo per l'impianto democratico;
- 2) a dare seguito, con sollecitudine, per quanto di competenza e secondo legge, alle verifiche e agli accertamenti della magistratura in ordine agli episodi del 9 ottobre 2021 richiamati in premessa.

(1-00428)

Interrogazioni

[MALLEGN](#), [PAPATHEU](#), [GALLIANI](#), [BARBONI](#), [CESARO](#), [CALIENDO](#), [DE SIANO](#), [RIZZOTTI](#), [CANGINI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

in esecuzione della convenzione firmata con il CNR l'11 giugno 2018 per la realizzazione del canale televisivo satellitare "High science TV", il consorzio CNCCS Scarl (Collezione nazionale dei composti

chimici e centro screening), il 28 novembre 2019, ha ricevuto dal CNR la prima *tranche* di finanziamento di 4.375.000 euro e ha cominciato l'attività prevista per il primo semestre; soltanto due mesi dopo l'Italia si è fermata a causa della pandemia fino al 10 maggio 2021 e alla riapertura, il CNCCS, verificando che il preventivo dei costi approvato quasi 3 anni prima avrebbe comportato uno spreco di risorse pubbliche, ha chiesto il 20 maggio 2020 al presidente del CNR di rimodulare i costi a saldo invariato;

pur trattandosi di un progetto di infrastruttura europea di incredibile valore per la scienza e per il Paese, anziché convocare i responsabili del consorzio per conoscere la situazione creatasi nel lungo lasso di tempo inutilmente trascorso, il nuovo consiglio di amministrazione del CNR, totalmente all'oscuro di ogni azione intrapresa e di qualunque risultato ottenuto, sulla scorta del parere negativo del comitato tecnico-scientifico per i progetti FISIR del Ministero dell'università e della ricerca, il 3 giugno 2021 ha deliberato la revoca della convenzione con il CNCCS e la chiusura del progetto;

allo stato, appare incredibile che i membri del consiglio di amministrazione del CNR abbiano deciso di chiudere un progetto di importanza strategica per il Paese, nella prima riunione dall'insediamento. Oltretutto senza incontrare gli amministratori del consorzio ed i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori, e senza valutare che le responsabilità del ritardo attengono tutte alla situazione di stallo vissuta per un anno dal CNR;

il tutto sarebbe confermato dalla *e-mail* che Sky Italia ha inviato il 6 agosto 2021 al CNCCS per confermare l'accettazione della *partnership* con il CNR per la realizzazione del canale scientifico accettando anche l'accollo di parte dei costi;

a giudizio degli interroganti, quindi, il provvedimento di revoca della convenzione del consiglio di amministrazione del CNR, poggiando sulla contestazione al CNCCS di aver operato poco efficacemente e non rispettando i protocolli (cosa peraltro non vera), nel primo semestre del 2021, cioè in piena crisi pandemica, mostra tutta la sua motivazione discriminatoria,

si chiede di conoscere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per rivitalizzare un progetto la cui presentazione per ben due volte, in considerazione del notevole valore strategico, è stata inserita nel calendario ufficiale delle riunioni plenarie del Parlamento europeo (30 ottobre 2018 e 10 gennaio 2019): entrambe saltate per responsabilità esclusiva del CNR, nell'ambito di un *iter* procedurale denso di decisioni incomprensibili, su cui il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha già presentato due interrogazioni il 30 luglio 2020 (4-03928 e 4-03929) rimaste tuttora senza risposta;

se sia al corrente di quanto appreso dagli interroganti in merito all'istruttoria in corso nel CNR per predisporre l'uscita dell'ente dai consorzi e dalle fondazioni di cui è socio: in tal modo pensando di giustificare, salvo poi rientrare dove si vuole, l'uscita dalla compagine societaria del CNCCS e conseguentemente disattendere l'orientamento più volte espresso dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato che si è concretizzato nella "condizione" posta al parere favorevole espresso sul FOE 2021 con incidenza anche sugli anni successivi al 2021;

come intenda verificare se risponda al vero quanto appreso dagli interroganti che nel corso del consiglio di amministrazione che ha revocato la convenzione col CNCCS, quando è stata sollevata l'ipotesi di una reazione del socio privato, evidentemente consci della temerarietà della decisione, qualcuno abbia ipotizzato di ricorrere allo "scredito", con la propalazione delle affermazioni diffamatorie riportate da alcuni giornali per le quali sono state presentate dal socio privato due querele e varie citazioni in giudizio in sede civile.

(3-02868)

[GRANATO](#), [CRUCIOLI](#), [ANGRISANI](#), [PARAGONE](#), [LANNUTTI](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

alcune inchieste giornalistiche di Angela Camuso per la trasmissione "Fuori dal coro", su "Rete 4", andate in onda a partire dal 19 gennaio 2021, hanno evidenziato come, a partire dal mese di aprile 2020 (dunque, poco tempo dopo l'inizio della pandemia da Sars-CoV-2) il Ministero della salute sia stato adeguatamente informato sull'esistenza di evidenze cliniche che dimostravano come ottenere,

attraverso un uso combinato di farmaci del prontuario, una pronta guarigione dall'infezione (tra i medici italiani, vi sono: il professor Luigi Cavanna, il professore Alessandro Capucci, la primaria dell'ospedale di Pisa professoressa Roberta Ricciardi, il farmacologo Piero Sestili, il primario infettivologo Pierluigi Garavelli, la primaria Paola Varese, il cardiologo Paolo Salvucci, l'anestesista Matteo Ciuffrida, lo pneumologo Roberto Rossi, oltre a numerosissimi altri medici internisti e medici di base);

il protocollo ministeriale emanato in data successiva a questi appelli (novembre 2020) indicava ancora ai medici di base di non somministrare alcun farmaco ai malati di COVID-19, anche se sintomatici, nell'arco delle prime 72 ore dall'insorgenza dei sintomi, tranne il paracetamolo, e anche il successivo protocollo (attualmente in vigore ed emanato ad aprile 2021) associava al paracetamolo soltanto i "fans" (antinfiammatori comuni) nelle prime 72 ore dai sintomi;

il *mix* di farmaci somministrati precocemente, invece, agiva sulla sintomatologia e, dunque, preveniva o depotenziava i possibili effetti letali del *virus*, in linea con quanto fatto da sempre, fino al mese di febbraio 2020, dai medici di base in caso di influenza ed in linea con i principi cardine dell'infettivologia;

valutato che:

il Ministero e le altre autorità sanitarie pubbliche non potevano, dunque, non essere a conoscenza dell'esistenza e dell'efficacia di tali approcci terapeutici, facilmente applicabili e in grado di ridurre velocemente e drasticamente la letalità del *virus* che, in Italia, ha fatto registrare nella "seconda ondata" (autunno 2020) uno dei tassi di letalità più alti del mondo (3,5 su 100 soggetti malati di COVID-19);

fin dalla primavera 2020, difatti, erano stati inviati a Ministero, AIFA e CTS diversi appelli e segnalazioni da parte di diversi gruppi di medici che, iniziando a curare precocemente i malati di COVID-19, andavano scambiandosi man mano esperienze cliniche e si costituivano in associazioni. Ognuno di questi gruppi, autonomamente, era arrivato alle medesime conclusioni rispetto all'approccio terapeutico corretto in grado di contrastare l'infezione, basato sulla consapevolezza dell'assoluta necessità di un intervento farmacologico tempestivo e di un monitoraggio costante delle condizioni del paziente, sia attraverso visite a domicilio sia attraverso la telemedicina, onde contrastare un aggravamento irreversibile delle condizioni di salute;

nonostante l'autorevolezza delle fonti da cui provenivano tali indicazioni non si è ritenuta neppure opportuna un'azione di verifica di quanto stava emergendo a livello clinico. Oggi, i risultati di guarigione di tale approccio di cura precoce sono straordinari: i malati di COVID-19, se trattati precocemente, anche in fasce ad alto rischio e con sintomatologia rilevante, guariscono in una percentuale superiore al 99 per cento: ciò nonostante le autorità sanitarie non abbiano preso in considerazione lo straordinario bacino di informazioni che arrivavano dalla "evidence based medicine", cioè la medicina fondata sulle prove di efficacia, riconosciuta da tutta la comunità scientifica come fondamentale;

peraltro, gli stessi rapporti dell'Istituto superiore di sanità indicavano nella prima ondata una media di attesa per i malati, poi morti, di 7 giorni (persino 10) dall'insorgenza dei sintomi al ricovero, e una media di 5 giorni durante la seconda ondata: questo è stato il periodo nell'arco del quale la maggior parte di questi malati, in seguito deceduti, era stata lasciata in isolamento, senza visita domiciliare da parte dei medici e senza alcuna terapia, tranne il paracetamolo per la febbre; i primi studi scientifici pubblicati invece, tra cui uno dell'Istituto Mario Negri, indicavano intanto una letalità del COVID-19 sui malati trattati precocemente dell'1 per cento contro un'attesa letalità del 3,5 per cento secondo la media registrata dall'ISS. Nonostante tutte queste evidenze, le autorità sanitarie hanno persistito nello sconsigliare ai medici di base l'utilizzo di farmaci in fase precoce per il trattamento dell'infezione;

valutato, inoltre, che:

la motivazione addotta nelle stesse linee guida del Ministero, dove venivano sconsigliati determinati farmaci, veniva ricondotta all'assenza di studi scientifici in grado di comprovarne l'efficacia per il COVID-19, ma si fa notare che questi studi scientifici di verifica verso ciò che stava emergendo a livello clinico non sono mai stati promossi dalle stesse autorità che li invocavano, le quali non hanno

avviato mai né sperimentazioni né *trial* clinici sul trattamento precoce che si stava rivelando efficace sul campo. Certamente, in un periodo d'emergenza come è stato quello della seconda ondata, i *trial* clinici non potevano essere messi a punto dai medici di base che erano impegnati sul campo a salvare la vita ai pazienti;

secondo quanto registrato da uno dei più grandi gruppi di medici esperti in terapie domiciliari, "ippocrateorg", su circa 67.000 persone curate (dei quali il 30 per cento appartenenti a fasce ad alto rischio di ospedalizzazione e malattia grave) sono stati registrati solo 6 decessi; questi ultimi hanno riguardato esclusivamente i pazienti arrivati a chiedere assistenza oltre le 72 ore dall'insorgenza dei sintomi e, dunque, già in una fase più avanzata dell'infezione senza aver subito alcun trattamento; considerato che anche i risultati clinici ottenuti dai medici di altre associazioni, come il comitato "Terapie domiciliari" promosso dall'avvocato Erich Grimaldi registrava un tasso di guarigione prossimo al 100 per cento sul totale dei malati (sintomatici), tra cui un terzo circa appartenenti a categorie a rischio (anziani e pluripatologici);

considerato che la somministrazione di tali farmaci per la cura del COVID-19 sotto appropriato controllo medico non ha mai causato effetti collaterali gravi, essendo questi farmaci di uso comune, già noti e diffusi in tutto il mondo per la cura domiciliare di comuni patologie; in sintesi, si rileva come con l'intervento farmacologico precoce combinato circa il 75 per cento dei decessi finora registrati per COVID-19 si sarebbe potuto evitare e si sarebbe potuto evitare l'80 per cento delle ospedalizzazioni, si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministro in indirizzo non abbia preso in considerazione, in primo luogo nella seconda ondata pandemica (da ottobre 2020), le evidenze cliniche inviate all'attenzione del dicastero da parte di numerosi medici a partire dall'inizio della pandemia che, sulla base di un utilizzo combinato di farmaci del prontuario appositamente selezionati in relazione al singolo caso sottoposto al proprio esame, stavano dimostrando come la precocità della cura, sin dai primissimi stadi dell'infezione, fosse un elemento indispensabile ed imprescindibile ai fini della guarigione completa del paziente (ed in netta controtendenza rispetto alle indicazioni di vigile attesa per 72 ore e somministrazione del solo paracetamolo previsti dalle circolari ministeriali di novembre 2020 e aprile 2021);

per quali ragioni non abbia ritenuto né urgente né opportuno procedere alla pronta verifica di queste evidenze cliniche, promuovendo ricerche in tale direzione, le quali avrebbero potuto permettere una cura più rapida dell'infezione da Sars-CoV-2 e, conseguentemente, un decorso migliore;

perché non abbia ritenuto conveniente convocare, appena informato, i medici che stavano curando precocemente l'infezione con i farmaci del prontuario, di fatto disattendendo le indicazioni di cui ai protocolli ministeriali vigenti, onde appurare l'efficacia di un simile approccio terapeutico, basato su cure farmacologiche *low cost* e sul pronto intervento attivo;

perché abbia disatteso l'impegno a rendere i medici esperti di cure domiciliari del COVID-19, e impegnati sul campo, partecipi di un tavolo tecnico finalizzato alla revisione dei protocolli ministeriali come indicato nella mozione approvata dal Senato l'8 aprile 2021 (1-0160, testo 2) che impegnava il Governo in tal senso, posto che tra i firmatari del protocollo emanato in data successiva alla mozione non c'è neanche uno dei suddetti medici.

(3-02869)

[ANGRISANI](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, reca il regolamento per la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

in particolare, l'articolo 13 si occupa dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno sono disciplinati, in via generale, dal decreto ministeriale 30 settembre 2011, che stabilisce norme specifiche in materia di attivazione dei corsi, bando per la

procedura di accesso, destinatari, durata e superamento dei corsi, valutazione ed esami finale; nello specifico si prevede che i corsi, a numero programmato (la programmazione è definita annualmente dal Ministro dell'università e della ricerca sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità) siano definiti dai regolamenti didattici di ateneo, in conformità ai criteri stabiliti dal decreto, e che l'attivazione dei medesimi da parte delle università sia subordinata a specifica autorizzazione del dicastero;

stabilisce, inoltre, che la prova di accesso sia predisposta da ciascuna università, articolandosi in: *test* preliminare (prova preselettiva); una o più prove scritte ovvero pratiche; prova orale; per l'accesso alla prova scritta, si prevede che si debba conseguire una votazione non inferiore a 21 trentesimi e che possano accedere un numero di candidati "pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi";

valutato che:

con decreto ministeriale del 6 luglio 2021, n. 755, il Ministero ha reso note le date per lo svolgimento della prova preselettiva del corso TFA specializzazione sostegno VI ciclo e pubblicato la tabella allegata con la distribuzione di 22.000 posti disponibile per l'offerta formativa per le singole università, con l'indicazione dei posti disponibili, negli atenei, per i vari cicli (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria primo grado e scuola secondaria di secondo grado);

in seguito all'emanazione del decreto ministeriale le singole università hanno pubblicato i bandi, sulla base dell'offerta formativa prevista, con l'indicazione delle modalità per la presentazione della domanda, il pagamento delle tasse per sostenere la prova preselettiva, le modalità di iscrizione e il costo totale del corso di specializzazione;

lo svolgimento delle prove preselettive, dunque, ha avuto luogo in tutta Italia dal 20 settembre al 30 settembre 2021;

tuttavia vi sono stati alcuni ricorsi alla giustizia amministrativa per l'ammissione di candidati non ammessi, sulla base delle graduatorie pubblicate, allo svolgimento della prova successiva (prova scritta); recentemente, difatti, sia il TAR di Salerno, sia il TAR di Potenza, in accoglimento di tali istanze, hanno ammesso in via cautelare taluni ricorsi di candidati esclusi sulla base dell'argomentazione, promossa dalla parte ricorrente, che fossero presenti "ondivaghe soglie di sbarramento";

difatti, ad esempio, mentre nell'università di Napoli "Suor Orsola Benincasa" (per la scuola secondaria di secondo grado) l'ultimo candidato ammesso a sostenere la prova scritta ha conseguito un punteggio pari a 22,5 (al posto n. 1346, per 570 posti disponibili), nell'università di Teramo (al posto n. 105, per 40 posti disponibili) tale punteggio è stato di 25,5, nell'università di Potenza pari a 24 (al posto n. 221, per 105 posti) e nell'università di Bari (al posto n. 390, per 400 posti disponibili) pari a 21: la soglia effettiva, dunque, è "variata" sensibilmente da tra ateneo ed ateneo, causando una disparità di trattamento tra i candidati lesiva dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento (a Teramo, per esempio, sono stati esclusi candidati con un punteggio pari a 25 mentre a Bari, all'inverso, è stato sufficiente aver ottenuto il punteggio minimo, 21, di cui al regolamento ministeriale),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quale sia la sua valutazione al riguardo; se non reputi opportuno un intervento normativo di propria competenza onde assicurare che sia preclusa la possibilità di determinazione di ondivaghe soglie di sbarramento nelle prove preselettive, ma anche in quelle successive, tra diversi atenei, come avvenuto in modo eclatante nel caso del VI ciclo TFA sostegno, le quali hanno già determinato, a pochi giorni dalla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi agli scritti, l'immissione giudiziale in via cautelare di un cospicuo numero di ricorrenti nella fase successiva della procedura.

(3-02870)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

secondo uno studio pubblicato in questi giorni dall'autorevole rivista scientifica "The Lancet", sarebbero più di 53 milioni al mondo le persone colpite da disturbo depressivo e 76 quelle da disturbi d'ansia causati dalla pandemia, con un aumento rispettivamente del 28 e del 26 per cento: donne e

giovani i soggetti più colpiti;
una ricerca analoga, tutta italiana, a cura dell'"Humanitas university" di Milano, coordinata da Giampaolo Perna, responsabile del centro di medicina personalizzata per i disturbi d'ansia e di panico, ha preso in esame dati relativi alle due ondate di pandemia del 2020 e ha osservato come ci sia stato un aumento di casi nuovi, cioè di persone che prima del COVID non presentavano disturbi, del 16 per cento durante la prima ondata e un nuovo aumento del 18,6 per cento nella seconda, con casi che vanno dalla depressione ansiosa a quella *post* traumatica da *stress*;
i casi osservati riguardano per la maggior parte i giovani e non è facile prevedere quali saranno le conseguenze di questa sindrome ansioso-depressiva nei prossimi anni, quando i giovani si imbattono in periodi di indeterminatezza e di incertezza e saranno esposti a nuove situazioni critiche, sia pure diverse dalla pandemia appena sperimentata;
secondo numerosi articoli scientifici pubblicati su riviste, analoghe a quanto riportato dall'articolo citato, nei prossimi anni saranno decine di milioni le persone che soffriranno di disturbi d'ansia e depressivi nel mondo in relazione alla pandemia e sarà fondamentale potenziare i servizi per la salute mentale al fine di tutelare e aiutare la popolazione a superare questa situazione così difficile;
in Italia sono aumentate molto le richieste di persone che per la prima volta si sono rivolte ai diversi servizi di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati, sperimentando lunghi tempi di attesa e una disponibilità molto limitata nel tempo, se si valuta il numero di incontri a cui era possibile avere accesso per lo più inadeguati ad affrontare i problemi descritti dai pazienti;
tra gli elementi predittivi dello sviluppo di queste nuove condizioni patologiche ci sono una bassa capacità di resistere allo *stress* che crea un malessere diffuso e persistente, con intolleranza alle frustrazioni e la difficoltà di adattarsi anche ai cambiamenti di orario, agli spostamenti degli impegni, alle attese impreviste, che ha visto emergere una spiccata labilità emotiva, con conseguenze immediate sugli stili di vita, sulle abitudini alimentari, sui ritmi sonno-veglia, sulla capacità di mantenere fede agli impegni assunti nella scuola, nella vita sociale, nelle attività sportive;
non sorprende tutto lo *stress* accumulato in questi due anni, associato al fatto che il ritorno alla normalità rivela una coda lunga di disagio soprattutto in relazione alla situazione sociale ed economica, che ancora desta forti preoccupazioni per il futuro;
l'ansia si alimenta con l'incertezza e visto che l'incertezza legata alla pandemia, soprattutto alle sue conseguenze a medio e lungo termine e non soltanto dal punto di vista sanitario, non è ancora scomparsa, molte persone vivono con la guardia alzata, in allerta e quindi stressate. Quando ci si confronta con un cambiamento nella vita, come quello in corso, il miglioramento della condizione pandemica da un lato permette più libertà ma, proprio perché la situazione pandemica è inserita in un contesto più vasto, che include la tensione e la preoccupazione delle persone con cui si vive, genitori, figli, nonni, compagni, eccetera, la partita non può ancora essere considerata vinta;
questo sta avendo effetti negativi sulla salute mentale della popolazione: il mondo che verrà sarà diverso da quello precedente e lo sforzo di adattamento comporterà un aumento di *stress* che non tutti saranno in grado di superare così facilmente; basta pensare alla diminuzione del lavoro, all'impoverimento generale, alla più acuta percezione delle disparità sociali; tutto ciò aumenta i livelli di preoccupazione per il futuro e per quello delle prossime generazioni,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario, anche in vista del previsto spostamento del SSN verso la territorializzazione, incrementare quanto prima la presenza di personale esperto nei diversi servizi di psichiatria, di neuropsichiatria infantile e di psicologia clinica, anche per stimolare nuovi modelli di presa in carico del paziente, a livello individuale e di gruppo, attraverso una selezione adeguata di *best practice* sperimentate in questo periodo e valutate su base scientifica.

(3-02871)

[BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

sono sempre più frequenti gli incidenti provocati dalla presenza di cinghiali sulle strade italiane;
l'ultimo è avvenuto sulla tangenziale di Asti, dove una famiglia di cinghiali ha causato un tamponamento a catena, nel quale sono rimasti coinvolti 5 mezzi e un'ambulanza con a bordo un

ferito;

la frequenza con cui avvengono questi episodi, soprattutto durante l'emergenza da COVID, che con la limitazione degli spostamenti ha favorito il proliferare della specie (più 15 per cento), inizia a destare preoccupazione. Sono circa 15 i morti all'anno per incidente contro cinghiali e 215 i feriti, con una media di un incidente ogni 48 ore;

sono 10.000 gli incidenti stradali causati ogni anno dagli animali selvatici; si tratta di una problematica ormai non più gestibile, che richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni, al fine di contenere la proliferazione dei cinghiali, passati da una popolazione di 900.000 capi in Italia nel 2010, ai quasi 2 milioni di oggi;

è necessaria dunque l'adozione di un piano di gestione della fauna selvatica che abbia l'obiettivo di rendere compatibile la presenza degli ungulati con le attività umane ed il paesaggio circostante;

ammontano a circa 200 milioni di euro i danni procurati dai cinghiali alle produzioni agricole e agli allevamenti. Questi continui attacchi stanno danneggiando l'equilibrio ambientale di vasti ecosistemi in aree di pregio naturalistico con la perdita di biodiversità, sia animale che vegetale;

il proliferare incontrollato di specie selvatiche rappresenta inoltre un pericolo dal punto di vista sanitario per la diffusione di malattie, come la peste suina africana, così come evidenziato nel piano di sorveglianza e prevenzione per il 2021, pubblicato dal Ministero della salute,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover quanto prima intervenire con l'obiettivo di ripristinare il corretto equilibrio dei rapporti tra fauna selvatica, uomo e ambiente circostante, attraverso puntuali modifiche della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

se non intenda convocare immediatamente un tavolo con le Regioni e le associazioni sindacali agricole, al fine di confrontarsi adeguatamente sulla problematica che sta recando danni alla sicurezza dei cittadini ed alle coltivazioni agricole e agli allevamenti, nonché sulla semplificazione delle procedure di risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica.

(3-02872)

DRAGO - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che l'ufficio scolastico regionale del Lazio e gli ambiti territoriali sarebbero incorsi in innumerevoli errori nel conferimento delle supplenze o degli incarichi a tempo determinato del personale docente precario inserito nelle graduatorie provinciali delle supplenze e nelle graduatorie ad esaurimento, determinando ad oggi il *caos* negli organici delle scuole di ogni ordine e grado di Roma e del Lazio. Gli errori sarebbero stati provocati da una fallace procedura informatizzata (sulla base di criteri previsti dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020 e dalla circolare sulle supplenze n. 25089/2021) utilizzata per l'attribuzione e valutazione dei punteggi del personale docente precario, con conseguente compromissione della corretta posizione in graduatoria. In seguito a ciò si sarebbero create situazioni paradossali, alcune delle quali di seguito esemplificate: mancato conferimento di supplenza malgrado la migliore posizione rispetto ad altri aspiranti risultati destinatari di incarico; mancata nomina su cattedra di sostegno, ancorché in possesso del relativo titolo di specializzazione debitamente fatto valere all'atto dell'inoltro della domanda di aggiornamento delle graduatorie e di partecipazione alla procedura di conferimento; mancato riconoscimento dei titoli di riserva; conferimento di cattedra in sede non indicata nella domanda o non rispettosa della graduazione delle sedi scelte, a vantaggio di altro aspirante posizionato meno favorevolmente in graduatoria; revoca delle nomine di docenti già in servizio presso istituzioni scolastiche e loro sostituzione con docenti aventi punteggi inferiori;

considerato che:

le procedure informatiche non possono eludere le norme di diritto a discapito del personale scolastico (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 881/2020);

gli errori nelle graduatorie e nelle nomine si ipotizzerebbero come inevitabili, in quanto conseguenza diretta dell'ordinanza ministeriale n. 60/20 per la formazione delle medesime graduatorie provinciali delle supplenze nel biennio 2020/2021 e 2021/2022. La suddetta disposizione normativa contemplerebbe procedure poco coerenti e compatibili con la tanto invocata semplificazione amministrativa. Si veda a tal proposito l'art. 8 dell'ordinanza, che prescrive ben 5 distinti passaggi

procedurali (dal comma 5 al comma 9) per la valutazione dei titoli dei supplenti e per la loro individuazione. In presenza di *iter* procedurali così complessi e contorti, i problemi sarebbero stati prevedibili e prevenibili solo con un esaustivo coordinamento tra uffici territoriali e istituti polo, delegati l'anno precedente alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze di competenza;

ne consegue che tale drammatica situazione starebbe mettendo in serio pericolo quello che è l'ordinario svolgimento delle attività curricolari e l'organizzazione scolastica con inevitabili ricadute sull'apprendimento degli alunni. Nell'attuale e persistente situazione pandemica emergenziale le istituzioni scolastiche sono fra le categorie più coinvolte per riportare un sereno ritorno alla normalità, in presenza, a favore di tutti gli studenti di ogni ordine e grado, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

quali provvedimenti intenda adottare per porvi rimedio;

se l'algoritmo utilizzato per l'assegnazione degli incarichi per l'anno scolastico 2020/2021 sia lo stesso messo in atto con la legge n. 107 del 2005, in seguito alla quale più sentenze del TAR del Lazio evidenziarono gravi lacune amministrative imputabili al Ministero dell'istruzione.

(3-02873)

[DE BERTOLDI](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'interno.* - Premesso che, sulla base di notizie pervenute all'interrogante da rappresentanti del settore dell'arte e della cultura, si evidenziano dubbi e perplessità in relazione alla corretta applicazione della disciplina normativa relativa alle procedure di nomina, nelle gallerie d'arte, dei componenti nei consigli di amministrazione e degli organi di indirizzo, si chiede di sapere:

quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito alla nomina di un proprio rappresentante da parte della Prefettura di Piacenza nel consiglio di amministrazione della galleria d'arte contemporanea "Ricci Oddi", sulla base di quanto disposto dal riconoscimento della stessa quale ente morale, considerato che gli enti morali non sono più presenti nel nostro ordinamento giuridico e che la citata galleria è pertanto da assimilarsi alle fondazioni, che sono, com'è noto, al pari, in ogni caso, degli enti morali, soggetti al controllo prefettizio;

se la presenza dal settembre 2020 nel consiglio di amministrazione della galleria di un membro nominato dalla Prefettura, e tra l'altro eletto presidente della galleria stessa, non rischi di invalidare gli atti assunti e assumendi da parte della galleria, come da diffuse preoccupazioni negli estimatori e, come detto, nel mondo dell'arte in genere.

(3-02876)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo, nel corso dell'audizione svolta in occasione dell'esame della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (approvata dal Parlamento), ha dichiarato sostanzialmente che la misura relativa al cosiddetto *superbonus* (l'agevolazione fiscale introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto rilancio) non sarà più economicamente sostenibile nel lungo termine;

lo stesso Ministro ha riconosciuto in termini più espliciti che il *superbonus* e gli altri *bonus* edilizi previsti dalla normativa, tra i quali l'agevolazione fiscale per la ristrutturazione degli appartamenti privati e per l'acquisto d'impianti a più elevata efficienza energetica, sebbene rappresentino misure molto importanti in grado di far ripartire il settore dell'edilizia, costituiscono tuttavia strumenti finanziariamente molto costosi e non sostenibili nel lungo periodo;

l'interrogante rileva che, secondo quanto emerge dallo studio della Luiss business school e della Open Economics, pubblicato sul sito del Dipartimento di politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri lo scorso marzo, il *superbonus* in realtà determinerà nel medio e lungo termine un impatto positivo pari a 811 milioni di euro sulle finanze pubbliche, grazie a un maggior gettito derivante dalle entrate relativamente alle imposte IVA e IRES, rappresentando, pertanto, un valore aggiunto pari a 16,6 miliardi di euro a fronte di una spesa di 8,8 miliardi di euro per il biennio 2020-2022, dimostrando quindi che l'intervento fiscale è in grado di autofinanziarsi;

tali osservazioni si inseriscono, peraltro, all'interno degli interventi svolti lo scorso settembre in 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, in relazione alle audizioni sull'esame dei disegni di legge che riguardano la circolazione e lo scambio dei crediti fiscali, il cui primo passo è stato compiuto proprio con il *superbonus* edilizio, introdotto nel maggio 2020 con la cedibilità illimitata delle detrazioni fiscali;

la possibilità di far circolare i crediti fiscali su larga scala rappresenta pertanto, a giudizio dell'interrogante, un passaggio fondamentale per l'introduzione della cosiddetta moneta fiscale, quale mezzo di pagamento ad accettazione volontaria, che non mette in discussione l'euro come moneta unica avente corso legale a tutti gli effetti; a tal fine, evidenzia ancora l'interrogante, nel momento in cui lo Stato assegna gratuitamente (senza contropartite) o eroga attraverso crediti o detrazioni o sconti fiscali, non avviene alcun pagamento in moneta legale, poiché questi implicano, secondo EUROSTAT, un trasferimento di euro (il medesimo istituto europeo è responsabile peraltro di una grande confusione tra crediti fiscali: "non pagabili" e quelli "pagabili");

le citate osservazioni delineano, a parere dell'interrogante, un quadro complessivamente ambiguo e incerto, in cui emerge sia un'evidente volontà di contrastare da parte degli organismi istituzionali, incluso il Governo Draghi, l'introduzione della cosiddetta moneta fiscale (strumento in grado di autofinanziarsi senza gravare sull'equilibrio dei conti esteri del Paese, in quanto migliora la competitività delle imprese) che continue dichiarazioni scarsamente chiare, che rimbalzano tra lo stesso Governo e il Parlamento, sulla proroga del *superbonus* edilizio, che andrebbe esteso fino al 2030, considerata l'enorme spinta che ha prodotto sulla domanda di ristrutturazioni immobiliari;

l'interrogante evidenzia, inoltre, come anche le simulazioni riportate nel recente passato dal quotidiano economico "Il Sole-24 ore" abbiano dimostrato l'effetto positivo che la proroga dell'agevolazione fiscale potrà determinare sui conti pubblici attraverso l'aumento del gettito fiscale innescato dalla crescita del PIL,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Governo intenda esprimere, con riferimento a quanto esposto;

quali siano i motivi per i quali il Ministro in indirizzo, nel corso del suo intervento in sede d'esame della NADEF, ha sostenuto che le misure di proroga del *superbonus* costituiscono un onere finanziario insostenibile per la finanza pubblica, sebbene lo studio elaborato da Open Economics e Luiss business school sia giunto a conclusioni diametralmente opposte;

se, infine, il Governo non convenga sulla necessità di prevedere iniziative volte ad incrementare i crediti fiscali "non pagabili", non soltanto per finanziare lavori privati di ristrutturazione edilizia (cosiddetto *superbonus*) e gli investimenti delle imprese ("Transition plan 4.0"), ma in grado anche di alimentare la domanda di beni di consumo durevoli nonché: a) finanziare lavori pubblici (al riguardo si può immaginare la formula del 65 per cento pagato con detrazioni fiscali e 35 per cento con euro *cash*); b) pagare i debiti della pubblica amministrazione; c) ridurre il cuneo fiscale delle imprese al fine di renderle più competitive.

(3-02877)

[BINETTI](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la sindrome di Crigler-Najjar (CNS) è una malattia ereditaria del metabolismo della bilirubina caratterizzata da iperbilirubinemia non coniugata, da difetto dell'attività della bilirubina glucuronosiltransferasi (GT) a livello del fegato;

tale condizione e, dunque, gli elevati livelli di bilirubina nel sangue possono essere rimossi solo con l'aiuto di una lampada a raggi ultravioletti, con la quale è possibile scomporla in sostanze più solubili e facilmente eliminabili nelle urine;

per questa ragione, le persone che ne sono affette devono dormire sotto questa "luce blu" per almeno 10 ore al giorno, e i raggi ultravioletti non possono essere ostacolati da indumenti, lenzuola o coperte; come sottolineato dall'Osservatorio malattie rare in una recente intervista al presidente dell'associazione CIAMI (Crigler-Najjar Italia associazione malati iperbilirubinemici), oltre ai consumi dell'apparecchio per la fototerapia, le persone affette da questa patologia sono chiamate a sostenere l'alto costo delle bollette dell'energia elettrica per consentire di mantenere costante la temperatura della

zona in cui questi pazienti si sottopongono a fototerapia;
l'articolo 3 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per clienti in gravi condizioni di salute", prevede che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica è riconosciuta ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo;
per avere accesso alla compensazione il cliente presenta apposita richiesta al Comune di residenza che valuta e ammette le domande previa presentazione del certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza, attestante le gravi condizioni di salute di uno dei componenti il nucleo familiare tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica;
con decreto ministeriale 13 gennaio 2011 sono state indicate, nell'allegato A, le apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute;
l'elenco non risulta essere esaustivo dal momento che non considera, a titolo di esempio, la lampada a raggi ultravioletti quale unico strumento in grado di trattare le persone con CNS,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere l'elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche ritenute salvavita, alimentate ad energia elettrica, al fine di inserire ulteriori strumenti, attualmente non presenti nell'elenco, che garantiscono l'esistenza in vita di persone in gravi condizioni di salute.

(3-02878)

[FERRAZZI](#), [FEDELI](#), [STEFANO](#), [D'ARIENZO](#), [FERRARI](#), [TARICCO](#), [MARGIOTTA](#), [ASTORRE](#), [PARRINI](#), [D'ALFONSO](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [IORI](#), [BOLDRINI](#), [GIACOBBE](#), [LAUS](#), [ROSSOMANDO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:
in data 31 ottobre 2019, con atto della Giunta del Comune di Venezia è stato dato avvio al procedimento di adozione della "Variante al Piano degli Interventi n. 49, ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, relativa all'individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana. ADOZIONE.", avvenuto in relazione alla Proposta di delibera n. 1023 del 24 ottobre 2019;
conseguentemente a tale atto, la proposta di deliberazione è stata trasmessa alla Commissione consiliare competente (V Commissione) per l'illustrazione e discussione della Variante, nonché alle Municipalità interessate dal provvedimento per il reperimento del loro parere;
la scheda normativa n. 8, che fa parte integrante del provvedimento di Variante, prevede: 1) la modifica della destinazione urbanistica, da «sport spettacolo» a residenza un'area così individuata: "Mestre - via Martello (ambito adiacente impianti sportivi Taliercio); 2) la modifica della destinazione urbanistica, da «zona agricola» a «sport spettacolo» per un'area, di superficie superiore ai 3 ettari, confinante con la prima e appartenente alla stessa proprietà privata;
in data 3 dicembre 2019, l'area destinata dalla Variante a «sport spettacolo» è stata acquisita dalla REYER S.p.A., di proprietà del sindaco, con atto notarile registrato;
la proprietà alienante ha riferito alla stampa locale che tale area è stata venduta al prezzo di 14,80 euro/mq., valore unitario di mercato che risulta congruo per aree a destinazione agricola;
la Variante, che riguarda anche la descritta modifica della destinazione urbanistica di tale area, è stata adottata con delibera del Consiglio comunale di Venezia n. 71 del 13 dicembre 2019 e successivamente approvata con delibera del Consiglio comunale n. 78 del 29 luglio 2020;
sulla base della nuova destinazione urbanistica "sport spettacolo" assegnata all'area acquisita da REYER S.p.A. (fg 142, mapp 876 di superficie pari 31.462 metri quadri), il valore commerciale, originariamente stimabile in circa euro 465.637, è passato ad un valore commerciale variabile tra euro 943.860 (valore unitario di euro 30/mq) ed euro 1.573.100 (valore unitario di euro 50/mq) che corrispondono al *range* stimabile per l'indennizzo di esproprio per aree con destinazione preordinata all'esproprio quale è quella di "sport spettacolo". Tale valore, nel caso di utilizzo privato

convenzionamento con il Comune, potrebbe ulteriormente aumentare considerando le destinazioni ricettive e terziarie ammesse e l'assenza, nella norma di PRG, di un indice di edificabilità, fino ad un valore stimabile in almeno euro 3.146.200,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda descritta in premessa;

quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per salvaguardare il bilancio del Comune di Venezia a fronte del possibile pregiudizio che potrebbe derivare dall'esproprio delle suddette aree o dalla Convenzione;

se il Ministro dell'interno non ritenga che gli atti adottati dalla Giunta e dal Consiglio comunale di Venezia evidenziati in premessa possano considerarsi viziati da irregolarità e quali eventuali iniziative intenda adottare al fine di garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione comunale;

se non ritenga che i fatti descritti in premessa evidenzino un possibile conflitto d'interessi in capo al sindaco di Venezia in violazione dei doveri, di cui all'articolo 78 del Testo unico degli enti locali.

(3-02879)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VERDUCCI](#), [FERRAZZI](#), [MARILOTTI](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BITI](#), [CERNO](#), [CIRINNA](#), [COMINCINI](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FEDELI](#), [GIACOBBE](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MANCA](#), [MISIANI](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [ROJC](#), [STEFANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

a seguito del miglioramento delle condizioni sanitarie, dovuto prevalentemente al buon andamento della campagna vaccinale di contrasto al COVID-19, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, stabilisce che le attività didattiche e curriculari delle università siano svolte "prioritariamente" in presenza;

l'articolo 9-ter sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, introdotto dal comma 6 del citato articolo 1 al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede inoltre che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione", il personale universitario e gli studenti universitari debbano possedere e siano tenuti a esibire la certificazione verde;

la circolare del Ministro dell'università e della ricerca del 31 agosto 2021 raccomanda che nelle università sia garantita "la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari anche tenendo conto delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici";

premessi inoltre che:

a quanto si apprende dalla consultazione dei siti *web* e dei protocolli adottati da numerose università per consentire lo svolgimento in presenza delle lezioni, nonostante il personale universitario e gli studenti universitari debbano possedere e siano tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19, permangono purtroppo molti casi di didattica a distanza;

ciò penalizza gravemente gli studenti universitari e risulta difficilmente comprensibile, considerato che nelle scuole di ogni ordine e grado l'attività si svolge quotidianamente in presenza al 100 per cento, nonostante per gli studenti delle scuole non sia previsto l'obbligo del possesso della certificazione verde;

nell'università degli studi di Roma "Sapienza" e in molte altre università, sebbene gli spazi siano decisamente e mediamente più grandi di quelli di qualsiasi scuola, sono previsti turni settimanali per assistere alle lezioni in presenza, previa prenotazione dal martedì al giovedì, mentre per assistere in presenza nella settimana in cui non "si è di turno" è data la possibilità agli studenti di prenotare il posto (nel caso in cui qualcuno degli aventi diritto abbia rinunciato) dalla mezzanotte del giovedì;

come riportato dal quotidiano "Il Sole-24 ore" dell'11 ottobre 2021, nella facoltà di Medicina dell'università di Ferrara le lezioni si svolgono esclusivamente con la didattica a distanza, con lezioni

videoregistrate e speso datate, nonostante ripetute lettere, petizioni e manifestazioni di protesta; questa situazione riguarda anche altre facoltà dell'università di Ferrara, ma nel caso di Medicina tale scelta risulta decisamente sconcertante;

considerato che ciò continua ad avvenire nonostante il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, già in vigore e attualmente all'esame della 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) del Senato, preveda che per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, in zona bianca, la capienza consentita sia pari a quella massima autorizzata;

considerato inoltre che:

sono ormai noti e documentati da numerosi studi i danni provocati dalla didattica a distanza agli studenti delle scuole e delle università dall'inizio della pandemia;

alla data del 12 ottobre 2021, l'80,37 per cento della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo vaccinale;

gli studenti universitari al momento sono i cittadini più penalizzati, nonostante siano tenuti ad avere la certificazione verde COVID-19,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire che le attività didattiche e curriculari in tutte le università italiane si svolgano in presenza, compatibilmente e nel rispetto delle misure finalizzate a prevenire la diffusione del COVID-19, superando il più possibile ogni modalità di didattica a distanza e consentendo, finalmente, anche agli studenti universitari di tornare a beneficiare di una condizione di normalità.

(3-02867)

[GIAMMANCO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Ministero della giustizia ha paventato la possibilità di disporre il trasferimento degli uffici giudiziari oggi ubicati a Palermo presso il palazzo EAS, edificio annesso alla "cittadella giudiziaria", interessato oggi e fino al 2024 da lavori di ristrutturazione, nei locali di via Orsini, in precedenza destinati agli uffici di Riscossione Sicilia S.p.A.;

nella seduta del 24 giugno 2021 il consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo ha proclamato lo stato di agitazione dell'avvocatura palermitana in conseguenza della possibilità che la scelta esposta si concretizzi;

il trasferimento provocherà enormi disagi agli avvocati, agli operatori giudiziari e a tutti i palermitani, costretti a spostarsi da una parte all'altra della città, congestionandola e con anche il rischio di ledere il diritto del cittadino ad una giusta ed efficiente difesa;

considerato che:

l'Assemblea regionale siciliana ha approvato, lo scorso 15 settembre, un ordine del giorno che impegna il Governo regionale a un'interlocuzione serrata con il Ministro della giustizia, al fine di trovare una differente soluzione per l'ubicazione degli uffici;

si potrebbe prevedere di escludere dal trasferimento gli uffici destinati alle attività degli ufficiali giudiziari e quelli destinati allo svolgimento delle udienze in materia di lavoro e di esecuzione,

si chiede di sapere quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di evitare che tali disagi si ripercuotano sul sistema giustizia palermitano.

(3-02874)

[GARAVINI](#) - *Al Ministro per le politiche giovanili.* - Premesso che:

nel settembre 2015 è stata sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, quale programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, che ingloba 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile;

nel dicembre 2015 è stato adottato l'accordo di Parigi, durante la conferenza di Parigi sul clima, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, che stabilisce un quadro globale per porre rimedio al problema del riscaldamento globale;

entrambi gli atti propongono obiettivi condivisi e particolarmente importanti per lo Stato italiano, per

la politica tutta e per i cittadini;

la Commissione europea propone politiche e atti legislativi di propria iniziativa e può anche rispondere a inviti in tal senso, non solo da parte di istituzioni, ma anche da parte dei cittadini europei, spesso attivando veri e propri progetti di consultazione;

in data 16 settembre 2021 la Commissione europea ha sottoposto alla consultazione dei cittadini dei Paesi membri le proprie tabelle di marcia circa il "Piano d'azione per la gioventù - coinvolgere i giovani nell'azione esterna dell'UE", in quanto la Commissione considera i giovani come portatori di cambiamenti e *partner* essenziali per garantire il successo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e per realizzare le transizioni verde e digitale;

il piano d'azione presentato definisce misure complessive volte a: garantire che l'azione esterna della UE offra maggiore spazio ai giovani a livello politico, sociale ed economico; favorire l'impegno dei giovani nel processo decisionale e nell'elaborazione delle politiche in modo significativo e inclusivo;

la Commissione prevede di adottare, nel terzo trimestre del 2022, il relativo programma di lavoro;

tale tabella di marcia è stata aperta ai commenti per 4 settimane, con scadenza al 14 ottobre 2021. I commenti saranno presi in considerazione per sviluppare e perfezionare l'iniziativa;

la documentazione necessaria alla espressione dei commenti dei cittadini italiani è stata predisposta esclusivamente in inglese, e segnatamente: tabelle di marcia - Ares (2021) 5669504 inglese;

considerato che:

la lingua della nazione è la lingua italiana, come prescrive l'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", costituito dall'unica frase: "La lingua ufficiale della Repubblica è l'Italiano";

il multilinguismo rappresenta uno dei valori fondanti dell'Unione europea, come si legge nella risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008, per il quale, "la diversità linguistica e culturale [è] parte intrinseca dell'identità europea e (...) allo stesso tempo un retaggio condiviso, una ricchezza, una sfida e una risorsa per l'Europa (...) il multilinguismo rappresenta una questione trasversale di grande portata poiché abbraccia i settori sociale, culturale, economico e dunque educativo". Questo concetto è profondamente ancorato alle radici democratiche di un'Europa dei cittadini, in cui ciascuno deve essere in grado di comprendere ed interpretare le disposizioni normative emanate dall'Unione, in quanto esse costituiscono diritto nazionale di ciascun Paese membro;

con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, l'italiano rappresenta la terza lingua madre più parlata dopo tedesco e francese, mentre l'inglese oggi è unicamente la seconda lingua ufficiale di Irlanda e Malta (ex colonie britanniche con circa 6 milioni di abitanti) le quali, peraltro, non hanno finora mai chiesto di soppiantare il gaelico o il maltese con l'inglese, come prevede l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1 del 15 aprile 1958,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda promuovere il Ministro in indirizzo per assicurare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, degli enti e delle organizzazioni italiane interessate a contribuire alla realizzazione di questo genere di iniziative, e per evitare che, come in questo caso, ne venga ridotta la partecipazione a causa degli ostacoli segnalati, soprattutto in relazione alle eventuali prossime consultazioni attinenti agli ambiti del suo Ministero.

(3-02875)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE BONIS - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

con atto di sindacato ispettivo 3-02449, pubblicato il 21 aprile 2021, l'interrogante evidenziava che il 23 marzo 2021, nell'ambito della riforma della PAC, rinviata al 2023 a causa dell'emergenza epidemiologica, il Ministro in indirizzo avanzava una nuova proposta (prot. n. 0137532) riguardante la ripartizione dei fondi europei assegnati all'Italia nel settore dello sviluppo rurale (FEASR) per gli anni 2021-2022, trasmessa, poi, alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisire l'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nel corso della seduta della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi il 30 marzo, la Regione Sicilia e le altre Regioni del Sud, quali la Calabria, la Puglia, la Basilicata, l'Umbria e la Campania, espressero forte dissenso sulla proposta

ministeriale di riparto per il biennio di transizione 2021-2022, in quanto avrebbe tolto la disponibilità delle risorse alle regioni più svantaggiate per distribuirle ai territori più sviluppati, aumentando così ulteriormente il divario tra i territori agricoli e rurali e, al contempo, producendo un effetto penalizzante nei confronti del comparto agricolo delle regioni del Sud, con impatti preoccupanti sulla tenuta economico-sociale dei territori rurali;

tale effetto che inasprisce il divario tra il Nord ed il Meridione era emerso sin dalla trattazione delle disposizioni transitorie, di cui al regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020;

per evitare un ulteriore aumento del divario tra i territori agricoli e rurali, l'interrogante invitava, così, il Ministro a trovare una soluzione rispettosa dei criteri storici per definire il riparto dei fondi FEASR per la proroga biennale del PSR, al fine di evitare il taglio di tali fondi all'agricoltura del Mezzogiorno o, quantomeno, ridurlo drasticamente rispetto a quanto si stava ipotizzando, anche in considerazione dei moniti dell'Europa per una maggiore assegnazione di risorse al Sud del nostro Paese;

considerato che:

è di qualche giorno fa la notizia dello "scippo" (dizione giornalistica, ma efficace) alla Sicilia di oltre 400 milioni di euro di fondi per l'irrigazione. Infatti, in molti hanno denunciato la modifica del secondo pilastro della PAC (politica agricola comune), ovvero delle regole per l'erogazione del citato fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza modificare il primo pilastro della PAC, che corrisponde ai pagamenti diretti agli agricoltori, penalizzando, così il Sud e la Sicilia;

questo *modus operandi*, che non dovrebbe appartenere alle istituzioni, ha danneggiato fortemente gli agricoltori della Sicilia e del Sud Italia. Si tratta di una grandissima scorrettezza che ha tolto all'agricoltura siciliana oltre 400 milioni di euro, che sarebbero dovuti servire per migliorare l'irrigazione in Sicilia;

il bando a valere sui fondi del PNRD pare sia stato scritto dal Ministero con il preciso obiettivo di penalizzare l'agricoltura siciliana. Se, come dicono le fonti ministeriali, i progetti presentati dai consorzi di bonifica della Sicilia non erano adeguati, non c'era affatto bisogno di "cassare" i progetti, sarebbe bastato chiedere un adeguamento ai criteri ministeriali. Invece il Ministero ha tolto immediatamente oltre 400 milioni di euro al sistema irriguo della Sicilia, per dirottarli, probabilmente, in altre Regioni non certo meridionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere dare chiarimenti in merito alla citata sottrazione di 400 milioni di euro dai fondi che sarebbero dovuti servire per migliorare l'irrigazione in Sicilia;

come mai non si sia pensato di chiedere un adeguamento dei progetti presentati dai consorzi di bonifica della Sicilia rispetto ai criteri ministeriali, invece di invalidare tali progetti;

quali urgenti iniziative intenda assumere per fare in modo che i 400 milioni di euro vengano riattribuiti all'agricoltura siciliana per migliorare l'irrigazione in Sicilia.

(4-06113)

[MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 18 novembre 2019 il presidente del CNR, annullando la precedente convenzione firmata l'11 giugno 2018 a seguito di un accordo transattivo con il consorzio CNCCS Scarl (Collezione nazionale dei composti chimici e centro screening), firma un'altra convenzione con lo stesso consorzio per realizzare "High science TV", canale satellitare *free* esclusivamente dedicato alla scienza e gestito editorialmente dal CNR;

il 28 novembre 2019 il CNR, dopo circa 3 anni, invia al CNCCS la prima *tranche* di finanziamento approvato dal Consiglio dei ministri con delibera CIPE del 1° dicembre 2016;

nel mese di dicembre 2019, quindi, il CNCCS avvia tutte le azioni propedeutiche alla messa in onda del canale televisivo, raccogliendo preventivi e predisponendo le gare previste dalla legge, ma a febbraio 2020 il Paese entra nell'emergenza legata alla diffusione del COVID-19 e il 10 marzo il Governo decreta il *lockdown* nazionale, con tutto ciò che ne consegue per la gestione del lavoro;

il consorzio, sia pure in condizioni proibitive, porta avanti il progetto e 10 giorni dopo la conclusione

del *lockdown*, avendo verificato che il preventivo dei costi approvato nel 2018 non era più in linea con le condizioni di mercato e generava uno spreco di risorse pubbliche, in data 20 maggio 2020 scrive al presidente del CNR e alla dirigente incaricata di seguire il progetto per chiedere la convocazione di una riunione urgente e la nomina, sia pure informale, di un comitato per procedere alla rimodulazione a saldo invariato dei costi previsti;

purtroppo, la convocazione di tale riunione non è mai avvenuta nonostante molti solleciti inviati alle strutture del CNR, in attesa della nomina del nuovo consiglio di amministrazione;

tuttavia, in data 6 giugno 2021, al consorzio viene comunicato che il nuovo consiglio di amministrazione, appena nominato il 3 giugno 2021, nel corso della sua prima riunione (senza neppure aver convocato e ascoltato gli amministratori del CNCCS, compresi gli stessi rappresentanti del CNR nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci e cioè senza avere alcuna cognizione dello stato del progetto), ha revocato la convenzione e dichiarata chiusa l'iniziativa, addebitando al consorzio la mancata operatività nel 1° semestre 2020, cioè nella fase di pandemia e *lockdown*;

l'infondatezza di tale accusa appare evidente ed è anche smentita da una *e-mail* giunta al consorzio il 6 agosto 2021 con la quale il *network* televisivo Sky Italia informava di accettare la *partnership* oggetto della trattativa con i vertici del consorzio, mettendo a disposizione il canale sulla piattaforma satellitare Sky, prendendo in carico una parte dei costi e lasciando al CNR la libera gestione editoriale del canale; a giudizio dell'interrogante, con tale scelta, che appare difficilmente comprensibile, si impedisce la realizzazione di un canale scientifico, già finanziato dal CIPE nel dicembre 2016 su un'infrastruttura europea a conduzione totalmente italiana e si aprono anche alcuni interrogativi su un presunto danno erariale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali accadimenti e che cosa intenda fare per tutelare un'iniziativa di valore strategico nazionale.

(4-06114)

DE BONIS - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

"La portualità italiana è da sempre affidata a scelte a dir poco discutibili. I vari potentati locali tirano l'acqua ognuno al suo mulino, creando tutto tranne che un sistema interconnesso che risponda ad obiettivi comuni per adeguarsi alla globalizzazione ormai consolidata": è quanto scrive l'ingegner Roberto Di Maria, ricercatore in infrastrutture dei trasporti, in un articolo *online* su "Calabria.live" del 6 ottobre 2021;

secondo l'ingegnere, il piano nazionale di ripresa e resilienza punta sui porti di Genova e Trieste: a loro milioni di *container* e ai porti di Gioia Tauro e Taranto restano solo briciole. Anche nel settore della portualità il PNRR dimostra il suo sbilanciamento a favore delle regioni ricche. Eppure solo gli scali del Sud sono alla portata dei convogli ferroviari più lunghi;

"Il tanto decantato PNRR ha cercato di superare la litigiosità e le ambizioni locali in maniera del tutto singolare. Lunghi dal creare un unico sistema sinergico della logistica italiana, in grado di competere con lo strapotere nordeuropeo, ha puntato tutto su due porti, relegando la parte rimanente della portualità italiana ad un ruolo del tutto marginale. In tal modo si è concepito un insieme di investimenti che puntano a potenziare Genova e Trieste, mentre ai porti del Sud rimane il compito di dedicarsi al crocierismo e poco altro": insomma, pesca e turismo al Sud, milioni di *container* al Nord, in perfetta antitesi con i dettami dell'Unione europea che, con il "Recovery Plan", voleva eliminare le diseguaglianze anche all'interno dei singoli Stati;

se non fosse già deciso tutto, e si dovesse valutare il modo di rendere competitiva la logistica italiana, non ci sarebbe alcun dubbio su quali porti privilegiare. Sarebbero certamente quelli meridionali, con preferenza per Taranto e, soprattutto, Gioia Tauro. I due porti, infatti, sono alla portata di treni di sagoma PC/80, vale a dire quella massima, capace di convogliare non soltanto *container* di qualsiasi tipo, ma anche i TIR posizionati su appositi pianali; i treni, inoltre, potrebbero raggiungere lunghezze prossime ai 750 metri. L'itinerario è quello adriatico (quello tirrenico è stato realizzato più per l'alta velocità che per l'alta capacità) che consente di raggiungere la pianura Padana da Gioia Tauro via Taranto-Bari-Ancona;

secondo una cartina dell'Italia relativa ai "moduli", scrive il ricercatore, appare evidente l'iniquità di

chi ha lasciato una discontinuità complessivamente breve (facilmente sanabile grazie a un vecchio progetto di Italferr tra Battipaglia e Sapri, al costo complessivamente modesto di circa 2 miliardi di lire, all'epoca) ostacolando il grande piano di realizzare quella "portualità diffusa" che rappresenta l'unico modo che ha l'Italia per competere con i porti del mare del Nord e, in un prossimo futuro, con quelli dell'emergente sistema greco-adriatico orientale. Analogamente, per portare sulla dorsale adriatica le merci di Gioia Tauro, mancano ancora diverse tratte "trasversali" che sembrano poter essere finanziate col PNRR e il fondo complementare. La loro assenza impedirebbe una reale crescita del grande scalo calabrese;

Genova e Trieste non si trovano nella stessa condizione e soffrono di forti limitazioni nella lunghezza dei convogli (massimo 650 metri). È proprio per questo che ci si è affannati tanto a creare il terzo valico, pur avendo a disposizione già due linee a doppio binario tra la pianura Padana ed il porto ligure. Per un importo di circa 5 miliardi di euro, ovviamente a carico di tutti gli italiani. Ma c'è di più: com'è noto, il porto ligure, a differenza di quelli di Gioia Tauro e Taranto, non può permettere l'attracco delle enormi navi porta *container*, anche per ragioni di bacino d'utenza;

pertanto, secondo l'ingegner Di Maria, pensare di riprodurre a Genova una struttura paragonabile a quella di Rotterdam è un'illusione. Senza contestare gli stanziamenti miliardari previsti dal PNRR, e nella certezza che sia impossibile completare i lavori per il 2026, bisogna avere la consapevolezza della modestia dei risultati perseguibili. "Invece, per i porti meridionali pronti già oggi a costituire un *gateway* europeo diffuso, il PNRR prevede pochissimo: elettrificazione delle banchine e qualche ammodernamento impiantistico. Semplicemente ridicolo";

sarebbe bastato avviare un programma di ampio respiro, ponendosi obiettivi che vanno dalla portualità all'aumento dei posti di lavoro nel Sud, dalla crescita sociale allo sviluppo delle mille attività indotte da una rete portuale moderna per legittimare il potenziamento dei retroporti di Gioia Tauro e Taranto, creare un polo logistico di formidabile attrattività, realizzabile in pochi mesi. Si tratterebbe in pratica di materializzare quel progetto, denominato "ALI" che avrebbe messo a sistema anche la Sicilia, tramite il ponte sullo stretto di Messina e la formidabile potenzialità di ormeggio di Augusta, pari alla somma dei due porti citati. Con tanto di interporti già abbondantemente individuati e, in alcuni casi (Nola, Marcianise, Bari Lamasinata) parzialmente realizzati;

in buona sostanza, questo sistema logistico è già operativo: lo dimostra la stessa attività di Gioia Tauro che comincia a formare treni *container*, adesso che si intravede la possibilità di instradarli su ferro. Il porto calabrese, infatti, è stato appena dotato di un raccordo ferroviario, ovvero da quando sono stati aperti all'esercizio le poche centinaia di metri di ferrovia che lo collegano alla dorsale tirrenica, di cui ci si era "incredibilmente dimenticati per decenni",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non voglia prendere in considerazione quanto riportato, frutto di studio e ricerche da parte di persone competenti e preparate, che denunciano quanto alcune scelte nazionali siano fallimentari e continuino ad ignorare la parte meridionale della nostra penisola: un enorme molo proteso sul Mediterraneo, mare in cui transita un quarto del traffico mondiale di *container*; un molo che farebbe del nostro Paese il terminale europeo della nuova via marittima della seta;

se non ritenga che la portualità italiana non debba affidarsi unicamente a Genova e Trieste, porti che da decenni sono decisamente poco in crescita e che per renderli veramente operativi occorrerà non solo aspettare il 2026 ma alimentarli anche con ingenti risorse pubbliche. Non solo il Meridione, ma l'intero Paese perderà inutilmente oltre un lustro per attrezzare due soli porti su cui si è puntato, a giudizio dell'interrogante inspiegabilmente, tutto.

(4-06115)

[MONTEVECCHI](#), [RUSSO](#), [VANIN](#), [CASTALDI](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [LANZI](#), [NATURALE](#), [PAVANELLI](#), [ROMAGNOLI](#), [TRENTACOSTE](#) - Al Ministro della cultura. -

Premesso che:

la tutela dei beni culturali e del paesaggio rappresenta un valore costituzionale;

l'articolo 1, comma 384, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il "fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e

culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico" ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo;

considerato che:

il decreto interministeriale n. 583 del 16 dicembre 2020 ha stabilito che le somme attribuite al fondo pari a 1.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, vengano ripartite come segue:

a) 500.000 euro per l'anno 2020 per la realizzazione di interventi di recupero sui beni individuati a seguito dell'attività di mappatura e monitoraggio effettuata a cura della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio presso le Soprintendenze; b) 500.000 euro per il 2020 e 500.000 per il 2021 per l'ampliamento e il potenziamento delle attività di mappatura e monitoraggio di cui alla lettera a), anche mediante la attivazione di un'apposita banca dati; c) 500.000 euro per l'anno 2021 e 1.000.000 per il 2022 per la realizzazione di interventi di recupero degli ulteriori immobili individuati dalle attività di cui alla lettera b);

la mappatura dei beni culturali abbandonati e non utilizzati, coerentemente con l'indirizzo parlamentare, rientra tra le priorità politiche da realizzare nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 del Ministero della cultura;

valutato che:

le attività riguardanti le attività di mappatura attraverso l'impiego delle più avanzate tecnologie, ivi comprese quelle di georeferenziazione e di realizzazione di una piattaforma liberamente accessibile, sono da considerarsi propedeutiche alla realizzazione degli interventi di recupero e devono avere ad oggetto immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e le aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico;

la "ricognizione dei beni culturali abbandonati e non utilizzati" di cui alla circolare della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del 28 giugno 2019, n. 16, presenterebbe un ambito di ricognizione più circoscritto rispetto a quello di cui al fondo *ex* articolo 1, comma 384, della legge n. 160 del 2019;

è opportuno verificare l'eventuale insorgenza di bisogni da parte della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio nel perseguire gli obiettivi dell'istituito fondo,

si chiede di sapere quali siano le attività intraprese da parte della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, se siano emerse ulteriori esigenze e se non si ritenga più opportuno coinvolgere tutti gli enti territorialmente competenti.

(4-06116)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ABATE](#), [GRANATO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -
Premesso che:

le fondazioni di origine bancaria sono soggetti *no profit*, privati e autonomi, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. Nate all'inizio degli anni '90 con la cosiddetta legge "Amato" (n. 18 del 1990), che portò alla privatizzazione delle casse di risparmio e delle banche del monte, hanno raggiunto la loro definitiva caratterizzazione sotto il profilo istituzionale e giuridico con la cosiddetta legge "Ciampi" (n. 461 del 1998) e il successivo decreto applicativo n. 153 del 1999, con il riconoscimento della loro natura giuridica privata conclusivamente acclarata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 300 e n. 301 del settembre 2003);

la fondazione Pescarabruzzo rappresenta la continuazione storica della cassa di risparmio di credito agrario istituita a Loreto Aprutino con regio decreto di Vittorio Emanuele II del 1° ottobre 1871, n. 141, mediante inversione dei fondi del locale Monte frumentario. A seguito dell'emanazione della legge "Amato", nel 1992 nasce la fondazione CARIFE con lo scorporo dell'attività bancaria nella cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino S.p.A. Nel 2004 la fondazione CARIFE cambia la denominazione in fondazione Pescarabruzzo;

Nicola Mattoscio, docente di economia politica all'università di Pescara, governa la fondazione da quasi 25 anni senza soluzione di continuità: dal luglio 1996 al maggio 2016, quando assume l'incarico

di segretario generale fino al 16 luglio 2020, data in cui viene rieletto presidente della fondazione fino al 2023;

considerato che:

la fondazione Pescarabruzzo sembrerebbe essere finita nella rilettura, si evince dalla stampa locale, del Ministero dell'economia e delle finanze. Ci sono fascicoli aperti relativi alle attività della fondazione in relazione ai soldi che sarebbero stati erogati negli ultimi anni a privati, mentre il Ministero starebbe approfondendo una specifica questione che riguarda i 2 milioni di euro che la fondazione avrebbe dato a dicembre 2017 ad una società di *facility management e global service* di Pescara;

l'interesse sarebbe rivolto soprattutto all'attività svolta quando alla presidenza della fondazione c'era Mattoscio. In particolare, rispetto ad alcune operazioni immobiliari portate a termine dalla società Gestione culturali S.r.l. unipersonale, società che è della stessa fondazione, oltre a dei prestiti obbligazionari. Si parla di diversi milioni di euro che sarebbero stati erogati a personaggi che ruotano in uno stesso specifico ambito, quello legato al Pescara Calcio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se abbia ricevuto rapporti o appunti di lavoro funzionali all'insediamento di un *dossier* conoscitivo, vista la gravità della situazione;

se ritenga di avviare un'inchiesta, attraverso la direzione proposta, per accertare se ci siano altre fondazioni bancarie che abbiano deviato dalla loro missione istituzionale;

se non ritenga che sia il caso di intervenire in sede di iniziativa normativa per rivedere assetti, statuti e fini delle fondazioni bancarie, visto che da quando sono nate negli anni '90 molte di loro sono state travolte da scandali e da inchieste giudiziarie.

(4-06117)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [CASTALDI](#), [NATURALE](#), [GRANATO](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e dell'interno.* - Premesso che, il 9 ottobre 2021, durante l'incontro al *forum POLIECO* a Napoli, il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere Nicola Morra ha commentato lo scandalo del traffico illecito di rifiuti tra il capoluogo campano e la Tunisia. Secondo Morra, quanto scoperto finora mostra "come la criminalità organizzata non vada ricercata solo nelle periferie e nei posti degradati, ma anche nelle Prefetture e al Ministero dell'ambiente dove ci sono colletti bianchi che non fanno l'interesse delle comunità". Le mafie, ha detto Morra, non sono solo una parte avversa al sistema, ne sono anche "parte integrante", perché "consentono di nascondere la polvere sotto il tappeto e di far arricchire ancora di più quelli che accumulano profitti illeciti";

considerato che:

il 2 novembre 2020 a quanto consta agli interroganti in Tunisia è stata aperta un'indagine per traffico di rifiuti dopo che, tra maggio e luglio 2020, sono entrati nel Paese 282 *container* di rifiuti provenienti dall'Italia, grazie all'accordo tra un'azienda tunisina con sede a Sousse, la Soreplast, e una società campana, la Sviluppo risorse ambientali srl (SRA), intesa che prevedeva il trasferimento di 120 tonnellate di rifiuti all'anno dall'Italia alla Tunisia, in cambio di circa 48 euro per ogni tonnellata importata. In Italia hanno cominciato a indagare sulla vicenda anche due Direzioni distrettuali antimafia: quella di Salerno, porto dal quale sono partiti i rifiuti italiani, e quella di Potenza competente per il vallo di Diano dove ha sede la SRA. È poi risultata coinvolta anche un'azienda calabrese con interessi che portano fino in Bulgaria;

la normativa internazionale sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti, sancita dalla convenzione di Basilea, prevede che in un caso come quello tunisino i rifiuti sospetti debbano rientrare al Paese di partenza. Invece, per mesi la Regione Campania, che ha autorizzato le spedizioni, e la società coinvolta, la SRA di Polla (Salerno), si sono rimbaltate la responsabilità. La SRA si è rivolta prima al TAR della Campania, poi a quello del Lazio per evitare di farsi carico dei costi del rimpatrio: entrambi i ricorsi sono risultati inammissibili. Mentre la Regione Campania ha annullato in autotutela i due decreti dirigenziali che autorizzavano la SRA a esportare in Tunisia. E il 9 dicembre 2020 ha emanato una decisione che impone alla società italiana di riprendersi i propri rifiuti entro un termine non

superiore a 90 giorni, ovvero entro il 9 marzo 2021, in linea con quanto stabilito dalla convenzione di Basilea. Nel frattempo, il 24 luglio 2021, è giunta la sentenza del Consiglio di Stato italiano con cui la SRA è stata nuovamente esortata a recuperare le 7.800 tonnellate di rifiuti ancora depositate presso il porto tunisino. Fatto sta che dopo tutti questi mesi la questione è rimasta irrisolta e parte dei rifiuti continua a essere depositata a Sousse;

nel frattempo la Arkas, la società turca incaricata del trasporto e del noleggio dei *container*, ha inviato una richiesta di risarcimento danni del valore di circa 10 milioni di euro alla Regione Campania, al Ministero della transizione ecologica e alla società di Polla. Secondo l'atto di citazione dei legali di Arkas, "la Regione Campania è responsabile per avere ritardato le procedure di rientro in Italia dei rifiuti sia prima che dopo le segnalazioni delle competenti autorità tunisine". Inoltre, Arkas sostiene che dopo il blocco dei *container* "c'è stata una fitta corrispondenza tra il Ministero dell'ambiente italiano e il Ministero dell'ambiente tunisino di cui l'esponente [Arkas] è tuttora all'oscuro e che dimostra il pieno coinvolgimento del Ministero italiano e la piena conoscenza da parte dello stesso dei termini della questione", ossia la permanenza dei *container* al porto di Sousse, con il conseguente danno per Arkas;

per il responsabile della convenzione di Basilea in Tunisia, nei *container* non ci sarebbero rifiuti misti non pericolosi, come dichiarato nei documenti di trasporto, bensì rifiuti domestici indifferenziati non riciclabili, destinati a inceneritore o alla discarica. Secondo il Ministero dell'ambiente tunisino, inoltre, la Tunisia non ha impianti idonei al trattamento dei rifiuti. Quindi, secondo le convenzioni internazionali sui rifiuti, la spedizione della SRA è da considerarsi illecita;

Adel al-Hentati, esperto internazionale di ambiente e sviluppo sostenibile e specialista della protezione ambientale tunisina, ha dichiarato che "tra i rifiuti filmati ci sono scarti ospedalieri, la cui raccolta è regolata da normative specifiche vista la pericolosità che rappresentano", e ha quindi parlato di "organismi ufficiali italiani nascosti dalla mafia";

considerato infine che:

a seguito delle dichiarazioni del presidente Morra al *forum* POLIECO a Napoli, il Ministro dell'interno ha dichiarato: "Sono affermazioni gravissime e inaccettabili in quanto rivolte alle istituzioni impegnate sui territori per garantire legalità e sicurezza al servizio di cittadini (...) Il presidente Morra chiarisca immediatamente sulla base di quali elementi o valutazioni ha reso le sue dichiarazioni. Non può essere in alcun modo messa in discussione l'attività che viene svolta dalle Prefetture per contrastare le organizzazioni criminali e i loro interessi illeciti, in un momento peraltro estremamente delicato per il Paese in cui l'attenzione è sempre più alta contro gli appetiti criminali per evitare che possano essere aggredite le ingenti risorse del Pnrr". Sulle affermazioni del presidente Morra è intervenuto anche il Ministro della transizione ecologica: "Accuse Morra non circostanziate, renda note le informazioni in suo possesso. Accuse offendono il lavoro dei dipendenti del Ministero", mentre altri esponenti politici hanno addirittura chiesto le dimissioni del presidente della Commissione parlamentare antimafia;

sulla vicenda è intervenuto anche Roberto Pennisi, magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, il quale, presente al *forum* di Napoli, ha difeso Nicola Morra e ha spiegato che "il caso della Tunisia rimarca l'assoluto disinteresse del Ministero della transizione ecologica. Lasciando il tema dei rifiuti in archivio - ha sottolineato il magistrato antimafia -, ne affida la gestione alla criminalità organizzata, che prima di chiunque altro è avvisato ed avvertito di quello che avverrà. Sanno per esempio che per avere fondi del Recovery bisognerà disporre di un gran quantitativo di terreni e basta gettare l'occhio su territori per capire cosa sta accadendo. Ben diceva il presidente Morra, affermando che il crimine è nell'apparato statale deviato",

si chiede di sapere:

se il Ministro della transizione ecologica intenda approfondire la questione dei rifiuti in Tunisia, per risalire alle responsabilità di coloro che hanno permesso la violazione di ben due convenzioni, quella di Bamako, con particolare riferimento al divieto di esportazione di rifiuti pericolosi di tipo Y46 verso i Paesi del continente africano, e quella di Basilea, riguardante il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi soprattutto da Paesi sviluppati ad altri in via di sviluppo, e il loro smaltimento;

se, più in generale, i Ministri in indirizzo intendano adoperarsi per individuare le responsabilità che troppo spesso sono dietro gli affari dello smaltimento dei rifiuti e per appurare per quali ragioni sia stato stigmatizzato chi, ad avviso degli interroganti con cognizione di causa, si adopera per mettere in guardia lo Stato da ogni forma di complicità illecita perpetrata da chi dovrebbe rappresentarlo.

(4-06118)

[PILLON](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio;

l'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017 ed ha previsto, per l'anno solare 2018, l'aumento del congedo obbligatorio da 2 a 4 giorni;

per l'anno solare 2019, l'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha aumentato a 5 il numero dei giorni di congedo obbligatorio;

per l'anno solare 2020, l'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha ulteriormente aumentato a 7 il numero dei giorni di congedo obbligatorio;

per l'anno solare 2021, l'articolo 1, comma 363, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ha ulteriormente aumentato a 10 il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed ha ampliato la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio;

già nel 2013 con il parere n. 8629 del 20 febbraio il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che tali disposizioni non sono direttamente applicabili ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e precisa che "la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, della citata L. n. 92/2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D. Lgs. n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto",

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per scongiurare che si possa verificare una disparità tra lavoratori del settore privato e del settore pubblico e l'esclusione dei lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire di tale istituto, considerato anche che il testo unico sulla maternità e paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) è applicabile ad entrambi i comparti e che il Parlamento europeo ha approvato la direttiva (UE) 2019/1158 che prevede 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito alla nascita di un figlio, cui l'Italia, come gli altri Stati membri, dovrà adeguarsi.

(4-06119)

[DE PETRIS](#), [BUCCARELLA](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#), [RUOTOLO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno.* - Premesso che:

a quanto si apprende da organi di stampa, in data 11 ottobre 2021, 10 lavoratori pachistani dell'azienda tessile Dreamland di Prato, nel corso di una mobilitazione sostenuta dal sindacato Si Cobas contro le condizioni di sfruttamento cui sono sottoposti, sono stati pestati da uomini cinesi armati di mazze da *baseball* e bastoni. A seguito dell'aggressione sono risultati 5 feriti, di cui uno in gravi condizioni;

a quanto risulta agli interroganti, da diversi mesi nelle aziende tessili di Prato vanno avanti picchetti e manifestazioni di lavoratori che denunciano la situazione irregolare in molte aziende, con turni da 12 a 14 ore al giorno, assenza di ferie e tutele, settimane lavorative da 6 giorni. Si registra nelle ultime settimane una simile aggressione avvenuta contro lavoratori pachistani della Texprint, società legata alla Dreamland, anche loro in presidio di fronte all'azienda, anch'essa a conduzione cinese;

su questo grave episodio si è espressa immediatamente la CGIL di Prato riportando piena solidarietà ai manifestanti aggrediti e denunciando non solo la brutalità di un'aggressione volta a stroncare la

protesta di un gruppo di lavoratori, ma anche la necessità di un'innovazione legislativa sul tema dello sfruttamento e della tutela dei lavoratori che ne sono vittime, vista l'inefficacia della sola sanzione amministrativa;

a giudizio degli interroganti, è assolutamente urgente un intervento risolutivo che migliori le misure attualmente in vigore, in presenza di lavoratori sfruttati, di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, affinché si possa sempre garantire il diritto ad un lavoro sicuro;

la Costituzione, ma anche le carte e le dichiarazioni internazionali dei diritti, come nella dichiarazione ILO del 1944, scorporano il principio che il lavoro non è una merce che può essere scambiata, ceduta, subappaltata o parcellizzata,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e quali azioni urgenti intendano promuovere per tutelare la qualità del lavoro ed i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso strumenti normativi più severi e arginare la piaga dello sfruttamento del lavoro.

(4-06120)

[RUSSO, DE LUCIA](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* -

(4-06121)

(Già 3-02721)

[VANIN, TRENTACOSTE, PAVANELLI, L'ABBATE, QUARTO](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

per lo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 è prevista la realizzazione di numerosi interventi funzionali il cui impatto sul territorio e l'ambiente è di notevole portata;

a parere degli interroganti vi è la necessità e l'obbligo di valutare e ponderare le ricadute sul territorio e sull'ambiente di riferimento, soprattutto in termini di sostenibilità ambientale, degli effetti del complesso delle opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026; invero, il decreto-legge n. 16 del 2020, recante "Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie", non fa alcun riferimento all'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) degli impianti sportivi e delle opere essenziali, connesse e di contesto (così come classificate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020) o comunque funzionali alla realizzazione dei giochi, ricomprese nel piano degli interventi di infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. o di altre amministrazioni o enti;

questa circostanza non implica che l'obbligo normativo di VAS sia escluso, posto che esso discende espressamente dalla normativa europea di cui alla direttiva 2001/42/CE: le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici devono essere dichiaratamente assoggettati a VAS nazionale, poiché determinano effetti sinergici sui territori e sulle componenti naturalistiche e ambientali dell'insieme degli interventi indicati nel programma delle opere, con particolare attenzione alle zone montane e vallive, dove la fragilità idrogeologica e il valore paesaggistico e ambientale si reggono su equilibri precari;

ciò trova fondamento nelle norme comunitarie citate ma anche in quelle nazionali (in particolare, la parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, codice dell'ambiente), in quanto gli interventi previsti ricadono nelle previsioni dello stesso Codice ambientale, posto che il complesso delle opere programmate non possono che costituire, come di fatto costituiscono, un unico complesso e complessivo piano;

occorre poi considerare che la realizzazione delle opere potrebbe trovarsi in conflitto con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei territori ove andranno ad insistere, per cui una VAS nazionale appare più che necessaria;

considerato che:

l'Agenda 2020 del Comitato olimpico internazionale (CIO) fa esplicito riferimento, tra i suoi pilastri, al rispetto di diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile nella realizzazione e gestione degli eventi sportivi e, con le due raccomandazioni specifiche, stabilisce che il CIO debba includere la sostenibilità

nelle sue attività quotidiane e nell'ingaggiare gli *stakeholder* (raccomandazione n. 5) e includere la sostenibilità in tutti gli aspetti di pianificazione e realizzazione di giochi olimpici (raccomandazione n. 4);

nel contratto di assegnazione dei giochi a Milano-Cortina, il nostro Paese si è impegnato a rispettare il fondamentale requisito della sostenibilità in 7 specifici articoli che riguardano, tra l'altro, le infrastrutture e i siti naturali, le risorse e la gestione dei materiali, la mobilità, le emissioni climalteranti nonché la stessa *governance* della sostenibilità (*forum* della sostenibilità),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti per i quali, per quanto risulta agli interroganti, hanno ricevuto segnalazioni da parte di numerose associazioni ambientaliste riconosciute; se ritengano (preso atto della volontà delle istituzioni italiane di realizzare un'olimpiade innovativa nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale) che il piano delle opere programmate debba essere unitario e completo di tutti gli interventi funzionali e connessi, compresi quelli di competenza delle Regioni e delle Province autonome, e sottoposto ad una valutazione nazionale sovraordinata di competenza statale;

se, per quanto di propria competenza, intendano sollecitare la predisposizione di un piano e relativo rapporto ambientale riguardanti le opere e gli interventi funzionali, connessi e complementari alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 da sottoporre a procedura di valutazione ambientale strategica a livello nazionale e alla relativa contestuale valutazione di incidenza.

(4-06122)

[FARAONE](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

dal 2021, a seguito dell'accorpamento dell'istituto comprensivo "Saveria Profeta" di Ustica al convitto nazionale di Palermo, l'isola di Ustica è stata, di fatto, privata di autonomia didattica, con gravi conseguenze per i ragazzi e le famiglie della piccola isola della provincia di Palermo;

a seguito dell'accorpamento, ad oggi, dopo le operazioni di reclutamento di prima e seconda fascia da parte dell'ufficio scolastico provinciale di Palermo, non è stato possibile reclutare un numero di collaboratori scolastici sufficienti a garantire l'apertura di tutte le classi e pochissimi docenti sono stati nominati, in quanto, a fronte della prospettiva di assegnazione per spezzoni di ore, e con i costi elevati per raggiungere l'isola, in tanti hanno rinunciato;

alla situazione già precaria per il reclutamento del personale docente e non docente, si è aggiunto da quest'anno il costo del biglietto per i mezzi veloci che raggiungono l'isola, non essendo più previsto uno sconto per i lavoratori pendolari;

la situazione determinatasi a Ustica è grave e merita di essere affrontata con massima urgenza, si chiede di sapere quali provvedimenti Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di garantire la continuità didattica nell'isola di Ustica e quindi superare la grave e lesiva situazione determinatasi.

(4-06123)

[BRESSA](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

il 10 giugno 2021 il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha istituito, con proprio decreto, un tavolo tecnico scientifico nazionale per la montagna;

in base a quanto si evince dal suddetto decreto istitutivo, il Ministro ha nominato, tra i membri del tavolo per la montagna, l'avvocato Daniele Trabucco;

secondo recenti articoli di stampa l'avvocato Daniele Trabucco risulterebbe tra i cofondatori dell'associazione "Vicit Leo", costituita nel luglio 2020;

in base a quanto emerso da notizie di stampa, l'associazione "Vicit Leo" avrebbe ricevuto una donazione, pari a 33.000 euro, da parte di un *trust*, con sede a Londra, denominato "Saint George educational", fondato nel 1995 dal *leader* neofascista di Forza Nuova, Roberto Fiore;

in merito a tale *trust* il Parlamento britannico aveva evidenziato, già alla fine degli anni '90, in una apposita relazione, la sussistenza di legami tra ex terroristi del movimento "Terza Posizione" e dei NAR e il *trust* Saint George educational;

l'avvocato Daniele Trabucco figura inoltre autore di pubblicazioni insieme alla giornalista Gloria Callarelli, già candidata alle elezioni europee del 2019 con Forza Nuova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza, al momento della nomina dell'avvocato Daniele Trabucco, della sua attività nell'associazione "Vicit Leo";

se non ritenga, alla luce di quanto esposto, di revocare la nomina dell'avvocato Daniele Trabucco a membro del tavolo per la montagna.

(4-06124)

[VITALI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

presso gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione sono in corso gli adempimenti di assegnazione delle cattedre dalle graduatorie provinciali delle supplenze con particolare riferimento all'assegnazione dei docenti specializzati sul sostegno ai discenti diversamente abili;

la normativa europea riconosce titoli professionali ed abilitazioni conseguiti nei Paesi appartenenti alla UE, nell'ambito di accordi stipulati tra gli stessi;

il Ministero dell'istruzione, con nota del 14 luglio 2021, sembrerebbe aver disconosciuto il diritto dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021 ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 ed altresì parrebbe aver avanzato ostilità nei confronti degli insegnanti specializzati nell'isola di Cipro (dal 2004 appartenente all'Unione europea) e nei confronti della società Consulting group Srl, curatrice dei percorsi formativi e del polo interuniversitario CS Uniforma, che ha consentito di conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno mediante l'ente estero "Evergood advisors campus university";

docenti con titolo estero conseguito a Cipro, tramite CS Uniforma, hanno superato il concorso riservato per la cattedra di sostegno, ma sono stati esclusi dalla citata graduatoria di merito;

tale contesto è stato reso noto dalla stampa nazionale ed è attualmente al vaglio del TAR Lazio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione, quali provvedimenti intenda adottare e se non ritenga necessario consentire a CS Uniforma di esporre le proprie posizioni per definire l'inserimento dei docenti specializzati da questa formati, considerata anche l'attuale carenza di organico nelle scuole italiane e l'urgente necessità di molti ragazzi con bisogni educativi speciali, privi di un docente di sostegno.

(4-06125)

[AIMI](#), [CRAXI](#), [CANGINI](#), [GASPARRI](#), [GALLIANI](#), [PAGANO](#), [MALLEGNI](#), [CALIENDO](#), [BARBONI](#), [CALIGIURI](#), [MINUTO](#), [CESARO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [TOFFANIN](#), [BERARDI](#), [BINETTI](#), [PEROSINO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* -

Premesso che:

la Repubblica di Cina fu l'entità politica che si costituì in Cina tra il 1912 e il 1949 e la cui esistenza fu segnata dall'invasione giapponese e dalla guerra civile scatenata dal Partito comunista cinese;

nel 1949, a seguito della vittoria riportata dai comunisti di Mao Zedong, fu fondata la Repubblica popolare cinese, mentre il territorio sotto il controllo della Repubblica di Cina, guidato da Chang Kaishek, si ridusse all'isola di Taiwan;

dalla sconfitta giapponese del 1945 ad oggi, la Cina ha mantenuto la ferma convinzione che l'isola di Taiwan appartenga ad essa, nonostante la stessa isola continui in tutti i modi a prendere le distanze e dichiararsi formalmente indipendente;

sin dal marzo 2000, con l'elezione del presidente Chen Shui-bian, forte sostenitore dell'indipendenza dell'isola, è stato dimostrato come il processo democratico a Taiwan sia in una fase avanzata di cambiamento;

il 5 settembre 2002 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui auspicava lo smantellamento dei missili cinesi puntati su Taiwan dalla regione costiera sudorientale;

nonostante a partire dal 2000 si siano svolte elezioni democratiche, libere e regolari, garantendo quindi dibattito interno e trasparenza, libertà di espressione e alternanza nella gestione del potere, la Cina considera Taiwan una regione speciale da riportare lentamente sotto il proprio totale controllo. L'isola di Taiwan, al contrario, si sente uno Stato indipendente e democratico, con un Governo sovrano ed una propria costituzione;

abbandonato ogni sogno irrealistico di rappresentare tutta la Cina, i taiwanesi hanno trovato nel loro

essere democratici l'elemento che li contraddistingue dalla Cina continentale, accettando un equilibrio creatosi mediante i rapporti economici molto intensi che si sono stabiliti. Negli ultimi anni la Cina ha "mosso le sue pedine" con abilità, sfruttando tutto ciò che la democrazia taiwanese le permetteva di fare, ad esempio aumentando il proprio peso economico e influenzando il più possibile i *media*, in quanto non controllati da alcuna autorità;

durante le celebrazioni per i 110 anni dalla rivoluzione del 1911, il presidente Xi Jinping ha affermato che Taiwan è una questione interna alla Cina e, conseguentemente, non ammette interferenze esterne su una questione nata dalla debolezza e dal *caos* della nazione cinese. Ha sostenuto ancora che il secessionismo di Taiwan è il più grande ostacolo alla riunificazione nazionale, una seria minaccia al ringiovanimento nazionale. Per il Presidente cinese chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà giudicato dalla storia e non farà una buona fine;

la replica del Consiglio di Taipei per gli affari con la Cina è stata immediata nel sostenere che solo i 23 milioni di taiwanesi hanno il diritto di decidere il futuro e lo sviluppo dell'isola. La presidente Tsai Ing-wen ha ribadito che Taiwan "non cederà né avanzerà", al centro degli interessi restano la difesa della sovranità e della sicurezza nazionale e la strada della cooperazione con i Paesi amici, ribadendo che compiranno ogni sforzo per mantenere lo *status quo*, difendendo pace e stabilità attraverso lo stretto di Taiwan;

negli ultimi giorni Taipei ha denunciato un nuovo *record* di incursioni della Cina nel proprio spazio aereo, ovvero 52 aerei militari cinesi avrebbero violato lo spazio in un solo giorno;

"The Wall Street Journal" e l'agenzia "Reuters" hanno reso noto, in base alle informazioni assunte da funzionari statunitensi, che decine di soldati delle forze speciali USA e un numero imprecisato di *marines* starebbero addestrando l'esercito di Taiwan da almeno un anno, nell'eventualità di un attacco militare cinese;

la notizia è stata diffusa dopo che nelle ultime settimane le provocatorie azioni militari della Cina nei confronti di Taiwan sono aumentate in maniera esponenziale. Per quattro giorni di seguito i cinesi hanno inviato decine di aerei militari nella zona di identificazione per la difesa aerea (ADIZ) di Taiwan, spazio aereo il cui accesso è regolamentato e monitorato per ragioni di sicurezza nazionale, e la cui violazione è considerata una grave provocazione militare, si chiede di sapere:

quali valutazioni esprima il Ministro in indirizzo;

quali azioni a tutela della pace intenda assumere, anche alla luce di una situazione internazionale, tra Taiwan e la Repubblica popolare cinese, particolarmente delicata, rispetto anche alle continue dichiarazioni del presidente Xi Jinping, in base alle quali la riunificazione con Taiwan è uno degli obiettivi più importanti del Partito comunista cinese, mentre il Ministro della difesa taiwanese stima che l'esercito cinese potrebbe essere pronto ad invadere l'isola entro il 2025;

se non convenga che, nonostante la complessità della sua storia, Taiwan resti una delle democrazie più libere, prospere e vivaci dell'intera Asia.

(4-06126)

[BALBONI](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

a una settimana di distanza dai violenti disordini e della vergognosa devastazione registrati a Roma il 9 ottobre 2021 nel corso della manifestazione dei "no green pass", culminati nell'assalto violento alla sede della CGIL, persistono e anzi si moltiplicano, con l'avanzare delle indagini e l'emergere di nuovi elementi investigativi, gli interrogativi in ordine alle modalità di gestione di una situazione che a tutti è parsa sin da subito e con evidenza fuori da ogni controllo;

dopo solo pochi giorni dalle imbarazzanti, preoccupanti ed assolutamente non esaustive risposte rese in Parlamento dal Ministro in indirizzo, interrogato sui medesimi fatti dalla *leader* di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nell'ambito del *question time* svolto alla Camera dei deputati lo scorso 13 ottobre (3-02536), emergono anche dalle ricostruzioni e dai verbali divulgati dalla stampa nuovi incredibili elementi, tutti protesi nell'evidenziare una generale inadeguatezza tanto nella prevenzione quanto nel contenimento dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica da parte delle forze dell'ordine;

sono dunque molte le risposte e i chiarimenti che il Parlamento e la nazione si aspettano e anzi

pretendono anche nell'ambito di un'informativa parlamentare su questi fatti che peraltro, sebbene sia contrassegnata come "urgente", è stato richiesto fosse calendarizzata alla Camera e al Senato solo alla data del 19 ottobre (ben 10 giorni dopo i fatti), in perfetta linea con un approccio di gestione delle emergenze che in questa Legislatura sembra essere stato ispirato più al principio della relatività che non a quello dell'oggettivo realismo;

è in questo contesto di incertezza e di confusa ricerca di elementi funzionali ad un difficile scarico delle responsabilità istituzionali che la stampa oggi diffonde le incredibili ed intollerabili (se tali dinamiche fossero accertate) note informative della Polizia che ricostruiscono non solo forme di allarmante contiguità tra i responsabili della sommossa e gli agenti di polizia, ma persino vere e proprie trattative per una deviazione di una frangia di manifestanti del corteo da piazza del Popolo alla sede della CGIL, deviazione non solo autorizzata, ma persino accompagnata dalle forze dell'ordine con tanto di blocchi della circolazione per favorirne il passaggio;

sempre stando a quanto riportato dai verbali, il corteo giunto innanzi alla sede della CGIL avrebbe poi incontrato dapprima uno schieramento di forze dell'ordine che, a richiesta dei manifestanti di passare, non avrebbe opposto alcuna resistenza e avrebbe agevolato, consentendolo, l'arrivo dinnanzi alla sede dell'obiettivo dichiarato d'assedio;

agghiacciante ancora quanto emerge oggi dalla stampa, secondo cui "Giuliano Castellino e Roberto Fiore avrebbero dato l'incarico all'ex Nar Luigi Aronica, che era in contatto con la polizia, di chiedere l'autorizzazione per il corteo, e fra le varie ipotesi, fra cui quella pericolosa di andare a Palazzo Chigi, viene fuori quella di andare da Maurizio Landini alla CGIL, perché dopo aver detto no al green pass, poi ha detto sì";

alla luce di quanto sta emergendo è evidente che il Ministro non possa rifuggire da responsabilità e debba rendere senza indugio né tergiversazione con assoluta urgenza e risolutezza chiare risposte ai cittadini e alle istituzioni della Repubblica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di chiarire con la massima urgenza in base a quali valutazioni di ordine pubblico la Polizia abbia scortato i manifestanti di Forza Nuova fino alla sede della CGIL, e chi abbia dato questo ordine;

per quali ragioni non sia stato apprestato un adeguato servizio di protezione della sede della CGIL.

(4-06127)

[ERRANI](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), commi 1015-1022 dell'art. 1, ha introdotto nell'ordinamento la previsione del rimborso delle spese legali da parte dello Stato agli imputati di un processo penale assolti con formula piena;

in particolare il comma 1015 prevede che: "Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500";

infine, il comma 1019 recita: "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio";

all'interrogante non risulta ad oggi ancora essere stato adottato alcun decreto applicativo della norma, si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti a quale punto sia l'*iter* di presentazione e quali siano i contenuti del decreto applicativo del comma 1015 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 relativo al rimborso delle spese legali agli imputati di un processo penale assolti con formula piena.

(4-06128)

[DI NICOLA](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

è nota oramai da tempo la grave situazione di degrado e illegalità che persiste da anni all'interno e

nelle adiacenze degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nella provincia di Pescara; come risulta dalle numerose e frequenti doglianze legittimamente e da tempo avanzate agli amministratori pubblici degli enti territoriali delle zone di pertinenza, oltre che dalle diverse denunce pubbliche effettuate sia a mezzo stampa che mediante formali e reiterate comunicazioni trasmesse al Ministro in indirizzo dal vicepresidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Domenico Pettinari, i cittadini residenti negli alloggi popolari sono da tempo costretti a vivere nel degrado e nel terrore a causa della presenza di persone abusivamente residenti all'interno di tali stabili e dediti ad attività illecite;

la situazione interessa in particolar modo gli alloggi ubicati in via Tavo, di proprietà del Comune di Pescara, meglio noto come "ferro di cavallo", e in via Lazio a Montesilvano, noto come "palazzo della vergogna", composto da 49 alloggi popolari, di cui 29 regolarmente abitati e 15 occupati abusivamente;

secondo quanto rappresentato, il cortile del palazzo sarebbe una vera e propria discarica a cielo aperto e sarebbe consueta l'abitudine da parte di alcuni residenti di lanciare i sacchi dell'immondizia direttamente dalle finestre delle abitazioni, con tutte le conseguenze sulla salubrità dell'ambiente aggravate anche dalla frequenza di roghi;

a riprova del livello di degrado civico vi è l'episodio che ha interessato lo stesso consigliere regionale Domenico Pettinari, destinatario di atti ostili e intimidatori come il riversamento contro la sua persona di un secchio d'acqua e lo sguinzagliamento di cani pitbull allo scopo di intimidirlo o aggredirlo;

sebbene la Giunta del Comune di Pescara abbia annunciato l'avvio di un *iter* per il trasferimento dei legittimi assegnatari e l'inizio dello sgombero degli abitanti abusivi per poi procedere alla vendita o all'abbattimento dello stabile, ad oggi la situazione risulta essere non solo persistente, ma persino peggiorata, visto che, come rappresentato dai cittadini ivi regolarmente residenti, sarebbero aumentate angherie e vessazioni di ogni genere a loro discapito;

oltre ad esprimere solidarietà al consigliere regionale Pettinari, fortemente esposto a rischio e pericolo per aver legittimamente denunciato e formalizzato le istanze per promuovere un deciso e risoluto intervento da parte dello Stato nei confronti di una situazione di diffusa legalità assolutamente intollerabile, gli interroganti ritengono doveroso sollecitare la massima attenzione delle autorità governative verso una situazione che persiste da troppo tempo e della cui soluzione è indispensabile e urgente assumersi la responsabilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle circostanze descritte, che riguardano una situazione di diffusa illegalità che interessa gli edifici residenziali pubblici a grave discapito degli abitanti che vi risiedono regolarmente;

quali iniziative abbia intrapreso o ritenga di intraprendere con la massima urgenza per ripristinare le elementari basi di legalità e civiltà, totalmente venute a mancare in relazione ai fatti e le circostanze descritte.

(4-06129)

[ARRIGONI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.* - Premesso che: SOGIN, il cui azionista è il Ministero dell'economia e delle finanze, è la società di Stato incaricata del *decommissioning* delle centrali e degli impianti nucleari italiani, nonché della localizzazione, progettazione e realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi;

SOGIN detiene il 60 per cento del capitale sociale di Nucleco SpA, mentre il restante 40 per cento è detenuto da ENEA, anch'essa agenzia controllata dal Ministero dell'economia;

Nucleco è incaricata di realizzare operativamente il servizio integrato, di cui è titolare ENEA, relativamente alla gestione dei rifiuti e delle sorgenti radioattive di origine non energetica, e possiede il *know how* per gestire, caratterizzare e trattare i rifiuti radioattivi comunque prodotti, nonché per effettuare attività di bonifica ambientale di siti contaminati radiologicamente e non;

in data 7 marzo 2019 l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-01394, ad oggi rimasto senza risposta, sull'assegnazione diretta, senza opportuna gara (come previsto dal codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) né evidenza pubblica, del trattamento dei rifiuti radioattivi

denominati ex Cemerad stoccati in un capannone sito a Statte (Taranto), alla società slovacca Javis, mediante un contratto sottoscritto nel 2018 di quasi 7 milioni di euro;

il vigente contratto in corso tra la società Nucleco e la società Javis, società dello Stato slovacco, è in scadenza e richiede, qualora si dovesse ravvisare la necessità di un rinnovo, un'approfondita valutazione di conformità alle prescrizioni del codice degli appalti;

gli interrogativi sull'opportunità del rinnovo riguardano le verifiche di legalità della procedura di assegnazione del contratto;

da quanto risulta da dichiarazioni ufficiali di ENEA, sono in corso di esaurimento gli spazi disponibili nel deposito temporaneo di Casaccia (Roma), le cui autorizzazioni sono in capo allo stesso ente di ricerca la cui gestione ha affidato a Nucleco sulla base di una convenzione,

si chiede di sapere:

se il nuovo consiglio di amministrazione di Nucleco abbia esaminato i contratti di appalto alla società slovacca Javis e quali determinazioni abbia raggiunto;

se il nuovo consiglio di amministrazione di Nucleco abbia preso provvedimenti in merito all'asserita futura mancanza di spazi disponibili presso il deposito temporaneo ENEA Casaccia;

se abbia avviato un programma di rotazione delle figure apicali che hanno avuto un ruolo fondamentale negli affidamenti esaminati e di quelle che ricoprono ruoli di controllo;

se il collegio sindacale abbia effettuato i necessari controlli di legalità sugli affidamenti effettuati.

(4-06130)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 19 ottobre 2021 il "Quotidiano del Sud" riferiva di forti anomalie che sarebbero emerse dalla verifica dei verbali delle operazioni di voto nei seggi di Salerno città per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

l'articolo riferisce dell'attività del seggio centrale insediatosi proprio per la verifica dei voti e farebbe emergere che in non poche sezioni i voti espressi risulterebbero superiori al numero dei votanti, che i verbali sarebbero falsati e che le schede rese degli iscritti alla relativa sezione ma non votanti sarebbero in un numero assai inferiore rispetto a quelle che dovrebbero essere;

uno scenario di brogli veramente inquietante che si sarebbe consumato in particolare nei seggi più periferici delle zone collinari di Salerno;

la gravità delle informazioni spinge il cronista a parlare di "ormai evanescente democrazia salernitana in cui i voti prescindono dai votanti",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto denunciato dal quotidiano e se i fatti descritti corrispondano alla realtà;

quali iniziative intenda mettere in campo per tutelare la corretta espressione di voto e dunque una legittima rappresentanza della città;

se ritenga che relativamente a questa vicenda sia necessario prestare la massima attenzione anche in considerazione delle pesanti ombre giudiziarie che peserebbero sulla compagine amministrativa di Salerno.

(4-06131)

[NUGNES](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in occasione dell'ultima tornata elettorale delle amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del Sindaco nel Comune di Brusciano (Napoli), in data 4 settembre 2021, veniva preclusa la presentazione di due liste di candidati denominate "La politica per Bene" e "Cambia Brusciano", determinando la partecipazione alle elezioni di un unico candidato a sindaco, con quattro liste collegate;

con ricorsi innanzi al T.A.R. Campania (nn. R.G. 3604 e 3605 del 2021) veniva impugnata, ai sensi dell'art. 129 C.p.a., l'illegittima esclusione-non ammissione delle predette liste, ponendo in evidenza come, nonostante i presentatori delle liste fossero presenti nel perimetro della casa comunale entro le ore 12 dell'ultimo giorno utile di presentazione delle liste, agli stessi non sarebbe stato consentito di accedere agli uffici competenti alla ricezione delle stesse;

il T.A.R. Campania accoglieva i predetti ricorsi con sentenze in data 9 settembre 2021 n. 5768 e 5769 ritenendo «fondata anche la censura con cui la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come interpretato dalle istruzioni di agosto 2021 per la presentazione l'ammissione delle candidature redatte dal Ministero dell'Interno il cui punto 2.3 prevede espressamente che "il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi l'ora della ricezione sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi", adempimento non effettuato nella fattispecie e imposto proprio a garanzia della veridicità degli orari di presentazione, attestata da parte di un pubblico ufficiale»; in ottemperanza alle predette sentenze del T.A.R. Campania le liste inizialmente escluse, venivano accettate dal segretario generale del Comune di Brusciano e quindi trasmesse alla Commissione elettorale, che a sua volta, ritenendo la documentazione completa, le avrebbe ammesse alla competizione elettorale procedendo al relativo sorteggio;

nelle more dell'espletamento delle elezioni, sarebbero pervenuti atti di appello avverso le predette sentenze del T.A.R. Campania da parte del candidato a sindaco concorrente, ammesso da subito alla consultazione elettorale, la cui discussione veniva fissata innanzi alla 2a Sezione del Consiglio di Stato per la pubblica udienza in data 13 settembre 2021;

nel giudizio si sarebbe costituito il candidato sindaco sostenuto dalla due liste inizialmente escluse e poi ammesse dalla Commissione elettorale, che eccepiva tra l'altro l'inammissibilità degli atti di appello, essendo evidente come gli stessi si qualificerebbero come *actio ad escludendum* e come tale inammissibili nel rito di cui all'art. 129 C.p.a. (Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, esperibile dal soggetto che intende far valere il suo diritto alla partecipazione all'Elezione), essendo il ricorrente legittimato, al più, ad impugnare l'esito delle operazioni elettorali ai sensi dell'art. 130 C.p.a.;

il Consiglio di Stato, con sentenze in data 13 settembre 2021, nn. 6274 e 6275, rigettava le eccezioni di inammissibilità formulate dal resistente ed accoglieva gli appelli, pur chiarendo che «è pacifico che alle ore 12:00 i delegati della lista "Cambia Brusciano" e della lista La Politica per Bene) non si trovavano all'interno della casa comunale, ma nell'area esterna agli uffici comunali, davanti alla porta d'ingresso dei medesimi», senza tener conto peraltro che nelle more del giudizio, si era già ad una fase successiva dell'effettiva ammissione delle liste nella competizione elettorale;

in data 23 settembre 2021, il candidato a sindaco escluso dalla competizione elettorale avrebbe formulato al Ministro dell'interno istanza di annullamento delle elezioni in corso per la mancanza di specifiche disposizioni di leggi o di regolamenti disciplinanti, in modo chiaro ed inequivocabile, stante la fattispecie concreta verificatasi nel Comune di Brusciano, comune con circa 16.500 abitanti, di un solo candidato a sindaco, con quattro liste collegate, ipotesi, evidentemente, non considerata possibile dal legislatore successivamente alla legge n. 81 del 1993;

in particolare si poneva in evidenza come l'art. 71 (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti), al comma 10, dettagliatamente disciplina l'ipotesi concreta, ritenuta possibile per i Comuni meno popolosi di un solo candidato a sindaco, disponendo che: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla" e dunque la possibilità di un solo candidato a sindaco non sarebbe presunta dall'art. 72, che prevede un diverso sistema elettorale per i comuni superiori ai 15.000 abitanti;

nonostante le richieste formulate e mai riscontrate, nelle giornate del 3 e 4 ottobre si svolgevano le elezioni amministrative nel Comune di Brusciano (Napoli), con il seguente esito: solo il 43,67 per cento degli iscritti nelle liste elettorali si recava a votare e all'unico candidato a sindaco si attribuiva il 100 per cento del 41,48 per cento dei voti validi, visto che in tali ipotesi tutti i voti espressi, anche soltanto alle liste collegate, si attribuiscono automaticamente al sindaco;

in data 5 ottobre 2021 veniva richiesto al commissario straordinario e al responsabile dell'Ufficio

elettorale del Comune di Brusciano di dichiarare la nullità delle elezioni, poiché non si era raggiunto la percentuale dei votanti prevista dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, a pena di nullità delle elezioni;

analoga richiesta veniva inoltrata al Presidente dell'Ufficio centrale elettorale del Comune di Brusciano, considerando che la norma di riferimento per valutare la nullità o meno delle elezioni per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti resta il citato art. 60, non risultando l'abrogazione da parte della legge n. 81 del 1993 che disciplina il nuovo sistema elettorale per le elezioni dirette dei sindaci e dei consiglieri comunali;

la stessa disciplina prevista dagli artt. 72 e 73 T.U.E.L. non prevedrebbe l'ipotesi della partecipazione al procedimento elettorale di un solo candidato sindaco e di una sola lista o gruppo di liste collegate allo stesso, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, come risulta chiaramente previsto per comuni, aventi una popolazione fino 15.000 abitanti, in quanto tale ipotesi della partecipazione al procedimento elettorale di una sola lista può verificarsi con più probabilità nei comuni più piccoli, dove per il minor numero di elettori potrebbe risultare più difficile la presentazione di più liste;

nonostante le istanze formulate, è stata fissata per il giorno 14 ottobre la proclamazione del sindaco, senza alcun ulteriore approfondimento o riscontro ai reiterati esposti, tutti ben argomentati ed articolati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario verificare la legittimità e correttezza delle procedure di svolgimento delle elezioni amministrative nel Comune di Brusciano (Napoli) svoltesi il 3 e 4 ottobre scorso e nelle more di ulteriori accertamenti e approfondimenti se non si ritenga, per la corretta disciplina e gestione del caso in specie, intervenire per sollecitare la sospensione o il differimento della proclamazione degli eletti.

(4-06132)

[ERRANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della transizione ecologica.* - Premesso che:

nel 2018 la Jindal, multinazionale indiana presente in Europa (Germania, Belgio e a Brindisi in Italia), ha acquisito l'azienda chimica Treofan con sedi a Terni e Battipaglia, produttrice di polipropilene con 80 lavoratori impiegati a Battipaglia e 144 lavoratori impiegati nel sito di Terni, ad oggi divenuti 130; dopo alcuni mesi dall'acquisto, il sito di Battipaglia è stato chiuso ed è tuttora in atto una difficile reindustrializzazione;

nel sito di Terni per più di un anno l'azienda ha continuato a lavorare senza che si segnalassero particolari problemi puntando sulle alte competenze specifiche della produzione ternana;

a partire dal mese di aprile 2020 la proprietà ha indebolito la posizione della fabbrica non reintegrando produzioni che venivano spostate sugli altri siti europei del gruppo Jindal-Treofan e per i quali la stessa Jindal ha percepito importanti finanziamenti, come accaduto anche per quello Brindisi;

a partire da questo momento sono cominciate le richieste di incontro da parte delle organizzazioni sindacali anche presso il Ministero dello sviluppo economico, dove era già insediato un tavolo di confronto, ci sono stati scioperi e proteste fino al 24 novembre 2020, quando Jindal ha annunciato la messa in liquidazione di Treofan;

i sindacati hanno denunciato uno svuotamento volontario della produzione e si è mossa in tal senso anche la Guardia di finanza che contesta alla proprietà in particolare l'utilizzo improprio della "cassa COVID";

il 10 maggio 2021 è stato firmato il decreto della cassa integrazione per la reindustrializzazione, cassa integrazione che si concluderà a fine febbraio 2022;

il 18 maggio si è svolto un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico con le organizzazioni sindacali e la Regione durante il quale il liquidatore ha annunciato che entro il 28 maggio avrebbe ufficializzato il contratto con un *advisor* di caratura internazionale;

l'*advisor* è stato nominato successivamente ed è pienamente operativo;

la crisi dell'azienda si inserisce nel contesto di un territorio già oggetto di varie crisi industriali, in particolare dei settori chimico e siderurgico, ed è indispensabile da parte delle istituzioni e del Governo intervenire per indirizzare una progettualità nuova capace di traghettare il territorio ternano

verso un nuovo modello industriale;

lo stabilimento si trova all'interno di un distretto industriale della chimica (ex Montedison) che può avere le potenzialità di divenire un polo incentrato sulla chimica verde che possa intercettare i finanziamenti del PNRR in quanto all'interno del sito è presente un'azienda *leader* a livello internazionale per quanto riguarda la produzione e fornitura di bioplastiche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano convocare al più presto un tavolo istituzionale di confronto con *advisor*, liquidatore, le organizzazioni sindacali e le diverse istituzioni coinvolte al fine di verificare le intenzioni rispetto al futuro occupazionale e quali piani industriali si potranno mettere in campo per il sito;

attraverso quali misure e piani di sviluppo (anche attraverso i fondi messi a disposizione del PNRR), intendano favorire la crescita del settore della chimica verde, dei bio polimeri e dell'economia circolare con particolare riferimento alle opportunità offerte dal territorio ternano;

se intendano intervenire per favorire una nuova politica industriale che sia in grado di affrontare la transizione ecologica e l'innovazione e contrastare con chiarezza ed efficacia i fenomeni di delocalizzazione anche attraverso iniziative legislative organiche, non incentrate solo sul sistema di multe e sanzioni postumo alle scelte aziendali, ma ripensando anche ad un ruolo da parte dello Stato per sostenere solidi e verificabili piani industriali delle imprese tenendo conto anche di proposte già avanzate come quella portata avanti con il disegno di legge AS 2021 "Misure per il contrasto alle delocalizzazioni e la salvaguardia dei livelli occupazionali" del senatore Ruotolo e altri.

(4-06133)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come è ormai noto, una folta rappresentanza di lavoratori ha occupato, nei giorni scorsi, il porto di Trieste per esprimere il dissenso, pacifico, nell'area portuale del capoluogo giuliano;

alcuni manifestanti si sono spostati in piazza sedendosi a terra in segno di protesta pacifica. Tra la folla, anche molti esponenti dei movimenti "No Green Pass" giunti da altre parti d'Italia. L'ex *leader* del CLPT, Stefano Puzzer che ha dichiarato espressamente di rimanere pacifici come lo è stato la protesta fin dall'inizio, nonostante avessero inaspettatamente subito attacchi dalle Forze dell'ordine;

infatti, le cariche della Polizia, mentre una delegazione si recava in Prefettura, sono apparse, a parere dell'interrogante, schizofreniche e immotivate. Un fatto gravissimo e una grave violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, oltre che della democrazia;

considerato che:

la protesta spontanea contro il *green pass* è stata pacifica e molti dei partecipanti erano persino vaccinati. Dietro quel movimento non vi erano oltranzisti, bensì tante persone semplicemente arrabbiate e impaurite, perché colpite nei loro sacrosanti diritti, come quello della salute e del lavoro; infatti, non è certamente confortevole per i lavoratori sapere che un'azienda con meno di 15 lavoratori può sostituire il personale che non ha il *green pass*, dando così in automatico il via libera alla possibilità di "licenziare";

eppure la reazione delle forze dell'ordine ha lasciato tutti basiti. Grazie ad un nutrito numero di agenti e con l'ausilio di veicoli blindati e mezzi idranti sono riusciti a sgomberare il piazzale d'ingresso. Insomma lavoratori che hanno manifestato pacificamente sono stati trattati come dei facinorosi e colpiti da manganellate e lacrimogeni. Mentre la manifestazione che si è tenuta a piazza del Popolo a Roma, veramente violenta, non è stata domata come si doveva; due pesi e due misure per due piazze completamente diverse;

tenuto conto che le manifestazioni non autorizzate certo costituiscono reato, ma non giustificano atti di violenza con idranti e cariche da parte delle forze dell'ordine, rispetto alle quali, l'interrogante manifesta la sua vicinanza, comprendendo che la gestione del caso è stata veramente difficile,

si chiede di sapere:

come mai il Ministro in indirizzo non abbia schierato un maggiore numero di poliziotti alla manifestazione di piazza del Popolo a Roma, che si è palesata violenta sin dall'inizio, mentre per quella pacifica dei portuali di Trieste ha consentito che le Forze dell'ordine caricassero contro i

manifestanti;

quali urgenti iniziative intenda intraprendere per evitare che accadano nuovamente episodi simili, e per garantire, invece, il diritto di manifestare pacificamente per esprimere i legittimi dissensi, senza rimanere vittime di violenza, così come è accaduto a Trieste.

(4-06134)

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

in data 20 dicembre 2020, con raccomandazione n. 2243/2020, la Commissione europea trasporti, in un'ottica di garantire la libera circolazione delle merci, che rappresenta uno dei tre pilastri fondanti del trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, tuttora vigente, nonché di assicurare gli approvvigionamenti in piena emergenza da COVID-19, imponeva agli Stati membri l'esonero da tamponi e vaccinazioni per gli autisti di mezzi pesanti e gli autotrasportatori ("padroncini");

venivano pertanto predisposti i "green lanes", o "corsie verdi";

ad oggi l'Italia, non solo disattende la fonte comunitaria, gerarchicamente superiore, bensì in data 14 ottobre 2021, con circolare ministeriale n. 37420, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha esonerato, alla vigilia del 15 ottobre, gli autisti esteri da tampone e certificazione verde, imponendola esclusivamente ad autisti ed autotrasportatori nazionali;

è in atto una vera e propria discriminazione nei confronti della categoria, in particolare modo nei confronti degli autisti e degli autotrasportatori del Mezzogiorno, i quali garantiscono 24 ore su 24, percorrendo 20 ore di traghetto dalla Sicilia, l'approvvigionamento dei beni deperibili, corrispondenti a 12,5 miliardi di PIL nazionale annuo;

occorrerebbe aprire un tavolo di trattativa con Assarmatori, dato che taluni armatori non richiedono sullo stretto di Messina nulla, in rispetto della normativa comunitaria;

la Lega autisti autotrasportatori indipendenti siciliani, è dovuta intervenire presso la Prefettura di Salerno, la ASL di Salerno e la società Transitalia di Mercato San Severino, per le discriminazioni attuate nei confronti di alcuni autisti nazionali, obbligati ad autosospendersi dal lavoro;

la stessa Cancelliera uscente, Angela Merkel, prima delle vicende polacche, ha apertamente dichiarato che la fonte giuridica comunitaria è gerarchicamente superiore rispetto a quella nazionale e non può essere disattesa, ragione per cui l'Italia è già in procedura di infrazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano apportare deroghe alla categoria degli autisti e degli autotrasportatori italiani, tenuto conto dell'effettiva carenza di 100.000 unità, dato in aumento e che impatterà sull'intero tessuto economico;

se intendano avviare un tavolo tecnico con la Lega autisti autotrasportatori siciliani, ritenendo che il Mezzogiorno sia stato fortemente penalizzato.

(4-06135)

[PIARULLI](#), [LEONE](#), [ANASTASI](#), [CROATTI](#), [NATURALE](#), [PRESUTTO](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, in data 7 ottobre 2021, a seguito degli eventi critici accaduti presso la casa circondariale di Trani, la prima firmataria della presente interrogazione e la senatrice Cinzia Leone si sono ivi recate per un sopralluogo;

considerato che:

dalla direzione degli istituti penali di Trani sono stati forniti i dati che di seguito si rappresentano;

nel reparto di Polizia penitenziaria degli istituti penali di Trani, a fronte di un contingente pari a 211 unità, come da dotazione definita dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ne risultano, invece, 206 unità. La situazione è resa ancor più problematica dall'apertura del nuovo plesso da 200 posti letto ad ottobre 2020. Di queste 206 unità, circa 50 unità di Polizia penitenziaria sono assenti o non impiegabili a vario titolo;

risulta, inoltre, essere attivo uno spaccio bar dove è impiegato personale di Polizia penitenziaria, nonostante ci siano distributori automatici di bevande e *snack*, distogliendo il personale dai servizi propri della Polizia penitenziaria;

in merito all'organico dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, la situazione risulta

drammatica in quanto al momento l'unica presenza garantita è quella della capo area trattamentale, con il supporto, per 2 giorni a settimana, di un funzionario giuridico-pedagogico; altri due funzionari sono assenti per la fruizione di istituti giuridici previsti dalla legge. Tale situazione comporta, quindi, un grave pregiudizio al trattamento rieducativo dei condannati, in chiaro contrasto con i principi costituzionali;

dal punto di vista strutturale si rammenta che, ad ottobre 2020, è stata disposta, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la chiusura completa della sezione "Blu", in quanto inagibile poiché necessita di lavori di ristrutturazione volti all'eliminazione dei bagni a vista e delle zone doccia separate dalle camere di pernottamento;

dal sopralluogo effettuato e dalla relazione fornita dalla direzione della casa circondariale di Trani, emerge che una parte di tale sezione, nonostante l'ordine completo di chiusura, sia stata invece riaperta, per cui di fatto non solo alcuni detenuti sono ristretti in ambienti non idonei ma vengono impiegate ulteriori unità di Polizia penitenziaria per la vigilanza di tale reparto;

solo in data 13 settembre 2021, essendoci stato un decesso di un detenuto allocato in quella sezione, il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Bari ha disposto la chiusura completa della sezione "Blu". Tuttavia, all'atto dell'ispezione, essa risulta ancora attiva poiché i detenuti ivi allocati erano in attesa del provvedimento di trasferimento da parte degli uffici superiori;

la casa di reclusione femminile attualmente ha una presenza media di 40 detenute a fronte di una capienza tollerabile di 30 unità. Tale situazione di sovraffollamento è dovuta al fatto che la sezione viene utilizzata impropriamente come casa circondariale, poiché, essendo da anni la sezione femminile presso la casa circondariale di Bari chiusa per motivi di ristrutturazione, il carcere di Trani è costretto a farsi carico dell'intero distretto della Corte d'appello di Bari;

molti soggetti ristretti hanno gravi patologie psichiatriche e non possono avere a Trani adeguata assistenza in relazione alla mancanza di un'articolazione della ASL per la salute mentale nonché per l'insufficienza numerica sul territorio delle REMS, tenendo presenti gli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio per il 2020 e per il 2021 proprio per l'implementazione delle REMS,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda intraprendere al fine di evitare il protrarsi di tale incresciosa situazione.

(4-06136)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso che il 1° ottobre 2021 sul sito "Osservatorio dei diritti" è apparso un articolo a firma di Giorgio Beretta dal titolo "Corsa agli armamenti: Draghi si prepara alla guerra con droni, missili e fiera bellica". Sull'argomento è tornato il 15 ottobre 2021 il settimanale TPI ("The Post Internazionale") con un articolo di Lara Tomasetto dal titolo "La guerra di Mario", ovvero "i Migliori aumentano le spese militari e le vendite di armi e bombe *made in Italy*, anche ai regimi autoritari". Negli articoli si dice che "gli ultimi acquisti sono il segnale che la strategia non è solo difendersi, ma anche potenziare la capacità di offesa". L'Italia spende ogni anno cifre da capogiro per acquisire sistemi militari sempre più offensivi. Un *business* che non conosce crisi o pandemie. La spesa militare italiana si è attestata nel 2021 a poco meno di 25 miliardi di euro. Una cifra enorme se paragonata a quella stanziata per la sanità: circa 7,4 miliardi. Nel 2020 le autorizzazioni rilasciate per la vendita all'estero di materiale di armamento hanno sfiorato i 4 miliardi di euro;

considerando che:

la legge n. 185 del 1990 regola da oltre trent'anni l'*export* militare. Prevede che le aziende produttrici di armamenti chiedano al Governo le autorizzazioni ad esportare e vieta di fornire armi a Paesi in conflitto armato, in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione (in cui si afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli), o che violano i diritti umani. A gennaio 2021, negli ultimi giorni del Governo Conte II, l'Esecutivo ha revocato sei licenze per la fornitura di armi e missili ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Una scelta criticata nella Relazione annuale del Ministero della difesa, dove il Capo di Stato maggiore, il generale Enzo Vecciarelli, ha parlato di "perplexità e rammarico" rispetto alle limitazioni dell'*export* verso Arabia Saudita ed Emirati, poiché tali attività "rappresentano una voce del bilancio nazionale e un fattore di

penetrazione strategica di assoluto rilievo, non surrogabile da altri settori o comparti nazionali"; il Governo Conte II nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si era limitato ad inserire misure di efficienza energetica degli immobili della difesa e di rafforzamento della sanità militare, mentre ora vi è un piano che prevede l'acquisizione di nuove armi e un incremento della spesa militare. Si legge nel documento: «Incrementare la capacità militare dando piena attuazione ai programmi di specifico interesse volti a sostenere l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare, promuovendo l'attività di ricerca e di sviluppo delle nuove tecnologie e dei materiali, contribuendo al necessario sostegno dello strategico settore industriale e al mantenimento di adeguati livelli occupazionali nel comparto». In buona sostanza, si utilizzano i fondi destinati alla *Next Generation*, attraverso una mascherata transizione verde e digitalizzata e un *welfare* rinnovato, per essere usati per rilanciare l'industria bellica e nuovi sistemi d'arma per le Forze armate. Un'operazione di *greenwashing* per produrre nuovi armamenti e aumentare i finanziamenti di un settore che già riceverà almeno il 18 per cento dei fondi pluriennali di investimento attivi dal 2017 al 2034;

il 29 settembre 2021 Draghi è tornato all'attacco: "Ci dobbiamo dotare di una difesa molto più significativa e bisognerà spendere molto di più nella difesa di quanto fatto finora, perché le coperture internazionali di cui eravamo certi si sono dimostrate meno interessate nei confronti dell'Europa"; fonti di stampa hanno fatto trapelare la notizia degli stanziamenti per armare i droni "Reaper" (falciatore) in dotazione al 32° Stormo di Amendola di Foggia. Il Documento programmatico pluriennale 2021-2033 prevede infatti un investimento di 168 milioni di euro, con una prima *tranche* di 59 milioni distribuiti in 7 anni, per «adeguamento del *payload* MQ-9», dove MQ-9 è la sigla che indica i droni Reaper e *payload* è il tecnicismo che nasconde la vera natura del "carico utile" (*payload*): i missili aria-terra Agm Hellfire, le bombe a guida laser GBU-12 Paveway o le bombe a guida Gps CPU 38 Jdam. "In questo modo - ha commentato la "Rete italiana pace e disarmo" - i droni italiani verranno trasformati in sistemi da utilizzarsi direttamente in conflitto». Dunque da meri ricognitori diventeranno dei veri bombardieri. È bene ricordare che questo sistema d'arma ha cambiato drasticamente il volto della guerra, rendendolo più opaco e rischioso soprattutto per i civili: diverse stime indicano infatti che gli "effetti collaterali", cioè le vittime civili delle azioni militari effettuate con droni armati, siano molto alte, in alcuni casi fino al 90 per cento;

considerato inoltre che dalla "Rivista italiana difesa" (RID) si apprende che la Marina Militare italiana ha in progetto di dotare di missili Cruise i futuri sottomarini U212-Nfs e le nuove fregate Fremm. Il Capo di Stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha spiegato l'esigenza di migliorare gli strumenti di "*naval diplomacy*". I missili Cruise servono a "moltiplicare il raggio d'azione dei sistemi d'attacco con una portata di oltre mille chilometri", in questo modo "la possibilità di tutela dell'interesse nazionale si allargherebbe fino a includere l'intero territorio libico, con una possibilità di proiezione quasi illimitata". Si tratterebbe di una rivoluzione, in quanto attualmente i missili Otomat arrivano a 200 chilometri di distanza e sono solo in dotazione alle unità di superficie. Non è ancora chiara la tipologia di missili che verrebbero adottati e neppure il costo (si parla di un milione di dollari a missile), ma i Cruise USA con testate nucleari sono i missili installati dal 1983 al 1991 nella base NATO di Comiso (Sicilia), contro cui si mobilitò il movimento pacifista negli anni Ottanta;

considerato infine che il 28 settembre si è aperta all'Arsenale militare di La Spezia la fiera militare-navale italiana "SeaFuture 2021", inaugurata dal Ministro della difesa davanti a 47 delegazioni di marine militari di Paesi esteri e di 15 capi di Stato Maggiore. Il salone ideato nel 2009 come «la prima fiera internazionale dell'area mediterranea dedicata a innovazione, ricerca, sviluppo e tecnologie inerenti al mare», a partire dalla quarta edizione del 2014 ha assunto sempre più i connotati di un salone navale-militare per promuovere il *defence refitting* e gli affari delle aziende del settore "difesa e sicurezza", il tutto ammantato di sostenibilità ambientale e "*blu economy*". Non a caso i principali *sponsor* di SeaFuture 2021 sono proprio i colossi a controllo statale del comparto militare come Fincantieri (*Strategic sponsor*), Leonardo (*Platinum sponsor*) e MBDA (*Gold sponsor*). Non a caso la principale attrazione di SeaFuture 2021 è stato il supermissile Teseo Mk2/E sviluppato per la Marina Militare,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda spiegare il motivo dell'impiego di droni armati, alla luce anche del fatto che l'uso di tali droni non è regolato da alcuna normativa nazionale e internazionale;

se ritenga di dover aprire con urgenza un confronto in Parlamento sull'armamento dei droni e sull'acquisto dei missili Cruise, e più in generale sulla corsa agli armamenti;

se ritenga che i fondi del *Recovery Plan* debbano essere riservati esclusivamente per investimenti in processi di pace, sviluppo civile, ambiente, mentre le armi distruggono vite umane, distribuiscono sofferenze e rovinano gli ecosistemi e l'ambiente.

(4-06137)

[LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'art. 198-*bis*, inserito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, stabilisce che "Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare [ora della transizione ecologica] predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti". Il programma nazionale per la gestione dei rifiuti è approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della disposizione (marzo 2022);

all'art. 180 stabilisce, al comma 1, che "Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti";

considerato che:

il piano da adottare in attuazione dell'art. 198-*bis* vede il Ministero della transizione ecologica, con il supporto dell'ISPRA, impegnato ad individuare i macro-obiettivi e a definire i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si dovranno attenere nell'elaborazione dei piani regionali per la gestione dei rifiuti;

il programma nazionale contiene: i dati inerenti alla produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per tipo, quantità, e fonte; la ricognizione impiantistica nazionale, per tipologia di impianti e per regione; l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi, finalizzati alla riduzione, al riciclo, al recupero e all'ottimizzazione dei flussi stessi; l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree; lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla gestione dei rifiuti e l'individuazione delle politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono tendere ai fini del loro pieno raggiungimento; l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale; l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali e strategici per l'economia circolare e di misure che ne possano promuovere ulteriormente il riciclo; la definizione di un piano nazionale di comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di economia circolare; il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, definito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dell'istruttoria presentata da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

il programma nazionale per la gestione dei rifiuti è un importante strumento per estendere a tutto il territorio nazionale i modelli più virtuosi per la gestione dei rifiuti. A tale scopo, costituisce un documento di indirizzo volto a garantire criteri omogenei di applicazione sul territorio e ad estendere le *best practice*;

considerato, inoltre, che:

il 90 per cento dei rifiuti è costituito da rifiuti speciali, prodotti da industrie e aziende e gestiti e smaltiti da un sistema di aziende private; il restante 10 per cento è costituito dai rifiuti urbani; fanno parte del 90 per cento dei rifiuti speciali: i rifiuti da lavorazione industriale, da attività commerciali, quelli derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, i rifiuti derivanti da attività sanitarie, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, altri;

l'ex ministro Costa ha avviato il 14 novembre 2020 un tavolo istituzionale tra Ministero, Regioni e Province autonome per la definizione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti e aveva garantito la massima trasparenza nella consultazione degli *stakeholder* pubblici e privati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di garantire la massima trasparenza nella consultazione degli *stakeholder* pubblici e privati e in complesso per tutte le attività inerenti alla definizione del programma nazionale per la gestione dei rifiuti favorendo la diffusione sul sito *web* del Ministero i verbali delle sedute del tavolo istituzionale tra Ministero, Regioni e Province autonome;

quale sia stata l'attività del tavolo in merito alla definizione della rete impiantistica nazionale che consenta di superare le criticità più volte segnalate anche nell'ambito del contenzioso comunitario, per migliorare gli *standard* ambientali dei servizi offerti e diminuire i costi del servizio per i cittadini;

a che punto sia la definizione del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti necessario per fissare idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti.

(4-06138)

[PAVANELLI](#), [DONNO](#), [LEONE](#), [MAIORINO](#), [MONTEVECCHI](#), [PIARULLI](#), [RICCIARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

ogni anno il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione relativa all'attuazione della legge n. 194 del 1978 per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG);

nella relazione dell'anno 2020, in cui vengono analizzati e illustrati i dati definitivi relativi all'anno 2018, si riporta che tutti gli indicatori confermano il *trend* del ricorso all'IVG in diminuzione;

considerato che:

i *trend* riportati nella relazione, che confermerebbero la tendenza alla riduzione del numero di interruzioni di gravidanza rispetto agli anni precedenti, collocano l'Italia, nel confronto con il contesto internazionale, tra i Paesi con i più bassi tassi di abortività. Tale riduzione costante del ricorso all'IVG viene letta come buon funzionamento della legge, ma potrebbe anche essere, invece, il segnale di una difficoltà di accesso all'IVG, che in alcuni casi può tradursi nel ricorso a pratiche al di fuori della legge, quale l'aborto clandestino;

le modalità di rappresentazione dei dati all'interno della relazione così come avviene oggi, cioè esclusivamente su base nazionale e regionale, rischia di dare una raffigurazione parziale e non veritiera delle effettive capacità di erogazione del servizio sanitario in merito al ricorso all'IVG;

le metodologie di calcolo, di aggregazione e di presentazione dei dati su base nazionale e regionale riportate all'interno della relazione non consentono di avere un'informazione chiara, aperta e per singola struttura che permetterebbe, alle donne che decidono di ricorrere all'IVG, di avere libertà di scelta, potendo conoscere puntualmente, tra le altre informazioni disponibili, le caratteristiche e modalità dei servizi per l'IVG erogati dalla struttura sanitaria di territorio a loro più vicina, sapere la percentuale degli obiettori di coscienza o quale pratica di IVG viene praticata all'interno della struttura sanitaria;

solo se i dati sono aperti e rappresentati per singola struttura essi hanno davvero un significato e permettono alle donne di scegliere in quale ospedale andare per ricorrere alla pratica dell'IVG,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per inserire all'interno della relazione annuale le opportune modifiche e integrazioni, come rappresentato, al fine di rendere informate le donne che intendono ricorrere alla pratica dell'IVG e garantire loro il diritto

all'aborto e alla libertà di scelta.

(4-06139)

[PAVANELLI](#), [DONNO](#), [LEONE](#), [MAIORINO](#), [MONTEVECCHI](#), [PIARULLI](#), [RICCIARDI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

uno degli obiettivi che la legge n. 194 del 1978 intende perseguire è la tutela della salute delle donne; il Ministero della salute annualmente presenta al Parlamento una relazione sul fenomeno dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), che in Italia può essere eseguita per il tramite di 2 tecniche: farmacologica e chirurgica;

con la deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 467 del 10 giugno 2020 è stata cancellata la possibilità di somministrare il trattamento farmacologico con la pillola Ru486 in regime di *day hospital* e di assistenza sanitaria domiciliare e disposto il ricovero ospedaliero di 3 giorni alle donne che ricorrono all'IVG farmacologica;

il 12 agosto 2020 il Ministero ha pubblicato la circolare di aggiornamento delle "linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine" che, in relazione al parere tecnico-scientifico espresso all'unanimità dal Consiglio superiore di sanità il 4 agosto 2020, consente di effettuare l'IVG con metodo farmacologico fino a 9 settimane compiute di età gestazionale in regime di *day hospital* o presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all'ospedale e autorizzate dalle Regioni, nonché presso i consultori familiari; considerato che:

quanto deliberato dalla Giunta regionale è risultato non in linea con quanto disposto dalla circolare del Ministero 12 agosto 2020, creando notevoli problemi di salute pubblica visto, in particolar modo, che durante l'emergenza pandemica ancora in corso si costringevano le cittadine a recarsi ed essere ricoverate proprio in ospedale per essere sottoposte alla pratica dell'IVG;

nel dicembre 2020 la Regione Umbria ha rivisto la deliberazione del 10 giugno 2020 e si è, pertanto, adeguata alle indicazioni del Ministero. Nonostante ciò, a quanto risulta agli interroganti, ad oggi nei due principali ospedali umbri non si somministra la pillola abortiva Ru486 e, inoltre, nella Regione si può assumere la pillola abortiva solo nelle piccole strutture ospedaliere, mentre gli ospedali più grandi, quelli di Perugia e di Terni, praticano solo l'IVG chirurgica una volta alla settimana. Tale situazione comporta conseguenze negative e deficitanti per le donne che vogliono ricorrere all'IGV in Umbria;

le difficoltà e restrizioni all'IGV presenti in Umbria causano, inoltre, un ulteriore effetto non secondario sul servizio sanitario nazionale: gli specializzandi in ostetricia e i medici in formazione (cioè i futuri dottori e dottoresse) non possono apprendere le procedure farmacologiche utili, anche per gli aborti spontanei, e di conseguenza non studieranno o praticheranno le più moderne tecniche per le interruzioni di gravidanza, come riconosciuto dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia, oltre che dall'Organizzazione mondiale della sanità;

la relazione annuale del Ministero della salute ha riportato che l'Umbria risulta la regione col maggior numero di consultori e punti dove è possibile ricorrere alla pratica dell'interruzione volontaria della gravidanza in rapporto al numero degli abitanti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni di competenza intenda adottare per tutelare la salute delle donne, la formazione dei futuri medici e salvaguardare la rete di consultori e punti di assistenza alle donne che vogliono praticare l'interruzione volontaria della gravidanza in Umbria.

(4-06140)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02877 del senatore De Bertoldi, sulla necessità di prorogare misure fiscali quali il *superbonus* edilizio;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02870 della senatrice Angrisani, sul punteggio minimo per accedere alle prove scritte nell'ambito

della selezione per i corsi di formazione degli insegnanti;
3-02873 della senatrice Drago, sugli errori nell'assegnazione delle supplenze nel Lazio;
3-02876 del senatore De Bertoldi, sulla composizione del consiglio di amministrazione della galleria d'arte contemporanea "Ricci Oddi" di Piacenza;
9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02872 del senatore Bergesio ed altri, sui danni provocati dal proliferare della fauna selvatica.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 367ª seduta pubblica del 13 ottobre 2021:

a pagina 38, alla quintultima riga, sostituire le parole: "ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale" con le seguenti: "ha chiesto di integrare la relazione".

a pagina 152, sotto il titolo: "Mozioni, apposizione di nuove firme", secondo capoverso, alla prima riga sostituire il numero "1-00793" con il seguente: "1-00425" e alla seconda riga sostituire le parole: "della senatrice Lupo" con le seguenti: "del senatore Licheri".

1.5.2.2. Seduta n. 372 del 28/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

372a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dà lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, le ho chiesto la parola ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento per chiarire meglio i fatti accaduti ieri che mi hanno visto protagonista. Colgo l'occasione per scusarmi con la presidente Casellati e con l'Assemblea per il gesto di stizza che ho usato nel mio richiamo al Regolamento.

A parte questo, vedo il Resoconto stenografico e non so se la censura è riportata anche nel processo verbale. Eventualmente le chiedo la cortesia di inserirlo.

Presidente, rispetto al gesto di stizza che ho fatto, allargando le braccia perché non mi non veniva acceso il microfono, mi assumerò la responsabilità per gli eventuali provvedimenti disciplinari che il Consiglio di Presidenza vorrà assumere.

Voglio però anche chiarire un aspetto. Tra le prerogative di un Presidente del Senato vi è la possibilità di infliggere tutta una serie di sanzioni quali l'ammonizione, la censura e l'allontanamento dall'Aula, ma sicuramente non l'insulto. Nelle fasi concitate di ieri - il Resoconto stenografico e il processo verbale non lo riportano e chiedo gentilmente di inserirlo - sono stato apostrofato dalla Presidente come un gran maleducato. Questo è un insulto e, rispetto a questo, chiedo che vada fatta chiarezza, perché il Presidente può assumere provvedimenti disciplinari, ma non può insultare nessuno dei senatori. Chiedo gentilmente di farsi da tramite con la Presidente del Senato affinché venga a chiedere scusa al senatore Santangelo e si eviti in futuro di rifare la stessa cosa. Non credo possano esserci dei provvedimenti disciplinari nei confronti del Presidente del Senato. Nella vita comune la Corte di

cassazione ha sancito che si tratta di un insulto e lo ha condannato.

Io mi auguro che anche il Senato lo consideri tale, e che, con la giusta onestà intellettuale che sicuramente il Presidente del Senato ha, possa venire a chiedere scusa, in modo da ristabilire un equilibrio sui fatti accaduti ieri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prendo atto della sua segnalazione, senatore Santangelo. Credo che le sue parole, che all'inizio mi sembravano di scusa, forse non siano tali fino in fondo, anche perché credo che le frasi del Presidente siano state un modo per commentare quello che lei riteneva un comportamento oggettivamente non educato.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (Relazione orale) (ore 9,42)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2381.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e le votazioni degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge.

Sono stati inoltre illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 5 e il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso i relativi pareri.

A questo punto dovremmo sospendere la seduta o, in alternativa, potremmo procedere con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 e con l'espressione dei relativi pareri, così guadagniamo tempo.

Se non vi sono obiezioni da parte dell'Assemblea, c'è una prassi che lo consente.

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, visto che ci sono poche persone in Aula, onde evitare discussioni propongo di procedere dopo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

PRESIDENTE. Sospendo i lavori.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,42, è ripresa alle ore 9,53*).

La seduta è ripresa.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGUSSORI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il mio, più che un intervento sull'ordine dei lavori, è un vero e proprio richiamo al Regolamento. Poco fa abbiamo ascoltato dai banchi del centrosinistra le parole del senatore Santangelo; apprezziamo le scuse che ha presentato alla Presidenza e all'Assemblea, ma abbiamo ascoltato gravi parole nei confronti della Presidente, che è stata accusata di aver insultato un collega. Inoltre, il senatore Santangelo ha richiesto provvedimenti disciplinari nei confronti della Presidente. Credo che ai più sia sfuggito, perché è accaduto nei primi minuti della

seduta e credo che i pochi senatori presenti non abbiano avuto modo di ascoltare.

A fronte di questa richiesta - che noi riteniamo grave - di verifica ed esame del comportamento della Presidente, vorrei segnalare, sempre riferendomi ai colleghi del centrosinistra, che nella giornata di ieri è stato diffuso su tutti i *media*, su tutti i *social*, su tutte le TV e su tutti i giornali, un video di quanto accaduto appena dopo la votazione sul cosiddetto disegno di legge Zan, che riprendeva i banchi del centrodestra. Quel video è stato inequivocabilmente fatto dai banchi del centrosinistra e credo che le posizioni fisse che abbiamo ripreso facciano facilmente individuare il senatore o la senatrice che ha fatto quel video. (*Applausi*).

Chiedo pertanto alla Presidenza di prendere atto di questa nostra segnalazione e di avviare tutto l'*iter* necessario per erogare eventuali sanzioni nei confronti di chi ha contravvenuto alla nota regola di divieto di fare video in Aula. (*Applausi*).

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, su cosa vuole intervenire? È già intervenuto.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, le chiedo scusa se le richiedo la parola.

PRESIDENTE. Mi dica su cosa vuole intervenire.

SANTANGELO (*M5S*). Il collega Augussori...

PRESIDENTE. No, quello lo può fare a fine seduta.

SANTANGELO (*M5S*). Presidente, io non ho chiesto provvedimenti nei confronti del presidente Casellati.

PRESIDENTE. Può intervenire sull'ordine dei lavori a fine seduta.

SANTANGELO (*M5S*). Presidente, io non li ho chiesti. Mi sembra corretto dirlo in Aula.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, le tolgo la parola. (*Commenti*).

Rammento che su questioni del genere si può intervenire a fine seduta.

Ricordo che l'emendamento 5.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalle senatrici Nugnes e La Mura.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.11, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.12, presentato dalla senatrice Abate e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.13 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.18 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.25, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.21, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 5.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ORATORE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.26 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 5.27 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.29 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 5.30, 5.31 e 5.32 sono stati ritirati.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.33, presentato dai senatori La Pietra e Nastri, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.34, presentato dalla senatrice Abate e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Gli emendamenti 5.35 e 5.36 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.38, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.42, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.45, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.48, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, su cui la 5a

Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.47 e 5.49 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.50, presentato dai senatori La Pietra e Nastri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.51 e 5.52 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.53, presentato dalla senatrice Abate e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.54 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.56.

Gli emendamenti 5.57 e 5.58 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.64, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.65, presentato dalla senatrice Abate e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.66 e 5.67 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.37 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.69, presentato dalla senatrice Abate e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.70, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.71, presentato dalla senatrice Abate e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.72, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.73 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[LA MURA](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MURA *(Misto)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G5.1.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(Misto)*. Signor Presidente, anche io.

[PRESIDENTE](#). Colleghe, ne prendiamo atto, ma vi ricordo che la richiesta di sottoscrizione di un ordine del giorno andrebbe formulata prima della sua votazione.

Gli emendamenti 5.0.1 e da 5.0.3 a 5.05 sono improponibili.

L'emendamento 5.0.2 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 6.15 (testo 2). Tenevamo particolarmente alla nostra proposta emendativa in materia, perché secondo noi si tratta di un intervento di giustizia, all'interno di un articolo che riguarda la giustizia.

PRESIDENTE. Senatrice Gallone, l'emendamento 6.15 (testo 2) è stato presentato dalla Commissione e dunque non può intervenire in fase di illustrazione. Potrà però intervenire in dichiarazione di voto.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Grazie, signor Presidente.

[NUGNES](#) *(Misto)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti da me presentati all'articolo 6.

L'emendamento 6.23 chiede una pena aggiuntiva per chi commette il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale: a nostro avviso tali soggetti devono infatti subire anche l'interdizione da cinque a dieci anni «dalla partecipazione alle procedure di appalto per lavori pubblici o di assegnazione di finanziamenti nazionali o comunitari». Questa misura si lega anche alla proposta emendativa sull'articolo 5 che è stata respinta.

Con l'emendamento 6.32, proponiamo inoltre che coloro i quali in un incendio causano la morte di animali siano soggetti ad aggravii di pena.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[QUARTO](#), *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 6.7, 6.10, 6.17, 6.19 (testo 2), 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.25, 6.28, 6.29, 6.39, 6.30 e 6.32, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.9, 6.4 (testo3), 6.15 (testo 2) e 6.31.

Gli emendamenti 6.18 e 6.0.2 sono parzialmente improponibili: invito al ritiro della restante parte in entrambi i casi, altrimenti esprimo parere contrario.

[SIBILIA](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PAVANELLI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.2, 6.10, 6.20, 6.21 e 6.29.

[NATURALE](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento 6.5.

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.28.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

L'emendamento 6.2 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.5 e 6.6 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dai senatori La Pietra e Nastri.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.8 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.13, 6.12 e 6.14 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.15 (testo 2).

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE](#) *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.15 (testo 2), presentato dalla Commissione, riguarda la necessità di espungere dal decreto-legge il riferimento alle attività di prevenzione, ma soprattutto a un'aggravante rispetto alle pene detentive, per quanto concerne i funzionari pubblici. Ci appariva infatti sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione riferito alle responsabilità pubbliche, che già soggiacciono a precise sanzioni previste dalla normativa vigente per i casi di omissione o di colpa grave, per i quali l'interpretazione di questa norma potrebbe essere molto ampia, causando il proliferare di azioni penali ingiustificate nei confronti dei funzionari pubblici e, di conseguenza, anche dei sindaci - soprattutto di piccole comunità, di Comuni interni oppure di montagna - e degli operatori della protezione civile.

Ringraziamo quindi per la sensibilità del Governo, in particolare del Ministero della giustizia, nella persona del sottosegretario Sisto, per aver accolto la nostra proposta, che veniva proprio da un grido d'aiuto degli operatori della protezione civile e dei sindaci.

Dichiariamo pertanto il nostro voto a favore dell'emendamento 6.15 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.10 e 6.11 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della parte non improponibile dell'emendamento 6.18, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.19 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.20 e 6.21 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.22, presentato dai senatori Zaffini e Nasti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.23, presentato dalle senatrici Nugnes e La Mura.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 6.24 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.25, presentato dai senatori La Pietra e Nasti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 6.26, 6.27, 6.28 e 6.29 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.39, presentato dai senatori Zaffini e Nasti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.30, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «più animali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.32.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.31, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo perché rimanga agli atti che il mio voto sull'emendamento 6.31 era favorevole, ma per errore ho espresso voto contrario.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatrice Montavecchi.

Gli emendamenti da 6.33 a 6.0.1 sono improponibili.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.0.2 con l'esclusione del secondo comma, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

La restante parte dell'emendamento 6.0.2 e l'emendamento 6.0.3 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[QUARTO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario o invito al ritiro sugli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.0.10; il parere è favorevole sugli emendamenti 7.5 (testo 2), 7.0.1 (testo 2) e 7.0.12 (testo 2) e sull'ordine del giorno G7.200.

[SIBILIA](#), sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 7.1 è stato ritirato.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalle senatrici La Mura e Nugnes, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Auddino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.200.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 7.7 è stato ritirato.

Gli emendamenti 7.6 e 7.8 sono improponibili.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.200 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.8 sono stati ritirati.

Gli emendamenti 7.0.7 e 7.0.9 sono improponibili.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.10, presentato dal senatore Auddino e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.12 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BRIZIARELLI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.4 (testo 2) ed invito al ritiro dell'emendamento 8.8, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G8.1 e G8.2, qualora quest'ultimo venga riformulato aggiungendo, nella parte dell'impegno, dopo le parole: «a valutare», le parole: «fermo restando il rispetto dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000»,

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.0.1 (testo 2) nonché sulle proposte di coordinamento nn. 1, 2 e 3.

[SIBILIA](#), *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Papatheu, accoglie l'invito a riformulare l'ordine del giorno G8.2 nel senso indicato dal relatore?

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, lo accolgo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato pertanto riformulato nel G8.2 (testo 2).

Senatrice Nugnes, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.8?

[NUGNES](#) (*Misto*). Signor Presidente, poiché tengo molto a questo emendamento 8.8, che mi invitano a ritirare, credo che dovremmo fare una riflessione sulla necessità di dare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il giusto ruolo che compete. Nella scorsa legislatura,

riuscimmo a portare a casa un'importantissima legge, la n. 132 del 2016, che istituiva nell'ISPRA e in tutte le agenzie territoriali un braccio armato ambientale per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente.

La funzione dell'ISPRA però, viene sempre di più messa ai margini, nonostante esso sia unico in Europa (avendo viaggiato in tutta Europa con la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, vi assicuro che l'ISPRA è un'eccellenza tutta italiana). Anche per il piano della transizione ecologica, il Ministero non si è rivolto all'ISPRA per avere le relazioni, ma ad agenzie esterne, contravvenendo alla legge n. 132 del 2016, e questo è gravissimo.

Mi chiedo perché vogliamo sprecare questa struttura così importante: i pareri dell'ISPRA sono sempre meno vincolanti e l'Istituto viene sempre più estromesso dall'esprimerti.

Invito tutti pertanto a votare l'importantissimo emendamento 8.8.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Nugnes, come ha visto, non l'ho interrotta, ma nella realtà per il momento stavano parlando dell'emendamento 8.4 (testo 2) e lei avrebbe solo potuto dirmi se ritirava o no il suo.

L'emendamento 8.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 8.2 è improponibile.

Gli emendamenti 8.3 e 8.7 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dalle senatrici Nugnes e La Mura.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.1 e G8.2 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento n. 1, presentata dalla Commissione.

(Segue la votazione). *(Proteste).*

Non avete fatto in tempo? Annulla la votazione.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento n. 1, presentata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento n. 2, presentata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento n. 3, presentata dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LANIECE](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANIECE](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, questo decreto-legge è figlio di un'estate drammatica... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Aspetti, senatore Laniece, vorrei assicurarle un minimo di attenzione. Chi non è interessato può avviarsi all'uscita (non voglio dire alla *buvette*, ma, insomma, dove vuole).

Prego, senatore Laniece.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che questo decreto-legge, come tutti sappiamo, è conseguente alla situazione molto drammatica che si è verificata quest'estate. Nell'intero bacino del Mediterraneo si sono registrati gravissimi incendi. Solo in Italia sono andati in fumo migliaia di ettari di territorio, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Calabria all'Abruzzo, dalla Campania alla Puglia e al Lazio; il tutto con ingenti danni economici, minacce per l'incolumità delle persone e degli animali e ferite ambientali che si rimargineranno non prima di qualche decennio. Ogni attacco all'ambiente costituisce a tutti gli effetti un attacco alle fondamenta del nostro contratto sociale, soprattutto se, come dicono i numeri, la maggior parte degli incendi è di natura dolosa. Questi fenomeni criminali richiedono un consolidamento degli strumenti di prevenzione e controllo dei territori, nonché sanzioni più dure ed efficaci.

Per questo, fra le tante misure introdotte, tengo a sottolineare le modifiche del codice penale, il costante aggiornamento dei piani regionali e il fatto che venga garantita alle strutture d'intervento un'adeguata capacità operativa. Per noi autonomisti è importante che questo nuovo impianto, con l'introduzione di nessi più stringenti tra il piano statale, quello regionale e il ruolo dei Comuni, si sviluppi senza intaccare le prerogative in materia di autonomie speciali, grazie alla clausola di salvaguardia approvata in Commissione. Ricordo infatti come la competenza sugli incendi, nei nostri statuti autonomi, sia primaria, quindi attribuita direttamente alle nostre Regioni a statuto speciale.

Dispiace invece che la Commissione non abbia avuto la possibilità di apportare miglioramenti sostanziali dal punto di vista delle risorse economiche. In particolare, occorre un intervento a favore dei territori più colpiti dagli incendi della scorsa estate, per la messa in campo di interventi di ripristino ambientale. Spero davvero che si trovino le risorse nella legge di bilancio, come richiesto da uno degli ordini del giorno approvati e com'è stato anche in qualche modo assicurato da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per concludere, signor Presidente, oggi ci accingiamo ad approvare un provvedimento che ha soprattutto il merito di gettare le basi per evitare che la prossima estate sia come quella che ci siamo appena lasciati alle spalle. Allo stesso tempo, accanto al miglioramento della *governance*, è necessario avere adeguate risorse economiche per la protezione civile, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l'Esercito, impegnati nelle operazioni d'indagine, contrasto e soccorso. Ciò vale soprattutto per noi delle Regioni a statuto speciale, per i nostri corpi forestali, che hanno la competenza sugli incendi boschivi, e vale per i territori che sono stati colpiti da questi drammatici eventi. Ecco il motivo per cui mi auguro che non solo con la legge di bilancio, ma anche con il PNRR, esattamente come indicato nel provvedimento, si rendano strutturali gli interventi per assicurare la sicurezza delle persone, dei territori, del patrimonio ambientale e degli animali.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (*Applausi*).

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante l'estate di quest'anno i grandi incendi in Italia sono quasi triplicati rispetto all'anno precedente. Si tratta di un dato inquietante, che vuol dire in concreto che decine di migliaia di ettari di boschi e di macchia mediterranea sono andati distrutti, inceneriti dalle fiamme, con alberi carbonizzati e oliveti e pascoli annientati. Tale situazione fa male all'ambiente, come pure all'economia.

La spesa per far fronte agli incendi dell'estate scorsa ammonta addirittura a oltre un miliardo di euro e i roghi creano gravi danni a flora, fauna, attività agricole, ambiente, biodiversità e spesso, purtroppo, anche agli insediamenti umani. Accanto a questi devastanti effetti immediati, ci sono poi pesantissime conseguenze a lungo termine, che compromettono l'intero ecosistema. Si tratta di danni per superare i quali bisogna investire mediamente almeno una quindicina d'anni, allo scopo di garantire il recupero delle aree, con costi estremamente ingenti.

Per questo motivo è strategico investire in prevenzione, nel tentativo di intervenire in via anticipata, così da evitare gli incendi e i conseguenti disastri ambientali.

Da qui, l'opportunità del provvedimento in esame, che ha il merito di prevedere misure aggiuntive immediate per la prevenzione, autorizzando il Ministero della difesa e il Ministero dell'interno ad acquisire mezzi aerei e terrestri e strumentazioni utili a contrastare gli incendi boschivi già nell'anno in corso, attraverso un'azione mirata. Il provvedimento, inoltre, prevede da subito lo stanziamento di fondi per il prossimo triennio, destinati agli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Queste risorse consentiranno di mantenere i boschi e le aree limitrofe, predisporre postazioni di atterraggio per i velivoli di soccorso e realizzare infrastrutture utili per gli interventi di spegnimento, come ad esempio le vasche di rifornimento idrico. Il provvedimento attribuisce inoltre alla protezione civile il compito di stilare ogni tre anni un Piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane e tecnologiche, creando così uno strumento utile a valutare in via anticipata criticità e soluzioni. Si tratta di un impianto normativo generale, che punta a rendere più efficace il contrasto.

Gli incendi boschivi sono una piaga che mette a rischio il nostro patrimonio naturale, che si estende su un territorio molto vasto, se si pensa che più di un terzo della superficie italiana è coperta da boschi. Purtroppo, però, è un patrimonio fragile, che va tutelato, dal momento che è sempre più spesso vittima dei cambiamenti climatici, da un lato, e dell'azione dolosa dell'uomo, dall'altro. Ben sei incendi su dieci sono originati appositamente da piromani, come si è visto - purtroppo - nel corso dell'estate, quando sono stati numerosi quelli gravi appiccati in diverse Regioni del Sud (soprattutto in Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia), provocando danni inestimabili.

Significativo è il fatto che all'interno del provvedimento sia previsto anche l'inasprimento delle sanzioni, sia amministrative, sia penali, per i responsabili degli incendi dolosi. È giusto aver introdotto una nuova aggravante per i casi in cui ad appiccare il fuoco sia qualcuno che avrebbe avuto il compito di tutelare il territorio, così com'è positivo aver previsto che i dipendenti pubblici condannati per incendio doloso con una pena superiore ai due anni estinguano il loro rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione e siano interdetti dai servizi di lotta agli incendi. Insomma, si tratta di una legge con la quale lanciamo un messaggio chiaro all'opinione pubblica: chi provoca dolosamente un incendio commette un crimine e va punito di conseguenza.

Non ci ha invece appassionato il dibattito, per tanti versi ideologico, che si è svolto in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali sul tema della possibile interruzione della caccia nei territori limitrofi a quelli nei quali è previsto lo stato d'emergenza a seguito di incendi gravi. Secondo noi, questo provvedimento non è la sede idonea per alimentare un infelice *derby* tra ambientalisti e animalisti, trattandosi - semmai - dell'occasione per prendere sul serio le istanze provenienti dal mondo agricolo e da tanti amministratori.

È cronaca di questi mesi, infatti, l'incremento massiccio di animali selvatici in diverse zone d'Italia, con una presenza che spesso mette a rischio il nostro comparto agricolo, nella misura in cui questi animali devastano le produzioni ortofrutticole dei nostri coltivatori e al contempo rappresentano - troppo spesso, purtroppo - una minaccia per la popolazione. Nell'anno dell'emergenza Covid, a causa dell'attraversamento di strade da parte di cinghiali o altri animali selvatici, si è verificato un incremento degli incidenti stradali (uno ogni due giorni), che hanno causato numerose vittime. Da qui l'esigenza di non introdurre norme che possano ulteriormente accrescere la presenza di animali predatori, come cinghiali, lupi o quant'altro.

In sintesi, onorevoli colleghi, il provvedimento che votiamo oggi punta a ridisegnare la *governance* della prevenzione incendi e a potenziare la capacità operativa di coloro che sono impegnati nella lotta ai roghi. Questo provvedimento, purtroppo, non ha però a disposizione le risorse sufficienti per prevedere ristori per coloro che sono stati colpiti dalla forza devastatrice del fuoco. Per questo acquista ancora maggior peso l'impegno che il Governo ha assunto nei nostri confronti approvando un ordine del giorno di Italia Viva, fatto proprio anche dalle altre forze politiche, con cui si prevede che già nell'imminente legge di bilancio vengano stanziati aiuti specifici per le vittime degli incendi estivi, risorse che devono quindi servire innanzitutto ad assegnare i contributi a chi ha subito danni materiali dagli incendi. Serviranno poi a prevedere la sospensione del versamento dei tributi per chi vive nelle

aree colpite, a rifinanziare il fondo regionale per la Protezione civile e a destinare ulteriori risorse a Regioni e Province autonome per l'acquisizione di nuovi mezzi operativi, sia terrestri che aerei.

L'obiettivo è rendere possibile l'acquisto di strumenti innovativi satellitari, anche radar, videocamere, droni dotati di sensori, così da potenziare i sistemi di sorveglianza e di monitoraggio, perché l'innovazione al servizio dell'ambiente è la strada del futuro, se vogliamo tutelare il nostro patrimonio naturale; una strada che iniziamo ad intraprendere con questo decreto-legge.

Nell'apprestarmi a concludere, signor Presidente, vorrei fare ancora un breve riferimento ad alcune considerazioni critiche che sono emerse durante la discussione generale in merito alla cosiddetta legge Madia dell'allora Governo Renzi. Pensare che gli incendi di quest'estate siano stati provocati dall'accorpamento del Corpo forestale sotto l'Arma dei carabinieri vuol dire prendere lucciole per lanterne e trattare i problemi del cambiamento climatico come se fossero un pranzo di gala. Certo che è sempre complesso razionalizzare e semplificare l'apparato pubblico, ma l'esperienza di numerosi altri Paesi europei dimostra che la lotta agli incendi è efficace ed è fattiva anche nella totale assenza di un Corpo forestale dello Stato.

Signor Presidente, questo è il provvedimento meno opportuno per fare polemiche e strumentalizzazioni; serve invece compattezza delle forze politiche e del Paese per contrastare un fenomeno, quello degli incendi, di estrema gravità e complessità. Noi vogliamo cogliere l'occasione del voto di oggi per esprimere in modo corale la nostra più sentita gratitudine a tutto il Dipartimento della protezione civile e al Corpo dei vigili del fuoco che, con grande spirito di abnegazione e senso dello Stato, si dedicano quotidianamente alla tutela del paesaggio messo in pericolo dagli incendi, senza risparmiarsi e senza esitare a mettere talvolta a rischio la loro stessa vita per il bene comune. Anche a loro oggi noi dedichiamo la votazione di questo provvedimento e lo facciamo nel modo più condiviso possibile. *(Applausi)*.

[NASTRI](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASTRI (Fdi). Signor Presidente, i mutamenti climatici, la siccità, la desertificazione, i *record* negativi di pioggia che ci sono stati nei mesi scorsi erano delle avvisaglie di ciò che sarebbe potuto succedere. Non serviva sicuramente uno scienziato per capire che l'Italia sarebbe andata a fuoco, non a metà, ma tutta.

Sono due i fattori che mancano e di cui il Governo non si è mai fatto carico: uno è sicuramente la prevenzione e l'altro è la manutenzione. Quanto alla prevenzione, avete smantellato i presidi sui territori e avete dimenticato soprattutto di coinvolgere i cittadini, che fanno una campagna attiva di controllo. Per quanto riguarda invece la manutenzione, la stessa non può essere fatta nei momenti di emergenza; avrebbe dovuto essere fatta anche dal Corpo forestale dello Stato, che il Governo ha pensato bene di smantellare.

Tutto questo si aggiunge al fatto che in Italia si bruciano i boschi soprattutto per creare discariche. Questo lo fa principalmente la mafia. Si bruciano discariche per creare altre discariche abusive. Ciò che fa rabbia e desta sconcerto è la sistematica impreparazione del Governo di far fronte a tutte le emergenze che capitano in Italia.

Per quanto riguarda gli incendi, sappiamo che il 99 per cento di essi sono dolosi ed organizzati più o meno dalla criminalità. Non dobbiamo dimenticarci però anche in questa fase quella che purtroppo è stata la gestione dei terremoti, spesso usati per creare strutture commissariali, i cui risultati, almeno per certi versi, sono dubbi. Non possiamo sorvolare anche sui continui disastri derivati dai fenomeni del dissesto idrogeologico, che hanno causato molti morti, coinvolgendo anche intere popolazioni e Comuni.

Se il Governo - questa è la richiesta, signor Presidente - impegnasse un decimo dell'energia che impegna per risolvere le lotte intestine avremmo, soprattutto in questa fase, una buona risoluzione dei problemi dei nostri concittadini.

Sugli incendi che hanno devastato quest'estate l'Italia, ricordo che sono andati distrutti interi ettari di bosco e ci vorranno sicuramente molti anni prima che i terreni possano tornare ad essere di nuovo utilizzati. Per non parlare poi delle perdite, che non sono soltanto economiche, ma anche affettive della

nostra comunità. Purtroppo la vastità del fenomeno ha manifestato, in maniera anche plateale, il fallimento. Ci sono stati infatti, signor Presidente, sicuramente dei fallimenti nell'organizzazione dell'Antincendio boschivo messo in campo sia dalla Protezione civile nazionale che da quella regionale.

Il sistema degli appalti privati delle Regioni e anche soprattutto della Protezione civile governativa non solo è stato fallimentare, ma sappiamo che ha avuto anche costi davvero esorbitanti.

È stato sicuramente un crimine depotenziare negli anni le flotte aeree dei Vigili del fuoco, della Polizia, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della Forestale, dell'Esercito, della Marina e anche della stessa Aeronautica. Il vero problema è che non soltanto è stata depotenziata l'organizzazione, che appare chiaro essere inefficiente, ma lo Stato si è privato altresì di un *asset* strategico. Il Gruppo Fratelli d'Italia aveva denunciato da tempo la mancanza di un certo tipo di organizzazione e anche di alert preventivi adeguati. Ciò per noi sarebbe stato importante. Così come a più riprese abbiamo sottolineato la carenza dei Vigili del fuoco, dotati di pochissimi mezzi e, tra l'altro, con scarsa manutenzione.

Perché abbiamo aspettato così tanto e perché devono verificarsi continuamente tragedie per assumere i cosiddetti Vigili del fuoco precari? Abbiamo dei Vigili del fuoco che oggi sono pronti, formati e con una grandissima esperienza. È necessario quindi assumerli. Si tratta di circa 15.000 persone che possono dare una mano, che potrebbero uscire dal precariato ed arrivare ad un posto degno di quello che il loro ruolo richiede. Signor Presidente, il Governo dovrebbe quindi farsi carico della loro assunzione, perché sicuramente sono persone che hanno capacità dal punto di vista organizzativo, nonché una grandissima esperienza.

Viene da chiedersi, soprattutto in questo periodo, se la manovra che in questi giorni sta impegnando il Governo e la maggioranza in una difficoltosa trattativa prenderà in considerazione questa drammatica situazione. Sentiamo parlare di ulteriori stanziamenti per una misura che si è dimostrata fino ad oggi fallimentare ed anche puramente assistenziale, come il reddito di cittadinanza. Viene spontaneo chiedersi allora se non sarebbe stato il caso ridurre in qualche modo questa parte di investimenti, stanziandoli invece per la prevenzione e per il contrasto agli incendi boschivi. Parliamo di 9 miliardi: era necessario arrivare a così tanto? Sono veramente tantissimi soldi; e quanti sono quelli destinati oggi agli uomini che proteggono e difendono i nostri boschi?

Dinanzi alla tragedia dell'estate appena trascorsa non sarebbe stato il caso di prevedere risorse adeguate? Si antepone il reddito di cittadinanza alla difesa dei boschi; sarebbe stato opportuno da parte del Governo pensarci prima, sicuramente non dopo. È l'ennesima dimostrazione della continuità di questo Esecutivo e anche della pessima esperienza del Governo precedente guidato da Conte.

Al tema delle risorse, che questo Governo continua, purtroppo, a non destinare, si aggiunge anche l'assurda soppressione - questa è la verità, Presidente - del corpo forestale dello Stato. Noi di Fratelli d'Italia diciamo da anni che è stata una scelta sbagliata; soprattutto, l'Italia è l'unica Nazione ad essersi privata del corpo forestale dello Stato, rinunciando così alla prevenzione e all'educazione ambientale, oltre che alla sicurezza. (*Applausi*). Questo è sicuramente un momento particolarmente importante.

Tutto ciò senza tener conto che l'implementazione delle politiche di prevenzione comporta anche una spesa decisamente minore rispetto a qualsiasi tipo di intervento in condizioni di emergenza. Anche su questo punto, signor Presidente, registriamo il silenzio da parte del Governo e della maggioranza che lo sostiene, che probabilmente pensano che questo decreto-legge possa essere una valida risposta. È evidente che non è così: mancano le risorse e soprattutto manca l'organizzazione. Il rischio di rivedere immagini come quelle della scorsa estate è sicuramente molto alto.

Il provvedimento al nostro esame è certamente un pannicello caldo, una magrissima consolazione.

Come già annunciato in discussione generale da parte dei colleghi La Pietra e De Carlo, già nei mesi scorsi il Gruppo Fratelli d'Italia aveva fatto proposte che, per la verità, sono state in parte recepite nel decreto-legge, e con un senso di grande responsabilità il nostro Gruppo si vuole porre come interlocutore propositivo; può suggerire ulteriori misure per una piaga che il nostro Paese non può continuare a sopportare passivamente. Quindi, vogliamo interagire, signor Presidente, per cercare di migliorare la situazione perché questa è una piaga che, purtroppo, il Paese - lo ribadisco - non può più

tollerare; come se un incendio non ricadesse sulle future generazioni, provocando il decadimento dell'habitat naturale.

Signor Presidente, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire non può considerarsi la panacea di tutti i mali, la soluzione definitiva al problema: che sia solo un primo passo verso soluzioni di più ampia programmazione e anche di prevenzione.

Ci auguriamo quindi che questo possa essere l'inizio di un percorso per arrivare a una soluzione. Per questi motivi, annuncio il voto di astensione del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, in molti interventi che mi hanno preceduto si è sottolineato come abbiamo tutti negli occhi le immagini drammatiche che si sono ripetute quest'estate, che ci hanno mostrato i tanti disastri provocati dagli incendi. Incendi che hanno depauperato il Paese, il suo patrimonio naturale, il patrimonio boschivo e faunistico, che hanno messo in crisi tante famiglie e aziende, e tolto lavoro a molte persone.

Credo quindi sia stato utile, giusto e necessario aver presentato un decreto-legge, come ha fatto il Governo, non solo per affrontare l'emergenza, ma per provare a mettere in campo un sistema di intervento e di prevenzione, che impedisca, già in un prossimo futuro, di dover constatare i danni che abbiamo dovuto contare in questa estate difficile. Si tratta quindi di un provvedimento giusto e necessario, su cui - lo dico subito - il Partito Democratico voterà a favore.

Penso che sia un provvedimento non solo per l'emergenza: lo ripeto. Credo sia molto importante il fatto che si sia scelto di chiarire bene e meglio quali devono essere le forme di coordinamento degli interventi di prevenzione e di lotta agli incendi. Occorre chiarire bene che il coordinamento deve avvenire tra tutti i soggetti interessati e che si deve fondare su piani precisi e triennali, che censiscano la situazione che si verifica anno per anno.

Allo stesso tempo penso sia molto importante che con il decreto-legge in esame vengano stanziati 40 milioni di euro del PNRR per rafforzare gli strumenti di prevenzione e di lotta agli incendi, i mezzi e tutti gli strumenti tecnologicamente avanzati per poter anticipare il fenomeno ed evitare che gli incendi colpiscano ancora il Paese. Serve tutto questo, serve avere i mezzi e credo che il fatto che si stanziino 40 milioni di euro sia importante. Forse non è sufficiente, ma è un primo passaggio importante. Credo sia importante anche il fatto che, in sede di discussione della legge di conversione, si sia approvato un emendamento presentato dalla presidente del Gruppo Misto, senatrice De Petris, che prevede l'utilizzo di droni e altre tecnologie per prevenire gli incendi e scovare i piromani. Come già detto, moltissimi degli incendi boschivi sono originati dall'intervento umano e da interessi diversi, che convergono sull'idea di lucrare sugli incendi. Quindi, questo è un altro tema importante di contrasto, insieme all'altro tema, sempre contenuto nel decreto-legge, che è quello delle sanzioni per chi provoca gli incendi e dell'aggravante per chi, pur dovendo stare dentro il sistema di prevenzione e lotta agli incendi, in qualche modo tradisce e si mette nelle condizioni di originare direttamente meno gli incendi.

Penso dunque che quello in esame sia un provvedimento importante, con cui si chiariscono alcune questioni che era opportuno chiarire, come ad esempio la delimitazione dei terreni colpiti dagli incendi, che vanno messi in sicurezza e che, come stabilito dalla legge precedente, per quindici anni vanno tenuti fuori da qualunque interesse: penso alle concessioni edilizie, al pascolo o ad altre vicende, da cui spesso deriva l'interesse a lucrare sugli incendi. Si tratta pertanto di un provvedimento utile e importante.

Credo vi sia stata però una discussione francamente poco comprensibile su un tema che, con l'ordine del giorno votato prima, abbiamo demandato al Governo. Cosa succeda alla fauna dopo un incendio è un tema che si deve porre e nel farlo non c'è assolutamente alcuna volontà di contrastare i cacciatori o mettere in discussione la caccia. C'è un tema evidente, che riguarda la necessità di tutelare la fauna, anche di fronte a vicende così gravi come quelle degli incendi; si faccia senza penalizzare nessuno, ma assumendosi tutti la responsabilità di rispondere a questa problematica.

Signor Presidente, è un provvedimento giusto, utile e urgente, su cui noi esprimeremo un voto

favorevole con grande convinzione, perché affronta nodi decisivi e, spero già dal prossimo anno, crea le condizioni per ridurre questo fenomeno drammatico, che depaupera quotidianamente il nostro Paese. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire è, sinteticamente, a mio avviso, un po' un'occasione persa e lo dico con molta chiarezza. Certamente è stato importante che il Governo intervenisse, dopo gli incendi tremendi che si sono verificati quest'estate. Vorrei ricordare che sono andati a fuoco più di 150.000 ettari di aree boscate molto pregiate e importanti e sono morti bruciati o asfissati più di 15 milioni di animali, con tutto quanto ciò significa in termini di danni alla biodiversità del nostro Paese. Giustamente quindi il Governo è intervenuto con un decreto d'urgenza.

Tuttavia, penso che il Parlamento avrebbe potuto anche accogliere una serie di proposte che pure noi abbiamo avanzato; avremmo potuto rendere un servizio al nostro Paese cercando di dare un'impostazione diversa.

Infatti, nell'articolo 1 del decreto-legge (su cui la Commissione è anche intervenuta, per migliorarlo in alcuni aspetti) si mette finalmente mano all'idea del coordinamento tra Regioni, affidato alla Protezione civile, ma resta molto legato alla ricognizione dei mezzi, al monitoraggio. Penso, invece, che il salto di qualità che davvero dovremmo fare - e spero che si possa continuare a lavorare su questo - sia un vero e proprio piano, affidato a un'istituzione nazionale (va bene la Protezione civile), di prevenzione, di ricognizione, di lotta attiva, di strategia. Ci dobbiamo preparare al fatto che gli incendi boschivi, a causa dei cambiamenti climatici, saranno sempre meno episodici; sarà un problema con cui noi ci dovremo confrontare sempre più frequentemente.

Davanti a questo ci dobbiamo attrezzare e non basta soltanto aver chiaro che occorre incrementare i mezzi e fare la ricognizione. Abbiamo bisogno di avere un governo della strategia su questo, perché è una questione fondamentale.

L'Italia è uno dei Paesi in Europa a più alto tasso di biodiversità e ha un patrimonio, dal punto di vista naturale, veramente importante. Se leggessimo tutti i dati in tema di biodiversità, ce ne meraviglieremmo, nonostante tutto quello che è accaduto, anche in termini di violenze, sul nostro territorio. Manteniamo un grande patrimonio: questo deve essere in tutti i modi una priorità e la sua conservazione uno degli elementi cruciali, tanto più in epoca di cambiamenti climatici.

Quindi, i temi sono la prevenzione e la tutela: serve un grande piano strategico di prevenzione, ma serve anche accompagnarlo con un piano che sia davvero importante. Il piano forestale deve essere integrato e dobbiamo accelerare le misure di conservazione di tutti gli *habitat* naturali. Il grande elemento da considerare è quello della mitigazione, ma anche dell'adattamento: questioni che si discuteranno tra l'altro la prossima settimana a Glasgow.

Da questo punto di vista penso che questa sia stata un'occasione persa, perché a mio avviso si poteva fare certamente di più affinché quest'ottica e questa visione potessero essere concretizzate in una capacità non solo di coordinamento e ricognizione, ma anche di elaborazione di un vero e proprio piano strategico di prevenzione, lotta attiva e contemporaneamente di governo del contrasto agli incendi boschivi.

Certamente sono state inserite una serie di norme importanti, a cui tutti in un modo o nell'altro hanno dato il loro contributo. Il senatore Mirabelli ricordava la questione dell'utilizzo dei droni, dei radar e dei satelliti ed anche della tecnologia degli infrarossi, con cui si può vedere anche la notte. È fondamentale, perché in montagna, in aree boscate, è difficile intervenire. Dobbiamo capire subito qual è il punto di innesco. Ovviamente è fondamentale anche per individuare i colpevoli, perché questo è l'altro problema: c'è una vera e propria industria del fuoco, è inutile che ci giriamo intorno. In questa industria del fuoco ci sono vari attori ed è praticamente impunita.

Noi tutti abbiamo presentato emendamenti per aumentare le pene, anch'io l'ho fatto, anche le pene accessorie. Va tutto bene, ma il problema è che non se ne prende uno ed è rarissimo trovare i responsabili: questo è il punto. Se non capiamo questo non riusciamo a intervenire efficacemente e

procediamo con le armi spuntate. È il motivo per cui, a mio avviso, oltre alla tecnologia - lo dico qui con chiarezza - non si è potuto fare un passo in avanti, per strane opposizioni. Bisognava avere anche una capacità di indagine diversa. Faccio un esempio con riguardo al contrasto al traffico internazionale dei rifiuti: finché non abbiamo fatto un salto di qualità, per esempio dando la possibilità dell'intercettazione, pur non debellando il problema, siamo riusciti a mettervi mano e a frenarlo. È evidente che vi è una questione di capacità di indagine e di professionalità.

Vi è un altro tema strettamente connesso alla lotta agli incendi boschivi ed è la capacità di un piano che dovrebbe essere annuale, non solo triennale, quindi rinnovato annualmente, che metta in campo tutti gli strumenti e le esperienze esistenti. Qui arriva un punto dolente: ho sentito prima una collega che diceva che qualcuno strumentalmente ha posto la questione del Corpo forestale. Ma quale strumentalmente? Quello è stato un errore, ce lo vogliamo dire o no? (*Applausi*).

I Vigili del fuoco, collega Candiani, sono bravissimi, infatti abbiamo fatto un lavoro importante anche nel cercare di incrementarne le risorse e il personale; capite bene, però, che avevano un'altra *expertise*, perché spegnere gli incendi in un bosco non è come farlo in una città per un fuoco scoppiato in un edificio.

Noi dovremmo quindi interrogarci e forse anche fare uno sforzo per capire e potenziare il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri. In molti abbiamo chiesto, come sa il presidente Parrini (mi rivolgo anche alla Presidente della Commissione difesa), un'indagine conoscitiva, un affare assegnato per capire esattamente come stanno le cose, perché il punto è cruciale se vogliamo essere persone serie e intervenire per correggere alcune cose che non vanno. Noi dobbiamo rimettere in campo tutte le competenze, la forza per poter fare questa battaglia, che è importante.

Per quanto riguarda la tutela della fauna e della biodiversità è stata fatta una campagna assolutamente vergognosa. Io ho dato i numeri: 15 milioni sono gli animali morti fino adesso, poi ci sono quelli che fuggono nelle aree intorno. Noi abbiamo chiesto, quando ci sono eventi calamitosi, di poter mettere in sicurezza la fauna e tutelarla, addirittura in aree anche molto circoscritte, per dare la possibilità di conservare la biodiversità. Questo non ha nulla a che vedere con la gestione faunistica, con il controllo della fauna e con i problemi ad essa relativi, su cui tra l'altro invito tutti a intervenire, ma in modo scientifico e serio. A mio avviso, inoltre, non dovremmo mettere da parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Signor Presidente, in conclusione, torno a ripetere che alcune cose sono sicuramente state fatte in modo positivo dal lavoro della Commissione; per fortuna l'ordine del giorno è stato approvato e anche sulla durata della perimetrazione siamo già intervenuti ieri. Considero comunque un errore non poter finalmente compiere un grande passo in avanti su questo tema. (*Applausi*).

[GALLONE \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GALLONE \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, come hanno ricordato in molti, nel 2021 in Italia sono andati in fumo, avvolti dalle fiamme, 159.000 ettari di bosco, praticamente le città di Milano, Roma e Napoli messe insieme o di Venezia, Genova, Torino e L'Aquila. Abbiamo superato i 141.000 ettari del 2017, già *annus horribilis*, che, uniti ai 14.000 del 2018, ai 37.000 del 2019 e ai 53.000 del 2020, ci portano in vetta, un primato europeo in cui non vorremmo proprio più primeggiare.

L'*escalation* di incendi della scorsa caldissima estate costa al Paese, secondo una stima di Coldiretti, circa un miliardo di euro tra opere di spegnimento, di bonifica, di ricostruzione. Pertanto oggi la parola d'ordine non può essere che una sola: prevenzione. Investire sulla prevenzione significa risparmio in ogni senso: innanzitutto di vite umane, di vite animali, di danni alle attività agricole e produttive, risparmio di risorse che potrebbero essere invece dedicate alla protezione del territorio e alla sua valorizzazione. Oggi dimostriamo in quest'Aula che questo Governo è riuscito a dare una risposta veloce al terribile fenomeno degli incendi boschivi, che ha funestato troppe Regioni italiane, soprattutto al Sud.

Il decreto-legge contiene infatti misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro un

fenomeno che rischia di degenerare e provocare danni irreparabili se non si attivano misure adeguate, efficaci e sinergiche tra gli enti di ogni livello, integrando e rafforzando il dispositivo normativo ed operativo esistente, come questo provvedimento si propone.

Un piano di lotta agli incendi boschivi, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno diverse origini, dal comportamento inadeguato, quando non doloso, dell'uomo, alle condizioni meteo climatiche eccezionali. Intervenire durante e dopo un incendio divampato naturalmente significa dover assistere alla tragedia della distruzione di grandi parti di territorio, di vegetazione, di fauna selvatica, di animali domestici e da allevamento, di case, di attività, per non parlare delle vite umane. Riuscire a prevedere e a prevenire gli incendi significa evitare di arrivare tardi, significa tutelare - ribadisco - vite, attività e territorio.

Oltre al piano di prevenzione, il decreto contiene anche disposizioni per sostenere e supportare le azioni per contenere gli incendi e limitare i danni che richiedono l'intervento di uomini, mezzi aerei e mezzi terrestri, attraverso la predisposizione di strumenti ulteriori per favorire un coordinamento ancora più efficace tra i corpi dello Stato e gli enti del territorio. Proprio per questo mi fa piacere sottolineare come il Governo abbia saputo trovare quel punto di equilibrio tanto atteso tra competenze e responsabilità condivise tra Stato e Regioni, valorizzando la prospettiva inclusiva del sistema nazionale della Protezione civile e affidando al Dipartimento stesso della Protezione civile la funzione di coordinamento delle novità introdotte, per realizzare quella strategia di lungo respiro di cui tutti noi abbiamo parlato (non entro nel merito specifico).

Sul fronte giudiziario, invece, viene messo a punto il dispositivo volto alla prevenzione e alla repressione dei reati di incendio boschivo e delle altre fattispecie commesse, perché i dati raccolti dai Carabinieri forestali testimoniano che solo il 2 per cento dei roghi ha una causa naturale, mentre il resto è provocato dall'uomo. Ben venga, allora, il rafforzamento del servizio nazionale della Protezione civile, ben venga il piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche aeree e terrestri necessarie, ben venga l'interazione delle azioni nazionali con la pianificazione regionale.

Al Dipartimento della Protezione civile è affidata la ricognizione e valutazione anche degli strumenti innovativi e qui mi fermo al tema della formazione per estendere la protezione, la salvaguardia e il salvataggio anche degli animali in difficoltà. Il decreto inasprisce le sanzioni e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti. Si tratta di sanzioni amministrative e di sanzioni penali, ma nel corso dell'analisi del provvedimento in Commissione ambiente ci siamo resi conto come Forza Italia di un'anomalia che forse era sfuggita ma che per noi risultava inaccettabile: l'introduzione di una specifica aggravante generica, con aumento delle pene detentive, nell'ipotesi in cui ad appiccare il fuoco fosse chi avrebbe proprio il compito di tutelare il territorio. Abbiamo quindi condiviso con il Governo e in particolare con il Ministero della giustizia nella persona del sottosegretario Sisto, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata, l'opportunità di eliminare l'aggravante ritenendola lesiva dell'onorabilità di sindaci e operatori della Protezione civile. Appariva di fatto sproporzionata un'aggravante rispetto all'ambito di applicazione riferita alle responsabilità pubbliche che già soggiacciono a previste sanzioni, anche perché poi questo aggravamento ingiustificato andava a colpire funzionari pubblici e a cascata sindaci ed operatori della Protezione civile e questo a maggior ragione per tutelare i Comuni più piccoli, che avrebbero al contrario necessità di mettere in atto ogni azione con mezzi e risorse che oggi non ci sono.

Come bene ha ricordato la senatrice Caligiuri nel corso del suo intervento, in Italia la superficie boschiva rappresenta l'83 per cento della superficie forestale complessiva del Paese e ricopre il 29 per cento dell'intero territorio nazionale, un patrimonio inestimabile in termini di biodiversità e di ecosistemi, che però gode del triste primato, come ho ricordato all'inizio, di essere il Paese del Mediterraneo e d'Europa in cui bruciano più boschi, in particolare nelle Regioni del Sud Italia, un dato molto triste. Puglia (in particolare il Salento), Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Basilicata e Abruzzo sono Regioni che vanno tutelate. In Abruzzo, poi, addirittura c'è un sistema culturale dei boschi e delle foreste, come ricordava bene nel suo intervento il collega abruzzese, senatore Pagano, peraltro responsabile proprio del Dipartimento ambiente a livello regionale.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 11,25)

(Segue GALLONE). Sono Regioni magnifiche per meraviglie naturalistiche e produzioni agricole che vanno tutelate.

Concludo ricordando per l'ultima volta l'importanza dei percorsi di formazione che educino al rispetto e al corretto smaltimento degli sfalci, delle potature e dei rifiuti in generale per evitare azioni dannose che vanno ad aggiungersi alle calamità naturali perché l'ignoranza o i paraocchi ideologici nel 2021 non possono e non devono più trovare giustificazione alcuna.

Il provvedimento è per noi anche l'occasione per ribadire la posizione e la linea di Forza Italia rispetto al tema della tutela e della sostenibilità ambientale, che ci vede impegnati a dare il nostro contributo alla transizione ecologica nella maniera razionale, competente ed equilibrata che ci connota. Siamo felici che ben 14 siano i nostri emendamenti approvati, più due ordini del giorno molto importanti per le Regioni del Sud che citavo prima.

Sono convinta che per garantire tutela dell'ambiente e benessere la sostenibilità debba essere a tutto tondo (ambientale, sociale ed economica) e che questo perfetto connubio si possa realizzare solo attraverso la grande alleanza tra pubblico e privato, attraverso le riconversioni e lo sviluppo dell'innovazione tecnologica, che può essere governata solo attraverso un sistema strutturale della formazione a ogni livello. Prestiamo attenzione agli animali, come dimostrano molti nostri emendamenti approvati sulla necessità di estendere l'attenzione alla fauna domestica e non al loro salvataggio. Allo stesso tempo diamo attenzione al mondo agricolo, che non può subire, oltre al danno degli incendi, anche quello della devastazione degli ungulati.

Concludo dichiarando il voto favorevole di Forza Italia, approfittando dell'occasione per ringraziare i miei colleghi della Commissione ambiente, le senatrici Papatheu e Caligiuri, il senatore Messina e del prezioso ausilio i senatori Pagano e Floris; colgo l'occasione per ringraziare con tutto il cuore ogni singolo operatore, ogni singolo volontario, ogni singolo carabiniere forestale e ogni singolo vigile del fuoco per la grande opera quotidiana di altruismo e per promettere alla Sicilia, colpita ancora oggi dopo il fuoco dall'acqua, tutto il nostro impegno a dimostrazione concreta della nostra vicinanza.

(Applausi).

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il primo ringraziamento va al Governo, ma non tanto e non solo ai sottosegretari Bini e Sibilìa che hanno seguito il provvedimento in Assemblea, ma al Governo che ha finalmente approvato un decreto che oggi noi convertiamo e che pone rimedio - lo dobbiamo dire - alla vergogna di non averlo fatto prima di fronte alla piaga degli incendi che colpisce da anni il nostro Paese. Se l'estate di quest'anno ha dimostrato una recrudescenza con dati che ci riportano indietro purtroppo negli anni, è comunque vero che è una piaga che andava avanti da tempo.

Il ringraziamento è per aver permesso per una volta al meccanismo, che non sempre funziona al meglio, della decretazione d'urgenza di funzionare come dovrebbe e come è previsto dalla nostra Costituzione e per aver consentito al Parlamento di migliorare il testo del Governo. L'altro ringraziamento non di maniera va alla presidente Moronese e al collega Quarto. Mi fa piacere averli accanto. È stato un trio quantomeno inusuale e atipico, composto da maggioranza e opposizione, che includeva le due anime della maggioranza forse più distanti. Aver mantenuto sempre un filo di correttezza personale ancor prima che istituzionale e politico fra noi e con il Governo penso possa essere di buon auspicio per tutti e penso possa aver contribuito - speriamo - con i nostri limiti e le nostre mancanze ad aver conseguito un risultato importante.

Un ringraziamento vorrei farlo a tutti i colleghi. Non mi riferisco solo a quelli della Commissione ambiente e in parte a quelli della Commissione agricoltura, che hanno seguito con particolare attenzione il provvedimento, ma a tutti i colleghi dei territori particolarmente colpiti dagli incendi di quest'estate che, durante le audizioni, con un emendamento o capitando in Commissione per la prima volta, hanno veramente seguito il provvedimento in maniera omogenea, organica e corale, al di là delle appartenenze a Commissioni competenti nella singola materia più consona, più vicina o che ognuno di noi segue maggiormente.

Penso che questo sia lo spirito giusto e anche la migliore risposta a chi ha voluto definire quest'atto,

nel migliore dei casi, un pannicello caldo. Esso è molto di più, anche per lo spirito con cui è stato assunto.

Dicevo che è un atto importante, non solo perché veramente certifica l'urgenza del decreto-legge stesso (che nessuno ha contestato), ma anche per l'organicità del provvedimento, che da un lato guarda all'emergenza e dall'altro ha saputo guardare alla prevenzione (e non sempre questo accade). Diciamo che il nostro è un Paese che dà il meglio di sé nell'emergenza, qualche volta solo in quel momento e magari senza saper guardare oltre. Abbiamo saputo interpretare, come Parlamento, quel ruolo che spesso rivendichiamo, ma che non sempre sappiamo portare avanti insieme. Nelle audizioni questo ci ha portato - torno su questo passaggio, perché lo ritengo importante - ad andare oltre l'aspetto ideologico e a consultare non soltanto le istituzioni e le Forze dell'ordine, ma anche gli enti e le università, per avere quelle informazioni fondamentali che consentono al decisore politico di assumere iniziative e legiferare con cognizione di causa. Sono stati coinvolti anche tre ambiti che spesso sono visti come confliggenti: le associazioni ambientaliste, che forse in maniera più scontata si potevano prendere in considerazione, le associazioni di categoria degli agricoltori e la cabina di regia delle associazioni venatorie. Aver sentito tutti e aver ascoltato il punto di vista di coloro i quali subiscono comunque un danno dagli incendi, oltre ovviamente alle comunità, penso sia stato un segnale importante, che ci ha portato ad agire sul piano delle regole, dell'organizzazione, del personale, dei mezzi, delle pene, della prevenzione, ma anche dei ristori. Lo ribadisco, perché lo ritengo fondamentale: l'impegno che ha assunto il Governo, con tutte le forze politiche, nell'individuare risorse aggiuntive per i ristori nei confronti di chi ha subito danni già nel testo base della legge di bilancio fa parte idealmente di questo testo.

Un piano triennale con revisioni annuali permette di avere una visione complessiva; esso non solo favorisce il sostegno e la leale collaborazione fra le istituzioni, ma prevede anche giustamente, quando qualcosa non funziona, un potere sostitutivo nei confronti di quei Comuni (che sono centinaia e centinaia in Italia) che con ritardo votano in Consiglio comunale il catasto dei terreni percorsi dal fuoco. Si prevede anche che le Regioni possano agire, in caso di emergenza, riducendo i tempi. Abbiamo lottato per ogni singolo giorno, con il collega Quarto e con molti dei colleghi, e siamo arrivati a quarantacinque giorni per la perimetrazione. Avremmo voluto tutti - e dico tutti veramente - che fosse stato da subito. Speriamo che con le nuove tecnologie si possa ulteriormente ridurre quel tempo; in ogni caso, si è trattato di un segnale forte e importante.

Aggiungo un altro passaggio, che non ho sentito ricordare da altri colleghi (mi permetto di farlo io): le premialità. Non solo sanzioni e atti da quel punto di vista, ma anche premialità per quei territori che dimostrano di adottare delle *best practice* al fine di ridurre gli incendi. Aver inserito un meccanismo di premialità va nella giusta direzione, nella direzione della prevenzione e di favorire quello che nel nostro Paese funziona e che troppo spesso non mettiamo in evidenza.

Dicevamo dell'organizzazione: mettere insieme tutte le forze possibili e anche veder presenti nei vari comitati soggetti provenienti da vari ambiti e da varie realtà è un aspetto fondamentale. Permettetemi di rivendicare quello che è stato un mio pallino (chiedo scusa se su questo ho insistito fino allo spasimo): la costituzione del SAVA, il Sistema aereo di vigilanza antincendio. Poter inserire e coinvolgere senza spese aggiuntive il sistema, mettere in rete delle aviosuperfici e delle idrosuperfici, poter realizzare ulteriori vasche e sistemi idrici che permettono di avere i mezzi più presenti sul fronte dell'incendio, riducendo i tempi di percorrenza, coinvolgere inoltre tantissime realtà associative e di volontariato nella possibilità di segnalare gli incendi ritengo che sia un passaggio importante, che può dare un contributo forte.

La questione del personale è stata giustamente rivendicata da tutti i partiti, che hanno presentato emendamenti in questo senso: l'aumento di 250 unità di personale, la riduzione a cinque settimane del corso per i capisquadra, per poter avere persone che diano braccia e gambe a quello che abbiamo previsto nel decreto, che altrimenti rimarrebbe lettera morta.

Tutti - mi auguro - speravamo di vedere di più anche con l'intervento sulle regole per la graduatoria dei discontinui, che - fa male sapere - in alcuni casi vede figurare persone per le quali abbiamo anche inasprito le pene, che dovrebbero tutelare e difendere gli incendi e invece li vanno ad appiccare. Su

questo tema si è speso particolarmente e ha rischiato anche personalmente il collega Candiani quando era Sottosegretario di Stato all'interno.

Consentitemi l'unica nota non polemica, ma che mi sento di fare perché provo un po' di rabbia. Di fronte a tutto questo, ritengo che definire fallimentare l'azione del Governo e del Parlamento sia non solo scorretto, ma anche irrispettoso verso tutti gli operatori che operano in questo settore e rischiano la vita. Dire che la gestione dell'emergenza dell'estate scorsa è stata fallimentare e vergognoso e penso non faccia onore al Parlamento e a chi quegli incendi li ha combattuti personalmente.

Il tema della caccia, che è entrato surrettiziamente nel provvedimento e nella discussione, è divisivo e ci sarà probabilmente un *referendum*, l'ennesimo, sulla questione. In proposito, mi limito a dire una cosa. Partiamo da quello che siamo riusciti a fare, dicendo alle associazioni di ambientalisti e ai cacciatori che devono partire subito i dieci anni e che serve perimetrare subito. Ritengo che ciò sia un punto di partenza, muovendo dalle posizioni più estreme, che magari potrebbe portarci a trovare una soluzione condivisa.

Concludo con un ultimo passaggio. Quasi tutti hanno ricordato le immagini di quest'estate. Io voglio invece ricordarne altre, che sono quelle di questi ultimi giorni relative al disastro a Catania e in Sicilia. L'auspicio più forte che possiamo esprimere è che lo spirito che ci ha portato ad approvare insieme un provvedimento di questo genere (perché, alla fine, questo è stato, se non per un emendamento) ci conduca ad approvare finalmente un'altra cosa che manca da sempre nel nostro Paese, ossia un testo unico sulle emergenze che disciplini le varie fattispecie, dal dissesto idrogeologico ai terremoti. Il 30 ottobre (cioè tra due giorni) ricorrerà l'anniversario del terremoto del Centro Italia.

Io penso che da qui alla fine del mandato (l'abbiamo ripetuto per tutta la durata della legislatura, ogni volta che c'è stata una tragedia) l'impegno che potrebbe assumere il Governo è quello di adottare un testo unico per le emergenze e noi di migliorarlo in sede parlamentare. (*Applausi*).

[PAVANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe, membri del Governo, in queste ore il maltempo sta flagellando la Sicilia orientale e purtroppo dobbiamo registrare anche delle vittime. Tutto il Movimento 5 Stelle si stringe intorno alle famiglie delle popolazioni colpite da questa terribile alluvione. (*Applausi*). Da un disastro a un altro.

Permettetemi prima di parlarvi degli aspetti positivi contenuti nel provvedimento ed esprimere tutta la mia delusione.

Quella passata è stata un'estate che difficilmente dimenticheremo. Il Paese è andato a fuoco come mai in precedenza e migliaia di ettari di verde sono andati distrutti, così come allevamenti, aziende agricole, abitazioni e animali selvatici che abitano quei luoghi.

Nonostante questa tragedia, tra di noi c'è chi, come la Lega, fa giochetti senza scrupoli sulla pelle del Paese per tutelare interessi di pochi e portare acqua al proprio mulino. Piuttosto che tutelare la flora e la fauna del nostro Paese, si è preferito montare un caso su un emendamento che aveva come *ratio* semplicemente quella di sospendere l'attività venatoria per una sola stagione e solo in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza. (*Applausi*). Era una norma di buon senso, in quanto le fiamme hanno distrutto gli *habitat* di tantissime specie animali. Vorrei anche aggiungere che le Regioni gestiscono la fauna selvatica e quando ci sono problemi di tale natura nei territori si fa comunque caccia di animali selvatici. Pertanto, questo emendamento era alquanto pertinente.

Ma andiamo avanti, perché questo provvedimento è troppo importante e deve sanare una profonda ferita causata dagli incendi. Sì, perché il provvedimento in esame oggi rimedia ad una situazione gravissima, figlia di una politica miope e senza scrupoli, che non ha voluto puntare per decenni su controllo e prevenzione; la stessa politica che ha cancellato quella risorsa preziosissima rappresentata dal Corpo forestale dello Stato (e anche qui le colpe hanno un nome e un cognome). E così ogni anno migliaia di incendi hanno devastato e distrutto migliaia di ettari di bosco, gli stessi boschi che dovrebbero catturare la CO₂ e aiutare i nostri territori a depurare l'aria e a combattere il cambiamento climatico.

A ricordare i drammi del passato ci pensa Ferdinando Cotugno, giornalista e scrittore, nel suo libro

«Italian wood». Negli ultimi decenni, i roghi boschivi sono stati un'emergenza nazionale. Il 2017 fu un anno terribile: secondo i dati dei Vigili del fuoco, ci fu un incremento del 321,6 per cento, con particolare sofferenza delle aree più calde, il Sud e le isole. Tra il 2009 e il 2016 un ettaro su tre è andato in fumo in Sicilia, uno su cinque in Sardegna. Nel 2018 c'è stato un calo del 90 per cento, con una ripresa dei roghi nel 2019. Negli ultimi trent'anni, secondo i dati della Protezione civile, è andato distrutto a causa delle fiamme il 12 per cento del patrimonio forestale nazionale. Tra il 1980 e il 2009 - ricorda Cotugno - la superficie media incendiata per anno era di 111.665 ettari. Tra il 2010 e il 2017 era di 72.621 ettari, contando il tremendo picco del 2017. Gli incendi di quest'anno hanno superato il *record* del 2017. Secondo l'ultimo inventario forestale, in Italia si contano oggi ben 11 milioni di ettari, cioè il 36,7 per cento del territorio da Nord a Sud: più di un terzo dell'Italia, una grande responsabilità che il nostro Paese non ha ancora accettato.

In Sicilia, da cui sono arrivate le immagini terrificanti e dove le fiamme hanno divorato oasi bellissime, pare siano stati bruciati circa 80.000 ettari, pari al 3 per cento della Regione. In Sardegna, dove sono andati a fuoco oltre 20.000 ettari di boschi, secondo stime della Coldiretti ci vorranno almeno quindici anni per ripristinare la flora e la fauna. I danni sono ingenti, come per tutto il Paese, con un costo calcolato di circa 1 miliardo di euro, tra opere di spegnimento, di bonifica e di ricostruzione a livello nazionale.

Con questo decreto-legge oggi poniamo le basi per affrontare il problema degli incendi da qui ai prossimi anni. Sia chiaro, questo rappresenta un primo passo; toccherà fare di più nei prossimi mesi con il lavoro parlamentare, soprattutto a supporto delle Regioni, il cui lavoro in questi anni a tutela dei nostri boschi è stato a dir poco carente.

Detto questo, ora bisogna guardare al futuro, auspicando che alcuni errori non vengano commessi nuovamente. Questo decreto-legge rafforza notevolmente il Dipartimento della protezione civile ed ha proprio come obiettivo quello di stilare con cadenza triennale il Piano nazionale per il rafforzamento delle risorse umane, tecnologiche, aeree e terrestri, necessarie per una più adeguata prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; un documento che andrà a integrare la consueta pianificazione regionale. Il decreto-legge in esame dà ampia importanza al ruolo delle tecnologie e di tutti quegli strumenti atti al monitoraggio dei nostri territori. Mezzi, ma soprattutto formazione, perché è principalmente sulla formazione che dobbiamo puntare.

Auspico vivamente che nei prossimi mesi, partendo dalla legge di bilancio, si possa ampliare lo spettro di interventi a favore della prevenzione dei nostri territori.

L'Italia è un Paese fragile; non lo scopriamo oggi. È noto quanto costi meno la prevenzione rispetto alla riparazione dei danni di temporali e incendi. Si parta allora da ciò che è necessario per questa terra. Sono questi i temi che dobbiamo approfondire nel 2021, che attende alla finestra il 2022. Parliamo di carta geologica da completare. (*Applausi*). Parliamo di riforestazione urbana. Parliamo di consumo di suolo e di rigenerazione urbana. Sono proprio questi i temi del nostro presente. Partiamo dal decreto-legge incendi avendo come visione un quadro più ampio.

Per questo motivo annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle al provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(865) INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 865.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Garruti, se intende integrarla.

GARRUTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge costituzionale oggi in discussione è il frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione affari costituzionali. Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi della Commissione per il risultato ottenuto con il più ampio consenso.

Si tratta di un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare, modificato in sede emendativa nel corso dell'esame in Commissione, volto a introdurre un nuovo comma all'articolo 119 della Costituzione, con il quale si esplicita il concetto che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Più nello specifico la Costituzione del 1948 contemplava, al terzo comma, dell'articolo 119, un puntuale riferimento alle isole che, considerata la realtà svantaggiata sotto il profilo geografico, economico e sociale, erano destinatarie di contributi speciali finalizzati alla loro valorizzazione. Si stabiliva infatti che «per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

Con la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, avvenuta nel 2001, è stato eliminato ogni richiamo all'insularità dal dettato costituzionale, permanendo soltanto un riferimento ai territori con minore capacità fiscale per abitante a prescindere dalle condizioni geografiche.

Con le modifiche introdotte all'articolo 119 è stato inserito inoltre il principio del federalismo fiscale con l'obiettivo di creare uno stretto legame tra decisioni di spesa e di prelievo, diretto ad avvicinare i cittadini alle istituzioni, nel senso di favorire un'allocazione delle risorse pubbliche in termini di beni e servizi più rispondenti alle preferenze di coloro che sono chiamati a sostenerne il costo.

Alla luce dell'articolato ciclo di audizioni informali di costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di associazioni e comitati, sono state apportate delle modificazioni al testo originario con l'obiettivo di evitare, ad esempio, che il termine insularità in Costituzione sia considerato solo come una mera fonte di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario.

Per tale ragione è stato inserito il riferimento al riconoscimento delle peculiarità delle isole, espressione che se intesa in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle specialità e non ad una mera presa d'atto, sottende una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori. Pertanto la Repubblica, che riconosce la particolare natura delle isole, si impegna a promuovere tutte le misure necessarie a valorizzare le peculiarità ed evitare che le stesse possano diventare fonte di svantaggi per i medesimi territori.

Si rafforza ancora di più, con questa riforma, il concetto che non basta la realizzazione di fondi perequativi senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante, ma serve un atteggiamento non più volto esclusivamente al riequilibrio di sbilanciamenti esistenti, ma propositivo, nell'ottica dell'esaltazione delle peculiarità territoriali.

Pertanto, Presidente, auspico che quest'Assemblea si esprima all'unisono sul contenuto della proposta al nostro esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il disegno di legge costituzionale oggi in discussione è frutto di un lungo lavoro svolto in Commissione affari costituzionali in Senato, e colgo anzi l'occasione proprio per ringraziare il relatore Garruti per il risultato che si è riusciti a raggiungere.

Si tratta di un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare, modificato in sede emendativa nel corso dell'esame in Commissione, volto a introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Alla luce dell'articolato ciclo di audizioni informali di costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari, esponenti di associazioni e comitati, sono infatti state apportate modificazioni al testo originario, con l'obiettivo di evitare che il termine «insularità» in Costituzione sia considerato una mera fonte di svantaggio e di conseguenti ristori di tipo economico e finanziario.

Per questa ragione, essendo tra l'altro sarda e conoscendo in prima persona le particolarità di un territorio così geograficamente eterogeneo e singolare, ma strettamente legato alla propria storia, è stato inserito un riferimento al riconoscimento della peculiarità delle isole, espressione che, se intesa in un'accezione ampia, inclusiva della promozione delle specificità, e non legata a una mera presa d'atto, sottende a una valorizzazione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori.

Più nello specifico, la Costituzione del 1948 contemplava, al terzo comma dell'articolo 119, un puntuale riferimento all'insularità: le isole, percepite come realtà svantaggiate dal punto di vista geografico, economico e sociale, erano infatti destinatarie di contributi speciali da parte dello Stato centrale. Tuttavia, con la riforma del Titolo V, avvenuta nel 2001, tale riferimento costituzionale è stato eliminato e, con la modifica all'articolo 119, è stato inserito il principio del federalismo fiscale, con l'obiettivo di creare uno stretto legame tra le decisioni di spesa e di prelievo diretto ad avvicinare i cittadini alle istituzioni, nel senso di favorire un'allocazione delle risorse pubbliche in termini di beni e servizi più rispondenti alle preferenze di coloro che sono chiamati a sostenerne il costo.

Il processo di attuazione dell'articolo 119 ha preso avvio con la legge delega del 2009, approvata, quindi, a distanza di circa otto anni dalla riforma costituzionale del Titolo V, che ha portato il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi delegati e che recava - tra i principi e i criteri direttivi - la necessità di tener conto delle specificità delle realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani, alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale.

Il riconoscimento dell'esigenza di un intervento pubblico in relazione ai disagi connessi all'insularità è contenuto anche in interventi legislativi successivi alla legge n. 42 del 2009, che sono stati diretti a specifiche realtà insulari quali la Sicilia e la Sardegna e non al complesso delle isole italiane. Mi riferisco, ad esempio, all'attribuzione di fondi alla Sardegna per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e che assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, così come previsto dal decreto-legge n. 185 del 2015.

Penso anche all'istituzione di un comitato istruttore paritetico tra Stato e Regione nella legge di bilancio del 2018, per l'attuazione della procedura di riconoscimento alla Sardegna dello *status* di Regione insulare, finalizzato alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le Regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea, individuate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a cui sono riservate condizioni speciali nell'applicazione dei trattati.

Inoltre la legge di bilancio del 2020 è intervenuta nell'ambito del recepimento dell'accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo e la Regione Sardegna, rinviando ad una sede *ad hoc* la definizione della questione della compensazione dei costi dell'insularità. Cito poi il decreto fiscale, attualmente all'esame delle Commissioni riunite finanze e tesoro e lavoro, previdenza sociale del Senato, che attribuisce al comma 4 dell'articolo 14 finanziamenti da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

È un dato di fatto che le isole presentino intrinseche situazioni di svantaggio, che riguardano i trasporti e la connessione con la terraferma, l'ambiente e diversi ecosistemi fragili, esposti a costanti cambiamenti climatici, oppure la ridotta attività economica, comprensiva di turismo stagionale, pesca e agricoltura. È però al contempo impossibile negare il loro ruolo essenziale, leva per l'economia e la storia del nostro Paese.

In altri termini, data l'incidenza della condizione di insularità nello sviluppo di territori strategici come Sardegna e Sicilia, che determina maggiori costi di trasporto aereo, marittimo e terrestre di persone e merci, un problema al quale il Parlamento europeo ha già cercato di dare una risposta nel 2016, con la risoluzione 2015/3014 sulla condizione di insularità, diversi comitati di cittadini il 7 aprile 2018 hanno iniziato il processo di raccolta firme, volto a favorire la presentazione, all'interno del Parlamento italiano, di un disegno di legge costituzionale finalizzato a riportare il tema dell'insularità e delle pari

opportunità dei cittadini residenti nelle isole al centro del dibattito nazionale. È un invito che dobbiamo accettare tutti, oggi, in questa Assemblea e che io stessa ho fatto mio, proprio per le mie origini sarde, anche con la presentazione di un disegno di legge a mia prima firma, volto ad istituire, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la circoscrizione elettorale della Sardegna.

Signor Presidente, concludo ribadendo che oggi dobbiamo ripartire dal riconoscimento effettivo della condizione di insularità, che deve passare dalla previsione costituzionale, per poi arrivare all'applicazione pratica delle politiche dell'Unione europea e di quelle nazionali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Assemblea torniamo a parlare di un tema che riguarda il Sud e in particolare le isole, dopo che abbiamo iniziato il nostro percorso, nella XVIII legislatura, parlando delle isole minori. Ora stiamo discutendo di un tema che riguarda la Sicilia e la Sardegna, i cui problemi sono sicuramente macroscopici. Ho preparato un intervento, che leggerò e che è tarato sul livello intellettuale dei miei colleghi, ma voglio fare una piccola introduzione. Innanzitutto ringrazio il collega sardo, il senatore Floris, che mi ha coinvolto nel difficile percorso del riconoscimento dell'insularità, che ritengo costituisca quasi un prerequisito per lo sviluppo delle nostre Regioni, che sono appunto colpite dalla mancanza di tale riconoscimento. A dire il vero esso ci è stato tolto e questo argomento verrà affrontato nel corso del mio intervento.

Vorrei però raccontarvi in pillole cosa significa l'insularità.

Sono una viaggiatrice; come parlamentare ritorno periodicamente in Sicilia, ogni fine settimana, e quindi capisco bene cosa significa vivere in un'isola. Un'isola che ci vede lontani dalla terraferma (la Sardegna ancora di più), perché distanziati dal mare. Un mare che in inverno naturalmente ha forti oscillazioni, per cui i treni sono costretti a viaggiare anche in condizioni di scarsissima sicurezza perché, per percorrere il tragitto i viaggiatori vengono imbottigliati in vagoni letto o in auto e si devono affidare al Signore per arrivare sulla terraferma. Naturalmente chi viaggia sa bene le oscillazioni che subisce, sia quando si traghetti, sia quando si passa con la macchina. E questo quando va bene, perché poi, anche dal punto di vista degli investimenti in queste infrastrutture, è tutto un punto interrogativo. Alle volte le navi che ci devono portare sono ferme, altre volte sono insufficienti, come in estate. Si dirà che in estate si può traghettare comodamente, in venti minuti, ma non è vero, perché in estate il tempo delle attese diventa ancora più lungo, con chilometri e chilometri di fila che cominciano da Villa San Giovanni. Si tratta di chilometri di fila che ovviamente non sono assistiti da servizi igienici, perché chi si trova in queste file rimane bloccato in macchina a 40 gradi; i più fortunati hanno qualche bottiglietta d'acqua, che nel frattempo è diventata calda o bollente, altri, invece, organizzati per le ferie, magari portano borse termiche.

Questo è il folklore di ciò che oggi rappresenta il viaggio in Sicilia; un viaggio che, però, costa. Infatti, soprattutto oggi che la compagnia aerea ITA si è dimenticata della salvaguardia delle tratte sociali, il viaggio in Sicilia è affrontato da persone che, a differenza mia, non possono prendere mezzi inevitabilmente legati a spostamenti di treno, aereo o macchina, soprattutto oggi che il costo della benzina è ancora aumentato. Vi ricordo che il mio biglietto ferroviario, per esempio di un vagone cuccetta, costa dai 150 ai 200 euro e io viaggio spesso anche in seconda classe, perché non c'è posto (anche questo è un altro problema, dovendoci tutti trasferire con i treni o con i mezzi). Sugli aerei, peggio mi sento. Vedrete che durante tutto il periodo delle feste natalizie i più fortunati riusciranno a trovare un biglietto da 500, 400, 600 euro e su questo ovviamente invito tutti a una riflessione.

Il problema dell'insularità non può essere risolto sempre demandandolo ai Governi, con la richiesta di risorse economiche volte a colmare questo *gap*. Noi dobbiamo puntare al riconoscimento dell'insularità come condizione e prerequisito di sviluppo, soprattutto per sanare la competitività di queste Regioni rispetto ad altre. E questi sono i trasporti che vivo io, da pendolare; va peggio a chi deve trasportare gas, energia elettrica, a chi deve produrre e trasportare merci, a chi deve comprare materie prime. È un problema che deve essere affrontato una volta per sempre da questo Parlamento, affinché l'Europa riconosca la condizione che già la nostra Costituzione aveva riconosciuto.

Infatti, con la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, approvata nel 2001, è stato

soppresso il terzo comma dell'articolo 119, che prevedeva contributi speciali per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Si trattava di una norma voluta dai Padri costituenti per garantire l'unità territoriale e la coesione sociale, attraverso la tutela speciale di alcune aree del Paese economicamente più svantaggiate in ragione della loro collocazione geografica. Il riconoscimento dello svantaggio territoriale nasceva dalla volontà di garantire a tutti i cittadini italiani, ovunque fossero residenti, un'eguale prospettiva nel processo di crescita complessiva, in campo economico, sociale e culturale, fattori determinanti per lo sviluppo e per il futuro del Paese.

Il legislatore intendeva, quindi, favorire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona e della collettività. È la stessa richiesta che oggi, attraverso il disegno di legge costituzionale all'esame dell'Assemblea del Senato, ci viene sollecitata da centinaia di migliaia di nostri cittadini. L'Assemblea costituente aveva ben presente, come sottolineato da Benedetto Croce, che le questioni meridionali *post* risorgimentali erano ancora aperte. Si riconobbe, infatti, lo statuto speciale per le isole maggiori ed interventi mirati, come quelli poi sostenuti dalla Cassa del Mezzogiorno. Lo Stato intendeva conciliare compiutamente l'unità territoriale e l'autonomia.

In questi anni purtroppo è venuta meno la questione dell'insularità ed è significativo il fatto che più di 200.000 cittadini, su tutto il territorio nazionale, si siano mobilitati per sottoscrivere e presentare alle Camere una proposta di legge costituzionale affinché la Repubblica italiana riconosca gli svantaggi strutturali derivanti dall'insularità e adotti le misure necessarie per rimuoverli.

Il riferimento all'insularità ovviamente non riguarda solamente la Sicilia e la Sardegna, ma si estende anche alle isole minori. In buona sostanza, colleghi, centinaia di migliaia di nostri concittadini - non soltanto quelli che vivono nelle splendide isole italiane - hanno rivelato al corpo legislativo gli svantaggi e le criticità propri di questa discontinuità territoriale, svantaggi che impediscono il godimento uniforme delle prestazioni dei diritti civili e sociali che sono propri della cittadinanza.

Vorrei evidenziare la circostanza che, dopo la Brexit, l'Italia è diventato il Paese europeo in cui risiede la maggior parte dei cittadini insulari: il 12 per cento della popolazione. L'ambizioso progetto di operare una ricognizione delle infrastrutture insulari, previsto dalla legge delega in materia di federalismo fiscale nel 2009 - la legge che a distanza di otto anni ha avviato un processo di attuazione della riforma dell'articolo 119 del Titolo V, in base al quale si sarebbero dovuti programmare interventi mirati per strutture sanitarie, scuole, reti stradali, autostrade, ferrovie, reti idriche, elettriche e di trasporto, distribuzione del gas, strutture portuali e aeroportuali - ancora non ha avuto piena attuazione. In conseguenza di ciò, i contributi mirati, con cui si dovrebbero finanziare i programmi pluriennali per gli interventi, non sono stati quantificati in modo congruo.

La formulazione del terzo comma dell'articolo 119, nella sua versione originaria, per taluni aspetti era analoga a quella del comma che il disegno di legge costituzionale al nostro esame vorrebbe aggiungere allo stesso articolo 119, reintroducendo il riferimento alla valorizzazione delle isole come finalità prioritaria dell'intervento statale. Tale riconoscimento verrebbe a costituire per i legislatori un vincolo da rispettare. Anche l'ordinamento dell'Unione europea prevede che alle Regioni ultraperiferiche possano essere destinati aiuti da parte degli Stati per superare la persistenza di tutti questi fattori che, sommati, recano un grave danno allo sviluppo del territorio. Si pensi alle misure per favorire la continuità territoriale, riconosciuta dalla stessa Unione europea come presupposto del diritto fondamentale di libertà di circolazione e di soggiorno.

Da tempo la Regione Sicilia ha chiesto al Governo interventi concreti per garantire ai siciliani il diritto alla continuità territoriale e superare gli svantaggi competitivi strutturali e permanenti che tale discontinuità comporta, anche se - colleghi - confido che, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate, tale divario possa essere finalmente colmato; continuità territoriale a cui dobbiamo pensare anche in termini di attività di circolazione delle merci, che può essere compromessa da un'offerta insufficiente di servizi di trasporto.

La politica deve far sì che anche nei territori insulari siano favoriti lo sviluppo, l'insediamento di imprese e la realizzazione di infrastrutture moderne. È anche per questo che guardo con fiducia al PNRR.

Mi riservo di consegnare il testo integrale dell'intervento, auspicando che il disegno di legge al nostro

esame sia approvato, perché consentirebbe un passo importante per riconoscere alle nostre splendide isole quello che meritano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

È iscritto a parlare il senatore Doria. Ne ha facoltà.

DORIA (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cari colleghi, la giornata di oggi è per me un momento di grande soddisfazione, in cui viene riconosciuto quanto per decenni è stato oggetto di battaglie da parte di chi mi ha preceduto, con l'obiettivo di perseguire quella felicità dei sardi che anche lo statuto del Partito Sardo d'Azione annovera da sempre tra i suoi obiettivi principali. È un partito che quest'anno ha compiuto cent'anni dalla sua nascita, che ha sempre sostenuto le battaglie autonomiste e identitarie, condividendo oggi con la Lega lo spirito federalista di sempre.

La Sardegna è un'isola fiera della sua cultura e storia millenaria, ma anche limitata nel suo sviluppo economico, oggi più di ieri, da quel *gap* rappresentato dall'insularità. Questa, se da un punto di vista filogenetico ha favorito le alchimie genomiche, che hanno fatto della Sardegna la terra dei centenari famosa in tutto il mondo, dall'altra ha determinato un'inaccettabile disparità nello sviluppo socioeconomico che va oggi colmata.

Tutte le isole, chi più chi meno, presentano situazioni di svantaggio che riguardano vari ambiti, primi fra tutti i trasporti e l'ambiente. In tema di trasporti, alla Sardegna occorre una vera continuità territoriale marittima ed aerea, duratura nel tempo e non legata a scadenze e proroghe che generano incertezze e diseconomie. La Sardegna, Regione a vocazione turistica, ha iniziato a vedere uno spiraglio di ripresa economica dopo il disastro determinato dalla pandemia e non ha certo bisogno dell'incertezza legata a un sistema di trasporti costoso, inadeguato e penalizzante.

Se è un dato inequivocabile il diritto dei sardi alla mobilità da e per la Sardegna al pari del resto degli italiani che vivono e si muovono nella Penisola, non da meno deve essere garantito il diritto a una continuità per le merci in entrata e in uscita dall'isola, che ridurrebbe il *gap* derivante dal costo dell'insularità, eterna palla al piede di chi decide di fare impresa in Sardegna. A tal fine abbiamo più volte richiesto ai vari Governi che si sono succeduti nel tempo una nuova continuità territoriale che abbatta i costi di trasporto per persone e merci, ma anche un sistema di trasporto con elevati *standard* di qualità che siano degni di un Paese civile. L'affidamento ai vettori delle rotte in continuità territoriale può reggersi, infatti, non solo con il criterio del basso costo, ma piuttosto su un'offerta complessiva che miri alla qualità del servizio, frequenza dei servizi e maggiori rotte. La qualità e il *comfort* offerto dai traghetti che solcano le rotte per la Sardegna e la Penisola devono servire come biglietto da visita del nostro comparto turistico e come primo giorno di vacanza per chi decide di trascorrere le ferie nella nostra terra.

Tuttavia, se la continuità marittima piange, quella aerea di certo non ride. La continuità aerea imposta alla Sardegna da Roma e da Bruxelles ha concesso di connettere i tre aeroporti sardi con i soli *hub* di Linate e Fiumicino. Ma, per una libera circolazione dei passeggeri e delle merci, con ovvio rilancio dell'economia, sarebbe invece necessario collegare i tre aeroporti principali sardi anche con gli aeroporti di altre realtà produttive del Paese. Da anni, però, il bando è bloccato al vaglio della Commissione europea, a causa di un'incomprensibile ipotesi di violazione delle regole del mercato che valgono per noi, ma non per la Corsica.

Dopo il suo insediamento, il presidente della Regione Christian Solinas, già membro di quest'Assemblea, in una situazione incerta per il mancato rinnovo del bando di continuità aerea fermo Bruxelles, ha dovuto affrontare uno dei più grandi *crack* economico-finanziari della storia dell'aviazione civile italiana, con il fallimento di Air Italy che, oltre ad aver messo sulla strada 1.500 dipendenti specializzati e le loro famiglie, ha anche lasciato il monopolio delle rotte ad Alitalia, che nei giorni scorsi ci ha salutato per sempre, travolgendoci fra scioperi e disservizi. Oggi si viaggia con Volotea, vettore *low cost* spagnolo, che assicurerà il servizio fino a maggio e poi non è dato saperlo. Viene proprio da dire che del domani non c'è certezza e lo sviluppo economico di un'isola non si può certo basare su questi presupposti.

In tema di ambiente, le isole sono state spesso caratterizzate da un ecosistema fragile, particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l'erosione della costa, la siccità e la scarsità di

risorse naturali, che si collega alla dipendenza energetica con la terraferma. Tale situazione suggerisce un intervento pubblico per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in generale, l'adozione delle misure volte alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Alla luce di queste considerazioni oggi plaudo al disegno di legge costituzionale n. 865, d'iniziativa popolare, che mira a riconoscere il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e introduce un comma aggiuntivo dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in cui solennemente la Repubblica riconosce la peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. La disposizione pone in capo alla Repubblica il compito di riconoscere la situazione di svantaggio e di provvedere alle necessarie misure attraverso l'individuazione delle relative risorse necessarie.

Per apprezzare la portata innovativa del disegno di legge in esame, desidero richiamare i contenuti dell'articolo 119 della Costituzione e in particolare il quinto comma, a cui si ricollega il provvedimento da un punto di vista contenutistico. In estrema sintesi, le modifiche all'articolo 119 introdotte nel 2001 hanno inserito l'autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali in quello che conosciamo come federalismo fiscale, corredata da un duplice sistema perequativo. Il quinto comma dispone in ordine a risorse statali aggiuntive nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione, da parte dello Stato, di interventi speciali in favore di tali enti, al fine di perseguire le seguenti finalità: promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Per un più efficace inquadramento del disegno di legge costituzionale in esame può essere di ausilio sottolineare, purtroppo, lo stato di parziale attuazione dell'articolo 119, che potrebbe aiutare a comprendere le ragioni di coloro che rilevano l'inadeguatezza del sostegno ai territori con vantaggi strutturali, tra i quali possono essere compresi quelli insulari.

L'articolo 119 prevede un sistema in cui l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa si collega a un duplice sistema perequativo: un primo senza vincolo di destinazione in favore degli enti territoriali con minore capacità fiscale per abitante, che è stato interpretato in sede attuativa come riferito a supportare le funzioni ordinarie degli enti territoriali; un secondo di carattere strutturale per scopi diversi rispetto all'esercizio normale delle funzioni.

In questo quadro, una completa attuazione dell'articolo 119, avrebbe potuto assicurare interventi mirati a contrastare lo svantaggio naturale dei territori insulari e garantire un'effettiva parità con i cittadini della terraferma nel godimento dei diritti individuali inalienabili. Oggi, con la modifica all'articolo 119, attraverso l'introduzione del nuovo comma più stringente, vogliamo solennemente sottolineare come il principio di insularità introdotto voglia tutelare i diritti di tanti italiani che non possono essere più calpestati ed è per questo che oggi con fiducia vi invito a sostenere questo disegno di legge.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fenu. Ne ha facoltà.

FENU (M5S). Signor Presidente, proprio questa mattina, dalle pagine della «Nuova Sardegna», abbiamo appreso della notizia di una signora cinquantenne di Olbia che, costretta per un delicato intervento chirurgico a operarsi nel Nord Italia, ha riscontrato che l'unico mezzo disponibile per tornare ad Olbia in barella fosse la aeroambulanza. È stata così costretta a spendere quasi 10.000 euro per tornare a casa dalla sua famiglia. Le condizioni di salute di questa signora non le permettono di affrontare un lungo viaggio in mare. Inoltre, la compagnia aerea, a cui alcuni giorni fa sono state assegnate le rotte in continuità territoriale, ancora non fornisce servizi per i cittadini in barella, che sono spesso costretti ad andare in altre Regioni per sottoporsi a interventi chirurgici complicati, vista anche la difficile situazione sanitaria che stiamo vivendo proprio negli ultimi giorni in Sardegna. Questo è un esempio plastico e tangibile di cosa può significare vivere in un'isola.

Oggi siamo chiamati a esaminare un provvedimento molto importante e atteso da tanto tempo per il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità. Nel nostro Paese le isole sono oltre 800, di cui un'ottantina abitate e i cui residenti si trovano da sempre in una situazione oggettiva di diversità e di svantaggio rispetto al resto d'Italia. È pertanto necessario garantire loro una effettiva parità nel godimento e nel rispetto dei diritti previsti dalla nostra

Costituzione.

Agli svantaggi che quotidianamente sono costretti a vivere i cittadini sardi e i cittadini isolani aggiungiamo, con il resto d'Italia e d'Europa, anche la mancanza di pari opportunità occupazionali, infrastrutturali, di sviluppo economico e di benessere. In Sardegna - ad esempio - occorre sviluppare e dare impulso a infrastrutture di qualità affidabili e sostenibili. Penso in particolare ai servizi ferroviari spesso obsoleti e con tempi di percorrenza troppo lunghi e nessun investimento significativo in vista.

Occorre anche sostenere lo sviluppo economico attraverso l'istituzione della ZES, una zona dotata di una legislazione economica di svantaggio di grande rilevanza, in virtù anche di numerosi benefici fiscali e delle misure di semplificazione previste che possono rappresentare un volano per la nostra economia, che paga un prezzo ancora troppo alto proprio per la sua insularità; svantaggio particolarmente evidente in un'epoca come quella attuale di forte interdipendenza geografica ed economica.

Proprio perché l'insularità condiziona spesso negativamente tutti gli aspetti della vita quotidiana dei propri cittadini, è necessario e urgente dare alle nostre isole un tangibile riconoscimento istituzionale e costituzionale. Lo Stato deve garantire pieni diritti e opportunità ai milioni di cittadini che abitano, studiano, lavorano e investono nelle nostre isole, ricordando sempre che queste persone sono costrette a convivere con tanti disservizi a cui fanno fronte con coraggio e determinazione.

Ritengo che quindi il disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare che ci apprestiamo ad approvare e che auspico trovi il consenso di tutti i colleghi oggi in quest'Aula vada nella giusta direzione. E ringrazio per questo risultato il comitato che ha promosso il disegno di legge e tutti i colleghi senatori sardi che non si sono risparmiati nel portare avanti, anche all'interno dei propri Gruppi, la stessa proposta.

Sia, quindi, data piena dignità costituzionale alle nostre meravigliose isole, affidando allo Stato il compito di rimuovere i troppi ostacoli che ancora condizionano la vita degli isolani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella scorsa Conferenza dei Capigruppo, d'intesa con i Gruppi parlamentari, si è deciso di posticipare alla prossima settimana la replica dei relatori, le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 12,21**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2305, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pittoni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PITTONI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge sui titoli universitari abilitanti, approvato in prima lettura alla Camera e che ha superato senza modifiche l'esame della Commissione Istruzione al Senato, figura tra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che devono ottenere il via libera entro il 31 dicembre prossimo.

Il provvedimento attribuisce effetto abilitante ad alcune lauree ai fini dell'esercizio delle rispettive professioni. Nello specifico, l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria, nonché della laurea magistrale in psicologia, abilita all'esercizio delle professioni rispettivamente di odontoiatria, farmacista, medico veterinario e psicologo.

Analogamente il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e professioni tecniche industriali e dell'informazione ha effetto abilitante all'esercizio della professione di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. Inoltre, il possesso delle lauree magistrali

in chimica fisica e biologia abilita rispettivamente all'esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologico. Oltre alle menzionate lauree, il disegno di legge prevede che, con regolamenti di delegificazione, e quindi non più con legge, si possono rendere abilitanti all'esercizio delle professioni regolamentate ulteriori lauree.

Si tratta di un intervento organico con cui si estende ad altri ambiti professionali la misura avviata con l'articolo 102 del decreto cura Italia, che ha introdotto la laurea abilitante in medicina e chirurgia, consentendo di fornire una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale in seguito all'emergenza pandemica. Ulteriori integrazioni saranno possibili al tavolo che il Governo si è impegnato ad attivare in tempi celeri per la revisione e l'aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, dando seguito alle istanze provenienti da alcune professioni in un'ottica di completamento del quadro normativo di riferimento.

La legge non comporterà scavalcamenti, in quanto il dispositivo abilitante alla professione decorrerà non dall'entrata in vigore della norma, bensì dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, cui è demandato l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, previo accreditamento dei corsi di studio abilitanti. Costituisce un primo tassello cui faranno seguito disposizioni attuative del Governo e delle università e la fase di accreditamento.

Coloro che hanno già conseguito il titolo in base ai previgenti ordinamenti didattici, o lo conseguiranno nel frattempo, per accedere alle rispettive professioni dovranno sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione. Tuttavia, l'articolo 6 dispone che siano assicurate modalità semplificate. La loro definizione sarà rimessa a uno o più decreti del Ministro dell'università, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio.

Per gli studenti che hanno conseguito o conseguiranno la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, è prevista una specifica disciplina transitoria (articolo 7). L'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sarà acquisita previo superamento di un tirocinio pratico valutativo e di una prova pratica valutativa. Anche in questo caso la disciplina concreta è rimessa al decreto del Ministro dell'università. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Saponara. Ne ha facoltà.

[SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signora Presidente, le chiedo di poter allegare il testo del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso, senatrice Saponara.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Invito i presentatori a illustrare i loro emendamenti.

[DRAGO](#) (*FdI*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 3.0.1.

Premetto che in Commissione sono già stati accolti due ordini del giorno. La prima è una proposta che viene dai giovani di Fratelli d'Italia, in merito all'immatricolazione nella facoltà di medicina e chirurgia: si chiede di immatricolare tutti coloro che ne facciano richiesta e di procedere a una selezione successiva, nel passaggio dal primo al secondo anno, con un test che tenga conto dei CFU raggiunti dagli studenti, con contenuti già conosciuti e circoscritti, al fine di valutare la loro reale preparazione.

L'altro ordine del giorno riguarda invece la figura dell'assistente sociale. L'emendamento in esame viene un po' a completamento e ci tengo a spiegarne il contenuto. In questo momento storico, in cui assistiamo a un incremento delle violenze ai danni delle donne (e non solo) e delle violenze a cui assistono ragazzi e bambini all'interno dei nuclei familiari, noi dovremmo potenziare la figura

dell'assistente sociale, che negli anni ha avuto un'evoluzione. La categoria chiede di coprire il *gap* normativo nella formazione che si è venuto a creare nel passaggio dal decreto del 1999, che prevedeva la laurea magistrale (quindi il quinquennio), al decreto ministeriale n. 270 del 2004, che ha dato vita alla suddivisione tra la laurea triennale e la laurea specialistica biennale. Sostanzialmente in questo passaggio è intervenuto un decreto interministeriale che ha equiparato alcune classi di concorso che una volta includevano la laurea conseguita in cinque anni e quella conseguita con i primi tre anni nella facoltà di scienze politiche. Quindi, capite bene che la finalità è stata concorsuale, ma non si è coperto il vuoto relativo alla formazione.

Con l'emendamento 3.0.1 noi interveniamo sull'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, affinché venga considerato l'articolo 23, permettendo ai nuovi laureandi di essere sottoposti a un esame, possibilmente da parte di personale specializzato appartenente all'albo degli assistenti sociali. Con questo tentativo si supererebbe un altro problema tutto italiano relativo alla figura dell'assistente sociale: la divisione, all'interno dell'albo, tra la sezione A e la sezione B, che invece a livello internazionale si considera *in toto*. Addirittura intervengono in questa direzione sia le linee guida relative agli *standard* educativi approvate dall'Associazione internazionale delle scuole di servizio sociale, sia la Federazione internazionale degli assistenti sociali.

Arrivo al dunque: è stata approvata in questa legislatura una serie di ordini del giorno in questa direzione, che però non hanno preso in carico tale figura.

Concludo sottolineando che al Ministero dell'interno la Divisione anticrimine, insieme al CNOAS e ad altre figure, sta stilando un protocollo di intervento nei casi di violenza anche sulle donne. È un'emergenza.

La richiesta che rivolgo all'Assemblea è di votare a favore di questo emendamento presentato da Fratelli d'Italia, così da promuovere un intervento immediato di rete per i servizi sociali, nei casi di violenza anche all'interno dei nuclei domestici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.0.2.

PITTONI, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento 1.0.2 e a trasformarlo in ordine del giorno.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Stabile, accoglie la proposta del relatore?

STABILE (*FIBP-UDC*). Ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.4.

PITTONI, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento 2.4, altrimenti il parere sarà contrario.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore De Carlo, intende accogliere l'invito del relatore?

DE CARLO (*FdI*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.1.

PITTONI, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere sarà contrario.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Drago, accoglie l'invito del relatore?

DRAGO (*FdI*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.0.2.

PITTONI, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere sarà contrario.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Iannone, accoglie l'invito del relatore?

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 4.0.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 6.1.

PITTONI, *relatore*. Invito a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere sarà contrario.

BINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Iannone, accoglie la proposta del relatore?

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.0.2 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore De Carlo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Drago.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.2, presentato dai senatori Iannone e Barbaro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dai senatori Iannone e Drago.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, con il provvedimento in esame si realizza un

intervento che gli studenti universitari dei corsi di studio in esso elencati chiedevano da tempo, domandandosi come mai in Italia non funzionasse come negli altri Paesi. Con l'approvazione del disegno di legge in esame si aggiungerà un ulteriore tassello a quella riforma nata nel pieno dell'emergenza pandemica quando, con la legge n. 18 del 2020, per far fronte alla carenza del personale medico venne introdotto il valore della laurea abilitante nell'ambito della laurea magistrale in medicina.

Dopo quel positivo precedente, era doveroso che si allargasse il potere abilitante agli altri corsi dell'area medico-chirurgica per l'esercizio delle professioni di odontoiatria, farmacista, veterinario e psicologo, così come per le professioni di tecnico agrario, geometra, perito agrario e perito industriale. Allo stesso tempo, il provvedimento prevede che in questi corsi di laurea un terzo dell'attività sia dedicato alla tecnica e ben due terzi alla parte pratica. È inutile sottolinearne l'importanza in un Paese in cui storicamente la formazione universitaria si è quasi sempre concentrata sulla parte teorica.

Altri due elementi degni di nota sono i seguenti. In primo luogo, questo in esame non è un provvedimento chiuso ad alcuni corsi di laurea: con l'articolo 4 viene conferita la possibilità ad altri ordini professionali e alle università di poter aderire in una seconda fase, con benefici per l'università che lo fanno adeguando i regolamenti dell'ateneo stesso. Il secondo elemento positivo è l'aver scongiurato un rischio, ossia la mortificazione degli ordini professionali. Questo disegno di legge ribadisce invece la loro importanza, ne rinnova il valore fondativo rispetto a professioni che richiedono qualità, deontologia, continuo aggiornamento professionale, nonché tutela dei cittadini dalle forme di esercizio abusivo o illegittimo.

Noi crediamo quindi davvero che questo provvedimento vada nella direzione, più volte auspicata, di ambiti professionali con meno colli di imbuto, con legame diretto, direi consequenziale, tra ottenimento di titoli di studio e l'esercizio della professione per cui si è studiato. Certo, non siamo davanti a norme che chiudono definitivamente la questione, perché - come abbiamo visto e ribadito più volte - le implicazioni sono numerose: basti pensare al grande impegno in termini di riforma che si chiede al sistema universitario.

In conclusione, abbiamo forte bisogno di puntare con ancor maggior vigore alla formazione ad alto livello sulla ricerca, per renderla elemento strutturale del sistema Italia, come lo ha ricordato bene il premio Nobel Giorgio Parisi. La strada intrapresa con questo provvedimento, che va concretamente incontro ai nostri giovani, alle studentesse e agli studenti, è sicuramente quella giusta. Pertanto, ribadisco volentieri il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, Governo, colleghe e colleghi, cercherò di essere veloce e breve con la mia dichiarazione di voto, riservandomi eventualmente di consegnare il testo integrale.

Vorrei sottolineare l'importanza del disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare oggi, proprio perché reca nuove norme che mirano a snellire e semplificare l'accesso ad alcune professioni, garantendo quindi agli studenti un accesso più rapido nel mondo del lavoro; dunque l'acquisto del titolo senza tempi di attesa, cancellando l'esame di Stato in alcune professioni proprio per garantire una maggiore concorrenza in alcuni settori. Non solo, il disegno di legge apre alla possibilità di ulteriori titoli universitari.

Già questa breve introduzione sarebbe sufficiente a cogliere la rilevanza di un simile provvedimento. Ci sono però due elementi di contesto che vorrei mettere in luce. Il primo elemento è lo stretto legame tra questo provvedimento e il PNRR: si tratta proprio di un lavoro importante di correlazione tra mondo universitario e mondo del lavoro. L'altro elemento, che desta più di una preoccupazione, deriva dai dati allarmanti che dichiarano ancora una volta che in Italia solamente il 19 per cento, nella fascia tra i venticinque e i sessantaquattro anni, ha un'istruzione terziaria, a fronte della media segnalata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) che si aggira intorno al 37 per cento. Già questi dati allarmano non poco e ci interrogano su una valutazione complessiva dell'attuale sistema, anche a fronte di un sistema di lavoro che ricerca figure di professionisti sempre più specializzati.

Permettetemi però di ringraziare il relatore e tutte le colleghe e i colleghi della mia Commissione e di tutte le Commissioni che hanno lavorato sul testo, rivolgendo altresì un ringraziamento alla ministra Messa, che non si è limitata a ereditare un provvedimento dal precedente Esecutivo, ma ha posto le basi per un confronto in grado di ottenere i miglioramenti cui si è giunti nella fase di approvazione del provvedimento in Commissione.

Certamente, come la Ministra sa per esserci confrontati durante la Commissione, resta il rammarico che non siano state ascoltate pienamente le istanze provenienti da altri rappresentanti della società civile, che non trovano purtroppo spazio nella legge. Il Gruppo Italia Viva-PSI ha cercato di farsi portavoce di quelle esigenze e di quelle istanze; penso - ad esempio - alla proposta che avevamo avanzato in merito alla modifica dei requisiti di accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'ordine degli assistenti sociali o alla modifica della disciplina dell'albo professionale dei biologi.

Avremmo voluto maggiori margini di ascolto e di manovra, ma sono sicura - grazie anche alle parole di rassicurazione della Ministra in Commissione - che tali istanze troveranno comunque spazio in altri provvedimenti.

Vorrei poi infine sottolineare che non è minimamente intaccata la preparazione dei professionisti con il provvedimento al nostro esame, proprio perché si sceglie semplicemente di anticipare a una fase prodromica l'ingresso nel lavoro, e ancora di più non solo attraverso la puntuale verifica delle competenze tecniche e pratiche proprio dei professionisti stessi.

In conclusione, consideriamo il disegno di legge al nostro esame importante e lo voteremo con convinzione come Italia Viva-PSI, auspicando che il sistema si possa migliorare ancora di più e soprattutto si possa favorire un dialogo maggiore tra mondo dell'università e mondo del lavoro. *(Applausi)*.

[DRAGO](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DRAGO](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, come ho già detto intervenendo poco fa, vorrei porre l'attenzione sulla figura dell'assistente sociale, anche perché in questo decreto-legge si parla degli interventi per rendere abilitanti facoltà per la maggior parte sostanzialmente tecniche. Ebbene, data l'emergenza educativa e la crisi che stiamo vivendo a livello sociale a seguito del *lockdown* e di tutta una serie di circostanze sulle quali non mi dilungo, sarebbe importante poter rendere abilitante anche questo tipo di formazione.

Vorrei sottolineare anche il fatto che Fratelli d'Italia è molto attenta al mondo dei giovani, quindi a permettere l'inserimento nel mondo del lavoro quasi nell'immediato dopo gli studi.

Vorrei fare una piccola postilla: questo tipo di intervento ha una sua importanza anche per quanto riguarda il tema dell'inverno demografico perché, se notiamo, lo spostamento dell'età di una primipara rispetto al picco della fertilità per una donna - che è di venticinque anni - è dieci anni dopo, proprio in seguito al percorso di studi e all'inserimento nel mondo lavorativo. Se, quindi, permettiamo a più corsi di laurea di divenire abilitanti, nella misura in cui ciò è possibile, capite bene come si interverrebbe anche anticipando i tempi che la natura detta.

Tornando agli assistenti sociali, vorrei citare alcuni degli ambiti in cui essi intervengono; hanno competenze imprescindibili come dimostrare un comportamento etico e professionale, dare valore e includere la diversità e la differenza, promuovere i diritti umani e la giustizia sociale, economica e ambientale; la valutazione, progettazione e implementazione dell'intervento sociale con individui, famiglie, gruppi, organizzazioni e comunità. Ripeto, a livello internazionale è già stata posta l'attenzione sull'importanza della figura, ma vorrei anche mettere in risalto che in questo momento, nella Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, stiamo lavorando sull'atto di Governo n. 296, recante Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, al cui interno si parla di patti di comunità. Il termine comunità è stato spesso utilizzato dall'inizio della legislatura. Ecco, la figura dell'assistente sociale interviene.

A Catania ultimamente sono avvenuti vari casi di violenza contro le donne; abbiamo avuto diversi cosiddetti femminicidi; sono stati istituiti tavoli informali anche con figure apicali del territorio catanese, ed è emerso come l'intervento dei servizi sociali sia importante per coordinare e come,

invece, l'intervento di alcune associazioni di tutela delle donne sia discutibile.

Ho appreso proprio personalmente un commento relativo al fatto che si attende la seconda telefonata prima che si possa intervenire nei confronti di chi chiede aiuto, e questo è assolutamente discutibile.

Concludo semplicemente evidenziando che nel corso dell'audizione del presidente del CNOAS Gazzini in 7a Commissione, si è messa in risalto l'importanza del tirocinio. Ebbene, dovete sapere che oggi il tirocinio viene svolto da volontari o a volte - risulta da segnalazioni - da professionisti radiati.

Quindi, se vogliamo implementare la formazione, come è già in molti casi, e l'equiparazione della laurea magistrale, prima della legge n. 270 del 2004, dobbiamo intervenire colmando questo *gap* - come vi dicevo era questo l'obiettivo dell'emendamento - che riguarda gli articoli 22 e 23 della legge n. 328 del 2001, permettendo l'esame e di completare lo studio dei tre anni. Altrimenti i laureati in scienze politiche, che hanno la loro formazione, anziché vederli, come nostri collaboratori o tra i nostri scanni, li vedremo fare gli assistenti sociali, senza averne la formazione adeguata.

In conclusione, il Gruppo Fratelli d'Italia, per la prospettiva che ho esposto in precedenza, volta a dare attenzione al mondo dei giovani, così come ha fatto Giorgia Meloni nell'altro ramo del Parlamento, voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, dovremmo definire il provvedimento al nostro esame come rivoluzionario e indubbiamente strategico. Abbiamo tante volte ascoltato i dati che indicano lo stato dei laureati in Italia e anche l'occupabilità dei nostri ragazzi che hanno una laurea. Questi dati non sempre si parametrano con i livelli e con i dati europei e dunque occorre provare a capire quali strategie poter mettere in atto per invertire questa tendenza. Per tanto tempo l'Italia è risultata un fanalino di coda a questo proposito e sappiamo che ci sono stati e ci sono anche problemi strutturali per quel che riguarda l'accesso all'università, ad esempio con riferimento al discorso delle tasse universitarie. Conosciamo inoltre il lavoro fatto nel corso di tutti questi anni, per migliorare e offrire maggiori possibilità.

In Italia mancavano però altri tasselli - li stiamo costruendo e quindi ora li avremo anche noi - per completare il quadro relativo al percorso di studi dei nostri ragazzi, che dopo il diploma scelgono appunto di proseguire gli studi. Da oggi si troveranno infatti un'opportunità in più: per alcuni percorsi, una volta laureati, avranno infatti la possibilità di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro. Prima invece, la presenza di tirocini, praticantati e diverse formule, li portava ad avere percorsi e tempistiche disomogenei e indubbiamente una maggiore difficoltà rispetto al resto dei loro "cugini" europei.

Il provvedimento oggi in esame e l'arrivo delle lauree abilitanti consentono dunque ai nostri ragazzi di avere un percorso chiaro, per l'accesso ad una serie di professioni. Tra l'altro trovo sia molto bello che questo percorso di crescita non solo offra la possibilità di raggiungere un ruolo e una figura professionalizzata - quindi, come si diceva una volta, di avere un mestiere in mano - ma che esso venga svolto fianco a fianco ai professionisti e agli ordini professionali. È dunque positivo che ci sia una sorta di collegamento, molto proficuo, tra il mondo dell'università e il mondo delle professioni. Si tratta di una cosa non così scontata in Italia, che è stata sperimentata tanti anni fa e che poi era rimasta lì; penso dunque che, coraggiosamente, il nostro Governo l'abbia voluta riprendere in mano, rendendola davvero strutturale, ampliando le opportunità e garantendo questo tipo di passaggio. Avremo quindi ragazzi che scelgono di avere una determinata professionalità e che, al termine del loro percorso di studi, se lo vedono riconoscere come abilitante all'esercizio della professione, accorciando quindi una parte del loro percorso complessivo, che viene svolta precedentemente, attraverso la bella collaborazione con il mondo delle professioni e del lavoro. Ritengo che questa sia dunque una ricchezza.

Sono contenta che questo ramo del Parlamento si trovi oggi ad affrontare, a poter votare, a rendere definitivamente legge questa opportunità per i nostri ragazzi. Sono altresì contenta che, nella prossima tabella di marcia, proprio questo ramo del Parlamento si troverà ad affrontare anche il percorso degli istituti tecnici superiori, che rappresentano un altro tassello fondamentale per poter avvicinare i nostri

ragazzi al mondo del lavoro.

La ministra Messa, che vedo in Aula, ha già segnalato che, là dove in questo provvedimento, grazie al lavoro che la Commissione ha fatto, siano state segnalate piccole criticità, queste potranno essere recuperate quasi nell'immediato, con provvedimenti successivi che armonizzeranno tutto il sistema, mantenendo però la specificità dei percorsi che la legge che noi oggi votiamo in questa sede garantisce e struttura, ripeto, unendo il mondo dell'università al mondo delle professioni.

Vi chiedo solo di consentirmi una piccola nota di natura personale. Il Gruppo Partito Democratico già nella scorsa legislatura aveva provato ad affrontare questo tema; avevamo provato ad affrontarlo alla Camera con un disegno di legge sulle lauree professionalizzanti e abilitanti per i geometri: era una sorta di sperimentazione che già esisteva nel Paese e che noi volevamo rendere abilitante. Questo percorso è stato seguito, nella sua stesura in quegli anni, da una persona che è stata anche senatore e che abbiamo commemorato in quest'Aula, perché ci ha lasciato da qualche mese: Luciano Modica. Penso quindi che questa giornata sia significativa, perché un uomo che ha amato così tanto l'università, che è stato un innovatore e che ha voluto portare degli elementi nuovi nel sistema universitario, provando a essere un po' pioniere, sia anche lui parte di questo risultato che, grazie al lavoro della Ministra, del Governo e delle Commissioni, riusciamo a portare a casa. (*Applausi*).

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ministro Messa, colleghi senatori, è di questi giorni il confronto, piuttosto vivace, tra il Governo e i sindacati sulla riforma delle pensioni, con i sindacati che, come è noto, avendo la prevalenza dei propri iscritti tra i pensionati, difendono la categoria e cercano di anticipare il più possibile il passaggio dal mondo del lavoro alla pensione e il Governo che si preoccupa necessariamente di tenere in equilibrio il sistema previdenziale e di creare le condizioni per colmare il *gap* dell'occupazione giovanile.

Sappiamo, per esperienza diretta (non che non fosse prevedibile quando la norma è stata varata), che quota 100, oltre ad aver avuto un impatto enorme sui conti pubblici (11 miliardi), non ha onorato l'impegno di creare quel vuoto di lavoratori in là negli anni perché fosse riempito in pari misura da giovani neoassunti. I dati dell'OCSE ci ricordano che la disoccupazione giovanile in Italia è superiore al 33 per cento (33,8 per cento). Allarme nell'allarme: nell'anno in corso questo divario rispetto all'anno precedente non si è accorciato, cosa che invece è accaduta in quasi tutti i Paesi dell'area OCSE. Siamo il Paese con il più alto tasso di abbandono scolastico. Siamo il Paese con il più basso tasso di giovani laureati. I dati di Almalaurea dello scorso anno ci dicono che oltre il 31 per cento dei laureati, a distanza di un anno dalla laurea, non ha ancora trovato un lavoro.

Ora, si può affrontare il tema con dei *bonus*, si può affrontare il tema pensando di abbassare la soglia dell'elettorato attivo (tesi originale, diciamo così, ma comunque legittima); il punto di vista di Forza Italia per quanto riguarda l'occupazione giovanile batte su tre elementi.

Il primo: evidentemente, se vogliamo creare occupazione, bisogna creare sviluppo: più l'economia si sviluppa, più posti di lavoro si creano, più cala la disoccupazione giovanile.

Investire sulla formazione universitaria e scolastica è una necessità e questo Governo lo sta facendo.

Il terzo punto è cercare di semplificare il più possibile l'accesso al mondo del lavoro per i giovani: è qui che va a battere questa norma, che è una piccola rivoluzione nel mondo del lavoro e consente di evitare una lunga attesa tra il momento della laurea e quello dell'abilitazione professionale, evitando quindi ai giovani di dover sostenere esami di stato per poter entrare legittimamente e a testa alta, nel mercato del lavoro, superando quella fase di passaggio che spesso viene sfruttata dal mondo dell'impresa, con *stage* o altro che non sempre servono ad arricchire il *curriculum* e l'esperienza professionale dei neolaureati, e consentendo che con l'esame di laurea ci sia al tempo stesso l'abilitazione professionale. Questo riguarda tante professioni, che mi piace elencare per chiarezza di chi ci ascolta: la professione di odontoiatra, di medico veterinario, di psicologo, di farmacista, di geometra, di agrotecnico, di perito agrario, di perito industriale, di chimico, di fisico e di biologo.

Si tratta, colleghi, della prima riforma ordinamentale proposta dal Governo al Parlamento nel quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La missione 4 è un grande cambiamento. Benedetto Croce

diceva che per risolvere i loro problemi i giovani devono fare solo una cosa: aspettare. Aspettare di diventare, a loro volta, adulti. Erano altri tempi purtroppo, tempi in cui le aspettative di benessere crescente erano una sicurezza, in cui l'ingresso di un giovane nel mondo del lavoro, a maggior ragione se laureato, non incontrava difficoltà. I tempi sono cambiati purtroppo e dalla crisi del 2008 le aspettative di benessere crescente sono un lontano ricordo.

Sappiamo tutti (tutti quelli che hanno figli o nipoti) che tendenzialmente le condizioni di vita dei giovani oggi saranno peggiori rispetto a quelle che furono le condizioni di vita, di occupazione e di retribuzione dei loro genitori. Il tempo è forse il valore più prezioso di quest'epoca: consentire quindi ai giovani laureati di risparmiare tempo prima di accedere al mercato del lavoro è il regalo più grosso e più concreto che gli si possa fare. Non sarà questo a risolvere il tema della disoccupazione giovanile, ma sarà senz'altro questo a creare le condizioni perché quel *gap* tra noi e gli altri Paesi europei per quanto riguarda la disoccupazione giovanile progressivamente si accorci.

Per questo motivo il Gruppo Forza Italia-Berlusconi Premier voterà a favore del provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

[LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, voteremo a favore del provvedimento al nostro esame, intanto perché collocare nel cuore dell'agenda politica il tema della formazione universitaria, e segnatamente la questione di come rendere il rapporto tra la sfera dell'educazione e della formazione di uno studente o di una studentessa e il mondo del lavoro sempre più integrato ed efficace, è una scelta corretta e persino necessaria per un Paese che ha bisogno di compiere lo sforzo di immaginare se stesso nella stagione che si sta dispiegando davanti a noi.

In fondo, nel dibattito pubblico, anche un po' retoricamente, ci si chiede come sarà l'Italia del dopo pandemia. Non c'è sistema Italia che possa avere la speranza di un futuro per sé, senza che questa passi attraverso un investimento solido, inequivoco e determinato sul capitale umano, quello che possiamo considerare l'elemento principale che può rendere un Paese diverso da un altro, proprio perché ritrova la sua vocazione dentro la divisione internazionale del lavoro.

Si tratta, quindi, di una discussione di carattere generale che abbiamo il dovere di affrontare anche in relazione alle scelte che stiamo compiendo: penso a tutto il capitolo - per usare un'espressione che non lo contiene, proprio per la sua dimensione - del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non solo. Su qualsiasi scelta che sta su questo terreno, almeno da parte dei senatori seduti in questa porzione dell'Emiciclo, ci sarà una grande disponibilità e soprattutto una grande curiosità, per capire in che modo riportiamo e ricollochiamo l'Italia in una dimensione più avanzata.

Inoltre voteremo a favore del provvedimento in esame per una questione di merito. Pensiamo infatti che rendere alcune classi di laurea immediatamente abilitanti all'esercizio della professione sia non solo un *escamotage* semplificativo (e di semplificazione abbiamo bisogno), ma sia qualcosa che rende più moderno e più contemporaneo il sistema della formazione universitaria e che ci mette nelle condizioni di dotarci di un obiettivo ambizioso, che è quello di stringere i bulloni nel rapporto tra i percorsi di formazione, i percorsi professionalizzanti e la professione, il mondo del lavoro. Tutto ciò sapendo naturalmente che intanto le classi di laurea, quindi i corsi di studio interessati da questa riforma, dovranno inevitabilmente farsi attraversare da un processo di rivisitazione persino molto radicale: non sarà, infatti, la stessa cosa formare uno studente o una studentessa che, anziché fare l'esame abilitante dopo la laurea, fa coincidere l'ultimo dei suoi esami esattamente con il passaggio in cui viene abilitato alla professione.

Pertanto, inevitabilmente, se non vogliamo fare qualcosa di finto, il percorso di studi di quella studentessa o di quello studente dovrà essere attraversato, informato da una modifica sostanziale e questo sarà il compito del sistema universitario e naturalmente di noi legislatori che dovremo accompagnare questo processo. Tutto ciò, però, anche sapendo che non basta questo strumento di semplificazione, che io ritengo utile: non è con un'etichetta più immediata e più rapida che ci si appiccica addosso che noi mettiamo i laureandi immediatamente nelle condizioni di poter esercitare fino in fondo la propria professione. Dico ovviamente una banalità: c'è bisogno di un meccanismo di

accumulazione di esperienza, ma anche di tanta passione da parte degli studenti che scelgono una professione perché è quella che vogliono fare e non come alternativa residuale dei propri progetti di vita.

D'altro canto, avviandomi alla conclusione, abbiamo visto un anticipo di questa scelta in un momento drammatico della storia del nostro Paese, durante il picco della pandemia, quando sostanzialmente abbiamo permesso che gli studenti di medicina laureati potessero svolgere immediatamente un lavoro che è stato prezioso (per usare un eufemismo), che ci ha consentito di salvare vite umane, di tirarci fuori da una condizione di grande difficoltà. Quella scelta è stata felice nel dramma; mi perdoneranno i colleghi per l'ossimoro, ma di fatto si è trattato di questo, cioè di consentire a giovani donne e uomini di mettersi immediatamente nelle condizioni di poter svolgere una funzione in generale molto importante, in quel momento fondamentale per uscire dalla crisi sanitaria.

Pertanto, allargare questa possibilità ad altre classi di laurea mi pare una scelta sensata, che va nella giusta direzione, che rende il nostro sistema formativo universitario più adeguato, più all'altezza, più contemporaneo. Io penso che, proprio in fase di implementazione innanzitutto del Piano nazionale di ripresa e resilienza, occorra avere in mente esattamente questo obiettivo, cioè come riportiamo al centro della nostra agenda le questioni che riguardano in generale i percorsi di educazione e di formazione, la ricerca, l'innovazione, la scuola al centro della dell'agenda politica; inoltre, per ciascuno di questi tasselli fondamentali occorre avviare un processo di riforme che abbia l'ambizione di riportare questo Paese nel posto che merita, cioè nel futuro. (*Applausi*).

[ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la rilevanza del provvedimento in esame è testimoniata in primo luogo dal suo inserimento fra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza che devono essere tassativamente approvati entro il 31 dicembre prossimo. Tale scadenza ha profondamente inciso sull'*iter* di questo disegno di legge, contrassegnato da un'urgenza che ha imposto scelte dettate dal senso di responsabilità. Mi riferisco alla scelta di approvare, in Commissione al Senato, il testo licenziato dalla Camera e di sottoporlo a questa Assemblea senza modifiche, al fine di accelerarne l'*iter* verso l'approvazione definitiva.

In virtù di quel senso di responsabilità che ha determinato e determina tutt'ora la presenza del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione in questo Governo, le osservazioni del nostro Gruppo all'attuale formulazione del provvedimento in esame sono state tradotte in ordini del giorno cui il Governo auspichiamo dia prontamente seguito, così come dovranno essere emanati i provvedimenti attuativi della legge in discussione. Occorrerà, inoltre, intervenire con tutte le modifiche normative che sarà necessario apportare, anche con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, la cui riforma non appare più procrastinabile, alla luce dell'approvazione del provvedimento oggi all'esame di questa Assemblea.

Passando al merito del disegno di legge, è necessario ed urgente semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, facendo in modo che l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincida con l'esame di stato, perché in tal modo si riducono notevolmente i tempi per accedere al mercato del lavoro. Fino ad oggi, il percorso per accedere ad una professione dopo la laurea sembra concepito come una gara ad ostacoli, a causa delle complesse pratiche burocratiche da espletare e dei tempi troppo lunghi che un giovane deve aspettare per vedere evase le varie richieste. Questo, oltre a costituire un disincentivo per la scelta professionale, finisce a volte per limitare i giovani nella costruzione del loro futuro, nel loro consolidamento come donne e uomini in grado anche di strutturare una propria famiglia.

Questo disegno di legge, ove venga attuato come auspichiamo e con i correttivi che si renderanno necessari, è un primo passo per permettere ai giovani di arrivare prima, di vedere concretamente realizzato il proprio futuro in tempi più rapidi ed offre loro la possibilità di scegliere come rapportarsi al mondo del lavoro e alla loro vita. La *ratio legis* condivisibile consiste quindi nell'arrivare, dopo anni di studi, ad un accesso più immediato, senza però tralasciare l'aspetto pratico e tecnico della formazione. Ciò è reso possibile dal momento che nei percorsi di studi interessati dall'intervento

normativo viene garantita anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico ed una verifica della stessa. Per conseguire tali obiettivi, è necessario che il mondo dell'istruzione interessato da questo provvedimento diventi a tutti gli effetti il pilastro delle professioni che si andranno a svolgere, con un'accelerazione di impronta pratica che possa costituire una vera anticipazione di quella attività che i giovani si accingono ad intraprendere.

Ci attendiamo, a tal fine, che si costituisca una vera ed efficace sinergia tra tutti i soggetti interessati, perché solo attraverso l'ascolto, lo scambio, la collaborazione di idee e l'esperienza di chi vive quotidianamente il mondo dell'istruzione e degli esponenti del mondo delle relative professioni si potrà realmente iniziare un percorso di cambiamento.

Ai dubbi sollevati riguardo al disegno di legge in esame relativi ad una disparità di trattamento, riteniamo che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 6 costituiscano una risposta.

Per quanto sopra esposto, auspichiamo che il Parlamento approvi quest'atto in via definitiva ed annuncio il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al provvedimento in esame. *(Applausi)*.

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, signora Ministra, colleghi, l'istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È attraverso l'istruzione che la figlia di un contadino può diventare medico o che il figlio di un minatore può diventare dirigente della miniera o ancora che il figlio di un bracciante può diventare il Presidente di una grande Nazione. Queste erano le parole pronunciate dal Presidente di una grande Nazione, Nelson Mandela.

Istruzione e ricerca sono, infatti, i settori con il più alto fattore di rendimento eppure l'Italia ha tagliato in questi anni proprio in questi settori in cui non bisognerebbe mai smettere di investire. Ancora paghiamo cara sulla nostra pelle quella stagione di tagli praticati dal Governo Berlusconi nel 2008 (che ha tagliato un miliardo di euro al fondo ordinario per gli atenei e 8 miliardi alla scuola), dai Governi Monti, Letta e Renzi. Per effetto di questi tagli l'Italia è stato l'unico Paese dell'area OCSE che per ammortizzare la fase di maggiore recessione ha tagliato proprio in università e ricerca, in controtendenza rispetto invece a tutti gli altri Paesi più lungimiranti, Germania in testa, che in quei settori hanno investito.

I tagli, il blocco del ricambio generazionale, la concentrazione del sistema accademico in pochi poli, hanno fatto sì che il nostro corpo docente universitario sia ormai il più anziano d'Europa e che il 50 per cento del corpo docente delle nostre università sia costituito da personale precario. Tralascio i dottorati di ricerca, che sono stati ridotti del 40 per cento negli ultimi anni. Si tratta di veri e propri investimenti a perdere se pensiamo che per ogni dottore di ricerca l'Italia investe 400.000 euro e poi solo uno su tre dei nostri dottori di ricerca può lavorare in Italia.

Il Parlamento, però, è impegnato da tempo a invertire questa rotta e la legge che oggi stiamo approvando ha proprio lo scopo di semplificare l'abilitazione all'esercizio delle professioni rendendo le lauree abilitanti. Come è stato ricordato dai miei colleghi che sono intervenuti, in effetti già da inizio pandemia con il decreto cura Italia abbiamo reso abilitante la laurea in medicina e chirurgia perché in quei mesi avevamo bisogno di immettere risorse nel nostro Servizio sanitario nazionale, che era a corto di personale. *(Applausi)*.

Oggi, dopo più di un anno dall'approvazione di quella legge, stiamo estendendo le lauree abilitanti ad altre discipline scientifiche quali, ad esempio, farmacia, chimica, tecnologie farmaceutiche, odontoiatria, medicina veterinaria, psicologia e diverse lauree tecniche in edilizia, in tecniche agrarie e forestali, tecniche industriali. Sono tutte lauree che già prevedono - questo è importante ricordarlo - un tirocinio di valore professionalizzante con un esame conclusivo del tirocinio, che da oggi costituisce anche l'esame di accesso all'esercizio della professione, proprio nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione e in continuità con la missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Grazie a questa semplificazione stiamo riducendo quel periodo che andava da sei a dodici mesi tra la laurea e l'abilitazione e stiamo velocizzando l'accesso dei nostri giovani al mercato del lavoro. Parliamo di professionisti in aree tecniche che saranno funzionali in ambito economico, di innovazione

tecnologica, di transizione ecologica, di superbonus, di efficientamento energetico, di protezione dal rischio sismico e di sicurezza alimentare che serviranno al Servizio sanitario nazionale.

Era il quarto secolo avanti Cristo quando Diogene di Sinope diceva che le fondamenta di ogni Stato sono l'istruzione dei suoi giovani e, invece, per un decennio l'Italia ha ritenuto superfluo investire in istruzione. Il Parlamento, però, ha messo l'istruzione e la ricerca finalmente al centro dell'agenda politica. *(Applausi)*.

In questi anni abbiamo lavorato su tre pilastri. Il primo è rafforzare il diritto allo studio: abbiamo innalzato la soglia ISEE al di sotto della quale non si pagano le tasse universitarie da 13.000 a 23.500 euro, per permettere a tutti gli studenti meritevoli di studiare all'università. *(Applausi)*. Abbiamo colmato l'imbuto formativo dei giovani medici: nel 2018 avevamo solo 6.200 contratti di formazione specialistica, mentre oggi ne abbiamo 13.400. *(Applausi)*. Stiamo lavorando alla riforma del dottorato di ricerca e ringrazio di nuovo la ministra Messa, perché le borse di dottorato sono passate da 9.000 a 20.000. Stiamo definendo un percorso pre-ruolo dei ricercatori, rendendolo finalmente meritocratico; infatti il disegno di legge n. 2285, in discussione in 7a Commissione, è già stato approvato alla Camera. Stiamo lavorando alla riforma degli istituti tecnici superiori e in legge di bilancio abbiamo previsto ingenti risorse in ambito di università e ricerca, per stabilizzare finalmente i tanti precari storici della ricerca e per permettere a tutti i giovani che scelgono questa strada di poter avere dei fondi per svolgere progetti innovativi.

Tutte queste misure sono indirizzate a realizzare quella visione di futuro che il MoVimento 5 Stelle ha ben chiara. *(Applausi)*. La visione di un Paese che valorizza i giovani, che permette a tutti, soprattutto a chi proviene da famiglie in condizioni economiche svantaggiate, di studiare, realizzare i propri sogni e mettere a frutto i propri talenti. *(Applausi)*. Un Paese che ha consentito a me, che sono figlia di un artigiano, grazie a borse di studio, di potermi laureare in medicina e oggi di sedere qui in Senato, dove difendo proprio il diritto allo studio e al riconoscimento del merito. *(Applausi)*. Un Paese, Presidente, che deve tornare a correre partendo proprio dagli investimenti in ricerca. Per tutti questi motivi, annuncio con orgoglio il voto favorevole del Gruppo del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge, nel suo complesso. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, il mio è un intervento significativo per tutta l'Assemblea. Desidero esprimere, qui nell'Aula del Senato della Repubblica, la mia e la nostra solidarietà a un giornalista che per il suo straordinario lavoro è stato ed è tutt'ora minacciato di morte dalla 'ndrangheta e dalle mafie del narcotraffico internazionale. La sua tutela è stata portata al massimo livello dalle Forze dell'ordine, ventiquattr'ore su ventiquattro.

Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai 3 e direttore e conduttore di "Report" *(Applausi)*, che ho conosciuto più di vent'anni fa, è sempre stato un giornalista caparbiamente determinato nella sua indagine, nella ricerca e nel raggiungimento della verità fattuale, con la massima onestà intellettuale e deontologica.

Lo dimostrano - credo - i potenti e tanti nemici che oggi mettono in pericolo di vita lui e tutta la sua famiglia. Credo che possa essere di esempio per tutti e non solo per il giornalismo investigativo, così come lo sono tutti i giornalisti sotto scorta minacciati dalla mafia.

Credo anche che «Report» possa essere valorizzato dall'azienda RAI e allocato in una più adeguata fascia oraria di *primetime*, visto che realizza uno *share* molto alto proprio per la sua qualità.

Rivolgendomi all'amministratore delegato Carlo Fuortes e alla presidente Marinella Soldi, manifesto inoltre la preoccupazione espressa anche dai giornalisti delle rubriche d'informazione per la nuova piega che ha assunto la riforma votata appena ieri dal Consiglio d'amministrazione della RAI sulla nuova formazione di dieci aree di gestione dei contenuti per l'informazione (e non solo) e sulla nomina

di dieci nuovi direttori, che avranno un grande potere che potrà anche limitare la libertà editoriale di programmi d'informazione importantissimi come «Report».

L'appello è pertanto per la massima libertà di questi giornalisti e il massimo rispetto dell'informazione resa dal servizio pubblico italiano ai cittadini. (*Applausi*).

[RUSSO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSSO](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Giuseppe Gibboni, Alexander Gadjiev e Leonora Armellini: voglio che questi nomi risuonino in quest'Aula. A molti forse questi nomi non diranno nulla, ma il maestro Giuseppe Gibboni, a soli vent'anni, è il quarto italiano nella storia ad aver vinto la cinquantaseiesima edizione del Premio Paganini. Prima di lui, il prestigioso riconoscimento era stato attribuito agli italiani Salvatore Accardo nel 1958, Massimo Quarta nel 1991 e Giovanni Angeleri nel 1997.

Gibboni, nato nel 2001, si è diplomato a quindici anni con 10 e lode e menzione d'onore presso il Conservatorio di musica «Giuseppe Martucci» di Salerno, sotto la guida di Maurizio Aiello. Da lì, ha intrapreso una carriera luminosa, che l'ha portato qualche giorno fa a vincere il Premio Paganini.

Accanto al suo, c'è anche il grande risultato dei pianisti Alexander Gadjiev, ventisei anni, di Gorizia, e Leonora Armellini, ventinove anni, di Padova, che hanno vinto rispettivamente il secondo e quinto premio del prestigioso concorso pianistico internazionale «Fryderyk Chopin» di Varsavia. Il primo, nato nel 1994 a Gorizia in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del pianoforte a cinque anni e suona sui palchi più importanti al mondo, riscuotendo ampio successo e commenti positivi di critica. Leonora, classe 1992, dieci anni fa è stata premiata allo stesso concorso «Fryderyk Chopin» di Varsavia per la straordinaria musicalità e la bellezza del suono. Questa competizione, qualche giorno fa, l'ha vista vincere un quinto premio, che vale oro, consentendole di approdare alla finale di uno dei concorsi più importanti al mondo.

Oggi voglio dedicare questo intervento di fine seduta proprio a loro, ai nostri ragazzi che portano l'arte italiana in giro per il mondo e a tutti i musicisti che con tenacia, perseveranza e abnegazione ci rendono orgogliosi di essere italiani. C'è però un solo rammarico, che è insieme anche un impegno: alla notizia dei prestigiosi premi vinti dai nostri connazionali non è stato dedicato abbastanza tempo da parte dei canali d'informazione. È un peccato non celebrare successi di tale portata e perdere l'occasione per avvicinare giovani e meno giovani alla musica. Voglio allora pensarci io, facendo risuonare i loro nomi in quest'Aula solenne e ringraziando questi tre ragazzi. Allo stesso tempo, va preso anche un impegno: che il diritto all'arte sia garantito a tutti i ragazzi e non solo ai figli dei musicisti, così come ci detta la nostra Costituzione. Questo è un impegno che dobbiamo assumere insieme in quest'Aula. (*Applausi*).

[FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo oggi per sollecitare risposte sulla grave situazione e denunciare le gravi difficoltà in cui versa il personale di Polizia penitenziaria nel carcere di Torino, che, sottoposto a turni massacranti, è al limite delle forze.

Tale situazione è stata denunciata il 19 ottobre congiuntamente dalle sigle sindacali Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (Sappe), Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria (OSAPP), Unione italiana lavoro-pubblica amministrazione (UILPA), Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria (Sinappe), Federazione nazionale sicurezza-Confederazione italiana sindacati lavoratori (FNS CISL), Coordinamento nazionale Polizia penitenziaria (CNPP) e Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) ed è stata fatta oggetto di un'interrogazione presentata dal senatore Bergesio, sottoscritta anche dai colleghi piemontesi, senatori Casolati, Montani e Pianasso, e da me. I toni del comunicato congiunto sono preoccupanti. I sindacati denunciano: siamo nel caos più totale.

Sottolineo che già in passato abbiamo presentato diverse interrogazioni sulla disorganizzazione e sul disagio del personale di Polizia penitenziaria, in particolare di quello che opera nel carcere di Torino. L'ultima è del 21 settembre, a firma mia e di altri colleghi, ma le segnalazioni e i comunicati ormai congiunti di tutte le sigle sindacali continuano ad arrivare giornalmente. Questo significa che le forze

della Polizia penitenziaria sono arrivate allo stremo. Tensione, stanchezza e stress psicofisico, già evidenziati ad alti livelli nei mesi passati, si sono visti ulteriormente aggravati a ottobre per mancanza di personale, richiami in servizio nonostante i riposi programmati e i turni cambiati o completamente stravolti senza preavviso. Addirittura, sembra che potrebbero essere a rischio le imminenti ferie del periodo natalizio. Nel carcere di Torino, quindi, il personale è allo stremo, tanto che si prospetta un incremento della pericolosità per tutti, e la salute del personale di Polizia penitenziaria femminile e maschile è a serio rischio.

Il tema della riforma della giustizia è stato anteposto nelle scelte del Governo in tema di PNRR e ci è ben nota la sensibilità del ministro Cartabia sull'argomento, che sollecitiamo quindi a un pronto intervento non solo nei piani futuri, ma anche e soprattutto nell'immediato, nel carcere di Torino, ma anche in tutta Italia. È recentissima la notizia di sette agenti di Polizia penitenziaria feriti e intossicati a Como, a causa della reazione violenta e incendiaria di un detenuto; gli episodi non si contano più.

Chiediamo quindi di aumentare l'organico della Polizia penitenziaria, magari già in occasione della prossima legge di bilancio. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione 3-02716, che abbiamo depositato il 15 luglio scorso durante la seduta n. 347, avente ad oggetto l'obsolescenza degli impianti per la radioterapia oncologica. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza viene stabilita la sostituzione di ottantadue di questi impianti, ma gli studi al riguardo denunciano la necessità di sostituirne rapidamente almeno duecento, in quanto assolutamente obsoleti, perché vecchi di più di dieci anni (e aggiungo che in questo lasso di tempo la tecnologia nell'impiantistica per la radioterapia oncologica ha fatto passi da gigante).

Evidentemente, a tutta questa problematica si aggiunge l'enorme numero di prestazioni rimaste in sospenso a causa della pandemia (e soprattutto, in questo caso, trattamentali e diagnostiche).

Emerge quindi la necessità di capire dove sono ubicati questi impianti, come si è fatto a individuarne ottantadue e non duecento o altri quantitativi, quali sono le Regioni che riceveranno il beneficio della loro sostituzione e soprattutto se verrà utilizzata la tecnologia è quella di ultima generazione, che dà modo di effettuare in una giornata di lavoro un numero di prestazioni dieci volte superiore rispetto alla vecchia impiantistica.

Questo evidentemente tornerebbe molto utile nel momento in cui, com'è noto, abbiamo da recuperare oltre 10 milioni di prestazioni rimaste sospese, tra diagnostiche e trattamentali, nel periodo drammaticamente coperto dall'emergenza Covid-19. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 2 novembre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 2 novembre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 13,36*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (2381) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile ([2381](#))
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 371.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. »;

b) all'articolo 3, comma 3:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-*bis*) le aree trattate con il fuoco prescritto; »;

2) alla lettera f), dopo le parole « le azioni » sono inserite le seguenti: « e gli inadempimenti agli obblighi », e dopo le parole « di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale »;

3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche di incendi di interfaccia urbano-rurale »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole « lettere c) » sono inserite le seguenti: « , c-*bis*) »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola « con » sono inserite le seguenti: « attrezzature manuali, controfuoco e »;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. »;

e) all'articolo 10:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole « il pascolo e la caccia » sono aggiunte le seguenti: « ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le

sanzioni previste per le aree oggetto di incendio. »;

3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale. »;

4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera *f*), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio. ».

2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.2

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 1, aggiungere infine le parole: "nonché l'incendio in "area agricola ad alto rischio", ovvero in quelle aree in cui insistono residui di colture erbacee presenti dopo la mietitura (stoppie)."».

5.3

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-foresta si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta"».

5.4

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera a), punto 2), sostituire le parole: «Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.» *con le seguenti:* «Ai fini della pianificazione operativa regionale contenuta nel piano di cui all'articolo 3, per zone di interfaccia urbano-rurale si intendono le zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture

antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.».

5.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b) punto 2) sostituire le parole: «nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale», con le seguenti: «nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

5.9 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole «anche di incendi di interfaccia urbano-rurale», con le seguenti: «anche di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale».

5.11

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.»

5.12

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 2) sopprimere le parole: «inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli interventi predisposti secondo la tecnica del fuoco prescritto, intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, sono posti sotto il controllo e la gestione congiunti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali.».

5.13 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «contro gli incendi boschivi.» aggiungere il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353».

5.18 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di monitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo eseguiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.25

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

«2-ter. I piani antincendio boschivo ed i piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/ 2027 finalizzati alla sicurezza ed all'incolumità dei territori e delle persone devono coordinarsi con i documenti previsti all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n 34.».

5.21

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) L'adozione degli interventi colturali di cui al comma 2 e 2-bis è comunque subordinata all'adozione di altre pratiche meno invasive e di ridotta pericolosità e in ogni caso è autorizzata, da parte dell'autorità procedente, sulla base di un provvedimento amministrativo che motivi adeguatamente le ragioni della impossibilità di ridurre il rischio di incendio mediante l'adozione di differenti pratiche.».

5.22

[L'Abbate](#), [Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 3, dopo le parole "aree boscate", sono aggiunte le seguenti "e a soggetti del Terzo Settore regolarmente iscritti all'Elenco nazionale del Volontariato di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012».

5.26 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 2), inserire il seguente: «3) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-ter. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), devono tenere conto delle specificità delle aree protette o di habitat di interesse conservazionistico."».

5.27

[Di Girolamo](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2) sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti».

Conseguentemente aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Le Regioni, nelle fasi di aggiornamento del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi fanno richiesta ai sindaci, di far elaborare e pervenire entro il semestre antecedente la data di scadenza del piano in vigore, specifici piani di emergenza per gli insediamenti e impianti turistici, anche temporanei, ubicati in prossimità di aree boscate o comunque suscettibili all'innesco. I Comuni, per le finalità di cui al precedente comma, possono consultare anche le Comunità Montane, ove presenti, nonché i rappresentanti delle categorie turistiche che partecipano alle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.»

5.29 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera d) numero 2) le parole «sono autorizzate a stabilire» sono sostituire dalla seguente: «stabiliscono, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente,»

5.30

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Testor](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.31

[Taricco](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.32

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.33

[La Pietra](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché in termini di prevenzione incendi da parte delle imprese agricolo-forestali.».

5.34

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 8, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo "Nell'immediatezza dell'evento incendio il ruolo di DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) può essere attribuito a un Carabiniere Forestale nelle regioni ordinarie o a un dipendente del Corpo Forestale regionale/provinciale nelle regioni autonome."».

5.35

[Caligiuri](#), [Gallone](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), al numero 1) premettere il seguente:

«0.1) al comma 1, primo periodo, le parole "quindici anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni";».

5.36

[Papatheu](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

5.38

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le zone boscate, le aree forestali ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non potranno più avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio.

È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle

predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è assolutamente vietata ogni edificazione su area boscata o forestale percorsa dal fuoco. È inoltre vietata sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate e delle aree forestali percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili."».

5.42

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#)

Respinto

Al comma 1 lettera e) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole "soprassuoli delle zone boscate" sono aggiunte le seguenti "e non boscate" e dopo le parole "il pascolo e la caccia" sono aggiunte le seguenti: "ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco".»

5.45

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «settimo periodo» inserire le seguenti: «dopo le parole "limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate" inserire le seguenti "e forestali, dei cespuglieti, delle praterie naturali e seminaturali, nonché ad una fascia contigua alle aree medesime, le cui dimensioni sono stabilite dalla regione caso per caso in funzione delle superfici incendiate e"».

5.48

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole «e ovunque ricorra, dopo la parola "boscate" inserire le seguenti: "o aree forestali"» nonché aggiungere, infine, il seguente periodo:

«il presente comma si applica anche a una fascia contigua alle medesime aree, percorse dal fuoco, le cui dimensioni sono stabilite caso per caso in funzione delle superfici incendiate, della loro distribuzione e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti, in quanto l'esercizio dell'attività venatoria a carico di talune specie rappresenta un ulteriore motivo di aggravamento delle condizioni demografiche delle popolazioni interessate. A tal fine si prescrive alle Regioni e alle amministrazioni competenti di attivare specifiche iniziative di monitoraggio soprattutto a carico delle popolazioni di fauna selvatica stanziale o nidificante, potenzialmente oggetto di prelievo venatorio, procedendo all'adozione di misure di limitazione del prelievo stesso.»

5.47

[Taricco](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.49

[Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.50

[La Pietra](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.51

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano all'imprenditore agricolo proprietario o gestore della superficie se estraneo all'evento.».

5.52

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) Al comma 1, sostituire le parole "quindici anni" ovunque ricorrono, con le seguenti "venti anni"».

5.53

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera e), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) dopo il settimo periodo inserire il seguente: "È altresì vietato, per tre anni, il pascolo nelle aree non boscate percorse dal fuoco"».

5.54 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti nel medesimo ambito territoriale muniti delle necessarie capacità tecniche."».

5.56

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e) numero 2), dopo le parole: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni»

aggiungere le seguenti: «, previa intesa con le regioni,».

5.57

[Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Testor](#), [Pazzaglini](#), [Bergesio](#), [Sbrana](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «, previa intesa delle Regioni,».

5.58

[Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Bruzzone](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: «da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente,» con le seguenti: «delle strutture organizzative della Regione».

5.64

[Moronese](#), [La Mura](#), [Nugnes](#), [Giannuzzi](#), [Granato](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Ortis](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Respinto

Al comma 1 lettera e) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola "annualmente" inserire le seguenti: "e entro i dieci giorni successivi la conclusione dell'evento incendiario."»

5.65

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Respinto

Al comma 1, alla lettera e), al numero 3) dopo le parole: «al comma 3» inserire le seguenti:

«apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti: "al conduttore degli animali";

2) al secondo periodo, sostituire le parole: "il proprietario" con le seguenti: "il conduttore degli animali";

3)».

5.66

[L'Abbate](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), al numero 3) sopprimere le parole: «in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del Codice penale».

5.67

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: «, nei dieci anni precedenti,».

5.37 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) al comma 3, le parole "lire 60.000; lire 120.000; lire 400.000 e lire 800.000" sono sostituite rispettivamente con le parole: "euro 45; euro 90; euro 300 e euro 600"».

5.69

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Per i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti in denaro erogati dalla Pubblica Amministrazione condannati con sentenza definitiva per i reati di incendio boschivo o assimilato è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute nei tre anni precedenti la data del rinvio a giudizio."».

5.70

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) Al comma 6, le parole: "lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000".».

5.71

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. In caso di inottemperanza di quanto disposto dal regime di condizionalità di cui ai decreti del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, emanati ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, per i soggetti percettori di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti in denaro erogati dalla Pubblica Amministrazione o dalle istituzioni europee è prevista la restituzione integrale delle somme ricevute."».

5.72

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la parola "meteorici" sono inserite le seguenti: "o vulcanici".».

5.73

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A causa della loro estrema pericolosità, è vietata l'accensione di fuochi artificiali dal 15 giugno al 15 settembre»

G5.1

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

il disastro ambientale provocato dagli incendi divampati questa estate soprattutto nelle regioni del sud e nelle isole oltre a causare la inaccettabile perdita di vite umane e di attività economiche ha arrecato un enorme danno al patrimonio naturale, senza precedenti;

i dati raccolti in sede europea sono agghiaccianti, 158.000 ettari percorsi dal fuoco nella penisola e decine e decine di milioni di animali periti tra le fiamme. Il corpo forestale negli anni ha evidenziato, attraverso un serio monitoraggio, che l'incidenza degli incendi dolosi e colposi ha sempre superato il 95 per cento del totale e ciò rende evidente quanto sia necessario una seria azione di

prevenzione con l'adozione di nuove strategie a tutela della fauna e della biodiversità per evitare il ripetersi di una tale devastazione, in particolare con maggiore forza e urgenza si pone la questione di una nuova regolamentazione della stagione venatoria;

l'ISPRA ha presentato il 9.9.2021 al MITE, al MIPAAF alle Regioni e alle Province Autonome, Uffici caccia, il documento "Siccità, incendi e tutela della fauna selvatica, stagione venatoria 20-21/20-22." nel quale, oltre a porre l'allarme sulla estrema condizione di criticità della fauna selvatica raccomandava una serie di misure da adottare con estrema urgenza:

"a) la sospensione di ogni autorizzazione a svolgere l'addestramento ed allenamento dei cani da caccia che può condurre una mortalità non trascurabile per le popolazioni di fauna stanziale, particolarmente nel caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati, sino al ripristino delle condizioni ambientali, incluse quelle vegetazionali;

b) il divieto di caccia da appostamento, in particolare nel caso sia stata autorizzata l'anticipazione del prelievo nei confronti di taluni uccelli, la cd preapertura, in quanto in una situazione di *deficit* idrico, si determina una concentrazione del prelievo in corrispondenza dei punti di abbeverata;

c) il posticipo all'inizio di ottobre dell'apertura della stagione venatoria agli Anatidi e agli altri uccelli di paludea *causa della* riduzione dell'estensione delle aree umide con caratteristiche idonee ad ospitare l'avifauna acquatica, nel rispetto dell'indicazione, motivata da considerazioni biologiche e tecniche che prescindono dalle condizioni climatiche contingenti, contenuta nel documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*" trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni regionali nonché ribadito nell'ambito dell'espressione da parte di ISPRA dei pareri sui calendari venatori regionali;

d) l'introduzione di misure atte a limitare il prelievo sulle popolazioni delle specie non migratrici, sulla base dei dati sul successo riproduttivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. In assenza di informazioni dettagliate a riguardo, adottare, a titolo precauzionale, misure volte a limitare la pressione venatoria nel corso della stagione, attraverso il rinvio dell'apertura della caccia ad inizio ottobre e la limitazione del carniere normalmente consentito",

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità e la necessità di intervenire con la massima urgenza, con proprio provvedimento, all'adozione di tutte le misure necessarie per la tutela della fauna selvatica e la biodiversità in particolare a limitare, sospendere o vietare l'attività venatoria nei territori colpiti dagli incendi e dalla siccità.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta le senatrici La Mura e Nugnes

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.1

[Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 5-bis

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile).

1. Ravviate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, all'articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "lettera g)" sono inserire le seguenti: "nonché per le opere antincendio nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle aree indicate dall'art. 136." ».

5.0.2

[Taricco](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Per ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola "foreste" sono soppresse le seguenti parole: "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

5.0.3

[Gallone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".»

5.0.4

[Laniece](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".».

5.0.5

[Bergesio](#), [Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Sbrana](#), [Vallardi](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di semplificazione per la gestione forestale sostenibile)

1. Ravvisate ragioni di urgenza ed indifferibilità delle attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, in ragione dei cambiamenti climatici in corso, nonché per favorire la gestione forestale sostenibile, all'articolo 149, comma 1, lettera c), dopo la parola "foreste" sono soppresse le parole "indicate dall'articolo 142, comma 1, lettera g)".»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole « 416, 416-bis » sono inserite le seguenti: « 423-bis, primo comma, »;

b) all'articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. »;
c) dopo l'articolo 423-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 423-*ter* (*Pene accessorie*). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 423-*quater* (*Confisca*). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. ».

EMENDAMENTI

6.2

[Santangelo](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-*bis*) all'articolo 423, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 35.000 a euro 150.000";

a-*ter*) all'articolo 423-*bis*, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con la multa da euro 60.000 a euro 300.000".».

6.3

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

«1) dopo la lettera a), inserire la seguente: a-*bis*) all'articolo 423-*bis*, primo comma, dopo le parole "ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui" sono aggiunte le seguenti: "o sulle zone e aree di interfaccia rurale, come definite dall'articolo 2 comma 1-*bis* della legge 21 novembre 2000, n. 353"

2) alla lettera c) capoverso «Art. 423-*ter.*», aggiungere il seguente periodo: "La condanna per il reato di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, importa altresì l'interdizione da 5 a 10 anni dalla partecipazione alle procedure di appalto per lavori pubblici o di assegnazione di finanziamenti nazionali o comunitari."».

6.1

[Fenu](#), [Gaudiano](#), [Naturale](#), [Donno](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 423, primo comma, del codice penale sostituire le parole: "con la reclusione da tre a sette anni" con le seguenti: "con la reclusione da quattro a otto anni" .».

6.9

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 423-*bis* del codice penale, nel primo comma, dopo le parole "chiunque cagioni" sono inserite le seguenti ", al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto," .».

6.5

[Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1), dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 423-*bis*, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di innesco causato dal getto di mozziconi di sigaretta ed ogni altro dispositivo infiammabile." .»

6.6

[Taricco](#)

Ritirato

Al comma 1), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 423-*bis*, secondo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile." .»

6.7

[La Pietra](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 1), dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 423-*bis*, secondo comma, aggiungere al fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile." .»

6.8

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 423-*bis*, secondo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle specifiche circostanze di innesco

causato da getto pericoloso di mozziconi dei prodotti da fumo ed ogni altro dispositivo infiammabile."...».

6.4 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) All'articolo 423-bis, terzo comma, le parole "su aree protette" sono sostituite con le seguenti: "su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento"».

6.13

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «all'articolo 423-bis» inserire le seguenti: «al terzo comma, dopo le parole: "su aree protette" inserire "o quando l'incendio boschivo sia causato dalla omessa vigilanza sul proprio fondo, allorquando lo stesso sia qualificato quale 'area agricola ad alto rischio'"».

6.12

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: «Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-sexies con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni.».

6.14

[Bruzzone](#), [Arrigoni](#), [Pazzaglini](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Sbrana](#), [Rufa](#), [Zuliani](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «Quando il delitto» aggiungere la parola: «doloso».

6.15 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «Quando il delitto di cui al primo comma» fino a: «da sette a dodici anni», nonché le parole: «salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma.».

6.10

[L'Abbate](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «della lotta attiva contro gli incendi boschivi,» aggiungere le seguenti: «la condanna di cui all'articolo 423-bis, primo e secondo comma, comporta la sospensione da 2 a 5 anni delle attività di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali e»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «In caso di recidiva si dispone l'interdizione perpetua delle attività di cui al precedente periodo».*

6.11

[L'Abbate](#), [Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 423-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al sesto comma, sostituire le parole: «sono diminuite dalla metà a due terzi» con le seguenti:*

«sono diminuite da un terzo alla metà»;

b) *al settimo comma sostituire le parole:* «sono diminuite da un terzo alla metà» *con le seguenti:* «sono diminuite fino a un terzo».

6.17

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «evitare che» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «circoscrivere l'incendio, portare in salvo persone o animali, collaborare con le attività di spegnimento».

6.18

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Respinto (*)

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine, le seguenti parole: «La condanna di cui agli articoli 423-bis, primo e secondo comma, e **544 -bis** , **544-ter** del codice penale comporta la sospensione da 2 a 5 anni delle attività di caccia, allevamento, commercio ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dalle già menzionate attività.».

(*) La parte evidenziata in neretto è improponibile

6.19 (testo 2)

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» *con le seguenti:* «da dieci a vent'anni».

6.20

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Ritirato

Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-ter», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» *con la seguente:* «perpetua».

6.21

[L'Abbate](#), [Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter», secondo comma, sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» *con le seguenti:* «da dieci a venti anni».

6.22

[Zaffini](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-ter (Pene accessorie)», alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente:

«Dalla condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, consegue inoltre di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza nonché di qualunque strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo fiscale erogato in favore del condannato, e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito».

6.23

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole «o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi», inserire le seguenti: «La condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, comporta altresì l'interdizione da 5 a 10 anni dalla partecipazione alle procedure di appalto per lavori pubblici o di assegnazione di finanziamenti nazionali o comunitari.».

6.24

[Taricco](#)

Ritirato

Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-quater», sostituire le parole: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato» con le seguenti: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.».

6.25

[La Pietra](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 1), lettera c), sostituire il periodo: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.» con il seguente: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.»

6.26

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-quater (Confisca)», sostituire il primo periodo con il seguente:

«Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo e secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.».

6.27

[Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1), lettera c), capoverso «Art. 423-quater», dopo le parole: «primo comma», aggiungere le seguenti: «e secondo comma».

6.28

[Gallone](#), [Masini](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 423-quater», primo comma, aggiungere in fine il seguente

periodo: «È inoltre sempre disposta la confisca degli animali di proprietà dell'imputato.».

6.29

[L'Abbate](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1 lettera c) capoverso «Art. 423-quater», al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È sempre disposta la confisca degli animali di proprietà dell'imputato.».

6.39

[Zaffini](#), [Nastri](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente capoverso:

«Art. 423-quinquies. (Interdizione dai pubblici uffici). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici, anche per incarichi di durata temporanea, e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.».

6.30

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 lettera c), dopo il capoverso «Art. 423-quater (Confisca)» aggiungere il seguente:

«Art. 423-quinquies. Qualora nel corso dell'incendio anche di origine non dolosa si verifichi l'ustione o il decesso di uno o più animali a causa delle condizioni in cui sono detenuti al detentore si applica la reclusione da due a quattro anni.».

6.32

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo inserire le seguenti parole:

«Art. 423-quinquies. Qualora nel corso dell'incendio anche di origine non dolosa si verifichi l'ustione o il decesso di uno o più animali detenuti alla catena, al detentore si applica la reclusione da due a quattro anni.».

6.31

La Commissione

Approvato

Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere in fine la seguente:

«c-bis) All'articolo 425, primo comma, numero 2), dopo le parole: "industriali o cantieri" sono inserite le seguenti: "su aziende agricole"».

6.33

[Gallone](#), [Masini](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 544-bis del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 544-bis. (Strage di animali). - Chiunque compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di animali è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore ad anni sette.

Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore ad anni cinque. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni tre."».

6.34

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. dopo l'articolo 544-bis del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 544-bis. (*Strage di animali*). - Chiunque compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di animali è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore ad anni sette.

Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore ad anni cinque. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore ad anni tre."».

6.35

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Maiorino](#), [Perilli](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente

«1-bis. Al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 544-septies. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà."».

6.36

[Gallone](#), [Masini](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 544-septies. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà."»

6.38

[Nugnes](#), [La Mura](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 544-septies. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà."».

6.37

[Gallone](#), [Masini](#)

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 638 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 638. - (*Uccisione o danneggiamento di animali in ambito zootecnico*). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora uno o più animali raccolti in gregge o in mandria ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio."»

6.40

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma," inserire le seguenti: "e per i delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 426, 434, 439" e, alle parole "e per il delitto di cui all'articolo 74" premettere le seguenti "nonché per i delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale "Dei delitti contro l'ambiente" di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche".».

6.41

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma," inserire le seguenti: "per i delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424,"».

6.42

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-ter," inserire le seguenti: "dell'articolo 452-quater"».

6.43

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#), [La Mura](#)

Improponibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 344-bis del codice di procedura penale, quarto comma, dopo le parole "dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale" inserire le seguenti: ", per i delitti di cui al Titolo VI-bis del codice penale "Dei delitti contro l'ambiente" di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 e successive modifiche"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

[Santangelo](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Codice di procedura penale)

1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Quando procede per i delitti di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato."»

6.0.2

[Santangelo](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Respinto (*)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari)

1. Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero degli Interni e con il Ministero della Giustizia, sottoscrive con le Regioni apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati di cui all'articolo 6, definendo l'ambito temporale di tale attività, al fine di prevenire ed individuare i responsabili di tali delitti.

2. Salvo le finalità di cui al comma 1, le informazioni acquisite non sono ammesse come prova, salvo che il fatto costituisca uno dei reati previsti dal Capo I titolo XII Libro II del Codice penale.».

(*) La parte evidenziata in neretto è improponibile

6.0.3

[Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 6-bis.

(Misure in favore dell'attività di forestazione e della conservazione dei boschi)

1. Al fine di sostenere la biodiversità e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici mediante l'attività di forestazione e di conservazione dei boschi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i passaggi di proprietà derivanti dalle cessioni o donazioni dei terreni alle pubbliche amministrazioni, agli enti parco siano essi privati, che del terzo settore, s'intendono esenti da qualsiasi onere relativo alle parcelle notarili.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 mila euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Altre misure urgenti di protezione civile)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole « svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies* le parole « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 milioni di euro »;

b) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: « 1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies* del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 ottobre 2023 ». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

[L'Abbate](#), [Pavanelli](#), [Vanin](#)

Ritirato

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.2

[La Mura](#), [Nugnes](#)

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.3

[Auddino](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 701, le parole "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "fare ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato,";

b) al comma 703, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 704, le parole: "con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.", sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di euro 35 milioni a decorrere dall'anno 2021.".

3-bis. All'onere derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal comma 3 del presente articolo pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 20.283.308 euro per l'anno 2022, a 22.736.090 euro per l'anno 2023 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.4

[De Petris](#), [Buccarella](#), [Ruotolo](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G7.200

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il Dipartimento della Protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e gli altri soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sono autorizzate a trasformare i contratti di lavoro a tempo determinato comprese tutte le forme di lavoro flessibile in contratti di lavoro a tempo indeterminato. All'onere derivante del presente comma nel limite massimo di quindici milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2024 e sue proiezioni, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.5 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione.»

7.7

[Mirabelli](#), [Alfieri](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi connessi all'attività del vulcano Etna a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono destinate ai Comuni dell'areale etneo individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021, per il ristoro delle spese sostenute per la rimozione, lo stoccaggio e lo smaltimento delle ceneri vulcaniche dalle strade e dagli edifici pubblici. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo a favore degli enti locali interessati.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.6

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito dei servizi di Protezione civile comunale è istituito il Servizio Ambientale Civile. Sono ammessi a prestare servizio ambientale civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico

settore di impiego, le cittadine italiane e i cittadini italiani che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo. Il Servizio Ambientale Civile è finalizzato principalmente ad interventi per la manutenzione del verde e di protezione civile che siano determinati dai mutamenti climatici. A tal fine i volontari sono organizzati in strutture operative coordinate con le Regioni, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri forestali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della Transizione ecologica sono definite le modalità di istituzione ed organizzazione del Servizio Ambientale Civile.»

7.8

[Abate](#), [Lezzi](#), [Angrisani](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Moronese](#), [Mininno](#), [Crucioli](#)

Improponibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è individuato quale soggetto prioritario delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale nell'ambito dei PUC di cui al D.M. 22 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.»

G7.200 (già em. 7.4)

[De Petris](#), [Buccarella](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 7, dà facoltà alle regioni, alle province autonome, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile di prorogare o rinnovare fino al 31 ottobre 2023 al personale precario la durata di contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile;

nella lotta agli incendi, come hanno riportato spesso studi e indagini statistiche, il ricorso a contratti di lavoro soggetti a rinnovo rischia di non essere adeguato ed efficace,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilancio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per la trasformazione dei contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile in contratti a tempo indeterminato del personale impiegato negli interventi di lotta attiva contro gli incendi.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

All'art. 7 dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

«1. Per gli addetti agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i

relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del CCNL privatistico, un rappresentante delle Regioni.»

7.0.6

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Ritirato

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

« Art. 7- bis

(Modifiche all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342)

1. All'articolo 96 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" aggiungere le seguenti: "nonché attrezzatura di soccorso e materiale destinato"

2. All'onere di cui al comma 1, pari a cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.7

[Gallone](#)

Improponibile

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni, i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.»

7.0.8

[Taricco](#)

Ritirato

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus*, di seguito denominato bostrico, in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio *in loco* delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano."»

7.0.9

[Laniece](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 7- **bis**.

(Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia)

1. Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (di seguito denominato bostrico) in fase epidemica nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia e preservare i boschi rimasti in piedi da attacchi letali, per un periodo di sette anni, i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo dei boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dagli Enti stessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 1 quale titolo abilitativo al taglio piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.

3. Le Regioni e le Province autonome possono provvedere in luogo dei proprietari alle attività di cui al comma 1, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del D lgs 34 del 2018.

4. Al fine di assicurare l'approntamento dei cantieri forestali strettamente indispensabili all'attuazione dei lavori di cui al comma 1, le Regioni e Province autonome assicurano la manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente, nonché l'apertura di nuova viabilità anche non permanente, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica, nonché in esenzione ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

5. Fatte salve le deroghe di cui ai commi precedenti, alle attività urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico, si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

6. All'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, dopo le parole "Xylella fastidiosa" sono aggiunte le parole "nonché dell'insetto *Ips typographus*, per le sole zone interessate dall'epidemia dell'insetto nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.»

7.0.10

[Auddino](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Respinto

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7-bis

(Scadenza dei contratti di esercizio della flotta Canadair)

1. Alla data di scadenza di contratti di esercizio della flotta Canadair stipulati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile con società private, l'equipaggio a bordo dei Canadair è reclutato nel corpo dell'Aeronautica militare previa formazione e addestramento del personale aeronavigante utilizzato nella lotta aerea agli incendi boschivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.12 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di interventi antropici per la ricostruzione delle superfici boscate)

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge, le Regioni possono individuare, nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale, superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate.

2. Al fine di individuare i siti più idonei, le Regioni possono avvalersi del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

[Pavanelli](#), [L'Abbate](#), [Vanin](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 150 milioni di euro» con le seguenti: «nel limite complessivo di 250 milioni di euro».

8.4 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «assumendo quale ambito di priorità d'intervento le aree protette nazionali e regionali e i siti della rete Natura 2000, nonché le aree classificate e rischio idrogeologico nella pianificazione di bacino vigente».

8.2

[Auddino](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Improponibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli interventi di ripristino sono realizzati dagli enti - no profit impegnati nell'attività di protezione civile e antincendio boschivo iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed aventi personalità giuridica, tramite l'indizione di appositi bandi.»

8.3

[L'Abbate](#), [Auddino](#), [Naturale](#), [Vanin](#), [Pavanelli](#)

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli ulteriori fondi del PNRR di cui al presente comma possono essere destinati anche agli interventi per le coltivazioni di aree pubbliche inutilizzate limitrofe alle zone ad alto rischio, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati.»

8.7

[Faraone](#)

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono stipulare con il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'accordo quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017, sono a titolo gratuito.

2-ter. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, lo Stato trasferisce alle Regioni e alle Province autonome la somma di euro 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tali somme possono essere utilizzate, inoltre, anche per dotare le Regioni e le Province autonome di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.8

[Nugnes, La Mura](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti gli interventi di prevenzione attiva e ripristino territoriale, compresi quelli relativi al dissesto idrogeologico, devono essere realizzati previo parere del Ministero della transizione ecologica su relazione tecnica di ISPRA e secondo soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solution - NBS) prevedendo, ove possibile, il coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle cooperative sociali anche attraverso il ricorso a bandi riservati.»

G8.1

[Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi, Ortis, Mininno, Crucioli](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

premessi che:

dall'inizio dell'anno a oggi in Italia sono stati avvolti dalle fiamme oltre 140mila ettari boschi, un'area grande quanto le città di Venezia, Genova, Torino, l'Aquila e Napoli messe insieme: il 2021 è l'anno peggiore per quanto riguarda gli incendi e ha superato il record del 2017. Lo dicono i dati dell'European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea, che fotografa i roghi a partire dal 2008.

considerato che:

secondo i dati del CUFA - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari - i fenomeni particolarmente virulenti ed estesi si sono verificati nel corso dell'estate 2021 in Sicilia, Calabria, (Aspromonte), Molise e Sardegna (oristanese). Nell'Aspromonte (Parco nazionale), si sono registrate le situazioni più devastanti, con incendi che hanno cagionato vittime e numerosi danni, e che hanno

interessato aree di interfaccia urbano foresta all'interno del comune capoluogo di Regione. In Sicilia l'emergenza è durata per buona parte dei mesi di luglio ed agosto, con un elevato numero di eventi, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in un successivo provvedimento normativo la possibilità di destinare finanziamenti in favore degli enti territoriali più colpiti dai roghi verificatisi durante l'estate del 2021, ovvero a favore delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise, per interventi di rimboschimento, ripopolamento delle specie autoctone e ripristino della biodiversità nonché interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell'ambito di piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

(*) Accolto dal Governo

G8.2

[Papatheu](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premessi che:

secondo i dati dell'European Forest Fire Information System aggiornati al 24 agosto u.s. in relazione ai primi mesi del 2021, finora in Italia sono stati distrutti a causa dei numerosi incendi, oltre 158 mila ettari di aree verdi, una superficie naturale pari alla somma delle aree di Roma, Milano e Napoli;

questo disastro ambientale ha interessato in modo particolare le quattro Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. In particolare, la Sicilia risulta essere la regione maggiormente colpita, con oltre 78 mila ettari (78.868) di verde bruciati dall'inizio del 2021;

attualmente, il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Siciliano ha elaborato un Piano di Forestazione finalizzato alla creazione di nuove foreste e al miglioramento dello stato vegetativo di quelle esistenti prevedendo: interventi di imboschimento/rimboschimento su terreni nudi e/o di nuova acquisizione, interventi di ricostruzione boschiva e miglioramento di aree percorse da incendio, nonché interventi di gestione attiva delle sugherete;

l'articolo 8 del decreto in oggetto, al comma 1, primo periodo stabilisce che *"alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro"*;

il secondo periodo dello stesso comma 1 del predetto articolo, stabilisce che: *"in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale"*;

nella missione 4, componente 2, del PNRR è disposto che *"occorre considerare anche gli interventi per la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e il ripristino delle aree colpite da catastrofi, che saranno finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per 1 miliardo di euro"*,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare una parte delle risorse provenienti dai citati Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di forestazione della Regione Sicilia, nonché per interventi di ripristino delle aree del Paese colpite da incendi boschivi con particolare riguardo alle Regioni

Calabria, Campania e Sardegna che hanno subito maggiori danni nel corso dell'ultima estate.

G8.2 (testo 2)

[Papatheu](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile,

premessi che:

secondo i dati dell'European Forest Fire Information System aggiornati al 24 agosto u.s. in relazione ai primi mesi del 2021, finora in Italia sono stati distrutti a causa dei numerosi incendi, oltre 158 mila ettari di aree verdi, una superficie naturale pari alla somma delle aree di Roma, Milano e Napoli;

questo disastro ambientale ha interessato in modo particolare le quattro Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. In particolare, la Sicilia risulta essere la regione maggiormente colpita, con oltre 78 mila ettari (78.868) di verde bruciati dall'inizio del 2021;

attualmente, il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Siciliano ha elaborato un Piano di Forestazione finalizzato alla creazione di nuove foreste e al miglioramento dello stato vegetativo di quelle esistenti prevedendo: interventi di imboscamento/rimboschimento su terreni nudi e/o di nuova acquisizione, interventi di ricostruzione boschiva e miglioramento di aree percorse da incendio, nonché interventi di gestione attiva delle sugherete;

l'articolo 8 del decreto in oggetto, al comma 1, primo periodo stabilisce che *"alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro"*;

il secondo periodo dello stesso comma 1 del predetto articolo, stabilisce che: *"in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale"*;

nella missione 4, componente 2, del PNRR è disposto che *"occorre considerare anche gli interventi per la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e il ripristino delle aree colpite da catastrofi, che saranno finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per 1 miliardo di euro"*,

impegna il Governo:

a valutare, fermo restando il rispetto dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, la possibilità di utilizzare una parte delle risorse provenienti dai citati Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di forestazione della Regione Sicilia, nonché per interventi di ripristino delle aree del Paese colpite da incendi boschivi con particolare riguardo alle Regioni Calabria, Campania e Sardegna che hanno subito maggiori danni nel corso dell'ultima estate.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 8

8.0.1 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord.1

La Commissione

Approvato

Art. 1

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 15 del» inserire le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «personale addetto alla lotta attiva» aggiungere le seguenti: «contro gli incendi boschivi».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole da: «Ministeri dell'interno» fino a: «per gli affari regionali e le autonomie» con le seguenti: «Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura, del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 21 del» inserire le seguenti: «codice di cui al».

Al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: «per il sud» con le seguenti: «per il Sud»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Alla realizzazione del Piano» inserire la seguente: «nazionale».

Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» con le seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

Al comma 3, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» con le seguenti: «nel sito internet istituzionale».

Al comma 4, dopo le parole: «poteri sostitutivi di cui al comma 3» inserire le seguenti: «del presente articolo»

Art. 4

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Strategia per lo sviluppo delle aree interne» con le seguenti: «strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, al quarto periodo, sostituire le parole: «della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)» con le seguenti: «della SNAI».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni» con le seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40 milioni di euro».

dopo le parole: «, quali vasche di spegnimento idrico» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 2, quinto periodo:

sostituire la parola: «partecipa» con la seguente: «partecipano»;

dopo le parole: «articolo 8, comma 2, del» inserire le seguenti: «codice di cui al»;

sostituire le parole: «il Ministero per le politiche agricole» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole».

Art. 5

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «definite con apposite linee-guida definite» con le seguenti: «definite con apposite linee-guida predisposte».

Al comma 2, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale» con le seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale».

Alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» inserire le seguenti: «contro gli incendi boschivi» e sostituire le parole: «dei dispositivi sanzionatori» con le seguenti: «dell'apparato sanzionatorio».

Art. 6

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo comma, sopprimere le parole: «di cui all'articolo».

Art. 7

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo» e le parole: «dell'istituto» con le seguenti: «dell'Istituto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali attività» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 3:

al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 701» con le seguenti: «di cui al citato comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020»;

al terzo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 8

Al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,» e sostituire le parole: «del PNRR» con le seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della transizione ecologica» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,» e sostituire le parole: «ivi compreso» con le seguenti: «ivi compresi».

Coord.2

La Commissione

Approvato

Art. 1

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle Regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Al comma 4, sostituire le parole: «del primo Piano nazionale speditivo» con le seguenti: «di un primo Piano nazionale».

Art. 3

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «termini previsti dal terzo e quarto periodo del

medesimo articolo 10, comma 2» *con le seguenti*: «termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2».

Al comma 4:

dopo le parole: «Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale» *inserire le seguenti*: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»

sostituire le parole: «il monitoraggio del rispetto degli adempimenti» *con le seguenti*: «il monitoraggio degli adempimenti»

Art. 4

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni» *con le seguenti*: «piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni».

Consequentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dai Piani regionali di cui al comma 1,» *con le seguenti*: «dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni».

Art. 5

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso c-bis), sostituire le parole: «con il fuoco prescritto» *con le seguenti*: «con la tecnica del fuoco prescritto, come definita all'articolo 4, comma 2-bis».

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «e gli inadempimenti agli obblighi», *inserire le seguenti*: «la parola: "determinanti" è sostituita dalle seguenti: ", che possono determinare"».

Consequentemente, al medesimo comma 1, lettera e), numero 4), sostituire le parole: «il cui inadempimento» *con le seguenti*: «l'inottemperanza ai quali».

Coord.3

La Commissione

Approvato

All'emendamento 1.100 (testo 2), al capoverso 4-quater, sostituire le parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti*: «data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *e le parole*: «adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti,» *con le seguenti*: «piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini dell'adeguamento di queste, nonché».

All'emendamento 3.100 (testo 2), al primo periodo, sostituire le parole: «tali aggiornamenti» *con le seguenti*: «i conseguenti aggiornamenti» *e, al secondo periodo, dopo le parole*: «limitatamente ai nuovi soprassuoli» *inserire le seguenti*: «percorsi dal fuoco».

All'emendamento 4.3, alla lettera b), sostituire le parole: «si esprime ai fini del» *con le seguenti*: «si esprime in forma non vincolante ai fini del»

Consequentemente, all'emendamento 4.8 sopprimere le seguenti parole: «dopo le parole: "può elaborare raccomandazioni" inserire le seguenti: "non vincolanti"».

All'emendamento 4.8, dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi della prevenzione» *inserire le seguenti*: «stabiliti dalla legislazione vigente,».

All'emendamento 4.10, sostituire le parole: «anche a seguito delle indicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all'articolo 1» *con le seguenti*: «sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2».

Consequentemente, all'emendamento 4.3 sopprimere la lettera c).

All'emendamento 4.33, sostituire le parole da: «dopo le parole» *fino alla fine dell'emendamento con le seguenti*: «sostituire le parole: "finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone" con le seguenti: "finalizzati alla sicurezza dei territori e all'incolumità delle persone e degli animali"».

All'emendamento 4.40 (testo 2), sostituire le parole: «, tenuto anche conto della strategia forestale nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34» *con le seguenti*:

«tenuto conto di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353».

Al fine della compatibilità con la disciplina degli articoli 5 e 7, collocare il comma 4-bis, introdotto nell'articolo 5 dall'emendamento 5.72, come comma 3-bis dell'articolo 7.

All'emendamento 7.5 (testo 2), sostituire le parole: «contratti di lavoro di cui al primo periodo» con le seguenti: «contratti di lavoro di cui al comma 701 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020» e le parole: «a ciascuna amministrazione» con le seguenti: «a ciascuno dei soggetti di cui al medesimo comma 701».

All'emendamento 7.0.1 (testo 2), al primo periodo, sostituire le parole: «Per gli addetti agricoli» con le seguenti: «Per gli addetti ai lavori agricoli» e le parole: «ed estinzione incendi boschivi e in zone di interfaccia» con le seguenti: «ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale».

All'emendamento 7.0.12 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle superfici bruciate».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti ([2305](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.

2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 può essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 E ORDINE DEL GIORNO

1.0.2

[Stabile](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.0.2

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito

indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.».

G1.0.2 (già em. 1.0.2)

[Stabile](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2305,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.0.2.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

EMENDAMENTO

2.4

[De Carlo](#), [Iannone](#), [Drago](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente: "1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio".».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti)

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza

designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 3

3.0.1

[Drago](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Ulteriori titoli universitari abilitanti)

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio *post lauream*, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;
- b) semplificazione delle modalità di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
- c) determinazione dell'ambito dell'attività professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
- d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
- e) uniformità dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);
- f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.

4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione è rimessa ai regolamenti medesimi.

5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 4

4.0.2

[Iannone, Barbaro](#)

Respinto

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Ambito di applicazione)

1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.».

ARTICOLI 5 E 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti)

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.

2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonché per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle università statali e non statali

legalmente riconosciute, comprese le università telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalità semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.

3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le università che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'università e della ricerca.

EMENDAMENTO

6.1

[Iannone, Drago](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale abilitante all'esercizio della professione di psicologo)

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonché le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le università riconoscono le attività formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.

2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2305

e sui relativi emendamenti

La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Intervento della senatrice Saponara nella discussione generale del disegno di legge n. 2305

Presidente, onorevoli colleghi, è indubbio che il PNRR ha e sta accelerando numerosi processi di riforma del nostro Paese che erano in una situazione di stallo. È il caso del provvedimento che è in discussione quest'oggi in Aula, che ha iniziato il suo *iter* proprio un anno fa alla Camera con l'obiettivo di proseguire il percorso intrapreso con il decreto-legge n. 18 del 2020, il cui articolo 102 ha già introdotto il valore abilitante per la laurea magistrale in medicina e chirurgia. Di iniziativa governativa, il presente disegno di legge reca infatti disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti con la finalità di semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, rendendo così l'esame conclusivo del corso di studi universitario coincidente con l'esame di Stato, in modo da ridurre i tempi di inserimento nel mercato del lavoro dei giovani laureati. Secondo l'articolato del disegno di legge in esame, ciò si rende possibile dal momento che, nei percorsi di studio interessati dall'intervento normativo vengono contestualmente garantite anche una preparazione qualificata sotto il profilo tecnico-pratico e una verifica della stessa.

Con il provvedimento in esame il novero dei titoli accademici direttamente abilitanti è ampliato alle professioni sanitarie e alle lauree professionalizzanti. Infatti, la misura riguarda innanzitutto i corsi di laurea magistrale per accedere alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, e i corsi di laurea professionalizzanti, e specificatamente le professioni tecniche regolamentate di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale.

Il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2022 e dà attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea, un provvedimento in definitiva la cui approvazione è fortemente attesa dal Ministero dell'università. In 7a Commissione abbiamo potuto prendere atto dell'ampio lavoro svolto alla Camera attraverso audizioni e conseguenti emendamenti che hanno consentito di migliorare in modo significativo il testo iniziale del disegno di legge, anche recependo nuove istanze provenienti dai settori professionali, e facendo registrare una piena convergenza di tutte le forze politiche nel sostenere una riforma ritenuta strategica in termini di una nuova e più efficace interconnessione tra il mondo universitario e le rappresentanze associative professionali.

Quelli summenzionati sono i principali motivi per cui sono stati accelerati i tempi di approvazione in sede referente nella Commissione Istruzione senza apportare modifiche al testo trasmessoci dalla Camera, evitando così una terza lettura e ottemperando alle esigenze dettate dalla manovra finanziaria e dal PNRR, essendo, come detto prima, stato assunto l'impegno ad approvare la riforma legislativa entro il 31 dicembre 2021, termine ultimo fissato per la rendicontazione, in sede europea, della prima fase di realizzazione delle riforme previste dal PNRR, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei relativi finanziamenti.

Tuttavia, nel presente disegno di legge sono state ravvisate criticità espresse in alcuni pareri dalle Commissioni a cui è stato assegnato in sede consultiva. Queste criticità sono in parte state segnalate da alcuni ordini del giorno, approvati in Commissione dal Governo. Di questi uno a mia prima firma, e degli altri componenti del Gruppo Lega della Commissione, impegna il Governo ad attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro normativo di riferimento nel suo complesso. Questo per sopperire alle istanze portate avanti da alcune categorie professionali che diversamente potrebbero

trovarsi in difficoltà.

Tenuto conto inoltre che la implementazione del presente intervento legislativo è rimessa all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi previsti dallo stesso per la revisione dei percorsi di laurea in chiave abilitante, l'impegno chiesto al Governo è anche quello di valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento ulteriore del disegno di legge oggi all'esame di questa Assemblea.

Concludo, quindi, affermando una piena condivisione del presente disegno di legge che permetterà ai giovani di entrare dopo la laurea direttamente nel mondo del lavoro, confidando che il buon senso e la responsabilità del Governo completino attraverso i provvedimenti attuativi tale riforma senza penalizzare nessuna categoria.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2381

sull'emendamento 5.3, il senatore Bruzzone avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 5.33 e 6.7, la senatrice Nugnes avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 6.7, il senatore Verducci avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 8.4 (testo 2), la senatrice Papatheu avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 3.100 (testo 2), la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Accoto, Alderisi, Bagnai, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Binetti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Corrado, Crimi, De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Fazzolari, Ferro, Florida, Galliani, Ghedini, Iwobi, L'Abbate, Licheri, Magorno, Marcucci, Merlo, Messina Assunta Carmela, Minuto, Moles, Mollame, Monti, Napolitano, Nisini, Piarulli, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Schifani, Segre, Sileri, Turco e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Girotto, per attività della 10^a Commissione permanente; Fazzone e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Morra e Pellegrini Marco, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Marilotti, per attività della Commissione per la Biblioteca e per l'Archivio storico.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice

D'Angelo.

Gruppi parlamentari, denominazione di componente

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la componente "IDEA e CAMBIAMO" cambia la propria denominazione in "IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Castaldi;

14a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Castaldi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Benamati Gianluca, Bazoli Alfredo, Bonomo Francesca, Lacarra Marco, Manca Gavino, Nardi Martina, Zardini Diego, Moretto Sara

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (2434)

(presentato in data 28/10/2021)

C.1494 approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mantero Matteo, La Mura Virginia, Nugnes Paola, Fattori Elena

Misure a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni (2435)

(presentato in data 07/10/2021);

DDL Costituzionale

Senatori Rossomando Anna, Zanda Luigi, Mirabelli Franco, Parrini Dario, Cirinna' Monica

Modifiche al Titolo IV della Parte II della Costituzione in materia di istituzione dell'Alta Corte (2436)

(presentato in data 28/10/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Rufa Gianfranco ed altri

Disposizioni relative alla disciplina di noleggio di monopattini elettrici (2290)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 28/10/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 21 ottobre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2021, relativo all'acquisizione per l'Esercito Italiano di 33 nuovi elicotteri multiruolo *Light Utility Helicopter* (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali (n. 317);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2021, relativo allo sviluppo del sistema MC-27J *Praetorian*, versione speciale del velivolo C-27J a supporto delle operazioni speciali (n. 318).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4^a Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 22 ottobre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125 - lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2021-2023 (n. 316), cui è allegata la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2019 (*Doc. LV*, n. 3).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di documento è deferito alla 3^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 25 ottobre 2021, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'avvocato Costantino Vespasiano a Presidente dell'Unione italiana tiro a segno (UITS) (n. 99).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Buccarella ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06188 del senatore Errani ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 21 al 28 ottobre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 122

BARBONI: sulle azioni di controllo della popolazione dei cinghiali (4-05763) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

FATTORI ed altri: sulle nuove norme che regolano la coltivazione di prodotti biologici (4-05528) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

sui prezzi al produttore dei prodotti agricoli, in particolare delle ciliegie "ferrovie" (4-05591) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

LA PIETRA, FAZZOLARI: sulle elezioni dei COMITES in Spagna (4-06089) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

NENCINI: sull'iniziativa per intitolare una piazza a Bettino Craxi a Pesaro (4-04076) (risp. MOLTENI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

OSTELLARI ed altri: sulla tutela del vino tipico Serprino (4-05280) (risp. PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*)

RAMPI: sulle indagini relative ad omicidi avvenuti a Firenze tra il 1968 e il 1985 (4-05683) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

SBRANA: sulla vicenda dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) (4-06059) (risp. GARAVAGLIA, *ministro del turismo*)

Interrogazioni

[COMINCINI](#), [VERDUCCI](#), [STEFANO](#), [CERNO](#), [CIRINNA'](#), [GIACOBBE](#), [BOLDRINI](#), [ROJC](#), [IORI](#), [MARCUCCI](#), [ASTORRE](#), [ROSSOMANDO](#), [D'ARIENZO](#), [D'ALFONSO](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

dal maggio 2017, la compagnia di bandiera, Alitalia S.p.A., è entrata in amministrazione straordinaria; dal 9 ottobre 2020, con un decreto firmato dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da Alitalia S.p.A. nasceva una *newco*, denominata Italia trasporto aereo S.p.A. (ITA), con sede a Roma;

in parte le attività di Alitalia sono state trasferite a ITA, una compagnia nata con un capitale sociale di 20 milioni di euro, detenuto dallo Stato attraverso il Ministero dell'economia (come stabilito dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104);

con l'arrivo della pandemia da COVID-19 erano stati annullati voli a migliaia di viaggiatori che avevano regolarmente acquistato un biglietto aereo;

la compagnia Alitalia, alla luce della difficile situazione emergenziale sanitaria, aveva riconosciuto agli acquirenti dei biglietti l'erogazione di un *voucher* pari al valore del biglietto precedentemente acquistato, valido fino al 2022 e utile ad acquistare, in altra data, un biglietto per lo stesso o per un altro volo;

con il *voucher* sono stati acquistati biglietti per nuovi voli, successivamente annullati per la difficile situazione di crisi che stava vivendo la società e per il contestuale passaggio a ITA. Alla luce della cancellazione dei voli, Alitalia comunicava ai possessori dei predetti biglietti la possibilità di richiedere un rimborso oppure di acquistare un nuovo volo;

considerato che:

nell'ambito della procedura di cessione del ramo "Aviation" di Alitalia in amministrazione straordinaria alla società ad integrale partecipazione pubblica ITA, il Ministero dello sviluppo economico aveva autorizzato Alitalia a chiudere le vendite di biglietti, e conseguentemente a prevedere la cessazione delle sue attività di volo, a far data dal 15 ottobre 2021, quale data prevista per l'avvio delle operazioni del nuovo vettore di bandiera;

Alitalia offriva ai passeggeri in possesso di un biglietto Alitalia per voli con data di viaggio entro il 14 ottobre 2021 per o da qualsiasi destinazione o origine in tutto il mondo le forme di assistenza e rimborso, a loro scelta tra la modifica della prenotazione (*rebooking* o *rerouting*, ovvero modifica dell'itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su volo utile per il passeggero, entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro); la modifica della destinazione, con eventuale integrazione tariffaria;

il regolamento (CE) n. 261/2004 stabilisce l'obbligo del vettore di rimborsare il prezzo pieno del biglietto entro 7 giorni dalla cancellazione. La data del 14 ottobre 2021, fissata da Alitalia per la modifica della prenotazione, di fatto ha impedito ai passeggeri in possesso di un biglietto Alitalia entro tale data di usufruire del rimborso del prezzo pieno del biglietto;

le numerose domande di rimborso presentate dai possessori di un biglietto Alitalia per voli con data di viaggio entro il 14 ottobre 2021, a distanza di molti giorni, non hanno ancora ricevuto risposta né tantomeno si è dato seguito al rimborso di quanto dovuto,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare in favore delle migliaia di viaggiatori che non hanno potuto utilizzare i biglietti acquistati per voli Alitalia soppressi o che a seguito della richiesta non hanno usufruito del rimborso del biglietto o del *voucher*;

quali misure intenda adottare per evitare che un precedente molto grave come quello descritto possa ripetersi in futuro, a danno dei titolari di biglietti di viaggio regolarmente acquistati, per qualsiasi trasporto di qualsivoglia compagnia, sia privata che a partecipazione pubblica.

(3-02904)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BONINO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che la nave "Geo Barents" da 10 giorni si trova nel Mediterraneo centrale e ha attualmente a bordo 367 persone, di cui 172 minori, a seguito di diversi interventi di salvataggio;

Medici senza frontiere, l'organizzazione umanitaria a guida della nave, ieri 26 ottobre 2021, ha rivolto un appello urgente alle autorità italiane chiedendo un *safety place* dove sbarcare al più presto, sulle coste siciliane, anche a causa di condizioni meteorologiche avverse e in peggioramento che stanno mettendo a rischio la salute, già precaria, delle persone messe in salvo;

in più occasioni, nei mesi scorsi, imbarcazioni impegnate nella ricerca e soccorso nel Mediterraneo hanno dovuto attendere giorni per portare al sicuro donne, uomini e minori recuperati, sottoponendo persone già fortemente provate a ulteriori traumi,

si chiede di sapere quali ostacoli impediscano l'immediata concessione e comunicazione di un porto sicuro alla "Geo Barents", viste le drammatiche condizioni a bordo della nave di centinaia di persone e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire alle navi impegnate nella ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale di portare in salvo le persone recuperate nel corso di tali interventi in tempi brevi e compatibili con la situazione precaria e delicata in cui si trovano a livello psicofisico e sanitario.

(4-06190)

[DE VECCHIS](#), [RUFA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende che l'intervento di messa in sicurezza del cimitero di Ponza ha assunto connotati inquietanti. Invero, al termine dei lavori, nel momento della riapertura dei cancelli, i cittadini tornati al camposanto per la visita dei propri cari hanno rinvenuto dei sacchi neri all'interno dei quali erano riposti alcuni resti mortali;

sin dal momento in cui l'amministrazione comunale aveva predisposto lo svolgimento delle operazioni affidandole ad una ditta esterna e a cimitero chiuso erano emerse delle perplessità, in particolare per il fatto che durante le operazioni non fosse stata prevista la partecipazione di alcun vigile urbano o operatore che facesse un censimento delle salme. Dunque, si era già sollevata la problematica che si potesse fare confusione nel corretto riposizionamento delle salme;

il 16 ottobre 2021 quando il Comune annunciava che il cimitero, che era stato chiuso per eseguire i lavori, sarebbe stato riaperto, sono stati proprio i cittadini, familiari dei defunti, a denunciare la presenza di sacchi neri con all'interno alcune salme;

il 18 ottobre 2021 sono scattati gli esposti alla Guardia di finanza, che ha sequestrato una parte del cimitero,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tale vicenda e se non ritengano

opportuno predisporre gli opportuni accertamenti in ordine alla reale situazione presente nel cimitero di Ponza, al fine di fare chiarezza sull'accaduto, sulle responsabilità, in particolare in tema di pericolo per l'ordine pubblico, nonché sugli eventuali rischi per la salute pubblica.

(4-06191)

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che Gaia Padovani è un medico di 34 anni, specializzanda presso l'Università "Sapienza" di Roma. È anche la prima persona completamente non vedente ad aver conseguito la laurea in Medicina in Italia. Da due anni lavora e studia per specializzarsi in Psichiatria, ma rischia di perdere quanto ottenuto finora, con fatica e sacrifici, perché il Ministero dell'università, dopo una sentenza del TAR del Lazio, le chiede di sottoporsi nuovamente alla prova di selezione, il prossimo 4 novembre;

sempre da organi di stampa si legge che alla prova di ammissione Gaia aveva già partecipato il 2 luglio 2019. Non la superò, pur ottenendo un buon punteggio. Nei mesi successivi fu ammessa (borsa di studio inclusa) sulla base di una serie di provvedimenti del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato. I giudici riconobbero che il Ministero non aveva approntato le misure necessarie a metterla in condizione di sostenere la prova: non erano state adottate accortezze per lei fondamentali, cui aveva diritto e che da mesi lei stessa aveva richiesto al Ministero;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 prevede una serie di agevolazioni e supporti che gli Atenei italiani hanno il dovere di mettere in atto per garantire il diritto allo studio agli studenti con disabilità e la loro piena partecipazione alla vita universitaria (così come previsto dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 17 del 1999). Nello specifico è prevista la fornitura di supporti didattici, informatici e tecnologici utili a rendere gli studenti con disabilità il più possibile autonomi e indipendenti (articolo 13, comma 6-bis, legge n. 104 del 1992, così modificata dalla legge n. 17 del 1999);

ritenuto che, qualora quanto descritto fosse vero, si tratterebbe, a parere dell'interrogante, di un caso di violazione del diritto allo studio e del principio di uguaglianza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e se non vogliano valutare l'opportunità di adottare misure urgenti per garantire il diritto allo studio della specializzanda.

(4-06192)

[D'ALFONSO](#), [PITTELLA](#), [LAUS](#) - *Ai Ministri dell'interno, della transizione ecologica e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che il Comune di Caramanico Terme, in provincia di Pescara, come molti piccoli borghi montani del nostro Paese, è alle prese sin dal lontano 1989 con periodiche emergenze causate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

premessi altresì che a seguito di una frana di crollo, verificatasi in data 8 giugno 2020, del versante Colle Alto-La Civita con lo scivolamento a valle di un masso di enormi dimensioni, che ha interrotto la sua corsa a livello dello svincolo "Fontegrande" della SS 487 e che ha determinato, fortunatamente senza vittime, la chiusura al traffico veicolare dell'arteria stradale, l'emergenza idrogeologica nel Comune abruzzese è tornata a destare serie preoccupazioni;

considerato che già in data 21 novembre 2012, a seguito di sopralluogo effettuato in tempo reale dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pescara e dell'Amministrazione provinciale di Pescara, alla presenza dei rappresentanti del Comune, delle locali stazioni Carabinieri e Forestale e della Polizia locale, si constatò l'avvenuto distacco di un enorme masso lapideo in località "Civita" dal versante sovrastante l'allora SR 487 ed arrestatosi in corrispondenza dello svincolo galleria "Fontegrande";

tenuto conto che con la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto "Variazione al Programma Triennale Opere Pubbliche 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019 (art. 21 del D. Lgs. nr. 50/2016)" l'organo consiliare ha deliberato la modifica al programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2019-2021, individuando, a seguito di studi di fattibilità per il dissesto idrogeologico del centro abitato e del territorio comunale, specifici interventi necessari: 1) dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme - Movimenti gravitativi del versante in DX Idrografica del Fiume Orta 3° stralcio funzionale; 2) sistemazione delle frane di crollo Colle Alto-

La Civita; 3) sistemazione dei movimenti franosi in Località Vitritillo; tenuto altresì conto che in data 15 settembre 2020 è stata operata la scelta, per il tramite del primo cittadino, di avanzare e a valere delle risorse stanziare dal decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2020, un'unica richiesta di contributo (sottoscritta dal solo rappresentante legale) inerente al solo intervento relativo ai "Lavori inerenti al dissesto idrogeologico in Via Vetritillo successivamente ammesso a finanziamento - Decreto 23 febbraio 2021 - per un importo di 990.000 euro, tralasciando gli altri due prioritari interventi individuati nella richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26 giugno 2019, tra cui la "Sistemazione delle frane di Crollo Colle Alto-La Civita", si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, attraverso gli uffici competenti, per far fronte ad una necessaria riallocazione delle risorse stanziare, in grado di porre rimedio all'emergenza che ha colpito il Comune di Caramanico Terme a causa della frana di crollo in località Colle Alto-La Cività del 8 giugno 2020.

(4-06193)

[NUGNES](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella sera di giovedì 21 ottobre 2021, nella città di Roma, si concludeva l'occupazione del liceo artistico statale di via di Ripetta;

nel corso della stessa giornata si è svolto davanti ai cancelli della scuola un presidio partecipato di studenti, provenienti anche da altri istituti cittadini, che hanno manifestato per l'intera giornata solidarietà agli occupanti e tentato invano di raggiungerli;

durante lo svolgimento del presidio sarebbero nati momenti di tensione con la polizia, schierata all'entrata del plesso in tenuta antisommossa, documentati sui *social network* dai ragazzi che hanno pubblicato immagini di brevi tafferugli con gli agenti e anche il sopraggiungere di un'ambulanza, mentre una ragazza avrebbe denunciato, attraverso gli stessi canali *social*, di essere stata molestata da un agente, come riportato in un articolo del "Corriere della Sera";

la protesta era stata indetta per chiedere l'abolizione delle fasce orarie per gli ingressi e le uscite, per un miglioramento del funzionamento dei laboratori, per materiali adeguati, insieme a un miglior impiego delle risorse economiche da destinare alla strumentazione e alla formazione;

nel 2012 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che esprimeva "preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'Ue" ed esortava "gli Stati membri a garantire che il personale di polizia portasse un numero identificativo";

nel 2016 il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite si è espresso a proposito di manifestazioni e della loro gestione da parte degli Stati e in particolare il relatore speciale per il diritto alla libertà di assemblea pacifica e di associazione, Maina Kiai, insieme al relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Christof Heyns, hanno raccomandato che "i funzionari delle forze di polizia siano chiaramente e individualmente identificabili";

nel 2019 Amnesty international Italia ha rilanciato la sua campagna per chiedere i codici identificativi delle forze di polizia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e delle circostanze richiamati e quali eventuali iniziative intenda intraprendere;

se non valuti l'opportunità d'intraprendere tutte le iniziative di competenza, comprese quelle di tipo normativo, per prevedere i codici identificativi per le forze di polizia al fine di evitare, eventualmente, casi in cui vi sia un ricorso improprio della forza da parte delle forze dell'ordine;

se non valuti d'introdurre una norma per stabilire dei codici identificativi per le forze dell'ordine in servizio, sia in uniforme sia in borghese, garantendo, allo stesso tempo, l'anonimato degli agenti.

(4-06194)

[MARTI](#) - *Ai Ministri della cultura e dell'interno.* - Premesso che:

il Comune di Lecce ha partecipato al bando del 3 febbraio 2020, comparso sulla piattaforma informatica "Concorsi AWN" in accordo con Puglia Valore Immobiliare S.r.l., area Salento, Regione Puglia e Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e

Taranto, con le quali ha sottoscritto protocollo d'intesa, per la valorizzazione del complesso immobiliare ex Galateo sito a Lecce;

il 22 marzo 2018 con DCPC n. 72 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la commissione regionale per il patrimonio della Puglia decretava: "ai sensi dell'art. 10 C.1 del D.lgs 22/1/2004 n.42 e s.m.i., l'immobile denominato 'Ex complesso Sanatorio Antitubercolare' (...) è dichiarato bene di interesse culturale particolarmente importante e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D.lgs 42/04 e s.m.i.";

la commissione valutatrice dei progetti presentati, con verbale n. 2 del 22 luglio 2020, presentava osservazioni ai progettisti ed in particolare al punto 5 così si esprimeva: "studiare con attenzione tutte le soluzioni indirizzate a rispettare le disposizioni di tutela contenute nel D.lgs. 22 gennaio 2004, sulla base del quale è stato apposto il vincolo diretto sull'immobile (...) l'intervento sull'immobile si deve qualificare come restauro con adeguamento funzionale";

il documento preliminare alla progettazione precisa che "gli interventi previsti sono finalizzati al recupero dell'involucro edilizio esistente nel rispetto delle sue peculiarità storico - architettoniche", in questo caso specifico espressione dell'architettura razionalista propria del ventennio fascista;

considerato che:

i vincitori del concorso, Archistart studio e gruppo Alcotec, hanno già percepito un premio di 80.000 euro per il progetto "Vincenteche", che prevede l'abbattimento della scalinata a vantaggio di un ingresso ai vani sottostanti all'edificio (che non si comprende quale destinazione avranno);

in merito a tale intervento progettuale, palesemente in contrasto col vincolo posto sull'immobile, la consigliera Poli Bortone ha presentato un'interpellanza in Consiglio comunale (senza ottenere plausibili giustificazioni), dopo che la stessa consigliera aveva inviato alla Soprintendenza una nota chiedendo il motivo per il quale la soprintendenza, pur avendo sottoscritto il protocollo, non avesse fatto parte della commissione giudicante;

con protocollo n. 2217 dell'11 febbraio 2021, in data 27 aprile 2021, la stessa Poli Bortone riceveva una nota da parte del soprintendente *ad interim* che, nel riportare un brano del protocollo d'intesa 23 marzo 2018, ricordava testualmente che il ruolo della soprintendenza era finalizzato ad agevolare "l'iter del procedimento amministrativo per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori di recupero dell'immobile e di tutte le sue pertinenze, sicché questa soprintendenza fornirà il proprio apporto nell'ambito dell'iter autorizzativo del progetto, ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 42/04", aggiungendo che la soprintendenza non ha inteso far parte della commissione giudicatrice "per ragioni di opportunità";

in data 24 maggio 2021 Poli Bortone inoltrava alla soprintendenza un formale esposto in merito alla violazione del DCPC n. 72 del 21 marzo 2018 con cui si riconosceva l'immobile "bene di interesse culturale particolarmente importante (...) sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D. lgs 42/04 all'art. 21 C.1 lett. a) che recita 'sono subordinati ad autorizzazione del Ministero a) la demolizione delle opere costituenti beni culturali, anche con successiva ricostruzione' e nello stesso art. 21, comma 4, che recita: 'fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Soprintendente' e il successivo comma 5 che recita: 'l'autorizzazione è resa su progetto o qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentato dal richiedente, e può contenere prescrizioni'";

al 26 ottobre 2021, nessuna risposta è ancora giunta all'esposto citato, ma contestualmente la stampa riporta la notizia che il progetto rientrerebbe fra i 3 approvati dal Governo per la città di Lecce e godrebbe di un finanziamento di 15 milioni di euro a valere sui fondi PNRR;

considerato che al Ministero dell'interno è doveroso segnalare le seguenti circostanze: a) analizzando i codici alfanumerici del secondo e del quarto classificato nella graduatoria definitiva dei primi 5 classificati si nota per il secondo classificato è stato utilizzato un codice palindromo sia nel primo grado (ZZH11HZZ) che nel secondo grado (EET22TEE) facilmente riconoscibile; il quarto classificato ha utilizzato un codice riconducibile alla parola INSIDE sia nel primo grado (INSID301) che nel secondo grado (INSIDE302) facilmente riconoscibile. Se ne deduce che esistesse motivo di esclusione dei due finalisti; b) l'amministrazione comunale di Lecce ha pubblicato sul suo sito

istituzionale esclusivamente i primi 5 classificati e solo dopo le rimostranze della minoranza, ha pubblicato, come di dovere, tutti i progetti presentati al concorso, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, intendano intervenire sia per evitare che un immobile di pregio sia depauperato della sua valenza storico-artistica con interventi impropri e contrastanti con le prescrizioni contenute nel DCPC n. 72 del 21 marzo 2018, sia per giudicare la correttezza formale e sostanziale della valutazione dei 96 progetti complessivamente partecipanti al concorso, con particolare attenzione ai due casi di "riconoscibilità" segnalati: il tutto al fine di ripristinare una situazione di legalità in un concorso che ha evidenziato dubbi ed ombre nel suo svolgimento.

(4-06195)

[LANNUTTI](#), [LAUS](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la fondazione "PescarAbruzzo" risulta in modo anomalo guidata senza soluzione di continuità fin dal 1996 dal professor Nicola Mattoscio, quando la denominazione era CariPe, prima come segretario generale e poi come presidente;

la stampa locale sta facendo emergere alcune situazioni poco chiare su dei prestiti obbligazionari, acquistati dalla fondazione PescarAbruzzo, e su una serie di operazioni immobiliari, compiute dalla società Gestione culturali S.r.l., facente capo alla fondazione;

considerato che:

il consiglio di amministrazione di una *holding* industriale in data 5 dicembre 2017 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario in favore della fondazione PescarAbruzzo con scadenza a 48 mesi di 2 milioni e 200.000 euro, diviso in 440 obbligazioni da euro 5.000 ciascuna al tasso fisso nominale annuo contrattualmente eccessivo pari al 6,75 per cento;

il bilancio della fondazione nella sezione riservata al fondo per il volontariato e altre erogazioni liberali (pagina 34 e seguenti) presenta alcune pagine bianche riguardanti l'attività erogativa delle somme liquidate nell'esercizio 2020, che impediscono di conoscere i soggetti beneficiari e le relative somme, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se il Ministro in indirizzo e le autorità preposte abbiano svolto i necessari controlli sull'emissione delle obbligazioni bancarie;

se si ritenga congruo l'altissimo tasso fisso nominale annuo pari al 6,75 per cento, posto che la media dei prestiti obbligazionari nel 2017 era pari alla metà;

se vi siano gli estremi per procedere a uno spedito intervento ispettivo sulla fondazione PescarAbruzzo, alla luce delle emergenti e presumibili irregolarità e delle appurate omissioni presenti nel bilancio presentato per l'esercizio 2020;

se l'occultamento, risultante *per tabulas*, delle erogazioni corrisposte nel bilancio non integri la violazione delle norme vigenti;

se, più in generale, il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative per una revisione dell'assetto regolatorio per verificare, nello specifico, che la situazione in essere nel caso di PescarAbruzzo si presenti conforme alle norme vigenti.

(4-06196)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

le terapie domiciliari sono l'altra faccia della cura del COVID-19, una sorta di *dark side of the moon*, tanto che nei mesi passati il Governo italiano, ma anche quelli di diversi altri Paesi, sono stati costretti a imporre lunghi ed estenuanti *lockdown* per contenere l'epidemia e impedire la saturazione delle terapie intensive, con pesanti e negative ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini, sulle attività economica e sulla libera fruizione dei diritti fondamentali;

le linee guida ufficiali sulla gestione domiciliare dei pazienti COVID-19, pubblicate dal Ministero della salute il 30 novembre 2020 e aggiornate il 26 aprile scorso, non forniscono una vera e propria terapia, né prevedono una effettiva presa in carico del paziente. Di fatto resta del tutto disatteso l'ordine del giorno unitario approvato in Senato in data 8 aprile 2021 e votato da tutte le forze politiche;

tale circolare stabilisce soltanto che le terapie domiciliari prevedano: monitoraggio dei parametri vitali e delle condizioni cliniche del paziente, misurazione frequente della saturazione di ossigeno; paracetamolo o antinfiammatori non steroidei (FANS);

la strategia, pertanto, rimane quella della tristemente famosa "vigile attesa". L'unica "novità" della circolare del 26 aprile sarebbe rappresentata dall'introduzione dell'uso degli anticorpi monoclonali, ma, limitandone l'uso solo nelle fasi precoci della malattia, con la prescrizione di fantomatici "centri abilitati";

in relazione a ciò, giova osservare che il problema è che non solo sono state tagliate fuori tutte le evidenze scientifiche raccolte sul campo da migliaia di medici italiani e illustri ricercatori, ma che le linee guida per l'assistenza domiciliare non sono state aggiornate sulla base del monitoraggio delle varianti, essendo del tutto insufficiente, ancora oggi, l'attività di *testing* e sequenziamento dei pochi tamponi effettuati;

sebbene la campagna vaccinale stia procedendo con successo, il *virus* va incontro a mutazioni frequenti e, quando finalmente si procederà ad una effettiva strutturazione delle terapie domiciliari del COVID-19, sarà essenziale avere a disposizione nel bagaglio terapeutico anche farmaci antivirali in grado di agire contro un'infezione attiva da Sars-Cov-2 e sue mutazioni, dato che è impossibile produrre in tempi relativamente brevi vaccini efficaci per nuove varianti potenzialmente resistenti ai vaccini attualmente in uso;

considerato che:

gli antivirali sono farmaci che contrastano infezioni virali o forniscono protezione per un certo periodo di tempo, esercitando un'azione di carattere terapeutico o preventivo, e possono essere somministrati anche a domicilio;

alcuni Paesi si sono già approvvigionati di farmaci antivirali e da ultimo la Francia ha già deciso di ordinare 50.000 dosi della pillola anti COVID-19 dell'americana Merck, come annunciato dal Ministro della salute, Olivier Véran, il giorno 26 ottobre, nonostante il farmaco sia ancora in fase di approvazione dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

l'azienda farmaceutica Merck, rinunciando ai diritti di brevetto, ha di fatto permesso alle concorrenti di tutto il mondo di produrre il suo "Molnupiravir", la pillola antivirale contro il COVID-19, firmando un accordo con il *partner* Ridgeback e Biotherapeutics e con The Medicines Patent Pool (MPT), un'organizzazione della salute pubblica legata alle Nazioni Unite,

si chiede di sapere:

quanto ancora si dovrà attendere per la stesura di un effettivo protocollo di terapie domiciliari a beneficio dell'attività di contrasto all'infezione da Sars-Cov-2 in attuazione completa, pur tardiva, di quanto deliberato del Senato della Repubblica in data 8 aprile 2021;

in che modo il Ministro in indirizzo intenda approvvigionare, come già previdentemente fatto da altri Paesi, il nostro Servizio sanitario nazionale dei farmaci antivirali di ultima generazione utili allo scopo, come ad esempio il farmaco "Molnupiravir".

(4-06197)

[TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

in Sicilia sono circa 400 i progetti per la realizzazione di parchi fotovoltaici, presentati tra il 2019 e il 2021. L'85 per cento di questi è stato presentato nell'ultimo anno e mezzo, per una superficie complessiva di circa 15.000 ettari;

diverse aziende energetiche, anche multinazionali, offrono agli agricoltori fino a 3.000 euro all'ettaro per l'affitto annuo dei terreni o 30.000 euro all'ettaro per l'acquisto;

considerato che:

l'amministrazione e il Consiglio comunale di Corleone (Palermo) hanno già approvato una mozione per chiedere al vicino Comune di Monreale d'intraprendere un cammino condiviso per arginare il dilagare di impianti fotovoltaici, in località Malvello, e per fermare la realizzazione di un impianto fotovoltaico esteso su 200 ettari in area agricola, compromettendo la vicina località di Borgo Schirò;

il 23 giugno 2021, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni 9a e 10a del Senato, nell'ambito

dell'affare assegnato n. 772, recante "Problematiche inerenti alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime agroalimentari ed agroindustriali" si è svolta l'audizione dell'amministratore delegato e Presidente di ENEL Italia S.p.A., dottor Carlo Tamburi, che ha ribadito che l'apposizione di pannelli fotovoltaici deve avvenire prioritariamente sui tetti dei capannoni agricoli e industriali, prima di intervenire sui suoli agricoli;

il 22 settembre, il ministro Patuanelli, intervenuto alla Camera dei deputati nel corso della seduta di interrogazioni a risposta immediata, ha dichiarato: "Vogliamo favorire l'investimento in idee e non il chilowattora, perché altrimenti, qualsiasi sia la procedura, si rischia che gli agricoltori vengano indotti a dare in affitto i loro terreni a società energetiche che produrranno solo energia, facendo cessare di fatto l'attività agricola. Il ministero delle Politiche agricole non permetterà che si sottragga terreno a produttori di cibo. La nostra progettualità come MIPAAF, alla quale abbiamo dato la priorità, è la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici e non a terra";

il 13 ottobre, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna ha bloccato il progetto di una centrale fotovoltaica da 348 megawatt di potenza, per una superficie totale di 500 ettari circa, che sarebbe sorta su "una delle aree più dense di rinvenimenti archeologici della Sicilia centro-orientale, oltre che in uno dei comprensori paesaggisticamente più integri e incontaminati";

considerato inoltre che:

le proposte commerciali per la creazione di grandi impianti su suolo agricolo stanno determinando squilibri nel mercato degli affitti agrari, considerato che, già adesso, il costo dei terreni per l'installazione di impianti fotovoltaici è triplo rispetto all'ordinario;

i progetti per la realizzazione di grandi parchi fotovoltaici presentati da società, spesso sconosciute e con capitali sociali esigui, ottenute le autorizzazioni, vengono rivenduti a grandi gruppi societari, svelando la loro natura speculativa e prevalentemente finanziaria, ben lontana dall'interesse ambientale a produrre energia da fonti sostenibili;

andrebbe definita una linea di indirizzo per l'emissione dei pareri di compatibilità ambientale per quegli impianti, così come definito dal Regolamento (UE) n. 2020/852 sul sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, per non compromettere l'utilizzo di fondi del "Next Generation EU" e in considerazione che l'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 considera l'ubicazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli un'ipotesi residuale e subordinata, per la quale si deve tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale,

si chiede di sapere:

quali iniziative, alla luce di quanto esposto, i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di limitare approcci speculativi che potrebbero mettere a rischio la tenuta dell'attività agricola nazionale e con essa la sovranità alimentare del nostro Paese;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano adottare iniziative affinché gli impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile siano installati prioritariamente su volumi edilizi esistenti, nonché su superfici artificiali di aree pubbliche e private, consentendo l'autoproduzione di energia.

(4-06198)

[TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la Sicilia non ha ancora adottato un Piano energetico regionale definitivo che ponga dei limiti all'utilizzo di suolo agricolo per questo tipo di impianti energetici;

nonostante il Comitato tecnico scientifico regionale abbia espresso parere favorevole al Piano energetico siciliano, ad oggi, non è stata redatta una mappatura delle aree idonee, mentre è già in corso la cessione dei terreni coltivabili, con il rischio di veder ridotte importanti produzioni agricole, di indebolire ulteriormente la sovranità alimentare del nostro Paese e di stravolgere il paesaggio rurale, a causa di un'eccessiva concentrazione di pannelli fotovoltaici;

tale pressione sul territorio è dovuta all'assenza di regole precise e alla mancata approvazione di un Piano energetico regionale definitivo che ponga un limite all'utilizzo di suolo agricolo per tali impianti,

in Sicilia;

inoltre, il Piano energetico regionale, in fase di approvazione, dovrebbe prevedere il limite di un terzo delle aree agricole da destinare al fotovoltaico su base regionale, ma non prevede, altresì, alcun limite in ambito comunale, permettendo di consumare la totalità del suolo di interi comuni;

il dilagare di grandi impianti fotovoltaici stravolgerebbe il paesaggio, l'ambiente, l'agricoltura, il turismo sostenibile e l'economia locale, tutelati dalle politiche del Programma di sviluppo rurale, a vantaggio di poche società, lasciando sparute compensazioni economiche agli agricoltori e un territorio irrimediabilmente sfigurato e danneggiato;

la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", all'art. 5 evidenzia la necessità di individuare una disciplina per la definizione delle superfici e aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, privilegiando l'utilizzo di superfici edificate e aree non utilizzabili per altri scopi;

considerato che il fotovoltaico su suolo naturale è una fonte energetica con un forte impatto sul territorio, pur tuttavia, gli obiettivi ambientali che l'Italia si è impegnata a raggiungere nelle sedi internazionali, obbligano il nostro Paese a installare circa 300 milioni di metri quadri di pannelli che, considerate le opere accessorie, se posti a terra, svilupperebbero un ingombro complessivo di oltre 70.000 ettari;

considerato inoltre che, come denunciato dall'associazione Coldiretti, l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni percorsi da incendi non necessita di alcun cambio di destinazione d'uso e le organizzazioni criminali che prima lucravano sugli impianti eolici, stanno spostando i loro interessi su questi, come già accertato da alcune indagini giudiziarie condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo;

considerato infine che, a parere dell'interrogante:

occorre proporre un percorso decisionale trasparente e condiviso tra i soggetti istituzionali e privati coinvolti sul tema che permetta di fissare regole che evitino stravolgimenti del territorio, con la dismissione di terreni produttivi e la scomparsa delle aziende agricole, tutelando il paesaggio, l'ambiente e la biodiversità;

nell'ottica della migliore realizzazione della Generazione Distribuita (GD), un ulteriore fabbisogno potrebbe provenire da impianti di piccole dimensioni che occuperebbero una limitatissima superficie di suolo agricolo e consentirebbero un'importante integrazione al reddito, usufruendo della manodopera di centinaia di piccole aziende sparse in tutta Italia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non intendano attivarsi nelle opportune sedi, affinché si giunga alla redazione di una Carta delle aree idonee, anche alla luce delle nuove linee di indirizzo adottate.

(4-06199)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06189 del senatore Lannutti.

